

Consulta Regionale Siciliana
(1944 - 1945)

I

Saggi introduttivi

di

G. Giarrizzo

G. Salemi

A. Baviera Albanese



Edizioni della Regione siciliana

COMMISSIONE PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
DELLA CONSULTA REGIONALE SICILIANA

Presidente: prof. Giovanni Salemi: *Componenti:* dr. Adelaide Baviera Albanese, dr. Giovanni Jamiceli, dr. Luigi Raffa, on. prof. Francesco Renda, avv. Amedeo Ziino; *Segretari:* dr. Ugo La Bianca, Giovanni Guarino Amelia.

Sottocommissione di coordinamento: Baviera, Renda, Ziino, La Bianca

INDICE - SOMMARIO

PREFAZIONE .	Pag. IX
Sicilia politica 1943 - 1945. La genesi dello Statuto regionale. (<i>G. Giarrizzo</i>).	7
Lo Statuto della Regione siciliana nella elaborazione della Giunta consultiva per la Sicilia e nella interpretazione della dottrina e della giurisprudenza (<i>G. Salemi</i>).	» 117
L'istituzione ed il funzionamento dell'Alto Commissariato. (<i>Adelaide Baviera Albanese</i>).	» 181
Documenti relativi ai presupposti, ai precedenti, alla genesi e alla natura dell'Alto Commissariato e della Consulta di Sicilia (1860 -1946)	» 219

PREFAZIONE

La pubblicazione degli atti della Consulta di Sicilia, fu deliberata ufficialmente con l'art. 2, lett. d) e con l'art. 5 comma 2, della legge regionale 1966, n. 25, sui provvedimenti per la celebrazione del ventesimo anniversario della autonomia siciliana.

Con decreto presidenziale 31 gennaio 1967, n. 11-A, la Commissione, a seguito di designazione del Comitato di cui all'art. 3 della legge del 1966, n. 25, veniva costituita nel seguente modo: prof. Giovanni Salemi, professore emerito di diritto amministrativo dell'Università di Palermo, presidente; dr. Adelaide Baviera, direttore dell'Archivio di Stato di Palermo; dr. Giovanni Jamiceli, segretario generale della Presidenza della Regione; dr. Luigi Raffa, funzionario del Commissariato dello Stato per la Regione siciliana; on. prof. Francesco Renda, docente di storia moderna all'Università di Palermo; avv. Amedeo Ziino, direttore generale degli Studi legislativi dell'Assemblea regionale siciliana; componenti; dr. Ugo La Bianca, vice direttore dell'Assemblea Regionale Siciliana e dr. Alfonso Barcellona, dirigente della Presidenza della Regione: segretari.

In un secondo momento, col D.P. 5 maggio 1967, n. 43-A al dr. Barcellona fu sostituito il dr. Giovanni Guarino Amella, dirigente della Presidenza della Regione.

La Commissione, insediata il 29 marzo 1967, cominciò nello stesso giorno a svolgere i propri lavori.

Successivamente, dopo numerose sedute, si evidenziò la esigenza di istituire un'apposita sottocommissione (composta dall'on. prof. Renda, dalla dott. Baviera e dall'avo. Ziino), cui fu affidato l'incarico precipuo di curare il coordinamento del materiale documentario che si andava lentamente acquisendo. Il tempo che il completamento dell'opera ha richiesto è stato molto lungo per la difficoltà e la complessità, non solo delle ricerche, ma anche della sistemazione e della elaborazione degli atti da pubblicare.

Il compito affidatole pose infatti sin dall'inizio la Commissione di fronte ad una serie di problemi di difficile soluzione sia sul piano pratico sia sul piano metodologico. Si ebbe infatti subito a constatare la mancanza totale negli archivi degli organi statali e regionali della documentazione ufficiale prodotta dalla Consulta; anche le scritture dell'Alto Commissariato risultarono solo in parte conservate (e spesso difficilmente individuabili) presso gli uffici della Regione che, a norma delle disposizioni statutarie, ne avevano ereditato le funzioni.

Appare quasi certo che un archivio organico della Consulta non sia stato mai costituito, malgrado la norma contenuta nel regolamento interno di essa. Tale circostanza è in certo senso spiegabile ove si considerino le caratteristiche ambientali del periodo in cui quell'istituto svolse la propria attività, la struttura stessa di esso ed il lungo lasso di tempo che intercorreva di norma tra una sessione e l'altra.

Per questo motivo, la Commissione si è trovata nella necessità di ricomporre il grande mosaico dell'attività della Consulta, tessera a tessera, repperendo là dove è stato possibile materiale che per lo più non ha il crisma formale dell'autenticità ma che, per le fonti da cui proviene, è da presumere degno di fede.

Nel lavoro di riordinamento del materiale acquisito, nella successiva elaborazione dello stesso e durante la pubblicazione, preziosa si è dimostrata, per l'intelligenza e la costante assistenza, la collaborazione del dott. Ugo La Bianca.

La parte più importante degli atti prodotti dalla Consulta è stata rinvenuta tra le carte personali del consultore Guarino Amelia, ricercata con grande pazienza e messa a disposizione con pari cortesia dal figliuolo dott. Giovanni; parte proviene dalle carte personali del consultore Carlo Orlando e da quelle del prof. Giovanni Baviera. Utile è stato pure l'apporto del prof. Salemi in ordine sia alle scritture riguardanti la Commissione che elaborò lo Statuto, sia a quelle relative alla quinta sessione.

Gli altri Consultori ancora viventi e gli eredi di quelli scomparsi sono stati quasi tutti interpellati dalla Commissione, ma purtroppo nessuno è stato in grado di fornire alcuna documentazione. Anche il personale delle varie categorie che risultava essere stato addetto alla Consulta e all'Alto Commissariato (parte del quale tutt'ora in servizio presso uffici regionali) è stato interrogato, ma senza alcun esito.

L'attenta cura con la quale l'on. Guarino Amelia conservava le testimonianze della propria attività ha consentito il ritrovamento di copie non ufficiali dei resoconti stenografici della terza e della quarta sessione.

Il resoconto stenografico della quinta era già stato pubblicato a cura del-

l'Assemblea Regionale e per iniziativa dell'avv. Ziino, da una copia esistente nell'archivio dell'Assemblea.

Un'altra copia, proveniente dall'archivio del prof. Papa D'Amico, ex deputato regionale, è stata prodotta dal prof. Salenti, che l'aveva utilizzata nella pubblicazione su « Lo Statuto della Regione Siciliana e i lavori preparatori », edita a Padova nel 1961. Per la presente edizione si è utilizzata la copia Ziino.

Per le prime due sessioni invece la situazione era ben più grave, perchè mancavano completamente i predetti resoconti. E' stato quindi necessario estendere le relative ricerche alla stampa quotidiana e settimanale coeva, nonché ad alcune opere di carattere storico-documentario e ad opuscoli e a pubblicazioni di varia natura. Ciò ha consentito di ricostruire il tracciato della prima e della seconda sessione in modo abbastanza fedele, inserendo, là dove è stato possibile — attraverso un esame approfondito dei giornali di ogni tipo ed una accurata opera di selezione — i testi integrali di discorsi e di interventi e, in mancanza, i riassunti ed i resoconti pubblicati nelle ricordate fonti giornalistiche o conservati presso i Consulori stessi.

Sono stati posti in appendice ai resoconti delle diverse sessioni alcuni documenti ed alcuni elaborati riguardanti l'attività delle numerose commissioni create per iniziativa della Consulta e dell'Alto Commissariato con lo scopo di studiare i diversi problemi politici, economici e sociali e di proporre soluzioni adeguate.

Poichè la Giunta Consultiva prevista dall'art. 7 del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e la Consulta stessa furono organi dell'Alto Commissariato è apparso indispensabile illustrare con alcuni documenti anche questo istituto, la sua organizzazione e le sue funzioni. Nel reperimento del relativo materiale è stato utile l'apporto del comm. Jamiceli, allora Segretario Generale della Presidenza della Regione, del già citato dott. Guarino Amelia e del comm. Consiglio che era stato funzionario del Ministero del tesoro distaccato presso l'Alto Commissariato siciliano a fianco dell'on. Aldisio.

Nella documentazione fornita dal comm. Consiglio era compresa fra l'altro una relazione ufficiosa sull'Alto Commissariato e sulla Consulta che la Commissione ha ritenuto di dovere pubblicare integralmente, considerandola una fonte coeva di rilievo.

Il senatore Renda ha fatto acquisire alla Commissione, tramite la biblioteca del Senato, gli atti relativi ai dibattiti sull'autonomia svoltisi in seno alla Consulta Nazionale e all'Assemblea Costituente, anch'essi molto interessanti.

Sembra opportuno precisare che — pur non ignorando che ogni selezione può apparire in certo senso arbitraria e con la piena coscienza della

inevitabilità di lacune anche gravi — si è considerato non superfluo comprendere nella presente raccolta qualcuno dei documenti più significativi riguardanti i precedenti remoti e la genesi del problema dell'autonomia, a partire dal momento nel quale tale problema venne posto nei termini attuali e tuttora validi.

Ciò anche se alcuni di tali testi sono noti per essere stati più volte, e talora anche recentemente, editi in lavori di varia natura.

Il rapporto del Consiglio di Stato straordinario di Sicilia del novembre 1860, i progetti Farini-Minghetti del 1860-61 sull'ordinamento del nuovo Regno d'Italia, le norme sul Commissariato Civile istituito in Sicilia nel 1896, sono sembrati strumenti validissimi per intendere e valutare meglio la problematica, i caratteri generali e le esigenze manifestatesi nell'immediato dopoguerra e per porre nella giusta luce le realizzazioni attuate nel 1943-1945.

Inoltre (per cortese autorizzazione rilasciata dal Ministro dell'Interno attraverso la Direzione Generale degli Archivi di Stato su conforme parere della Giunta del Consiglio Superiore degli Archivi di Stato) è stato possibile alla dott. Baviera accedere alla documentazione, finora inedita, della Presidenza del Consiglio dei Ministri oggi conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato, parte della quale è stata qui pubblicata.

Tale indagine ha avuto lo scopo precipuo di ricostruire le tappe più salienti della elaborazione dei decreti fondamentali riguardanti Alto Commissariato e Consulta e di offrire così un valido strumento interpretativo di essi, non solo sotto il profilo giuridico ma anche dal punto di vista storico-politico.

Quanto si è detto precedentemente intorno alla difficoltà del reperimento delle scritture proprie della Consulta ed alla eterogeneità delle fonti utilizzate valga a spiegare le evidenti lacune della raccolta ed una certa inevitabile mancanza di equilibrio tra le varie parti di essa. La Commissione confida tuttavia che la documentazione così faticosamente messa insieme possa costituire una testimonianza sufficiente dell'attività svolta dalla Consulta, non solo per la parte più nota ed indubbiamente importantissima relativa alla elaborazione dello Statuto regionale, ma anche per ciò che riguarda tutti i problemi politici, giuridici, economici e sociali, che — pur esistenti da sempre — travagliarono in modo particolarmente grave l'Isola subito dopo la triste parentesi della guerra e della occupazione alleata, e che dalla Consulta vennero ampiamente messi a fuoco, studiati, affrontati e discussi anche attraverso l'opera di apposite commissioni.

Palermo, giugno 1971.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Prof. Avv. Giovanni Salenti

Il 12 dicembre 1973, mentre gli Atti della Consulta Regionale Siciliana erano in corso di stampa, si è spento il prof. Giovanni Salemi, Presidente della Commissione che di tali Atti ha curato il coordinamento e l'edizione.

L'insigne docente di diritto amministrativo — che aveva contribuito in modo determinante alla elaborazione dello Statuto della Regione Siciliana — ha assolto così anche questo Suo ultimo compito. E l'ha assolto con vasta e profonda dottrina, con estrema serietà di intenti e con esemplare scrupolosità: qualità tutte che caratterizzarono la Sua indimenticabile personalità e alle quali fu sempre improntata la Sua instancabile e molteplice attività.

La Commissione, che per diversi anni ha collaborato con Lui, avendo occasione di apprezzare l'estremo impegno e la rara dedizione con cui condusse a termine, malgrado il peso degli anni, la comune non liete fatica, Lo ricorda qui con sentita commozione e rimpiange profondamente che Egli non abbia potuto vedere compiuta l'opera, cui teneva in modo particolare ed alla quale era per tanti aspetti legato.

I PRECEDENTI DELL'AUTONOMIA
E L'ELABORAZIONE DELLO STATUTO
DA PARTE DELLA CONSULTA DI SICILIA

SICILIA POLITICA 1943-45
LA GENESI DELLO STATUTO REGIONALE

GIUSEPPE GIARRIZZO

SICILIA POLITICA 1943 - 1945

La genesi dello statuto regionale

La Sicilia, che le truppe anglo-americane occupano tra il luglio e l'agosto 1943, è un paese di cui le gravi ferite della guerra e la disfatta militare hanno lacerato tessuti profondi, ponendo a nudo miserie antiche, facendo esplodere focolai infetti di violenza e di disperazione, avvilenando la lotta di classe in un aspro confronto di rabbia e di paura.

La situazione politica, nei mesi incerti che seguono all'occupazione alleata dell'Isola, è caratterizzata da un lento processo di ricognizione e di cauta decantazione. L'AMGOT lascia ai locali *civil affairs officers* larga autonomia: se in molti comuni al podestà fascista succede un podestà 'antifascista' per designazione del funzionario alleato, in moltissimi centri, anche di notevole importanza amministrativa e politica (si pensi a Catania, dove ancora il 20 agosto è confermato podestà il marchese di S. Giuliano, A. Paternò Castello (2)) sono lasciati o confermati gli ufficiali esistenti. E' il caso della provincia di Catania, il cui prefetto (avv. Antonio Fazio) è nominato solo il 18 ottobre (2), di quelle di Siracusa, Messina e Trapani (3).

(1) Sono suoi vice il dott. Stefano Russo e il dott. Enrico Aveline. La decisione è presa dal commissario civile alleato cap. Thomitt Smith (« Corriere di Sicilia », 20 agosto 1943). Il marchese di San Giuliano si dimetterà il 5 novembre, indotto dalle • dichiarazioni delle Nazioni Unite riguardanti il nuovo assetto politico dell'Italia»: « con ciò non intendo pregiudicare il mio pensiero sulla asserita incompatibilità di una parte dei cittadini dello Stato italiano con l'esercizio di pubbliche funzioni, senza che avvenga una onesta discriminazione dei presunti colpevoli (« Corriere di Sicilia », 11 nov. 1943). Gli succederà un commissario prefettizio. A Palermo, fino alla nomina (27 sett. '43) della giunta Tasca, l'amministrazione era stata retta dal vicesindaco, barone Fatta del Bosco.

(2) • Corriere di Sicilia •, 28 ott. 1943.

(3) Il prefetto di Siracusa, Luigi Stella, è nominato il 15 settembre 1943 (fino al 4

Invece l'avv. Giovanni Cartia a Ragusa, l'avv. Arcangelo Cammarata a Caltanissetta ⁽⁴⁾, Antonio Dessena a Enna, l'on. Edoardo Pancamo ad Agrigento, l'on. Francesco Musotto a Palermo, furono insediati tra il luglio e il settembre (Musotto l'11 settembre), e procedettero — di concerto con i commissari civili alleati — ad un'opera radicale di sostituzione. Il socialista Cartia fu tra i più energici, e operò puntando su compagni di partito e su 'combattenti' ⁽⁵⁾; a Caltanissetta il Cammarata, premuto nella parte orientale dal gruppo popolare, che faceva capo ad Aldisio, avrebbe cercato spazio politico nella parte occidentale della provincia con l'aiuto di Calogero Volpe; non meno impegnati a costituire un proprio feudo elettorale, Musotto e Pancamo agivano nel Palermitano e nell'Agrigentino, appoggiandosi il primo alle strutture di potere socialista che sopravvivevano ancora, specie nelle Madonie e nelle Petralie ⁽⁶⁾, e il secondo ingaggiando — col sostegno di Giovanni Guarino Amella — un'aspra lotta contro il 'partito' di Enrico La Loggia ⁽⁷⁾.

Questo quadro, che potrebbe essere facilmente arricchito di episodi e di figure, ma che interpreta con buona approssimazione i dati essenziali, sembra escludere che « il 90% dei 352 comuni si-

aprile 1941), passerà a Messina nell'ott. '44; l'avv. Paolo D'Antoni a Trapani il 13 agosto 1943 (fino al 15 maggio 1944).

(4) Proveniente dall'Azione Cattolica, Cammarata sarebbe stato indicato all'Amar da mons. Jacono (« La Voce Socialista », 15 luglio 1944); fu nominato il 16 luglio 1943. Nel febbraio 1944 gli successe Salvatore Aldisio. Il 12 febr. 1944 era insediato alla Sovrintendenza Regionale per gli approvvigionamenti della Sicilia (« Sicilia liberata », 13 febr. 1944). Il prefetto di Enna, Antonio Dessena, entrò in carica il 12 agosto; succedeva ad E. De Rosa (dall'al. nov. 1942). Gli succederà, dal 23 nov. '43, l'avv. Ferruccio Bruno, rimuto in carica fino al 28 febbraio 1946.

(5) Era nato a Scicli (Ragusa) il 7 agosto 1894. Come Musotto, era vicino alle posizioni del combattentismo democratico-socialista. Aveva una formazione intellettuale di tipo idealistico: cfr. il suo contributo *Il diritto nella dottrina del socialismo* in *Esperienze e studi socialisti in onore di U. G. Mondolfo*, Firenze, 1957, pp. 145-54.

Ragusa aveva avuto nel periodo prefascista amministrazioni locali di sinistra. Lo stesso vale per Siracusa: « nelle elezioni del '19 e del '21 Siracusa si era messa all'avanguardia del movimento socialista della Sicilia. Dei 32 comuni della provincia, venti, fra i più notevoli, caddero in mano ai rossi di varia gradazione, i quali nello stesso tempo riuscirono a conquistare 37 su 50 seggi del Consiglio Provinciale, tenendo in umiliante ostaggio i 13 incolori democratici. Il fatto si presentava con proporzioni e risultati così rilevanti da segnare un completo capovolgimento della vecchia situazione. Il quietismo dei partiti conservatori, riposante sulla saldezza di ataviche clientele, subì una scossa violenta » (G. AGNELLO, *La naia vita nel ventennio*, Siracusa, 1962, pp. 18-19; e *Il carnevale politico nel Siracusano*, Siracusa, 1924, pp. 16 e segg.).

(6) S. M. GANCI, *L'Italia antimoderata*, Parma 1968, p. 285 e n. 63.

⁹⁾ Si legga il violento attacco contro Pancamo ne « La Voce Comunista » del 24 giugno 1944. Ma questa storia politica locale andrebbe studiata, e potrebbe chiarire aspetti rilevanti della vicenda ricostruita nelle pagine che seguono. Cfr. per i precedenti prefascisti, F. RENDA, *Il movimento contadino nella società siciliana*, Palermo, 1950, pp. 98-99.

ciliani ebbe dagli Alleati un sindaco separatista » ⁽⁸⁾, e — quando non separatista — mafioso ⁽⁹⁾. Appare in complesso evidente che l'AMGoT, pur con differenziazioni significative tra la zona occupata dagli inglesi e quella tenuta dagli americani ⁽¹⁰⁾ si è appoggiata, per designazione e indicazioni, su quei notabili della Sicilia prefascista che non si fossero patentemente compromessi durante il ventennio, e in taluni casi su elementi dell'aristocrazia e dell'alto clero; e che nella maggior parte dei casi l'iniziativa sia stata lasciata del tutto ai locali *civil affairs officers*. Gli uomini così portati alla ribalta del potere politico-amministrativo avevano per lo più varcato la cinquantina: ed erano peraltro uomini che ora nella caduta del regime, per la quale non avevano attivamente operato, videro l'inizio provvidenziale d'un processo di restaurazione delle strutture politiche dell'Italia prefascista. E la rapidità con cui questi uomini si riportarono ai tempi e ai problemi della politica prefascista (*Heri dicebamus...!*) testimonia anche del loro isolamento culturale e politico, della ignoranza di quanto fuori d'Italia era venuto maturando nei venti anni di regime.

Ché l'antifascismo attivo, la cui storia è ancora tutta da fare (11), aveva operato in Sicilia con effettivi scarsi e distratti: qualche gruppo socialista, alcuni comunisti, qualche aderente a « Giustizia e Libertà », e dal '42 elementi popolari e separatisti. Erano stati separatisti e azionisti a concordare in Palermo « un piano in comune per l'occupazione degli uffici, il quale avrebbe dovuto immediatamente precedere l'ingresso in città degli anglo-americani ». Ne parleranno più tardi e V. Purpura e A. Finocchiaro Aprile ⁽¹²⁾. Ma il piano non fu posto in atto « per non creare imbarazzi al comando alleato » (Finocchiaro" Aprile), ovvero perchè (Purpura) i separatisti « ritirarono all'ultima ora, per l'intervento di Finocchiaro Aprile, le loro squa-

⁽⁸⁾ V. SANSONE - G. INGRASCI, *6 anni di banditismo in Sicilia*, Milano, 1950, p. 49. Più cauto e concreto F. GAJA (*L'esercito della lupara*, Milano, 1962, p. 145) afferma che dei 76 sindaci della provincia di Palermo 62 furono separatisti. Cfr. anche GANCI, *op. cit.*, p. 298.

⁽⁹⁾ M. PANTALEONE, *Mafia e politica*, Torino, 1962, p. 74.

⁽¹⁰⁾ Si veda la prefazione di lord Rennel a G. R. GAYRE, *Italy in transition*, London, '46.

⁽¹¹⁾ Indicazioni in GAJA, *op. cit.*, pp. 133 sgg.; soprattutto GANCI, *op. cit.*, pp. 260-63. Vorrei richiamare qui rattenzione su due importanti episodi; i moti di Caltagirone del 1925 e il « processone degli antifascisti catanesi del 1928. Sono due episodi, sui quali si attende che venga fatta luce.

⁽¹²⁾ v. Purpura ne « L'Azione del popolo del 22 luglio 1941: Finocchiaro Aprile nel suo discorso del 20 agosto '44 in *Il Movimento Indipendentista Siciliano*, a cura di M. GANCI, Palermo, 1966, p. 92. Il GAJA (*op. cit.*, pp. 126-31), che tenta una ricostruzione di queste vicende, cita anche (pp. 130-31) contatti allo stesso fine, e con esito non diverso, tra comunisti e separatisti.

dre e il loro appoggio, vantando per bocca del loro 'duce' inesistenti patti già stabiliti con i governi alleati ». Fu in ogni caso il segno evidente dell'assenza di iniziativa politica dell'antifascismo isolano.

Pertanto le designazioni dell'AMGoT, per via della composizione della classe politica prefascista, riconsegnavano non tanto il potere attuale (che era poco) quanto la promessa o la prospettiva di futuro potere (che poteva essere, ad occupazione e guerra finite, assai consistente) a uomini e gruppi che molto spesso si collocavano fuori — quando non addirittura contro — dei partiti nazionali antifascisti in fase di ricostituzione o di costituzione. « La nuova classe dirigente, non nuova però in tutti i suoi componenti, non pensò minimamente che la guerra continuava, ma si preoccupò di fare della politica; e fare della politica significava piazzarsi nelle pubbliche amministrazioni cittadine e paesane, per manovrare clientele, comandare, guadagnare » (13).

La carica risvegliò in essi, quando non lo fece nascere, il ' gusto della politica ' : e molti si dedicarono quasi esclusivamente a coltivarvi un collegio elettorale per il tempo delle elezioni (14).

Da qui l'importanza del processo politico che porta dai ' Fronti della libertà ' o dai ' Fronti antifascisti ', attraverso i vari Comitati delle opposizioni (come si chiamarono dopo l'8 settembre, con riferimento al governo di Bari), ai CLN regionali e locali. Prima e dopo l'8 settembre, anche se per motivi diversi, gli ufficiali alleati si rifiutarono per lo più di riconoscere questi organismi di fatto e preferirono aver contatti con individui piuttosto che con corpi politici: ne derivò un sostanziale rafforzamento delle posizioni clientelari dei notabili prescelti, e un crescente disagio nei rapporti con l'AMGoT non solo di gruppi come quello comunista, che era guardato con so-

(13) « L'Azione del popolo », 28 settembre 1944.

(14) PANTALDONE, *op. cit.*, p. 80: « In questo intento impegnavano le poche risorse di governo, anzi di sottogoverno, di cui disponevano, nel far favori che consistevano nel fornire per lo più qualche grosso agrario di illeciti permessi o addirittura di mezzi di trasporto per il mercato nero delle derrate alimentari, nel far trasferire qualche carabiniere assai ligio ai propri doveri, e in tutte le deteriori risorse del clientelismo politico, in cui soltanto erano maestri ».

Ma cfr. anche « La Voce Comunista » del P luglio '44: « La libertà acquistata per molti non è servita ad altro che a riconquistare vecchie posizioni perdute nel periodo fascista, a ritornare al vecchio uso degli arrivismi personali, a rifilare un'altra volta le vecchie tessiture di consorzierie locali .. La maggior parte di quelli che per varie ragioni non poterono inserirsi nel fascismo, oggi della libertà vogliono fare lo stesso uso che ai tempi poco beati del giolittismo » (*Situazione politica in Sicilia*). La stessa « Voce » dell'8 luglio '44: « Queste cricche reazionarie locali costituirono nel passato i gruppi dei capi elettori dei deputati del mezzogiorno d'Italia » (*Liquidare il passato*).

spetto (e lo sapeva), ma anche di altri settori antifascisti, come il socialista, il democristiano, il liberale che non vedevano certo agevolato il loro impegno a ricostituire le strutture dei propri partiti.

Il dato politico, che colpì gli ufficiali dell'Amo:n-, fu — in una col rapido e agevole instaurarsi di una cooperazione civile tra occupanti e occupati — la facile concordia dei notabili isolani sulla tesi del fascismo 'malattia del Nord', che portava a precipitazione l'antico e spesso inarticolato rancore isolano contro lo Stato e i governi dell'Italia continentale. In questo rancore essi credettero di poter isolare l'elemento scatenante di rivolta e di esplosioni ribellistiche: e però non esitarono a fornire mezzi e appoggi agli uomini del separatismo legalitario, di cui il Finocchiaro Aprile — col suo costante appello ai governi costituiti, contro ogni forma di iniziativa rivoluzionaria — era l'esponente più accorto, e a tutto quel vasto settore di politici isolani, il cui regionalismo era ritenuto capace di controllare e convogliare entro canali legalitari la protesta popolare.

D'altronde, proprio l'esperienza di questi rapporti doveva radicalizzare il conflitto politico nell'isola in termini di separatismo e di antiseperatismo: la pressione degli unitari, raccolti nei partiti antifascisti, spingeva quanti ne restavano fuori — per calcolo o per diffidenza — a trarre il massimo vantaggio dall'atteggiamento dell'Amour, e a riaffermare il proprio regionalismo come salvaguardia da eventuali richiami delle 'centrali' del partito nazionale al quale erano più vicini.

L'iniziativa politica è perciò, in questi mesi, tutta degli indipendentisti. Finocchiaro Aprile era giunto a Palermo il 9 luglio '43 (15) a riprendere i contatti istituiti nell'inverno '42, e vi aveva costituito il *Comitato per l'Indipendenza siciliana*. A nome di questo aveva vergato — alla vigilia dell'ingresso degli alleati in Palermo — un proclama e un memorandum (destinato al maresciallo Alexander), nei quali si chiedeva « la costituzione di un governo siciliano provvisorio, perchè si dichiari decaduta la monarchia sabauda in Sicilia...; e la Sicilia sia eretta a Stato sovrano, indipendente, a regime repubblicano » (16). Il Comitato svolge a Palermo un'intensa attività: trova favore presso l'inglese col. George R. Gayre, lo *Educational adviser*

05) TINOCCHIARO APIULE, *Il Movim.* Sic., cit., p. 91. Vedi anche GANCI, *op. cit.*, pp. 270-73 e GAJA, *op. cit.*, pp. 125 sgg.

(16) Per il testo del proclama, v. *Il Movim. Indip. cit.*, pp. 41-42; ed E. LA. Locca, *Autonomia e rinascita della Sicilia*, Palermo, 1953, p. 55 (che lo riprende da « *La Repubblica di Sicilia* », n. 5 del 15 aprile 1944).

dell'AMGoT, che ne accoglie le tesi antiunitarie e le colloca in una sua cornice antropologica (a sua volta fatta propria dal Finocchiaro Aprile ⁽¹⁷⁾); nell'agosto è ricevuto ufficialmente dal col. Charles Polletti ⁽¹⁸⁾ e nel settembre ottiene che uno dei suoi membri più autorevoli, Lucio Tasca, sia posto a capo dell'amministrazione comunale di Palermo (19).

Le vicende seguite all'8 settembre, l'inizio del ' regno del Sud ' — nel quadro d'una mutata situazione militare e politica — avrebbero segnato tuttavia i limiti dell'iniziativa politica del Comitato. Già al manifesto indipendentista, il 24 luglio, il PCI palermitano ne aveva opposto uno proprio (redatto da Franco Grasso) a nome dei partiti antifascisti del Fronte unico della Libertà: in esso alla prospettiva indipendentista si sostituiva « un programma di autonomia amministrativa, affermando la costituzione di una Repubblica Federativa Siciliana, in seno alla Federazione delle Repubbliche italiane ed auspicando per tale Federazione una forma di governo socialista » ⁽²⁰⁾. Si trattava però di un gesto politico, destinato a suscitare più diffidenze che consensi presso quegli uomini politici antifascisti, che soprattutto a Palermo erano impegnati a realizzare una piattaforma politica che togliesse ai separatisti la iniziativa.

Esso aveva quindi già esaurito la propria funzione, quando nell'ottobre '43 il vecchio Enrico La Loggia (aveva allora più di 70 anni) — venuto da Agrigento a Palermo, al fine di tentare sul nuovo terreno, e con l'appoggio di vecchi amici, il recupero delle posizioni di potere che, sul piano locale, il Guarino Amelia e il Pancamo gli avevano tolto — costituisce il *Fronte unico siciliano unitario*. Per esso si esce dall'atmosfera, generosa e velleitaria, dei Fronti della Libertà e si entra nel vasto arengo della lotta di potere. Nell'ottobre '43 esce a Palermo, per i tipi dell'editore G. B. Palumbo, « la prima pubblicazione che vede la luce sotto il regime dell'occupazione

(17) • ...noi, che pure insieme con i Sardi, i Calabri ed i Lucani, apparteniamo ad un ceppo razziale a parte, diverso dal resto d'Italia... »: *Il Movim. Indip.*, cit., p. 66 e *passim*. Del Gayre si legga l'acuto profilo tracciato dal GANCI (*op. cit.*, pp. 286-94 e 318).

Cfr. anche G. DAFFERI, «Il Ponte > I (1945), p. 482: • Malgrado le grandi affinità linguistiche, la differenza etnica con gli italiani del nord è innegabile... ».

(18) GAJA, *op. cit.*, p. 145, che cita il « New York Times » del 22 agosto 1943.

(19) La giunta comunale di Palermo fu ricostruita il 27 settembre '43: • Sicilia liberata », 28 sett. 1943. Va notato che, specie nel palermitano, l'insediamento in quei mesi di molti ' separatisti ' aveva avuto l'appoggio locale di elementi di sinistra (colloquio con F. Grasso, Palermo 4 ottobre 1969).

(20) GANCI, *op. cit.*, p. 364. Si veda F. GRASSO, ne • L'Autonomia » I, 7 (20 luglio 1964).

militare anglo-americana » ⁽²¹⁾, *Ricostruire* del La Loggia; poche settimane dopo, ai primi di novembre, la dichiarazione antiseparatista del Fronte — sottoscritta, oltre che dal La Loggia, da Baviera, Ramirez, Mattarella, Aldisio, Restivo, Alessi, Montalbano, Mineo, A. Lo Presti — viene però significativamente rimessa a Badoglio ⁽²²⁾. E' accompagnata da un memoriale illustrativo ⁽²³⁾, al centro del quale sta la tesi La Loggia delle « complesse cause della inferiorità economica isolana », e delle « possibilità riparatrici di uno Stato unitario, che in una maggiore perequazione economica regionale veda il più valido presidio della indipendenza e della forza della nazione ». A La Loggia appartiene l'ulteriore proposta di « enfiteusi obbligatoria di terreni latifondistici in zone anulari prossime ai centri abitati ».

La tesi del La Loggia era argomentata nelle pagine centrali del suo *Ricostruire*. Egli muoveva da taluni esiti del dibattito meridionalistico, in cui eran fatti confluire temi e tesi del Colajanni e del Nitti, e che La Loggia riassume nell'osservazione che il potenziale lavoro non era stato nell'isola sufficientemente utilizzato, dal momento che in Sicilia la quota della popolazione attiva (33,9% al 1936) era più bassa che nell'Italia settentrionale (47,2%). Lo Stato nazionale avrebbe dovuto, attraverso la spesa pubblica (lavori pubblici e sovvenzioni) e trattamenti fiscali preferenziali, accrescere l'occupazione e ' perequare ' le quote di popolazione attiva delle varie regioni ' proletarie ' a quelle delle regioni più ricche. Tale prospettiva di ricostruzione economica, fondata sulle « possibilità riparatrici dello Stato unitario », postulava il vincolo unitario ed esigeva insieme garanzie istituzionali adeguate.

Entro questo quadro si collocavano le proposte politico-amministrative del La Loggia, che riportavano a sue precedenti iniziative degli anni '20. L'alternativa tra ' decentramento burocratico ' e ' decentramento industriale ' era posta nettamente: « Un decentramento burocratico, per il quale gli uffici governativi vengano più largamente dislocati — prefetture, sottoprefetture, uffici finanziari, giudiziari, ecc. — non trova ostacoli ideologici, ma incontra limiti dipendenti da ragioni finanziarie dello Stato e dal criterio della più conveniente utilizzazione del personale disponibile, con giusta resi-

(21) E. LA LOGGIA, *Ricostruire*, Palermo, 1943, p. 7.

(22) Vedila in LA LOGGIA, *Autonomia e rinascita* cit., pp. 58-59 n.

(23) S. DI MATTEO, *Anni roventi. La Sicilia dal 1943 al 1947*, Palermo, 1967, pp. 184-86.

stenza a creare antieconomiche sinecure ». « Naturalmente questo non significa che organi regionali, specie di carattere economico, sindacale e di studio, non sarebbero utili e da invocare » : ma ad « un organo regionale legiferante » ostano — con « la storica accensibilità del popolo siciliano » (più volte, come nel 1837, '62, '66 e '93, « sviatasi e trascesa..., e non contenuta e difficilmente contenibile senza la forza e il prestigio di un potere nazionale ») — il rischio di sciogliere verso il federalismo e la considerazione che un tale organo « converrebbe più alle regioni ricche, le quali non hanno rivendicazioni da far valere, anziché alle regioni povere che verso le altre vantano un credito che vorremmo chiamare *storico-unitario* ». (24). Sicché « il regionale bisogno, più che di una irrilevante riforma amministrativa..., [è] di un indispensabile e vigoroso impulso ad un industrialismo isolano » (25). La auspicata ' regionalizzazione di carattere apolitico perché non vada « oltre il limite di equilibrio con le esigenze unitarie », dovrà pertanto essere confinata al settore economico sindacale (Camera regionale) e a quello dei lavori pubblici (Ufficio regionale) (26).

Le ragioni della confluenza nel Fronte Siciliano unitario di democristiani e comunisti, di socialisti e liberali, di azionisti sono da ricercare nella particolare prospettiva di ricostruzione economica indicata dal vecchio parlamentare agrigentino, e nella sua capacità di conciliare esigenza unitaria e rivendicazione meridionalistica. Alle tesi indipendentistiche dell'autosufficienza economica della Sicilia, che il La Loggia contesta in dettaglio, egli non oppone la richiesta regionalista di un'autonoma valorizzazione delle risorse isolate: il suo rigoroso unitarismo traeva senso e limiti dalle ' possibilità riparatrici dello stato unitario ', e denunciava però fiducia assai scarsa in una autonoma capacità di ripresa economica e politica della Sicilia; mentre il suo punto di vista sulle ' riparazioni serbava un carattere angustamente utilitario. Ed è facile capire, in questa prospettiva, il senso dell'appello a Badoglio, che rappresenta la continuità dello Stato prefascista, il solo al quale possono legittimamente presentarsi le cambiali scadute delle riparazioni da onorare. Il dilemma politico dell'antifascismo unitario del Fronte della Libertà, stretto fra i separatisti e la screditata monarchia, attraverso la tesi del La Loggia e

(24) *Ricostruire*, cit., pp. 16-18. (25) Ivi, p. 29.
Ivi, pp. 138-42 (*Post-scriptum*).

il suo Fronte, era risolto nel senso di una ipoteca di potere, che affidava la lotta contro il separatismo alle forze conservatrici-moderate dell'isola. Né può esser dubbio, in tale contesto, che la richiesta politico-amministrativa del Fronte laloggiano traesse tutto il suo peso politico dall'esistenza della minaccia separatista: senza di ciò la tesi La Loggia era destinata a rimanere quello che era sul piano teorico, una modesta elaborazione di temi del meridionalismo nittiano.

E' perciò importante chiarire, fin dove la scarsa documentazione lo consente, i motivi dell'adesione di altri uomini e gruppi alla impostazione politica suggerita dal La Loggia. Aldisio, due anni più tardi ⁽²⁷⁾, ricorderà di avere — « in una conversazione che sulla fine di settembre ebbe a Gela con Finocchiaro Aprile, che *Io* venne a trovare con largo corteggio di corifei » — opposto all'indipendentismo la soluzione autonomistica: « Dissi allora che oltre tutto il separatismo avrebbe diviso i siciliani, mentre l'autonomia bene intesa ci avrebbe uniti; e lo scongiurai a restare sul terreno dell'autonomia, perchè tutti uniti, senza distinzione di parte, potessimo realizzare il sogno nostro che fu sogno dei padri ».

E in effetti, nel corso di quell'incontro, Aldisio non aveva rifiutato soltanto la proposta indipendentistica, ma la stessa piattaforma che Finocchiaro Aprile e Guarino Amelia erano andati a proporgli: vale a dire, la costituzione di un « governo provvisorio siciliano », costituito dagli ex deputati prefascisti. Il problema reale del potere sfuggiva alla presa del Fronte unico della libertà, cui la DC isolana aveva localmente dato la propria adesione: da qui l'interesse di Aldisio per il Fronte del La Loggia, tra i cui promotori erano personalità — come il vecchio Baviera — vicine alla ' corte ' di Bari e a Badoglio, che era meno orientato a sinistra e controllato, nel programma e nella prassi, da conservatori e moderati. Per motivi non dissimili F. Restivo — per tradizione politica e formazione più vicino ai demoradicali che non ai cattolici — e B. Mattarella dovevano considerare la proposta La Loggia un modo di sottrarsi alle

⁽²⁷⁾ Il 16 settembre 1945, al 3° convegno regionale della DC siciliana: • L'idea cristiana (Catania) del 29 sett. 1945.

L'incontro — ricorda (Catania, 1° marzo 1970) l'avv. Giovanni Gorgone — dovette avvenire piuttosto nella seconda metà di ottobre. Gorgone accompagnò a Canicatti, presso Guarino Amelia, l'avv. Carlo Ardizzoni: vi incontrarono Finocchiaro Aprile e il nipote; Sgarlata. Fu discussa in quella sede la proposta, poi resa pubblica, con l'appello del 9 dicembre, di costituire un organo provvisorio per reggere l'isola con gli Alleati, costituito dai deputati siciliani del periodo prefascista. Per queste ragioni e su questa piattaforma fu deciso di prendere contatto con Aldisio; e il gruppo si recò a trovarlo a Gela. Gorgone non fu tuttavia presente all'incontro.

sollecitazioni indipendentistiche, senza restare impigliati nella « impotente opposizione » antifascista del Fronte della libertà. Meno chiara è — in vista della posizione che sul tema della collaborazione avrebbe assunto nel dicembre — la posizione di G. Alessi: qui deve aver giocato, a favore della adesione, la rigida, intransigente posizione unitaria.

Nel segno opposto, un discorso analogo può valere per azionisti e liberali. Il vecchio Giuseppe Scialabba aveva ricevuto anche egli, e fin dal 9 maggio 1943, una visita di Finocchiaro Aprile nel suo S. Onofrio: vi si era parlato di separatismo, ma il vecchio radicale aveva opposto l'unitarismo mazziniano ⁽²⁸⁾. Dal canto loro, V. Purpura e A. Zanca si collocavano su posizioni genericamente meridionalistiche, ed erano perciò inclini all'impostazione unitaria di La Loggia, di cui ancora un anno dopo avrebbero riproposto senza originalità la tematica (29).

Quanto a M. Mineo, egli rappresentava tra i socialisti di Palermo la tendenza marxista-leninista, che sosterrà l'autonomia « come strumento della politica di classe » ⁽³⁰⁾, lungo un difficile spartiacque che separa il consistente gruppo degli anti-autonomisti dalla destra ' semiseparatista ' dei fratelli Guido e Bino Napoli e di Rocco Gullo, la quale collabora attivamente nella giunta Tasca. L'adesione del Mineo alla piattaforma unitaria del La Loggia interpretava pertanto — se si vuole, non senza un certo disagio — il distacco dalle posizioni del vecchio riformismo socialista, con l'accentuare inevitabilmente il momento polemico rispetto alle istanze alternative; sicché, schiacciato tra l'autonomismo ' semiseparatista ' della destra e il chiaro antiautonomismo della sinistra, il piccolo gruppo attorno al Mineo era portato a identificare sempre più la sua posizione con quella dei comunisti.

La posizione comunista non era meno complessa e difficile. La politica del fronte antifascista, che aveva finito col diventare la linea ufficiale del PCI nell'esilio e nella lotta clandestina, era destinata a incontrare resistenza nella base e in molti dirigenti meridionali.

(28) Cfr. « L'Azione del popolo » del 22 luglio '44, in risposta ad una dichiarazione del Finocchiaro Aprile, che ancora il 25 aprile di quell'anno lo aveva indicato come « un iniziatore del movimento per l'indipendenza della Sicilia, nato „ in casa sua ».

(29) V. « L'Azione del popolo » del 22 luglio '44, in cui Purpura aderiva alla tesi di quanti auspicavano la rivendicazione dei misconosciuti diritti dell'Isola, attraverso forme costituzionali che garantiscano le necessarie perequazioni ». Cfr. anche A. ZANCA, ne « L'Azione del popolo » del 24 agosto 1944 — a proposito della istituzione del *Comitato tecnico di studi*, « nel quadro di una giustizia sociale regionalmente perequata ».

Quando questa linea (« Noi, che per lunghi anni abbiamo reso testimonianza alla libertà, vogliamo dal governo un atto di libertà: vogliamo associare alla sua fatica il nostro consenso e la nostra fiducia... Rivoluzionari per istinto e per educazione, noi riteniamo di poter realizzare la nostra grande rivoluzione nell'ambito della legalità » ⁽³¹⁾) fu presentata nel novembre da V. Spano in un opuscolo (*I comunisti e l'unità nazionale contro l'invasore*, 1943), doveva essere accolta da alcuni con scetticismo, da altri addirittura con indignazione » : Molti dei vecchi compagni giudicavano essere questa linea un vero proprio tradimento del comunismo » . « Molti fra i vecchi quadri locali del partito respingevano decisamente la politica di unità nazionale e ponevano come compito fondamentale l'organizzazione di formazioni armate che scendessero in lotta per conseguire immediatamente obiettivi socialisti... A Catania..., i compagni sostenevano che il nemico principale delle popolazioni liberate erano gli inglesi, contro i quali bisognava rivolgere la nostra attività anche per impedire loro di proseguire vittoriosamente la guerra ed evitare che essi potessero arrivare in Germania prima dell'esercito rosso » ⁽³²⁾. A differenza dei comunisti di Catania e di Messina, quelli che fin dall'agosto '43 avevano ricostituito a Palermo la federazione del PCI erano per la politica di unità nazionale. E soprattutto Giuseppe Montalbano, un giurista agrigentino (era nato a S. Margherita Belice nel 1895), che dal novembre di quell'anno avrebbe ricoperto come straordinario la cattedra di procedura penale nell'Ateneo palermitano ⁽³³⁾, era consistentemente su questa linea. La solidarietà con La Loggia era ulteriormente rafforzata dalla comune opposizione al 'partito' Guarino Amella-Pancamo, che operava egemonicamente nell'agrigentino ⁽³⁴⁾.

(*) GANCI, *op. cit.*, p. 362.

« Civiltà proletaria » del 10 ott. 1943: citato da N. GALLERANO, « Rivista storica del socialismo » IX (1966), n. 28, p. 23.

⁽³²⁾ *Il comunismo italiano nella 2. Guerra mondiale* (Relazione e documenti presentati dalla direzione del partito al V congresso del PCI), a cura di G. Amendola, Roma, 1963, pp. 48-49; V. SPANO, *L'azione del partito nel mezzogiorno*.

⁽ⁿ⁾ ⁴ Sono stato nominato straordinario di procedura penale presso l'Università di Palermo soltanto nel nov. 1943, e ciò perchè, prima della caduta del fascismo, non potevo partecipare a concorsi per impiego statale o parastatale, essendo stato nel 1925 ammonito per propaganda comunista e nel marzo 1928 condannato dal Tribunale Speciale ad alcuni anni di reclusione e a 3 mesi di vigilanza speciale, per 'cospirazione ed insurrezione contro il regime fascista': La c Voce Comunista • 19 agosto 1944.

⁽³⁴⁾ Sui rapporti Pancamo (Agrigento) - Guarino Amella (Canicattì) - La Lumia (Licata), cfr. • La Voce Comunista • del 10 giugno 1944, ov'è un attacco a Guarino, « tenace assertore del separatismo siciliano, camuffato oggi da autonomista », che dell'agrigentino avrebbe

Spano avrebbe tuttavia ricordato più tardi ⁽³⁵⁾ quei comunisti siciliani che, sentendolo parlare di sforzo unitario di guerra contro il nazifascismo, l'avevano preso per una spia dell'Intelligence Service. E per quanto riguarda i socialisti ⁽³⁶⁾ non può tralasciarsi l'osservazione che risale a quel periodo, per cui e indipendentemente dalle loro idee sul separatismo e sull'autonomia, tutti gli antifascisti siciliani, segretamente prima e apertamente dopo lo sbarco alleato, auspicarono la costituzione di una libera repubblica siciliana in funzione antifascista e quale primo nucleo di una repubblica italiana. Tale idea non cadde quando il nemico dopo l'armistizio fu ricacciato ai margini dell'Italia meridionale, perchè fu da molti mantenuta con carattere antimonarchico contro il primo governo Badoglio. L'idea dell'unità sotto tale governo venne a confondersi con reazione e neofascismo ». Era una linea su cui con varie sfumature potevano ritrovarsi, con i socialisti, e comunisti e azionisti, e che però non concedeva alle sinistre iniziativa autonoma nel quadro della lotta antifascista (quando si rinunciava per un verso alla ipotesi rivoluzionaria, e si escludeva per l'altro la collaborazione con la monarchia), né tanto meno l'egemonia politica del fronte unitario isolano. Il senso politico dell'adesione di elementi di sinistra alle tesi del La Loggia era tutto in questa assenza d'iniziativa delle sinistre : si mortificava la spinta rivoluzionaria, ma non si riusciva a ottenere che un rilevante apporto allo sforzo bellico producesse garanzie ade-

fatto 'un feudo' della democrazia sociale: tra gli esponenti più in vista del gruppo sono indicati G. Vella, sindaco di Ribera, e avv. Ignazio Fiore, sindaco di Sambuca. Si veda anche la « Voce Comunista del 17 e 24 giugno, del 1 e 22 luglio. Nel numero del 29 luglio, il Montalbano, che è l'autore anche degli altri pezzi, all'accusa del Guarino di un'intesa tra i comunisti e La Loggia, ricorda che « alla fine della prima guerra mondiale furono eletti sei socialcomunisti al consiglio provinciale di Girgenti, e tutti e sei, con alla testa Cesare Sessa, si mantennero sempre neutrali nelle competizioni tra guariniani e la loggiani, permettendo così ai primi di riportare, una maggioranza di appena due voti sui secondi e di conquistare l'amministrazione della provincia ». E infine G. MONTALRANO, *Che si nasconde dietro certo antifascismo?*, ne « La Voce Comunista » del 2 settembre '44; e « La Voce Socialista », del 15 luglio '44: « ... la provincia di Agrigento. Due uomini *l'un contro l'altro armati*, due clientele si fanno guerra, gareggiano per essere riconosciute da un partito che distribuisce posti di ministro e di sottogoverno, come dopo il 1922 si sollecitava il riconoscimento da parte del partito fascista » (*Panorama politico siciliano*).

(35) Cito da A. LEPRE, *La svolta di Salerno*, Roma, 1966, p. 66.

³⁶ P. ARDENNO, « Avanti! » del 14 maggio 1944. V. anche GANCI, *op. cit.*, p. 355. B. Mattarella ricorderà polemicamente che « trovandosi nel giugno del 1943 in giro per la organizzazione clandestina della DC, essendosi imbattuto col Pantaleone a Caltanissetta, ebbe con lui una vivace schermaglia, proprio a proposito del separatismo che andava affiorando e che dal medesimo era stato in pieno accettato » (*Parole chiare sul separatismo siciliano*, « Il Popolo » 24 settembre '44). Si leggano anche le dichiarazioni del Cartia il 19 dicembre '45 alla Consulta regionale: *Quinta Consulta Regionale Siciliana*, Palermo, 1956, p.

4

guate avverso la sostanziale consegna del potere da parte degli Alleati a gruppi ed elementi conservatori. Nasce da questa contraddizione (e nasce pertanto ' da sinistra '), a parziale giustificazione dell'insuccesso, la tesi del filoseparatismo dell'AMGoT, portata avanti coerentemente e insistentemente ancora per la prima metà del '44. Giacché la linea che Churchill definisce tra il settembre e l'ottobre '43 (linea sulla quale concordano anche gli ufficiali americani della Sicilia centro-occidentale) importava non tanto appoggio all'indipendentismo quanto diffidenza e cautela verso l'antifascismo dei Fronti della Libertà e dei Comitati delle opposizioni, il quale non appariva allo statista inglese più capace di Badoglio e del re di offrire in Sicilia e nel Mezzogiorno valide garanzie e credito politico ⁽³⁷⁾. Da qui, ancora tra il novembre e il dicembre '43, il rifiuto da parte dell'AMGoT di cedere alle pressioni degli uomini del palermitano Fronte della libertà per la liquidazione di taluni sindaci e prefetti ' separatisti ' e la sostituzione con elementi di sicura fede unitaria e antifascista.

In questi mesi perciò la politica alleata e la linea, non sempre sostanzialmente concorde del Fronte, affidavano in Sicilia agli indipendentisti lo spazio politico disponibile. Solo il passaggio della Sicilia dall'amministrazione militare alleata a quella del governo Badoglio avrebbe potuto, nelle circostanze, costituire una svolta, e aprire prospettive concrete all'azione del Fronte siciliano di La Loggia e delle forze che vi si riconoscevano. Finocchiaro Aprile ha acuta consapevolezza del fatto che l'iniziativa politica gli appartiene e va utilizzata : il 9 dicembre si tiene a Palermo la prima riunione (segreta) del Movimento; e pare che la presenza in quell'occasione di Calogero Vizzini possa significare ⁽³⁸⁾ l'adesione della vecchia mafia all'indipendentismo. La stessa data, 9 dicembre, porta un significativo appello all'amministrazione alleata da parte di ex-deputati siciliani: aprono l'elenco delle firme Finocchiaro Aprile e F. Termini (per Palermo); seguono Santo Rindone e Luigi La Rosa (Catania), G. Faranda e G. Stancanelli (Messina), D. Cigna e Guarino Amelia e A. Parlapiano Vella (Agrigento), Edoardo Di Giovanni (Siracusa),

(³⁷) • re Vittorio Emanuele e Badoglio sarebbero stati in grado di fare di più, per quella che era divenuta la causa comune, di qualsiasi governo italiano formato di esuli o di *avversari* del regime fascista »: W. CHURCHILL, *La seconda guerra mondiale*, V, 1 (Milano, 1951), p. 202.

(³⁸) PANTALEONE, O. Cit., p. 77.

Mariano Costa (Trapani). Nell'appello ⁽³⁹⁾ si chiedeva che alla Sicilia fosse risparmiata « la sciagura di essere consegnata al cosiddetto governo Badoglio »; tutti i partiti erano perciò invitati a collaborare con l'AMGOT per portare a termine la ricostruzione dell'isola, e in tale prospettiva si proponeva la costituzione, presso il quartiere regionale alleato, di una « commissione consultiva, composta di uomini politici di ogni tendenza e partito e di provata capacità tecnica per studiare i vari problemi e additarne la soluzione al governo alleato ».

La firma di questo documento segue di pochi giorni la riunione a Catania, sotto la presidenza del col. Ch. Poletti, dei prefetti della isola. In quella sede, il 30 novembre, G. Cartia, il prefetto di Ragusa, aveva presentato un ordine del giorno in cui si chiedeva il sollecito passaggio della Sicilia all'amministrazione italiana, ma aveva trovato l'adesione del solo Cammarata ⁽⁴⁰⁾. La maggioranza dei prefetti, all'interno del solo organismo al quale l'AmooT riconoscesse in qualche modo carattere di rappresentanza delle esigenze politico-amministrative della Sicilia, era dunque a favore dello *status quo*, pur sapendo che esso costituiva un vantaggio per l'indipendentismo. Gli è che la prospettiva indicata dal Finocchiaro Aprile coincideva con l'esigenza degli attuali detentori del potere locale di consolidarlo ed estenderlo, prima che la fine della separazione politico-amministrativa dell'isola avesse mutato il quadro politico e imposto nuovi punti di riferimento.

⁽³⁹⁾ Vedilo in GANCI, *op. cit.*, p. 303 e n. Cfr. anche GAJA cit. p. 147 e Dr MATTE°, *Anni roventi* cit., p. 178 Su Guarino e Costa, cfr. PURPURA ne « L'Azione del popolo » del 22 luglio 1944. Di quest'ultimo CARTIA citerà nell'agosto '44 la lettera « nobilissima e dignitosissima », che egli in relazione alla accusa di separatismo avrebbe scritto (nel marzo '44) a Musotto, presenti Cartia e D'Antoni (nota autografa di Cartia, luglio-agosto 1944: Archivio Cartia, Ragusa). Ma « La Voce Socialista » del 1° luglio aveva scritto: « la nomina di Costa a sottosegretario ha destato reazioni nella stampa politica locale e negli ambienti del Comitato di liberazione. Gli si rimprovera di essere stato sino a ieri una delle figure più in vista del separatismo e uno dei firmatari di quel famigerato ordine del giorno con cui il Comitato per l'indipendenza siciliana dichiarava di astenersi dal partecipare al congresso di Bari ». Interessante il commento di G. R. GAYRE, *Italy in transition*, Londra, 1946, p. 114 (11 dicembre 1911).

⁽⁴⁰⁾ L'ordine del giorno fu preparato il 29 da Cartia e dall'azionista siracusano, S. Monteforte, presso l'hotel Bristol di Catania, per « affrettare i tempi perchè si superasse uno stato di fatto che dava buon gioco al separatismo »: « quell'ordine del giorno fu ampiamente discusso in seno al Consiglio dei prefetti, e Cartia ottenne solo l'adesione di Arcangelo Cammarata, un democristiano fuori delle grazie dei democristiani ufficiali. Gli altri prefetti votarono per la sospensiva, ma Cartia e Cananaarata .. ottennero che l'ordine del giorno unitario, sia pure con le loro due firme soltanto, restasse agli atti del governo alleato » (da una nota autografa del Cartia, cit.).

Ad una successiva riunione di prefetti, ritengo del gennaio '44, accennerà Cartia in un intervento (19.XII.'45) alla Consulta regionale, ricordando di aver « affermato, da prefetto, assieme all'on. Aldisio, in un ordine del giorno, mentre eravamo sotto il Governo alleato, che era necessaria l'autonomia » (*Quinta Consulta* cit., p. 46).

L'urgenza di sbloccare l'impasse è particolarmente presente ai democristiani, che hanno da fronteggiare al loro interno l'importante dissidenza dei cristiano-sociali di Luigi La Rosa ⁽⁴¹⁾. Aldisio ha ottenuto da De Gasperi ⁽⁴²⁾ un'esplicita dichiarazione di appoggio quanto al futuro impegno nazionale di ripagare il debito verso la Sicilia. E Mattarella il 16 dicembre, al ' congresso ' di Caltanissetta ⁽⁴³⁾, poteva annunciare come imminente il passaggio dei poteri al governo di Bari (come una proposta del Comitato consultivo alleato per l'Italia, che aveva sede ad Algeri) e la prevista nomina di un Alto Commissario per la Sicilia. Entro questo quadro vanno interpretati dibattito e risoluzioni sui temi politici principali del convegno : l'opportunità di assumere responsabilità dirette nelle amministrazioni locali, che viene riconosciuta « purchè in collaborazione con gli altri partiti localmente efficienti »; e il rinvio al Congresso nazionale, « essendosi il convegno dichiarato unitario », di ogni decisione in merito alla pregiudiziale istituzionale, che parecchi convenuti (Alessi, Aldisio contro Schilirò e Mattarella) chiedevano fosse subito chiarita in senso repubblicano ("). Per tal via, la DC siciliana cercava di liberare il proprio unitarismo dalle remore politiche che in quello stesso periodo rallentavano o complicavano la strategia delle sinistre, impegnate nel braccio di ferro con la monarchia ⁽⁴⁵⁾.

(41) Per l'aspro dibattito al congresso di Caltanissetta, cfr. *Sicilia DC, 1943-1953*, Palermo, 1954, pp. 18-19 (ivi l'ordine del giorno Mattarella).

(42) Il testo della lettera di De Gasperi ad Aldisio in « Popolo e libertà dell'8 luglio 1944. » *Sicilia DC*, cit., pp. 19-20.

(") *Sicilia DC*, cit., pp. 20-22, ma cfr. anche « Democrazia cristiana (Catania), 27 febr. 1944 e la lettera di Aldisio in « Sicilia liberata del 26 genn. 1944.

⁽⁴⁵⁾ Mattarella osservò: • Tutti i partiti nazionali organizzati ed il nostro con questi hanno nettamente rifiutato la loro collaborazione... Ma in Sicilia la questione si presenta sotto l'aspetto che il movimento unitario ha di non aggravare la situazione del governo legittimo di fronte all'azione dei separatisti. Da ciò la nostra perplessità di fronte ad una tesi di intransigenza assoluta (*Sicilia DC* cit., p. 20). Cfr. alle pp. 20-22 gli importanti interventi di Alessi e Aldisio, contro la collaborazione politica con Badoglio. La storia dei rapporti fra DC e CLN a Catania è un'interessante illustrazione: ancora nel gennaio '44 a Catania non era costituito il CLN, c'era invece il • Fronte della Libertà e della ricostruzione », rappresentato da un Comitato antifascista: *Comitato delle opposizioni* (con riferimento alla barese *Giunta delle opposizioni*), in cui erano DC, PRI, PSI, PCI e Democrazia sociale (Unione democratica sociale) (« Corriere di Sicilia 29 genn.. 1944). Così dopo lo scioglimento della Giunta, anche il Comitato cessa di funzionare. Esso si ricostituisce il 10 maggio (dopo la visita di Aldisio a Catania), come Com. prov. di lib. stai. («Corriere del 10 maggio 1944). Per la DC ne facevano parte Caristia, Schilirò, La Ferlita (« Corriere », 29 genn. 1944). Alla seduta del Comitato del 17 febr. '44 (assenti i DC), esso « considerato che il governo Badoglio non riscuote alcuna fiducia da parte del popolo, sia perchè sostenitore della monarchia, sia perchè continuatore dei sistemi fascisti manifesta la volontà di eliminare il fascismo in tutte le manifestazioni della vita pubblica. (« Corriere del 19 febr.

L'ordine del giorno, che concluse i lavori del ' congresso ' di Caltanissetta, chiedeva (al punto 5) che « ove si ritenesse necessaria in occasione dell'auspicato passaggio dei poteri dal governo alleato a quello italiano, la nomina di un Alto Commissario, questi venga assistito da una commissione composta dagli esponenti dei partiti nazionali che hanno più largo seguito in Sicilia » ⁽⁴⁶⁾. Era la replica al programma indipendentista, che proponeva di far succedere al consiglio dei prefetti un organo provvisorio costituito da una diecina di ex-deputati siciliani al Parlamento prefascista. La proposta poi di un commissario civile riportava consapevolmente all'esperienza

del 1896 ⁽⁴⁷⁾ e — tramite ancora il La Loggia ⁽⁴⁸⁾, che aveva ben presenti e l'importante dibattito parlamentare che aveva accompagnato l'istituzione del Commissariato civile e il memorandum della Federazione Socialista di Palermo al Codronchi — interpretava l'istituto come preparazione all'autonomia, lasciando tuttavia impregiudicata l'alternativa tra ' decentramento burocratico ' e ' decentramento industriale ', e l'altra alternativa, ben più rilevante, tra regionalismo conservatore e autonomismo socialista, intorno alla quale si sarebbe combattuta (e perduta) la battaglia delle sinistre tra il 1944 e il 1945.

Il 18 dicembre G. Montalbano otteneva dal Visinskij l'assicurazione che l'Unione Sovietica « avrebbe fatto di tutto per far passare al più presto l'amministrazione della Sicilia dall'AMGOT al governo italiano » ⁽⁴⁹⁾. Di qualche giorno successivo (28 dicembre 1943) è un importante memorandum del La Loggia ⁽⁵⁰⁾, in cui sono chia-

1944). Il 21 marzo 1944 l'avv. Schilirò comunicava al presidente del Comitato che la DC « esaminata l'attuale situazione politica generale ed in particolare quella della Sicilia » ritirava il proprio rappresentante (« Corriere di Sicilia » del 25 marzo 1944).

(46) Nel corso del dibattito (*Sicilia DC*, cit. p. 20) Aldisio aveva chiarito: « non siamo noi a proporre l'istituzione di un Alto Commissario avente la funzione di coordinatore dell'azione dei prefetti delle provincie siciliane e di collegamento fra l'amministrazione dell'isola ed il legittimo governo d'Italia. Ma se in ciò possa vedersi un principio di attuazione di autonomia amministrativa regionale ne prenderemo atto con soddisfazione ». La proposta per l'istituzione d'alto-commissariati per la Sicilia e la Sardegna andrà al Consiglio dei Ministri solo il 27 dicembre (Archivio Centrale dello Stato, *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, Gabinetto-Salerno, fasc. 24).

(47) Sul dibattito intorno all'istituzione di un commissario civile e sul memorandum, v. GANCI, *op. cit.*, pp. 239-47; e soprattutto R. VILLARI, *Autonomia siciliana e questione meridionale*, in « La Sicilia e l'unità d'Italia », Palermo, 1962, I, pp. 201-15.

(48) LA LOGGIA, in Di MATTEO, *op. cit.*, p. 187 n.

(49) GAJA, *op. cit.*, p. 154. L'intero episodio presenta però lati ancora oscuri. Sulla visita di Visinskij, cfr. anche GAYRE, *op. cit.*, pp. 114 (11 dicembre 1943). Importante, per il giudizio sovietico sulla politica dell'Amootr, N. Rum, *L'A.M.G. e la democrazia*, ne « L'Unità » del 5 e 6 agosto 1944.

(50) Parzialmente riprodotto in Di MATTEO, *Anni roventi*, cit., pp. 187-88 n., non è chiaro tuttavia a chi sia stato indirizzato.

rite le ragioni della richiesta contenuta nell'ordine del giorno Matarrella. Senz'altro d'accordo per un decreto legge che, prendendo lo spunto dal Commissariato del '96, istituisca in Sicilia una Commissione civile costituita da un presidente e da commissari « competenti per i singoli rami ». Un problema politico delicato pone tuttavia la scelta del presidente: si fa il nome del prefetto di Palermo, Musotto, che gli americani vedrebbero con favore. Questi tuttavia, per il suo carattere ondeggiante, non sarebbe ben visto dagli unitari, i quali però ne accetterebbero la nomina, nel caso che la Commissione per altro fosse composta da membri di sicura fede unitaria che varrebbero a tener fermo il Musotto ». E tra i commissari La Loggia propone in primo luogo che sia nominato il Montalbano.

Musotto da prefetto era riuscito a far nominare uomini di sua fiducia in quasi tutti i paesi delle Madonie e delle Petralie ⁽⁵¹⁾, appoggiandosi — come Cartia nel Ragusano — sulla notevole tradizione socialista che nel periodo prefascista s'era espressa in una considerevole rappresentanza amministrativa dei socialisti in quell'area. Egli si era insomma costituita una consistente base di potere personale non intendeva — in un quadro politico ancora tanto incerto — decidersi a favore delle posizioni di potere espresse dal Fronte unitario di La Loggia. Da qui la diffidenza, l'ostilità addirittura degli 'unitari', specie dei democristiani, i quali vedevano di non poter contare sull'apporto di Musotto nello smantellamento delle posizioni di potere locale tenute da separatisti e da 'semiseparatisti

Eppure tra il dicembre '43 e il gennaio '44 la posizione politica degli indipendentisti è nettamente indebolita. La proposta del dicembre di « una consulta composta degli uomini più autorevoli e rappresentativi dell'isola », che operasse a fianco dell'amministrazione civile alleata, non era stata accolta da lord Rennell ⁽⁵²⁾: il passaggio dei poteri al governo Badoglio sembrava ormai inevitabile e imminente. Finocchiaro Aprile tenta, non senza abilità, la divisione del fronte unitario, spremendo l'ultimo succo politico dalla pregiudiziale repubblicana. Dopo una sferzata polemica contro La Loggia (« qualche rabagas che è stato socialista e reazionario, democratico e conservatore, massone e radicale »), è la DC che egli attacca

^(M) GANCI, *op. cit.*, p. 285. E' in sostanza l'interpretazione che ne dà « L'Azione del popolo » del 28 settembre 1944.

⁽⁰²⁾ « non già perché se ne disconoscesse l'utilità, ma perché sembrò di vedere in essa una *deminutio capitis* del governo alleato »: Finocchiaro Aprile il 16 gennaio '44 (*Il Movim. Indip.*, cit. pp. 48-49). Un altro riferimento alla proposta del discorso del 13 febr. '44 (*ivi*, pp. 74-75).

come « partito di conservazione e di reazione ». « L'unitarismo dei democratici cristiani della Sicilia è soltanto diretto a trarre forza dal maggior seguito che il loro partito può avere in Italia ». E l'attacco congiunto a Badoglio (cc il re e Badoglio sono, come e quanto Mussolini e il fascismo, responsabili di tutto quello che di ignobile e di turpe è avvenuto nell'ultimo ventennio... e debbono entrambi pagare il fio delle proprie terribili colpe ») e al col. Poletti (« chi ha presieduto in questi mesi alla pubblica cosa non è riuscito a mettere nulla a posto e ha determinato disordine e caos non solo nelle cose, ma anche negli uomini ») prepara l'apertura verso i comunisti 'unitari': « la mia concezione politica, economica e sociale giunge sino ai margini stessi del comunismo ». Ma solo per ribaltarla più efficacemente nel ricatto conclusivo: « se per eventi al di fuori della nostra volontà e *che non sembrano probabili*, dovessimo soccombere, le nostre falangi... confluirebbero decise verso il comunismo » (").

L'accento al comunismo, di cui qui si sottolinea l'estremismo insurrezionale, pone fin da ora il problema del ruolo che la sinistra del Movimento indipendentista (e per 'sinistra' non intendo qui il partito laburista siciliano, che C. Battiato costituirà a Catania nel febbraio '44 con quanti dei democratico-sociali catanesi eran rimasti su posizioni indipendentiste, e che doveva ai primi di marzo refluire nel MIS; o il palermitano 'Partito del lavoro', costituito per lo più da ex-combattenti) ha ritenuto di potere svolgere entro il Movimento stesso: accettava essa il metodo e i tempi di Finocchiaro Aprile (prima l'indipendenza, poi la lotta politica), e in tal caso assolveva il ruolo di copertura dell'operazione moderata, e nella sostanza legalitaria, di Finocchiaro Aprile? Oppure si proponeva di portare tutto il Movimento su posizioni di rottura insurrezionale, utilizzando il formarsi in seguito al crescente disimpegno degli Alleati di un estremismo separatista? Solo una chiara risposta ad un

(33) Tutte le citazioni sono tratte dal discorso del 16 gennaio 1944: *Il Movim. Indip.* cit., pp. 43-55 (mio il corsivo). Per l'identificazione del riferimento polemico al Poletti, cfr. pp. 47-48 con p. 71. Si veda anche p. 94. Non è senza significato che in quegli stessi giorni (il 6 gennaio) invece L. Tasca esaltasse l'amministrazione Poletti « come un esperimento di amministrazione italiana » (GANCI, *op. cit.* p. 298).

Per un interessante commento, il ricordo di GAFFE di un incontro con Finocchiaro Aprile il 5 gennaio in casa Tasca: *op. cit.*, pp. 150-51.

A. CRISAFULLI ricorderà (« Chiarezza », I. n. 27 del 14 luglio 1946): « Gli alleati, dopo aver tratto i loro particolari e contingenti vantaggi che s'erano ripromessi dal separatismo, mostrarono palesemente di disinteressarsi di uomini e cose, appena la Sicilia venne riconsegnata all'amministrazione italiana; e quanto meno essi volevano essere tirati in ballo, tanto più frequenti erano gli appelli a loro diretti. Il MIS entrò così nella fase del tragico ».

tale quesito, oggi impossibile per l'insufficienza e la labilità della documentazione, consentirebbe di dare alla formula « o indipendenza o comunismo » una dimensione politica più netta.

Era, questa del 16 gennaio 1944, la prima sortita pubblica del leader indipendentista, dopo che il 10 gennaio gli Alleati avevano tolto le limitazioni imposte all'attività politica; e con essa il MIS prendeva ufficialmente atto di una situazione assai mutata. Quando un mese dopo, il 13 febbraio, Finocchiaro Aprile riprenderà pubblicamente la parola a Palermo ⁽⁵⁴⁾, c'era stata il congresso di Bari (28-29 gennaio) e il passaggio dei poteri al governo Badoglio (12 febbraio) era già avvenuto (il proclama Alexander e l'ordinanza Badoglio escono tuttavia su « Sicilia Liberata » del 14). A Bari andarono alcuni degli ex-deputati prefascisti, che tra il luglio e il dicembre '43 avevano tenuto aperto il dialogo con gli indipendentisti;

e l'imminenza del trapasso dei poteri, il contatto diretto con uomini del governo Badoglio, la previsione d'una non lontana abdicazione del re che avrebbe consentito la formazione di un governo 'politico'

e antifascista, dovettero indurli a cautela, quando non ad un formale distacco. Il leader indipendentista ne bollerà il tradimento della fede siciliana, ma avverte chiaramente che l'iniziativa ormai gli sfugge, e che lo spazio •di manovra è sempre più ristretto; e tenta caute aperture verso il federalismo: « ho voluto forzare un poco la mano ai separatisti veri e propri per indurli a considerare benignamente le proposte di coloro che non vorrebbero il taglio così netto ». « Sarebbe preferibile il tipo germanico [di confederazione], secondo la concezione bismarckiana, nel quale ciascuno Stato ha una decisa personalità propria a carattere internazionale, con proprie forze armate ». Un possibilismo altrettanto cauto egli persegue nel definire il proprio rifiuto dell'autonomia, « preferendo di gran lunga la soluzione più logica e radicale dell'indipendenza » : giacchè a tale rifiuto arriva attraverso la distinzione tra autonomisti in buona e autonomisti in mala fede (e tra questi ultimi, che « sono senza dubbio in grande maggioranza », van posti certo i democratici cristiani che nel dicembre '43 avevano riaffermato il proprio regionalismo (55)). Autonomisti in buona fede sono quasi soltanto i membri di quella Federazione Socialista Siciliana, che Vincenzo Vacirca

⁽⁵⁶⁾ aveva or-

⁽⁵⁴⁾ *Il Movim. Indip.*, cit., pp. 56-82.

< Il Popolo >, 14 dicembre 1943.

⁽⁵⁶⁾ Per un profilo di Vacirca cfr. la sua lettera a < Sicilia liberata » del 27 genn. '44 (nega di essere 'separatista • ho sempre sostenuto la autonomia regionale >) e < Sicilia libe-

dendo che l'impegno di dare alla Sicilia l'autonomia fosse imposto al governo italiano nel trattato di pace »⁽³⁾. Il progetto Vacirca-Montesantiganizzato nel dicembre con l'apporto di aderenti al vecchio Partito Socialista Reformista, e in cui Finocchiaro Aprile ritrovava « tanti suoi amici e collaboratori ».

Ora il Vacirca aveva presentato l'11 gennaio '44 ai rappresentanti dell'Amor uno schema di progetto per l'autonomia siciliana (9),

che demandava ad una Assemblea Costituente Siciliana, eletta a suffragio universale, il compito di determinare modi e forme dell'elezione di una Assemblea legislativa (durata della legislatura, due anni); di elaborare « i regolamenti e gli organici dei vari dipartimenti » (dell'economia pubblica, del commercio, delle comunicazioni, delle finanze e tesoro, ecc.), che costituiranno l'amministrazione autonoma siciliana, « con ampio potere di riformare gli attuali organi amministrativi di polizia e giudiziari » (è previsto « un sistema giudiziario completo » ed una polizia regionale); di formulare e approvare una legge elettorale comunale, provinciale, regionale; di delimitare autonomie e poteri di comuni e province; di approvare infine « una carta fondamentale dell'autonomia siciliana ».

A definire natura ed estensione dell'autonomia proposta, va detto che il progetto prevedeva « un sistema doganale proprio » (per il

rata » dell'S marzo '44, 27 marzo '44, 3 aprile '44 e 5 aprile '44. Cfr. anche il « Corriere del 20 aprile '44. Con Vacirca la Federazione Socialista Siciliana era retta dal febbraio '44 da Giosuè Fiorentino (' Sicilia liberata » 26 febr. '44). Un altro interessante accenno di Finocchiaro Aprile alla Federazione Socialista Siciliana nel discorso del 15 aprile '45 (*Il Movim. Indip.*, cit., p. 124): «Ricordo di essere stato fra i primi ad incoraggiare la costituzione di una Federazione Socialista malauguratamente disciolta per l'incoerenza e l'arrivismo di taluni che, fervidi indipendentisti prima, passarono poi al socialismo unitario, che non tutti li accolse, sperando di averne vantaggi che poi non ebbero [La F.S.S. fu sciolta da un ispettore nazionale del PSI, il Cerutti, che chiese l'abiura dal separatismo a quanti volevano entrare nel partito]. I più seri appartenenti alla suddetta Federazione sono rimasti nelle nostre file ed hanno tra noi posizioni eminenti, come l'amico Antonino Varvaro, convinto socialista di tutte le ore ... Rinnovo a lui l'augurio che attui presto il proposito ... di riunire un partito siciliano i molti socialisti che in tutta l'Isola hanno aderito al Movimento per l'Indipendenza ». Cfr. anche « La Voce Comunista » del 21 maggio '44:

Gli ex-socialisti separatisti sciolta ormai quella famosa Federazione Socialista Siciliana, cui « Sicilia Liberata » accordava tanta ospitalità — pare siano riusciti a farsi perdonare dall'indulgente ispettore del Partito Socialista Cerruti, da cui ... esigeranno al più presto la designazione per questa o quell'altra carica (o l'appoggio per quelle che hanno già)».

⁽⁵⁷⁾ Il testo del progetto in GANCI, *op. cit.*, pp. 429-31. Ivi, pp. 355-61, una accurata analisi; per la parte avuta dall'ing. Fausto Montesanti, ivi, p. 357 n. - Il progetto (« che fu l'estrinsecazione di uno stato d'animo di passaggio dal netto separatismo all'autonomismo separatistico ») sarà criticato da F. Taormina al congresso regionale di Catania del luglio '44 (« La Voce Socialista », 19 agosto 1944).

(⁶⁰) *Il Movim. Indip.*, cit., p. 69. Poco realistica appare la pretesa, attribuita loro dal GANCI (cit., pp. 357-58), di ottenere direttamente dall'Amcor, prima della cessione dei poteri nell'isola, l'ordinamento autonomistico.

quale, se non possono erigersi barriere tra l'isola e il territorio nazionale, nè imporsi sulle merci estere dazi superiori a quelli applicati nel resto dello Stato, si potranno tuttavia applicare « tariffe inferiori a quelle imposte nella penisola ») e l'autonoma imposizione e riscossione delle imposte. « La Sicilia pagherà globalmente un tributo annuo al Tesoro italiano che sarà proporzionato alla ricchezza totale siciliana, alle tasse che pagheranno le altre regioni e ai servizi che lo Stato italiano renderà alla Sicilia ».

Al governo centrale erano lasciate « la politica militare, la politica estera e le grandi opere pubbliche ». Inoltre un commissario generale, nominato dal governo con funzioni di controllo, avrebbe vigilato sul rispetto da parte degli organi regionali dei principi fondamentali della costituzione italiana e della carta dell'autonomia (il governo centrale potrà addirittura sospendere, su richiesta di un terzo dei membri dell'Assemblea regionale o su petizione firmata da almeno un quinto dei votanti nelle precedenti elezioni, l'autonomia per un massimo di tre mesi qualora l'esecutivo regionale violi le « garanzie statutarie delle libertà pubbliche e dei diritti dell'individuo ») e avrebbe potuto esercitare il diritto di veto sulle leggi approvate dall'Assemblea regionale — il che comportava il rinvio della legge in assemblea, ove per superare il veto era richiesta la maggioranza dei 3/5.

A parte talune contraddizioni ed oscurità, dovute forse non solo alla redazione frettolosa ma anche all'obiettivo difficoltà di tracciare un disegno accettabile di autonomia ' semiseparatista ' (come la definirà il La Loggia), il progetto accoglieva istanze (autonomia dell'amministrazione giudiziaria, di quella finanziaria, del regime doganale; polizia regionale, ecc.) e prospettava soluzioni (assemblea legislativa che esprime l'esecutivo regionale, e di fronte alla quale questo è responsabile; commissario generale nominato dal governo con compiti di controllo, ecc.), quali saranno riproposte, come vedremo, nei successivi progetti e che saranno, persino nelle loro formulazioni più radicali, ben presenti nel dibattito sullo Statuto regionale che dovrà impegnare tra l'ottobre e il dicembre 1945 prima la commissione e poi la Consulta.

Quando il progetto Vacirca fu elaborato e presentato occorreva peraltro un documento politico e non tecnico; e pertanto bisognerà stabilire se esso potè assolvere nel fatto il ruolo che i proponenti gli affidavano, e che era quello di agevolare il passaggio su posizioni autonomistiche di quegli uomini o gruppi vicini ai demo-radicali e

ai socialriformisti che avevano aderito alle tesi indipendentistiche.

Lo stato della documentazione non ci consente di dire se il progetto — tenendo anche conto di asseriti rapporti del Vacirca con il Dipartimento di Stato americano — abbia avuto una sua storia segreta a livello diplomatico. Il Vacirca, che dal febbraio aveva ripreso più attivi contatti con i socialisti di Ragusa e di Catania ⁽⁵⁹⁾, presentò ufficialmente quel progetto nel marzo ad un convegno di studi politici organizzato in Palermo dai tre quotidiani dell'isola (« Sicilia Liberata », « Corriere di Sicilia » e « Notiziario »), e che al punto 1° dell'ordine del giorno portava il tema dell'autonomia regionale ("). In quella sede il progetto fu bersaglio di critiche radicali da parte del La Loggia, il quale in uno scritto del gennaio ⁽⁶¹⁾ s'era pronunciato seccamente contro « i parlamenti regionali », a favore di « un organo regionale che abbia il compito di porre in rilievo e difendere e promuovere quanto sia d'interesse della regione, e che abbia anche in certi settori una potestà normativa ». Ora, alla fine di marzo, insieme con altri unitari (Restivo, Scialabba, Maggio), al progetto Vacirca La Loggia opponeva ⁽⁶²⁾ una proposta di legge « per autonomie regionali in regime unitario », in cui l'autonomia era presentata come veicolo di una « giustizia sociale regionalmente perequata ». La Loggia proponeva l'istituzione di « camere regionali economico-sindacali elette dagli appartenenti alle categorie professionali » : ad esse era stata attribuita — insieme col diritto di presentare alle Camere legislative nazionali disegni di legge in materia economica e sociale (il potere regolamentare restava però riservato alla Camera regionale) — « potestà deliberativa vincolante... per l'esonero di dazi doganali d'importazione nelle regioni insulari », e inoltre la potestà di impugnare presso la Corte costituzionale il bilancio statale per la parte relativa a opere pubbliche e a sovvenzioni, qualora il riparto regionale non fosse stato fatto « in rapporto alla rispettiva popolazione non professionalmente attiva secondo il censimento uffii-

(59) Nel febbraio '44 D. Albergò introduceva un discorso del Vacirca alla Camera del lavoro di Catania: « Corriere di Sicilia », 19 febbraio 1944.

(") Del *Convegno siciliano di studi politici ed economici*, organizzato dai tre giornali, il « Corriere di Sicilia », dà notizia il 15 marzo: al primo punto dell'ordine del giorno è il tema della autonomia. E il 19 marzo (« Corriere » del 20 marzo), nei locali del Circolo giuridico, si procede ad una discussione preliminare del tema, con la nomina di una commissione provinciale in preparazione del Convegno, « scelta con criteri politici, e cioè con rappresentanza di tutti i sei partiti di opposizione ... e con criteri di competenza ».

(61) *Integrità o smembramento dell'Italia?*, Palermo, 1944 (ora in *Autonomia e rinascita cit.*, pp. 63-69; il passo citato a pp. 68-69, la nota a pp. 69-70 è ripresa da *Ricostruire*).

(62) Il testo della proposta (9 marzo 1944) in *Autonomia e rinascita cit.*, pp. 77-78 e n. Cfr. anche Di MATTEO, *Anni roventi cit.*, p. 194.

ziale precedente ». Così anche il La Loggia perveniva ad una proposta politica, ad « una riforma di carattere costituzionale, oltre che amministrativo, giusta la quale si conseguirebbe una precisa garanzia ... che i torti vengano gradualmente riparati e che anzi le spese pubbliche si volgano verso una perequazione economica regionale che assorbirebbe anche le differenze pre-unitarie » ("). A questi consigli regionali appartenerrebbe inoltre il compito di elaborare piani pluriennali di ricostruzione e di potenziamento (").

Pertinentemente il La Loggia si chiedeva, alla fine di marzo, « su quali elementi di probabilità » Vacirca facesse affidamento per ottenere dal governo — ora che l'Isola era passata all'amministrazione italiana — il decreto istitutivo dell'autonomia. Una volta esclusa l'eventualità di un'imposizione alleata (attraverso l'armistizio o in altra forma), l'approvazione di quel progetto — specie per il rilievo politico che gli conferiva la richiesta di una Costituente regionale — postulava un fatto rivoluzionario, e il suo successo. Ora il solo ' fatto rivoluzionario ', presente •e possibile in Sicilia, era costituito dall'iniziativa indipendentista, verso la quale peraltro il progetto Vacirca operava nel senso di favorirne l'evoluzione verso l'autonomismo. Donde la sostanziale coincidenza tra la piattaforma politica dell'indipendentismo legalitario e il ' separatismo ' del progetto Vacirca. Occorre tenerne conto, al fine di intendere i termini reali del conflitto politico in Sicilia tra il marzo e il luglio 1944.

Nel discorso del 13 febbraio '44 (⁶⁵) Firiocchiaro Aprile aveva minacciato propositi di disobbedienza civile, qualora all'ufficio di Alto Commissario non fosse stato chiamato un siciliano. Era forse un gesto politico di appoggio alla candidatura Musotto, avverso la quale gli ' unitari ' avevano avanzato le note riserve. Ai primi di marzo però, Musotto aveva vinto la sua battaglia : la sua nomina fu annunciata dalla stampa (⁶⁶) fin dall'8 marzo. Il decreto istitutivo del-

(") *Autonomia e rinascita* cit., p. 73. Lo scritto è datato 29 marzo 1944.

(⁶⁵) Ivi, p. 74.

(⁶⁶) *Il Movim. Indip. cit.*, p. 81. Cfr. anche GAJA, op. cit., p.159.

(") < Sicilia liberata > 8 marzo '44: < l'Alto Commissario è un passo innanzi verso quella autonomia regionale che è ormai... la base comune dei programmi di tutti i Partiti politici. « Corriere di Sicilia 9 marzo 1944. Ma si veda l'importante lettera del Cammarata al Cartia, Palermo 3 marzo '4-4: « La battaglia è vinta: Musotto sarà nominato Alto Commissario. Si fanno nomi diversi per la Commissione regionale. Sarebbe bene che tu venissi a Palermo ... E' necessaria una ripresa di contatto. Occorre anche vigilare per i futuri sviluppi. Guarino e Baviera sono tornati onorevoli. Le eccellenze stavolta non sono state fortunate... » (dall'Archivio Cartia: ivi la minuta di una lettera del Cartia a Musotto, Ragusa 3.III.'44; il testo del discorso tenuto da Cartia a nome dei prefetti all'atto dell'insediamento di Musotto; e il testo dell'ordine del giorno approvato in quell'occasione).

l'Alto Commissariato porta tuttavia la data dell'8 e fu pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 29 (n. 16). Musotto si insediava ufficialmente, presente Badoglio, nel pomeriggio del 30 marzo.

Il decreto istitutivo dell'Alto Commissariato civile per la Sicilia (« per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace » : art. 1) sul piano propriamente politico-amministrativo concedeva ben poco all'Alto Commissario, dal momento che (art. 9) i prefetti continuavano ad esercitare « le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore », e l'Alto Commissario doveva solo coordinarne l'azione ed assicurarne « l'unità di indirizzo » (art. 2). E pertanto — tenendo conto della legge amministrativa in vigore, che del sindaco faceva un designato del prefetto, il quale continuava d'altra parte a presiedere la Giunta provinciale — la giurisdizione dell'Alto Commissariato consisteva in un potere delegato dal capo del governo (alle cui dipendenze egli era collocato), limitatamente all'ordine pubblico, all'agricoltura, l'industria e il commercio; erano escluse dalla sua competenza giustizia, guerra, finanze e tesoro. Sicchè Musotto si trovò a dover adoperare, con assai minore autorità del commissario alleato, il consiglio dei prefetti e a subirne direttive e orientamenti.

Si tenga conto inoltre che le circostanze, in cui la giunta consultiva di nove membri chiamata (art. 7) ad assisterlo fu scelta e nominata (« da Vito Reale, senza che lui [blusotto] ne conoscesse la composizione »⁽⁶⁷⁾), suscitarono la diffidenza, non certo ingiustificata,

⁽⁶⁷⁾ Diario Togliatti (note autografe, in fotocopia presso l'Istituto Granisci di Roma), Salerno, 24 aprile '44.

Nella ricordata (n. 39) nota autografa, Cartia ricorda che, durante la riunione dei prefetti a Palermo per l'insediamento di Musotto (era intervenuto, com'è noto, Badoglio), erano intercorse trattative per la nomina della Giunta consultiva. Fu chiarito in quella sede che Badoglio aveva già deciso di includervi Aldisio, La Loggia e Guarneri (« questi su designazione di Baviera e come suo *alter ego* »); la scelta dei restanti sei era lasciata a Musotto, « previa consultazione dei partiti ». Su questa base fu poi convenuto che nella Giunta sarebbero entrati un comunista e tre socialisti (Cartia, Costa, Castiglione). E invece, in seguito a trattative segrete condotte da La Loggia, Baviera e Aldisio con Badoglio, Reale e Lung, anche i sei furono designati — uno per partito — dal governo di Bari: e per il PSI fu scelto F. Taormina.

Di fronte alla reazione dei gruppi socialisti che facevano capo a Cartia e Castiglione al congresso regionale di Catania (23-24 luglio '44), i democristiani (« Popolo e Libertà », 2 agosto '44) rivendicarono a lor merito quella designazione, intesa ad evitare l'ingresso nella Giunta di « separatisti camuffati ». « La Voce Comunista » del 5 agosto precisava però: « Non è stato il dott. Pasquale Cortese, ma il comp. Montalbano a proporre l'avv. Francesco Taormina quale consultore presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, in rappresentanza della sezione di Palermo del PSI. Il Montalbano si è permesso di proporre il Taormina, per evitare che venisse nominato consultore un socialista separatista e anticomunista ». Tali erano considerati Rocco Gullo e i Napoli: « La Voce Comunista » del 28 maggio e 22 luglio '44.

di Musotto che si rifiutò di convocarla. Essa fu nominata il 21 aprile, alla vigilia della costituzione del secondo ministero Badoglio: ne facevano parte, con La Loggia e Aldisio e A. Guarnieri, il Mattarella (DC), il Montalbano (PCI), V. Saitta (Dem. Sociale), Salv. Altomare (PLI), S. Monforte (Pd'A) e Francesco Taormina (PSI). Il segretario del Comitato regionale DC telegrafava a Badoglio plaudendo alla nomina « corrispondente criterio rappresentanza partiti nazionali fondamento nuovo Governo »⁽⁶⁸⁾. Nel secondo ministero Badoglio, costituito il 22 aprile, Aldisio era ministro degli interni : e aveva inizio il braccio di ferro con Musotto, il quale — alla ricerca di garanzie e di appoggi a sinistra — fin dalla prima riunione in Salerno del nuovo Consiglio dei ministri, rassicurava Togliatti (69) quanto alle tendenze repubblicane della popolazione siciliana, lamentava la composizione della propria Giunta consultiva e mostrava precise inclinazioni a sinistra (« bisogna risolvere il problema del latifondo — ...collabora con Montalbano — ha creato una commissione di nove operai per assisterlo circa le questioni del lavoro »).

Impegnato con tutto il peso politico della sua carica a togliere le amministrazioni locali ai ' separatisti Aldisio incontrò così la resistenza di Musotto: ne derivò, è vero, un più stretto legame tra questi e i prefetti ' politici '; Aldisio però vi oppose, e questa volta — dopo la ' svolta di Salerno ' — con ben altro successo dell'antico Fronte unitario, lo schema politico dei CLN. Non v'ha dubbio che, alla base della rapida proliferazione di questi organismi a livello locale, sta in Sicilia più che l'iniziativa antifascista delle sinistre la circolare Aldisio del 27 aprile (n. 2139), interpretativa del R.D.L. 4.IV.1944, n. 111 (*Norme transitorie per l'amministrazione dei Comuni e delle provincie*): « I prefetti, nella ricostituzione delle giunte municipali e delle deputazioni provinciali ⁽⁷⁰⁾, terranno presente la composizione attuale del governo e modelleranno su di essa la partecipazione degli esponenti dei vari partiti ai due organi collegiali degli enti locali, scegliendo da ciascuna organizzazione politica un

(68) Il testo su « Popolo e Libertà del 6 maggio '44. Il 15 aprile 1944 si era tenuto a Napoli il convegno dei rappresentanti regionali e provinciali della DC, in ordine alla crisi politica in atto. Per la Sicilia intervennero, Mattarella, il prof. M. Petroncelli, l'avv. V. Vaccaro, il prof. G. Agnello, il dott. V. La Rocca e l'ing. F. Beninati (« L'idea popolare », Siracusa 30 aprile 1944).

(69) Diario Togliatti, cit., alla data del 24 aprile..

(70) Queste ultime eleggevano solo 4 dei 10 membri della giunta provinciale amministrativa; gli altri fr erano di nomina governativa, G. DE GENNARO, « Corriere di 31 ottobre 1944.

numero maggiore o minore di elementi, a seconda dell'efficienza locale dell'amministrazione stessa » (71).

Ora, quanto alle amministrazioni locali della Sicilia, il caso più clamoroso e politicamente più rilevante era rappresentato dall'amministrazione comunale di Palermo, retta da Lucio Tasca, il vero capo del separatismo ' feudale ' e innegabilmente una delle personalità più abili del mondo politico isolano. Il Tasca appoggia Musotto e mira a rafforzare l'autonomia tanto nei confronti del CLN palermitano (e della giunta che ne è espressione), quanto nei confronti del consiglio dei prefetti su cui più direttamente si esercita la pressione di Aldisio (72). Il 10 maggio egli convoca in Palermo un convegno di sindaci e di presidenti di deputazioni provinciali (73): dalle adesioni gli unitari trarranno l'indicazione che 67 comuni della provincia di Palermo « sono in mano di separatisti » (74). Dal convegno Tasca sollecitò e ottenne l'unanime richiesta di elezioni amministrative « in base alla legge del 1915 », 'dell'abolizione immediata della Giunta consultiva dell'Alto Commissario e della formazione al suo posto di una consulta, nella quale « siano rappresentate tutte le varie provincie siciliane » (75). Né certo minor rilievo ha l'ordine del giorno (76) contro la politica dei granai del popolo : « Il prezzo del grano deve essere tale da coprire le spese di produzione per favorire l'apporto dei prodotti ai magazzini di raccolta e la coltura granaria degli anni futuri ». La differenza tra prezzo di mercato e prezzo politico dovrà essere sopportata « da tutti », e non dai soli produttori! In questo quadro si ribadisce — di contro all'antica critica degli alti costi e della scarsa produttività delle terre granarie siciliane — la richiesta che si eviti « la persistenza nel sistema di risolvere

(71) Ma si veda anche (« Popolo e Libertà » del 28 maggio '44) il telegramma circolare di Aldisio ai prefetti di Sicilia. E' la linea su cui insiste « Popolo e Libertà » del 21 maggio (*Aria nuova ed elezioni*).

(72) Cfr. su « Sicilia liberata » del 19 maggio la lettera di Musotto a Tasca.

(73) Interessante il commento di . Popolo e Libertà » del 14 maggio: *Pronunciamento boliviano*.

(74) Montalbano a Togliatti: diario Togliatti. 15.V.1941.

(*) Visitando alcuni giorni dopo Palermo, Cecil Sprigge vi incontrava nei locali dell'Alto Commissariato il rappresentante comunista e democristiano del CLN, e inoltre Guarino Amella, il prof. Di Dio e Rocco Gullo, • il quale non rappresentava il partito socialista, a quanto egli stesso ebbe a dichiarare, bensì l'avvocato difensore dell'autonomismo ad oltranza ». Si discusse dell'ordine del giorno Tasca: democristiano e comunista protestarono contro di esso, gli altri tre lo sostennero (« La Voce Comunista », 21 maggio 1944). Ma si veda anche « La Voce Socialista » del 3 giugno '44, contro la richiesta di elezioni amministrative avanzata dall'assemblea dei sindaci: essa « ravvisa ... nelle indicazioni dei partiti del cust d'unica possibile espressione, nell'attuale momento, della volontà popolare ».

06) « Corriere di Sicilia », 12 maggio 1944.

i problemi in maniera rigidamente uniforme, senza tener conto delle peculiari situazioni agricole, sociali, economiche delle singole regioni e delle peculiari specifiche esigenze e tradizioni di esse ». Pertanto il convegno chiede che « la soluzione del problema agricolo-alimentare della Sicilia sia rimessa agli organi regionali amministrativi e tecnici di essa ». Il più autorevole collaboratore del Musotto, A. Cammarata, commissario regionale all'alimentazione terrà su questa linea le proprie proposte (").

Il giorno avanti, il 9 maggio, nel corso di una riunione di rappresentanti della stampa presso « Sicilia Liberata » (in occasione della visita a Palermo di A. Tarchiani), Musotto dichiarava che il popolo siciliano voleva « conquistarsi la sua autonomia, che non lo dividerà dall'Italia, ma che lo legherà più spiritualmente alla grande Madre Patria » (78). Del contenuto e dello spirito di tale autonomia dirà il 27 maggio (79) un comunicato della giunta direttiva del Comitato Regionale dell'Associazione Naz. Combattenti, di cui Musotto era presidente : « utilizzando a proprio vantaggio le risorse e i risparmi della nostra gente tanto sobria, senza avere imposti prodotti, tariffe doganali, prezzi e sistemi convenienti alle economie ed industrie del nord, data la particolare ben distinta fisionomia della economia isolana, per difendere veramente il suo patrimonio economico oltreché spirituale, senza che *alcuno in buona fede* tradisca e svisi a fini non nazionali questo unanime voto del popolo siciliano ».

In questi stessi giorni (tra il 15 e il 16 maggio) Montalbano discute con Togliatti del modo in cui portare l'Alto Commissariato fuori dalle secche politiche, in cui ogni iniziativa è impossibile: la proposta Musotto di portare la Giunta consultiva da 9 a 12, o addirittura 18 per includervi forze esterne ai CLN; la definizione di un regolamento che consenta alla Giunta di funzionare. La linea che Togliatti (80) indica alla fine, come valida a portare fuori dallo sterile *impasse*, è riassunta in tre punti: 1) far invitare Musotto presso il governo, insieme con un rappresentante di ognuno dei partiti antifascisti; 2) riesame da parte dei ministri senza portafoglio del problema della composizione della Giunta, includendovi eventualmente anche Finocchiaro Aprile; 3) accettare le elezioni amministrative, con liste unitarie, dei CLN. La linea Togliatti non deve tuttavia aver trovato

(78) Vedile nel « Corriere di Sicilia » del 15 maggio '44 e « Sicilia Liberata », 10 maggio 1944.

(79) « Corriere di Sicilia », 13 maggio 1944. (79) Corriere di Sicilia », 16 maggio 1944.

(80) Diario Togliatti, cit., alla data del 16 maggio.

consensi: era facile per Aldisio rappresentare il conflitto nei termini semplificati d'un contrasto fra le vecchie strutture clientelari, su cui Musotto si appoggiava, e di cui era agevole indicare la collusione col separatismo, e la politica antifascista del CLN palermitano.

Il primo congresso regionale del Pci fu tenuto a Messina il 15, 16 e 17 aprile 1944. *L'Unità proletaria* di Enna del 1 maggio '44 (a. II, n. 4) in un commento (a firma *Euno Siriaco*) dichiara tra l'altro : « oggi il comunismo italiano per essere rivoluzionario non deve uscire dalla legalità. Oggi la nostra rivoluzione è una adesione conservatrice. Il Partito è così impegnato in un gioco di abilità veramente straordinario... » (81).

Intanto il 21 e 22 maggio '44 i democratico-sociali di Sicilia tenevano a Taormina il loro convegno regionale. Esso consacrava il passaggio dei Guarino Amelia, degli Stancanelli, dei Faranda su posizioni autonomiste : in una cornice programmatica, che promette « il massimo progresso sociale, economico, politico delle classi lavoratrici attraverso un riformismo evoluzionista » (Guarino Amelia), si colloca l'autonomismo dello Stancanelli, il quale auspica che le varie popolazioni d'Italia possano « con senso anche maggiore di unità, ma con minore uniformità di istituti, ...liberamente svolgere la propria peculiare energia con vincolo politico federativo » (82). A Taormina Guarino Amelia (Agrigento) e Pasqualino Vassallo (Caltanissetta) denunciano le pressioni efficaci di Aldisio sulla struttura politico-amministrativa delle loro province (83), inaugurando una vivace polemica in cui presto si inserirà anche la « Voce Socialista » (m). Democratico-sociali (Guarino Amelia, C. Ardizzoni, G. Vinci) e socialisti dell'ala riformista (Guido Napoli e Rocco Gullo) sono i relatori del secondo convegno di sindaci e presidenti di deputazioni provinciali, che il Tasca presiede a Palermo il 4 giugno (85). Rocco

(0) Cfr. per i lavori del Congresso « La Voce Comunista » del P' maggio '44 (la parte politica è di aggiustamento sulla linea Togliatti; in un ordine del giorno si chiede però anche che siano rapidamente riparati i torti che le popolazioni siciliane hanno subito da parte delle forze reazionarie capitalistiche del continente »); per il testo dell'ordine del giorno cfr. anche il *Corriere di Sicilia* (Catania), del 24 aprile 1944.

0²) « *Corriere di Sicilia* », 26 maggio 1944.

⁰³¹ I dati discussi in « *Popolo e Libertà* » del 17 giugno '44 confermano in sostanza il carattere di questa lotta per il potere: Il lupo e l'agnello.

⁰⁴) La replica in « *Popolo e Libertà* » del 27 luglio: « E' dunque vero ... che la vera direzione regionale sia di fatto a Ragusa? che i Lupis, i Cartia, i Napoli, i Gullo, tutti gli amici di Lo Verde e di Guarino Amelia siano in fondo quelli che contano? » (Certi *avversari*).

(⁵) « *Sicilia liberata* », 7 giu. 1944; « *Corriere di Sicilia* », 9 giu. 1944. La Giunta consultiva fu convocata da Musotto una sola volta il 15 giugno. Intervenero La Loggia, Taormina, Montalbano, Monteforte e Guarneri. Le indicazioni sul dibattito sono scarse: si conosce

Gullo vi criticò aspramente le norme del R.D.L. 4.IV.1944, che all'autorità centrale riservava non solo il controllo di legittimità, ma anche quello di merito sui provvedimenti delle amministrazioni locali; e chiese che si tornasse e alla concezione democratica dell'autonomia dei comuni e delle provincie », rimettendo in vigore con opportuni emendamenti la legge comunale e provinciale del 1915. Facendo proprie in un documento unanime la critica e la richiesta di Rocco Gullo, il convegno compiva una scelta precisa nel contrasto fra Aldisio e Musotto. La relazione più importante fu però quella che il Guarino Amelia dedicò al problema della pubblica sicurezza nell'isola; e il documento approvato alla fine riassumeva argomenti e richieste della relazione in undici punti:

1. liberare il personale di polizia (carabinieri, agenti, guardie di finanza, ecc.) dai richiamati, specie da quelli con famiglia a carico;
2. evitare che tale personale eserciti la sua funzione in luoghi vicini ai paesi d'origine o di residenza dei parenti e affini;
3. allontanare il personale dai comuni ove si trovava nel periodo fascista o nel periodo di emergenza;
4. elevare la retribuzione e garantirgli un'alimentazione sufficiente;
5. compiere un sollecito reclutamento di nuovi elementi;
6. fornirli di mezzi celeri di trasporto e di affini moderne;
7. favorire *l'organizzazione e il funzionamento dei corpi di assistenza privata* e garantire da processi il cittadino che reagisca all'aggressione di delinquenti (86);
8. *intensificare l'opera preventiva delle commissioni del confino di polizia secondo la legislazione prefascista;*
9. render possibile il rilascio del permesso di porto d'armi ai cittadini incensurati, a mezzo delle autorità locali d'ogni singolo comune;
10. disporre un rigoroso rastrellamento delle armi da guerra;
11. adeguare il prezzo del grano e la razione del pane e della pasta alle necessità agrarie e alle tradizioni e bisogni alimentari delle

un'interessante dichiarazione di Taormina (« La Voce Socialista », 24 giugno 1944) e una di Montalbano (« La Voce Comunista », 24 giugno 1944).

(¹⁰) Aldisio, alla Consulta, il 25 febr. 1945: « Molti proprietari, che non si sentono più sicuri nelle campagne e per le vie, si sono spontaneamente offerti ad approntare i mezzi finanziari per la costituzione di organi locali di polizia alla dipendenza dei R.R. CC.. La questione, delicata, può essere discussa dalla Consulta per autorevolmente sottoporre le sue conclusioni all'organo competente ».

popolazioni siciliane, unico mezzo per eliminare il mercato nero che è una delle principali cause del rifiorire della delinquenza.

In realtà, nell'estate-autunno '44 il problema del grano e dei granai costituì, e sotto l'aspetto economico-sociale e sotto il profilo politico, il punto di riferimento obbligato su tutti i motivi e le soluzioni — principali e subordinate — del conflitto politico in atto.

La « Gazzetta Ufficiale » del 3 maggio aveva pubblicato il D. M. 2.V.1944, che disciplinava l'ammasso del grano e dell'orzo del raccolto '44 nei granai del popolo. Pochi giorni dopo Mussolini convocava i prefetti per discutere della disciplina dell'ammasso e del prezzo dei cereali. Base della discussione fu una relazione Cammarata (1). Questi vi prevedeva un raccolto di poco superiore ai 6 milioni di quintali per il grano, di 1 milione di quintali per l'orzo, 1 milione di quintali per le fave e 500.000 quintali per i legumi. Secondo il Cammarata, la produzione di grano avrebbe dovuto assicurare alla Sicilia l'autosufficienza, anche nel caso di razione giornaliera aumentata a gr. 300 (da 150) e a gr. 70-80 (da 50) rispettivamente per il pane e per la pasta; e ciò per un computo che riservava 1 milione di quintali alla semina, 2 milioni alle famiglie dei produttori (calcolati ad un milione di individui), e attribuiva i restanti 3 milioni al consumo dei 3.100.000 non produttori.

L'indicazione relativa ad un possibile aumento delle razioni giornaliere doveva provocare una secca smentita del ministero dell'interno (2): un episodio che, per il tono particolare, va collocato nel quadro della polemica Aldisio-Musotto. Non meno significativa è però — anche in vista delle successive reazioni al decreto del giugno — la proposta contenuta nella relazione Cammarata, relativa ai prezzi dei cereali (grano : 1.800 lire per quintale; orzo : 1.500 lire; fave: 1.400; ceci: 1.600; lenti: 1.700) — proposta che, dato l'onere ben gravoso che imponeva alle finanze statali (sarà 300 miliardi col prezzo del grano a 900-1.000 lire quintale), avrebbe dovuto esser resa palatabile dalla richiesta correlativa, che l'acquisto a prezzo politico di pane e pasta fosse riservato alle sole categorie di meno abbienti e di persone a reddito fisso.

« È necessario ancora tener presente, per le terre concesse in affitto o terraggeria, che il costo di produzione grava sui produttori(3) » Il testo integrale della relazione nel « Corriere di Sicilia » del 15 maggio '44. Ma si veda F. GUGINO, *Il problema del pane in Sicilia*, « Sicilia liberata », 17 e 18 maggio 1944. (1) DI MARRÉO, *Anni roventi*, cit., p. 229.

coltivatori e che essendo la produzione, specie per mancanza di fertilizzanti, inferiore a quella prevista quando si stipularono i contratti (in maggior parte prima dello stato di emergenza), occorre un provvedimento che concili gli interessi della proprietà con quelli della produzione » : Cammarata propone — e questa proposta, come le altre, sarà accolta dai prefetti — una riduzione (tra il 10 e il 20%) degli estagii in natura ⁽⁸⁹⁾. Ma su questo punto opererà, in maniera incisiva, prima il D.M. 28.VI.1944 e poi il D.M. 26.VII.1944. Il primo, nel fissare il prezzo dei cereali « in relazione agli attuali costi di produzione » (L. 900 q.le il grano tenero; L. 1.000 il duro; L. 700-950 l'orzo; ecc.), accennava a una distinzione tra prezzo base e premio di produzione; il secondo decreto chiarirà (art. 1) che « la somma corrisposta per ogni quintale di grano ... conferito ai granai del popolo ... è costituita da una quota rappresentante il prezzo del grano e da un'altra integrativa, a titolo di sussidio in compenso delle maggiori spese colturali ». Ora in Sicilia (art. 2) il prezzo del cereale è la metà del prezzo fissato dal primo decreto, sicché l'altra metà spetta, — in quanto sussidio di coltivazione — all'affittuario, per la quota di grano o di orzo corrispondente all'estaglio.

Occorre dire subito che nelle zone in cui prevaleva l'affitto (per lo più in denaro, ancorato però al prezzo del grano) — come nella provincia di Agrigento e in alcune parti delle provincie di Palermo, Ragusa e Catania — si pose il problema della riduzione al 50% del canone, anche nel caso in cui l'affittuario non avesse conferito cereali all'ammasso e avesse trattenuto l'intero prodotto denunziato per l'alimentazione della propria famiglia e del bestiame. Per tal via le provvidenze previste nei due decreti si risolsero in una drastica riduzione della rendita fondiaria a favore dei contadini affittuari, senza tuttavia contribuire per ciò al successo dei granai del popolo. Profilo diverso presentano le zone, come il nisseno, dove prevalevano invece forme di mezzadria o di colonia parziaria; qui fu la connivenza tra proprietario e colono, cointeressati all'evasione dell'obbligo di ammasso, a far fallire i granai. Sicché, mentre nelle zone dell'affittanza si avviava comunque un processo di organizzazione e lotta contadina, di cui presto saranno avvertiti i riflessi politici, in quella della colonia le prospettive di mobilitazione politico-sociale dovevano rimanere nettamente più arretrate: e solo nella

⁰⁹) Su questo punto cfr. A. CASSARINO, *Revisione dei canoni di fitto*, ne « L'idea popolare », Siracusa, 11 giu. 1944.

primavera del '45, quando il D.M. 19.X.1944 comincerà ad esplicitare i suoi effetti, si avrà un allineamento di questi settori su posizioni rivendicative avanzate, e l'insorgere a livello politico di una grossa questione contadina '.

Pertanto già alla fine di luglio il fallimento dei granai del popolo si profilava in maniera decisiva : al 27 luglio, sui 3.100.000 quintali di grano previsti, solo il 6,3% è stato conferito agli ammassi (al primo posto è la provincia di Catania ⁽⁹⁰⁾): qui il 12 luglio si è avuta notizia della destituzione dei sindaci di Castel di Judica e di San Cono, che non hanno costituito i comitati comunali per i granai; il 29 luglio il sindaco di Grammichele è sostituito, mentre a Caltagirone opera un ispettore speciale). La media di conferimento sale, nel corso dei mesi successivi, con lentezza e vistose disparità tra provincia e provincia : la media del 38,9%, toccata il 21 settembre, vede in testa Ragusa, che ha già conferito il 90% del proprio contingente; ma Caltanissetta ha superato di poco il 50% e Agrigento è solo a 34,8%, mentre Trapani e Palermo stanno ancora più in basso. Il 23 agosto, alla riunione mensile a Roma dei commissari regionali alleati, il col. A. N. Hancock, già commissario per la Sicilia, riferendo sull'insuccesso dei granai, aveva osservato ⁽⁹¹⁾: « Diviene sempre più evidente, nello svolgimento della fondamentale funzione dell'alimentazione della popolazione, che la Sicilia non è ancora affatto matura per un sistema democratico ». E qualche settimana dopo, lasciando Catania, il cap. A. Giles indirizzava al prefetto (13.IX.1944) una lettera in cui riassumeva il proprio duro giudizio sugli ultimi sei mesi: « era inevitabile che la reazione alla paralisi del fascismo facesse sorgere violente manovre politiche, risultanti in uno stato di cose che troppo frequentemente mostrava come lo spirito fascista non fosse del tutto soppresso, neanche negli animi di coloro che si definivano antifascisti »; « sembrava che i partiti politici sorgessero, ancora prima che i loro organizzatori avessero stabilito un programma politico necessario per la rinascita della loro patria »; e in una situazione economica « disperata » solo pochi funzionari avevano mostrato l'impegno richiesto ⁽⁹²⁾.

La grave crisi alimentare conferisce così un rilievo drammatico e urgente alla crisi politica che travaglia l'isola e radicalizza aspramente i termini del conflitto. Anzitutto per quel che riguarda la

⁽⁹⁰⁾ « Corriere di Sicilia », 28 luglio 1944. ⁽⁹¹⁾ Corriere di Sicilia », 28 agosto 1944.
⁽⁹²⁾ R Corriere di Sicilia », 18 settembre 1944.

funzione dei CLN: strumento di unità nazionale, essi sono chiamati a diffondere e realizzare gli obiettivi della lotta antifascista; la sconfitta del separatismo assume ora il carattere definitivo di sconfitta da infliggere a quelle forze isolate che rifiutano una politica ' nazionale ' in quanto essa non solo impone gravi sacrifici economici ma minaccia inoltre interferenze sul sacro diritto di proprietà. E il fallimento dei granai rappresenta un duplice successo per gli agrari isolani: quello economico, che deriva dal profitto del ' mercato nero ' dei cereali; e quello politico, non certo meno importante, di poter dimostrare e l'impotenza del governo centrale e l'insuccesso degli esperimenti di controllo popolare (attraverso i comitati comunali e provinciali per i granai) sugli ammassi (93).

Tutto ciò dà la misura della svolta politica assai limitata, che avrebbe costituito la nomina, alla fine del luglio '44, di Aldisio ad Alto Commissario. Essa rappresentava in sostanza l'epilogo di un conflitto politico particolarmente aspro, che aveva dominato la vita isolana durante la prima metà del '44. Le questioni di potere implicite nella lotta tra Musotto e il CLN palermitano, sono chiare ai socialisti della Sicilia orientale, che — per la presenza di Vacirca e Lupis (Ragusa) e Di Giovanni (Siracusa), per via dei rapporti di G. Cartia con Musotto, e la linea antipalermiana di Albergo, oltre al credito personale dei Gullo e dei Napoli presso L. Castiglione e altri — non erano inclini ad accogliere la tesi d'una rappresentanza politica regionale di cui fosse investito il CLN di Palermo e mantenevano nei confronti di Musotto un atteggiamento di cauto favore. Invece, a metà luglio, parte dal CLN palermitano — una volta accantonata una candidatura La Loggia — l'indicazione concorde del nome di Aldisio ⁽⁹⁴⁾, il quale non è entrato a far parte del ministero Bonomi, come nuovo Alto Commissario in sostituzione del Musotto.

Nella seduta del 17 luglio il Consiglio dei ministri procede alla nomina di Aldisio, con l'astensione dei due ministri socialisti, Saragat e Mancini ⁽⁹⁵⁾. E al I° Congresso Socialista Siciliano, che si

⁽⁹⁴⁾ Si veda l'importante opuscolo di G. ALBANESE, *Per i granai del popolo*, Catania 1944 (è datato 14 agosto '44).

⁽⁹⁵⁾ Favorevoli reazioni alla nomina di Aldisio da parte delle sinistre palermitane in Di MATTEO, *op. cit.*, p. 239. Di Montalbano, che in occasione di una visita a Palermo di Aldisio ministro aveva detto « Aldisio ... non è dei democratici cristiani, ma dell'Italia, della Sicilia, dei lavoratori », (« Corriere di Sicilia », 10 maggio 1944), si veda *Che il popolo siciliano sappia* ne « La Voce Comunista » del 26 agosto,

([!] Diario Togliatti, alla data; e « Avanti! » del 18 luglio '44.

tenne a Catania il 23 e 24 luglio '44, la relazione di F. Taormina sull'autonomia regionale (una relazione invero ⁽⁹⁶⁾, in cui son più le imbarazzate contorsioni verbali che le indicazioni politiche), dopo un'aspra discussione, fu accantonata per un futuro congresso; mentre la sconfessione dell'appoggio dato dai socialisti palermitani (in realtà Taormina e Mineo) alla candidatura di Aldisio si manifestò in un polemico ordine del giorno, approvato, nel quale « considerato che la Sicilia fa parte integrante dello Stato italiano, e che sono venute meno le ragioni che determinarono a suo tempo l'istituto dell'Alto Commissario, onde procedere alla creazione di un nuovo clima democratico corrispondente all'attuale situazione politica italiana », si chiedeva l'abolizione dell'Alto commissariato e la revisione delle nomine di prefetti nell'isola ⁽⁹⁷⁾. E tutto questo, mentre da Palermo azionisti, socialisti e demo-laburisti plaudono alla nomina di Aldisio ⁽⁹⁸⁾; e la « Voce Comunista » del 12 agosto saluterà il nuovo Alto Commissario « uomo di uno dei partiti del Comitato di Liberazione, [che] viene in mezzo ad una Consulta a lui preesistente, da essa chiamato al governo, da essa convalidato e appoggiato nella prossima opera ». Il programma di Aldisio — continua la « Voce » — è quello dei CLN: un'azione decisa a favore dei granai del popolo, un'accorta revisione della posizione di ogni sindaco e di ogni prefetto, una radicale epurazione dalle pubbliche amministrazioni di fascisti e di separatisti ⁽⁹⁹⁾.

Il giorno prima, l'1 agosto, era giunto a Palermo Girolamo Li Causi, inviato a ricostituire e a dirigere la Federazione regionale del PCI. Li Causi era portatore della linea che M. Alicata aveva espo-

^m La parte centrale di essa ne « La Voce Socialista » del 19 agosto 1944. Taormina vi conclude che l'autonomismo potrà restare socialista solo limitandosi al decentramento amministrativo.

⁽⁹⁷⁾ « Corriere di Sicilia » 26 e 27 luglio 1944. Nel maggio '44 un gruppo di iscritti alla sezione socialista e comunista di Catania presentava a Badoglio una *Relazione sul separatismo*, dove si legge: « Oltre ai possessori di forti patrimoni soprattutto terrieri, sono lance spezzate del separatismo gli ambiziosi e gli arrivisti che hanno conseguito d'autorità pubblici uffici, o che bramano di ottenerne, e che agognano conferire il crisma dell'autorità alle cariche e agli incarichi arraffati... ». ' La responsabilità della situazione in tal modo determinatasi risale in primo luogo ai prefetti della Sicilia, taluno dei quali dai gradi inferiori assunto inopinatamente ai fastigi della carriera, buona parte degli altri tratti dalla più completa e meritata oscurità della loro vita privata, come quello di Catania, e collocati a capo delle singole province. Essi e tutte le altre autorità o per la propria origine separatista o per ostinate prevenzioni contro gli elementi unitari di oggi ... propendono operosamente per i separatisti, che sono tutti elementi benpensanti di ieri, e per un gioco equivoco di riflessi e di reciprocità, li riguardano con timore reverenziale e obbediscono loro perchè detentori del potere locale, più forte di quello centrale » Unità proletaria », maggio 1944).

⁽⁹⁸⁾ D'AMATEO, op. cit., p. 239.

⁽⁹⁹⁾ « La Voce Comunista » del 12 e del 26 agosto 1944.

sto ne « L'Unità » del 2 luglio (*Separatismo siciliano*): il separatismo « si riduce ad un vago atteggiamento sentimentale, che è sorto di volta in volta appunto a difesa degli interessi più diversi e contrastanti (ma, a preferenza, di interessi reazionari) e che spesso non ha nemmeno sfiorato ... la vera sostanza del problema, che si riduce alla necessità urgente di annientare tutto un sistema di rapporti economici, sociali e politici concreti, che grava come una bardatura di ferro sulle masse lavoratrici dell'isola ». Da qui per Li Causi l'urgenza di sostituire alle suggestioni del separatismo la formula gramsciana dell'alleanza contadini del Sud - operai del Nord: occorre a tal fine liberare e organizzare la forza contadina, e saggiare sul problema dei granai del popolo la politica di unità nazionale nell'isola (si ricordi che il ministro dell'Agricoltura Gullo era stato in Sicilia alla fine di luglio (100,...

) Li Causi opera immediatamente in questa direzione: la formazione di un fronte contadino nelle zone dell'affittanza costituisce un punto di riferimento obbligato, che garantisce e rafforza la linea 'legalitaria' del comunismo ufficiale. Egli rompe così, con energia e coraggio, i legami che legano la base comunista e con il brigantaggio e con la mafia nelle province centro-occidentali (da qui l'importanza politica dell'episodio di Villalba); e nella Sicilia orientale agisce, con altrettanta rapidità ed energia, nel propagandare e sostenere la politica di unità nazionale, la politica dei CLN contro l'estremismo ribellistico di antichi dirigenti di foianazione bordighiana (è il caso di U. Fiore a Messina), anche se il successo su questo terreno è ben più limitato che nell'altro.

Questa linea è resa ancor più chiara dall'ampio intervento che

(^m) « Corriere di Sicilia » del 28 luglio e del 4 agosto '44; e « L'Unità » del 30 luglio, con le dichiarazioni di Gullo e il commento di Spano. Gullo: « i granai del popolo non danno ancora quel rendimento che era lecito sperare ». Troppi vecchi uomini sono ancora al comando .. per poter sperare che sia anche soltanto avviato quel mutamento di clima e di metodi ». « Non è raro .. il caso di qualche sindaco, il quale seconda apertamente il proposito di qualche agricoltore di non conferire il grano ai granai, e di qualche altra anche più alta autorità, che prende a pretesto tutto per tentar di giustificare la sua preordinata inoperosità ». Spano: « Se i granai del popolo non hanno avuto il successo che avrebbero dovuto ..., se in Sicilia permane uno stato di sorda agitazione ... se le direttive politiche del governo vengono boicottate e talvolta persino apertamente sabotate, se eccitazioni aperte alla disobbedienza e al disordine possono essere cinicamente sciorinate in pubblico, se niente o quasi niente è stato fatto per la ripresa economica dell'isola e per alleviare le miserie del popolo siciliano, tutto ciò è dovuto al fatto che troppi uomini, i quali dovrebbero essere in galera o in campi di concentramento si trovano invece alla testa di amministrazioni comunali e provinciali ».

Dichiarazioni dello stesso tenore aveva fatto Saragat a Catania il 23 luglio (« Corriere di Sicilia », 24 luglio '44).

atti fa sulla questione siciliana, presente Aldisio, al Consiglio dei tri del 31 agosto, e che «L'Unità» pubblica il 3 settembre (101). Il problema atista è tornato al centro dell'attenzione politica: Finocchiaro Aprile, 26 giugno, in una lettera a Bonomi (102), aveva accusato Musotto e toni, ora prefetto di Palermo, di politica liberticida, facendo dere che una repressione così dura (il discorso era rivolto anche posizione interna del MIS) non era fatta per favorire auspicate evoluzioni paratismo verso esiti federalistici, un mese dopo (20 luglio) si era fatto voce ⁽¹⁰³⁾ di un drammatico appello alle cancellerie alleate (« Le e sofferenze, l'assoluta privazione della libertà, l'odio del governo no verso di noi ci fanno vivamente desiderare che gli Stati Uniti e ilterra rioccupino militarmente l'isola per porre fine ai nostri mali ... [ell'agosto gli ' unitari ' avevano dovuto fronteggiare la campagna endentistica contro i granai del popolo, una campagna che — endo dalla tesi dell'autosufficienza alimentare della Sicilia — ficava la resistenza agli ammassi con la insinuazione che il grano rito avrebbe lasciato l'isola. Erano le tesi che Gullo aveva contestato uo giro in Sicilia. L'aggressione di Villalba avrebbe riproposto ro il problema dei legami mafia-Mis (104). Nel Consiglio dei ministri 1 agosto Togliatti aveva osservato che autori della propaganda separatista « scarni gruppi rea-

⁽¹⁰¹⁾ Vedilo in P. TonidA-ri, *La questione siciliana*, a cura di F. Renda, Palermo, 1965, pp. 29-33. L'articolo fu riprodotto ne « La Voce Comunista », del 16 settembre; un riassunto fedele già nel « Corriere di Sicilia » dell'8 settembre. Per un'anticipazione della linea di Togliatti, cfr. F. GRASSO, *Separatismo all'estero. Dopo una intervista con P. Togliatti*, ne « La Voce Comunista » del 22 luglio 1944. Grasso spiega « il nostro irrigidimento attuale nella posizione unitaria determinato proprio dai separatisti per necessità polemica, e la diffidenza per gli autonomisti sotto le cui mentite spoglie si annida il separatismo Ma si veda anche G. Di Vrrronto, *Rivendicazioni urgenti dei contadini [siciliani]*, <, L'Unità », del 18 agosto '44; e *I contadini hanno fante di terra*, *ivi*, 1° settembre 1944.

Sempre ne « L'Unità » del 3 settembre M. Alicata intervista A. Pesenti appena rientrato dalla Sicilia. « Il processo di democratizzazione è quasi inesistente. L'isola è in mano ai prefetti, che son quasi tutti quelli nominati dagli alleati subito dopo lo sbarco e appartengono quasi tutti alla casta dei grandi latifondisti. In molte province la maggioranza dei comuni è retta da commissari prefettizi. Le giunte comunali non esistono ..., solo due o tre comuni appena sono retti da sindaci comunisti '. I separatisti son riusciti a sabotare i granai, « nonostante l'opera intelligente per i granai svolta dall'Alto Commissario Aldisio ». « Questi però si è trovata sbarrata ad ogni istante la strada dai grandi latifondisti e dalle loro clientele politiche. Perciò in provincia di Palermo, dove la terra è tutta in mano ai grandi feudatari, che vi spadroneggiano anche politicamente, solo il 10% del grano è stato consegnato ai granai. Invece in provincia di Ragusa, dove la media proprietà è più diffusa e la situazione politica è più chiara, merce soprattutto la energica azione compiutavi dal nostro partito, si è toccata la percentuale più forte: più del 70%

(102) GANG, *op. cit.*, pp. 322-23.

(103) GANCI, *op. cit.*, pp. 326-27.

(104) Si vedano passim i citt. volumi di GAIA e PANTALEONE.

zionari, appartenenti per lo più alla classe dei latifondisti o legati ad essa » : « Si tratta di uomini e gruppi già viventi ai margini del fascismo e sotto le sue ali, impadronitisi di sorpresa di determinati posti di comando nell'isola al momento della liberazione, e che oggi, privi di ogni senso patriottico e solo preoccupati della conservazione dei loro privilegi, coscientemente seminano il disordine e provocano conflitti ». La Sicilia « ha visto lo strato esiguo dei baroni e signori feudali e quello più numeroso dei loro intermediari ed agenti rimanere padroni del potere e continuare ad esercitarlo tirannicamente attraverso gli organi di governo locali, attraverso un apparato di repressione; e la terra restare lontana dal possesso di chi la lavora ». « Tutti i rapporti sulla provincia siciliana concordano nel dare lo stesso quadro : le cornici hanno cambiato colore, ma chi comanda è sempre la stessa casta semif feudale avida, intrigante, violenta e corrottrice. Ed essa comanda attraverso i prefetti reazionari, sbarrando la strada delle amministrazioni locali ai partiti popolari ». La ' democratizzazione ' immediata e profonda del sistema amministrativo della Sicilia, che Togliatti chiede (« chiamando le masse lavoratrici dell'isola a governarsi da sè »), è il momento politico della rinascita siciliana, che dovrà poggiare nella campagna sullo sviluppo delle organizzazioni contadine cui va affidata la terra incolta, e nella città su « un minimo di ripresa industriale, edilizia e dei trasporti ».

.Nel suo intervento Aldisio dichiara di essere d'accordo con Togliatti : « ma ... si preoccupa che se si parla troppo di democrazia si crei disordine » (¹⁰⁵). Ripropone, sul problema del latifondo, le sue note tesi sulla quotizzazione; chiede al tempo stesso « una legge economica siciliana » per la ripresa industriale dell'isola. Di separatismo e autonomia torna a parlare nei termini dell'intervista concessa a « Il Popolo » del 15 giugno: al MIS « aderirono molti esponenti della vecchia classe politica demo-liberale, che pur avendo avuto sempre quasi il monopolio della rappresentanza dell'isola, nulla aveva fatto per essa. I motivi su cui si faceva leva per separatismo erano principalmente : l'autosufficienza economica della Sicilia, il proposito di sottrarsi al pagamento di temute indennità di guerra e il timore che la Sicilia dovesse fare, dopo la liberazione del resto d'Italia, l'esperimento di altre dittature politiche che trovano così fecondo terreno nel nord dell'Italia ». « Se solo sparuti nuclei pensano ormai al separatismo, esiste nell'isola l'assoluta unanimità di

¹⁰⁵) Diario Togliatti, alla data.

consensi intorno al proposito di realizzare prontamente l'autonomia regionale » : ora, al Consiglio dei ministri, Aldisio chiede la costituzione di « una commissione di siciliani per discutere a fondo la questione dell'autonomia ». Ma vuole, al tempo stesso, che abbia termine la politica di indulgenza degli alleati e del governo verso il MIS e che si pensi anche a misure di polizia contro i capi separatisti: questo mentre il CLN promuove contro i separatisti « manifestazioni e anche elezioni » (106).

) Se De Gasperi « pone la questione dei governi locali in generale » e Siglienti — in una prospettiva chiaramente regionalistica — sollecita un rafforzamento dei poteri alto-commissariali in Sardegna e l'elaborazione di un bilancio regionale; Mancini chiede — ribadendo la sua diffidenza verso Aldisio — che in Sicilia si rechi una commissione di ministri, e Gullo vuole che s'accantonino per il momento ' i problemi generali ', ivi compreso quello dell'autonomia, in attesa della Costituente, ma ribadisce la urgenza della ' democratizzazione « Il popolo non è separatista », non il popolo bensì i grandi proprietari si rifiutano di portare il grano ai granai : « La realtà è la ribellione degli organi esecutivi ». Vincere la battaglia dei granai del popolo significa quindi sconfiggere i tradizionali detentori del potere.

Bonomi riassumendo il dibattito indica alcune soluzioni che possono agevolare il conferimento ai granai, invita i siciliani a far concrete proposte quanto alla ricostruzione e all'autonomia, e si dichiara favorevole alle misure di polizia sollecitate contro i capi separatisti. Il comunicato ufficiale ⁽¹⁰⁷⁾ tuttavia parla solo di lotta antiseparatista e dà particolare rilievo alla « idea di adottare un ampio decentramento regionale » : « Elementi economici e culturali dell'isola collaboreranno con la Consulta dell'Alto Commissario con proposte concrete e che il governo prenderà in esame ».

Più esplicito e con maggior rilievo « Il Popolo » del 1° settembre informava che il governo aveva riconosciuto « la necessità di rinnovare l'apparato amministrativo dell'isola e di combattere la propaganda separatista »; e indicava gli ' opportuni ' provvedimenti deliberati: « ampliamento delle funzioni della Consulta regionale — integrata con elementi rappresentativi degli interessi culturali ed economici — con attribuzione del compito di formulare proposte al Governo sugli ordinamenti locali; riconoscimento della opportunità

(106) Diario Togliatti, 1. c.

(197) -.Ricostruzione » 1° settembre '44.

del decentramento amministrativo e di *una parziale autonomia regionale, con l'adozione di efficaci forme transitorie in attesa della definitiva regolamentazione in sede di Costituente* » (108).

Il dibattito sull'istituto regionale, dominato pur sempre dalla esigenza di combattere il separatismo siciliano e sardo con l'alternativa autonomistica, è venuto assumendo in queste settimane rilievo e tono: Giovanni Persico pubblica su « Ricostruzione »⁽¹⁰⁹⁾ una serie di importanti articoli su *Democrazia e regionalismo*. Egli si pronuncia a favore della regione « come ente pubblico autonomo, autarchico, a base completamente elettiva e con ogni facoltà, anche legislativa, in determinati campi, inquadrato tuttavia opportunamente ed aimonicamente nella compagine unitaria dello Stato, al cui governo centrale spetti sempre la responsabilità dell'indirizzo generale politico, sociale ed economico nazionale, la rappresentanza e la difesa dello Stato, l'amministrazione della giustizia »; e anticipa concrete soluzioni, che si ritroveranno — pur con contrastanti intenzioni politiche generali — nei progetti di statuto regionale siciliano che E. Paresce e Guarino Amella elaboreranno nella primavera del 1945.

Ora l'indicazione emersa dal Consiglio dei ministri del 31 agosto indirizza il dibattito politico in Sicilia sul tema dell'autonomia, che « assume colorazioni più o meno intense, dalla tinta smorta di un semplice decentramento burocratico a quella accesa di un ordinamento a tipo federalistico » (no) A questa formulazione generica si tiene ancora M. Ruini, in un discorso tenuto a Palermo il 14 settembre, nei locali della Società di storia patria, dopo che un'efficace azione di disturbo separatista gli aveva impedito di parlare in un teatro cittadino⁽¹¹¹⁾: « Quando si parla di decentramento e di autonomia, si può intendere un piccolo decentramento burocratico o amministrativo o politico o istituzionale o economico o legislativo, come anche un quasi federalismo. Qual'è il punto giusto al quale

(108) Il corsivo è mio. Segue la indicazione dei provvedimenti urgenti: 1. istituzione di forme speciali di credito presso il Banco di Sicilia; 2. agevolazioni per la consegna del grano; 3. creazione di un Ufficio trasporti presso l'Alto Commissariato; 4. ripresa dei pubblici servizi (energia elettrica); 5. riattivazione dell'industria mineraria; 6. ricostruzione edilizia; 7. facilitazioni per le cooperative.

(109) « Ricostruzione del 6, 13, 17 e 23 agosto e dell'8 settembre 1944.

(110) G. ALNINI, *Corriere di Sicilia*, 4 settembre '44.

(111) Il testo del suo discorso nel « *Corriere di Sicilia* del 16 settembre 1944. Cfr. anche < Ricostruzione p del 18 settembre. Contorni più precisi alla proposta di Ruini dà un'importante lettera di Bonomi a Aldisio, del 6 settembre (Archivio Centrale dello Stato, *Presidenza del Consiglio dei Ministri*, Gabinetto-Salerno, 8/2).

noi ci dobbiamo e ci possiamo fermare? ... Una consulta allargata di rappresentanze degli enti locali, delle associazioni culturali, delle organizzazioni economiche e sociali, deve formulare queste proposte »; « la Consulta ... potrà servire a dare la base di quei provvedimenti economici a cui la Sicilia ha giustamente diritto ». Così a Roma e in Sicilia, tra il settembre e l'ottobre, si assiste ad una ripresa del discorso sull'autonomia dell'isola che tende ora ad assumere concrete articolazioni, contorni più definiti.

Il congresso meridionale del Partito d'Azione (Cosenza, 4-5 agosto 1944) aveva approvato un ordine del giorno Dorso-Purpura-Cifarelli, che auspicava « una radicale trasformazione della struttura dello Stato italiano, onde alle regioni del Mezzogiorno ed alle Isole sia assicurata l'autonomia con istituti politici, economici e sociali garantiti dalla stessa costituzione repubblicana, così realizzando e meglio potenziando l'inscindibile unità del popolo italiano » (112). Era un'impostazione che non riusciva agevole, per motivi politici e tecnici, calare nella realtà di un progetto avanzato. Lo dimostrano i due progetti, che nei mesi successivi trovano ospitalità nel periodico azionista di Palermo. Antonio Gentile ⁽¹¹³⁾ propone un Consiglio regionale, costituito dai presidenti delle deputazioni provinciali, dai sindaci dei capoluoghi di provincia, dai presidenti delle camere di commercio, dai direttori regionali e dall'ispettore regionale delle Ferrovie; l'organo esecutivo è costituito da un comitato presieduto da un governatore nominato dal Consiglio dei ministri e formato dai direttori regionali. Si resta nell'ambito del decentramento burocratico-amministrativo di funzioni del potere centrale (la regione è definita « organo di delegazione di governo »), con un coordinamento a livello regionale. Più interessante il progetto di Giovanni Bellomo ⁽¹¹⁴⁾, che affida ad un organo regionale il compito di coordinare le funzioni amministrative delegate dal potere centrale, e che a capo di quest'organo pone un presidente eletto in secondo grado dai sindaci di tutti i comuni siciliani. Lo stesso periodico ⁽¹¹⁵⁾ dava circolazione ad un progetto di autonomia regionale, elaborato a Roma nel pe-

^(M) « L'Azione del popolo », 17 agosto '44. La relazione Dorso è nel numero del M agosto. Cfr. però anche il n. del 10 agosto '44: CANDOR, *Discussione sulle autonomie regionali*; quello del 28.IX.'44: *Un dato positivo: l'autonomia*; e del 26 ottobre '44: CANDOR, *L'autonomia amministrativa e politica*.

^(N) « L'azione del popolo », 26 ottobre '44. Segue un redazionale che critica l'assenza di democrazia » nel progetto.

^(O) « L'Azione del popolo », 16 novembre '44.

⁽¹¹⁵⁾ • L'Azione del popolo », 10 agosto '44.

riodo clandestino dal Movimento Liberale Italiano e il cui maggior motivo di interesse consiste — come vedremo — nel recupero che ne tenteranno nella crisi dell'agosto '45 taluni settori del liberalismo siciliano.

Erano, in sostanza, soluzioni piuttosto caute, che tenevano conto delle riserve socialiste, quali nello stesso periodo ⁽¹¹⁶⁾ eran ribadite da T. Amodeo : l'autonomia non può andare al di là di « un Consiglio economico, composto dai deputati al Parlamento nazionale, dai rappresentanti sindacali e dalle Camere di commercio, dai dirigenti la banca ». Si poneva in tal modo un limite preciso alla iniziativa che la stessa « Voce Socialista » aveva ritenuto di prendere in quei giorni — anche in vista della circolazione che dentro e fuori del partito gli aderenti alla disciolta Federazione Socialista Siciliana davano al progetto Vacirca, — l'invito rivolto cioè a tecnici e militanti nei vari partiti a collaborare nello studio di un progetto di autonomia regionale : chè male aveva fatto il CLN a non definire un proprio progetto, « avrebbe fatto con ciò opera di chiarificazione politica, dando una maggiore consistenza alle diverse ma alquanto vaghe sue affermazioni di principio sul problema » (117).

Gruppi socialisti (attorno al Mineo) e azionisti (attorno a D. Carella) non sembrano condividere tuttavia queste riserve e cautele, e muovono — agendo come elemento di sollecitazione nei confronti degli stessi comunisti — a portare il discorso sull'autonomia fuori dall'impostazione ' ricattatoria ' del La Loggia, nello sforzo di dare alla stessa più che carattere di difesa un contenuto positivo. Su « L'Azione del popolo » del 2 novembre (*Il problema sociale della Regione*), il Carella avvertirà acutamente che, se la Regione « non è un'entità astratta, che assume realtà e consistenza soltanto quando non è maltrattata da un governo centrale e accentratore », il problema deve uscire dallo schematismo delle formule giuridiche, che si limitano « a stabilire i limiti e la natura dei poteri che devono esser dati alla Regione ». « Ogni idea autonomista deve dunque avere alcune fondamentali premesse: la liquidazione del latifondo; il frazionamento, per quanto è possibile, della proprietà agricola; la creazione ... di grandi aziende agricole collettivizzate; la costituzione, con l'appoggio incondizionato delle autorità, delle cooperative di produttori e di consumatori; sviluppo e potenziamento delle industrie artigiane; so-

⁽¹¹⁶⁾ «La Voce socialista », 28 ottobre '44. ⁽¹¹⁷⁾ «La Voce socialista », 21 ottobre '44.

cializzazione (o regionalizzazione) dei grandi complessi industriali, dei servizi pubblici, delle banche, ecc.; intensiva bonifica umana con una lotta spietata contro il vagabondaggio, la delinquenza minorile, la disoccupazione professionale, oltre a provvedimenti draconiani sull'igiene delle case, delle strade, delle persone; creazione di nuove scuole professionali; efficace controllo sull'applicazione delle leggi contro l'analfabetismo; nessuna libertà, ma anzi rigida applicazione di speciali leggi più restrittive e più rigorose contro la delinquenza, la mafia e contro qualsiasi prepotenza, da qualunque parte avvenga e da chiunque venga esercitata ».

Era una posizione lucida e coerente, che si proponeva di portare da un lato al superamento dell'anti-autonomismo o del cauto autonomismo di socialisti e azionisti, senza cadere nel ' semiseparatismo ' del progetto Vacirca; di definire dall'altro una piattaforma unitaria delle sinistre, da cui aprire un serio e concreto discorso con la DC siciliana sul tema dell'autonomia. Giacchè la DC, in cui fin dall'aprile alcune voci s'erano levate a proporre interessanti soluzioni nel quadro del regionalismo sturziano ⁽¹¹⁸⁾, anche se veniva definitivamente

distaccandosi — per bocca di F. Restivo ⁽¹¹⁹⁾ — dalla linea La Loggia per ritrovare una più convinta posizione autonomistica, non era riuscita a comporre l'interno dissidio tra un programma regionalista che, sorretto da rinnovate istanze di autonomia degli enti locali, rispondeva a esigenze di difesa dalla ' tirannia centralistica ' dello Stato liberale, ed un regionalismo assunto a metodo del rinnovamento democratico dello Stato unitario. Un dissidio tra autonomismo giuridico e autonomismo democratico, che nei mesi successivi acquisterà il carattere di alternativa, e che dovrà costituire il quadro politico entro cui si sarebbe iscritto il dibattito sull'ente regione e sullo statuto regionale in Sicilia.

Tra settembre e ottobre matura intanto la grave crisi politica che si manifesta nelle riserve e negli attacchi di liberali e demo-labu-

ma) Cfr. nel n. 3 (14 aprile 1944) di • Democrazia cristiana una interessante indicazione di V. Schilirò. Egli proponeva • una giunta regionale elettiva di primo grado (con suffragio universale esteso anche alle donne), che abbia facoltà di fare leggi e imporre tributi ». ¹¹⁸ L'Ente Regione dovevano appartenere: 1. tutti i lavori pubblici di importanza locale; 2. le questioni riguardanti l'agricoltura (foreste, bacini montani, colonizzazione, istruzione e propaganda agraria, credito); 3. i problemi del lavoro; 4. le scuole secondarie e professionali; 5. il coordinamento regionale delle Camere di commercio; 6. la creazione di grandi istituti bancari regionali.

⁽¹¹⁹⁾ *I due regionalismi: «Popolo e Libertà»*, 22 ottobre 1944 (rist. in *Sicilia DC*, cit., pp. 139-41). E cfr. anche P. CORTESE, *Verso il convegno di Acireale. Lo Stato regionale*, ivi, 19 novembre 1911.

risti ai CLN, con il cauto appoggio della DC ⁽¹²⁰⁾. L'aggressione subita da Li Causi a Villalba il 16 settembre, per l'aperta responsabilità del sindaco democristiano B. Farina, nipote di Calogero Vizzini, apre un significativo episodio polemico che permette di individuare il senso del processo di decantazione politica in atto nell'isola. A parte la circostanza della sconfessione romana della sezione DC di Villalba, che non trova riscontro in sede regionale, importante è l'ammissione del Mattarella quanto al passaggio in atto di elementi indipendentisti nella DC: « Che gli ispiratori del movimento separatista fossero i latifondisti ... è più che certo ... Ma accanto a questi feudatari vi è stata una zona di elementi punto reazionari, che inconsapevolmente serviva gli interessi inconfessati di quelli e che si muoveva, fino a soluzioni aberranti, sospinta da tutta una esperienza di abbandono e di sfruttamento dell'isola ... Tutto questo settore è quello che si è andato lentamente ma notevolmente smontando » (121,) quellosu cui son venuti operando, imbattendosi nella mafia, tanto i demo-

cristiani quanto i comunisti. Dei quali non va certo ignorata l'analisi, peraltro acuta, della mafia di certe zone presentata su la « Voce comunista » del giugno '44 ⁽²²⁾: « I componenti della vecchia mafia, nella lotta per la conquista della terra, non avranno più bisogno di mettersi fuori legge; solo adattandosi ai nuovi tempi ed ai nuovi bisogni di unione con tutti i lavoratori, essi potranno realizzare le loro aspirazioni ed emanciparsi economicamente come tutti i contadini. Il separatismo e la mafia hanno interessi diametralmente opposti ... Il trionfo del separatismo significherebbe ... il consolidamento dei latifondisti, l'accentramento della proprietà, l'esclusione dalla terra degli stessi mafiosi che continuerebbero se mai in sott'ordine a coprire il ruolo di sicari prezzolati ». E ancora, dopo l'episodio di Villalba, lo stesso foglio denuncerà ⁽¹²³⁾ Vizzini come « indegno di appartenere alla stessa mafia ». Sull'altro fronte, Mattarella e Aldisio sanno che per staccare dal separatismo questi nuclei di borghesia rurale, con profondi legami mafiosi, occorre dimostrare di avere il controllo di una polizia efficiente : da qui — come vedremo — la loro insistenza per provvedimenti di polizia a carico dei capi indipendentisti. Un preciso punto di riferimento è rappresentato dall'ampio dibattito politico che impegna il Consiglio dei ministri nella seduta

⁽¹²⁰⁾ Particolarmente lucido e autorevole E. PARESCE, *Luci ed ombre dei Comitati di Liberazione*, • Corriere di Sicilia », 21 settembre 1944.

• Il Popolo », 24 settembre '44.

⁽¹²²⁾ *La mafia*: « La Voce Comunista », 24 giugno '44.

⁽¹²³⁾ « La Voce Comunista », 30 settembre '44.

del 26 settembre (124), Bonomi prende occasione dai fatti del 18 settembre al Palazzo di Giustizia di Roma, rileva il tono della denuncia socialista (21 settembre) dei fatti di Villalba, riprova l'atteggiamento de « L'Unità » sull'invasione contadina di terre incolte nell'Agro romano; e chiede che, in ottemperanza alla tregua politica concordata, il dibattito relativo alle grandi riforme sia rinviato alla Costituente. Frattanto urge ridimensionare il ruolo dei CLN, che « ora sono un nuovo ' federale ', escludendo coloro che non ne fanno parte ». La coincidenza terminologica tra l'accusa di Bonomi e quella di L. Tasca, costretto a lasciare ai primi di settembre l'ufficio di sindaco di Palermo, non può sfuggire ⁽¹²⁵⁾. Ma più importante è osservare che Carandini e De Gasperi si pongono sulle stesse posizioni del presidente del Consiglio, ed escludono seccamente l'esistenza di quel « complotto reazionario » nel paese, di cui parlano invece e Saragat e Togliatti: PSI e PCI criticano il deterioramento della politica di unità antifascista, le difficoltà incontrate dall'operazione, la « incapacità organica del governo ». Ruini ammetterà a sua volta che la politica antifascista trova resistenze nella « preparazione delle forze reazionarie », che è indotta e favorita però dalle spinte in senso rivoluzionario (occupazione di terre e di fabbriche) di socialisti e comunisti. E non manca in questo suo intervento, che segue di pochi giorni la sua visita in Sicilia, un chiaro riferimento al separatismo « carta pericolosissima giocata anche dagli Alleati », alle cui origini egli pone la mafia, la borsa nera e il latifondo.

In una situazione politica dominata da divergenze tra i partiti dell'esarchia che si fanno sempre più profonde, Bonomi riceve il 4 ottobre ⁽¹²⁶⁾, in presenza dei sottosegretari siciliani Mattarella e Ramirez, una delegazione del CLN palermitano, guidata dal vecchio La Loggia ⁽¹²⁷⁾. Essa chiede che il governo ottenga dai governi americani e inglese una dichiarazione ufficiale intesa a sconfessare le voci d'un loro favoreggiamento del separatismo, che esso si adoperi per attivare gli scambi di prodotti tra l'isola e il continente; e infine, nel quadro di una più concreta sperimentazione dell'autonomia, la delegazione sollecita un ampliamento dei poteri alto-commissariali, l'attribuzione alla giunta consultiva dell'Alto Commissario di

oic Diario Togliatti, alla data.

¹²⁵⁾ Il testo del proclama Tasca del 6 settembre in Di MAI _____, *Anni roventi*, cit., pp. 286-87.

⁽¹²⁶⁾ ^a Corriere di Sicilia, 5 ottobre 1944.

⁽¹²⁷⁾ In quella occasione i rappresentanti comunisti riferirono a Togliatti e alla direzione del PCI. F. Grasso (colloquio del 4.X.'69) ricorda che ci fu un incontro Togliatti-La Loggia sui problemi dell'isola, al quale egli fu presente.

poteri di controllo sulle principali branche della pubblica amministrazione (« dividendo con l'Alto Commissario la responsabilità delle deliberazioni e relativa esecuzione »), e la costituzione accanto alla giunta di un Consiglio consultivo, composto da tutti i deputati siciliani eletti fino al 1924 e non compromessi col fascismo, dai sindaci dei capoluoghi, dai rappresentanti delle Camere del lavoro e di Commercio e dalle più eminenti personalità culturali siciliane (128). Il reimpiego di quelle formule, che erano state seccamente respinte quando erano state proposte o messe in atto da Finocchiaro Aprile o da Musotto o dal Tasca, non rivela conversioni ideologiche, ma solo il mutato senso della lotta per il potere che gli 'unitari' vittoriosi intendono concludere in termini di regionalismo conservatore.

In questo difficile clima politico esplode il drammatico episodio di Palermo del 19 ottobre: l'esercito spara su dimostranti chiamati a protestare contro il carovita ⁽¹²⁹⁾. Aldisio è a Roma e, interpellato, non esita a interpretare i fatti nella prospettiva da lui scelta: al Consiglio dei ministri del 20 ottobre ricorda che « elementi separatisti avevano annunciato disordini per le misure di ammasso »; sono loro i responsabili dei torbidi, nati peraltro da legittime proteste di categorie a reddito fisso e sostenuti da giustificate preoccupazioni per le possibilità alimentari dell'isola (« Vi è grano solo fino al 15 dicembre. Gen. Wilson: alla Sicilia non sarà dato grano. Stone chiede statistiche »). Aldisio aggiunge di aver disposto l'arresto di Finocchiaro Aprile: Saragat e Sforza concordano sulla opportunità di tale iniziativa, Ruini invece manifesta perplessità e ritiene che l'azione di polizia debba esser rivolta piuttosto contro il brigantaggio e contro il mercato nero. Togliatti è contrario ad operazioni meramente repressive, Gullo torna ad insistere sull'urgenza di un radicale rinnovamento delle amministrazioni locali (9).

L'arresto del leader indipendentista non ci fu, com'è noto. Quello stesso giorno anzi Finocchiaro Aprile ribadiva a Taormina, nel corso del congresso del MIS (19-22 ottobre 1944), la apertura verso soluzioni federalistiche: « In un colloquio che io ebbi recentemente con V. E. Orlando..., io insistetti appunto sulla federazione come unica soluzione del conflitto, sicuro che tra le varie forme federative si potrebbe scegliere quella particolarmente adatta per i

⁰²⁵⁾ c i a "Voce Comunista", 14 ottobre 1944. E' la sostanza della proposta Bonomi, di cui alla n. 111. Ivi l'importante lettera (Palermo, 21 sett. 1944) di Aldisio in risposta.

⁰²⁹⁾ Sui fatti di Palermo, si legga la ricostruzione datane da DI MArrEO, op. cit., pp. 296-303.

⁽¹⁹⁰⁾ Diario Togliatti, alla data.

due Stati » (131). Questa era tuttavia solo la premessa ad un'elaborata presentazione della struttura dello Stato Siciliano, del quale si riconfermava il carattere repubblicano (132). Il tutto in una cornice immaginosa di conflitti diplomatici (tra inglesi e americani), che avevano per oggetto la sorte futura dell'isola.

Finocchiaro Aprile, tra moderati (Varvaro) ed estremisti (Carcaci), cercava di tener aperto il discorso con gli uomini del PRI, Pacciardi soprattutto, che avrebbero dovuto garantire e garantirono effettivamente (tra il dicembre e il gennaio, in un momento assai delicato per il MIS (133)) dell'autenticità della conversione separatista al federalismo. Il congresso, nel quale vennero a inserirsi drammaticamente le polemiche suscitate dai fatti di Palermo, non riuscì ad elaborare una linea unitaria e valse piuttosto a radicalizzare il contrasto tra le posizioni, che Finocchiaro Aprile aveva tentato di mediare. L'indicazione a favore di ' aperture ' a diversi livelli, che rappresenteranno parte non piccola della storia segreta del MIS nei mesi successivi, avrebbe per converso indotto la destra estremista del Movimento a iniziare l'organizzazione di bande armate (134).

Subito dopo i fatti di Palermo, in un duro editoriale (*Non si spara sul popolo!*), « L'Unità » (135) aveva chiesto che fosse rinnovato « rapidamente e profondamente l'apparato amministrativo dell'isola, eliminando i prefetti e i sindaci reazionari che tentano invano nascondere sotto il manto di un preteso autonomismo la loro livrea di servi dei latifondisti »; che si arrestassero quelle poche decine di latifondisti « che alimentano artificialmente la propaganda separatista » e « le loro terre fossero distribuite ai contadini »; che fossero prese infine tutte le misure atte ad alleviare la miseria del popolo siciliano, col « concedere ai siciliani un largo regime di autonomia amministrativa che attenui i giustificati sospetti ch'essi hanno accumulato negli ultimi decenni contro i capitalisti del continente e contro lo Stato italiano ». Le richieste sono al centro del documento, con cui il 25 ottobre la direzione del PCI definisce la linea del partito sulla questione siciliana (136).

(131) GANCI, *op. cit.*, p. 319.

(132) A. FINOCCHIARO APRILE, *Per la patria siciliana. Relazione al Congresso di Taormina il 20 ottobre 1944*, s. 1. o d. [ma ott. '44]. Cfr. anche GAJA *cit.*, p. 168.

(133) GANCI, *op. cit.*, pp. 314 sgg.

(134) Cfr. GAJA, *cit.*, pp. 204 sgg.

(135) « L'Unità », 21 ottobre 1944.

(136) Il testo della mozione ne « L'Unità del 27 ottobre. Un estratto in Di MATITA), *Anni roventi cit.*, p. 208.

L'iniziativa precede di poco la riunione del Consiglio dei ministri, del 27 ottobre, nella quale — insieme con provvedimenti per lo sviluppo dell'industria e dell'agricoltura — è approvata la trasformazione dell'ormai impotente Giunta consultiva dell'Alto Commissario in una Consulta regionale, più ampia e rappresentativa, col compito di concretare le aspirazioni autonomistiche accolte nella seduta del 31 agosto. Il demolaburista « Corriere di Sicilia » ⁽¹³⁷⁾ fa eco ufficiosa alla decisione, osservando che per essa « una grande opportunità ci viene offerta, dalla quale potrà dipendere non soltanto l'avvenire della Sicilia, ma di tutte le altre regioni d'Italia su cui il nostro esperimento avrà un'influenza determinante ai fini di una riforma dell'ordinamento amministrativo dello Stato in senso autonomistico ».

Lo stesso giorno, in un'ampia conversazione radio ⁽¹³⁸⁾, M. Scelba presentava un'autorevole interpretazione politica dei provvedimenti approvati. Il separatismo non è « espressione di caste feudali lottanti per la conservazione delle loro posizioni economiche e dei loro privilegi sociali » : esso è fenomeno « di natura prevalentemente spirituale e politica »; la sua base è « nel diffuso sentimento di ostilità verso il Nord, ritenuto responsabile del decadimento della vita siciliana »; i suoi capi sono « reliquati politici della vecchia socialdemocrazia siciliana, i quali si servono del separatismo per conservare o recuperare un predominio politico .. oggi .. minacciato dall'affermarsi delle correnti popolari ». Per sconfiggere il separatismo occorre « attuare quell'autonomia regionale, invano invocata sin dal 1919 ... senza aspettare la Costituente » e senza attendere « il vento del Nord » : « Il vento del Nord batte la Sicilia da 80 anni, e i risultati sono dati dalla guerra distruttrice in corso. Diffidente di ogni innovazione estranea allo spirito indipendente del suo popolo, la Sicilia non si era lasciata suggestionare dai miti socialisti ⁽¹³⁹⁾, l'ultimo dopoguerra fu l'ultima a cedere al fascismo. Che cosa riserba, per l'avvenire, il vento del Nord alla Sicilia? ». Si attui perciò immediatamente un largo decentramento amministrativo: sarà così possibile aver « considerazione delle condizioni economiche particolari delle singole regioni, ed evitare squilibri e disagi delle varie

⁽¹³⁷⁾ P. *Ruit hora*: «Corriere di Sicilia», 30 ottobre 1911.

^{a)} «Il Popolo», 1° novembre '44. Fu riprodotto in «Popolo e Libertà» del 5 novembre.

⁽¹³⁹⁾ Su questo punto si veda M. SCELBA, *Torniamo alla terra!*, «Il Popolo», 11 luglio 1911: « la necessità imperiosa d'aumentare la produzione agricola non potrebbe non essere ritardata dall'impostazione d'immediate riforme sociali ».

classi sociali », e applicare il criterio « da noi già fatto valere (140), contro quello centralista del progetto ministeriale, in sede di decreto sulla colonia parziaria, con la costituzione di commissioni giurisdizionali regionali ». Occorre a tal fine « una consulta tecnico-politica regionale che indichi il pensiero delle popolazioni interessate su quello che dovrà essere il definitivo assetto regionale dello Stato ».

Il significato politico che Scelba dà all'autonomia siciliana è chiaro : concessa « senza attendere la Costituente », essa deve salvare la Sicilia dal soffio violento e venefico del « vento del Nord ». La Sicilia, dove il fascismo, ' malattia del Nord ', fu importato a forza, potrà occorrendo costituire la base di operazioni per la riconquista del resto del paese alle sane tradizioni anticomuniste e liberali. E' un aggiustamento, abile e cinico, delle più complesse e sottili ragioni del regionalismo sturziano ⁽¹⁴¹⁾ Su questa stessa linea, il 10 novembre ⁽¹⁴²⁾ il Comitato Nazionale del PLI approverà un ordine del giorno, che auspica la concessione per l'isola di una larga autonomia.

La crisi politica nazionale assume contorni sempre più marcati: la tensione tra socialisti e liberali (e democristiani) si spinge al limite di rottura. In Sicilia l'inchiesta sui fatti di Palermo spacca clamorosamente il CLN : comunisti, socialisti, azionisti da una parte; democristiani, liberali, demolaburisti dall'altra ⁽¹⁴³⁾. La DC sembra aver trovato una linea efficace e convinta : Aldisio perciò si batte nel Consiglio dei ministri del 15 novembre per un'azione repressiva del separatismo. La sua relazione ⁽¹⁴⁴⁾ mira decisa a questo scopo : del congresso di Taormina sottolinea le risoluzioni che hanno « carattere di preparazione alla guerra civile », e alle *avances* di leaders indipendentisti ⁽¹⁴⁵⁾, che « vogliono ammorbidire la loro azione » e chiedono libertà di stampa, Aldisio oppone un rapporto alleato su una riunione in casa Varvaro a Palermo, nel corso della quale « Finocchiaro Aprile avrebbe dato il via ad un movimento insurrezio-

o") *Ibidem.*

⁽¹⁴¹⁾ Per la genesi sturziana di questi concetti, cfr. G. DE ROSA, *Luigi Sturzo e la questione meridionale*, estratto dal vol. *Il partito popolare: validità di una esperienza*, Milano, Centro di cultura G. Puecher, 1969 e E. ROTELLI, *Profilo del regionalismo sturziano*, in *Studi storici*, a. XI (1970), 1, pp. 113-132.

(In) *Ricostruzione Liberale* 28 nov. 1944. L'estensore era stato G. B. Rizzo: v. • *Risorgimento Liberale*, il novembre e • *Corriere di Sicilia*, 18 e 21 novembre 1944. Ma si legga, per un'interpretazione anti-comunista dell'autonomismo liberale, V. TITONE, *Separatismo ed autonomia*, • *Ricostruzione Liberale*, 7 dicembre 1944.

""DI MARRRO, *cit.*, pp. 300-303.

⁽¹⁴⁴⁾ Diario Togliatti, alla data.

⁽¹⁴⁵⁾ Varvaro?: cfr. GANCI, *op. cit.*, pp. 306-307 e 326.

nale ». Tuttavia, non trovando per il momento consenso unanime, la tesi di operazioni di polizia contro i capi separatisti è accantonata; ci si limita a dar mandato ad Aldisio di predisporre un provvedimento « per l'immediata attuazione della legge in Sicilia » ⁽¹⁴⁶⁾, e s'approva, sempre sulla base di proposte di Aldisio, l'istituzione della Consulta di 24 membri. Non senza rilievo politico è infine la formula con la quale il Consiglio tiene sospeso il proprio giudizio ufficiale sui fatti di Palermo: « non c'era un disegno preordinato di sommossa da parte del popolo né di repressione da parte dell'esercito. L'inchiesta continua » (147).

Sono compromessi verbali, che non riescono ormai più a celare i reali contorni del conflitto. Il demolaburisti incalzano nel chiedere una Consulta regionale più larga ⁽¹⁴⁸⁾: « I 24 rappresentanti, che saranno evidentemente l'emanazione della sovrastruttura politica dominata dal Comitato di Liberazione, non possono esprimere le vere aspirazioni e gli interessi dei siciliani ». Pochi giorni dopo (149), « Popolo e Libertà » riprende da « Il Popolo » l'equazione polemica: 1917 (Lenin: tutto il potere ai Soviet) — 1922 (Mussolini: tutto il potere ai fasci) — 1944 (Nenni: tutto il potere ai CLN). E il 24 novembre, al congresso democristiano di Acireale, P. Cortese, se rivendica ai CLN « il compito di determinare, in un sincero, leale spirito di collaborazione, quella distensione degli animi che è alla base del vivere sociale », rigetta seccamente la proposta di chi vuol farne « comitati permanenti non di aiuto e di controllo, ma di vero e proprio governo, al di fuori e al di sopra dell'autorità costituita » (150).

Il 1° congresso regionale della DC siciliana si era aperto, in un'atmosfera consapevole della crisi politica che avrebbe portato due giorni dopo alle dimissioni del primo gabinetto Bonomi, ma vi dominava un sostanziale ottimismo per le posizioni di potere conquistate e per le prospettive imminenti. La maggioranza volle ribadire apertamente la validità dell'indirizzo politico, definito da Mattarella, da Scelba, da Aldisio. Uno dei delegati, Leto di Palermo, « lamenta che il partito sia diventato il comodo ed ospitale ricettacolo di ex gerarchi fascisti, molti dei quali sono ai posti di comando, e molti

046) Corriere di Sicilia > 17.XI.1944.

⁽¹⁴⁷⁾ «L'Unità >, 16 novembre 1944.

⁰⁴⁹⁾ C. AVARNA DI GUALTIERI, *La Consulta siciliana, «Ricostruzione* , 19 novembre 1944. ⁰⁴⁹⁾ • popolo e Libertà >, 25 novembre 1944.

⁽¹³⁹⁾ « Popolo e Libertà >, 2 dicembre 1941.

altri pretendono di salirvi ». Invitato da Mattarella a farlo, Scelba avrebbe spiegato — con significativa analogia all'argomento impiegato dal Mattarella dopo Villalba, — che « noi non possiamo non tener conto di quella che è stata la realtà italiana di questi ultimi venti anni, per cui abbiamo visto che una massa di gente è stata costretta ad aderire al regime fascista e ad assumere in determinate situazioni anche piccoli incarichi politici. Noi non possiamo respingere senz'altro questa massa, perchè creeremmo in Italia una divisione profonda che dobbiamo colmare al più presto possibile » (151).

Aldisio tiene in complesso una posizione più avanzata, quando chiede che, nell'impegno pur concorde di ricostruzione, « le rinunce maggiori debbono venire da quelli che più possiedono » (« L'avvenire del popolo dev'essere indirizzato verso una migliore distribuzione della ricchezza »), e quando — a fondamento della sua proposta di riforma agraria — pone il principio che « la proprietà terriera sia considerata nella sua funzione sociale e non sia consentito che alcuna parte del territorio nazionale venga, per egoismo o trascuratezza, sottratta ai bisogni del popolo ». Sono spunti e formule della vecchia problematica popolare, che riemergono. Resta significativo che, dopo una serie di interventi (del barone A. Libertini, di V. Schilirò, di Pecoraro e Traina, di C. Volpe), Mattarella possa proporre e ottenere il rinvio dell'esame della proposta Aldisio ad un prossimo congresso (152).

A sinistra di Aldisio si colloca, nello stesso congresso, l'Alessi con un appassionato intervento ⁽¹⁵³⁾ a favore dell'unità sindacale. Egli otterrà l'approvazione di un ordine del giorno contro « la vecchia mentalità faziosa e settaria », che resiste alla realizzazione del patto unitario (aconfessionale e apolitico) « con pregiudizio delle masse lavoratrici e della loro solidarietà, strumento necessario per la rivendicazione dei loro diritti e l'adempimento della giustizia sociale » (154).

(151) « Corriere di Sicilia », 27 novembre 1944.

(152) *Sicilia DC*, cit., pp. 122-25. Ivi la relazione Bonifacio. Sulla riforma agraria, cfr. l'elaborato documento uscito l'11 settembre dal Consiglio nazionale della DC (< Il Popolo », 13 settembre '44). Non è senza rilievo che la breve sintesi del dibattito al congresso regionale, data da < Il Popolo » del 6 dicembre, faccia credere che la proposta di Aldisio è stata accolta.

(153) Il testo dell'importante relazione di Messi in <Popolo e Libertà » del 3 febbraio 1941. Ma si veda sullo stesso foglio del 19 aprile '45 l'intervento di Alessi, il 7 aprile, al convegno provinciale di Caltanissetta in difesa della unità sindacale (« non vi può esser ordine senza rivoluzione ») e per la costituzione delle AGLI.

Per un'idea delle resistenze all'unità sindacale, si veda a.v.s. [V. Scrinmeò], *Unità sindacale*, nel n. 5 (30 giugno 1944) di « Democrazia cristiana », E. *Sicilia DC*, cit., pp. 83 sg. 0⁵⁴) < Corriere di Sicilia », 27 novembre '44.

All'intero schieramento politico, dalla destra di Scelba e Matarrella alla sinistra di Cortese e di Alessi, passando per il 'centro' di Aldisio, Franco Restivo illustra ⁽¹⁵⁵⁾ la sua proposta di progetto di statuto regionale. Esso distingue tra funzioni e organi dell'ente regione, e tiene conto perciò non solo degli studi di G. Ambrosini ⁽¹⁵⁶⁾, ma già degli esiti più significativi del dibattito in corso, e in Sicilia e nel resto dell'Italia liberata.

Tra le funzioni della regione, Restivo individua la diretta emanazione di norme su materie (non precisate) strettamente attinenti all'istituto regionale; il diritto dell'assemblea regionale di dar pareri su leggi che toccano il campo della finanza locale e le dogane; il diritto dell'assemblea di presentare al parlamento nazionale schemi di provvedimenti da essa elaborati, su materie di competenza statale, con la facoltà di farli sostenere dai propri membri; infine il diritto dell'assemblea di sostituirsi a taluni organi nazionali nel procedimento di formazione di particolari atti legislativi: l'assemblea regionale elabora un progetto e lo vota; se approvato, esso passa direttamente all'esame del Senato (Consiglio delle regioni? ⁽¹⁵⁷⁾), per diventar legge con la finale sanzione del capo dello Stato.

Quanto agli organi regionali, Restivo rigetta la proposta di un Consiglio regionale costituito da delegati dei consigli provinciali, di

"") *Sicilia DC*, cit., pp. 114-21.

(16) Degli studi dell'Ambrosini si legga l'esauriente esegesi in GANCI, *op. cit.*, pp. 366-76.

Ma vanno ricordate anche le indicazioni di De Gasperi (*La parola dei democratici cristiani*, 1943-44, *ne I cattolici dall'opposizione al governo*, Bari, 1955, pp. 477 sgg.): • Accanto alla Camera dei deputati si costituirà, in sostituzione del Senato, un'assemblea rappresentativa degli interessi organizzati, prevalentemente eletta dalle rappresentanze del lavoro e della professione ». « Per eliminare i pericoli dell'accentramento, converrà costituire finalmente le Regioni quali enti autonomi, rappresentativi ed amministrativi degli interessi professionali e locali e come mezzi normali di decentramento dell'attività statale. Il corpo rappresentativo della Regione si fonderà prevalentemente sull'organizzazione professionale ». « Importantissima sarà la ricostruzione delle organizzazioni sindacali: .. i lavoratori .. godranno piena libertà di riunione e di associazione. Tuttavia, per regolare i contratti collettivi e i conflitti di lavoro .. e per rappresentare gli interessi della categoria in confronto dello Stato e degli enti pubblici, saranno creati organismi professionali di diritto pubblico, comprendenti, per iscrizione d'ufficio, tutti gli appartenenti alla categoria (lavoratori, tecnici, imprenditori), i quali eleggeranno col sistema proporzionale i loro direttivi. Le rappresentanze regionali, nominate prevalentemente da tali organismi, eleggeranno infine i membri della seconda assemblea nazionale (Senato). In questo sistema ai tecnici, elemento di moderazione e di competenza, dovrà essere assicurata un'influenza adeguata alla loro importanza e alla loro funzione. Così le forze del lavoro, riunite per gruppi d'interesse e professioni (agricoltura, industria, commercio, ecc.), a mezzo del suffragio economico integreranno il suffragio politico senza assorbito .. (pp. 480-82).

Il Popolo del 14 settembre aveva pubblicato la mozione sull'ordinamento regionale dello Stato approvata dal Consiglio nazionale della DC nella seduta dell'11 settembre '44.

⁽⁵⁷⁾ E' la tesi per la quale si pronuncerà alla Costituente (7.IX.'46) anche il Finocchiaro Aprile: *Il Movim. indep.*, cit., p. 168.

durata quinquennale, e opta decisamente per una assemblea elettiva. Inoltre tra chi vuole (La Loggia e tanti altri) una « Camera regionale economica » e chi postula una rappresentanza essenzialmente politica, egli lancia il compromesso di « una Camera regionale composta per due terzi da membri eletti a suffragio universale su collegio unico regionale e per un terzo da membri eletti col sistema della rappresentanza degli interessi e con un egual numero di rappresentanti per la categoria dei lavoratori, per quella dei datori di lavoro e per quella dei professionisti e tecnici ». Un presidente della regione, eletto dall'assemblea, è assistito da una giunta di commissari, anche essi nominati dall'assemblea. Restivo è contrario alla proposta che a capo della regione sia un commissario di nomina governativa.

Dalla discussione ⁽¹⁵⁸⁾ emerge l'opportunità di rinviare il progetto allo studio di una commissione; ed è invece votato un ordine del giorno, che insiste su più larghe attribuzioni e maggiore autonomia per l'Alto Commissario, nella linea dell'autonomismo indicata dallo Scelba.

Il 9 dicembre si formava il secondo ministero Bonomi: ne restano fuori socialisti ed azionisti. Il CLN palermitano si limita però a lamentare l'assenza nel gabinetto di una « rappresentanza diretta della Sicilia » ⁽¹⁵⁹⁾. Nei giorni successivi il richiamo alle armi doveva provocare manifestazioni a Trapani, ad Alcamo, nell'Agrientino : il 14 fu la volta di Catania ⁽¹⁶⁰⁾. Da qui l'esplosione a catena di una serie di gravissimi episodi a Giarratana, a Naro, Avola, Palazzolo, Canicattì ⁽¹⁶¹⁾ che, interpretati in chiave di sobillazione separatista ⁽¹⁶²⁾,

) indussero il governo all'aspra dichiarazione del 20 dicembre, nella quale era proclamato « non tollerabile ogni movimento che miri a separare una regione italiana dal resto d'Italia e a fare di questa regione uno Stato distinto » ⁽¹⁶³⁾. Contemporanea-

⁽¹⁵¹⁾ Corriere di Sicilia », 27 novembre 1944: • Uccellatore, Consigliere di Stato, approva la relazione Restivo, salvo in qualche parte, e chiede che nell'attesa della concessione della autonomia vengano dati all'Alto Commissario per da Sicilia più ampi poteri con un maggior potenziamento dell'istituto stesso; La Ferlita si intrattiene sulle funzioni della provincia; [interviene anche] l'on. Aldisio, che tra l'altro afferma che la politica protezionistica sulle industrie pesanti è limitata per sempre; Romano e altri
o») » Popolo e Libertà », 21 dicembre 1944.

⁽¹⁶⁰⁾ Per i fatti di Catania, GAJA, *op. cit.*, pp. 170-71. Cfr. anche < Voce Socialista
⁽¹⁶⁰⁾ GAJA, *cit.*, pp. 172 sgg.; Di MATTEO, *op. cit.*, pp. 33 sgg.

⁽¹⁶²⁾ Ha ragione il GANCI (*op. cit.*, p. 328, n. 150) a criticare questa tesi.

⁽¹⁶³⁾ Il testo del comunicato in Di MATTEO, *cit.*, p. 332.

mente il comunicato anticipava ⁽¹⁾ la sostanza del D.L.L.

1944, n. 416 :ampliamento dei poteri alto-commissariali e creazione della Consulta « onde iniziare un grande esperimento di autonomia regionale ». « **In** regime democratico, le rifonne, specialmente le radicali e sostanziali, debbono essere chieste e consentite dal popolo stesso, il quale dovrà, così come è previsto per la Sicilia e la Sardegna, far conoscere attraverso i voti della Consulta i modi e i limiti dell'autonomia e del governo locale ».

Il decreto, che apparve sulla « Gazzetta Ufficiale » del 13 gennaio, istituiva un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione (presso l'Alto Commissariato) e un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale (presso la direzione generale del Banco di Sicilia). Si trattava di provvedimenti auspicati, che tuttavia avrebbero operato con lentezza e con limitata efficacia (165). La consulta regionale è composta di 24 membri, « scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti », e nominati dal presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono, e votano « sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza », il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia. « La Consulta regionale esamina i problemi dell'isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissariato nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame »; in particolare, essa dovrà essere sentita dall'Alto Commissario, prima di emanare norme per l'attuazione in Sicilia delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

^u) < Il Popolo >, «Popolo e Libertà >, < L'Unità > del 21 dicembre '44. Il prof. E. Pa-resce mi scrive (Roma, 1.X11.1969): « Al problema dello Statuto io fui condotto .. in maniera più tecnica, dal momento in cui fui chiamato da Meuccio Ruini d'urgenza (nella anticamera del Consiglio dei Ministri) alla stesura del decreto che allargava i poteri del Commissario e istituiva la prima consulta di 24 membri ». Ruini stesso ricorderà questa circostanza nel messaggio indirizzato al Congresso regionale del PDL (Catania, 8 aprile '45): • Rivendico non a me personalmente, ma .. al partito cui appartengo l'aver come presidente del Comitato interministeriale della ricostruzione, promosso e redatto i recenti provvedimenti legislativi per la Sicilia ».

⁽¹⁾ Del primo dei comitati si dirà appresso; sull'attività del secondo, inaugurato nell'aprile (DI MATTEO, *op. cit.*, pp. 340-41). cfr. *Banco di Sicilia. Sette anni di attività della sezione di credito industriale*, Palermo, 1952.

L'Alto Commissario non solo « sovrintende nel territorio dell'isola a tutte le amministrazioni statali, civili e militari, agli enti ed istituti di diritto pubblico », ma « dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'isola e ne assicura l'unità di indirizzo ». Rientra nella sua competenza l'esercizio delle attribuzioni spettanti ai ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici nei confronti dell'ispettore agrario compartimentale e del provveditore alle opere pubbliche : egli ha inoltre facoltà di estendere le attribuzioni spettanti a quest'ultimo e « di disporre l'esecuzione a cura dello stesso provveditore di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali ». Tutto ciò naturalmente « entro i limiti di spesa fissati dai ministeri competenti ».

Immutato rimane il diritto dell'Alto Commissario di intervenire *senza voto deliberativo* al Consiglio dei ministri « limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia ».

Il CLN di Palermo plaude (166) al provvedimento che avvia l'autonomia intesa a « potenziare da un canto l'opera di ricostruzione e attuare dall'altro una economia regionalmente perequata che ripari gli errori del passato » (secondo l'inconfondibile formulario La Loggia!), ed auspica che « il progetto iniziale, studiato e ulteriormente elaborato dai rappresentanti politici e degli interessi locali, abbia sanzione solenne nella futura forma istituzionale dello Stato sorretto da tutte quelle garanzie che ne rendano sostanziale, effettiva e stabile l'attuazione ». Il testo del comunicato denuncia esplicita diffidenza e sospetto verso la reale volontà della classe dirigente nazionale di attuare in Sicilia istituti autonomistici : le concessioni dei mesi passati e quest'ultima, sempre più ampie, han fatto seguito a crisi determinate o attribuite all'iniziativa separatista.

Annunciando il provvedimento, il 21 dicembre, Aldisio (167) aveva negato che fosse dovuto, magari solo in parte, « alla pressione esercitata dal movimento separatista ». Alla immediata e polemica replica del MIS (il 22 dicembre) Mattarella aveva risposto indicando nella Consulta « l'embrione di una libera ed elettiva assemblea regionale » (*Separatismo al bivio*: « il nuovo organo regionale

(166) Voce Socialista » 29 dic. 1911 (a favore); « Popolo e Libertà », 30 dicembre 1944. Il favore dei liberali siciliani per la legge e per Aldisio in « Ricostruzione Liberale », 23 dicembre 1944 (P. VIRGA *Autonomia*); 6 gene. '45 (che riproduce una conversazione radio del 3 fatta dal VIRGA).

(167) Il testo del discorso di Aldisio, tenuto a radio Palermo il 21, in « Popolo e Libertà » del 30 dicembre 1944.

può anche fissare delle zone franche nell'isola ») ⁽¹⁶⁸⁾. Demolaburisti e azionisti prendono le distanze: i primi ⁽¹⁶⁹⁾ insistendo nel criticare struttura e composizione della Consulta, i secondi ⁽¹⁷⁰⁾ denunciando la costituzione della medesima come un maldestro tentativo del governo Bonomi di riversare su un organismo locale la responsabilità del fallimento del primo esperimento di autonomia.

I comunisti sono impegnati a tenere aperto il dialogo con le sinistre (PSI e Pd'A) nel paese, per evitare l'isolamento dentro il governo : e la politica siciliana, ora caratterizzata dalla piattaforma proto-autonomistica della Consulta, costituisce un importante terreno operativo. Di fronte ai moti che tra il 15 dicembre e il 15 gennaio incendiano il ragusano (Vittoria, Ragusa, Scicli, Comiso), i comunisti riaffermano l'esigenza della politica di unità nazionale: rifiutandosi di prender atto della spaccatura in seno ai CLN, e di accettare entro i Comitati la costituzione di un blocco delle sinistre (« questo significherebbe di fatto una rottura del movimento dei CLN e dell'unità nazionale »), insistono a che i CLN vengano considerati dal governo nelle zone già libere « organi ausiliari dell'azione governativa ». La difesa dell'unità antifascista ha per il PCI in questo momento un duplice rilievo politico : da un lato consente alle sinistre di cooperare nella guerra di liberazione e nell'opera di ricostruzione, e dall'altro rafforza all'interno del partito lo sforzo di contenimento e di ' moderazione ' dell'estremismo della base. « A loro volta però i CLN debbono, in gran parte delle province liberate, trasformare profondamente il loro funzionamento. Essi non possono limitarsi a essere organi di contatto tra i partiti, organi talora paralizzati dall'assurdo principio dell'unanimità per la validità delle loro decisioni. I CLN devono tendere a estendere la loro sfera d'azione, da un lato stringendo relazioni regolari con sindacati e con le altre organizzazioni di massa, dall'altro assumendo le iniziative, che si impongono nei campi principali della vita economica e politica » ^(m). La situazione di emergenza politica creata dai moti popolari e l'urgenza di fronteggiarla con una iniziativa unitaria riportano questo spirito an-

(168) • Popolo e Libertà 30 dicembre 1944 .

(169) V. NASI, *Le forme e i limiti dell'autonomia della Sicilia*, «Ricostruzione», 30 dicembre 1944.

(170) < L'Azione del popolo », 4 gennaio 1945: *Il Governo concede... La Consulta provvede*; e D. CASELLA, *Il partito d'Azione e la situazione in Sicilia*, ivi, 1a genn. '45.

(^m) • L'Unità », 7 gennaio 1945: risoluzione della direzione del PCI. Cfr. anche • L'Unità a del 25 gennaio: *La funzione dei CLN*.

che nel CLN palermitano, che il 29 dicembre rende pubblico un importante ordine del giorno unitario (172).

Ma questa è soprattutto la linea che, con la consueta energia e chiarezza, Li Causi illustra nella sua relazione al convegno interprovinciale di Palermo (6-8 gennaio 1945), per la costituzione della federazione regionale del PCI. Li Causi torna da contatti diretti con le aree in rivolta: fallimento dell'unità antifascista e rivolte spontanee hanno un fondamento comune, lo stato d'animo separatista delle masse, che troppo spesso comunisti e socialisti finiscono col subire.

«Ci si pone oggettivamente ed ingenuamente sullo stesso piano del separatismo, si ritiene cioè che i problemi siciliani possano essere ... risolti indipendentemente dai problemi nazionali ed internazionali. *Ed è perciò che in Sicilia i comunisti si pongono il problema della rivoluzione proletaria, quasi che la Sicilia possa risolverlo da sé* ».

«Prima che le armate anglo-americane ci liberassero si formò un fronte antifascista generico di cui avevano la direzione i grandi proprietari fondiari e, con essi, le loro clientele mafiose, i quali avendo compreso che il fascismo si avviava alla catastrofe, si sganciarono da esso ponendosi al servizio degli anglo-americani. I nostri compagni, o almeno alcuni nostri compagni, lavoravano insieme a questi elementi, subendone l'influenza e diventando incoscienti strumenti dei loro interessi. La rottura organizzativa di questo fronte era inevitabile; gli elementi reazionari, che avevano avuto maggiori possibilità di contatti con gli alleati, presero il sopravvento contro i nostri compagni, i quali ... non reagirono altro che ricorrendo alla lotta di classe e ponendosi come obiettivo l'insurrezione armata ». « Per i compagni siciliani non esisteva la lotta della classe operaia del Settentrione, o, se esisteva, si poneva così: verrà la classe del nord a salvare la situazione ... Alcuni compagni hanno affermato che in Sicilia la situazione è diversa da quella dell'Italia settentrionale e che il partito deve rendersi conto di ciò ».

Li Causi rivendica al PCI il merito di aver posto il problema dell'autonomia regionale, di aver provocato con la mozione del 25 ottobre, « i primi provvedimenti del governo in proposito ». Ma

«ponendo il problema dell'autonomia noi poniamo nell'istesso tempo quello del contenuto che noi vogliamo dare a questa autonomia. Il popolo siciliano nella lotta per la sua emancipazione ha soprattutto inteso lottare contro le forze reazionarie dell'isola che si appoggia-

vano a quelle del continente; ha inteso spezzare questo stretto conubio tra i feudatari dell'isola e i plutocrati reazionari del nord. Perciò l'autonomia non deve significare accentrimento poliziesco di poteri nelle mani dei baroni siciliani, ma immissione nel governo dell'isola di tutte le sane forze lavoratrici e popolari dell'isola stessa. Dobbiamo viceversa fare in modo che, giovandosi dell'autonomia, le masse popolari possano intervenire direttamente nella vita politica, farvi direttamente udire la loro voce, porre direttamente i loro problemi ». E ciò dev'essere fatto utilizzando i CLN : « Qualche compagno opporrà che nel CLN alcuni partiti sono puramente fittizi e non rappresentano altro che dei nomi, qualche volta la stessa persona che ha fondato più partiti, e che noi, trovandoci sempre in minoranza come numero di partiti, non potremmo svolgervi un'azione efficace ». E' un grave errore: « Noi dobbiamo mettere alla prova gli altri partiti. Noi dobbiamo invitarli a lavorare con noi sul terreno dei generali interessi del popolo... Ma noi dobbiamo... dare alla Sicilia che non l'ha un vero potere, che governi l'isola nell'interesse di queste masse »⁽¹⁷³⁾. Nello stesso periodo E. D'Onofrio persegue dalle colonne dell'« Unità »⁽¹⁷⁴⁾ la stessa linea politica.

Fuori del governo, i socialisti caricano il tono della loro polemica contro Bonomi e contro le destre. Le gravi vicende della Sicilia sono giudicate come il frutto della politica moderata di Bonomi, che ha negato autorità ai CLN⁽¹⁷⁵⁾. Tra gennaio e febbraio E. Canevari compie due visite in Sicilia, fermandosi più a lungo nella parte orientale: egli indica, come causa delle sommosse, anzitutto la mancata epurazione e il mercato nero, poi il malcontento dei nullatenenti e dei lavoratori dipendenti a reddito fisso, la distanza della guerra, l'attività separatista e del fascismo in ripresa, la mancanza di preparazione psicologica al richiamo alle armi, l'imposizione di un'ulteriore consegna di 25 kg di grano ai granai per ogni produttore⁽¹⁷⁶⁾. La

⁽¹⁷³⁾) *Girolamo Li Causi*, cit., pp. 64-74; Di MATTEO, *op. cit.*, pp. 324-25. Ma cfr. anche r. g., *Parlando con il comp. Li Causi: La situazione politica siciliana*, <L'Unità>, 4 febbraio '45.

⁽¹⁷⁴⁾) *I latifondisti siciliani contro il popolo e contro l'Italia*: <L'Unità>, 9 gennaio '45; *Bisogna dare alla Sicilia funzionari democratici e antifascisti*, ivi, 10 gennaio '45; *Le autorità della Sicilia debbono appoggiarsi sul popolo*, ivi, 11 gennaio '45. Di D'Onofrio si vedano anche le importanti dichiarazioni sulla situazione interna del PCI siciliano in questo periodo, in GAD, cit., pp. 201-202.

⁽¹⁷⁵⁾) P. NENNI, *Un villaggio fra mille*, « Avanti! », 4 gennaio 1945; *Situazione aggravata in Sicilia*, ivi, 10 gennaio '45. Cfr. in <Popolo e Libertà del 14 gennaio la replica di P. CORTESE (*Responsabilità di parte*).

⁽¹⁷⁶⁾) « Avanti! » del 31 gennaio, 9 e 21 febbraio '45. La relazione è pubblicata dall'« Avanti! » del 17 marzo.

concessione dell'autonomia è considerata, in tale prospettiva, come un fatto rovinoso. Al congresso calabro-siculo del PSI, tenuto a Reggio Calabria alla metà di febbraio, Cartia e Albergo denunciano con durezza la politica di Aldisio, che essi accusano di faziosità e di perseguire una politica clientelare: la linea anti-autonomistica del congresso di Catania ne esce ulteriormente rafforzata ⁽¹⁷⁷⁾. In un comizio a Messina, il 9 febbraio ⁽¹⁷⁸⁾, Nenni ribadisce: « non esiste un problema siciliano che sia diverso dal problema lombardo o emiliano o calabrese. La soluzione bisogna cercarla nel quadro della nazione e nella lotta dei lavoratori contro gli agrari del sud e i grandi industriali del nord ». La Sicilia « non ha bisogno né di un alto commissariato, né tanto meno di agitazioni separatiste, ma di esprimere dal proprio seno una *Camera dei consigli economici*, che prepari il primo piano quinquennale della risurrezione siciliana nel quadro della resurrezione italiana ». E' la tesi che lo stesso Nenni ribadirà in un famoso editoriale sul 'vento del Sud' (1").

La piattaforma autonomistica era stata respinta, fin dal 22 dicembre '44, come una « nuova truffa ai ... danni [del popolo siciliano] e a vantaggio delle classi capitalistiche del Nord, di cui i governi italiani sono ancora succubi » ⁽¹⁸⁰⁾, da Finocchiaro Aprile che ora portava avanti il dialogo aperto da allora con i federalisti del PRI (181). La « Voce repubblicana » del 13 gennaio '45 ospita l'intervista del leader indipendentista, nella quale questi dissocia il MIS da ogni responsabilità diretta per i moti di Catania e di altri centri, che attribuisce ad « agenti provocatori ed elementi torbidi ». La renitenza alla leva trova radici e giustificazioni nel diffuso sentimento antimonarchico dei giovani siciliani, che « ardonò dal desiderio di combattere a fianco delle truppe alleate e accorrerebbero volentieri alle armi sotto il comando di ufficiali siciliani e sotto il vessillo rosso e giallo della nuova Sicilia ». In tale prospettiva politico-militare, il 1 febbraio (182)

^(m) Ma Di Giovanni (Siracusa) sostiene che « il separatismo si combatte con larghe autonomie » e Cartia < sostiene l'autonomia regionale rimedio contro ogni ingiustizia e sfruttamento di una regione sull'altra ». Lombardo (Messina) chiede l'abolizione dell'Alto Commissariato e ritiene « che il problema regionale venga risolto automaticamente dall'instaurazione della società socialista ».

Ma si legga. F. TAORMINA, *Discorrendo della Consulta* ne « La Voce socialista » del 3 marzo '45.

¹¹⁷⁸⁾ « Avanti! » 20 febbraio 1945. Il testo integrale del discorso ne « La Voce Socialista », 23 febbraio 1945.

⁽¹⁷⁹⁾ « Avanti! », 25 febbraio 1945.
rue GANCI, *op. cit.*, p. 330.

⁽¹⁸¹²⁾

⁽¹⁸²⁾ GANCI, *cit.*, p. 330, n. 152.

cit., pp. 316-17.

il Comitato nazionale del MIS riproporrà alle Nazioni Unite la richiesta di avere affidato il governo dell'isola, con l'intendimento : 1) di provvedere all'amministrazione di essa con l'assistenza e gli aiuti degli Alleati; 2) di portare l'isola a contribuire attivamente allo sforzo bellico alleato; 3) di procedere all'elezione di un'assemblea costituente di 100 membri (1 per ogni circoscrizione elettorale di 40.000 abitanti), col compito di « deliberare della costituzione siciliana che sarà fondata sulle tradizioni storiche dello Stato di Sicilia, assicurando ai Comuni e ai Valli dell'isola la maggiore autonomia ».

Era l'ultima trincea dell'indipendentismo ' costituzionale ', che vedeva ormai erosa la propria base e ristretta sempre più la propria iniziativa politica, tanto all'interno del MIS quanto sul terreno politico generale. Il memorandum alla conferenza di S. Francisco è del 31 marzo.

Il 25 febbraio 1945, nel Salone delle Lapidi del municipio di Palermo, Aldisio insediava la Consulta regionale. Tra il 28 dicembre '44 e il 30 gennaio '45 era stata combattuta una battaglia, la cui storia è ancora segreta, sull'allargamento della Consulta da 24 a 36 membri. Questi furono nominati il 31 gennaio (il decreto, che modifica la composizione della Consulta, portandola con i tecnici a 44 membri, è del 1 febbraio '45), quando ormai l'allargamento era stato accettato con il significato politico anticipato — come si è visto — dalla polemica dell'Avarna di Gualtieri del novembre '44. Lo sottolineava il 22 febbraio V. Purpura (183): « La Consulta siciliana è stata ... allargata di numero per comprendervi, oltre ai 18 rappresentanti dei sei partiti [del CLN], anche i cosiddetti tecnici (molti di essi sono però tecnici ... di scienze politiche!), così da ridurre le vere e proprie rappresentanze dei partiti ad una minoranza, e da spostare, a capriccio del governo, l'equilibrio fra le stesse, essendo parecchi dei cosiddetti tecnici anche dei militanti in determinati partiti ».

Ad insediare la Consulta sarebbe dovuto venire il presidente del Consiglio. Il 22 febbraio però Bonomi dichiarava di non poter partire per Palermo (184). Qualche settimana più tardi « Il Popolo » avrebbe deplorato l'iniziativa di taluni elementi della Democrazia del Lavoro, che — preoccupati del precedente, costituito dalla visita di Ruini — si erano assunti « la responsabilità di aver ostacolato

(183) « L'Azione del popolo », 22 febbraio 1945; *Si organizza la Consulta*. use

(184) « Il Popolo », 23 febbraio '45.

l'andata dell'on. Bonomi in Sicilia »⁽¹⁸⁵⁾. Nel suo messaggio, che fu letto da Aldisio, Bonomi investiva la Consulta del compito di indicare — attraverso la esperienza che essa iniziava — « come dovrà essere congegnata quella autonomia regionale che da più parti si invoca e sui limiti della quale le opinioni sono ancora discordi ». Bisognava farlo comunque « senza lacerare i legami col nostro passato »⁽¹⁸⁶⁾.

Aldisio a sua volta⁽¹⁸⁷⁾ estende la tesi: alla Consulta siciliana è affidato l'avvenire nazionale della Regione come istituto « sia perchè la sua elaborazione giuridica nel quadro dell'unità nazionale formerà lo scopo principale degli studi [dei consultori], sia perchè lo esperimento consultivo costituirà da una parte la dimostrazione del grado di maturità politica delle regioni d'Italia al loro autogoverno, e dimostrerà dall'altra l'attitudine dell'ente regione non già ad allentare, ma a rinvigorire il vincolo nazionale ». Traendone occasione per ribadire le sue convinzioni regionalistiche, Aldisio affidava al nuovo istituto il compito di far rinascere le ' naturali industrie ' riassorbire la disoccupazione, creare « gli strumenti di elevazione sociale e di educazione del popolo », risolvere il problema della terra « con visione diretta e realistica », formare infine « il piano delle comuni risorse in modo da sollevare, al livello delle regioni più ricche, le più povere ».

Ben maggior interesse del discorso di Aldisio presenta il dibattito apertosi sulle dichiarazioni dell'Alto Commissario, e del quale restano purtroppo resoconti assai sommari. Il dibattito si focalizzò intorno a due temi: significato politico e ruolo dei CLN e contenuto democratico dell'autonomia.

Parlando a nome dei consultori designati dai sei partiti del CLN, Li Causi⁽¹⁸⁸⁾ riafferma il ruolo politico dei Comitati di Liberazione: « Si è persino detto che in Sicilia i CLN non hanno alcuna ragione di esistere perchè la Sicilia è stata liberata da altri ». Ma questo è un motivo di più per sollecitare il contributo siciliano alla guerra di liberazione: chi pensa che questa guerra non riguardi

¹⁸⁵⁾ E cfr. l'accenno al fatto nel cosiddetto memorandum di S. Francisco (*Il Movim. Indie.* cit. p. 120): « Il presidente del Consiglio è stato costretto a rinunciare a venire in Sicilia, perché vi avrebbe avuto accoglienze ostilissime, non minori di quelle che ricevette un ministro che non potè pronunziare in pubblico neppure una parola ». Aldisio alla quarta sessione della Consulta regionale confermerà questa tesi.

⁽¹⁸⁶⁾ Il testo del messaggio in Di MATTE³, cit., pp. 356-57.

⁽¹⁸⁷⁾ <Popolo e Libertà > del 28 febbraio '45: Di MArrEo, cit., pp. 357-60.

¹⁸⁸⁾ *Girolamo Li Causi*, cit., pp. 93-97: da « La Voce Comunista », 3 marzo 1945.

l'isola, ne tradisce gli interessi reali. « Domani solo i popoli che si sono battuti avranno il diritto di dire la loro parola in mezzo alle libere nazioni che sorgeranno da questa guerra » : e però la Consulta « non può fare a meno di mettere al centro del suo programma una sempre più attiva partecipazione del popolo siciliano alla guerra di liberazione ». « E quelli che oggi negano tutto ciò ... sono quelli stessi che non solo non esiterebbero a dare l'isola in mano alle più retrive caste reazionarie nostrane, ma farneticano addirittura di protettorati, fanno appello alle forze più oscure di alcuni strati dei paesi alleati e, rinunciando all'indipendenza e alla libertà del loro paese, non si fanno vergogna di essere gli strumenti della colonizzazione straniera. Sono quelli stessi che manovrano in ogni modo per infiltrarsi nel seno dei partiti del CLN e inquinare della loro ideologia tentando di dare all'autonomia un contenuto reazionario che salvi il più possibile dei privilegi di casta, di cricche e di organizzazioni criminali, causa della nostra miseria e del nostro sbandamento ». La autonomia « dovrà consentire alle forze migliori della Sicilia il modo di affermarsi e di espandersi liberamente e dare a tutto il popolo siciliano dignità di vita, libertà di istituzioni democratiche, sviluppo pacifico di benessere e di progresso » : perciò la Consulta, accanto all'elaborazione di « piani dell'autonomia regionale da proporre all'Assemblea Costituente », dovrà avviare a realizzazione « il compito essenziale della democratizzazione di tutta la vita dell'isola come il problema della radicale riforma agraria ». A tali funzioni e obiettivi della Consulta il CLN potrà rispondere « solo se attorno ad esso si realizzerà l'unità del popolo siciliano contro tutte le forze reazionarie dell'isola comunque camuffate ».

L'intervento polemico di Guarino Amelia ⁽¹⁸⁹⁾ contro il ruolo dei CLN riprendeva non solo le riserve ampiamente espresse nei mesi precedenti da demolaburisti e liberali, ma muoveva soprattutto dalla esperienza dell'aspra lotta di potere, di cui l'espulsione di La Loggia dalla Democrazia del lavoro ⁽¹⁹⁰⁾ era un episodio, e che coinvolgeva soprattutto i rapporti con la DC, con il PCI e il MIS. Vedremo più

⁽¹⁸⁹⁾ Il testo dell'importante intervento in G. GUARINO AMELLA, *Per l'autonomia regionale della Sicilia. Progetto di Statuto*, Palermo, s. a., [ma 1945] pp. 23-52.

⁽¹⁹⁰⁾ Il comunicato della direzione (7 dicembre 44) nel « Corriere di Sicilia » del 8 dicembre 1944: La direzione è « venuta a conoscenza dell'atteggiamento secessionista assunto ... con la formazione di un pseudo partito riformista costituito di pochi suoi amici personali »; e ciò era stato fatto « per pure ragioni personalistiche locali ». Il 19 fu affidato a Guarino Amelia l'incarico di coordinare e « stimolare » l'attività del partito in Sicilia (« Corriere di Sicilia », 20 dicembre '44).

in là il significato che Guarino Amelia attribuisce all'autonomia.

Sempre il 26, nel pomeriggio, Carlo Orlando, che rappresenta l'Unione delle Camere di commercio, riprendendo in termini più moderati le pesanti riserve di Guarino Amelia (« Non pare ... sia vero che il Governo s'è posto inequivocabilmente sul terreno di un grande esperimento di autonomia... Ma se il Governo resta a Roma al centro, e qui non si devono fare altro che proposte, che possono essere accolte o respinte o deformate, in che può valere l'esperimento?... Non con esso [il decreto] ma contro di esso noi potremo mostrare che la Sicilia è matura per autogovernarsi »), rilevava che l'istituto alto-commissariale realizzava solo un decentramento amministrativo ⁽¹⁹¹⁾; e dal momento che questo decentramento, se « non conseguenziale e non connesso ad una adeguata misura di autonomia », si risolve in « una ingerenza ancora più diretta dell'amministrazione centrale... negli affari della Regione », propose « uno schema di provvedimento da sottoporre al governo e al popolo siciliano, che conferisca alla Consulta, nella sfera dell'attività di un organo autonomo regionale, i compiti e le attribuzioni atte a conseguire le più urgenti e necessarie realizzazioni nel campo economico e sociale e sancisca la elettività di tale organi ». La proposta, che non mancava certo di motivi di interesse, fu lasciata cadere (Orlando lo ricorderà il 10 maggio alla 2' sessione della Consulta). I consultori socialisti, ribadendo che « mal si servirebbe l'idea internazionalista costituendo dei regionalismi tendenti, attraverso la bramata richiesta di ' reticolato ' legislativo, all'estrinsecazione di gelosie e di egoismi » ⁽¹⁹²⁾, attaccarono le dichiarazioni di Aldisio e sottolinearono il carattere conservatore del suo autonomismo. Particolare rilievo ebbero in tal senso

o91) Cfr. l'intervista di Rizzo a « Ricostruzione liberale » del 20 genn. 1945. Ivi gli interessanti interventi di Chiazzese e Baviera. E I. GENUARDI, *De Autonomia*, ivi, 9 feb. 1945: « All'Alto Commissario si è riservato col recente decreto l'ordinaria amministrazione. Si finisce così d'avvilire un istituto... ». I 36 membri della Consulta « sono altrettanti Prometei, legati alla rupe governativa dalla tortuosa e inflessibile catena della ' Gazzetta Ufficiale' < Consulta, sprovvista assolutamente di qualunque potere deve invece arrogarsi l'iniziativa legislativa e il sindacato politico degli atti del Governo ». La stessa linea ribadirà nel marzo D. Majorana con un esplicito riferimento all'intervento di Orlando. D. MAJORANA, *La consulta siciliana* « La Sicilia », 25 mar. 1945: « L'ideale è che — ferma restando l'unità dello Stato e l'autorità del governo e dell'amministrazione centrale nei campi loro competenti, ed esclusa la concezione utopistica di un federalismo regionale... — Consulta e Alto Commissario si trasformino in organi diretti dell'ente autarchico regionale, formati attraverso acconci procedimenti elettorali sia di primo che di secondo grado; la Consulta si trasformi da corpo consultivo in deliberante; l'Alto Commissario, coadiuvato occorrendo da un'apposita giunta elettiva, ne diventi l'organo direttivo... e generalmente di esecuzione, e in coerenza, alla Consulta ed all'A. C., cioè all'ente regione, venga assegnato un campo di attività esclusivamente proprio ».

⁽¹⁹²⁾ F. TAORMINA, *Discorrendo della Consulta*, « La Voce Socialista », 3 marzo 1945.68

gli interventi di Cartia e di Albergo ⁽¹⁹³⁾, che indussero Aldisio a chiarire in sede di replica talune ambiguità delle sue dichiarazioni, pur lasciando margini piuttosto larghi alle riserve delle sinistre (1").

La maggioranza della Consulta ritenne poi di non dover accogliere l'invito che il duca di Pietratagliata e l'avv. Romano Battaglia fecero, nel corso della sessione, a favorire — con provvedimenti accorci — un rientro dei separatisti nella vita amministrativa dell'isola, rientro che avrebbe permesso all'iniziativa autonomistica della Consulta di esplicare tutta la propria efficacia politica.

Le smentite sempre più esplicite di autorevoli personalità alleate quanto ad appoggi promessi o offerti al separatismo siciliano, i netti *fins de non recevoir* delle cancellerie alleate che si susseguono tra il febbraio e il marzo hanno di molto attenuato l'effetto politico determinato dal secco intervento, nel novembre '44, della commissione alleata a favore di separatisti in procinto di esser giudicati dal Tribunale militare di guerra di Palermo ⁽¹⁹⁵⁾. Il rifiuto della Consulta indebolisce ulteriormente la posizione moderata entro il MIS. Il duca di Pietratagliata farà un ulteriore tentativo all'inizio della seconda sessione della Consulta, la mattina del 24 marzo (196), sollecitando la discussione di un suo ordine del giorno, in cui si chiedeva che la libertà di stampa e di riunione fosse assicurata « a tutti i partiti e correnti politiche ». Sulla intransigenza di Li Causi, che avanza una riserva di carattere formale (la proposta non può essere accolta, perchè non fa parte dell'ordine del giorno della sessione) prevale per il momento il calcolato possibilismo di Aldisio, che rinvia alla fine dei lavori ogni discussione sulla proponibilità della

⁽¹⁹³⁾ « Avanti! » del 1° marzo, « Il Popolo » del 3 marzo e « Avanti! » del 4 marzo 1945. Ma cfr. < L'Azione del popolo » del 1° marzo 1945 e soprattutto < La Voce Socialista » del 3 marzo 1945 e « La Voce Comunista dello stesso giorno.

Sul tema della riforma agraria, Aldisio tenne una posizione di equidistanza: « Vi è chi prospetta quale direttrice permanente quella di carattere sociale-politico per soddisfare la fame di terra del nostro laborioso bracciantato rurale, anche indipendentemente da ogni veduta sanzionistica contro i proprietari meno tecnicamente operosi e presenti, e salvi i terreni già migliorati. Altri si preoccupa del lato produttivo, deprecando che, specie in questa difficile ora di approvvigionabilità granaria, esperimenti differibili possano ora sboccare in una disastrosa e poco augurabile riduzione dei prodotti.

Altri infine chiede che il problema si guardi da un punto di vista strettamente economico-sociale con l'attuazione di piani di risanamento sia a monte che a valle e coll'assegnazione delle terre tradizionalmente trascurate, la cui sottrazione dalle mani dei vecchi detentori non turberebbe il tradizionale ordinamento produttivo della regione ».

Quest'ultima posizione è quella di La Loggia; da prima appartiene alle sinistre e (con la subordinata) alla DC. La posizione centrale è dei liberali e di 'Scelba.

(194) Cfr. le dichiarazioni di Montalbano ne « L'Unità » del 4 marzo '45.

ⁿ⁾ Sull'episodio GAJA, *op. cit.*, pp. 16S-69.

(1%) < Corriere di Sicilia >, 26 marzo 1945.

discussione richiesta. La Consulta però farà cadere la proposta senza prenderla in considerazione, e il duca si dimetterà dalla Consulta con una lettera ad Aldisio (in data 28 marzo), la cui lettura animerà la prima seduta della terza sessione. Alla fine di marzo, in seno all'indipendentismo, prevalgono le soluzioni estreme: le formazioni paramilitari di ' guardie alla bandiera ' si apprestano a diventare l'EVIS (¹⁹⁷), mentre il Comitato redige e pubblica il noto memorandum alla Conferenza di S. Francisco.

Dopo l'approvazione del proprio regolamento (relatore D. Majorana : l'art. 21 definiva le attribuzioni della Consulta), la Consulta affronta, dal pomeriggio del 24 marzo la difficile questione dell'ammasso granario. A base della discussione si assume la relazione presentata (relatore C. Orlando) dalla commissione per i problemi dell'alimentazione, nominata alla fine della prima sessione (il 27 febbraio) e che nel mese di marzo aveva tenuto quattro sedute.

La relazione parte da un presupposto, che capovolge l'indicazione Cammarata dell'anno precedente : « La Sicilia non ha l'auto-sufficienza per quanto concerne il fabbisogno di cereali ». Per argomentare tale assunto, che ha anche un preciso rilievo politico nella polemica contro l'indipendentismo, si fa riferimento alle « particolari abitudini alimentari a della popolazione siciliana, che importano un fabbisogno annuo *pro capite* di almeno 227 kg di grano, contro i 167 kg degli abitanti di altre regioni italiane (per le famiglie contadine il consumo minimo era fissato a 3-400 kg di grano *pro capite*). Da qui una rinnovata critica alla politica annonaria nazionale, che non dovrebbe « prescindere dalle esigenze e dalle *caratteristiche etniche* e di consumo di ciascuna regione » (¹⁹⁸). La produzione prevista per il 1945 è di 5 milioni di quintali, la metà della produzione del '38.

La relazione accoglie poi le indicazioni del dott. Minafra sulla moralizzazione degli enti preposti all'ammasso, la costituzione di un ' catasto annonario l'adeguamento delle trattenute familiari e aziendali. Particolarmente interessante, in vista delle polemiche successive, la tesi relativa al prezzo del grano: « I conti colturali di un dato prodotto non hanno ormai alcun significato reale, essendo le derrate agrarie prodotti a costi congiunti, per cui il tornaconto dell'imprenditore agricolo è determinato soltanto dal risultato dell'intero bilancio aziendale, che *in genere per nessun agricoltore è risultato passivo* ». Se il grano dovrà esser ceduto ad un prezzo politico, il

(197) GAJA, *op. cit.*, pp. 205 sgg.

(198) Il corsivo è mio. La tesi è sostenuta costantemente dal vecchio Giuffrè.

libero mercato degli altri prodotti varrà a compensare del mancato profitto per questa voce.

L'avv. Giaracà riprende invece la tesi Tasca dell'iniquità dei provvedimenti di ammasso, che impongono un onere fiscale gravissimo e che pesa soltanto sui produttori, e chiede il ritorno ad un regime liberistico. E' la tesi massima dell'associazione agraria regionale, la richiesta minima è quella esposta in un ordine del giorno dei produttori catanesi, del 17 marzo (¹⁹⁹), che alla Consulta trova ora articolata espressione nel progetto Faranda di ammasso parziale (per soli 1.300.000 quintali), con tesseramento limitato a talune categorie. E' la linea su cui si pongono i liberali, da Majorana a La Loggia, allo stesso Orlando, e che finirà poi col prevalere di fatto.

Per il momento, l'indicazione della commissione, che la Consulta fa propria, è nel senso dell'ammasso totale « secondo le norme vigenti ». Ma va sottolineato, di contro al farsi strada della proposta liberale, il disagio delle sinistre incerte fra l'esigenza politica dell'ammasso totale e la necessità di non perdere il contatto con il settore contadino, un disagio, a monte del quale sono le incertezze politiche e la complessità della struttura del mondo contadino siciliano emerse nell'estate-autunno '44. Socialisti (Taormina), comunisti (Sessa) e azionisti (Ramirez) partono da una richiesta di ammasso totale « senza discriminazioni »; riconoscono però che lo Stato non ha autorità e mezzi per realizzarlo, e soprattutto che non si può imporre a piccoli proprietari, affittuari e coloni di conferire i cereali a prezzi poco remunerativi, quando debbono comprare a prezzi di mercato inaccessibili quell'altro che occorre loro. Ripiegano così sulla formula dello « ammasso totale secondo le norme vigenti », e sulla base della relazione Minafra chiedono la moralizzazione degli organi preposti allo ammasso, uno schedario della superficie coltivata a grano « sulla base dei dati catastali », l'obbligo di denuncia delle superfici coltivate (gli evasori vedranno le loro terre affidate in conduzione a cooperative agricole), l'aumento della razione di pane e pasta, l'adeguamento delle trattenute familiari e aziendali agli effettivi bisogni dei lavoratori, l'aumento del prezzo del grano, un rigoroso controllo sui prezzi dei generi di prima necessità, e infine il passaggio dei mulini alla gestione pubblica. « Qualora si determinasse l'impossibilità di realizzare sia pure uno solo dei presupposti .. ritenuti indispensabili per l'attua-

(¹⁹⁹) Il testo, col consenso redazionale, ne « La Sicilia numeri del 21 e 2S marzo.

del 18 marzo '45. Cfr. anche i

zione dell'ammasso totale », essi aderirebbero alla soluzione dell'ammasso parziale e del tesseramento limitato.

Il dibattito successivo non muta i termini sostanziali della questione. E l'ordine del giorno, che è approvato (34 voti contro 2), e che deriva con pochi ritocchi da un testo concordato a firma Li Causi - Purpura - Taormina - Alessi, chiede il mantenimento dell'ammasso totale, con qualche modifica rispetto all'anno precedente, specie a favore degli agricoltori coltivatori diretti: la loro trattenuta non deve essere inferiore ai 350 kg. annui pro capite; a loro favore va istituito un ulteriore premio di produzione « per porli in condizione di sopperire agli imprescindibili bisogni della vita e compensare loro le spese di coltura », e si chiede per i più bisognosi la distribuzione gratuita di indumenti e manufatti. E' accolto il principio dell'affidamento a cooperative contadine delle terre degli evasori dell'obbligo di denuncia delle superfici coltivate. Sul terreno politico, mentre si ribadisce l'esigenza di epurare degli elementi ' antinazionali ' e ' antidemocratici ' gli uffici preposti all'ammasso, si sollecita la nomina in ogni provincia, con la facoltà di avocare le funzioni dei sindaci inadempienti, di un commissario « assistito dai comitati popolari dei granai del popolo, espressione delle forze che si stringono attorno ai CLN ».

Le ragioni dell'adesione demolaburista saranno chiarite da un intervento Rinaldi al congresso regionale di Catania dell'aprile (2m). L'adesione dei liberali si spiega, a mio avviso, con la linea ' unitaria ' da essi tenuta nel CLN palermitano e per la particolare posizione del La Loggia, ora passato nelle file liberali. Ma le reazioni dei proprietari terrieri furono violentissime ⁽²⁰¹⁾. L'associazione agraria della provincia di Catania protestò ⁽²⁰²⁾ in termini vibrati, rilevando « la illegittimità dell'atteggiamento della Consulta, che dovrebbe operare di pari accordo con la volontà del produttore e di tutta la popolazione », le quali volontà concorrono nel chiedere l'abolizione del-

(200) Per l'intervento dell'avv. Vincenzo Rinaldi, v. < Corriere di Sicilia », 15 aprile 1945. Egli si pronuncia per l'ammasso totale, contro quello parziale, con le seguenti specificazioni: 1. determinazione di un prezzo unitario congruamente remunerativo, integrato da premi ai coltivatori diretti, variabili secondo i costi regionali di produzione; 2. aumento della razione generale a 400 gr. giornalieri tra pane e pasta, con misure maggiori per i lavoratori pesanti; 3. revisione delle trattenute di legge, secondo le proposte Minafra alla Consulta; 4. distribuzione a prezzi di favore di indumenti e manufatti ai piccoli agricoltori coltivatori diretti. Quanto alla tecnica degli ammassi, egli proponeva un migliore sistema di accertamento sulla base d'uno schedario apposito, una semplificazione dei sistemi di conferimento e la sostituzione del personale corrotto o impreparato.

⁽²⁰¹⁾ a La Sicilia », 30 marzo 1945: *L'ammasso e il voto della Consulta*.

⁽²⁰²⁾ s La Sicilia », 12 aprile 1945.

l'ammasso; le autorità sono seccamente invitate « a uniformare i loro provvedimenti alla volontà dei produttori e delle popolazioni interessate » (203).

Nell'aprile il conflitto politico viene prendendo sul piano nazionale toni più accesi: lo sforzo militare e politico della Resistenza è teso nella stretta finale, e nell'Italia liberata, nel mezzogiorno soprattutto, l'impegno di riorganizzazione difensiva delle forze moderate è in pieno corso. Alla metà di aprile è sul problema dei prefetti, politici o non, che i partiti si confrontano: le sinistre sono per i prefetti politici ⁽²⁰⁴⁾, la DC si colloca ⁽²⁰⁵⁾ per l'opposta alternativa sulle stesse posizioni dei liberali e demolaburisti.

I riflessi di questo conflitto in Sicilia sono tuttavia deformati dalla crisi posta in atto dal memorandum indipendentista alla conferenza di S. Francisco (206) Datato 31 marzo 1945 (663° anniversario del Vespro siciliano) e diffuso però verso la metà d'aprile, l'appello muoveva da una violentissima denuncia degli 85 anni di oppressione unitaria: « La Sicilia non fu tenuta che come colonia e sempre le si interdisse di avvantaggiarsi dei progressi della civiltà. L'odio sordo e diffuso in tutte le regioni e in tutte le classi sociali italiane contro la Sicilia; il disinteressamento completo per essa da parte di tutti i governi; l'inferiorità offensiva in cui l'Isola fu sempre tenuta; la sua sistematica esclusione dai benefici che si distribuivano agli altri territori; l'esagerata pressione tributaria che le fu imposta; l'assorbimento continuo di ogni sua risorsa economica, finanziaria, agricola, mineraria; l'inceppamento di ogni iniziativa industriale a favore del capitalismo del Nord, e cento altre cause determinarono una condizione di cose che non può ulteriormente continuare. L'unione della Sicilia all'Italia fu l'origine prima delle nostre disgrazie e, se dovesse persistere, arresterebbe fatalmente come nel passato, ogni progresso ed ogni sviluppo dell'Isola » . E la attuale situazione della Sicilia è persino « peggiore di quella del tempo fascista » : « In Sicilia, come in Italia, partiti ed uomini senza scrupoli e senza onestà, solleciti del proprio interesse e non affatto del pubblico bene, privi di credito e

(203) Cfr. la lettera di V. Magnano di S. Lio ne • La Sicilia del 23 aprile: « Se gli agricoltori non hanno cambiato mestiere, ciò si deve esclusivamente alla passione che essi hanno per la terra ».

⁽²⁰⁴⁾ v. SPANO, « L'Unità », 23 marzo 1945: al fine di evitare i conflitti in atto tra prefetti e CLN. - La richiesta verrà presentata a Bonomi il 5 maggio dal CLNAL cus) Il Popolo », 15 aprile 1945.

⁽²⁰⁵⁾ // Movim. indep., cit., pp. 115-21.

senza seguito, detengono abusivamente il potere e lo esercitano con continuo oltraggio alla libertà e alla democrazia. Di questa si asseriscono seguaci e difensori, pur sapendo che la loro non è la vera democrazia, la quale vuole il governo per il popolo, per tutto il popolo e non soltanto per le classi e le fazioni che quei partiti e quegli uomini rappresentano. Costoro vogliono la libertà esclusivamente per loro e sono dediti al più ripugnante banditismo politico ». « Una ignobile polizia, capace di tutti i delitti, è sempre alle calcagna degli indipendentisti, mentre la peggiore delinquenza comune è padrona indisturbata delle campagne, dove pacifici cittadini sono depredati e uccisi. Vecchi ed audaci elementi fascisti hanno trovato e sempre trovano asilo e protezione nei vari partiti riconosciuti dal governo, specie nel democristiano e nel comunista che ne rigurgitano, e continuano imperterriti a spadroneggiare nei pubblici uffici, dove è una miserevole corsa alle ingiustizie ed al mercimonio da parte di coloro che vi sono preposti. Si organizzano disordini da partiti che pur sono al governo per poterne vigliaccamente attribuire la responsabilità agli indipendentisti e contro di essi si svolge un'opera turpe di continua diffamazione ... E da ogni parte le cosiddette autorità e i loro proseliti continuano, per locupletarsi, a vendere favori e ad alimentare il mercato nero, .. del quale nessuno si occupa e che aumenta spaventosamente. Per compiere quest'opera iniqua ed abietta governo e partiti soffocano ogni tentativo di sindacato da parte della pubblica opinione, serviti da quotidiani che furono già organi ufficiali del partito fascista e, in tal modo, proseguono impunemente la loro azione nefasta di inquinamento e di corruzione ». Al buono che « gli Alleati avevano saputo compiere in Sicilia » si è opposta « la beffa di una promessa di autonomia che non verrà mai ».

« Se occorrerà impugnare le armi, ciò sarà fatto con sicurezza di riuscita. Tutto è pronto a questo scopo ». Eppure il secondo congresso del MIS (Palermo 14-16 aprile) si muove entro i confini segnati dalla relazione di Finocchiaro Aprile, ben più moderata del memorandum e nel tono e nei propositi ⁽²⁰⁷⁾. D'altra parte, il leader indipendentista opta decisamente per la linea di Varvaro, quasi a difendersi dall'estremismo insurrezionale della destra del Movimento. Dopo aver ricordato i comunisti separatisti di Catania e di Messina,

⁽²⁰⁷⁾ Per una valutazione tutta opposta, v. GA JA, *op. cit.*, pp. 189-90. Ma si veda ivi, pp. 234-36, per l'atteggiamento di Varvaro nel settembre.

Il testo dell'intervento di Finocchiaro Aprile è parzialmente ne *II Movinz. indep., cit.*, pp. 122-35.

e i contatti col Movimento Comunista d'Italia « depositario ed interprete del pensiero marxista e leninista » (« del pensiero puro però, non di quello adulterato e deformato dai vari Nenni e Togliatti »), Finocchiaro Aprile denuncia il vero carattere del Movimento, « che, piaccia o non piaccia ai vari esponenti del socialismo e del comunismo unitari italiani che pretendono il monopolio del proletariato, è un movimento di sinistra, anzi di estrema sinistra ». Gli unitari di sinistra sostengono che solo l'apporto degli operai del Nord può consentire il riscatto delle plebi meridionali. Sono falsità, già smentite dai fatti : « L'unità ha impedito il sorgere delle industrie in Sicilia, ha impedito la formazione di una massa operaia evoluta e cosciente, ha impedito che la nostra classe lavoratrice raggiungesse nei salari e nel tenore di vita il livello della classe lavoratrice del continente. Aveva ragione Gramsci quando affermava che la borghesia settentrionale ha soggiogato l'Italia meridionale e le isole e le ha ridotte a colonie di sfruttamento ». Si ricordano in malafede gli agrari separatisti che vogliono isolare il proletariato siciliano, e non si dice nulla dei ceti industriali del nord. « I contadini hanno bisogno di terre e dovranno averle. Là dove sarà possibile, il latifondo .. dovrà essere trasformato e industrializzato a spese dello Stato ... La questione della proprietà .. è secondaria ... L'importante è che il contadino abbia riconosciuto il diritto ai mezzi e agli strumenti necessari alla produzione che non sia in nulla mancipio di altri ». Gli operai avranno la loro parte nelle decisioni delle fabbriche « sia nel lato tecnico sia in quello amministrativo, come nell'equa ripartizione degli utili ». Sul terreno politico, e contadini e operai dovranno essere chiamati a partecipare alla vita pubblica e vi dovranno portare il peso della loro decisione. Non dovranno avere funzioni di pura rappresentanza, cosa del tutto inutile, ma dovranno partecipare effettivamente alle amministrazioni locali e allo stesso governo centrale per farvi sentire la voce del proletariato e per tutelarne e difenderne i peculiari interessi ».

Il governo Bonomi, pur avendo dichiarato l'appello separatista alla conferenza di S. Francisco « un atto di tradimento, tanto più vile e spregevole quanto più delicata è oggi la situazione internazionale dell'Italia », dichiarava il 18 aprile di attendere indicazioni proprio dal congresso del MIS quanto alla linea da tenere ⁽²⁰⁸⁾; e nonostante

^(2a) La dichiarazione del capo dell'Ufficio stampa della presidenza del Consiglio in GAJA, cit., p. 190.

le forti pressioni esterne dei socialisti ⁽²⁰⁹⁾, non prese iniziative di repressione. E' Aldisio invece ad agire localmente : sull'onda di manifestazioni antiseperatiste di giovani (il 21-23 aprile a Palermo, il 1° maggio a Catania), concluse con l'assalto e il saccheggio delle sedi del MIS, egli dispose la chiusura di tutte le sedi. E il 5 maggio un documento del CLN palermitano, che denuncia « la natura del movimento, .. sedizioso, fuori legge e tale da ostacolare l'opera di ricostruzione materiale e di risanamento morale dell'isola », è inteso a riproporre una generica base unitaria, dopo le divergenti valutazioni che DC e Pd'A da un lato, e PCI e PSI dall'altro avevan dato dei fatti di Paleimo del 21-23 aprile (29).

In un quadro politico così drammaticamente mosso, confluendovi ora tensioni politiche e sociali in corso di accelerata decantazione, la operazione di cattura delle forze moderate dell'indipendentismo continua con consistente successo, soprattutto da parte della DC. La coscienza che, solo contendendo il terreno alla DC in questo particolare settore, si potesse riuscire a tener in piedi posizioni di potere sempre più minacciate, è in questo periodo particolarmente acuta nei demolaburisti siciliani che alla metà d'aprile tengono a Catania il loro congresso regionale. Esso è dominato da due temi, la definizione di una strategia della resistenza all'attacco della DC siciliana e la for-

(209) P. NINNI, *Separatismo senza maschera*, . Avanti! », 20 aprile '45: • Il separatismo siciliano è un tipico movimento vandeano, espressione di interessi reazionari è diretto non tanto contro la monarchia fascista, quanto contro la democrazia italiana e soprattutto contro il movimento operaio ». «... non si risolvono i problemi siciliani risuscitando un reame di Sicilia, ma unendo strettamente le popolazioni dell'isola a quelle del Nord in una lotta senza quartiere per distruggere il potere politico ed economico dell'aristocrazia feudale che fa capo alla monarchia e dell'oligarchia industriale e per rompere l'incrostazione burocratica dello Stato che suscita la permanente rivolta delle masse ». L'articolo fu riportato ne « La Voce Socialista • del 27 aprile '45.

(210) Non ho conoscenza diretta del memoriale di replica al documento separatista che, redatto dal CLN di Palermo, fu fatto pervenire all'ambasciata sovietica a Roma. Esso comprendeva 4 parti., « Nella prima era contenuta una trattazione storica del problema. La seconda, che lo esaminava dal punto di vista politico, esprimeva l'intendimento della stragrande maggioranza del popolo siciliano' di superare non solo la fase fascista ma anche la fase liberale-monarchica dello Stato italiano durante le quali la Sicilia era stata considerata come una semicolonie del Nord. Vi si osservava che la questione siciliana, espressa in termini economici, si riduceva in ultima istanza alla necessità di eliminarla. La terza parte era dedicata a confutare le affermazioni separatiste, dimostrando che né operai né contadini appoggiavano il movimento, e che l'indipendentismo era sostenuto dai grossi proprietari terrieri e dagli aristocratici, che per norma e tradizione si trovavano in combutta con mafia e banditismo. A questa parte era unita una breve biografia di Lucio Tasca. La quarta parte riguardava le soluzioni possibili della questione siciliana. Vi si respingeva il separatismo assoluto e la soluzione federalista ... Il memoriale prospettava infine la soluzione in una larga autonomia amministrativa nel quadro dell'unità nazionale, tale da rendere efficaci le rivendicazioni della Sicilia nei confronti delle più ricche regioni del nord (GAJA, *op. cit.*, pp. 188-89).

mulazione di un progetto di statuto regionale, che possa servire da ponte per il passaggio su posizioni autonomistiche della base moderata dell'indipendentismo. Doveva apparire chiaro, nel corso del dibattito, che la prospettiva dei due temi era unitaria: una linea di avanzato autonomismo sarebbe valsa a persuadere gli indipendentisti più moderati, e l'apporto consistente della loro adesione a riparare delle perdite inferte dalla pressione continua della DC di Aldisio e Mattarella.

Il dibattito sull'autonomia prese l'avvio dalla presentazione di uno schema di statuto regionale redatto dal prof. E. Paresce e dal progetto di statuto presentato dall'on. Guarino Amella. Si trattava, come vedremo, di soluzioni diverse e talora contrastanti del problema. Avevano in comune tuttavia la proposta politica di un decreto straordinario che concedesse subito all'isola l'auspicata autonomia, salvo provvedere in seguito a soluzioni definitive nel quadro del nuovo ordinamento che lo Stato italiano attendeva dalla Costituente. E' una circostanza di cui occorre tener conto, e per intendere natura e limiti dei progetti e per valutare in maniera adeguata il quadro politico entro cui si iscrissero.

Lo schema di progetto Paresce era nato dall'esigenza di apprestare una valida piattaforma autonomistica, con l'urgenza imposta dalla grave crisi dell'inverno 1944-45. Paresce, che aveva avuto con Ruini parte rilevante nella preparazione del D.L.L. 28.XII.'44, ricorda ⁽²¹¹⁾ che lo schema nacque negli uffici del Ministero delle Finanze, del quale egli era allora sottosegretario, con la collaborazione del prof. Mario Nigro, ora ordinario di Istituzioni di diritto pubblico a Messina, il quale « studiò accuratamente gli statuti autonomistici della Spagna, della Germania, dell'Austria etc., redigendo quadri sinottici ». Lo stesso Paresce ebbe a parlarne, nel corso di un dibattito a Roma seguito (13.11.'45) ad una conferenza del prof. Ambrosini. Negli stessi giorni ⁽²¹²⁾, in un acuto intervento, egli distingueva due modi di intendere la regione: per il primo essa è « l'attuazione, in più vasta scala, del decentramento amministrativo » (« da ciò forse la loro incapacità a intenderla coesistente alle provincie »); nell'altro modo, essa è « un ente che trae le sue origini dalle necessità più profonde della vita del paese ». Per questo comune e regione sono « centri propulsori, nuclei reattivi del protoplasma inerte della na-

(211)

Nella lettera a me diretta, di cui alla n. 164.

(212)

« La Sicilia del 24 e 27 marzo 1945.

zione ». La prima delle due concezioni pertanto « guarda alla regione con diffidenza... e si preoccupa di ritagliarne le funzioni riducendo quelle dello Stato o del Comune o della provincia » (« Non deve turbarsi l'uniformità strutturale dello Stato, non devono costruirsi istituti che si diversificano da quelli che hanno formato fin'oggi lo astratto baloccamento ... dei giuristi »). La seconda invece ricomincia dalle ' madri ' goethiane, « ripercorre, con l'impeto primitivo, il processo da cui è nato lo Stato » : la regione, in quanto « federazione spontanea dei comuni », con propri organi rappresentativi, con propria sfera di competenza normativa, con una propria finanza, può sola « stimolare i tessuti profondi [dello Stato] dove si iniziano i processi di riproduzione », e darci il nuovo Stato che dobbiamo rifare.

Lo schema di progetto Paresce fu presentato alla fine di marzo presso il Comitato siciliano d'azione a Roma; e illustrato dallo stesso Paresce il 4 aprile ⁽²¹³⁾. Organi della regione erano il Consiglio generale di 80 membri, eletto per metà a scrutinio di lista in collegi provinciali (suffragio universale diretto) e per l'altra metà dai consigli provinciali e dai direttivi degli enti sindacali (elezione di 2° grado), di durata triennale; il presidente regionale, nominato dal capo dello Stato fra cinque nomi proposti dal Consiglio, che è capo dell'amministrazione regionale e rappresentante del governo, ed ha inoltre rango di ministro; la giunta regionale di sette •assessori (lavori pubblici, istruzione, agricoltura, economia e lavoro, finanza, giustizia, comunicazioni), nominati dal presidente fra i membri del Consiglio regionale.

« Ferma restando allo Stato la legislazione di principio », il Consiglio esercita la propria competenza nella legislazione complementare riguardo all'ordinamento nella regione della pubblica amministrazione (« eccetto per quanto riguarda l'ordinamento dei comuni, delle province e degli uffici statali »); l'ordinamento, i programmi e l'organizzazione della pubblica istruzione, specie quella professionale; i piani di ricostruzione e di valorizzazione economica regionale; le modalità di esproprio per lavori di pubblica utilità e di concessione degli stessi; e infine le norme relative alle antichità e belle arti, a caccia e pesca fluviale, alla sanità e assistenza pubblica e al regime

⁽²¹⁾ E testo della conferenza (*Regione, presidio di libertà*) comparve ne • L'Indipendente > del 5 aprile '45. Cfr. anche E. PARESCE, *Importanza delle autonomie regionali, Ricostruzione* », 11 aprile 1945.

Il Gruppo Federalista Siciliano del Comitato aveva presentato un suo schema di progetto fin dal 12 febbraio: v. Il *Movim. Indip.*, cit., pp. 111-14.

dell'elettricità (« eccetto per quanto riguarda le linee di importanza nazionale »).

Agli organi esecutivi sono affidate l'attuazione dei piani economici regionali per l'incremento e valorizzazione dei prodotti locali, l'attuazione dei piani di ricostruzione, il controllo sui consorzi agrari

e gli ispettorati, sulle camere di commercio, sugli uffici del lavoro e gli istituti di previdenza e assistenza ai lavoratori, la tutela su comuni

e province, la gestione della pubblica istruzione di ogni ordine e grado, l'amministrazione dei servizi postali e telefonici, l'esercizio dei pubblici trasporti, l'esercizio diretto e la concessione delle miniere, la gestione di aziende agricole modello, di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, di impianti industriali, di magazzini etc., l'amministrazione dei luoghi di pena, l'esazione delle imposte

e tasse di competenza regionale. Tranne che per la giustizia, la difesa, gli esteri e i rapporti Stato-Chiesa, gli uffici statali che esercitano funzioni relative alla finanza statale, al controllo del credito, al regime doganale, al debito pubblico, al regime della pesca marittima dipendono dal presidente regionale nella sua qualità di organo dello Stato.

La regione ha un proprio bilancio, in cui confluiscono il gettito di alcune imposte e tasse (già statali), percentuali di determinate imposte e tasse statali, e il gettito di eventuali imposte e tasse regionali, e le entrate da beni patrimoniali (demani regionali, etc.). « Non si esclude la emissione di prestiti pubblici » regionali. Il Consiglio regionale infine sarà chiamato a « dare il proprio parere sul regime doganale nazionale e sui trattati di commercio che riguardano i prodotti regionali ».

Lo schema Paresce è presentato e illustrato dal duca di Avarna al Congresso di Catania la mattina del 9 aprile. Nel pomeriggio del giorno precedente il Guarino Amelia aveva presentato e riassunto nei punti essenziali il proprio progetto di Statuto. Organi della regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il presidente (art. 2). Il Consiglio, di 100 consiglieri, eletto attraverso elezioni di 2° grado (« quella forma di elezione che si ottiene attraverso le varie organizzazioni »), realizza l'esigenza di « un organo che possa decidere con delle leggi sui problemi che ci interessano ». Il Guarino respinge la proposta Paresce di composizione ' mista ' del Consiglio: il potere deliberativo deve esser lasciato ad una assemblea politica, « che è necessariamente varia nella sua composizione, perchè trae origine diretta dalla volontà popolare e dalla multiforme espressione di svariate esigenze ed interessi diversi »; ai corpi tecnici può esser riconosciuto

il diritto di esame preliminare di tutti i disegni di legge che li tocchino individualmente (214) « I consiglieri regionali godranno dell'immunità per i voti e le opinioni che esprimono nell'esercizio del loro ufficio » (art. 13). Il presidente regionale è eletto « a maggioranza assoluta di voti segreti » dal Consiglio, di fronte al quale è con la giunta responsabile (artt. 5 e 14). Ha il rango di ministro, ma anche esplicitamente « parità di diritti » cogli altri ministri (art. 7).

Il progetto attribuisce alla regione competenza legislativa in linea di principio totale (art. 25). Alla competenza legislativa dello Stato sono riservati (art. 22) l'acquisto e perdita della cittadinanza, i rapporti con l'estero, l'estradiizione, l'emigrazione e l'immigrazione, i rapporti Stato-Chiesa, la difesa, le grandi linee di comunicazione, il debito pubblico, il sistema monetario, la proprietà intellettuale. Per un altro gruppo di materie (assistenza sociale, assicurazioni sociali, rapporti di lavoro, disciplina sanitaria, istruzione pubblica, regime di stampa, associazione e riunione, polizia stradale, disciplina del credito) lo Stato mantiene « la legislazione di principio e di indirizzo generale » e alla regione spetta « la regolamentazione e l'esecuzione per l'adattamento di tale legislazione alle condizioni peculiari e alle esigenze della regione » (art. 23). Qui soprattutto il divario dallo schema Paresce diventa nettissimo, e l'ispirazione federalistica del progetto Guarino si fa evidente. In esso pertanto il problema dei rapporti fra Stato e Regione, solo in via indiretta e marginale considerato dal Paresce, assume un rilievo prepotente : a parte gli organismi ' misti ' (la commissione mista di polizia dell'art. 26; la commissione superiore di Finanza dell'art. 32), è prevista (art. 16), con sede in Palermo, una Suprema Corte Costituzionale, che può sospendere o annullare gli atti di organi della regione che « violino il presente Statuto o i diritti fondamentali del cittadino », « intacchino il principio dell'autonomia regionale o quello dell'unità dello Stato italiano ».

Il governo regionale non ha solo la tutela, ma (art. 36) « piena competenza legislativa e regolamentare sull'ordinamento e sulla circoscrizione degli enti locali ». Sul piano finanziario, il Consiglio ha « il diritto d'imporre e di riscuotere imposte, tasse e contributi sulla ricchezza, sulla produzione, sulle attività personali e commerciali, sulle importazioni e sulle esportazioni »; e la regione « può libera-

⁽²¹⁴⁾ Il brano è tratto dalla relazione introduttiva al progetto: G. GUARINO AMELLA, *Per l'autonomia regionale della Sicilia*, cit., pp. 6 e 8.

mente emettere debiti interni » (art. 33) e gli istituti di credito, con sfera d'azione limitata alla regione, sono soggetti al governo regionale (art. 34).

Anche quando il discorso tocca singoli aspetti ' tecnici ' dei due progetti, a venir fuori sono le divergenze di ispirazione politica delle due proposte. E. Marotta, il duca di Avarna (« se non si vuole giungere al separatismo, se non nella forma nella sostanza, è necessario garantire al potere centrale la possibilità di intervenire, specie nelle questioni di carattere generale »), soprattutto R. Giuffrida sostengono la proposta Paresce: il nuovo Statuto dovrebbe contenere l'indicazione delle materie di competenza della regione per via positiva, e non per via di eccezione delle materie lasciate alla competenza dello Stato; e Giuffrida inoltre alla Corte regionale preferisce un Commissario dello Stato « con funzioni di vigilanza sulla regione » e col compito di mantenere l'agganciamento della regione allo Stato italiano. Per contro, G. Rondelli, il vecchio on. Pancamo, un tal Caruso di Paternò sono per il progetto Guarino: « se si vuole parlare veramente di autonomia », occorre scartare lo schema Paresce.

L'alternativa tra i due progetti fu alla fine lasciata all'esame di una commissione, costituita sulla base di rappresentanze provinciali, che avrebbero dovuto sottoporre all'esame del Congresso nazionale un progetto definitivo. Non risulta che la commissione si sia mai riunita, di un terzo progetto che mediasse tra i due non si ha notizia; ed è probabile che si sia rinunciato a tentare un compromesso tra soluzioni, che erano in aperto, insanabile contrasto.

A favore delle tesi di Guarino Amelia giocava tuttavia il risentimento, che trova espressione nelle accese dichiarazioni di R. Pasqualino Vassallo junior e di V. Saitta, per lo scarso appoggio ottenuto a Roma contro le pressioni di Aldisio e di Mattarella ⁽²¹⁵⁾: « non vogliamo essere più umiliati e abbiamo il diritto di concorrere all'amministrazione della cosa pubblica, se non attraverso la nostra persona, almeno attraverso i nostri amici ».

Tra il congresso regionale demo-laburista e la terza sessione della Consulta si colloca il congresso regionale (Taormina, 6-10 maggio 1945) del Partito liberale. La Loggia, che è entrato nel partito con

«15) < Corriere di Sicilia », 12 aprile 1945; « Ricostruzione », 12 aprile '45: « lo stato di disagio in cui vivono le sezioni della D.L. in Sicilia ed *in* ispecie nelle province di Catania e di Caltanissetta, dove il partito democratico cristiano, facendosi forte dell'appoggio dell'Alto Commissario Aldisio, svolge un'intensa azione di assorbimento avvalendosi di mezzi e sistemi che molti fascisti in esso attruppati non han dimenticato ».

i suoi riformisti laburisti, assume nel congresso ruolo di autorevole protagonista. Ed è lui a svolgere una relazione sul tema dell'autonomia regionale.

Alla vigilia del congresso, G. B. Rizzo, la personalità politica di maggior rilievo nel liberalismo siciliano, aveva scritto ⁽²¹⁶⁾: « Se non si disperderanno le energie che nei più diversi campi lottano in favore di uno Stato organizzato su basi regionali, ... se infine si avrà eventualmente la prudenza di concepire la Regione come un ente che in un primo tempo abbia non troppo estese funzioni cui possano a mano a mano aggiungersi altre — la trasformazione dello Stato su basi regionali non potrà mancare ». E poi, più articolatamente, con esplicito riferimento al dibattito politico in corso, Rizzo si chiedeva : « La Regione avrà entrate sue proprie? E se queste non bastassero per i suoi servizi essenziali, lo Stato o altri enti pubblici dovranno intervenire in base al principio della solidarietà nazionale? Ammessa una vigilanza sugli atti della Regione, dovranno essere previste anche forme di tutela e quali e da chi esercitate? E quali saranno i rapporti della Regione con il Comune e con la Provincia, se ed in quanto mantenuta come ente autarchico? ... L'autonomia regionale potrà essere presa come base per la formazione di una delle Assemblee nazionali elettive? E' possibile un meccanismo istituzionale, attraverso cui siano impediti quegli indirizzi dello Stato che possano indebitamente favorire alcune regioni in danno di altre? E se alcune regioni sono state trascurate in passato, come fare per dare ad esse un'attrezzatura che le ponga, sin dai primi tempi dell'attuazione dell'autonomia regionale, su un piede di eguaglianza con le altre regioni? ».

Talune di queste domande recepiscono precedenti indicazioni e tesi del La Loggia, il quale le ripropone tal quali al Congresso, nel quadro dell'ordine del giorno votato dalla direzione liberale nel novembre '44, che condannava ogni indirizzo di politica doganale, tributaria, di lavori pubblici, di finanziamento che potesse ' indebitamente ' favorire una regione a danno delle altre. In più, anche se contenuta entro limiti ' tecnici ', occorre impedire che « l'autonomia si trasformasse in una moltiplicazione di intralci burocratici ». In questo quadro si colloca la proposta La Loggia di riforma agraria, che riprende tal quali piani da lui elaborati negli anni '20 ⁽²¹⁷⁾. Egli « propugna un programma specifico che tenga conto

^{m)} « La Sicilia », 16 marzo 1945.

⁽²¹⁷⁾ cfr. *Autonomia e rinascita* cit., pp. 37-49.

delle due zone, quella vicina e quella lontana dai centri abitati, e un regime legislativo fondato su tale divario. Nella prima zona si deve favorire quanto più è possibile la piccola proprietà », anche attraverso l'enfiteusi obbligatoria. Nella zona del vero latifondo, « fatta distinzione tra terre appartenenti a proprietari volenterosi e a proprietari neghittosi, non esistono ancora quelle cooperative di contadini cui affidarne la gestione, e prima che esse esistano debbono nascere le opere pubbliche indispensabili ». A queste dovrà provvedere lo Stato, compensando l'isola dei torti e del trattamento iniquo dei passati governi (218).

Ancor più significativa la presa di posizione dell'on. Lo Monte in tema di contratti agrari ⁽²¹⁹⁾. Il decreto Gullo è dichiarato « inopportuno per gli interessi siciliani » : « Nella nostra isola esiste essenzialmente un problema di produttività sentito con coscienza da molti agricoltori, i quali pur tra mille difficoltà hanno aggiornato e modernizzato i metodi di coltivazione. Il latifondo non esiste purtroppo soltanto in Sicilia, né soltanto in Sicilia esistono i proprietari parassiti che affidano le loro terre agli speculatori ... La terra potrà andare ai contadini, quando sarà resa facilmente coltivabile e quando i lavoratori avranno avuto da una nuova e vera giustizia sociale una preparazione tecnica adeguata e una solida coscienza cooperativa ». L'agricoltura siciliana ha bisogno « di essere guardata nelle sue caratteristiche regionali, così come regionali, e talvolta anche provinciali, debbono essere le regolamentazioni dei patti agrari ».

Con questa visione nettamente conservatrice dell'autonomia, i liberali siciliani chiederanno alla fine ⁽²²⁰⁾ che Alto Commissario e Consulta siano « messi sollecitamente in grado di svolgere utilmente le loro funzioni, attribuendo ad essi assai maggiori poteri e organizzando adeguatamente gli uffici ».

La terza sessione della Consulta regionale si apre a Palermo la mattina del 10 maggio, due settimane dopo la liberazione di Milano e dell'Italia del nord, due giorni dopo la capitolazione della Germania. La lunga crisi, che precede la costituzione (20 giugno) del governo Parri, è in pieno corso. La forte tensione politica che la caratterizza fa da sfondo al dibattito nella Consulta, e sul tema della pubblica sicurezza nell'isola, e sulla urgenza, espressa soprattutto dai

(218) " La Sicilia ", 9 e 11 maggio '45.

⁽²¹⁹⁾ " La Sicilia ", 9 maggio 1945 e « Ricostruzione liberale », 16 maggio 1945.

⁽²²⁰⁾ Il testo della relazione La Loggia in « Ricostruzione liberale », 22 maggio '45: ma l'ordine del giorno non recepisce le sue note tesi.

liberali e dai demolaburisti, di definire e porre in atto uno statuto regionale per la Sicilia.

Chi ricordi l'ampia relazione del Guarino Amelia al convegno di sindaci e presidenti di deputazioni provinciali del 4 giugno '44, ripreso tal quale nella relazione Rondelli al Congresso demolaburista di Catania ⁽⁷⁵⁾, noterà che la relazione Guarino-Purpura-Li Causi alla Consulta riprende testualmente la stessa analisi e conclude con le stesse proposte. Esse sono ora inquadrare però nell'esigenza di istituire sotto l'autorità dell'Alto Commissario una direzione regionale dei servizi di pubblica sicurezza, secondo una proposta che non si discosta molto dall'art. 26 del progetto Guarino Amelia di Statuto regionale. Nella stessa cornice autonomistica si colloca la proposta finale di un decreto alto-commissariale, che fissi un'imposta speciale di polizia sulla proprietà immobiliare e un'addizionale allo stesso fine sull'imposta di R. M. dovuta da affittuari, allevatori, industriali.

Nel corso del dibattito questa prospettiva regionalistica ' caratterizza gli interventi di Manzo e Purpura (« quando abbiamo nella relazione concluso chiedendo che sia istituita una direzione generale di P. S. per la Sicilia », abbiám voluto « dare più ampi poteri all'Alto Commissario in tema di pubblica sicurezza »). Gli interventi di Alessi, che pure alla fine aderirà alle proposte della commissione, sembrano invece — se in polemica con Aldisio, non è chiaro — guardare nella direzione opposta. Alessi insiste nel distinguere, entro la ' pubblica sicurezza ', le questioni di ordine pubblico e quelle di delinquenza comune, specie rurale. Per le seconde la soluzione non può esser fornita da organi politici: « l'organo di polizia sia messo fuori dall'influsso politico, anche dei CLN »; e Alessi giunge a proporre che queste forze di polizia, destinate ad operare nelle province centrali contro la criminalità ' mafiosa ', siano poste alle dipendenze del ministero di Grazia e Giustizia piuttosto che del ministero degli Interni. Egli conosce, tanto bene quanto Aldisio e Li Causi, i rapporti che esistono tra mafia e brigantaggio rurale e si preoccupa di limitare l'incidenza del potere politico, alleato ' naturale ' e tradizionale della mafia. In questo quadro, il suo insistente rifiuto a riconoscere come proprio della sola Sicilia lo stato allarmante di criminalità denunciato, e l'invito a ritrovar per esso motivi validi per il resto del paese sembrano concludere (Io rileva cogentemente il Purpura) contro la proposta di una direzione regionale di P. S. alle dí-

(75) • Corriere di Sicilia », 14 aprile 1945.

pendenze dell'Alto Commissario, e su un piano più vasto per delle riserve di Alessi quanto all'autonoma capacità dell'isola di risolvere problemi di questa natura. In questa come in altre occasioni però, Alessi — dopo aver definito acutamente la natura del problema e averne indicato la soluzione — rinuncia a perseguire l'esame dei metodi atti a realizzarla.

La mattina del 12 maggio la Consulta discute la relazione della propria Commissione per l'alimentazione intorno ad altri generi di consumo che non siano i cereali, e al loro prezzo. Era un tema che aveva occupato la commissione per quasi 10 sedute tra la fine di aprile e i primi di maggio. Al centro delle conclusioni è la proposta di passare per tali prodotti dall'ammasso totale ad ammassi parziali, i quali però dovranno avere, « a tutela dei meno abbienti », carattere progressivo: qui si ripropone il problema del catasto annonario, per la cui formazione la Consulta auspica che siano superate tutte le difficoltà di carattere tecnico o sociale da più parti avanzate. Il conferimento parziale agli ammassi dovrebbe rifornire cooperative di consumo e spacci riservati ai meno abbienti. E' la soluzione intorno a cui gravitano tutti gli argomenti della commissione: cooperative riservate o tesseramento parziale permetterebbero ai meno abbienti di sottrarsi all'insostenibile pressione e ricatto del libero mercato; peraltro la quota di generi conferita ai consorzi o alle cooperative potrebbe essere pagata ad un prezzo inferiore persino ai costi di produzione, se il produttore fosse lasciato libero di realizzare attraverso la libera vendita di quel che resta un profitto che lo compensi anche di questa eventuale perdita.

Politicamente rilevante è infine la proposta di integrare con rappresentanti del CLN gli organi direttivi dei consorzi. Gli interventi di Giuffrida e Majorana su questa proposta sono importanti, giacché intendono riconoscere nell'Alto Commissariato i poteri necessari a realizzare l'integrazione.

La conclusione del dibattito è a favore dell'ammasso totale del grano e parziale per altri generi. La reazione della Associazione agricoltori si rinnova violenta: il 16 maggio la sezione catanese condanna ⁽²²²⁾ « l'atteggiamento della Consulta siciliana, che contrariamente ai voti e alle necessità di tutti gli agricoltori, s'è mostrata favorevole al mantenimento dell'ammasso totale del grano ». Si acceda all'ammasso parziale, o — in subordinata — sí porti il prezzo del grano

⁽²²²⁾ • La Sicilia, 17 maggio 1945.

almeno a 2500 lire per quintale, istituendo se necessario il sistema del doppio prezzo. La stessa richiesta è ripetuta il 1° giugno a Scordia da una assemblea di agricoltori « di ogni classe e di tutti i partiti » (223).

Il 2 giugno però il ministero dell'Agricoltura comunicherà ufficialmente che il prezzo del grano sarebbe rimasto immutato per il 1945; il governo ha deciso tuttavia di concedere ai produttori « merci utili a prezzi bloccati in quantità proporzionata al grano e ai cereali che essi conferiranno ai granai del popolo » ⁽²²⁴⁾. Qualche giorno dopo ⁽²²⁵⁾ Aldisio convoca i prefetti e opta — con una singolare interpretazione del « pensiero totale e unanime » della Consulta (il riferimento è alla subordinata in merito della seconda sessione) — per l'ammasso parziale di 700 mila quintali. Ciononostante, come vedremo, a metà novembre neppure il 50% di tale quantitativo era stato consegnato ai granai.

Alla fine dei lavori della terza sessione, il liberale Orlando — sull'onda dei deliberati del congresso di Taormina — chiede la nomina in seno alla Consulta di una commissione « con l'incarico di presentare per la prossima sessione uno schema di proposte relativo all'ordinamento regionale della Sicilia per rendere più operanti, concrete e organiche le realizzazioni sino a oggi conseguite » ⁽²²⁶⁾. La Consulta fa proprio quel voto, ma non sono poche le riserve — esplicite o implicite — con cui i diversi gruppi l'accompagnano : i socialisti sono ufficialmente contrari ad una autonomia che vada oltre i consigli economici e la pianificazione regionale (il congresso provinciale di Catania, del 6-7 luglio, ribadirà che di una questione siciliana non si deve parlare); i democristiani sono divisi, al pari di liberali e azionisti; tra i demolaburisti continua il conflitto fra autonomisti ' unitari ' e autonomisti ' separatisti ' ; i comunisti si preparano a cauti aggiustamenti. La commissione perciò sarà nominata solo a settembre, per iniziare i lavori alla fine di quel mese. La storia poli-

⁽²²³⁾ « La Sicilia », 2 giugno 1945.

⁽²²⁴⁾ « La Sicilia », 3 giugno 1945.

⁽²²⁵⁾ Si leggano le dichiarazioni di Aldisio all'inizio della quarta sessione della Consulta regionale.

^a> La relazione all'ordine del giorno, presentato all'inizio dei lavori, è interessante. Orlando invoca per la Consulta « una vera e propria funzione pre-legislativa ». Due altri punti almeno vanno posti in rilievo: Orlando lamenta da un lato che i 18 consultori non politici non • siano., direttamente, ufficialmente e legittimamente rappresentanti delle organizzazioni economiche, sindacali e culturali... così come previsto... dalla legge istitutiva » e chiede che i ' tecnici ' consultori di diritto abbiano voto su tutte le materie; dall'altro insiste affinché l'Alto Commissario abbia in Consiglio dei Ministri voto deliberativo.

tica dell'estate '45, qualificando in termini radicali volontà e riserve sul tema dell'autonomia, può chiarire il senso e la portata di quel rinvio.

La profonda crisi politica del maggio-giugno '45, in cui venivano a confronto due concezioni antitetiche del nuovo Stato democratico, doveva esasperare la tensione Nord-Sud, quando nel Nord a liberazione avvenuta s'affermava l'urgenza di forme politiche nuove peraltro in parte sperimentate nel corso della lotta partigiana e nel Sud invece si erano riconosciute e ricostituite sotto la minaccia le forze conservatrici e moderate ansiose di restaurare lo Stato prefascista. Sicché le riserve contro la ' dittatura ' dei CLN, già avanzate dai demolaburisti fin dall'autunno '44, e riproposte dai liberali nel congresso di Taormina ⁽²²⁷⁾, trovano compiuta espressione — anche in rapporto alle più avanzate richieste del CLNAI — in una lettera di L. Cattani, del 29 maggio. E il 31 maggio sono ribadite, in Roma, dal comitato regionale promotore siciliano, del quale fanno parte uomini (come La Loggia, Rizzo, Lo Monte, ecc.) che prima contro il ' separatismo ' di Musotto e poi nel clima grave della crisi siciliana dell'inverno '44-'45 avevano invocato e sostenuto l'unità del CLN. Nella stessa occasione ⁽²²⁸⁾ essi tornano su vecchie riserve avanzate per l'autonomia regionale, che non dovrà favorire tendenze disgregatrici della compagine nazionale; mentre chiedono ⁽²²⁹⁾ un prezzo regionale per il grano e i cereali consegnati agli ammassi.

Alcuni giorni dopo, ai margini della crisi ormai avviata a soluzione con la formazione del governo Parrí, i principali esponenti democristiani delle regioni meridionali e insulari (tra i quali è Aldisio), « ricordato l'ampio contributo dato dalle regioni meridionali ed insulari alla liberazione d'Italia dal tedesco e dal fascismo a, « affermano la necessità dell'assoluto equilibrio nei rapporti spirituali ed economici fra tutte le regioni d'Italia » e chiedono che il governo da costituire sia « espressione delle aspirazioni e degli interessi solidali della Nazione » ⁽²³⁰⁾. A questo periodo appartiene la discussa intervista di Aldisio a « Il Quotidiano »

« La Sicilia », 8 maggio '45 (intervento di P. Guarino). Ma si veda anche r. g., *Note al congresso liberale di Taormina*, <La Sicilia », 31 maggio '45: « Non si può ammettere che i CLN formino uno stato o un governo entro lo stato e il governo, e che ad essi ubbidiscano gli organi statali e specialmente i prefetti, l'opera dei quali resterebbe inceppata o, quel che è peggio, deviata ».

⁽²²⁸⁾ «La Sicilia », 1 giugno 1945.

⁽²²⁹⁾ «La Sicilia », 2 giugno 1945.

^(m) « Il Popolo », 16 giugno 1945.

⁽²³¹⁾ «11 Quotidiano », 23 maggio 1945 (« Giornale di Sicilia », 25 maggio 1945): conti()

Così il dibattito sull'autonomia, sulla sua natura giuridica e politica, si avvia ad un chiarimento essenziale : mentre le riserve socialiste non aiutano lo sforzo comunista (e in parte azionista) di fare dell'autonomia uno strumento di rinascita democratica della Sicilia, via via che la base moderata o reazionaria dell'indipendentismo si vien riversando nei partiti unitari, demolaburista e soprattutto democristiano, l'antico regionalismo insorge con la richiesta rinnovata di un rafforzamento ed estensione dei poteri rispettivamente della Consulta o dell'Alto Commissario a fini difensivi.

L'8 giugno '45, sotto la presidenza di Aldisio, si era riunito il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione « allo scopo di stabilire la definizione dei termini di terreno incolto e di terreno insufficientemente coltivato, in modo da offrire alle commissioni provinciali un'interpretazione più vicina alla situazione, tenendo presente il testo del decreto Gullo..., e di fissare... le categorie aziendali che possano rientrare nelle richieste delle cooperative dei contadini » ⁽²³²⁾. Un esame anche sommario del documento conclusiva ⁽²³³⁾, e soprattutto della circolare Aldisio del 5 agosto e dei successivi deliberati dello stesso Comitato del 18 e 20 agosto, relativi alle cooperative (*a*) norme speciali a facilitare la concessione di crediti; *b*) corsi accelerati per abilitare alla conduzione tecnica e alla gestione amministrativa delle cooperative; *c*) conferenze di propaganda sulla cooperazione; *d*) consulenza legale, tecnica e contabile, al latifondo (Aldisio chiarisce che scopo del Comitato è « proporre un progetto per la trasformazione definitiva del latifondo, che tenga particolarmente conto della sostanza tecnica del problema »), alle terre incolte, conclude per una precisa volontà di svuotare il decreto Gullo del suo carattere innovatore e di contenere con adeguati strumenti giuridici la pressione contadina già tanto forte.

ogni tentativo del Nord inteso a < stabilire il diritto ad un primato politico ed economico sul resto della Penisola >. Lo stesso giorno Aldisio parla con Bonomi dei problemi siciliani (« Corriere di Sicilia », 24 maggio '45). Gli stessi argomenti, in forma più cauta egli ripropone il 28 in un discorso a Palermo (« Corriere di Sicilia », 29 maggio '45). Cfr. anche Di MATTEO, op. cit., pp. 342-3. Per la solidarietà dei liberali, cfr. « Ricostruzione liberale », 27 maggio '45.

L'aspra reazione socialista ne « La Voce socialista » del 26 maggio e 2 e 16 giugno 1945.

⁽²³²⁾

« La Sicilia », 9 giugno '45.

(233)

• Corriere di Sicilia », 9 giugno '45. Il Comitato regionale

fu convocato ancora il 3 ottobre 1945, col seguente ordine del giorno: 1) Ripartizione degli'impegni per le opere di bonifica e miglioramento fondiario per opere di competenza statale od opere di competenza privata. 2) Provviste di somme per assicurare i servizi civili dei borghi rurali. 3) Blocco dei contributi consortili. 4) Sondaggi, ricerche idriche e studi. 5) Lavori della Commissione di studio per i problemi del latifondo siciliano.

Il successo di questa politica su una linea, che non si discosta molto dalle indicazioni di ' riforma agraria ' offerte dal congresso liberale di Taormina, consiglierà nello stesso giugno un'iniziativa analoga per quanto attiene all'interpretazione del decreto Gullo sui contratti di mezzadria impropria e di colonia parziaria. Ma in questo caso la violenta reazione contadina varrà a denunciare il contenuto conservatore dell'iniziativa e porrà a nudo il problema politico dell'autonomia regionale.

Ancora una volta la crisi procede dalle zone granarie della Sicilia centro-occidentale, non però, come l'anno prima, da quelle ove prevale l'affittanza, ma dal nisseno e dall'ennese dove prevalgono forme di colonia parziaria e di compartecipazione. Il decreto Gullo, che disciplinava i contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione, portava la data del 19 ottobre 1944, ma avrebbe avuto ora la sua prima applicazione. Esso stabiliva (art. 1) che nei contratti, in cui il concedente conferiva soltanto il nudo terreno, prodotti e utili fossero ripartiti nella misura di 4/5 al colono (o compartecipe) e di 1/5 al concedente; tali quote a favore del colono (art. 2) dovevano essere ridotte proporzionalmente nel caso di terreni di particolare fertilità ovvero nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, e comunque in misura in nessun caso inferiore alla metà. Al colono era data facoltà (art. 1) di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) fossero divise in parti uguali con il concedente: la ripartizione in tal caso passava a 3/5 per il colono e 2/5 per il concedente. E tuttavia la ripartizione dei prodotti, degli utili e delle spese doveva restare immutata in tutti i casi in cui i contratti o le locali consuetudini avessero riconosciuto condizioni più favorevoli ai coloni; e questi avevano altresì il diritto (art. 3) di chiedere la revisione del rapporto di ripartizione, ove lo reputassero sfavorevole.

In vista di inevitabili conflitti di interpretazione, e rispondendo all'attesa dei contadini, il 15 giugno Gullo emana una circolare esplicativa ai prefetti di Sicilia ⁽²³⁴⁾.

89

Aldisio convoca quindi a Palermo i rappresentanti della Associazione Agricoltori e della Federterra, che il 23 raggiungono un accordo ⁽²³⁵⁾, salutato da una parte della stampa di sinistra con incauto entusiasmo come un successo dei contadini (236).

(234) Vedila ne « La Sicilia » del 21 giugno '45. (233) • La Sicilia », 24 giugno '45.

(236) « La Voce di Sicilia » 24 e 25 giugno '45.

Il 27 giugno Aldisio rende pubblico, con suo decreto, il testo dell'accordo (237).

Gli agricoltori avevano negato anzitutto che la concessione del 'nudo terreno' potesse configurare un rapporto di mezzadria impropria o di colonia: si trattava piuttosto d'un contratto di affitto con canone fisso in denaro o in natura. Imporre una generale ripartizione di 1/5 e 4/5 poteva non risultar gradito allo stesso coltivatore (I). Quanto alle spese colturali, si osservava che nei contratti in vigore in Sicilia nella coltura di seminativi molte di queste spese erano a carico totale del concedente: « In relazione infatti al diffuso tipo di rotazione biennale o triennale (sarchiata o foraggiera, grano e ringrano), concimi e sementi nella coltura della sarchiata sono a totale carico del concedente...; nella coltura successiva del grano la semente è tutta a carico del concedente, e solo per metà secondo che la produzione non supera o supera i 10 quintali a ettaro; nella coltura del ringrano la semente è sempre a totale carico del concedente » (). Gli agricoltori trovavano assurda la ripartizione 2/3 a 3/5, quando le spese colturali restassero a carico dei proprietari ai termini di contratti in vigore. Ritenevano inoltre inaccettabile la disposizione che vietava di portare al di sotto del 50% la quota spettante al colono nei casi di speciale concorso del concedente alle spese colturali (« In atto il frumento coltivato dopo una coltura miglioratrice preparata a spese del concedente viene diviso in proporzione di 2/3 al concedente e di 1/3 al colono; con la divisione del prodotto a metà come prescrive il decreto, il colono beneficerebbe di una fertilizzazione alla quale egli non ha in alcun modo contribuito ») o nel caso di terreni di particolare produttività.

L'accordo, che sta alla base del decreto Aldisio, 'ritoccava' il decreto Gullo nel senso voluto dagli agricoltori al punto di « seppellirlo definitivamente » (239). Per i terreni maggesi (caso di « speciale concorso del concedente »), a chi avesse sopportato la spesa del maggese, fosse concedente o colono, erano riconosciuti i 3/5 del prodotto. Quanto al riparto del grano prodotto in 'nudo terreno', salvi restando i contratti esistenti per quanto atteneva alle spese colturali, si conveniva che, ove la produzione non oltrepassasse i 7 quintali per ettaro, il prodotto sarebbe andato al colono per il 60% e al concedente per il 40%; se la produzione per ettaro oltrepassava i 7 quin-

(237) .La Sicilia , 26 giugno '45.

(238) N. PRESTIANNI, La Sicilia , 3 luglio '45.

(739) *Idem, ibidem.*

tali senza superare i 10, il 55% andava al colono e il 45% al concedente; andava ripartita per metà nei casi in cui avesse superato i 10 quintali per ettaro. Quanto alle spese colturali, si precisava che « lo adempimento degli obblighi derivanti a ciascuna delle due parti dai patti colonici vigenti equivale [sse] per entrambe le parti alla partecipazione per metà alle spese colturali ».

La reazione contadina, sostenuta dalla delusione ed eccitata da repressioni e minacce delle autorità amministrative e di polizia (240), esplose violenta divampando nelle province di Caltanissetta, Enna, Agrigento tra il 2 e l'8 luglio. La comunista « Voce della Sicilia » il 4 luglio denunciava le autorità provinciali che, « in seguito a disposizioni dello stesso Alto Commissario, sono passate apertamente dalla parte degli agrari, procedendo a diffide e sequestri e impiegando la forza pubblica per reprimere le agitazioni ». Aldisio smentì, dichiarando) di aver solo invitato i prefetti a portare a conoscenza delle parti l'accordo « per far sì che fossero evitati ulteriormente atti arbitrari che venivano segnalati da diverse parti ». Lo stesso giorno « Il Quotidiano » pubblicava il testo di un telegramma di Aldisio a Parri: « l'accordo è stato pubblicato e accolto dall'unanime consenso e soddisfazione. Tuttavia nelle province di Caltanissetta e Agrigento continua l'agitazione dei lavoratori provocata da elementi perturbatori e da agitatori sindacali ».

Organizzazioni contadine chiedono a Gullo l'annullamento dell'accordo, che a Roma è giudicato (242) « in contrasto con le direttive seguite dal ministero dell'Agricoltura ». E' la richiesta che G. Di Vittorio fa propria (243), denunciando l'inganno di una operazione che limitava il riparto 2/5 a 3/5 ai terreni con resa unitaria inferiore ai 7 q.li per ettaro; e provocando una dura replica de « Il Popolo » (244). Ma anche Togliatti (245) — nel quadro di un attacco alla politica mo-

(240) *GA.A., op. cit., pp. 221-28.*

(241) « Corriere di Sicilia » e « La Sicilia », 5 luglio '45. Ma cfr. « Ricostruzione liberale del 28 giugno '45: « il decreto Aldisio... è di altissimo valore politico... Esso è la manifestazione di una potestà legislativa regionale che, al di fuori e al di sopra delle incerte nonne emanate dal centro, dà preciso corpo giuridico ai delicati e peculiari rapporti economici regionali ».

(242) « Corriere di Sicilia », 6 luglio '45.

(243) « Il lavoro », 7 luglio '45. Si veda la correzione anche da « La Voce della Sicilia » del 3 luglio '45.

(244) « Il Popolo », 8 luglio '45. Il testo è riprodotto nel « Corriere di Sicilia » e ne « La Sicilia » del 9 luglio.

(245) « L'Unità », 6 luglio 1945. Ma si legga anche la risposta polemica de « La Voce Socialista 4) del 20 luglio alla difesa del decreto Aldisio fatta dal Mattarella (« La Sicilia del popolo », 12 luglio '45).

derata di De Gasperi — giudicava con severità Aldisio che « di sua iniziativa rivede a favore dei latifondisti una povera legge che dava ai contadini siciliani alcuni limitatissimi vantaggi economici nella divisione dei prodotti »; e suscitava la vivace replica di Aldisio (246).

Il 7 luglio Gullo e il sottosegretario all'Agricoltura, A. Segni, sono a Palermo: convocano le parti e riescono il 9 a fissare i punti di un nuovo accordo ⁽²⁴⁷⁾. Due sono i punti essenziali: 1. « qualunque sia la produzione unitaria, e in eventuale deroga delle norme sancite nei patti colonici provinciali vigenti, le sementi sono da considerarsi in ogni caso a fondo perduto, a carico del concedente »; 2. non più agganciamento della scala di riparto (60/40, 55/45, 50/50) alla resa unitaria per ettaro (q.li -7, 7 a 10, oltre 10) ma impiego della scala per gradi: il riparto 60/40 si applica a terreni con rese unitarie inferiori ai 7 quintali; per gli altri terreni esso vale per i primi 7 quintali, scendendo al 55/45 per i quintali tra 7,1 e 10 e così via.

Il decreto Aldisio n. 256 del 10 luglio avrebbe reso esecutivo il nuovo accordo. Importanti sono le dichiarazioni in proposito di Gullo ⁽²⁴⁸⁾; ma non è certo meno significativa la dichiarazione di Segni ⁽²⁴⁹⁾, che sottolineava il fatto che l'accordo fosse stato reso esecutivo con un provvedimento dell'Alto Commissario e non dal ministro dell'Agricoltura, in quanto « conferma dell'autonomia della Sicilia ». Tra questa dichiarazione e quella dello Scelba del novembre '44 ⁽²⁵⁰⁾, nella quale si chiedeva — in sede di autonomia regionale — la « applicazione del criterio ... già fatto valere [dai democristiani], contro quello centralista del progetto ministeriale, in sede di decreto sulla colonia parziaria, con la costituzione di commissioni giurisdizionali regionali », si iscrive in concreto il lento ma deciso spostarsi dei gruppi più influenti della DC siciliana da posizioni di autonomismo ' democratico ' a posizioni di regionalismo ' conservatore '.

L'esperienza ' autonomista ' del giugno-luglio '45, in materia di interpretazioni e ' ritocchi ' regionali dei decreti Gullo ⁽²⁸¹⁾ si

⁽²⁴⁴⁾ Il testo ne < La Sicilia » dell'8 luglio '45. ⁽⁸⁴⁷⁾ « La Voce della Sicilia », 10 luglio '45.

⁽²⁴⁸⁾ « L'Unità », 10 luglio '45.

⁽²⁴⁹⁾ « Corriere di Sicilia », 12 luglio '45; ma cfr. « La Voce socialista » del 20 luglio. ⁽²⁵⁰⁾ < Popolo e libertà », 5 novembre 1944.

⁽²⁵¹⁾ E' importante ricordare il tentativo fatto da Cartia per provocare una convocazione della Consulta regionale. Lo ricorderà egli stesso, alla Consulta, il 20 dicembre '45: « durante la questione dei patti agrari la Consulta non fu interpellata. Eravamo oltre il bimestre [termine fissato dal regolamento per le sessioni ordinarie] e noi stavamo a guardare: non ci

chiudeva — nonostante il nuovo accordo — con uno scacco del fronte contadino, e del PCI che più di ogni altro partito era direttamente impegnato a organizzare e a rafforzare quel fronte. Gli agricoltori siciliani sapevano ora di poter puntare sull'autonomismo e sugli organismi regionali costituiti in virtù dell'impegno politico delle destre, di fronte alla minaccia costituita dallo spirito e dalla lettera dei famigerati decreti.

Il gioco politico ne risulta profondamente mutato. I liberali invocano, con più netta convinzione, più estesi poteri per l'Alto Commissario e per la Consulta: « eventi recentissimi, come quelli conclusi con i decreti dell'Alto Commissario in materia di partecipazione, dimostrano ... l'inopportunità di una legislazione uniforme per tutta l'Italia ⁽²⁵²⁾ » e si spingono a dare volto alla loro concezione dell'autonomia ⁽²⁵³⁾. I comunisti avvertono il fallimento della unità sindacale nell'isola e denunciano l'esclusione di loro rappresentanti dalle principali cariche amministrative. « La Democrazia Cristiana vuol diventare in Sicilia ' il partito dell'ordine ' : essa, specie nei momenti decisivi, cerca di assumere un atteggiamento che in apparenza vorrebbe conciliare gli opposti interessi ma in realtà tranquillizza i grandi proprietari e irrita enormemente i lavoratori; nella

convocava l'Alto Commissario e noi non riuscivamo a mettere insieme 20 consultori per chiedere la convocazione della Consulta. Io ho tentato, ma ho trovato difficoltà; non sono riuscito a mettere insieme 20 consultori ». (*Quinta Consulta regionale cit.*, p. 118).

(252) G. B. Rizzo, *Noi e il Nord*, «La Sicilia .», 19 luglio '45.

⁽²⁵³⁾ « Ricostruzione liberale », 18 luglio '45. Vi si espone « un programma minimo di autonomia regionale > da realizzare con urgenza dopo il fallimento dell'istituto alto-commissariale e della Consulta: è vitale < per una regione avere la propria autonomia, poter difendere gli interessi di vaste categorie di persone che potrebbero essere offesi da altre regioni... Ad esempio, quale miglioramento e giustizia economica potrebbe aversi, quando anche le industrie del nord invece che da capitalisti venissero guidate da consigli di fabbrica, se le altre regioni non industrializzate non potrebbero efficacemente salvaguardare i propri interessi?

Il progetto prevede un Consiglio regionale di 30-40 membri, eletti dai Consigli provinciali nel proprio seno. Il Consiglio nomina la giunta, costituita dal governatore e da sei assessori (lavori pubblici, opere culturali ed educative, agricoltura, sanità e provvidenze sociali, giustizia e finanze).

La vigilanza sui limiti dell'amministrazione regionale sarà esercitata dalla Corte dei Conti. Una speciale magistratura dovrà dirimere le controversie tra Stato ed Enti locali.

Funzioni della regione: a) lavori pubblici. Piani regolatori regionali e urbani. Ufficio regionale di urbanistica ed edilizia. Commissione per l'esame dei progetti di costruzione. b) Agricoltura, caccia e pesca. c) Consigli regionali sindacali. d) Istruzione pubblica (provveditorato scolastico regionale): dalle elementari all'Università. e) Sanità ed assistenza. f) Giustizia. g) Finanze (regionali).

Seguono una serie di osservazioni finali intese a superare le note riserve del La Loggia. Il progetto fu presentato da La Loggia a Parri (ivi, 31 luglio '45).

Sui « consigli di gestione », creati con decreto CLNAI del 24 aprile '44 e sulla loro natura, cfr. MORANDI alla Consulta il 28 settembre '45 (*Democrazia diretta e ricostruzione capitalistica*, Torino, 1960, p. 10).

lotta per l'eliminazione del fascismo essa, se in apparenza è assente in realtà cerca di ostacolare in tutti i modi la epurazione con il pro testo che in Sicilia il fascismo è stato fenomeno di importazione; pe la soluzione delle crisi comunali, specialmente nei nostri borghi agr: coli, difficilmente essa favorisce, dove le forze dei partiti di sinistr prevalgono, l'ascesa alla carica di sindaco di nostri compagni; nell Camera del Lavoro... con molte riserve mentali e tenaci resistenze o non si effettua la unità sindacale sulla base dell'apporto di forzi di singole correnti o, effettuandosi tale unità, questa diventa pura mente formale per il disinteresse degli elementi DC verso le altri correnti ». « Si può dire che ... l'energia mostrata in qualche momento contro il separatismo dalla DC abbia avuto lo scopo di mi nacciare quegli strati retrivi che avendo prima aderito al movimento separatista, trovando nella DC lo strumento capace di difendere loro interessi contro le forze progressive della Sicilia e del continente, tranquillizzati intensificano i contatti con essa aspirando ac un vero e proprio compromesso politico, preludio di un definitive assorbimento » (254).

Le garanzie politiche di un autonomismo ' democratico ' si fanno perciò sempre più sfuggenti. Li Causi non può non ammettere i deterioramento del quadro politico generale e la validità delle riserve socialiste sulla enucleazione di una ' questione siciliana ' dentro la questione meridionale. La riproposizione dell'alleanza operai contadini è fatta in termini meridionalistici, e i comunisti puntano — non meno dei socialisti — sulla Costituzione nazionale per una svolta politica che consenta anche in Sicilia la ripresa della spinta democratica. E il 22 luglio a Parri, in visita ufficiale a Palermo, Li Causi — aggiustando, e forse capovolgendo indicazioni precedenti — chiederà che le elezioni per la Costituente abbiano a tenersi prima delle amministrative, dal momento che queste consegnerebbero alle destre il potere locale, ora che separatisti e fascisti si sono infiltrati nei CLN ⁽²⁵⁵⁾. Per contro, i liberali chiedono al presidente del Consiglio che « uno spirito meno anti-autonomistico animi l'azione del Governo e della burocrazia centrale nei rapporti con l'istituto alto-commissariale siciliano, che costituisce il primo passo ad un interessante esperimento nel senso dell'autonomia locale : tale spirito si

⁽¹⁾ Li Causi, « La Voce della Sicilia », 18 luglio '45: ora in *Girolamo Li Causi cit.*, pp. 76-78.

⁹⁵⁵⁾ « L'Unità », 23 luglio '45. Il testo completo ne « La Voce della Sicilia » del 24 luglio '45.

rileva sia in confronto di provvedimenti che in materia squisitamente regionale, come l'agricola, vengono presi o dovrebbero prendersi dall'Alto Commissario o vengono da lui richiesti al Governo centrale, sia con atteggiamenti i quali, pur fuor d'ogni proposito, sboccano in una svalutazione dell'azione alto-commissariale regionale »⁽²⁵⁶⁾. E sono i liberali a guidare la polemica suscitata dalle dichiarazioni di Parri, il quale aveva negato l'esistenza di una questione siciliana (« il problema regionale non è diverso per la Sicilia da quello che sia per il Piemonte e la Lombardia e per qualsiasi altra regione d'Italia »), esaltato la lotta partigiana come base di « una esperienza democratica più avanzata di quella che è stata compiuta in Sicilia e nelle altre regioni dell'Italia meridionale » e aveva rinviato alla Costituente il problema dell'autonomia isolana. A conclusione di questa polemica, che agevolò la costituzione ufficiale di un fronte politico conservatore, dai liberali ai democristiani, e rischiò di isolare l'autonomismo di sinistra⁽²⁵⁷⁾. G. B. Rizzo riaffermava — con un forte attacco contro le residue resistenze — le tesi autonomistiche⁽²⁵⁸⁾; e in questo quadro chiedeva che la Consulta facesse sentire la sua voce anche sui problemi nazionali « per le loro ripercussioni in Sicilia »⁽²⁵⁹⁾.

Frattanto il 27 luglio il Consiglio dei Ministri approvava la concessione dell'autonomia alla Val d'Aosta (i relativi decreti legge nn. 545 e 546 portano la data del 7 settembre), e la soluzione adottata (concessione per decreto legge) rappresenta un fatto rilevante per la ripresa delle richieste demolaburista e democristiana e per superare le resistenze opposte da Parri e dalle sinistre. La destra preme perché non si indugi oltre.

Alla fine di agosto, il Consiglio dei ministri affronta, presente Aldisio, i problemi siciliani. Nel pomeriggio del 22 l'Alto Commissario chiede carbone per l'energia elettrica insufficiente per le in-

⁽²⁵⁶⁾ Il documento a firma La Loggia, Baviera, Lo Monte, Majorana, Orlando, in « Ricostruzione liberale », 31 luglio '45; La Loggia commentò il doc. (*Linee e piani*) in « Ricostruzione Liberale » del 21 agosto '45. DI MATTEO cit., p. 347 n.

⁽²⁵⁷⁾ Si veda il preoccupato articolo di LI CAUSI, *Autonomia della Sicilia* ne « La Voce della Sicilia », 25 luglio '45. Cfr. LA MORSA, in « Società » I (1945), pp. 78-91 del fasc. IV.

⁽²⁵⁸⁾ « La Sicilia », 18 agosto '45: *Autonomia regionale e solidarietà nazionale*, Ma già I. G[ENUAR]I, *Parri e l'autonomia*, « Ricostruzione liberale », 31 luglio '45.

⁽²⁵⁹⁾ Relazione al convegno dei dirigenti siciliani del PLI, il 21 agosto a Palermo: « La Sicilia », 22 agosto '45. Ma si veda su « Ricostruzione liberale » del 21 agosto la richiesta dell'Associazione degli Industriali per la concessione immediata dell'autonomia; e le dichiarazioni filo-autonomistiche di Orlando. Per le ripercussioni in Sicilia della crisi socialista, emersa al Congresso di Firenze, attraverso la formazione di una destra cfr. M. MINEO, *L'iniziativa è della reazione* ne « La Voce socialista » del 27 settembre 1945.

dustrie isolate, il sollecito invio dei tessuti promessi ai contadini che han portato il grano ai granai del popolo e provvedimenti urgenti per la pubblica sicurezza. La discussione si è fatta particolarmente vivace, quando è incominciata la trattazione dei problemi politici dell'isola. Nenni e Togliatti hanno fatto addebito ad Aldisio di non essersi appoggiato ai CLN locali, di non aver favorito l'unità dei partiti del governo, e di non aver condotto la lotta contro « le forze reazionarie che si oppongono in Sicilia alla realizzazione delle leggi democratiche » ^(26T.) « Nenni ha sostenuto la necessità di una forte unione delle forze democratiche dei CLN contro il separatismo che egli ha definito un movimento vandeano contro lo stato unitario democratico, sostenuto ... dalle vecchie forze fasciste » ⁽²⁶¹⁾. L'on. Aldisio ha cercato di giustificarsi ed è stato invitato a fornire una migliore prova per l'avvenire ».

La discussione riprende la mattina del 24 agosto e si incentra tutta attorno al problema dell'autonomia siciliana: le riserve di Nenni, Parri e La Malfa si scontrano con valutazioni di opportunità (lo svuotamento politico del separatismo) e argomenti di principio. Il comunicato ufficiale, peraltro piuttosto reticente, informa che il problema dell'autonomia era stato « affrontato e risolto in linea di massima », nel senso di affidarne lo studio alla Consulta siciliana ⁽²⁶²⁾; mentre il 30 agosto la presidenza del Consiglio ribadisce ⁽²⁶³⁾ che il caso della Sicilia non poteva essere dissociato dal problema generale delle regioni « che dovrà essere regolato dalla Costituente ».

Aldisio si rifiutò di fare dichiarazioni. Tornato a Palermo, il 1° settembre egli nominava la commissione per l'elaborazione di un progetto di statuto regionale. Ne facevano parte G. Alessi (DC), Guarino Amelia (PDL), Mario Mineo (PSI), Alfredo Mirabile (Pd'A), Montalbano (PCI), Carlo Orlando (PLI) e tre docenti dell'Università di Palermo: F. Restivo (di Istituzioni di diritto pubblico), P. Ric-

^(26°) « L'Unità », 26 agosto '45.

⁽²⁶¹⁾ « Avanti! », 23 agosto '45.

⁽²⁶²⁾ « Avanti! », 25 agosto '45. Sullo stesso numero [P. NENNI], *Autonomie* (che Cartia citerà in un suo intervento alla Consulta regionale il 19 dicembre '45: *Quinta Consulta* cit., p. 47).

Alla Consulta regionale il 18 dicembre '45 Aldisio ricorderà che « alla fine dello scorso agosto, partecipando ad una seduta del Consiglio dei Ministri, domandai l'immediato riconoscimento dell'autonomia regionale siciliana, in connessione dell'avvenuto riconoscimento ufficiale che si preparava [sic!] per un progetto di autonomia per la Venezia Giulia e la Trentina » (*Quinta Consulta*, cit., p. 15).

^{m)} « Ricostruzione », 31 agosto '45.

Ca Salerno (di Economia Politica) e Giovanni Salemi (di Diritto Amministrativo) (264)

Dal 15 al 17 settembre si tenne a Palermo il convegno regionale dei dirigenti democristiani. Aldisio vi pronunciò il 16 il più importante intervento sulla questione dell'autonomia (2'5). Egli prese le mosse dai precedenti storici, a partire dalla Settimana sociale di Palermo del 1907, in cui lo Sturzo — presenti G. Toniolo e M. Chiri — aveva sostenuto che l'avvenire della Sicilia era riposto nell'autonomia regionale. Aldisio aggiunse: « Il centralismo... ha consolidato sperequazioni e creato ingiustizie, poiché subisce la suggestione o addirittura il ricatto degli interessi più organizzati, al cui servizio mette la sua onnipotenza nel disciplinare anche il respiro del più modesto

sperduto centro rurale, sicché ha dovuto quasi sempre far re-fluire i maggiori benefici laddove minore è il bisogno ma più efficace potente la pressione, lasciando in abbandono le zone meno vivaci ». Da qui il permanere in talune regioni di « uno stato di feudalità politica ed economica », l'ascarismo, la degenerazione delle fazioni municipali, il sacrificio degli interessi del Mezzogiorno alle richieste dei nuovi ceti industriali e il crescente distacco tra Nord e Sud.

Una ' benintesa ' autonomia da un lato « risolve le sperequazioni ed evita le ingiustizie, perché sottrae le regioni all'eccessiva ingerenza del centro e le mette di fronte alle specifiche responsabilità dell'autogoverno »; dall'altro, « permette la formazione di una classe politica, e la sospinge allo studio e alla risoluzione organica dei problemi fondamentali della regione ».

Quanto alla Sicilia, « i responsabili dei torti da noi subiti sono in gran parte coloro che oggi innalzano la bandiera del separatismo. Furono essi che dal '60 a questa parte dominarono la vita politica ed economica dell'isola; furono essi che... barattarono costantemente gli interessi della Sicilia sacrificandoli al loro ingordo egoismo; e furono essi che restarono insensibili all'anelito delle nostre popolazioni verso un regime di vita più umano e meno infelice ». Ora la Sicilia e dovrà avere organi legislativi a base popolare, che debbono potersi muovere

decidere nell'ambito dei nostri specifici particolari problemi; l'agricoltura, la bonifica, l'industria, le strade e le comunicazioni in genere, la pubblica istruzione, il turismo e ogni altro che la vita so-

(264) Il testo del decreto alto-commissariale in G. SALEMI, *Lo statuto della regione siciliana*, Padova 1961, pp. 1-2.

(265) « L'idea cristiana », 29 settembre 1945; ristampato in *Sicilia DC*, cit., pp. 97-99 (senza data). Brani di questo intervento Aldisio ripeterà nel discorso inaugurale della quinta sessione della Consulta: *Quinta Consulta*, cit., pp. 15-16.

ziale ed economica determina. L'autonomia dev'essere tale da assicurare *lo sviluppo del genio siciliano*, da garantire sul terreno commerciale e degli scambi i particolari interessi dell'isola, perchè non si ripeta l'errore dei vecchi trattati di commercio o delle vecchie tariffe doganali che sacrificarono alcune regioni a beneficio di altre » .

La novità e il respiro dell'autonomismo sturziano si angustiano e immiseriscono in un regionismo gretto e rivendicativo, di stile La Loggia. E la finale richiesta ha un tono e un senso politici evidenti. Giacche per altre regioni non si è attesa la Costituente, bisogna chiedere che l'autonomia alla Sicilia venga concessa subito. Si tratta di un'urgenza che non è « pura convenienza tattica » « Come noi non abbiamo le preoccupazioni dei separatisti, i quali temono dall'unità il pericolo comunista, così non abbiamo le preoccupazioni di questi ultimi, che, vedono attraverso una larga autonomia rotta la solidarietà delle classi operaie del Nord con quelle del Sud ».

Era un'interpretazione singolare del ruolo centrista, in quel tempo rivendicato da De Gasperi per la DC. Eppure nello stesso convegno — anche se attraverso talune contorsioni verbali, consuete del suo linguaggio politico — Alessi aveva tentato di recuperare lo spirito e i temi del ' suo ' congresso di Caltanissetta, aprendo il discorso sulla politica contadina della DC. Emersero nel dibattito valutazioni contrastanti delle vicende degli ultimi mesi, soprattutto da parte di dirigenti delle province centrali. Riuscì tuttavia ad Aldisio di contenere il dibattito entro i temi scontati della vecchia polemica contro il gabello e della quotizzazione del latifondo; e tutto fu rinviato ad un convegno sulla questione agraria da tenersi a Caltanissetta (la mozione conclusiva, stesa da Alessi, « incarica il Comitato regionale di prospettare tempestivamente i termini della questione sociale dei nostri contadini e di quella economica della smobilitazione del latifondo siciliano, secondo un progetto che offra all'angoscioso problema la via dell'applicazione e concretizzazione specifica del pensiero sociale cristiano »).

Sull'autonomia l'intesa appare concorde. Il convegno diede mandato al Comitato regionale di preparare « un concreto progetto di statuto da proporre alla Consulta regionale, alla Consulta nazionale e al Governo centrale, impegnando in questa battaglia i propri uomini per la pronta realizzazione della invocata autonomia legislativa, amministrativa ed economica dell'isola » (266).

⁽²⁶⁶⁾ « L'idea cristiana », 22 settembre 1945.

La Commissione per lo Statuto fu insediata il 22 settembre, presenti solo 5 dei 9 membri. Essa però non dispose per tutto il corso dei suoi lavori di un progetto democristiano: il solo contributo rilevante, offerto in un saggio di V. Uccellatore ⁽²⁶⁷⁾, non pare abbia ricevuto l'attenzione che meritava e comunque non fu mai citato ufficialmente. Aldisio, che nel decreto del 1° settembre aveva limitato a 45 giorni la durata dei lavori, in tempo per esser sottoposti all'esame della Consulta (in quarta sessione), chiese ora che il progetto venisse elaborato nelle tre settimane restanti. I lavori veri e propri della commissione ebbero inizio, sotto la presidenza del prof. Mirabile, il 28 settembre. Alle prime 3 sedute (28 settembre, 1 e 3 ottobre) intervennero solo 4 (Mirabile, Restivo, Salemi e Mineo) dei 9 membri; e, dopo un sommario esame del progetto Guarino Amelia e dei decreti istitutivi dell'autonomia valdostana, si ricorse alla consulenza autorevole del prof. Gaspare Ambrosini, « espressamente invitato dall'Alto Commissario ». Ambrosini, che parteciperà anche alle sedute dell'8 e del 10 ottobre, darà in effetti un apporto piuttosto limitato: vorrà porre in rilievo l'importanza di determinare le materie « per le quali [la Regione] richiede la propria autonomia », di stabilire « la potenzialità finanziaria dell'isola in rapporto ai bisogni da soddisfare » e la sfera di competenza tributaria della Regione.

A partire dalla seduta dell'8 ottobre però, il ruolo preminente passa in commissione ad un altro ' tecnico ' il prof. Salemi, che nella seduta del 15 otterrà dagli altri 4 membri presenti (Mirabile, Cortese, Grasso, Guarino Amelia) l'incarico di preparare « un progetto concreto di statuto ». Elaborato in una settimana, dopo aver ottenuto l'approvazione di Aldisio — che volle solo un'aggiunta all'articolo 32, la quale prevede « un contributo corrisposto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale » () —, quel progetto diventò in qualche modo il progetto ufficioso della DC; e fu posto al centro dei lavori della commissione, che a partire dalla seduta del 27 ottobre lavorerà sotto la presidenza del Salemi, eletto « per unanime consenso, su designazione dell'Alto Commissario ». Con questa seduta cominceranno propriamente i lavori della commissione.

Un mese è trascorso pertanto dall'inizio dei lavori senza alcun risultato apprezzabile. I politici della Commissione sono spesso assenti: Orlando interviene solo alla quarta seduta (a partire dalla

⁽²⁶⁷⁾ « L'idea cristiana », 20 e 27 ottobre 1945. ⁽²⁶⁸⁾ SALEMI, *Lo statuto*, cit., p. 4.

13a sarà sostituito da La Loggia), Alessi solo alla quinta (sarà sostituito da P. Cortese a partire dalla 6a); anche Guarino Amella vi fa apparizioni piuttosto rade (dalla 15a, impegnato a Roma, sarà sostituito da G. Rondelli). Solo Montalbano e soprattutto Mineo sono attivi con Salemi e Restivo, ai quali si aggiungerà in seguito La Loggia.

L'allentarsi dell'iniziale urgenza di Aldisio è dovuto alla nuova crisi politica, aperta dall'arresto (1-2 ottobre) dei capi indipendentisti e dalla conseguente chiusura delle sedi del MIS. Si tratta — com'è noto — di uno degli episodi più discussi della vicenda politica di quegli anni (269). È facile intenderne le premesse: Aldisio drammatizza la minaccia separatista, con lo scopo di superare le riserve di Parri e Nenni alla concessione dell'autonomia; Nenni e Parri credono probabilmente, con la decapitazione del Movimento, di eliminare il separatismo e di poter così rinviare la questione della autonomia (270). Chi trasse però il maggior vantaggio politico dall'arresto

dal confino a Ponza dei capi separatisti fu la DC di Aldisio e Matarrella, che più largamente di liberali e demolaburisti ebbe a guadagnare dal finale scontro della base indipendentista (271).

Questa operazione fu facilitata dal ruolo che nel quadro politico nazionale i democristiani siciliani si erano assunti fin dal luglio '45, che ora li vede in prima fila — tra l'ottobre e il novembre — a portare avanti con demolaburisti (272) e liberali (273) il nuovo attacco ai CLN, che varrà a paralizzare il governo Parri e ne segnerà la condanna.

La breve ed agitata quarta sessione della Consulta siciliana (6-7 novembre) e i lavori della Commissione per il progetto di statuto si svolgono in questo clima politico. Nel dibattito, che segue alla Consulta le sconcertanti e contraddittorie dichiarazioni di Aldisio, hanno rilievo particolare un vivace intervento polemico del Manzo (« La Consulta nacque... come un organismo che poteva essere vivo vitale, ma l'on. Aldisio ne volle soffocare sul nascere la vita e la vi-

(269) GAD, *op. cit.*, pp. 236-38; DI MATTEO, *op. cit.*, pp. 411-17 (specie la nota a pp. 413-15); GANCI, *op. cit.*, pp. 334-35. Ma si legga, per un acuto giudizio politico, N. Russo, *Il giuoco di Aldisio*, ne « La Voce Socialista » del 4 ottobre 1945.

(270) Le dichiarazioni di Pani a M. Cimino ne « L'Ora » del 30 marzo 1966.

(271) Colloquio con G. Li Causi, Roma 22 ottobre 1969. Ma i liberali si resero conto della importanza della posta, e insistettero, sull'onda dell'arresto, per l'autonomia subito, senza aspettare Costituenti od altro » (« Ricostruzione liberale », 9 ottobre 1945).

(272) A. DONATI, *Luci ed ombre dei CLN*, « Ricostruzione » 27 settembre '45; G. SOTGIU, *Grandezza e decadenza dei Comitati di Liberazione*, ivi, 31 novembre 1945.

(n3) F. CATALANO, *L'Italia dalla dittatura alla democrazia*, Milano 1962, p. 645; L. TANGO, *Sfoghi liberali contro i CLN*, « L'Unità », 10 novembre 1945.

talità, comprimendola, imbavagliandola ». « Abbiamo avuto gli assessorati e l'on. Aldisio non li ha fatti funzionare ». « L'autonomia amministrativa, contrariamente a quello che voi pensate, non può essere data a noi per decreto da un Governo provvisorio ») e una penetrante disamina politica di Li Causi. Questi ribadisce l'esistenza di una ' questione siciliana ' e cerca di proporre per risolverla modi che procedano dall'esperienza dei mesi precedenti: i partiti ' così detti democratici ' han cercato di svuotare i decreti di Gullo del loro contenuto sociale; urge invece « affiancare l'azione dei contadini per l'applicazione integrale dei decreti Gullo, con il fuoco rivolto contro i latifondisti », rompere il fronte agrario portando sulle posizioni contadine piccoli e medi proprietari e i professionisti urbani.

Il resto del dibattito è preso dalla discussione di un progetto Giuffrida per la creazione di un Ente regionale della strada. Due aspetti del progetto polarizzano la discussione e assumono immediatamente rilievo politico: i poteri normativi dell'Alto Commissario necessari per costituire con decreto il nuovo Ente, e la proposta di imporre un tributo regionale per il suo finanziamento. Gli interventi sui poteri alto-commissariali evidenziano un conflitto che non è solo giuridico sui limiti di tali poteri; mentre sul tema del tributo regionale, da un lato La Loggia e Taormina esprimono avviso contrario alla sua istituzione e chiedono che sia lo Stato a finanziare il progetto, dall'altro e Giuffrida e Majorana e Vigo, favorevoli, non vogliono « fare gli accattoni ». Li Causi, in sostanza favorevole al progetto, esige che si chiarisca in via preliminare chi dovrà sopportare il nuovo tributo.

Tono e argomenti del dibattito costituiscono indicazioni precise sulla sostanza e la forma, sul significato politico e la struttura giuridica che da destra o da sinistra si vogliono dare all'autonomia isolana per la quale la Commissione vien preparando in quegli stessi giorni un progetto di statuto. Non è forse un caso che, a partire dal 13 novembre, il vecchio La Loggia entri a surrogare l'assente Orlando e riproponga già in quella seduta i temi di un suo scritto del 1° novembre ⁽²⁷⁴⁾ e del suo intervento alla Consulta del 7 novembre.

⁽²¹⁴⁾ « Il Meridiano » (Roma), 1° novembre '45: ora in *Autonomia e rinascita* cit., pp. 79-81. Ma perchè Orlando non presentò il progetto? Q furono interferenze di La Loggia? E come si spiega che sia stato La Loggia a sostituirlo? Cfr. anche G. BELLAVISTA, « Ricostruzione liberale », 23 dicembre '45, per il quale la posizione La Loggia « non rispecchia... il pensiero di tutti i liberali siciliani che hanno studiato l'appassionante problema [della finanza regionale] e che non condividono la soluzione del progetto ».

Quando La Loggia entra nella Commissione, questa ha già avuto conoscenza (il 27 settembre) del progetto Salemi, e di quelli presentati e illustrati il 3 novembre dal Mineo e dal duca Avarna di Guaitieri (per il Movimento per l'autonomia della Sicilia).

Questo progetto ⁽²⁷⁵⁾, che prende a base lo schema di ordinamento regionale proposto nel marzo dal Paresce, e al quale quest'ultimo ha collaborato in misura rilevante ⁽²⁷⁶⁾, è stato voluto dal settore più 'unitario' dei demolaburisti isolani in opposizione al progetto 'semiseparatista' di Guarino Amelia. È comunque il ruolo che Aldisio avalla quando consente che la Commissione ne prenda ufficialmente ⁽²⁷⁷⁾ conoscenza. A differenza del progetto Guarino, in cui la potestà legislativa e regolamentare della Regione è determinata negativamente, qui la potestà legislativa è riconosciuta solo per materie specificamente indicate — esclusiva per talune, per altre « entro i limiti della legislazione di principio e di indirizzo generale dello Stato ». L'Alta Corte Costituzionale regionale opererà fino alla costituzione di una Corte nazionale. Dell'antico regionismo conservatore, il progetto accoglie tuttavia — in misura ben più radicale e conseguente del Guarino — la esigenza di protezione dell'economia isolana e di salvaguardia delle strutture. L'Avarna lo ribadirà un anno dopo ⁽²²⁸⁾: « Non vi è altra via pel momento che accettare la struttura economico-sociale della Sicilia qual'è, dando al più presto ai siciliani la possibilità di provvedere per proprio conto ai loro interessi e di risolvere i loro problemi che essi ben conoscono, senza interventi violenti, dissipando il timore di prossime radicali trasformazioni fondiari... Solo un regime di larga autonomia ridarà la Sicilia all'Italia ». Così la Regione partecipa (art. 2) con un suo rappresentante, « alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comuni-

(275) 11 testo (Palermo, 30 ottobre '45) in SALEMI, *Lo Statuto cit.*, pp. 136-44 e in GANCI, *op. cit.*, pp. 454-60, che ne dà (ivi, pp. 387-89) un'analisi accurata.

(276) Il prof. Paresce mi scrive nella lettera già ricordata: « avevo affidato il mio 'schema' al Duca di Avarna che presiedeva il Movimento per l'autonomia siciliana, al quale aderivano, fra gli altri, Gaetano Martino, Giuseppe Martino, Carlo Stagno d'Alcontres, Antonino Vaccarino, e che lo fece assumere come base per i lavori della Commissione per lo statuto di questo movimento. Infatti la detta Commissione il 24 ottobre 1945, a firma Carlo Avarna, mi inviava il seguente telegramma: « A nome commissione Movimento autonomia siciliana che sta perfezionando progetto relativo da presentarsi alto commissariato invio affettuoso saluto esprimendoti nostra gratitudine lavoro da te compiuto tale materia che è stato prezioso ». A questo telegramma io rispondevo il 29 ottobre « confermando fede nei principi profondamente democratici consacrati nel mio schema di autonomia regionale ».

(277) SALEMI, *Lo statuto cit.*, p. 5.

(278) « La Nuova Antologia », genn. 1947, p. 76.

cazione... che possano comunque interessare la Regione »; il governo centrale deve (art. 10) richiedere il parere preventivo del Consiglio regionale « in merito ai trattati con gli Stati esteri concernenti commercio, regime doganale, navigazione, emigrazione, immigrazione ». Ma il Consiglio regionale può « stabilire monopoli » (art. 33); la Regione emettere prestiti interni (art. 35) e il suo territorio « è posto fuori dalla linea doganale dello Stato e costituisce zona franca » (art. 36). Infine è istituita presso il Banco di Sicilia, in regime vincolistico sulle valute, una camera di compensazione « allo scopo di destinare ai bisogni dell'isola le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani » (art. 37).

Il progetto Mineo, che Montalbano fece proprio in sede di commissione ⁽²⁷⁹⁾, traduceva in istituti l'autonomismo di sinistra, mentre si sforzava di individuare una piattaforma su cui persuadere a concessioni autonomistiche l'opposizione socialista. È sul piano politico-istituzionale quello dei progetti che accorda meno: la legislazione esclusiva e diretta della Regione è limitata a poche materie, meno di quelle ammesse dal progetto Salemi; per altre alla Regione spetta solo la potestà esecutiva (artt. 2 e 4). I consiglieri regionali godono della non sindacabilità per i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni (art. 38), quando il progetto Guarino parla di immunità. Anche il « piano economico regionale », la parte più nuova e interessante del progetto Mineo ⁽²⁸⁰⁾, è subordinato (art. 33) all'approvazione successiva del Consiglio regionale e della Camera dei deputati, e la sua esecuzione è affidata « concordemente » alla Regione e allo Stato per le materie di rispettiva competenza.

La linea di Aldisio è caratterizzata da una certa cautela : egli avalla dapprima il progetto Salemi, che ha tra i principi fondamentali ⁽²⁸¹⁾ quelli di « modificare quanto meno possibile l'organizzazione attuale dello Stato » e di conferire alla Regione « una potestà legislativa nei limiti stabiliti dai principi generali delle leggi dello Stato », l'istituzione di un Commissario dello Stato e il riconosci-

(279)GANCI, *op. cit.*, pp. 389-93. Il testo ivi, pp. 449-53. Il progetto fu presentato ufficialmente ne « La Voce Socialista » del 29 nov. 1945. Quivi un'ampia relazione introduttiva di Mineo, anche in vista del 2° Congresso regionale del PSI, previsto per il 15-17 dicembre 1945. • Se le masse dovessero tardare... ad irrompere nella vita politica isolana, se la piccola borghesia siciliana., dovesse avvicinarsi ancora di più alle classi reazionarie, allora l'autonomia regionale diviene una trappola ad uso della reazione... Tuttavia, io penso che bisogna correre il rischio ».

(280) Cfr. gli artt. 32-33 del progetto.

(281) Verbale della Commissione, n. 9, del 27 ottobre '45.

mento del diritto dello Stato di sciogliere il Consiglio regionale con proprio provvedimento. In un momento successivo, l'Alto Commissario invita la Commissione ad accogliere il progetto del Movimento per la autonomia e ad ascoltarne l'illustrazione — dopo aver recepito, come abbiám visto, la formula La Loggia sulle riparazioni e sul ' fondo di solidarietà '. E il progetto di statuto, di cui la Commissione completò l'elaborazione il 7 dicembre, presenta — se considerato sotto questo profilo — aspetti interessanti. Esso non recepisce i tratti più marcatamente autonomistici dei progetti Guarino e Avarna, lascia allo Stato il regime doganale (anche se accoglie la formula Ricca Salerno : « l'applicabilità dei dazi nel territorio della Regione può essere sospesa con una legge dell'assemblea regionale », art. 37); evita, attraverso un'abile proposta di Restivo che rinvia l'esame della materia al Consiglio regionale, di pronunciarsi sulla abolizione delle province (art. 3 del progetto Mineo); rifiuta — nonostante il contrario parere di Rondelli e Ricca Salerno — la potestà legislativa alla Regione in materia finanziaria.

Dalla metà di novembre, per le ultime dieci sedute, la scena è dominata dal vecchio La Loggia. Nella discussione relativa all'art. 36 (poi 38) e nella definizione di esso, La Loggia riesce — non senza l'assenso di Montalbano — a far prevalere il proprio punto di vista riparazionista sulla proposta Mineo; e il rappresentante socialista non prenderà parte alle ultime tre sedute della Commissione. Il ' si-

(²⁸²) A poco a poco... La Loggia *senior* riuscì a far prevalere in seno alla commissione il proprio punto di vista... Da una parte, La Loggia sosteneva che era necessario adottare formulazioni assai flessibili, ed anche oscure, per approfittare del fatto che « a Roma non ne capivano nulla Dall'altra, La Loggia impostava la questione dell'autonomia in termini essenzialmente *rivendicativi*: lo Stato avrebbe dovuto riparare ai suoi torti storici verso la Sicilia, finanziando (col meccanismo previsto dell'art. 38) le iniziative economiche della Regione, in termini però di lavori pubblici e non già di industrializzazione. E' evidente, credo, il presupposto conservatore da cui partiva La Loggia (e con lui gli uomini più intelligenti del ' blocco agrario' — da Tasca ad Aldisio): una politica economica del genere non avrebbe potuto suscitare *le* reazioni, o le preoccupazioni degli ambienti industriali & A Nord, mentre avrebbe portato ad una evoluzione molto lenta della struttura economico-sociale dell'isola, garantendo il mantenimento dei rapporti di forza attuali, favorevoli al blocco agrario. — Nonostante i miei sforzi, La Loggia riuscì in fin dei conti a condurre anche la sinistra su queste posizioni... (Mineo a Ganci, 10.XII.1966: GANCI, *cit.*, p. 391 n.),

A conferma di questa interpretazione si vedano le dichiarazioni di Aldisio a « La Sicilia » il 30 gennaio '46: Con l'autonomia, « la questione sociale sarà spinta dalla risoluzione degli altri problemi, dall'intensificazione cioè della vita economica siciliana che sarà eccitata fortemente dalla iniziativa privata... favorita, se occorrerà, anche con provvedimenti speciali ». L'industrializzazione sarà comunque limitata alle industrie *possibili*: trasformazione dei prodotti agricoli e delle risorse minerarie dell'isola, « Dovremo sviluppare la coscienza industriale...; *s'intende che non potremo uccidere le industrie con gli alti salari*, ma è, logicamente, interesse dell'operaio accrescere la potenza dell'industria stessa che gli assicura il salario per tutto il tempo della sua vita » (« La Sicilia », 31 gennaio '46).

cilianismo ' di Montalbano ⁽²⁸³⁾ costituisce uno dei tratti più vistosi del ruolo da lui svolto nella Commissione: da qui, oltre che dalla sua formazione di giurista, il prevalere di un momento garantista entro il suo autonomismo persino rispetto al contenuto politico dell'autonomia regionale. L'assenza poi di Guarino Amelia, a Roma dal 15 novembre per via della crisi di governo, ha liberato La Loggia del suo naturale antagonista (284).

Il 10 dicembre De Gasperi annuncia la formazione del suo primo ministero, con un programma e una composizione politicamente qualificati e tali da assorbire in parte le forti spinte moderate che avevano caratterizzato l'intero corso della crisi ⁽²⁸⁵⁾. Così il dibattito sul progetto di statuto regionale, che si svolge alla Consulta tra il 19 e il 23 dicembre, occupando nove sedute della quinta sessione ⁽²⁸⁶⁾, attinge — nel diverso quadro politico nazionale, e per la presenza di Guarino Amelia, Li Causi, Cartia e Majorana — un livello politico e tecnico assai più alto di quello, in definitiva modesto, raggiunto dalla Commissione.

Al centro del dibattito si pone il complesso rapporto politico tra Aldisio e Li Causi. Della sostanziale cautela di Aldisio si è detto, ed egli tiene a ribadirla nel suo intervento iniziale, ricordando alla Consulta ⁽²⁸⁷⁾ e quanto sia opportuno non allarmare eccessivamente certe zone dell'opinione pubblica che, specie fuori dell'isola, si mostrano assai riservate e perplesse circa il nuovo istituto ». Li Causi (288) cerca di tenere un abile equilibrio tra la politica della mano tesa (e un appello a tutti i partiti con i quali ci siamo tenuti stretti attorno ai CLN,... attorno cioè al primo tentativo di spezzare l'influenza delle persone, di spezzare il giuoco delle clientele... e soprattutto di far conoscere una classe all'altra, di avvicinare le classi sociali in Si-

⁽²⁸³⁾ G. MONTALBANO, *L'autonomia siciliana*, «La Voce della Sicilia », 18, 20, 23, 27 e 30 nov. 1945; IDEM, *Il progetto di statuto*, ivi, 16 e 18 dia. 1945.

Per un singolare documento di questo 'sicilianismo' si veda MONTALBANO, *Classe dirigente e autonomia siciliana*, «La Voce dell'Isola » (Messina), 18 maggio 1957.

⁽²⁶⁴⁾ GUAJANO aveva esposto le sue tesi fin dall'aprile, optando tra due sistemi possibili (1° la finanza della Regione è costituita dai proventi delle imposte cedute dallo Stato di aliquote di imposte e tasse statali e da speciali imposte e tasse che la Regione potrebbe imporre; 2° la Regione avrebbe sola il diritto di imporre e riscuotere imposte e tasse, dal generale provento verrebbe una quota allo Stato) per il secondo.

⁽²⁸⁸⁾ CATALANO, *L'Italia* cit., pp. 651-62.

(^o Il testo degli atti della quinta sessione è stato già pubblicato: *Quinta Consulta Regionale Siciliana*, cit.

(287) *Quinta Consulta* cit., p. 17. Cfr, anche p. 22: « per nascere vitali... le istituzioni non vanno modellate su prestabiliti schemi teorici..., ma debbono bensì affondare le loro radici nella tradizione ».

(288) *Quinta Consulta*, cit., pp. 61-68: ora in *Girolamo Li Causi*, pp. 98-106.

cilia alle classi che vivono di lavoro » ⁽²⁸⁹⁾ e la cauta diffidenza verso l'affermarsi dell'autonomia dei signori feudali ⁽²⁹⁰⁾. Sotto questo profilo la posizione di Li Causi 'ripete' quella di Togliatti sul piano nazionale, vi concorra o meno la sua 'infatuazione' per Aldisio ⁽²⁹¹⁾. Perciò i comunisti non avallano la pregiudiziale socialista per un rinvio della discussione : il progetto di statuto regionale dovrà costituire la piattaforma dell'imminente confronto politico (le amministrative del marzo, le elezioni per la Costituzione del giugno). È un punto su cui Li Causi insiste, non esitando a impiegare questo elemento di pressione sulle riserve democristiane : « si tratta di inserire per la prima volta nella vita dello Stato le forze popolari che sempre sono state fuori dalla direzione dello Stato italiano »; se l'autonomia siciliana non sarà diretta da forze democratiche, « essa non è che l'autonomia dei separatisti ». L'autonomismo non può limitarsi a svuotare il separatismo, consegnando alle forze del blocco agrario gli strumenti legislativi e amministrativi apprestati: esso deve diventare il motivo centrale del confronto politico cui il popolo siciliano si prepara. L'alternativa tra autonomia 'democratica' e autonomia 'dei baroni' non potrà esser sciolta prima, ma dopo — e dalla Costituente ⁽²⁹²⁾.

In questa prospettiva Li Causi appare poco interessato all'altro polo del dibattito, quello relativo ai rapporti tra una regione autonoma e lo Stato. Qui — con La Loggia, che si tiene ai margini (i suoi interventi sono di scarso rilievo persino nella seduta del 22 dicembre) — sono soprattutto Guarino Amelia, Cartia e Majorana a dominare il dibattito. Cartia ⁽²⁹³⁾ ha la posizione più avanzata : non si tratta di distaccare « da Roma una parte del potere centrale per piazzarlo a Palermo », ma di « costruire l'autonomia comunale per arrivare alla autonomia regionale ». Il comune è « la realtà viva e operante della vita collettiva ». Urge liberarlo dalle costrizioni amministrative (provincia) e politiche (prefetto), e lasciare che in esso si esprimano tutte le esigenze popolari più autentiche. Per questa via, consentendo libera espressione alle capacità creative del popolo, l'autonomia contribuirà alla sua redenzione. L'utopismo democratico di Cartia, che trova pronta eco in Guarino Amelia ⁽²⁹⁴⁾, si spinge fino a prefigurare uno stato politico, sociale, morale della comunità siciliana che superi

(289) *Quinta Consulta*, cit., p. 68; cfr. anche pp. 63-64.

(290) *Quinta Consulta*, cit., pp. 136-37; 146-147.

(291) È l'opinione del Mineo: GANCI, *op. cit.* p. 391.

(292) *Quinta Consulta*, cit., pp. 67-68; 304-07.

(293) *Quinta Consulta*, cit., pp. 47-52; 143-48. ⁽²⁹⁴⁾Ivi, pp. 150-51. Ma cfr. anche *Per l'autonomia regionale*, cit., pp. 11-12.

persino il livello raggiunto dalle regioni più progredite del paese. Condizione essenziale è un sano equilibrio non solo tra Stato e Regione, ma anche tra potere regionale e potere locale.

Majorana, la sola autentica mente giuridica della Consulta, non perde di vista — nel gioco sottile, e persino elegante, delle formule giuridiche — il problema del rapporto Stato-Regione su una linea più vicina a dir vero a quella del progetto del Movimento per l'autonomia che non a quella ufficiale del suo partito. Da qui l'esigenza di definire con chiarezza competenza e limiti, con una impostazione che tuttavia ha coscienza della novità giuridica dell'esperimento e non condivide lo spirito conservatore del Salemi o quello angustamente garantista del La Loggia.

Un discorso a parte merita Guarino Amelia. Nel confronto con la scettica furberia del vecchio La Loggia, egli s'avvantaggia della istintiva generosità del radicalismo democratico: il suo ideale è quello di una società di piccoli e medi proprietari, di piccoli e medi artigiani, che manifestano nella vita locale esigenze di operosità e di solidarietà umane. L'autonomia deve valere a rendere possibile questa società, proteggendola dallo sfruttamento del feudalesimo latifondistico. E' una visione sociale e politica, sostenuta dalla tradizione democratica del sec. XIX, che non consente di confondere l'autonomismo del Guarino con le posizioni genericamente conservatrici del centro indipendentista: alcuni tratti di questa ispirazione si sono rivelati con chiarezza nel corso del dibattito sugli artt. 14, 14bis e 15 del progetto, quando il parlamentare agrigentino non ha esitato a far proprie le posizioni della sinistra. E un ruolo proprio il Guarino ha assunto, fin dall'inizio della discussione, a proposito dell'art. 39 e dell'approvazione dello Statuto per decreto legge: occorre saggiare la reale volontà del governo di dar corpo alla promessa autonomia, costringere la classe politica nazionale ad una scelta tra repressione e riforme, per fondare sull'esito di questa sfida il discorso sulla nuova volontà politica che doveva esprimere la costituzione dello Stato democratico.

La mattina del 23 dicembre la Consulta completava, sospinta dall'energia di Aldisio e di Guarino Amelia, l'appassionata discussione sul progetto di statuto regionale. L'art. 39 (« Il presente statuto sarà approvato con decreto legislativo... ») era stato approvato con 17 voti contro 12. E Aldisio ricorderà, nella sua relazione al governo ⁽²⁹⁵⁾,

⁽¹²⁾ La relazione in SALEAsat, *Lo Statuto* cit., pp. 99-114. Il passo citato è a p. 111. Da un appunto autografo di Guarino Amelia (Archivio Guarino) risulta che votarono a favore

che « tre partiti furono per l'approvazione a mezzo di decreto legislativo, da sottoporsi poi alla Costituente; tre altri per l'approvazione solo a mezzo della Costituente; tuttavia, a causa della partecipazione disuguale dei rappresentanti dei partiti alla votazione, l'articolo fu approvato nel testo proposto dalla Commissione ». Era, sul punto politicamente più rilevante, la rottura del ' blocco ' antifascista auspicato da Li Causi con una linea di separazione che collocava la DC a destra; e anticipava, nel prossimo confronto elettorale, una radicalizzazione dei contrasti. Lo statuto nasceva sui frantumi dell'unità antifascista.

La scena siciliana tra la seconda metà di dicembre e il gennaio non è dominata dal tema politico dell'autonomia, ma piuttosto dalla guerriglia cui il banditismo organizzato è chiamato dall'iniziativa reazionaria dell'indipendentismo di destra ⁽²⁹⁶⁾: tra l'assalto di Giuliano alla caserma di Bellolampo (26 dicembre) e l'assalto della banda dei Niscemesi alla stazione di Feudo Nobile (10 gennaio), si collocano tutta una serie di operazioni contro la polizia e i carabinieri, le quali confermano che il collegamento tra la destra indipendentista e il banditismo era operante prima e accanto all'EVIS (questo fu praticamente liquidato con il rastrellamento del campo di S. Mauro, il 29 dicembre) ⁽²⁹⁷⁾.

Le sinistre attaccano decisamente la ' linea ' di Aldisio. Lo stesso Li Causi ribadiva il 12 gennaio ⁽²⁹⁸⁾ il significato politico del voto della Consulta sull'art. 39. Egli ricordava ora come, nella crisi di governo aperta dalle dimissioni di Parri, democristiani e liberali di Sicilia avessero disertato il CLN e patrocinato una soluzione Orlando, « che, ove avesse trionfato, non ci pare dubbio che come suo primo

dell'art. 39, col Guarino, Prato, Minafra, Dolce, Lo Monte, La Loggia, Majorana, Cascio Rocca, Ausiello, Cortese, Alessi, Vigo, Salvatore, Bonasera, Di Carlo, Giaracà, Romano Battaglia. Votarono contro Ovazza, Tuccio, Patella, Cartia, Colajanni, Maugeri, Taormina, Mancuso, Baviera, Li Causi, Ramirez e Purpura. Erano assenti Nasi, Giuffrida, Faranda, Patanè, Orlando, Scuderi, Capuano, Russo, Manzo, Albergo, Sessa, Fanales, Marino.

⁽²⁹⁶⁾ GAJA, *op. cit.*, pp. 239 segg. Senza eco rimase un appello dell'8 gennaio (« La Sicilia », 9 gennaio '46) del Movimento per l'autonomia a Aldisio, nel quale sono denunciati « difetti sostanziali » del progetto approvato dalla Consulta (« specie per quanto riguarda alcune materie nel campo delle quali la regione dovrebbe sovranamente legiferare, come le leggi agrarie e industriali, la pubblica sicurezza, il sistema tributario, la rappresentanza da affidarsi al capo della regione da parte del governo centrale per le materie assegnate allo Stato, l'intervento statale nel caso della tutela dell'ordine pubblico, la limitazione della zona franca e altri »), che alla Sicilia darebbe « un'autonomia mutilata ».

⁽²⁹⁷⁾ Per l'episodio GAJA, *op. cit.*, 261-65. Ma cfr. anche le dichiarazioni di Romita dopo il Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio (« La Sicilia 12 gennaio 1946); e RomrrA, *Dalla monarchia alla repubblica*, Pisa 1959, pp. 56-57.

⁽²⁹⁸⁾

<L'Unità », 12 gennaio 1946.

atto avrebbe scarcerato Finocchiaro Aprile, Varvaro e Restuccia » (299): « Questo compromesso politico [tra DC e PLI] addormentò ancor più le autorità dell'isola e paralizzò la stessa azione dell'Alto Commissario che, pur essendo personalmente antiseparatista, non poteva non subire l'influenza di separatisti e filoseparatisti ai quali era stata aperta la porta della DC ». « L'on. Aldisio credo si fosse illuso di poter porre riparo a questa situazione, ch'egli d'altronde ha cercato sempre di minimizzare, ponendo in modo frettoloso la questione dell'autonomia regionale. Ma come nel passato egli è stato continuamente vittima di ricatto separatista, ... così oggi, quando ci sono nel seno del suo stesso partito molti dei separatisti e filoseparatisti di ieri, si è ancora una volta illuso di svuotare il separatismo facendo allineare alla Consulta regionale siciliana il suo partito insieme con i liberali e i demolaburisti per l'autonomia da concedersi a tamburo battente per decreto luogotenenziale ».

La polemica è esplicita nei termini, moderata nel tono: operava lo spirito dell'intesa DC-PCI che aveva reso possibile la soluzione De Gasperi (in un'intervista a « La Fiaccola » del 5 gennaio, Guarino Amelia aveva lamentato l'appoggio che Ruini aveva dato per i demolaburisti alla soluzione De Gasperi che lasciava « gli organi principali del governo nelle mani dei socialcomunisti e dei democristiani ») (309. Più dura e conseguente la posizione socialista : l'« Avanti! » del 3 gennaio (301) aveva chiesto le dimissioni di Aldisio; i socialisti palermitani avevano redatto un ordine del giorno di sfiducia « nell'azione svolta dall'attuale Alto Commissario », che il 14 era stato votato dai rappresentanti del PSI, del PCI e del Pd'A in seno al CLN di Palermo (302). Per loro « la situazione determinatasi in Sicilia ha

(299) Cfr. un significativo accenno alla crisi nell'intervento di Li Causi alla Consulta regionale il 19 dicembre: Quinta *Consulta*, cit., pp. 64-65.

(³⁰⁰) Su questa *intesa*, sulla sua consistenza e ragioni, cfr. L. MAITAN, *PCI 1945-1969*, Roma 1969, pp. 21-22. Togliatti dirà al V Congresso nazionale del PCI (29.XI.1945 - 6.1.1946): « Non siamo federalisti; siamo contro il federalismo; riteniamo che l'Italia deve essere politicamente organizzata come Stato unitario, con il necessario grado di centralizzazione. Questo non vuoi dire che ignoriamo le regioni e che non vogliamo concedere loro la necessaria autonomia. Questa questione però ha per noi due aspetti: prima di tutto vi è l'aspetto siciliano e sardo, poi quello di tutte le altre regioni. Sicilia e Sardegna hanno un diritto particolare a una autonomia particolarmente ampia, perchè *devono essere riparati economicamente e politicamente i torti* che sono stati fatti a queste regioni dalle vecchie classi dirigenti reazionarie italiane attraverso l'azione accentratrice e burocratica dello Stato monarchico.. *Salutiamo il fatto che la Consulta siciliana abbia approvato un primo progetto di statuto di quella regione autonoma e ci proponiamo di dare un nostro efficace contributo all'ulteriore elaborazione di questo statuto* ». (*Critica marxistica*, II, 1964, nn. 4-5, p. 111).

(309) « Avanti! », 3 gennaio '46.

(302) « La Sicilia », 15 gennaio '46; « L'Azione del Popolo », 19 gennaio 1946, con una dura requisitoria contro Aldisio. Cfr. però « Il Popolo » del 16 gennaio.

origine nella volontà di minoranze reazionarie di forzare la mano al Governo nazionale per ottenere con decreto luogotenenziale una autonomia antidemocratica non suffragata dal voto popolare »; e la responsabilità di Aldisio sta nell'aver seguito verso queste minoranze « una politica di compromesso e di concessione ». Il 16 gennaio tono e termini dell'attacco sono ripresi dall'« Avanti! »⁽³⁰³⁾. Il 18 Aldisio esprime a Romita l'intenzione di lasciare la carica⁽³⁰⁴⁾; il 21 però, con una lettera indirizzata all'Alto Commissario⁽³⁰⁵⁾, De Gasperi prende decisa posizione a favore di Aldisio, del quale ribadisce la politica di 'normalizzazione' nell'isola, una politica intesa da un lato a reprimere la delinquenza ma dall'altro a « discriminare la situazione di coloro che ingannati e fuorviati dimostrino di recedere prontamente dalle false e pericolose posizioni assunte ». E la posizione di De Gasperi è nella sostanza condivisa da Romita⁽³⁰⁶⁾; Romita e Orlando avevano presieduto a Montecitorio il 22 gennaio una riunione di consultori siciliani di tutti i partiti⁽³⁰⁷⁾, i quali avevano impegnato i rispettivi partiti ad un'azione solidale col governo nella repressione della 'delinquenza'; il 29 gennaio Romita dichiarava⁽³⁰⁸⁾ che il separatismo era « come movimento politico » in fase di declino e che « la situazione è .. caratterizzata dal fatto che le scorie

(303) « Avanti! », 16 gennaio '46.

(304) Di MATTEO cit., p. 443.

⁽³⁰³⁾ Il testo della lettera nel « Corriere di Sicilia » e ne « La Sicilia del 24 gennaio '46. Negli stessi numeri sono pubblicate dichiarazioni rese da Scelba il 23: egli nega che il banditismo siciliano sia « un fenomeno unico che può essere spiegato soltanto con motivi cosiddetti siciliani », E' la tesi che sarà ripresa il 5 febbraio dal Pasqualino Vassallo *junior* (« Corriere di Sicilia », 6 febbraio 46).

⁽³⁰⁴⁾ ROMITA, *op. cit.*, pp. 80 segg.; GANct, *op. cit.*, pp. 336-37 e Di Martio, *cit.*, p. 447 n., il quale cita il rapporto 18.11.1946 del gen. Branca a De Gasperi: Al fermo di L. Tasca, Guglielmo di Carcaci e di altri si è soprasseduto « perchè, a quanto ha riferito il comm. Messina, il Ministero dell'Interno non intenderebbe allargare troppo le repressioni, che verrebbero limitate alle sole persone direttamente coinvolte nelle azioni criminose e ai loro fiancheggiatori immediati ».

(" " Per i partecipanti Di MATTEO cit., p. 441 n. Cfr. « La Sicilia 23 gennaio '46 e 24 gennaio '46 (ov'è un interessante riassunto del dibattito: Romita escluse « in ogni modo che il governo possa prendere contatti con il cosiddetto movimento separatista »). Per altre dichiarazioni di Romita, cfr. l'intervista al « Giornale di Sicilia », 1'8 febbraio (« Giornale di Sicilia » e « Corriere di Sicilia » 9 febbraio '46),

Uno dei consultori presenti alla riunione, il monarchico G. Tedeschi, sull'« Italia Nuova del 28 gennaio sollecitava la concessione dell'autonomia siciliana per decreto, in una con un provvedimento di amnistia.

⁽³⁰⁸⁾ Corriere di Sicilia », 30 gennaio 1946. Per la sostanza di esse si vedano le dichiarazioni di Aldisio fatte il 14 gennaio a Palermo (« La Sicilia », 15 gennaio '46) e il 16 gennaio a Roma (ivi, 17 gennaio '46). E la sua intervista a « La Sicilia », del 30 gennaio: « il separatismo ha chiesto aiuto al banditismo »; non c'è però collusione tra banditismo e mafia. « C'è stata.., in alcune zone, ma più per convenienza politica occasionale che per un'intesa vera e propria ».

del separatismo si sono associate, *sia pure in via occasionale*, alla delinquenza comune ». E il 5 febbraio, al Consiglio dei Ministri, egli respinge — con l'appoggio di Aldisio — la richiesta, fatta specialmente dai demolaburisti, di un rinvio delle amministrative in Sicilia: « Politicamente una tale decisione sarebbe addirittura assurda e servirebbe a riconoscere una presunta impossibilità della autorità centrale a governare sull'isola » (309).

Eppure il giorno dopo l'« Avanti! » commentando gli assalti del 26 gennaio e del 1° marzo contro il trasmettitore radio di Palermo, ai quali non poteva negarsi il carattere di guerriglia, ribadiva il punto di vista ufficiale: « gli scopi evidenti dell'azione sono da un lato quello di ricattare il governo nazionale, affinché esso conceda con decreto luogotenenziale quell'autonomia regionale che darebbe ai baroni la possibilità di sganciarsi dalla situazione italiana .. e di tornare al momento opportuno ad offrire la Sicilia allo straniero; dall'altro di terrorizzare le masse contadine, dimostrando loro coi fatti chi abbia ancora il potere legale ed illegale in Sicilia ». C'è pertanto una connivenza obiettiva dei partiti conservatori, liberale e demolaburista, con i fuorilegge. Ma sulle loro posizioni si è ormai definitivamente posta la DC, « il nuovo partito conservatore » : « Abbiamo denunciato pubblicamente le cause e la responsabilità di quel che accade in Sicilia da ben 10 mesi. Abbiamo indicato i rimedi nell'arresto dei pochi e ben noti finanziatori ed ispiratori del movimento criminal-separatista e nell'abolizione dell'Alto Commissariato. Abbiamo chiesto la sostituzione di Aldisio » (310).

Negli stessi giorni Romita e Aldisio procedono ad una radicale sostituzione di prefetti nell'isola (311); e Romita e il vecchio Orlando iniziano i colloqui con i capi indipendentisti, portati (9 marzo) da Ponza a Roma, in vista di una loro liberazione che deve preludere al rientro del MIS nella legalità (312). L'esito di questi colloqui rim-

(309) G. ROMITA, *Dalla monarchia alla repubblica*, cit., pp. 79-80.

(310) M. MINEO, *Poche centinaia di delinquenti minacciano la capitale dell'isola*, « Avanti! », 6 febbraio 1946.

Va ricordato che in febbraio la commissione di reggenza del PSI di Palermo aveva espulso dal partito Rocco Gullo e i fratelli Napoli (« La Sicilia », 2 febbraio '46); il provvedimento tuttavia era stato sospeso da Nenni (ivi, 9 febbraio '46).

(311) I provvedimenti furono presi nel Consiglio dei ministri del 31 gennaio (« La Sicilia » e « Corriere di Sicilia », 1 e 3 febbraio '46) e del 15 febbraio (ivi, 16 febbraio '46). Ma per il significato politico dell'operazione, che sostituiva ai prefetti politici clementi di carriera, ROMITA, *op. cit.*, pp. 69-70.

(312) Singolare la dichiarazione di Orlando alla Consulta nazionale il 9 marzo: « Per quanto riguarda la Sicilia, il suo cosiddetto separatismo è nato nel momento in cui ancora esisteva l'Italia fascista, è nato non come separazione dalla madre Italia ma come separazione

balza in Sicilia, con le dichiarazioni anticomuniste (3 marzo) di L. Tasca ⁽³¹³⁾ ed i pronunciamenti a favore di una urgente concessione dell'autonomia per decreto legge da parte del 2° congresso regionale del PLI (Palermo, 4-6 marzo) ⁽³¹⁴⁾. Si spiegano in questo quadro la denuncia (7 marzo) dell'ispettore Messana al procuratore militare del Regno di 141 persone (con l'avvertenza che « nessun dubbio può sussistere sulle responsabilità singolarmente accertate, sia a carico dei promotori, organizzatori e capi, e sia a carico degli appartenenti alla organizzazione ») e l'annuncio (13 marzo) della revoca dell'internamento a Ponza dei capi indipendentisti.

Tra il 10 marzo e il 7 aprile si tengono in Sicilia le elezioni amministrative: vi sono interessati 201 comuni (su 352). La DC con liste proprie o aperte ad alleanze di destra controlla 85 comuni, le sinistre 63; il resto delle amministrazioni va ad altri partiti o raggruppamenti per lo più di destra ⁽³¹⁵⁾. Il governo, che interpreta come provocati dal ritardo nella concessione dell'autonomia anche i fatti di Palermo (11 marzo) e di Messina (22 marzo) determinati da proteste contro la disoccupazione ⁽³¹⁶⁾, ha nella seduta del 12 marzo esaminato il progetto di Statuto regionale per la Sicilia. Aldisio vi illustrò il progetto sulla base della sua stessa relazione ⁽³¹⁷⁾; ne seguì un ampio dibattito, e alla conclusione di esso si decise di trasmetterlo, « opportunamente modificato al Viminale », alla Consulta nazionale

da un'Italia ancora fascista. In Sicilia, nell'agosto del 1925... i siciliani si sono battuti per le strade e hanno battuto i fascisti » (« La Sicilia », 10 marzo 1946).

Sul 'sicilianismo' di Orlando, v. GANCI, *Op. cit.*, p. 351 n. 6.

(313) Queste dichiarazioni concludevano una serie di aggiustamenti, inaugurati da una lettera del 7 febbraio, chiaramente ispirata. In essa (« La Sicilia », 7 febbraio '46), Tasca sentiva il dovere, « perchè non sorgano dubbi sull'azione del Movimento, che è in questo periodo in attesa della liberazione dei confinati di Ponza,... di riconfermare ancora una volta che il Movimento chiede di svolgere la sua attività nella maniera più liberale e democratica e mai ha pensato di adottare metodi illegali ». Si cfr. anche la nota ufficiosa (Palermo, 16 febbraio) dell'Alto Commissariato ne « La Sicilia del 17 febbraio 1946.

(314) • La Sicilia » del 5, 8, 9 e 12 marzo 1946.

La richiesta era già in un ordine del giorno votato il 7 gennaio dal comitato regionale del PLI (Rizzo, Guarino, La Loggia, Lo Manto, G. Martino): • La Sicilia », 8 gennaio '46. Ivi, G. B. Rizzo, *Liberalismo e problemi siciliani*: « per quanto spesso i siciliani insistano su un'azione diretta dello Stato in favore della Sicilia a compenso di quello che non ha fatto in passato, bisogna chiedere preliminarmente una politica generale che non venga ancora una volta a favorire alcune regioni e danneggiarne altre ».

Il 4 marzo, il comitato siciliano di azione (presieduto dal sen. E. Cipolla) sollecita De Gasperi ad attuare l'autonomia per decreto legislativo • tenendo conto, nella redazione dello statuto definitivo » dei suggerimenti e delle proposte avanzati dal Comitato (« La Sicilia », 5 marzo '46).

⁰¹⁵. Alcuni dati riassuntivi in Di MATTEO, *op. cit.*, p. 453.

⁽³¹⁶⁾ DI MAI — LEO, CU, pp. 455-57.

⁽³¹⁷⁾ SALEMI, *Lo Statuto, cit.*, pp. 99 segg.

perchè lo sottoponesse all'esame di una speciale commissione (").
 Lo Statuto doveva costituire « l'inizio di un'opera di pacificazione
 e di più attiva collaborazione per la più efficace ripresa economica
 e sociale dell'isola » ⁽³¹⁹⁾. Solo il 22 marzo però — non è
 chiaro per quali ragioni (320) — Romita ribadisce « il
 proponimento allora espresso di partecipare con adeguate misure di
 clemenza alla pacificazione e alla concordia degli animi, fiducioso
 che si chiuda così il periodo seguito in Sicilia in questi ultimi tre
 anni ». In tale spirito, dispone « la cassazione dell'internamento di
 Ponza » dei tre capi del MIS e « la liberazione di quei giovani arrestati
 in Sicilia in relazione al movimento separatista, per i quali risulti
 esclusivamente la sussistenza di specifiche responsabilità e si accerti
 che l'attività da essi svolta sia rimasta per se stessa senza conseguenze
 e sia da attribuire soltanto a impeto inconsiderato di imprudenza
 giovanile ». Il 27 marzo Finocchiaro Aprile e Varvaro giungevano a
 Palermo su un aereo militare (321).

Solo il 4 aprile il governo trasmise il progetto di Statuto alla
 Consulta nazionale ⁽³²²⁾, senza alcuna modifica o relazione, come
 « schema di provvedimento legislativo n. 158 ». Il 13 aprile le tre
 commissioni riunite Affari politici, Giustizia, Finanze e Tesoro no-
 minavano su proposta di Guarino Amelia una ' giunta ' per lo
 studio del progetto : presieduta da Gilardoni, era composta dai
 consultori Allara, Berlinguer, De Pietro, Einaudi, Guarino
 Amelia, La Malfa, Li Causi, Lussu, Manes, Molinelli, Morandi, Mu-
 sotto e Ziino ⁽³²³⁾. Lo stesso giorno, « L'Ora » di Palermo scriveva :

^(31.) • Che avrà probabilmente per presidente Orlando , (« La Sicilia », 13 marzo '46).
 Nella stessa seduta Aldisio rassegnò le dimissioni da Alto Commissario, e queste vennero
 accettate dal governo,

X319) Il testo del comunicato nel « Corriere di Sicilia del 13 marzo '46 (cfr Di MARRò cit.,
 p. 460).

⁽³²⁵⁾ Oscuro è, allo stato attuale della documentazione, il motivo del ritardo a trasmettere
 lo Statuto alla Consulta o della rinuncia da parte di Romita alle modifiche, cui il delibe-
 rato del Consiglio dei ministri sembrava tuttavia autorizzarlo. Non porta lume ia confuso
 cenno di ROMITA (op. cit., p. 147): « sempre nel mese di marzo, posi allo studio alcuni
 aspetti dell'autonomia isolana. Non potevo risolvere la cosa da solo: sarebbe stata risolta più
 tardi, nel quadro generale delle autonomie e delle libertà locali ».

Il 26 marzo Finocchiaro Aprile dichiarava (a G. Longhitano: «Corriere di Sicilia ».
 27 marzo 1946): « Io non credo all'autonomia che considero una grande turlupinatura: del
 resto lo stesso Romita rimanderà il progetto di Aldisio alla Costituzione, progetto che è avversato
 da socialisti e comunisti ».

(321) GAJA, cit., pp. 319-20.

(322) GANCI, op. cit., pp. 418-19.

^(3M) La Sicilia », 14 aprile '46. La Giunta si riunì il 15, nominò presidente Gilardoni e
 vicepresidente Li Causi; fissò un ordine dei propri lavori e nominò relatori il Guarino Amelia, il
 Lussu e il Molinelli (« La Sicilia 16 aprile '46). La relazione della Giunta fu resa pubblica il
 6 maggio (« La Sicilia », 7 maggio '46): vedila in SALENTI, *Lo Statuto* cit., pp. 166-175.

« Il progetto presentato a Roma non è il migliore, la Consulta esarchica non è la sede più adatta per discuterlo e, peggio, per approvarlo: abbiamo davanti a noi circa due mesi per mettere la Costituente del popolo di fronte ad una soluzione ' popolare ' del problema ». Sul fronte opposto, Orlando chiedeva, e otteneva, il 18 aprile, da De Gasperi l'assicurazione ufficiale che, dopo l'esame della Consulta, il progetto sarebbe tornato al Consiglio dei ministri e la Sicilia avrebbe così avuto la sua autonomia prima delle elezioni per la Costituente. E il 19 aprile il Consiglio nominava I. Coffari alto commissario per la Sicilia, al posto di Aldisio, dimissionario fin dal 12 marzo (324).

Tra il 24 e il 28 aprile, a Roma, si svolge il 1° congresso nazionale della DC: l'ordine del giorno « per la soluzione repubblicana » del problema istituzionale, che ebbe la maggioranza, portava anche la firma di Aldisio. La Giunta della Consulta esaminò il progetto di Statuto per la Sicilia il 27 e 29 aprile. Lo svolgimento del dibattito entro la Giunta e successivamente (il 7 maggio) presso le tre commissioni riunite della Consulta non lascia dubbi sul pressoché totale accoglimento della pregiudiziale ' politica ' esposta da Guarino Amella: « La Sicilia soffre di un bubbone maligno, che forse non si ha in Sardegna: il separatismo. I separatisti sono in armi e affermano che la promessa di autonomia è una turlupinatura, un gioco che si conduce dal Governo, dall'Alto Commissario e dagli autonomisti perché non se ne vuole fare nulla. Alla vigilia delle elezioni si deve dimostrare che il Governo non intende turlupinare nessuno, perché se l'affermazione dei separatisti dovesse essere accresciuta da ulteriori rinvii, le conseguenze sarebbero dolorosissime. Si debbono perciò compiere tutti gli sforzi affinché il parere della Consulta sia dato entro oggi o domani al Governo. Questi emetterà o non emetterà il decreto, ma non sarà lui il responsabile, se non vorrà tener conto di questa gravità della situazione in Sicilia »⁽³²⁵⁾. D'altra parte, « nella sua discrezione di valutazione politica, il Governo ha ritenuto che veramente la concessione dell'autonomia sia urgente, perché purtroppo in Sicilia esiste un movimento separatista, che non è se non l'esasperazione del sentimento autonomista, che è sempre stato vivo,

⁽³²⁴⁾ La Sicilia », 19 aprile 1946. Si ricordi che il 18 aprile era scaduto il termine fissato dalla legge per la presentazione delle liste elettorali per la Costituente. Ne furono presentate 14 nella Sicilia occidentale, 12 nella orientale: DI MATTEO, cit., p. 462.

⁽³²⁵⁾ SALEM', *Lo Statuto* cit., p. 182.

ed è necessario svalutare completamente quel movimento separatista » (326).

Lo stesso Einaudi, che solo aveva in Giunta sostenuto l'esigenza di un esame analitico del progetto contro la tesi prevalsa — sempre per motivazioni 'politiche' (« il ritardo... imposto da un esame dettagliato... avrebbe corrisposto praticamente ad una rielezione »⁽³²⁷⁾) — di « un esame compendiario di alta sintesi », di « un esame di principio », dichiarò⁽³²⁸⁾ che « le sue osservazioni .. avevano soltanto lo scopo di uno scarico di coscienza » I socialisti stessi, i comunisti e gli azionisti erano divisi: se Della Giusta è dell'avviso che basti sul piano politico « il solenne impegno del governo » a presentare alla Costituente, « subito dopo la sua convocazione », il progetto ulteriormente migliorato⁽³²⁹⁾ — un punto di vista al quale si associa O. Reale⁽³³⁰⁾ —; Molinelli accoglie il punto di vista esposto da Guarino Amelia (« La ragione politica vera dell'urgenza consiste nel fatto che proprio perchè alla Sicilia non capiti l'avventura di vedere il suo popolo pronunziarsi contro l'unità del Paese, è necessario che, prima del 2 giugno, le sia data la sua autonomia » (331)) e Li Causi — certo sotto la congiunta pressione dei comunisti sardi⁽³³²⁾ e delle tesi esposte fin dal marzo da R. Grieco⁽³³³⁾ — ribadisce il proprio assenso per le conclusioni della Giunta, favorevoli alla concessione per decreto legge dell'autonomia, e fa proprio l'argomento di Molinelli. Si ritrova, nelle sue argomentazioni, la tesi del vecchio La Loggia opportunamente contaminata con l'impostazione del Croce⁽³³⁴⁾: Il fatto che le « altre regioni italiane non hanno posto questo problema, ed il fatto che questo problema non esiste che per la Sicilia e la Sardegna che lo hanno posto, significa che la situazione delle altre regioni non ha nulla a che vedere con quella che esiste per la Sicilia e la Sardegna.

(326) Ivi, p. 193.

(¹⁹) Ivi, p. 175.

(326) Ivi, p. 198.

(329) Ivi, pp. 205-06.

(330) Ivi, pp. 207-09.

(331) Ivi, p. 207.

< L'indomani, 8 maggio, io e Aldisio abbiamo chiesto udienza a De Gasperi, col quale abbiamo insistito sulla necessità di approvare, e di approvare subito, prima della votazione del 2 giugno lo statuto dell'autonomia come unica arma contro i separatisti che, interpretando ed esagerando l'unanime sentimento della Sicilia, avrebbero avuto buon giuoco da un rigetto del progetto... De Gasperi si rese conto delle nostre osservazioni e promise che avrebbe portato subito la questione in Consiglio dei ministri (« La Fiaccola », 15 settembre 1946).

(332) Ivi, p. 181-82, per le importanti dichiarazioni di Berlinguer.

(333) Qui si fa riferimento a *Federalismo e unità statale*, pubblicato su « Rinascita » del marzo '46: ora in R. GRIECO, *Scritti scelti*, Roma, 1968, II, pp. 35-42. Ma si vedano ivi, pp. 9-34 precedenti contributi sull'argomento del periodo 1944-45.

(334) Per Croce, v. GANCI, *op. cit.*, p. 352 e la dichiarazione riportata a n. 8.

Per la Sicilia e la Sardegna significa restituire ciò che, naturalmente con l'aiuto dello Stato, fu mal tolto, ossia per i Siciliani riavere tutto quello che la Sicilia ha dato all'Italia settentrionale, per sviluppare le sue industrie, come pure ciò che ha pagato sotto forma di protezione doganale, ecc.; onde la necessità di cercare una formula affinché i territori più ricchi del paese contribuiscano a sviluppare le parti più povere del paese stesso » ⁽³³⁵⁾. Le perplessità sull'aspetto politico dell'autonomia da concedere permangono tuttavia: « gli autonomisti hanno anche nuove preoccupazioni, come quella che l'autonomia siciliana possa andare a vantaggio proprio di quei ceti privilegiati, che in passato si sono accordati col settentrione in base ad un compromesso politico e che oggi riporterebbero volentieri la Sicilia nelle loro mani contro di loro e contro lo Stato italiano. Perciò gli autonomisti hanno svolto un'azione sul terreno politico e su quello culturale e si impegnano nello stesso tempo a sconfiggere il separatismo sul terreno politico; ma questo si può fare soltanto se l'Italia continentale, del Nord, che ha i suoi problemi, terribili problemi, vorrà pensare ponderatamente alla situazione siciliana » . E' un discorso, nel quale è facile cogliere esitazioni (« l'Italia continentale, del Nord ») ..) e perplessità, e che porta fuori delle posizioni tenute alla Consulta regionale e nelle dichiarazioni del gennaio. La guerriglia separatista ha esercitato su Li Causi una pressione non minore dei comunisti di Sardegna.

Con il voto della Consulta nazionale, la battaglia per lo statuto con decreto era vinta. La minaccia separatista aveva travolto le ultime resistenze. Aldisio dichiarerà ⁽³³⁶⁾ dopo quel voto « Siamo tutti convinti che l'attuazione dell'autonomia finirà con il cancellare dalla vita pubblica dell'isola quei movimenti e quelle deformazioni che avrebbero voluto e che hanno tentato, in un momento non solo di esasperazione ma anche di incoscienza, staccare l'isola dalla Madre Patria » . E quando il progetto di Statuto per la Sicilia torna il 15 maggio '46 al Consiglio dei ministri, l'opposizione di Nenni, Cattani e Gasparotto, i quali voteranno contro, non impedirà che venga approvato. Il decreto legislativo, emesso lo stesso giorno, sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 10 giugno (337).

La storia breve, e non tutta gloriosa, della Consulta regionale siciliana poteva chiudersi in tal modo con un bilancio attivo.

⁽³³⁵⁾ SALEMI, *Lo Statuto*, cit., p. 204.
⁽³³⁶⁾ « *Giornale di Sicilia* », 10 maggio 1946.
⁽³³⁷⁾ « *Corriere di Sicilia* », 16 maggio 1946. Per pudore « La Sicilia » toglierà il nome di Cattani dagli oppositori (« *La Sicilia* », 16 maggio 1946).

LO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA
NELLA ELABORAZIONE DELLA GIUNTA CONSULTIVA
PER LA SICILIA E NELLA INTERPRETAZIONE
DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA

GIOVANNI SALEMI

SOMMARIO: 1) Cause della inattività della Giunta Consultiva nel primo tempo della sua istituzione; 2) L'influenza del sistema democratico sulle trasformazioni della Giunta stessa, 3) La Consulta regionale in sede collegiale e i singoli incarichi ai singoli Consultori; 4) I concetti fondamentali e direttivi fissati dalla Commissione preparatoria del progetto di Statuto; 5) La Regione persona giuridica pubblica territoriale; 6) La Regione persona giuridica autonoma; 7) La Regione entro l'unità politica dello Stato; 8) La Regione fondata sui principi democratici che ispirano la vita della Nazione; 9) L'autonomia politica e la potestà di organizzazione. Sue forme; 10) La titolarità della potestà legislativa e i suoi limiti; 11) A - I limiti territoriali; 12) B - I limiti materiali; 13) C - La disciplina degli Enti Locali; 14) D - La disciplina dei rapporti privati; 15) E - La materia penale; 16) F - I limiti giuridici; 17) G - I limiti concernenti la causa delle leggi regionali; 18) L'esercizio della potestà legislativa e le condizioni relative; 19) Le norme per l'attuazione dello Statuto. Natura e contenuto; 20) In quale senso il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione e le norme per l'attuazione dello Statuto condizionano l'esercizio della potestà legislativa regionale; 21) La potestà amministrativa e le sue specie; 22) I limiti alla potestà amministrativa propria ed alla potestà amministrativa decentrata; 23) La titolarità e l'esercizio della potestà amministrativa; 24) La potestà di polizia; 25) La potestà tributaria; 26) Il patrimonio regionale; 27) Il fondo di solidarietà nazionale; 28) Le finanze regionali; 29) La giustizia amministrativa; 30) Il ricorso straordinario; 31) L'Alta Corte; 32) L'approvazione e le modificazioni dello Statuto.

1) *Cause della inattività della Giunta Consultiva nel primo tempo della sua istituzione*

L'origine e la composizione della Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia influirono negativamente sull'attività della Giunta stessa nel primo tempo della sua istituzione. Creata da un Governo e con leggi del regime dittatoriale ⁽¹⁾, composta di elementi

⁰⁾ Il D.L. 18 marzo 1944, n. 91, sull'Alto Commissariato per la Sicilia, richiama nelle premesse l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, sulla Camera dei fasci e delle corporazioni, a sua volta appoggiato alla legge 31 gennaio 1926, n. 100, circa la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, nonché alla legge 24 dicembre 1925, n. 2263, circa le attribuzioni e prerogative del Capo del Governo. In base a queste leggi furono nominati il primo Alto Commissario on. Francesco Musotto (con **D.R.** 30 marzo 1944, su proposta del Capo del Governo e posto subito alle dipendenze del medesimo), successivamente la Giunta Consultiva (con decreto del Capo del Governo Badoglio 21 aprile 1914).

si chiedeva una nuova Consulta, conformemente alla volontà delle popolazioni voluti dal Capo del Governo, non del tutto svincolato dagli Alleati, rimase impigliata nei risentimenti generali verso il Governo centrale, al quale siciliane, delle quali fossero rappresentate le varie province siciliane e le correnti autonomistiche. Tali voti, successivamente accolti, portarono, sulla spinta delle tendenze democratiche, dapprima, alla nomina dell'Alto Commissario della Sicilia l'on. Salvatore Aldisio (D. luglio 1944) su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (sostituzione assai significativa del titolo « Capo del Governo » - D.L. 16 maggio 1944, n. 136) d'intesa col ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri (conformemente al D.L. 14 novembre 1901, n. 466), laddove, di fatto, la nomina era stata preceduta e sollecitata dal Comitato palermitano di liberazione nazionale, espressione delle correnti popolari.

2) *L'influenza del sistema democratico sulle trasformazioni della Giunta stessa*

Di seguito, furono modificati (col D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, art. 3) la intitolazione, la composizione e il procedimento di nomina della Giunta consultiva, la cui denominazione fu mutata in Consulta regionale, la composizione elevata a ventiquattro membri, scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali, culturali e fra competenti ed esperti. Anche i membri (in base allo stesso articolo 3) furono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta parteciparono, *ope juris*, il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato, un delegato della sanità pubblica, nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari rientranti nelle loro rispettive competenze.

Inoltre, furono chiamati a partecipare ai suoi lavori, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche Amministrazioni.

Neanche tale ampliamento, quantitativo e qualitativo dei consultori, fu ritenuto sufficiente e opportuno, perchè allo stesso decreto

n. 91 furono introdotte alcune modificazioni (con D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 50) che elevarono a trentasei il numero dei consultori, aggiungendo ai sei membri di diritto, per la carica ricoperta presso pubbliche Amministrazioni, il direttore del compartimento della motorizzazione civile e il direttore generale della Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane, per dare il proprio voto negli affari rientranti nelle loro rispettive competenze. Cosicchè la Consulta regionale risultò di quarantaquattro membri, provenienti dalle forze democratiche più varie. Ciò che fu dichiarato e confermato dalla medesima Consulta nell'articolo 1 del suo progetto di Statuto (la Regione autonoma è costituita sulla base dei principi democratici, cui si ispira la vita della Nazione); mentre in merito alla sua funzione le stesse leggi innanzi citate accennavano alla volontà del Governo di considerare positivamente una forma di autonomia, (art. 8 com. 1, R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91) e i « voti formulati dalla Giunta consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal governo nei riguardi dell'Isola », nonchè « le proposte per l'ordinamento regionale formulate dalla Consulta regionale (art. 4 D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416) ».

3) *La Consulta regionale in sede collegiale e i singoli incarichi ai singoli Consultori*

Con l'Alto Commissario Aldisio ebbe effettivo inizio l'attività della Consulta regionale. In sede collegiale i compiti della medesima furono dapprima (col D. del 1944, n. 91) limitati all'assistenza ed alla consulenza dell'Alto Commissario, poi largamente indicati nell'art. 4 del decreto del 1944, n. 416, e precisamente: 1) nell'esame dei problemi dell'Isola; 2) nella formulazione di proposte per l'ordinamento regionale; 3) nell'assistenza all'Alto Commissario durante l'esercizio delle sue funzioni; 4) nella pronuncia sui provvedimenti da sottoporre all'esame della Consulta stessa.

A Commissioni interne furono affidate, sulla guida di un regolamento interno, sollecitamente approntato, la ricerca e la elaborazione di singole materie.

Numerose al riguardo le relazioni sui problemi economici e sociali di più urgente soluzione. Oltre che dell'opera collegiale della Consulta, l'Alto Commissario si giovò (in base all'art. 1 del D. n. 416) della competenza di singoli consultori, per la trattazione di determi-

nati affari rientranti nei suoi poteri, all'uopo nominando due vice presidenti, quattro segretari e più tardi cinque assessori.

Lo stesso decreto n. 416 del 1944 ⁽²⁾ rese obbligatori, in alcuni casi, gl'interventi in ordine all'assistenza da prestare all'Alto Commissario, nonchè in ordine ai pareri da sottoporre all'esame della Consulta ⁽³⁾.

4) *I concetti fondamentali e direttivi fissati dalla Commissione preparatoria del progetto di Statuto*

Fra le proposte di maggiore impegno risultò quella circa la nomina di un'apposita Commissione, (dietro il voto della Consulta — 15 maggio 1945 — per la preparazione di un piano organico sulla istituzione della autonomia regionale) composta di sei rappresentanti dei partiti politici e di tre esperti ⁽⁴⁾.

Lo studio, affidato senza alcun indirizzo, alla Commissione, fu di particolare gravità, per l'abbondanza e la varietà del materiale, sino allora per diverse vie formatosi sull'autonomia.

La Commissione non potè giovare delle ricerche sistematiche della Sottocommissione per le autonomie locali (istituita presso il Ministero della Costituente col decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 435) la quale potè arricchirsi dei lavori delle due Sottocommissioni per le Regioni e per le Amministrazioni locali (istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri) ⁽⁵⁾. Ciò dipese non solo dalla tardiva conclusione (giugno del 1946) dei lavori di queste Commissioni, ma anche dalla brevità del termine di quarantacinque giorni, poi prorogato per altri trenta giorni, assegnato alla Commissione altocommissariale col decreto di nomina ⁽⁶⁾.

(2) Per l'attuazione dei citati decreti n. 91 e n. 416, è da tenere presente anche la Circolare relativa 20 aprile 1945 dell'Alto Commissario on. Aldisio.

(3) Pareri obbligatori: D. 416, art. 2 lett. b; art. 7, art. 13.

(4) (D. Alto Commissario 2 settembre 1945): Alessi avv. Giuseppe per la Democrazia Cristiana; Guarino on. avv. Giovanni per il Partito Democratico del lavoro; Mineo D. Mario per il Partito Socialista; Mirabile avv. prof. Alfredo per il Partito di azione; Montalbano avv. prof. Giuseppe per il Partito Comunista; Orlando avv. Carlo per il Partito Liberale; Restivo prof. Franco dell'Università di Palermo; Ricca Salerno prof. Paolo dell'Università di Palermo; Salerai prof. Giovanni dell'Università di Palermo.

(5) Sulla Commissione Forti vedi la «Relazione alla Costituente», vol. II, p. 257.

(6) In totale la Commissione potè lavorare, saltuariamente, per settantacinque giorni, mentre le suddette Commissioni statali, con altri mezzi e propositi, usufruirono di un tempo molto più lungo, di circa otto mesi. Benchè posteriori all'opera della Commissione preparatoria, sono da consultare al riguardo, gli studi del Di MATTEO: *Anni roventi. La Sicilia dal*

Lo studio si rese ancora più arduo in conseguenza delle incertezze sugli elementi essenziali della emananda Costituzione dello Stato. Pertanto la Commissione, per costruire il « piano organico » e per tenere una guida ai propri lavori, si sentì, necessariamente indotta a porre, in primo luogo, un sistema di principi fondamentali, atti a rilevare le esigenze e la volontà del popolo siciliano.

Poche volte fece rinvio alle future determinazioni della Costituente, come quando per la elezione del Consiglio regionale (poi dalla Consulta chiamato Assemblea) volle riferirsi alle future nome della Costituente in materia di elezioni politiche (art. 3 com. 1 del progetto) e in materia di riforme agrarie e industriali (poi art. 14 com. 1 dello Statuto).

in siffatto sistema incluse dei concetti giuridici, talvolta in dissenso dalla dottrina, ma, ciò nonostante, ritenuti opportuni per lo svolgimento e l'armonia del suo compito.

Erano i concetti, compresi poi nell'articolo 1 del progetto : cc la Regione fornita di personalità giuridica »; « l'autonomia entro l'unità politica dello Stato »; « i principi democratici che ispirano la vita della Nazione ». Di essi è qui indispensabile dimostrare la portata che si volle assegnarvi, non solo per notare quanto dei medesimi concetti la Consulta regionale e quindi lo Statuto della Regione abbiano recepito, ma anche per vedere quanto l'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza siano o no rimaste aderenti alle originarie impostazioni della Commissione e della Consulta regionale.

5) *La Regione persona giuridica pubblica territoriale*

Il concetto materiale di Regione differisce da quello giuridico, ma ne è il presupposto.

La Regione è — infatti — uno spazio, una parte del territorio dello Stato, entro cui stanno beni e persone vincolate con reciproci rapporti.

Lo Stato innalza tale entità a persona giuridica, a soggetto cioè di diritti, doveri, potestà, conferendole altresì la qualifica di persona

1943 al /947, Palermo 1968; del GANCI: *L'Italia antiinoderata*, Parma 1968 e del GmF.Rizzo: la *Introduzione storica, politica*, che precede la presente « *Introduzione giuridica* nei quali studi, sagacemente fuse la cronaca e la storia, si raffrontano — fra di essi e col progetto di Statuto della Catalogna — i singoli progetti da varie fonti elaborati per la Sicilia.

giuridica pubblica per via della potestà d'imperio, garantita costituzionalmente, che ha per oggetto persone e cose legate al territorio, e con interessi differenti da quelli degli altri Enti territoriali.

6) *La Regione persona giuridica autonoma*

La Regione è autonoma, non nel senso che possa costituirsi con poteri propri, stante che è un ordinamento giuridico derivato dallo Stato ⁽⁷⁾, bensì perchè lo Stato la configura tale, soprattutto per la potestà legislativa conferitale, di emanare cioè norme giuridiche aventi forza di legge. Con ciò la differenza dalla persona giuridica autarchica, titolare della sola potestà amministrativa secondo le leggi ordinarie, mentre l'ente autonomo è caratterizzato per via delle sue più ampie potestà derivanti da leggi costituzionali.

L'autonomia della Regione Siciliana va, inoltre, differenziata dal decentramento, istituito precedentemente con l'Alto Commissariato per la Sicilia. Imperocchè questo non era persona giuridica, bensì era organo periferico dello Stato; straordinario (per lo stato di necessità per causa di guerra) ⁽⁸⁾; temporaneo (ossia per la durata incerta della guerra e sino ad un anno dall'incerto giorno della conclusione della pace) ⁽⁹⁾; organo onorario (il che esclude il decentramento gerarchico, burocratico, e denota la mancanza di ogni rapporto di impiego); di regola organo di solo decentramento amministrativo, cui erano state trasferite, per l'esercizio, entro il territorio dell'Isola, le funzioni di alcune amministrazioni centrali su determinate materie ⁽¹⁰⁾.

Trasferimento organico, territoriale, funzionale che non implicava delegazioni. L'Alto Commissario rimaneva, tuttavia, alle dipendenze del Capo del Governo, con questa differenza che, mentre nel primo tempo la dipendenza rispecchiava la natura autoritaria della legislazione e l'assoluta preminenza del Capo del Governo, in seguito, introdotto il sistema democratico con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dipendenza venne a costituire, di regola, un coordinamento

⁽⁷⁾ Cfr. Cons. di Stato, Sezione I, parere 10 maggio 1949, numero 888: in Nuova Rass. 1951, pag. 67.

⁽⁸⁾ Preambolo del D.L. 18 marzo 1944, n. 91.

⁽⁹⁾ Art. I dello stesso decreto n. 91.

⁽¹⁰⁾ D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, articoli 1, 2 e capitoli I e II, in materia di sviluppo agricolo e industriale.

a mezzo di intese e accordi fra autorità equiordinate per la realizzazione di un unico indirizzo politico nel campo amministrativo, mentre nel campo dell'alta politica era competente il Consiglio dei Ministri, non già il singolo ministero, nè l'Alto Commissario.

7) *La Regione entro l'unità politica dello Stato*

La Regione non è estranea allo Stato, nè è uguale allo Stato sovrano. E' una delle entità territoriali in cui si riparte lo Stato, una componente dello Stato, con ordinamento giuridico derivato, secondario. Pur essendo autonoma, è sempre inquadrata nella unità dello Stato (11).

Lo Stato è una unità politica, oltre che giuridica, avente il potere di determinare e attuare con propri organi l'indirizzo politico, le direttive pel conseguimento dei suoi più alti fini circa l'organizzazione, lo sviluppo e le garanzie della collettività statale.

E' una unità, malgrado la sua complessità interna e l'esistenza delle autonomie locali, che vi si devono non contrapporre, bensì armonizzare ⁽¹²⁾. Anche la Regione, in sè considerata, è una unità politica, con proprio indirizzo politico ⁽¹³⁾, sebbene minore e diverso da quello dello Stato. E però, data la sua natura di parte rispetto allo Stato (in quanto al territorio e in quanto agli interessi) anche il suo indirizzo politico deve muoversi entro l'indirizzo politico dello Stato e con questo necessariamente contemperarsi. Il che dal piano politico si estende a quello giuridico nello svolgimento delle potestà legislativa, amministrativa e tributaria.

Tutto il progetto dello Statuto siciliano è permeato dal concetto di unità politica, che giustifica (come vedremo in seguito) i limiti e i controlli posti alle potestà suddette, atti a garantire, unitariamente, gli interessi regionali e nazionali.

m: Corte Cost. 18 gennaio 1957, n. 13; 4 luglio 1957, n. 123.

(12) Cfr. Corte Cost. 27 giugno 1957, n. 190; 4 luglio 1957, n. 123.

(13) Sugli elementi di natura politica della Regione, vedi: SICA: *Profilo costituzionale e politico dell'autonomia regionale*, in: *Atti del secondo Convegno di studi regionali*, Roma 1958 pag. 307 e seg. MARTINES: *Studio sull'autonomia politica delle Regioni d'Italia*, in: *Riv. Trim. di dir.* febbraio 1956 pag. 100 e seg.

8) *La Regione fondata sui principi democratici che ispirano la vita della Nazione*

Tali principi risultarono ancora più evidenti alla Commissione preparatoria dello Statuto prima ed alla Consulta regionale poi, in considerazione del nuovo regime in cui esse operarono, contrario fondamentalmente sia al precedente regime dittatoriale, sia al movimento separatista siciliano. Si ispirarono alla realtà della vita politica della Regione, che in materia, era all'unisono con la vita della Nazione.

La Commissione aveva anzi fatto dippiù, aggiungendo ai principi democratici un altro inciso: « sulla base dell'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini italiani ». Ma la Consulta regionale lo soppresse, perchè lo ritenne (solo a maggioranza) superfluo e, per altro, compreso « nei principi democratici ». I quali si estrinsecano, non solo nella libertà e nella eguaglianza, bensì anche nella partecipazione del popolo alla formazione della volontà della Regione, diretta al soddisfacimento delle condizioni particolari e degli interessi del popolo siciliano (art. 17 com. 1. St.) temperati con quelli di tutto il popolo italiano.

9) *L'autonomia politica e la potestà di organizzazione. Sue forme.*

Fissati così nell'art. 1 del progetto i concetti guida fondamentali. meritevoli, bisogna pur riconoscerlo, di avere preceduto il Costituente nazionale, nel fissare gli stessi concetti entro la Costituzione, la Commissione e la Consulta passarono a determinare la misura dell'autonomia siciliana nel quadro della unità politica dello Stato italiano sulla base dei principi democratici, che ispirano la vita della Nazione.

Imperocchè l'autonomia entro lo Stato è da concepire come istituzione non assoluta, bensì fortemente relativa, ai fini del necessario temperamento fra gli interessi statali e regionali. La relatività incombe sulle potestà e, precisamente, grava non solo come limite alla titolarità delle potestà, ma anche come condizione per l'esercizio delle medesime.

Consideriamo, anzitutto, la titolarità e i limiti delle rispettive potestà.

Lo Statuto della Regione Siciliana, dietro l'opera della Commissione preparatoria e della Consulta regionale, ha attribuito alla Re-

gione la titolarità della potestà di autoorganizzarsi, la prima ad essere riconosciuta ed elaborata dal lato politico, poi consolidata in norme giuridiche. Tutta la creazione di organi regionali e di funzioni pubbliche, di cui al progetto di Statuto, di poi passati nello Statuto e di seguito specificati sin dalle prime « Norme di attuazione » ⁽¹⁴⁾ è determinata da cause e finalità di natura politica.

Invero, il popolo, a mezzo dei collegi elettorali partecipa a suffragio universale, diretto e segreto, alla formazione dell'Assemblea (poi art. 3 St.). I deputati dichiarano, col giuramento, di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile dell'Italia e della Regione (art. 5 St.). L'assemblea (denominazione che sostituisce l'altra di « consiglio » per accentuarne l'indole politica) elegge nel suo seno il Presidente della Regione e gli Assessori, inoltre gli organi interni dell'Assemblea medesima (art. 9, 4, dello Statuto). Il Presidente prepone gli assessori ai singoli rami dell'amministrazione, secondo i criteri politici (art. 9 com. 2, St.). Assume la duplice qualità di rappresentante della Regione e rappresentante del governo dello Stato (art. 21). Partecipa al Consiglio dei Ministri col rango di ministro e con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione ⁽¹⁵⁾. Provvede al mantenimento dell'ordine pubblico a mezzo della polizia dello Stato; può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato (art. 31 com. 1).

Governo e deputati hanno l'iniziativa delle leggi, ma i progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale ⁽¹⁶⁾ con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. L'Assemblea approva le leggi; il Governo emana i regolamenti per l'esecuzione delle leggi. Il presidente firma le leggi e i regolamenti, li promulga e ne ordina la pubblicazione. Esplica, come gli assessori, le funzioni esecutive e amministrative in ordine alle materie oggetto di legislazione esclusiva ovvero concorrente; sulle altre, diverse da quelle oggetto di funzioni legislative, svolge l'attività amministrativa secondo le direttive politiche del Governo dello Stato, rendendosi responsabile, come gli assessori, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.

(14) D.L. 25 marzo 1947, n. 204.

(15) SALEMI: *La partecipazione del Presidente della Regione Siciliana al Consiglio dei Ministri*, in: *Scritti in memoria di V. E. Orlando*, Padova 1955, vol. II, pag. 421. Corte Costituzionale 11-14 marzo 1968, n. 1.

(16) Sulla questione se le Commissioni legislative possano funzionare in sede deliberante, vedi in senso negativo: SALEMI: *Le Commissioni legislative in sede deliberante nella Regione Siciliana*, in: *Il dir. pubbl. della Regione*, 1957, p. 208 e seg.; MORTATI: *I limiti della legge regionale*, in: *Atti terzo Convegno di studi giur. sulla Regione*, Milano 1962, p. 38, 39.

Altri rappresentanti della Regione, ma in seno ad organi dello Stato, sono quelli che, nominati dal Governo regionale, partecipano, pei fini di unità e democrazia, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano, comunque, interessare la Regione (art. 22 St.). Allora i due interessi, regionale e statale, sono considerati in reciproca relazione. Per gli stessi motivi di ordine politico ed economico, è giustificata la previa consultazione del Governo regionale sulle tariffe doganali, per quanto interessi la Regione, e relativamente ai limiti massimi (art. 39 com. 2 St.).

L'Assemblea può essere sciolta soltanto per violazione persistente dello Statuto, previa deliberazione delle Assemblee legislative dello Stato. L'ordinaria amministrazione è allora affidata ad una Commissione straordinaria di tre membri (nominati dal Governo nazionale su designazione delle stesse Assemblee legislative) che indice le elezioni per l'Assemblea nel termine di tre mesi (art. 8 St., oggetto poi delle « Norme di attuazione » col D. Pres. Rep. 5 agosto 1951, n. 784).

L'autonomia della Regione Siciliana è, adunque, nei riguardi della potestà di organizzazione, regolata e limitata politicamente con le forme giuridiche innanzi dette.

10) *La titolarità della potestà legislativa e i suoi limiti*

Più vasta, ma tuttavia limitata da vincoli diversi, si manifesta la autonomia nella titolarità delle singole potestà, legislativa, amministrativa, tributaria. In merito a queste, la Commissione preparatoria e la Consulta regionale posero dei principi, in apparenza semplici, ma nella sostanza molto complessi, col tacito convincimento che, data la natura elastica delle norme costituzionali e degli elementi che le compongono, le « Norme di attuazione » e la sagacia interpretativa della dottrina e della giurisprudenza ne avrebbero disvelato l'intima essenza. Il che ci porta a dire incidentalmente, che lo Statuto della Regione è diventato, col passare del tempo e con siffatte continue immissioni, il prodotto delle più disparate forze, però in contrasti frequenti e penosi.

La titolarità della potestà legislativa è conferita alla Regione Siciliana, sulla guida dei progetti della Commissione e della Consulta

regionale, a mezzo dello Statuto e con la istituzione della Regione stessa. Infatti, per l'articolo 3 comma primo e per l'art. 17 com. 1, l'Assemblea regionale emana leggi; « ha la legislazione esclusiva » (art. 14 com. 1); « alla Regione spetta la legislazione esclusiva » (articolo 15 com. 3). Siffatta titolarità è però accompagnata da limiti di natura diversa, territoriali, materiali, giuridici, causali, che occorre adesso precisare singolarmente.

11) A - I limiti territoriali

Secondo l'articolo 14 com. 1 dei progetti della Commissione e della Consulta, poi articolo 14 dello Statuto, l'Assemblea ha la potestà legislativa esclusiva nell'ambito della Regione.

L'art. 15 del progetto della Commissione (poi articolo 17 del progetto della Consulta e dello Statuto) non comprende questo inciso. Tuttavia, è da ritenere che vi stia per implicito, perchè lo stesso articolo specifica la sua direzione, avviata verso il soddisfacimento delle condizioni particolari e degli interessi della Regione. Ossia dello ente territoriale, avente il territorio come suo elemento costitutivo, necessario, sul quale si appoggiano, pertanto, le competenze, gli interessi e i fini propri della Regione. E' limite delle competenze, in quanto le leggi regionali esplicano efficacia giuridica diretta nello spazio territoriale della Regione, con effetti su persone, beni, attività, che hanno ivi la sede o il centro d'irradiazione (17).

L'Alta Corte si è fermata particolarmente su questi effetti e con la sentenza 5 luglio/17 agosto 1948, n. 1, sulla circolazione dei titoli azionari al portatore fuori dell'Isola, ha detto che ciò « non importa violazione dell'ordine giuridico vigente nelle Regioni continentali e nelle altre Isole dell'Italia, più di quello che importi la circolazione di persone o di cose, le quali hanno il loro proprio statuto nel territorio onde provengono: il territorio che li riceve fa valere rispetto a cose e a persone quel regime che è predisposto per la tutela dei suoi propri interessi in materia ».

Successivamente, con la sentenza 18 marzo/4 luglio 1950, n. 16, ha aggiunto che se i risultati economici, positivi o negativi, possono

(¹⁷) Così, fra i molti: VIRGA: *Dir. cost.*, Milano 1967, p. 427; MARTINES: *Studio sulla autonomia politica delle Regioni d'Italia*, cit.; CANTUCCI: *La legisl. esclusiva della Reg. Sic.*, in: *Riv. Trini. di dir. pubbl.* 1953, p. 964.

ripercuotersi sulla economia nazionale, ciò è conseguenza di ogni attività che si svolga o si ometta nel territorio dello Stato.

E in modo più espressivo con la sentenza 3 marzo 1951/27 aprile 1951, n. 33, ha precisato che « se gli effetti della legge regionale possono ripercuotersi oltre i confini regionali o nazionali, si tratterebbe di una ripercussione di fatto del provvedimento amministrativo e non di un effetto giuridico della legge.

Si discute se il territorio comprenda anche il mare territoriale. Ne è assertore il Paladin ⁽¹⁸⁾. La Corte Costituzionale (3 gennaio 1957. n. 23) ha sentenziato che la permanenza allo Stato del demanio marittimo non comporta l'esclusione della potestà legislativa regionale in materia di pesca nelle acque esterne.

Inoltre con sentenza 12/15 dicembre 1967, n. 138, la stessa Corte ha dichiarato che « in attesa della emanazione delle Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana, le funzioni statali dell'amministrazione centrale in materia di pesca e di demanio marittimo sono in Sicilia esercitate dal Presidente della Regione, quale organo decentrato dello Stato, ai sensi dei D.L.C.P.S.T. 30 giugno 1947, n. 507 ».

In merito all'art. 120 della Costituzione, circa il divieto di istituire dazi d'importazione ed esportazione o transito fra le Regioni, e l'altro divieto di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni, divieti che si ritengono estensibili anche alla Regione Siciliana, il Paladin sostiene che questo sia un aspetto del limite territoriale di validità della legge regionale (19).

12) B - *I limiti materiali*

L'oggetto dell'attività della Regione non riguarda tutti i campi in cui manifestasi il pubblico interesse, bensì concerne soltanto quelle materie, che sono indicate, tassativamente, nello Statuto speciale (20), toccano tutti i campi in cui manifestasi il pubblico interesse dello Stato o di altri Enti pubblici.

^{U8)} PALADIN: *Il limite di merito cit.*, in *Riv. Trim.*, 1957, pag. 628, e nota 6 ivi; MILLE: *La Regione nella Costituzione Italiana*, Firenze 1949, pag. 94.

⁽¹⁹⁾ PALADIN: *op. e loc. cit.*

⁽²⁰⁾ Così l'Alta Corte 17 maggio - 26 novembre 1965 e la Corte Costituzionale nella sentenza n. 66 del 20-30 giugno 1964 e in quelle in essa citate.

La Consulta regionale specificò queste materie negli articoli 14, 15, 17, 36, del suo progetto, passati poi negli stessi articoli dello Statuto, e concernenti la Regione, vale a dire gli interessi della Regione, nel senso chiarito al precedente numero 11. Ciò risulta espressamente e direttamente dall'art. 17, mentre che dall'articolo 14 lett. g), i), risulta per via della esclusione degli interessi prevalentemente nazionali, riservati allo Stato, come le grandi opere pubbliche e le acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale. La medesima esclusione trovasi nell'art. 32 del progetto della Consulta (32 dello Statuto) a riguardo dei beni che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

Ond'è che gl'interessi della Regione, mentre sono assegnazione di competenza della Regione, hanno il limite materiale esterno negli interessi nazionali.

In precedenza, dette materie erano state assegnate, ma in parte, alla competenza amministrativa dell'Alto Commissario per la Sicilia. I decreti relativi del 1944, n. 91 e 416, avevano attribuito all'Alto Commissario molte materie, ora con formule generiche (l'Alto Commissario sovrintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali) ora escludendo ciò che attiene all'amministrazione della giustizia, dell'istruzione superiore ed alle Amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, e a tutto quanto si riferisce alla gestione di bilancio, alla vigilanza ed alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio. Restava, in ogni caso, riservata alle rispettive Amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale, dello Stato e degli Enti di diritto pubblico (art. 2 D.L. 18 marzo 1944 n. 91; modificato dall'art. 2 D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416).

Gli stessi decreti, inoltre, assegnavano all'Alto Commissario, con più larghe specificazioni, l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste, nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia (art. 2 decreti citati).

La Commissione preparatoria e più ancora la Consulta regionale, riunirono in poche voci generiche (e quindi di possibile ampia interpretazione) dietro lunghe discussioni, le attribuzioni altocommissariali, assegnandole ora alla legislazione esclusiva della Regione (così — ar-

articolo 14 — per l'agricoltura e foreste, bonifica, usi civici, industria e commercio, incremento delle produzioni agricole e industriali, valutazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli e industriali e delle attività commerciali, lavori pubblici, acque pubbliche), ovvero assegnandole alla legislazione concorrente (così — articolo 17 — per le comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere, lavoro, annona).

Introdussero anche nuove voci, come quelle su materie già escluse dalla competenza dell'Alto Commissario : istruzione superiore, disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio (assegnandole alla legislazione concorrente), ordinamento degli uffici e degli Enti regionali, dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione (assegnandole alla legislazione esclusiva), nonché tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale (assegnati dall'art. 17 alla legislazione concorrente). Restarono nella competenza dello Stato le materie aventi per oggetto gli interessi generali, collettivi, nazionali, di cui abbiamo discusso al numero 11; e che formano, pertanto, il limite materiale alla espansione degli interessi regionali (zo bis).

13) C - *La disciplina degli Enti locali*

Le innovazioni più profonde alla disciplina delle materie assegnate all'Alto Commissario furono quelle recate agli Enti locali dalla Consulta regionale.

La Commissione preparatoria aveva respinto l'emendamento, presentato, sull'art. 14 lett. i) del suo progetto, dai Commissari, rappresentanti dei partiti socialista e comunista, così formulato : « Le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono soppressi nell'ambito della Regione Siciliana:

« L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui Comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

(20 b.) Successivamente, il concetto di materia statutaria è stato sottoposto alle più diverse interpretazioni. Vedi le dotte relazioni presentate dal PALADIN (Foro amm. 1971, III, 3) e dal Virga (Foro amm. 1971, III, 113) al VI Convegno di studi giuridici regionali tenuto a Trieste dal 15 al 18 aprile 1971, sul tema: « *Problemi legislativi e interpretativi sulla definizione delle materie di competenza regionale* ». Sono pure da menzionare : BARBERA, *Regioni ed interessi nazionali*. Milano 1971; SCROFINA: *Compétenza regionale e interesse nazionale*, in Foro am. 1972, III, 287.

« Nel quadro di tali principi generali spetta alla Regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizioni, ordinamento e controllo degli enti locali ».

Il rigetto era stato determinato dal fatto che l'emendamento stesso « era ritenuto — da alcuni Consultori — sconvolgente e contrario alla lunga tradizione italiana ».

Ciò nonostante, in sede di Consulta regionale, esso fu ripresentato dai rappresentanti dei suddetti partiti e stavolta approvato integralmente, malgrado le forti opposizioni e la profonda difformità dalle potestà esercitate dall'Alto Commissario in base all'articolo 1 lett. a) del decreto del 1944, n. 91 modificato col successivo decreto del 1944, n. 416 (cioè: sovrintendenza a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; direzione e coordinamento dell'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola per assicurarne l'unità di indirizzo).

In applicazione del suddetto emendamento, divenuto l'art. 15 dello Statuto, si sarebbero dovute sopprimere le Province come circoscrizioni e come enti pubblici, nonchè le prefetture, e porre l'ordinamento degli Enti locali sulla base dei Comuni e dei liberi Consorzi comunali (Enti intermedi fra la Regione ed i Comuni) dotati della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Senonchè, la Consulta stessa, ripensandoci su, amareggiata e disorientata, volle mitigare gli effetti della precedente approvazione, accogliendo, prima della chiusura dei suoi lavori, il seguente articolo (oggi 16 dello Statuto): « L'ordinamento amministrativo di cui all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principi stabiliti dal presente Statuto, dalla prima Assemblea regionale ».

Non sono, in verità, mancati, in vari tempi e in vari modi, gli interventi dell'Assemblea regionale, ma l'Alta Corte e la Corte Costituzionale hanno annullati tutti i relativi progetti di legge ⁽²¹⁾. E' in vigore oggi il D.L. 29 ottobre 1955 n. 6; ma esso ha pure la sua dolente storia. Dichiarata incostituzionale, dalla Corte costituzionale (con la sentenza del 1962, n. 90) la delegazione legislativa 18 marzo 1955, n. 17, su cui era fondato, il decreto stesso è stato poi convalidato, con

(21) vedi: SALEMI: *Introduzione all'ordinamento degli Enti locali*, in: *Raccolta delle leggi della Regione Siciliana*, vol. 15, Palermo 1956, vol. I, seconda edizione 1967; LANDE *I liberi Consorzi nell'ordinamento siciliano*, in: *Atti del V Convegno di studi di scienza dell'am.*, Verona 1959; MIELE: *Il nuovo ordinamento degli Enti locali in Sicilia*, in: *Riv. Trim. di dir. pubbl.* 1956, p. 278 e seg.; GIOVENCO: *Il coordinamento dello Statuto siciliano con la Costituzione della Repubblica*, in: *Riv. Trim. di dir. pubbl.*, 1967, p. 58.

effetto retroattivo, dalla legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, ad eccezione delle norme sulla materia delle contravvenzioni. Ma i liberi Consorzi comunali non sono ancora sorti, la Provincia, col nuovo nome di Provincia regionale, è conservata, i prefetti sono tuttora nelle circoscrizioni provinciali (22).

Soltanto l'autonomia amministrativa e finanziaria è stata realizzata con gli articoli 257-260 del D.L. Pres. Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 e successive modificazioni, che allargano i poteri organizzativi, le funzioni, i controlli e gli oneri delle cosiddette Province regionali.

14) D - *La disciplina dei rapporti privati*

Si discute se i rapporti privati rientrano fra le materie della potestà legislativa della Regione Siciliana, ovvero ne costituiscano un limite materiale, di fronte al quale la detta potestà debba arrestarsi.

L'art. 14 lett. b) del progetto della Commissione, poi art. 14 lettera d) del progetto della Consulta e poi dello Statuto, fa salva, nella materia dell'industria e commercio, la competenza della Regione sulla disciplina dei rapporti privati. Ne tace a riguardo delle altre materie comprese nello stesso articolo 14. Donde una opinione ⁽²³⁾ che, argomentando « a contrario », vede in questo articolo l'implicito riconoscimento, nelle altre materie, del legittimo intervento della Regione sui rapporti privati, anche derogando, nei casi in cui sia necessario, alle norme del codice civile.

Per altri ⁽²⁴⁾ l'intervento della Regione sui rapporti privati può effettuarsi soltanto nel senso di regolare rapporti fra la Regione stessa e i soggetti singoli, caratterizzati dalla imposizione di *comportamenti* obbligatori, non già quelli che, riguardando interessi solo mediamente generali, sono affidati alla spontaneità dei soggetti entro limiti che, presupponendo la determinazione della posizione complessiva del privato nell'ordinamento, devono farsi discendere da un'unica fonte.

(²²) SALEMI: *Le prefetture in Sicilia*, in: *Atti del secondo Convegno di studi regionali*, Palermo 1956.

(²³) VIRGA: *Dir. Cost.* cit. p. 413 con bibliografia in nota 9 e pag. 414, nota 10; LA BARBERA *La potestà legislativa esclusiva fra le peculiarità dell'ordinamento autonomistico siciliano*, in: *Scritti in onore di E. La Loggia*, Palermo 1954, p. 290. Contra: MORTATI: *I limiti della legge regionale*, in: *Atti Terzo Convegno* cit. Milano 1962, p. 48, 49.

MORTATI: *Sulla potestà della Regione di emanare norme di diritto privato*. *Giur. Cost.* 1956, p. 990.

Opinioni a questa del tutto contrarie hanno espresso il Cantucci e l'Ausiello.

Per Cantucci ⁽²⁵⁾ le leggi dello Stato, che disciplinano i rapporti privati nel campo dell'industria e del commercio precludono la competenza legislativa della Regione per garantire l'uniformità del regime dei rapporti privati, che ha la sua fonte, oltre che nel codice civile, anche nelle altre norme statuali di diritto privato e di diritto pubblico.

Per l'Ausiello ⁽²⁶⁾, la salvezza dei rapporti privati è un limite di intensità del potere normativo regionale, consistente nell'osservanza del sistema di diritto privato, contenuto nel codice civile e dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di diritto privato dello Stato in tali materie. Norme e principi cui la legislazione regionale non potrà mai derogare.

Anche nella giurisprudenza prevalgono le argomentazioni negative.

L'Alta Corte ⁽²⁷⁾ ha escluso i rapporti privati, di cui al codice civile, dalla competenza della Regione. Nell'applicazione della limitazione espressa dall'inciso « disciplina dei rapporti privati » si impone — dice la Corte — una discriminazione accurata. Il limite formale del rispetto di tali rapporti riguarda soltanto le materie della lettera d) dell'art. 14 dello Statuto.

Nella specie (aggiunge) è appunto da considerare che l'obbligatoria nominatività dei titoli azionari, se pur si ripercuote nella disciplina dei rapporti privati, non è immediatamente considerata ^{3e} non una misura di carattere economico e finanziario.

La Cassazione a Sezioni Unite ⁽²⁸⁾ ha costantemente negato che alla Regione Siciliana spetti la potestà di regolare con proprie leggi i rapporti privati.

La Corte Costituzionale ⁽²⁹⁾ ha escluso, *come regola*, la competenza normativa della Regione a legiferare sulle materie regolate dal diritto privato e, in particolare, dal codice civile; però a questa regola

(25) CANRUCCA: op. cit., p. 984-986.

(26) AUSIELLO ORLANDO: *I poteri normativi della Regione e la disciplina dei rapporti privati*, in: *Studi sull'ordinamento e la legislazione regionale*, Milano 1954, p. 96.

(27) Alta Corte 5 luglio 1948-17 agosto 1948, n. 1; principi ribaditi con le decisioni 23 dicembre 1950-13 aprile 1951, n. 29; 8 dicembre 1951-18 marzo 1952, n. 51. ¹²⁸⁾ Cassazione a Sez. Un. 6 settembre 1952, n. 2855.

(29) Corte Costituzionale 24-27 gennaio 1958, n. 6, conforme alle precedenti decisioni 15 giugno 1956 n. 7; 27 gennaio 1957, nn. 35 e 36; 27 giugno '57; 8 luglio '57, n. 109; Cfr. MUSACCHIA: *I rapporti fra privati e la potestà legislativa regionale*, in: *Rivista Trim. di dir. pubbl.* 1959, p. 77 e segg. Contra MORTATI: *I limiti*, cit. p. 54 che esclude ogni intervento della formazione privata della Regione nella sfera della autonomia privata. Cfr. REINOTTI: il potere normativo regionale, in: *diritto privato*, Foro am. 1972, III, 539.

ha ritenuto, eccezionalmente, ammissibili delle deroghe, quando leggi determinate, siano determinate, nei vari casi concreti, da circostanze contingenti, tali da giustificare, in relazione a speciali situazioni ambientali, particolari alle diverse Regioni, una disciplina temporanea degli anzidetti rapporti, diversamente da quella contenuta nelle leggi dello Stato.

Concludendo: la norma fissata dalla Consulta regionale nell'articolo 14, lett. d) è stata ampiamente svolta, attraverso la discutibile interpretazione, sia pur sempre degna di rilievo, talvolta evolutiva, della giurisprudenza e della dottrina.

15) E - *La materia penale*

Anche la materia penale fu estranea ai progetti della Commissione e della Consulta regionale. Tuttavia, essa è stata tenuta presente dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Diverse le argomentazioni in proposito.

Alcuni ⁽³⁰⁾, richiamando il principio *nulluin crimen sine lege, nulla poena sine lege*, ritengono che, nella specie, la legge sia soltanto quella in senso specifico, ossia la legge formale dello Stato. La legge regionale non potrebbe, quindi, introdurre nuove figure di reati, nè di pene.

Altri ⁽³¹⁾, ricorrono alla distinzione fra delitti e contravvenzioni, e ammettono la potestà della Regione soltanto per le contravvenzioni.

Altri ⁽³²⁾ ancora, partendo dalla distinzione fra sanzioni penali e sanzioni amministrative, ritengono che non possa dubitarsi circa la potestà della Regione siciliana di adottare nelle sue leggi sanzioni per le trasgressioni finanziarie, che sono sempre illecite. Si è nel settore delle pene amministrative, fuori dell'ambito del *puniendi jus*.
Negativo è il giudizio del Mortati ⁽³³⁾. Egli considera la funzio-

(30) LA BARBERA: *Lineamenti*, cit. p. 266.

(31) CANTUCCI: op. cit. p. 988. Sulla bibliografia relativa vedi: VIRGA, *Dir. cost*, cit. p. 472, nota 8.

(32) ZINCALI: *Diritto tributario regionale*, Milano 1953, p. 231.

(33) MORTATI: *Sulla potestà* cit. in *Giur. Cost.* 1956, p. 88, idem: *I limiti della legge regionale*, in: *Atti secondo Convegno*, cit. Milano 1962, p. 48, 49. Cfr. PALADIN: *Sulle competenze connesse dello Stato e delle Regioni*, in: *Riv. Trim. d.d.p.*, 1959, p. 440, per il quale

... i soli poteri spettanti ai legislatori locali in materia penale consistono nel determinare gli elementi di norme penali preesistenti e nel precisare la quantità delle sanzioni predeterminate in leggi statali con la sola indicazione del massimo ed, eventualmente, del minimo della pena applicabile.

ne della pena e l'esigenza che sia valutata in modo unitario sia l'opportunità di sanzionare penalmente dati comportamenti, sia la determinazione della qualità ed entità delle sanzioni.

« Una competenza della regione in ordine ad essa non potrebbe essere consentita neanche nell'ambito del c.d. diritto penale amministrativo.

« Nè può valere, a fare diversamente ritenere, il rilievo che, senza l'ammissione di un autonomo potere punitivo, l'esercizio della competenza normativa della regione rimarrebbe privo di efficacia, dato che la sanzione penale è ad essa fornita dalle norme generali del codice, che sanzionano ogni specie di inosservanza agli ordini delle autorità, e quindi anche a quelli derivanti dalle norme della Regione ».

Per il Miele (34) la Regione ha il potere di stabilire sanzioni amministrative penali entro i limiti dei principi fondamentali.

La Corte Costituzionale (35), pronunciandosi sulla questione, ha dichiarato che la legge di cui all'articolo 25 della Costituzione è atto dello Stato (36), conseguentemente le Regioni non possono emanare norme penali. Per l'Alto Consesso, alla Regione non solo sarebbe precluso di stabilire nuove figure di reato, ma non sarebbe neanche consentito di applicare, a fattispecie disciplinate dalla legge regionale, sanzioni comminate dalle leggi statali, essendo compito dello Stato presidiare di volta in volta con sanzioni penali le norme sostanziali poste dalla Regione.

Con precedente sentenza (37) la Corte stessa aveva dichiarato che le Regioni non possono con il loro provvedimento rendere lecita una attività considerata illecita e passibile di sanzione penale.

In sostanza, gli argomenti che escludono la materia penale dalla competenza legislativa della Regione hanno così valido fondamento da giustificare in pieno il silenzio della Commissione preparatoria e della Consulta regionale sulla materia stessa.

MIELE: La Regione, cit. p. 104.

(35) Corte Cost. 22 novembre 1962 - 15 maggio 1963, n. 68.

(¹) Contra: TESAURO: *Le leggi regionali quali fonti di diritto penale*. Rassegna di dir. pubbl. 1963, p. 733.

(34) Corte Cost. 26 novembre 1959-2 dicembre 1959, n. 58, a proposito del Casinò di Taormina.

16) F - I limiti giuridici

Sono compresi negli articoli 3, 14, 15 del progetto della Commissione; questi due ultimi, dopo le discussioni avanti la Consulta regionale, divennero gli articoli 14, 15 e 17 dello Statuto.

Per l'art. 3, che concerne l'elezione dei consiglieri regionali (poi deputati), i limiti consistono nei principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

Per l'art. 14, consistono nelle leggi costituzionali dello Stato e nelle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano.

Lo stesso art. 14 pone come limiti l'interesse nazionale (lettere g, i) e la disciplina dei rapporti privati (lett. d), limiti giuridici in quanto posti e disciplinati dal diritto, ma anche limiti materiali (come si è innanzi detto) se vengono riguardati dal punto di vista del contenuto.

Gli obblighi internazionali non sono citati nell'art. 14, nè figurano nei progetti della Commissione e della Consulta. Tuttavia, la dottrina ⁽³⁸⁾ ve li riscontra per implicito.

La Corte Costituzionale si è espressa così al riguardo : « Non ha rilevanza il fatto che lo Statuto della Regione Siciliana non menzioni espressamente il rispetto degli obblighi internazionali fra i limiti della potestà legislativa regionale. Anche quando non vi è alcuna disposizione espressa, è da escludere che a Regioni autonome siano attribuiti poteri sovrani. Poichè soltanto lo Stato è soggetto nell'ordinamento internazionale e ad esso vengono imputati giuridicamente in tale ordinamento gli atti normativi posti in essere dalle Regioni, non può dubitarsi della illegittimità degli atti da queste compiuti senza l'osservanza delle regole prescritte (39).

I limiti in parola si accompagnano ad un tipo di legislazione, detta dallo stesso articolo 14 esclusiva; con ciò volendosi significare che lo Stato, malgrado conferisca alla Regione la potestà legislativa, ha l'obbligo ⁽⁴⁰⁾ di non legiferare sulle materie di cui allo stesso articolo (effetto preclusivo) e di non modificare, nè abrogare le sue norme, per-

(³⁸) VIRGA: *Dir. Cost.*, cit. p. 429 e bibliografia a nota 60. La questione è largamente discussa dal PALADIN : *Sulle competenze connesse dello Stato e delle Regioni*, in: *Riv. trim. di dir. pubbl.*, 1959, p. 411 e seg.

(³⁹) Corte Costituzionale, 9 aprile 1963, n. 49.

(⁴⁰) Vedremo in seguito il temperamento dato a questo obbligo dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

chè soltanto dalla Regione, di seguito alla esclusività, possono essere modificate ovvero abrogate (effetto così detto di ghigliottina).

Altra legislazione esclusiva trovasi in materia di enti locali (art. 17 progetto). Spetta, invero, alla Regione la legislazione in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo sugli stessi enti, nel quadro dei principi generali posti nell'art. 15, commi 1 e 2.

I limiti di cui all'art. 17 del progetto definitivo dello Statuto vanno inclusi in un altro tipo di legislazione, detta concorrente o facoltativa, la quale comprende anche la organizzazione dei servizi.

Consistono nei principi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello Stato. I principi generali non sono quelli dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 12 disposizioni preliminari al codice civile), ma sono quelli desunti, anzichè da una singola legge, dal complesso della legislazione statale sulla materia alla quale riferiscesi la legge regionale ⁽⁴¹⁾. Devono osservarsi per tutte le materie di cui all'art. 17, mentre che per l'art. 14 sono richiamati (come si è già detto) soltanto per alcune materie (42).

Gl'interessi generali sono quelli statali, ossia collettivi ed organizzati nello Stato.

Entrambi, principi e interessi generali, sono limiti della legittimità della legge regionale ⁽⁴³⁾. Secondo l'opinione di altri ⁽⁴⁴⁾ gli interessi generali sono limiti di merito. Per altri ⁽⁴⁵⁾ principi e interessi hanno sostanziale identità.

Ma, d'altra parte, è lo Stato limitato dalla legislazione regionale

(41) Se discendessero da una singola legge, la potestà legislativa ex art. 17 verrebbe annullata o ridotta ad una semplice potestà regolamentare (Alta Corte 10 aprile-- 3 novembre 1953). Notevole lo studio del CESAREO: *I principi delle leggi dello Stato nel sistema delle autonomie regionali*, in: *Atti del secondo Convegno di studi regionali*, Roma 1958, p. 64 e seg. e quelli dell'ITALIA: *Le disposizioni di principio stabilite dal legislatore*, Milano 1970.

(42) Sui dubbi circa l'estensione dei principi generali, di cui all'art. 17, a tutte le materie indicate nell'art. 14, ed agli interessi delle altre Regioni, vedi: PALADIN: *Il limite*, cit., p. 665.

(43) COSI : AustELLO ORLANDO: *Studi sull'ordinamento e la legislazione regionale*, Milano 1954, pp. 120, 130. Per la Corte Cost. 16 dicembre 1958, n. 76, gli interessi generali, di cui all'art. 17, sono assunti quale criterio giuridico di valutazione della legittimità costituzionale della legge regionale.

⁽⁴⁴⁾ VIRGA: *La Regione*, Milano 1949, p. 110, gli interessi generali costituiscono un limite di merito. Così pure MIELE: *La Regione*, cit., Firenze 1949, p. 73 e segg.; CASPARRI: *L'autonomia sarda*, p. 38; ZINCALI: *Il diritto*, cit., p. 184; PALADIN in: *Riv. Trim. di dir. pub.*, 1957, p. 665 e in: *La potestà legislativa regionale*, 1958, p. 19.

⁽⁴⁵⁾ Così ZINCALI: *Il diritto tributario regionale*, p. 165 e seg. (vedi p. 54). Contra: SANDULLI: *Sulla discriminazione di competenze fra Corte Costituzionale e Alta Corte per la Regione Siciliana*, Foro It. 1956, IV, 49, che ha negato ogni affinità tra il limite dei principi e interessi generali e quelli di merito. Per il PALADIN: *Il limite di merito*, cit., *Riv. Trim. di dir. pub.*, 1957, p. 647, la distinzione qui operata dal legislatore è meramente pleonastica. Lo stesso aveva detto il MARTINFS: *Questioni e dibattiti sulla legislazione regionale*, in: *Riv. di dir. pub.*, 1954, p. 456, nota 26.

esclusiva o concorrente? Si applicano le leggi dello Stato nella Regione Siciliana, quando lo Stato legifera sulle materie comprese negli articoli 14, 15, 17 dello Statuto siciliano?

Dapprima, la dottrina e la giurisprudenza ⁽⁴⁶⁾ negarono tale applicazione. Ma poi, e specialmente dopo la perspicua sentenza dell'Alta Corte (9 marzo 1951-26 gennaio 1952, n. 36), si manifestarono in senso favorevole.

Disse l'Alta Corte: « Le leggi dello Stato hanno vigore in tutto il territorio dello Stato per forza propria, cioè in quanto espressione della sovranità del popolo italiano e, per esso, del Parlamento, e devono essere applicate in tutto il territorio soggetto a tale sovranità, senza arrestarsi ai confini di una determinata Regione e senza che occorra una legge regionale che la recepisca.

« Anche nei casi in cui la potestà legislativa sia attribuita alla Regione in modo esclusivo ⁽⁴⁷⁾, la legge della Repubblica, che non contenga una disposizione limitativa della sua efficacia alla restante parte del territorio nazionale, potrà essere dichiarata incostituzionale su ricorso della Regione, ma fino a che tale pronuncia non sia emessa, è applicabile in tutto il territorio della Repubblica ».

« La Regione può anche, non producendo ricorso contro la legge statale, emanare una propria legge concernente materia di sua esclusiva competenza legislativa, o può avere già emanato una sua legge in detta materia, e queste leggi hanno efficacia nel territorio della Regione dal giorno in cui saranno entrate in vigore, sostituendosi alla legge della Repubblica o prevenendola ».

Questi principi sono stati ripetuti dalla Corte Costituzionale (48), la quale ha aggiunto che « la così detta esclusività di legislazione, attribuita dall'art. 14, sarebbe priva di valore giuridico, se non si intendesse nel senso che le leggi dello Stato concernenti una di dette materie non hanno efficacia nell'ambito della Regione Siciliana, qualora su tale materia siano state emanate in Sicilia norme legislative che, rispettando i limiti posti dallo Statuto anche alle potestà di legislazione esclusiva attribuita alla Regione dall'art. 14 dello Statuto speciale, abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato. In quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali, relative a materie attribuite alla legislazione esclusiva della Regione Siciliana assumono, rispetto

⁽⁴⁶⁾ Vedi bibliografia in: LA BARBERA: *Lineamenti*,

pag. 268 e seg.

⁽⁴⁷⁾ Per il caso della potestà legislativa concorrente, l'Alta Corte si era pronunciata con la sentenza 23 giugno 1950- 16 marzo 1951.

⁽⁴⁸⁾ Corte Costituzionale 17-26 gennaio 1957, n. 6.

alle leggi dello Stato sulla stessa materia, la posizione di leggi speciali di fronte a quelle generali e, come tali, prevalgono su queste ultime per le parti in cui ne divergono ».

17) G - *I limiti concernenti la causa delle leggi regionali*

L'articolo 17 dispone « che l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi... ».

L'art. 14 non ripete questa dizione. Tuttavia, può ritenersi che la comprenda, perchè questa ha un contenuto pregiudiziale e perchè nella dizione dell'articolo 14 « nell'ambito della Regione » rientra quanto è connesso al territorio e quindi « alle condizioni particolari ed agli interessi della Regione ente territoriale » (49).

E', adunque, necessario sopra ogni singola legge regionale compiere un accertamento circa le cause che l'hanno ispirata. Non basta che la legge rientri in una delle materie di cui agli articoli 14 e 17 e ne rispetti i limiti territoriali e giuridici, perchè « le condizioni particolari e gli interessi propri della Regione importano », dice l'Alta Corte (Sent. 24 aprile 1951-7 dicembre 1951, n. 41) « altrettanti limiti, posti dalla legge costituzionale (Io Statuto) all'esercizio della attività legislativa della Regione; e di conseguenza spetta al giudice costituzionale accertare se tali limiti siano stati osservati, pur senza invadere il campo riservato alla valutazione politica dell'Assemblea regionale ».

Valutazione obiettiva, che è di legittimità, e non di merito (50), ristretta alla ricerca della esistenza o meno del rapporto fra le norme giuridiche nuove, la situazione di fatto in cui vive la Regione e gli interessi della medesima, differenti da quelli di ogni altra persona.

L'Alta Corte ha inoltre dichiarato, con la sentenza 16-30 dicembre 1958, n. 76, che le norme statutarie, oltre a possedere il carattere della regionalità, devono stare connesse con un fine assegnato alla Re-

(49) MORTATI, *Istit. di dir. pubbl.*, cit., p. 429, non esclude questa causa dall'art. 14.

(50) MIELE: *La Regione*, cit., p. 74, dubita che si tratti di un esame di merito. Lo riconosce, invece, come tale, il Ln BARBERA: *Lineamenti*, cit., pp. 282, 283, il quale argomenta dall'art. 25 dello Statuto, « articolo che genericamente indica la competenza dell'Alta Corte a giudicare della « costituzionalità » della legge dell'Assemblea regionale (non dice « della legittimità costituzionale ») ed è tale da abbracciare anche la competenza a giudicare in merito, sempre limitatamente al caso di contrasto con gli interessi generali cui si informa la legislazione statale, che è, in definitiva, il caso ipotizzato nel citato art. 127 della Costituzione (3° e 4° comma).

gione e non devono produrre turbamenti nel restante territorio. La Corte Costituzionale, riferendosi anche alle Regioni con statuto speciale, ha enunciato (sentenza n. 66 del 1964) in linea di principio generale « che le Regioni sono enti con fini predeterminati e inderogabilmente fissati ». Il che delinea, tra l'altro, « la profonda differenza fra l'attività legislativa regionale e l'attività legislativa statale, perchè solo questa ultima, può essere considerata libera nel fine, salvo i casi in cui un fine sia stato prestabilito in una norma costituzionale ».

18) L'esercizio della potestà legislativa e le condizioni relative

Dimostrata la relatività della autonomia, in ordine alla titolarità della potestà legislativa, consistente nei limiti posti alla titolarità stessa, veniamo a considerare la relatività dell'autonomia in ordine allo esercizio della potestà legislativa, consistente nelle condizioni per il relativo esercizio.

Anzitutto, rilevasi che tanto i progetti della Commissione e della Consulta regionale, quanto gli articoli dei medesimi progetti che passarono nello Statuto, difettano di espresse norme al riguardo. Sol tanto le generiche disposizioni, dell'art. 43 dello Statuto (già articolo 41 della Commissione e articolo 44 della Consulta regionale) danno elementi per rintracciare una soluzione.

Ma le « Norme di attuazione », cui detto articolo riferiscesi, hanno sofferto attraverso il lungo tempo decorso, l'urto della politica statale e regionale, rendendole incomplete o confuse; hanno, inoltre, risentito della elaborazione non sempre decisiva, spesso contrastante, della dottrina e della giurisprudenza.

19) Le norme per l'attuazione dello Statuto. Natura e contenuto

Prescindiamo dalle intenzioni della Commissione preparatoria, della Consulta regionale, della Giunta della Consulta nazionale e della prima Commissione paritetica (⁵¹), per le quali le norme di questa Commissione sarebbero vincolanti per le due parti e da comprendere in un decreto legislativo del Governo dello Stato. Ormai si è consoli-

⁵¹ Quest'ultima nelle due relazioni 12 febbraio 1947 al Presidente del Consiglio dei Ministri e 24 maggio 1947 al Presidente dell'Assemblea regionale.

data l'opinione contraria, che le definisce semplici proposte; ed è vano ogni sforzo per ritornare alle prime intenzioni.

a) Per le Sezioni Unite della Cassazione ⁽⁵²⁾ e per il Consiglio di Giustizia amministrativa ⁽⁵³⁾, la Commissione paritetica esercita soltanto una attività di preparazione e di elaborazione di norme senza avere il potere, che rimane proprio del Capo dello Stato, d'imprimere efficacia obbligatoria alle norme stesse.

La Corte costituzionale ⁽⁵⁴⁾ ha approfondito ancor più la questione, dicendo: « Le N. di Att. degli Statuti regionali non hanno natura di semplici regolamenti (amministrativi) sia per la loro sostanza, sia per la forma rivestita ⁽⁵⁵⁾; nè sono norme di mera esecuzione degli Statuti; sono atti con carattere e veste legislativa ⁽⁵⁶⁾, e quindi aventi valore di legge; si pongono su un piano diverso e superiore rispetto alle leggi da emanare nelle materie da essi regolate, ma non per questo hanno carattere di legge costituzionale ».

b) Si è, inoltre, affermato ⁽⁵⁷⁾ che l'istituto della Commissione paritetica è di natura contingente, limitato al periodo di primo impianto dell'istituto stesso e con riferimento al periodo di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento. Pertanto, attuato l'ordinamento regionale, — si dice — entrano pienamente in vigore le rispettive competenze autonome dello Stato e della Regione, nei precisi limiti funzionali previsti dallo Statuto speciale; e la Commissione paritetica non ha più ragione di essere (58).

c) Altri ⁽⁵⁹⁾ ammette la legittimità e la necessità dell'ulteriore vigore dell'art. 43, prendendo in considerazione a questo proposito la specialità della procedura di attuazione, intimamente connessa col ca-

⁽⁵²⁾ Nella sentenza 11 ottobre 1955, n. 2994, in: Foro It., 1955, I, 1921.

⁽⁵³⁾ Nel parere n. 47 del 19 dicembre 1948, in: *Il Consiglio di Stato nel quadriennio 1947-50*, Roma 1952, vol. IV, pag. 10 e seg.

⁽⁵⁴⁾ Corte Cost. 30 aprile 1959, n. 30, Giur. Cost., 1959, p. 364.

⁽⁵⁵⁾ Per il GASPARRI: *Natura dei decreti di attuazione degli Statuti regionali e sindacati sulla loro costituzionalità*, in: *Riv. dir. proc.*, 1951, p. 179, sarebbero regolamenti costituzionali..

⁽⁵⁶⁾ Per LA BARBERA: *Le norme di attuazione dello Statuto siciliano*, Milano 1967, p. 11, sarebbero leggi rinforzate.

⁽⁵⁷⁾ Rispetto allo Statuto Sardo; ma ciò può ripetersi anche per lo Statuto Siciliano, data la identità sostanziale dell'art. 56 St. S. e dell'art. 43 St. Siciliano.

⁽⁵⁸⁾ Così il Consiglio regionale sardo, citato e criticato da G. GuivENCU: *Costituzionalità e necessità delle norme di attuazione degli Statuti regionali speciali*, in: *Atti terzo Convegno di studi giuridici sulla Regione*, Cagliari-Sassari 1-6 aprile 1959, p. 504 e seg.; PL-NSOV-ECOMO-LI BASSI: *Sulle conseguenze giuridiche della mancata emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Siciliano*, in: *Atti Terzo Convegno*, cit., p. 628 e seg.

⁽⁵⁹⁾ GIOVENCO: op. cit., p. 167; LA BARBERA: *Le norme di attuazione*, cit. p. 12; Consiglio di g. amm.: nel parere n. 47 innanzi citato; DE ROSSI: *In tema di norme per l'attuazione degli Statuti regionali speciali*, in: *Il dir. pubbl. della Regione*, 1959, I, 55.

rattere di specialità degli Statuti ad autonomia differenziata.

d) Anche in merito alla transitorietà indicata nell'art. 43, le opinioni sono divise (6°).

Alcuni (61) la riferiscono soltanto al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione. Altri (62), di unita a questo passaggio, la riferiscono alle norme per l'attuazione dello Statuto. Non sono, però, tutti di accordo circa la portata giuridica del concetto di ufficio:

per alcuni (63) spiegato in senso soggettivo, strutturale, di organizzazione delle persone prepostevi, di fronte alle quali si rompe il rapporto di dipendenza dallo Stato e se ne instaura un altro con la Regione, mentre le norme sul passaggio del personale determinano il momento, le modalità e le garanzie della successione nei rapporti di lavoro del personale. Per altri (64), l'ufficio è spiegato anche in senso oggettivo e comprende le funzioni.

La Corte Costituzionale (65), dapprima aveva distinto la funzione dagli uffici ed aveva considerato necessarie le N. di Att. solo per il passaggio delle funzioni alla Regione. In seguito, spiegando l'ufficio in senso soggettivo e in senso oggettivo (funzione), ha ammesso in entrambi i casi la sostituzione agli uffici statali dopo l'emanazione delle nor-

me di attuazione (66). Ed ha soggiunto che « il riconoscimento giuridico della potestà normativa ed amministrativa non importa, di per sè, anche il trasferimento automatico delle funzioni statali ("), perchè la Regione, per quanto possa essere estesa l'autonomia, resta sempre inquadrata nella unità dello Stato ed è ad esso subordinata. Non è per ciò ammissibile che la Regione lo sostituisca nelle funzioni e negli organi senza che siano intervenute al riguardo particolari norme legislative » (8-16 novembre 1960).

(60) Peraltro, da transitorietà, non essendo limitata da alcun termine, è valsa ai Governi, statale e regionale, per esercitare la più larga discrezionalità. In proposito: PENSOVECCHIO-LI BASSI, in: *Atti cit.*, il quale limita la transitorietà delle norme e della interpretazione delle medesime al solo periodo immediatamente successivo alla emanazione dello Statuto.

(*) PALADIN : *La potestà legislativa regionale*, Padova 1958, p. 119. PRINCIVALLE: *Funzione delle norme di attuazione degli Statuti regionali*, in: *Atti terzo Convegno*, cit., Milano 1962, p. 648.

(62) GASPARRI, in: *Atti terzo Convegno*, cit., p. 143, 146; MORTATI: *Legislazione regionale esclusiva e interesse regionale*. Giur. Cost. 1956, p. 1001; DE ROSSI: *Op. cit.*, p. 57 e seg.

(63) GASPARRI: *op. cit.*, 143, 144.

(64) PENSOVECCHIO-LI BASSI: *Op.* GIOVENCO: *op. cit.*, p. 168.

(65) Corte Cost., 19-26 gennaio 1957, n. 9.

(66) Corte Cost., 3-9 marzo 1959, n. 12.

(67) Lontra: SPATARO: *Sulla efficacia delle norme dello Statuto per la Reg. Sic.* in: *Giur. Siciliana*, 1949, III, 76. SICA: *Contributo alla teoria dell'autonomia costituzionale*, Napoli 1951, p. 187. LA BARBERA: *Lineamenti*, cit. p. 352, idem: *Le norme di attuazione*, cit., pag. 17.

20) *In quale senso il passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione e le norme per l'attuazione dello Statuto condizionano l'esercizio della potestà legislativa regionale*

Così vaste elaborazioni, benchè talvolta contrastanti, ma sempre approfondite, sugli elementi dell'articolo 43 dello Statuto, non sono tuttavia, sufficienti per risolvere da sole la complessa questione circa lo esercizio della potestà legislativa regionale. Noi cerchiamo di deciderla (stante la partecipazione diretta ai lavori preparatori) secondo quelle linee, che ci appaiono le più vicine alle intenzioni della Consulta regionale nel porre l'articolo stesso.

L'art. 43, invero, distingue due parti con diverso contenuto: le norme transitorie e le norme per l'attuazione dello Statuto. Le prime sono relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione ed hanno efficacia istantanea, ovvero fino a quando la Regione non avrà diversamente disposto. Non si riferiscono alla Commissione paritetica, che non è, per natura, contingente, malgrado, nei diversi tempi, sia stata diversa nelle persone dei Commissari.

Le seconde norme sono le vere e proprie norme per l'attuazione dello Statuto e sono permanenti, o meglio escludono la transitorietà sino a quando rimangono in vigore.

Le prime norme considerano gli uffici in senso soggettivo, strutturale, l'apparato burocratico unito al personale e non comprendono le funzioni, elemento oggettivo, rientranti fra le norme per l'attuazione dello Statuto e, principalmente, per rendere attuabili le potestà della Regione.

Se il passaggio ⁽⁶⁸⁾ degli uffici e del personale non è stato ancora regolato, la Regione non può esercitare la sua potestà su materie esplicate dagli uffici e dal personale dello Stato al momento dell'entrata in vigore dello Statuto. Non può sostituirvisi con la sola sua volontà. Ma ciò vale nel caso degli uffici e del personale amministrativo dello Stato, dei quali è richiesto il passaggio; non vi sono, invece, organi legislativi dello Stato che passino alla Regione.

Lo Stato ha i suoi organi legislativi in base alla Costituzione; la Regione ha i suoi organi in base allo Statuto. Dall'uno all'altra non vi è necessità di alcun trasferimento. La prima parte dell'art. 43 condi-

(⁶⁸) Sulle critiche ai concetti di « passaggio » e di « attuazione » vedi la nota di: DE FINA: Il passaggio delle funzioni amm. dallo Stato alla Regione, in *Foro Italiano*, 1955, IV, 146.

zione la potestà legislativa della Regione Siciliana, (sia esclusiva, sia concorrente) entro il limite detto poco innanzi.

Se, invece, la materia oggetto di legislazione regionale è, nella formulazione data dallo Statuto, ampia, generica, oscura, abbraccia rapporti diversi, che occorre specificare (⁶), distinguendo fra quelli che rimangono alla disciplina legislativa dello Stato e quelli da conferire alla Regione, non può questa legiferare sopra siffatta materia, se prima non abbiano avuto luogo i chiarimenti, le specificazioni e le distinzioni suddette a mezzo delle N. di Att. dello Statuto.

Allora si verifica la condizione per l'esercizio della potestà legislativa regionale e l'unione dell'esercizio alla titolarità della potestà stessa.

Concludendo: « le N. di Attuazione dello Statuto » in senso proprio e ristretto, rendono attuative le norme e le materie generali dello Statuto attraverso la interpretazione delle medesime, e « mirano a stabilire una concreta discriminazione di competenze » (⁷⁰). Sono norme *secundum statutum*, talvolta *praeter statutum* e quindi integrative, purchè non pongano nuovi limiti alla sfera di attribuzioni della Regione » (⁷¹) (^{71 bis}).

21) La potestà amministrativa e le sue specie

Veniamo adesso alla potestà amministrativa, prendendo le mosse dall'Alto Commissariato per la Sicilia, che, fra l'altro, aveva a proporre un ordinamento regionale.

All'Alto Commissario, infatti, era stata conferita la potestà am-

(69) Materie non poche, rese più urgenti a causa della lentezza del Governo nella emanazione delle norme per l'attuazione dello Statuto. Vedi: immuni: *Il punto sulle « Norme di attuazione y dello Statuto Siciliano*, in: *Cronache parlamentari siciliane*, 1968. p. 1025.

(⁷⁰) Moirrat: *Legislazione regionale esclusiva e interesse nazionale*, in: *Giurispr. Cost.*, 1956, p. 1003.

(71) Così: Corte Cost. n. 20 del 1956, 9-20 aprile 1968, n. 30.

(⁷¹⁰) Sulla carenza delle norme di attuazione statutarie vedi le ampie, acute osservazioni del PARAnIN: *Problemi cit.* Foro am. 1971 III. 3; GALLINA: *Le Regioni e l'agricoltura*, in: *Foro amm.* 1971, III, 324. Per le Regioni a statuto ordinario si è provveduto (con la legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 17) al passaggio delle funzioni e del relativo personale dipendente dallo Stato. Passaggio concretato con decreti del 1972 aventi valore di leggi ordinarie, riferentisi a singole Regioni e per singole materie.

Per la Regione siciliana non si è provveduto con eguale solerzia; e pertanto si attendono ancora, per molte materie, le faticose norme. Notevole, al riguardo, il documento elaborato dal Gruppo parlamentare all'A.R.S. della democrazia cristiana. In: *Cron. pari. sic.* 1972, n. 1, pag. 26, nonché la mozione approvata dall'A.R.S. (nella seduta del 4 febbraio 1972) sulle norme di attuazione dello Statuto regionale; in: *Cronache citate* 1972, pag. 130. In materia

ministrativa sulle materie, oggetto delle attribuzioni di alcuni Ministeri (⁷²). Come funzionario statale provvedeva allora ad interessi statali circoscritti alla Sicilia. Col progetto di Statuto e col passaggio alla autonomia i detti interessi furono riconosciuti quali interessi della Regione, disciplinabili non solo con atti amministrativi ma anche, talvolta, con atti normativi (73).

Oltre che su questi interessi statali, l'Alto Commissario esercitava la potestà amministrativa su materie che, in seguito, furono comprese nella potestà normativa, non della Regione, ma in quella riservata allo Stato.

La potestà amministrativa su queste ultime materie, fu attribuita, con cessazione della gestione Alto-Commissariale, agli organi regionali e però sotto le direttive del Governo dello Stato. La Regione, quindi risultò dotata di due specie di amministrazione. L'una definibile propria dell'Ente autonomo, connessa alla legislazione esclusiva o concorrente, quale riverbero della medesima (articolo 18 com. 1 del progetto della Commissione, poi articolo 20 com. 1, parte I del progetto della Consulta e come tale incluso nello Statuto). Il Presidente della Regione è allora Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Insieme con gli assessori è responsabile di fronte all'Assemblea. L'altra, che è impropria dell'autonomia, imputabile più rettamente al decentramento amministrativo, è definibile decentrata (art. 18 com. 2, 3, del progetto, poi divenuto, per opera della Consulta, l'art. 20 com. I, parte II e com. 3, dello Statuto).

Nel decentramento, il presidente della Regione rappresenta il

vedi: *Corte cost.* 25 febbraio-4 marzo 1971, n. 39; 9 giugno 1971, n. 119; GALLINA: *Le Regioni* cit. in: *Foro amm.* 1971, III, 324.

E', inoltre, da citare l'impegno preso dal Governo il 15 settembre 1972, affinché la Commissione paritetica abbia a portare a termine il suo lavoro entro centottanta giorni, e il Governo nazionale sia in grado di disporre i relativi provvedimenti entro il 30 giugno 1973: CARDACI: *Lo Statuto siciliano nel processo attuativo dell'ordinamento regionale italiano* (in: *Cronache* cit. 1972, fasc. 4, nella rubrica: • *Informazioni* », parte I, pag. 4 e seg.). Il Cardaci esamina opportunamente le differenze notevoli fra lo St. sic. e i singoli decreti di trasferimento alle Regioni, delle funzioni, degli uffici -e del personale.

(⁷¹) D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, art. 1, 2 e capitoli I e 2. Talvolta alla potestà amm. si aggiungeva una potestà normativa, ad esempio: quando, *in deroga a tutte le vigenti disposizioni*, approvava i piani e i progetti di opere pubbliche di qualsiasi specie (art. 2 lett. a. com. 2. D. n. 416), ovvero quando estendeva le attribuzioni spettanti al Provveditore alle opere pubbliche (art. 2 lett. a, com. 3).

(⁷²) Ovvero quando emanava norme per *l'attuazione*, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, le industrie, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti (art. 2, lett. b). Queste norme erano comprese in regolamenti di esecuzione, per i quali occorreva soltanto il parere della Consulta regionale.

Governo dello Stato e, come gli assessori, acquista la qualifica di organo statale, provvede a interessi statali (non compresi negli articoli 14, 15 del progetto, poi articoli 14, 15, 17, dello Statuto) che, tuttavia, sono in rapporto di connessione con gli interessi della Regione. Ne assume la responsabilità di fronte al Governo dello Stato (art. 2 com. I, parte II, com. 2, e art. 21 com. 2 dello Statuto).

Autonomia e decentramento confluiscono sullo stesso Ente, con propri caratteri.

Nell'autonomia, la potestà amm.va si suddivide (art. 21⁷ com. 1) in potestà esecutiva e potestà amministrativa in senso stretto, cura di interessi pubblici entro i limiti delle leggi. Nel decentramento amministrativo regionale manca la potestà esecutiva o di governo (art. 20 com. 1 ultima parte) che è di natura politica, ed espressa dal governo dello Stato a mezzo di atti ad alto contenuto politico, ovvero a mezzo di regolamenti. Gli organi regionali agiscono allora, non secondo la piena loro volontà bensì secondo le direttive, i criteri, i¹er^on, gli orientamenti politici del Governo dello Stato (art. 20), volti, in prevalenza, alla realizzazione di un unico indirizzo politico amministrativo, statale e regionale.

22) *Limiti alla potestà amministrativa propria ed alla potestà amministrativa decentrata*

Ferme le distinzioni sin qui esposte, passiamo ai limiti delle due specie di amministrazione.

a) - Il limite territoriale vale per entrambe

La potestà amministrativa propria è connessa (come si è già detto) alla potestà legislativa e, al pari di questa, si svolge nell'ambito della Regione (art. 14 com. 1, art. 17 com. 1 Statuto) con effetti su persone e beni legati da rapporti col territorio stesso. Le ^{ri}percussioni, che talvolta si verificano su estranei al territorio, sono (come si è osservato in precedenza) soltanto indirette secondarie e non tutelate giuridicamente.

Nella potestà amministrativa impropria gli interessi generali, statali, prevalgono su quelli regionali, ma appunto perchè considerati nei riguardi regionali, gli effetti della relativa potestà amministrativa ricadono anche entro il territorio regionale.

b)- Limiti materiali

I limiti materiali, oggetto della potestà amministrativa propria, sono diversi da quelli oggetto della potestà amministrativa impropria. Nella potestà amministrativa propria le materie sono indicate negli articoli 14, 15, 17 dello Statuto, che comprendono la legislazione esclusiva e la concorrente.

Nella potestà amministrativa impropria o decentrata, la sfera delle altre materie non comprese negli articoli 14, 15, 17, è indeterminata; tuttavia, non può comprendere tutte le materie di ordine amministrativo rimaste allo Stato.

Comprende quelle che presentano — dice bene Landi ⁽⁷⁴⁾ — particolari rapporti di connessione con quelle attribuite alla Regione.

c) - Limiti giuridici

Data la stretta connessione fra la potestà legislativa e l'amministrativa, la potestà amministrativa propria deve osservare i limiti che vincolano la legislazione esclusiva o concorrente facoltativa ⁽⁷⁵⁾. La violazione di queste leggi è al contempo violazione dei limiti posti nel primo comma degli articoli 14, 17 e nell'articolo 15 dello Statuto. La potestà amministrativa impropria, invece, deve osservare le direttive del Governo dello Stato (art. 20 con. 1, ultima parte), concetti in precedenza chiariti e che escludono ogni rapporto di dipendenza dell'Amministrazione regionale dalle singole Amministrazioni centrali dello Stato.

c - Limiti causali

La potestà amministrativa propria mira, come la legislazione concorrente o facoltativa (art. 17 com. 1), a soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione. La stessa finalità rientra nella potestà amministrativa esercitata sulle materie di cui all'art. 14, sebbene questo non lo dica espressamente.

La potestà amministrativa decentrata si esercita per interessi che, in linea principale, sono generali, statali, ma che si riflettano sugli interessi regionali in rapporto di connessione e, pertanto, determinano l'intervento della Amministrazione della Regione.

⁽⁷⁴⁾ LANDI : *Profili e problemi*, cit., p. 68; LA BARBERA: *Norme di attuazione*, cit., p. 69, 70; idem: *Il decentramento statale*, cit., al n. 3 e seg. specifica queste « altre norme », ⁽⁷⁵⁾ Corte Cost. 30 aprile-16 maggio 1968, n. 46.

23) *La titolarità e l'esercizio della potestà amministrativa*

Anche di fronte alla potestà amministrativa si pongono le questioni sulla titolarità e l'esercizio della potestà. Anch'esse vanno affrontate, distinguendo fra autonomia e decentramento ossia fra amministrazione propria e amministrazione impropria.

Nella autonomia, la titolarità della potestà amministrativa propri; è assegnata e riconosciuta statutariamente al Governo regionale; invece nel decentramento regionale, la titolarità della potestà amministrativa impropria è del Governo dello Stato.

Nell'autonomia l'esercizio della potestà amministrativa propria direttamente attuabile soltanto se manchi ogni attinenza con l'ordinamento e con le funzioni di uffici ed organi statali (76).

Anche per la Corte Costituzionale (19 dicembre 1959 n. 65) h attribuzione della potestà amministrativa propria si ha in forza del lo Statuto, soltanto quando non si tratti di materie per le quali gli organi statali esercitino la potestà amministrativa.

Nell'ipotesi, invece, di attinenza di funzioni con organi statali da questi esplicate, l'esercizio della potestà amministrativa propria, è precluso al Governo regionale fino a quando non si sia verificato il passaggio degli uffici e del personale statale della Regione. L'art. 43 prima parte dello Statuto pone allora una condizione. Altra preclusione all'esercizio della potestà amministrativa propria si ha quando le materie, sulle quali la Regione vuole esercitarla non siano state ancora, — con le « norme di attuazione dello Statuto » — specificate nel contenuto ed assegnate attraverso l'interpretazione o l'eventuale necessaria integrazione.

La condizione all'esercizio è posta allora dall'art. 43 parte seconda.

Nel decentramento, l'esercizio della potestà amministrativa impropria è del Governo regionale, ma deve aver luogo secondo le direttive del Governo dello Stato in merito agli interessi generali o prevalentemente generali.

Queste le diverse situazioni nell'autonomia e nel decentramento.

Senonchè, data la difficoltà di procedere sollecitamente al passaggio di tutti gli uffici statali alla Regione, date anche le indifferi-

(¹¹) Così: DE Rossi: op. cit., p. 60. Vedi, inoltre, Corte Costituzionale (12-15 dicembre 1967, n. 155) per la quale «, la previsione di una attività amministrativa della Regione, secondo le direttive del Governo, non ha privato lo Stato della titolarità delle funzioni amministrative nelle materie non comprese negli articoli 14, 15, 17 funzioni che saranno affidate alla Regione con la determinazione delle direttive, quando per la loro natura e secondo il principio del decentramento possono essere svolte dall'autorità regionale..

bili esigenze delle rispettive Amministrazioni, si è ritenuta opportuna e necessaria, poco dopo la prima riunione dell'Assemblea legislativa, l'emanazione del D.L.C.Pr. Stato 30 giugno 1947, n. 567, « col quale ⁽⁷⁷⁾ si volle conservare alla Regione, sotto nuova forma, quel sistema di decentramento di potestà amm. statali, che vi si era praticato, prima della emanazione delle norme statutarie. In attesa che queste norme venissero integralmente attuate, il D.L.C.P.L. n. 567 attribuiva al Presidente ed alla Giunta regionale i poteri che già erano spettati all'Alto Commissario ed alla Consulta regionale ».

Conseguentemente, il Presidente e la Giunta regionale vengono immessi, *medio tempore*, nella posizione di organi statali decentrati e la potestà amministrativa propria è esercitata sotto le medesime condizioni della potestà amministrativa impropria.

24) *La potestà di polizia*

La potestà di polizia è una specie particolare della potestà amministrativa e, come tale, è stata inclusa in un titolo a parte (il quarto) dello Statuto. E' passata attraverso una elaborazione faticosa, e con risultati di dubbia chiarezza.

Invero, gli articoli relativi dei progetti, presentati dai singoli componenti della Commissione preparatoria dello Statuto ⁽⁷⁸⁾, furono molto contrastati.

Erano profonde le incertezze su tutti i punti: le forme, l'essenza della polizia, l'ente cui attribuire la titolarità della relativa potestà legislativa o al solo Stato, o alla sola Regione, ovvero all'uno e all'altra, sebbene in misure diverse; l'esercizio della potestà legislativa e amm. della Regione rispetto alla organizzazione della polizia statale; l'impiego e l'utilizzazione della medesima da parte della Regione; i poteri del Presidente della Regione nei riguardi dei funzionari statali di polizia; i vincoli determinati dalle direttive del Governo dello Stato.

Ciò nonostante, si concluse, davanti la stessa Commissione, col negare alla Regione la competenza a legiferare in materia di polizia e sicurezza pubblica regionale, lasciando al Governo regionale la sola

^(m) Riferiamo le stesse parole della Corte Costituzionale, nella sentenza 3-7 luglio 1962, n. 83. (") Progetto SALEMI art. 31; GUARINO-AMELLA artt. 26, 27; MINEO art. 27; AUTONOMIA SICILIANA, art. 31, 32.

potestà amministrativa in merito all'ordine pubblico, e secondo le direttive del Governo dello Stato.

Ai reparti di polizia dello Stato si assegnarono i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato, mentre ai reparti di polizia istituiti dalla Regione furono assegnati i servizi pubblici inerenti alle attività di competenza della Regione.

L'articolo approvato dalla Commissione risultò in questi termini:

« Al mantenimento dell'ordine pubblico nella Regione provvede il Presidente della Regione a mezzo di reparti di polizia dello Stato e di reparti di polizia regionali ».

« Egli può chiedere l'impiego delle Forze armate dello Stato.

« Tuttavia, il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del Governo regionale, o di propria iniziativa, quando stimi compromesso l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

La polizia di Stato esplica i servizi attinenti alla sicurezza dello Stato ».

La Consulta regionale rincarò su questo articolo le critiche, già mosse dinanzi la Commissione, ritenendolo equivoco, oscuro, incompleto, pericoloso.

Su proposta di alcuni consultori, fu parzialmente modificato nei termini, oggi compresi nell'articolo 31 dello Statuto, che distingue due specie di polizia : la polizia dello Stato (comma 1) e la polizia della Regione (ultimo comma).

La prima di ordine generale (ordine pubblico e pubblica sicurezza) la seconda di ordine particolare, in base alla quale il Governo regionale può disporre circa l'organizzazione di corpi speciali di polizia amministrativa, diretti alla tutela di particolari servizi e interessi locali, rispondendone di fronte all'Assemblea regionale.

La polizia generale è dello Stato. Avendone la titolarità, esso può svolgerla attraverso la funzione legislativa o amministrativa: la Regione, invece, è priva della potestà legislativa sull'ordine pubblico e la pubblica sicurezza; gli articoli dello Statuto sulla potestà legislativa (14, 15, 17) non ve la comprendono.

Lo Stato ha un'apposita organizzazione per la polizia generale; la Regione non ne può creare una propria per la polizia generale ⁽⁷⁹⁾ nè modificare quest'ultima nè trasferire ad uffici e ad agenti dipendenti

⁽⁷⁹⁾ Così la Corte Costituzionale 4-13 luglio 1963, n. 131.

dalla Regione funzioni proprie del Presidente come organo dello Stato. Questi può soltanto impiegare e utilizzare l'organizzazione statale, tenendola allora vincolata disciplinarmente, e con la facoltà di proporre, con richiesta motivata, al Governo centrale, la rimozione e il trasferimento fuori dell'Isola dei funzionari di polizia (80).

Nell'impiego della polizia generale (art. 31) il Presidente della Regione agisce, non quale rappresentante della Regione, bensì con la qualità di rappresentante del Governo dello Stato ⁽⁸¹⁾. Per l'art. 20 com. 1 dello Statuto, egli esplica la potestà amm. sopra una materia non compresa negli artt. 14, 15 e 17, quale è appunto la polizia generale, e secondo le direttive del Governo dello Stato; vale a dire esercita un'attività amm. statale decentrata (82).

L'art. 31 si completa ⁽⁸³⁾ quindi, con l'art. 20, che costituisce in materia il vero punto di partenza (") a riguardo della polizia generale, ossia del mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.

Le direttive possono essere generali ovvero impartite caso per caso, senza che importino un rapporto di subordinazione del Presidente regionale di fronte al Governo dello Stato. Esse determinano, invece, un coordinamento fra le due autorità al fine della migliore tutela dell'ordine pubblico, nonchè al fine della uniforme applicazione delle leggi statali in tutto il territorio nazionale (85).

Ciò nondimeno, il Governo dello Stato in conseguenza della sua titolarità circa la potestà di polizia, e col rispetto dell'autonomia, potrà assumere (articolo 31 com. 2) la direzione dei servizi di P.S. a richiesta del Governo regionale, congiuntamente al Presidente dell'Assemblea e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

(") Per GIOVENCO, in: *Riv. Trim. di dir. pubbl.*, 1967, p. 73, « la coerente applicazione del principio della unitarietà delle funzioni di polizia esige che il compito del mantenimento dell'ordine pubblico sia disimpegnato da uffici ed agenti dello Stato in organi gerarchicamente ordinati e facenti capo ad un unico centro ». Pertanto, egli propone l'abrogazione dell'articolo 31.

^{un)} In tal senso si è pronunciata l'Alta Corte con la sentenza 20 marzo 1951-13 aprile 1951, n. 39.

(82) Così LANDI: *Profili, cit.*, p. 97, in nota 14.

¹⁸³⁾ RENATO: *La polizia nell'ordinamento regionale italiano*, in: *Nuova Rassegna*, 1949, p. 676; DE ROSSI: *Le funzioni di pubblica sicurezza in Sicilia e l'art. 31 dello Statuto regionale siciliano*, in: *Dir. pubbl. regionale*, 1957, pag. 10 e giurispr. ivi.

(84) Parere del Consiglio di giustizia amm. 9 luglio 1951, n. 36, in: *Il dir. pubbl. della Regione*, 1951, I, p. 234.

(83) Cons. di g. arn. parere 9 nov. 1949, n. 211, in: *Il diritto pubbl. della Regione Siciliana*, 1949, pag. 29.

25) *La potestà tributaria*

La Consulta regionale ricalca largamente, in questo settore, l'opera della Commissione preparatoria, sia per le discussioni approfondite sia per il contenuto delle medesime (dirette, in prevalenza, ad accertare quali debbano essere l'ente titolare ed i limiti della potestà tributaria) sia per le incertezze in merito alla ripartizione delle imposte, da assegnare alla Regione ed allo Stato.

E' certo che i forti contrasti, inevitabili durante la formazione di una carta costituzionale (che, in genere, è un compromesso fra le forze politiche conservatrici del passato e le norme innovatrici sul futuro) influirono sulla redazione delle norme proposte dalla Commissione e approvate dalla Consulta regionale. Se, però, dalle forme si risale allo spirito delle norme, alle ripetute intenzioni dei Commissari e dei Consultori, molte odierne soluzioni appaiono risultare dalle stesse norme proposte. Cosicché è da pensare che, se i lavori preparatori dello Statuto fossero stati conosciuti tempestivamente, si sarebbero evitate, alla dottrina ed alla giurisprudenza, le fatiche di molte interpretazioni infondate.

Invero, il progetto di Statuto, che la Commissione teneva a guida del suo lavoro, all'art. 38 stabiliva quanto segue, e che è opportuno qui, ad ogni buon fine, ripetere :

((Il bilancio della Regione è costituito di un contributo, corrisposto dallo Stato a titolo di solidarietà nazionale verso la Sicilia, rateizzabile in più annualità e determinato da una Commissione paritetica con membri dello Stato e della Regione; inoltre dei tre quarti di tutte le entrate oggi riscosse dallo Stato nella Regione.

« Se tali entrate risulteranno insufficienti ai servizi pubblici della Regione, il Governo dello Stato accrescerà la percentuale anzidetta, ovvero autorizzerà la Regione ad istituire nuove imposte ».

La Commissione separò la questione sulle entrate erariali dal contributo di solidarietà nazionale, rendendolo oggetto di un altro apposito articolo, l'art. 36 (divenuto poi l'art. 38 dello Statuto). Sulle entrate convenne di assegnare alla Regione quelle riscosse dallo Stato nella Regione, sopprimendo la misura dei tre quarti e riservando a favore dello Stato alcune entrate, come le imposte di produzione, le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, nonché l'imposta complementare sul reddito globale.

Respinsero il criterio che negava, d'ordinario, alla Regione, la po-

testà d'imporre tributi, ammettendo, implicitamente, che la Regione ne avesse, invece, ordinariamente la potestà stessa. Infine, respinse il criterio che si potesse conferire alla Regione la potestà tributaria per casi eccezionali, di seguito alla autorizzazione dello Stato.

Pertanto, sebbene in partenza esclusa, la potestà legislativa tributaria della Regione, veniva riconosciuta in linea ordinaria, e, per tale e con tale carattere, indicata nella formula « tributi deliberati dalla medesima ».

In sede di Consulta regionale, i contrasti sull'articolo 35 nella sua ultima edizione, non furono meno agitati di quelli davanti la Commissione. Tuttavia, i Consultori, in larga maggioranza (20 voti favorevoli, 8 contrari) convennero di riconoscere alla Regione la potestà tributaria nelle sue varie forme, d'imposizione (art. 36 progetto Consulta), di accertamento (articolo 37 com. 1), di riscossione (articolo 37 com. 2). Convennero, altresì, di approvare lo stesso articolo 35 nella dizione della Commissione, sopprimendovi, però, nel secondo comma l'imposta complementare sul reddito globale.

La potestà tributaria della Regione venne ulteriormente confermata con l'aggiunta di un emendamento (che divenne l'articolo 35 bis, poi 37 dello Statuto) sull'accertamento dei redditi delle imprese industriali e commerciali aventi la sede centrale fuori del territorio della Regione.

Ma ancora più espressivo, e fonte sempre non sospetta, è il riconoscimento, dato alla potestà tributaria regionale dall'Alto Commissario, nella relazione al Governo dello Stato, unita al progetto della Consulta regionale, là dove così si esprime:

« Coi redditi patrimoniali la Regione provvede solo in parte al proprio fabbisogno finanziario, poichè la maggior parte di questo è colmata a mezzo di imposte e tasse (art. 36). Dalla lettura del primo comma dell'art. 36 sembrerebbe che i tributi della Regione fossero solo quelli deliberati dalla medesima mentre che in effetti, la Consulta volle con questa indicazione significare soltanto che la Regione ha la potestà d'imporre tributi (n. Il che viene rafforzato dal secondo comma dell'art. 36, per il quale sono riservate allo Stato le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, affermandosi, in tal guisa, per implicito che tutte le entrate pubbliche dello Stato, ad eccezione di queste ultime, vanno alla Regione.

(") Ne danno ampia prova i resoconti e le discussioni presso la Consulta durante la seduta del 22 dicembre 1945 (pomeriggio).

La Consulta nazionale, malgrado le critiche del senatore L. Einaudi, lasciò inalterato l'art. 36, perchè attribuendo la stessa Consulta al progetto di Statuto un particolare valore politico, ne dichiarava necessaria l'approvazione nella sua totalità, non dietro risoluzioni sopra i singoli articoli.

Publicato lo Statuto, crebbero le divergenze sull'articolo 36 (87).

Si intaccò la potestà tributaria della Regione da tutti i punti di vista, tentando (conseguentemente) di distruggere l'opera della Consulta regionale.

Si disse : la Regione non ha la potestà legislativa in materia tributaria, perchè questa non è compresa negli articoli 14, 15, 17 dello Statuto e perchè « i tributi deliberati dalla medesima » (art. 36 com.) essendo compresi, come quelli degli Enti locali, in una deliberazione, richiamano soltanto una potestà amm. regolamentare. Se poi i tributi si volessero intendere riferiti ad una potestà legislativa, questa sarebbe limitata ai tributi nuovi imposti dalla Regione, non a quelli già esistenti, che rimarrebbero sempre tributi dello Stato.

Ancora : se la potestà legislativa tributaria si estendesse a tutte le entrate erariali, essa non potrebbe comprendere sempre, di unità, l'accertamento, la riscossione e la percezione.

E più ancora si negava alla Regione la potestà d'introdurre esenzioni ed agevolazioni fiscali.

La Regione, intanto, con la legge 1 luglio 1947 n. 2, si affrettava a stabilire che « tutti i tributi e le altre entrate già di pertinenza dello Stato, con la sola esclusione delle imposte di produzione e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, sono, a partire dal 1° giugno 1947, riscossi per conto della Regione, dagli Enti ed organi che sono attualmente preposti alla riscossione. Rispetto a tali organi ed Enti la Regione subentra nella posizione giuridica dello Stato ».

Ed il Governo dello Stato, a sua volta, col D.L. 12 aprile 1948, n. 507, disciplinava, in linea provvisoria, i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione Siciliana, per cui: « la R.S. riscuote direttamente le entrate di sua spettanza. A tali effetti sono considerate di spettanza della Regione le entrate nel bilancio di previsione disposto dalla stessa per l'esercizio finanziario 1947-48 e di cui al D. Pres. regionale 7 luglio 1947, n. 14 ».

Venuta la controversia dinanzi l'Alta Corte, questa seppe inter-

⁹⁷¹ Per la bibliografia vedasi: LA BARBERA: *Lineamenti*, cit., p. 298 e seg., e per le critiche relative ZINGALI: *Diritto tributario della Regione Siciliana*, Milano 1953, n. 87 e seg.

pretare lo spirito delle norme approvate dalla Consulta regionale e tutti gli elementi in esse contenuti.

Infatti, con la fondamentale sentenza (del 13 agosto 1948-15 gennaio 1949, n. 7) dimostrò che: 1) l'espressione « tributi deliberati dalla medesima » vale ad affermare la potestà della Regione di legiferare su tutti i tributi ad essa assegnati con lo stesso articolo, non già limitatamente ai tributi di carattere regionale; 2) che la potestà legislativa tributaria non è esclusiva ⁽⁸⁸⁾, perchè l'art. 14 non la comprende; 3) ma che, tuttavia, essa è da coordinarsi con la relativa potestà dello Stato, stante che, per l'art. 1 dello Statuto, l'autonomia è inquadrata entro l'unità politica dello Stato italiano; 4) coordinamento che esige il limite delle norme costituzionali (al pari di tutte le leggi ordinarie); 5) il limite dei principi e degli interessi generali, cui si informa la legislazione tributaria dello Stato ⁽⁸⁹⁾; 6) il limite territoriale che importa non solo l'efficacia delle leggi nazionali entro i confini della Regione, ma anche la necessità che non si abbiano a turbare, direttamente e rilevantemente ⁽⁹⁰⁾, gli interessi (art. 17 com. 1) e i rapporti tributari nel resto del territorio della Repubblica.

L'Alta Corte completava poi il suo indirizzo riconoscendo alla Regione la potestà d'imposizione, di accertamento e di riscossione, coordinata sempre con l'art. 17, e ammettendo, solo con siffatto coordinamento, le esenzioni e le agevolazioni fiscali (91).

La Corte Costituzionale, nella sua prima fase, ha seguito la giurisprudenza dell'Alta Corte, che era informata alla realtà dell'autonomia, con prudenza e talvolta con spirito equitativo (92).

Ma, in seguito, ha svolto una tendenza sempre più lontana dalla autonomia ⁽⁹³⁾, poggiata sopra una differente concezione della Regio-

() Contra: LA BARBERA: *La potestà legislativa esclusiva fra le peculiarità dell'ordinamento autonomistico siciliano*, in: *Scritti in onore di E. La Loggia*, Palermo 1954, p. 294-6.

(89) Successivamente, l'Alta Corte, con la sentenza 5 aprile 1950-11 gennaio 1951, n. 18 precisava che i limiti non sono tutti gli stessi di quelli per la materia della legislazione ex art. 17; e, pertanto, definiva la legislazione tributaria della R.S. un tertium genus fra l'esclusiva e la concorrente.

⁽⁹⁰⁾ In proposito vedi anche l'Alta Corte 16 gennaio-1 ottobre 1949 n. 9 e sul concetto della ripercussione diretta della legge regionale sui rapporti tributari nel resto del territorio dello Stato, vedi PALADINI *Il limite di merito*, cit., p. 635.

(⁹¹) Alta Corte 5 aprile 1950-11 gennaio 1951, n. 18.

(92) Corte Cost. 17 gennaio 1957, n. 9, del 1962, n. 14, ed altre sentenze in: LA BARBERA: *Lineamenti*, cit., p. 311 e seg.

(93) PIRAS: *La Corte Costituzionale e le Regioni a statuto speciale*. in: *Atti quarto Convegno di studi giuridici sulle Regioni*, Milano 1965, p. 118 e seg. Da notare l'estensione (da parte della Corte Costituzionale) al legislatore regionale dell'art. 91 dalla Costituzione, limite alla potestà tributaria, consistente nell'obbligo della copertura delle leggi comportanti nuove spese.

ne, quale ente cioè di amministrazione, ente autarchico, le cui competenze sono talvolta più ampie, talvolta diverse da quelle delle province e dei comuni ⁽⁹⁴⁾. Lontananza divenuta più grave per via della dichiarazione che senza le « norme di attuazione » e fino a quando la materia tributaria non sarà compiutamente e definitivamente disciplinata, la Regione non potrà esercitare la potestà legislativa tributaria, nè quella amministrativa.

Con questi giudicati, il sistema tributario della Regione risulta diverso da quello ideato e proposto dalla Consulta regionale.

E' legato alle rigide caratteristiche del relativo sistema nazionale, e dipende dalla ampia discrezione del Governo dello Stato, che ha perciò indebolito la « pariteticità » fra i Governi dello Stato e della Regione, disposta per la stipulazione delle « norme di attuazione » (95).

Tali norme, lungamente attese, sono state finalmente emanate col D. Pres. Rep. 20 luglio 1965, n. 1074, che all'art. 11 com. 1 e 2 ha fatto cessare, dal 1 gennaio 1966, il regime finanziario provvisorio, instaurato col D. Pres. Rep. 12 aprile 1948, n. 507.

Tuttavia esse non possono dirsi nè complete, nè soddisfacenti. Non complete, perchè relativamente alle operazioni di conguaglio per i rapporti finanziari pregressi fra lo Stato e la Regione Siciliana (articolo 11 com. 3), resta ancora fermo il disposto dell'articolo 8 del D. del 1948, n. 507.

Inoltre, perchè hanno rinviato a successive norme di attuazione l'istituzione in Sicilia, per gli affari concernenti la Regione, di sezioni degli organi giurisdizionali tributari centrali (art. 10).

Non possono dirsi soddisfacenti per vari motivi :

1) perchè non risolvono con norme chiare la questione circa la titolarità della potestà tributaria legislativa e amministrativa, se spettante cioè allo Stato ovvero alla Regione;

2) perchè escludono (ponendosi contro l'art. 36 com. 2 dello Statuto) dalle entrate spettanti alla Regione le nuove entrate tributarie, il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato ⁽⁹⁶⁾, specificate nelle leggi medesime (art. 2 com. 1);

(⁹⁴) Corte Cost. 26 agosto 1957, n. 21.

(⁹⁵) Vedi GUARINO: *Stato e Regioni nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, in: *Atti del quarto Convegno*, cit., pag. 71, 86.

(⁹⁶) Contro tale disposizione: LA BARBERA: *Le norme di att.*, cit., p. 56. Esempi di queste

3) perchè rinvia, ancora, ad apposite disposizioni il passaggio alla Regione degli uffici periferici dell'Amministrazione statale (art. 8 com. 1).

Peraltro, è da riconoscere qualche merito al decreto in parola, chè ha bene interpretato, in alcune parti, l'opera impressa all'art. 36 dello Statuto dalla Commissione preparatoria e dalla Consulta regionale.

Infatti, la Regione può istituire nuovi tributi (art. 6 com. 2); può deliberare direttamente entrate tributarie (art. 2 com. 1); può esercitare la competenza legislativa tributaria (art. 6 com. 1); può esercitare le funzioni esecutive e amm., ai sensi dell'art. 20 com. 1 dello Statuto, avvalendosi degli uffici periferici dell'Amministrazione statale art. 8 com. 1); ha la potestà tributaria di accertamento (articolo 7 com. 1); la potestà di riscuotere le entrate di sua spettanza (art. 8, com. 3); speciali tabelle (A. B. C.) specificano le entrate tributarie riservate allo Stato, ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello Statuto (art. 2 com. 2, 3). Eccettuate queste ultime entrate, e le altre di cui all'art. 2 comm. 1 ultima parte, spettano alla Regione, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate (art. 2 com. 1); art. 3, 4, 5 com. 2). E' però da tenere presente che con la sentenza 12-15 dicembre 1967, n. 146, la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'I.G.E., all'importazione e lo importo integrativo di conguaglio, introdotto con la legge 31 luglio 1954, n. 570, sono da considerare diritti doganali e perciò, non essendo incluse nella tabella D., annessa al D. P. Rep. n. 1074 del 1965, si devono intendere riservate allo Stato.

Del pari, ha definito diritti doganali spettanti allo Stato e non inclusi nella detta tabella D, la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero, che si sbarcano nei porti e nelle spiagge, nonchè il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (sentenza n. 63, del 22 maggio-16 giugno 1968).

Concludendo, la potestà tributaria della Regione Siciliana, dapprima connessa dalla Consulta regionale, al carattere della immedia-

tezza, inerente al conferimento di una competenza istituzionale; di se-

guito contrastata dalla dottrina, non sempre serena; poi riconosciuta

attuabile dalla giurisprudenza dell'Alta Corte; indi subordinata dalla

nuove entrate troviamo indicati sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 247, del 30 aprile-16 maggio 1968 (relativa alla proroga della addizionale pro Calabria per eventi calamitosi).

Corte Costituzionale alle norme di attuazione, non ha ancora acquistato, dopo più di un ventennio, la sua definitiva, tranquilla portata giuridica.

Infatti, con la sentenza 15 novembre-23 novembre 1967, n. 122, si è tornati indietro, rispetto alle norme di attuazione del 1965. « L'articolo 36 St. Sic. — dice la Corte — non ha attribuito immediatamente alla Regione potestà amministrativa in materia finanziaria. Le norme di attuazione dello Statuto (d. L. n. 507 del 1948) hanno trasferito tali potestà solo limitatamente alla riscossione dei tributi. L'accertamento è rimasto riservato allo Stato ». Cosicché — per la Corte — le norme di attuazione del 26 luglio 1965, n. 1074, « non hanno inteso altro che rendere stabile, fino a quando non sarà diversamente disposto, questa stessa situazione ». Ma allora non ne è stata vana l'emanazione (97)?

Le diverse disposizioni *si* attengono oggi in attuazione della legge 9 ottobre 1971, n. 875, sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria, e precisamente dell'art. 12, comma 2, n. 4 ^(97 bis).

26) *Il patrimonio regionale*

L'Alto Commissariato non aveva un patrimonio proprio. L'articolo 5 del D. del 1944, n. 416, disponeva « che negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti è istituita una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sicilia ».

« Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio del Ministero del Tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali ed una delegazione della Corte dei conti ».

^(Th) Vedasi in senso contrario alla sentenza: SALVIA: *Una questione ancora controversa; compete allo Stato o alla Regione siciliana l'accertamento dei tributi di spettanza regionale?* in: *Foro amm.*, 1968. II, 45, ed autori ivi citati.

^(bis) Saranno determinate le norme relative al coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione siciliana da parte della Commissione prevista dall'art. 43 dello Statuto siciliano. Il Consiglio dei ministri con l'intervento del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto regionale siciliano, delibererà il testo definitivo e lo sottoporrà, per la promulgazione, al Presidente della Repubblica con distinto apposito decreto legislativo. Per le Regioni a statuto ordinario si è già provveduto con la legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e col D. MM. 20 febbraio 1972 (Ripartizione del fondo comune fra le Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281).

La Commissione che elaborò lo schema di Statuto non poteva lasciare sorgere il nuovo ente, nè garantirne l'autonomia, senza dedicare la sua particolare attenzione al regime patrimoniale e finanziario della Regione stessa. Pertanto, introdusse nel suo progetto, a riguardo del patrimonio, sei articoli: l'art. 31 concernente il demanio pubblico regionale, classificato in poche categorie (acque pubbliche, opere pubbliche, immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico, le raccolte ed altri beni regionali); l'art. 32 sul patrimonio disponibile e indisponibile; l'art. 33 sui beni immobili non di proprietà di alcuno e spettanti al patrimonio della Regione; l'art. 34 sugli impegni assunti dallo Stato verso gli enti regionali e che sono mantenuti con allineamenti al valore della moneta all'epoca del pagamento; l'art. 35 sul fabbisogno finanziario della Regione; e l'art. 36 sul fondo di solidarietà nazionale.

Dell'articolo 35 ci siamo occupati a proposito della potestà tributaria della Regione, dell'articolo 36 diremo nel numero seguente.

La Consulta regionale accolse, con lievi modifiche, gli articoli 32, 33, 34 (oggi artt. 33, 34, 35 dello Statuto) rifacendosi ai relativi articoli del codice civile. In merito, invece, all'art. 31 soppresse, su proposta dell'on. Guarín Amella, dopo brevi discussioni, la classificazione dei beni demaniali, ed elaborò il nuovo articolo 32 dello Statuto, nei seguenti termini: «I beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale ».

Dizione molto sintetica, che può giustificarsi con la natura dell'atto costituzionale ov'è inserita, ma che, per l'interpretazione, è fonte di incertezze, specie se considerata rispetto ai relativi elementi, informati dalla dottrina e dalla giurisprudenza ad altri criteri.

I Governi nazionale e regionale, dal canto loro, sono stati lenti nell'intervenire, dopo quindici anni, con le norme di attuazione, comprese nel D. Pres. Rep. 1 dicembre 1961, n. 1825, sul demanio e patrimonio.

Ma l'individuazione dei beni — dice l'art. 5 dello stesso decreto — sarà effettuata, entro sei mesi, dalla data di pubblicazione del presente decreto con appositi elenchi, da compilarsi dal Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero del Tesoro, con gli altri Ministeri interessati e con l'Amministrazione regionale.

Questi elenchi non sono stati ancora compilati, ad eccezione di

due: uno è nel D. Pres. Rep. 31 maggio 1961, n. 1713, che approva l'elenco delle miniere, cave e torbiere, esistenti nel territorio della Sicilia, l'altro è nel D. Pres. Rep. 22 febbraio 1967, n. 467, che approva l'elenco dei beni patrimoniali disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione Siciliana.

Tutti gli elenchi saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica e dalla loro data ⁽⁹⁸⁾ avrà effetto il passaggio dei beni, con i relativi oneri, alla Regione (art. 5 com. 3), mentre che l'assegnazione alla Regione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili è fatta ⁽⁹⁹⁾, per quelli esistenti nella Regione, alla data di entrata in vigore dello Statuto (articolo 3,4).

Per beni esistenti nella Regione si intendono quelli che, secondo il concetto di territorio, tenuto presente dalla Commissione e dalla Consulta regionale, hanno la sede nel territorio regionale e vi sono legati da un rapporto di stabilità e durata, diverso da quello dei beni che vi si trovano temporaneamente o di transito al momento della entrata in vigore dello Statuto.

Per beni demaniali che interessano la difesa dello Stato vi è un notevole parere (27 aprile 1950, n. 121) del Consiglio di giustizia amministrativa ⁽¹⁰⁰⁾, che ritiene tali, non i beni che abbracciano esclusivamente i veri e propri apprestamenti militari, bensì quelli che comprendono tutta l'organizzazione militare, ivi compresi i cosiddetti servizi a carattere nazionale, all'uopo distinti, in modo attuale e non semplicemente potenziale, con un atto giuridico della competente autorità dello Stato.

In tal modo si richiama il demanio militare, allargandone la concezione, dall'art. 822, com. 1, del codice civile riferita soltanto alle opere, ossia alle costruzioni, mentre che i beni di cui all'art. 32 dello Statuto comprendono anche dei beni mobili

Per servizi di carattere nazionale si intendono quelli svolti dallo Stato con prestazioni aventi l'immediata attitudine a soddisfare esigenze pubbliche collettive al di là della Regione ⁽¹⁰²⁾.

⁽⁹⁸⁾ Disposizione criticata dal LA BARBERA: *Norme di attuazione*, cit., p. 75 per la mancata retroattività della medesima.

⁽⁹⁹⁾ Per i beni demaniali e patrimoniali indisponibili si attendono gli elenchi; per il demanio marittimo l'emanazione delle norme di attuazione è stata rinviata (art. 8 D. Pres. I dicembre 1961, n. 1825), ad un successivo decreto.

⁽¹⁰⁰⁾ ^(m) Parere in: *Il Cons. di Stato nel quadriennio 1947-50*. Appendice, pag. 183.

⁽¹⁰¹⁾ FALZONE: *Il patrimonio regionale*, Milano 1951, p. 47 e ivi nota 61 con larga bibliografia.

⁽¹⁰²⁾ FALZONE: op. cit., p. 60 e seg. Per i beni di demanio e patrimonio delle Regioni a statuto ordinario, vedi art. II della legge 16 maggio 1970, n. 281.

27) *Il fondo di solidarietà nazionale*

Al patrimonio regionale si unisce il fondo di solidarietà nazionale, la cui storia ne concerne, principalmente, la struttura e l'attuazione pratica.

Il progetto di Statuto, che la Commissione preparatoria teneva a guida dei suoi lavori, all'art. 37 istituiva ⁽¹⁰³⁾ un fondo speciale da corrispondersi dallo Stato alla Regione in parecchie annualità per fini cosiddetti riparatori, per riparare cioè ai sacrifici finanziari ed economici sopportati dalla Sicilia sin dal sorgere dell'Unità d'Italia, senza adeguati compensi. Gli altri progetti a conoscenza della Commissione non contenevano una somma del genere, donde l'inevitabile dibattito fra i Commissari, alcuni dei quali la avversavano radicalmente, altri la discutevano soltanto sui modi e gli strumenti atti a realizzarla (104).

Si contrapponevano infatti — disse l'on. E. La Loggia avanti la Consulta — due tesi: l'una sostenuta dai rappresentanti dei partiti socialista e comunista, i quali, ritenendo inopportuno il concetto delle riparazioni, facevano del Fondo un problema di economia isolana e proponevano un piano economico triennale, diretto alla attuazione di grandi opere pubbliche, d'importanza prevalentemente nazionale, nonchè all'incremento della attività economica della Regione Siciliana nel quadro della economia nazionale.

L'altra tesi era sostenuta dall'on. E. La Loggia, per il quale le riparazioni sono da conseguire con fondi annui fino a raggiungere o ad approssimarsi alla meta di una qualsiasi perequazione delle condizioni dei proletariati regionali. Tali fondi sono da impiegarsi secondo piani economici, deliberati dalla Regione, e che potranno contemplare (oltre ad opere stradali, sia di ripristino, sia di nuova costruzione specie trazzerali e intercomunali) sistemazioni idraulico-forestali, bonifiche e colonizzazioni, opere igieniche e opere marittime, anche la costruzione di serbatoi d'acqua, al doppio fine di aumentare la troppo scarsa disponibilità di energia elettrica e di irrigare le nostre aride terre.

Era evidente il divario fra le due tesi, l'una sul piano semplicemente economico, l'altra sulla finalità etico-sociale, in cui i lavori pubblici sono fattori propulsivi di progresso economico, capace di realiz-

(¹⁰³) Per consiglio dell'Alto Commissario, on. Aldisio.

(¹⁰⁴) Su tali contrasti vedi: **SALEMI**: *Lo Statuto della Regione Siciliana (I lavori preparatori)*, Padova 1961, p. 10-12.

zare un crescente e permanente assorbimento del potenziale di lavoro.

Fu necessario discutere in larga misura e approvare separatamente tutte le questioni relative. Quella concernente la finalità dello speciale fondo fu approvata a maggioranza, attribuendole però, non la denominazione di « riparazione », bensì quella di « solidarietà nazionale ».

Le altre questioni, per realizzare il fondo stesso, si svolsero ampiamente sui diversi fattori, in ordine ai quali il fondo doveva trovare la base e l'impiego più efficace. Si concluse con l'accoglimento della proposta dell'on. Enrico La Loggia, così formulata: « Lo Stato verserà alla Regione, a titolo di riparazione e di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici, somma che tende a bilanciare il minore ammontare complessivo, in ragione demografica, dei salari corrisposti in un anno nella Regione, in confronto dell'ammontare complessivo dei salari corrisposti nella stessa unità di tempo in media nel territorio dello Stato. Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alla variazione dei dati assunti per il precedente computo ».

Tutti questi elementi furono inclusi nell'art. 36 del progetto presentato alla Consulta regionale, con la sola soppressione del termine « riparazione ».

Dinanzi la Consulta regionale le discussioni furono brevi e più che altro dirette a chiarire meglio la portata dell'articolo proposto. Lo stesso on. La Loggia lo abbreviò nei termini seguenti, divenuti poi l'art. 38 dello Statuto : « Lo Stato verserà annualmente alla Regione a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione di lavori pubblici. Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione, in confronto della media nazionale. Si procederà ad una revisione quinquennale della assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo ».

Dinanzi la Consulta nazionale non vi furono in questa materia discussioni; cosicchè il progetto della Consulta regionale, malgrado le critiche penetranti dell'on. Einaudi su altri articoli, fu pienamente accolto nel decreto 15 maggio 1945, n. 455 di approvazione dello Statuto.

Questa la storia del « fondo di solidarietà nazionale » nel suo

procedimento di formazione e nella sua finalità, di ordine altamente morale oltre che giuridico.

L'on. Enrico La Loggia e la Consulta regionale, che hanno saputo interpretare l'anima della Sicilia, se ne possono dire benemeriti. Ma può dirsi altrettanto felice l'attuazione del « Fondo » stesso?

Qui si entra in altro ordine di giudizi, in cui la politica si è sovrapposta e si sovrappone al diritto ed alla equità.

Si è voluto confondere il « fondo di solidarietà nazionale » coi contributi speciali, che lo Stato può assegnare alle singole Regioni, in base all'art. 119 com. 3 della Costituzione, al fine di provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole.

La somma, invece, da versare annualmente alla Regione Siciliana (dice l'art. 38 dello Statuto) è « a titolo di solidarietà nazionale »; il che non esclude bensì implica il concetto originario di riparazione.

Proprio a causa di questa confusione il Governo nazionale, talora, ha negato dei contributi alla Regione, richiamando l'esistenza delle entrate per il « fondo », altre volte ha corrisposto dei finanziamenti sostitutivi non aggiuntivi.

Si sarebbe dovuto determinare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale, affinché la somma da versare alla Regione potesse bilanciare i due redditi (art. 38 com. 2); ma le indagini statistiche sui redditi di lavoro non sono state compiute in tutti i settori, nè in quelli in cui si è operato sono risultate di perfetta attendibilità ed efficaci ai fini della tendenza al « bilanciamento », parametro ritenuto difficile a determinarsi.

Si sarebbe dovuto formulare un piano economico per l'esecuzione di lavori pubblici, ma piani economici se ne sono redatti parecchi invano, e non sempre nei limiti obbiettivi statutari. La stessa destinazione del fondo alla esecuzione di lavori pubblici è largamente criticata, in quanto la si ritiene restrittiva, lontana dalla vera finalità economico-sociale dell'articolo 38.

Disegni di legge sono stati presentati all'Assemblea regionale (105) ed alla Camera dei Deputati ⁽¹⁰⁶⁾, ma tutto è rimasto nel campo delle discussioni.

⁽¹⁰⁵⁾ Disegno di legge-voto presentato dagli on. D'Angelo e Bonfiglio nel 1966.

⁽¹⁰⁶⁾ Disegno di legge costituzionale presentato dall'on. Scalia ed altri deputati nel 1968, criticato dall'on. Lanza, in: *Cronache parlamentari siciliane*, 1968. p. 733.

Si è venuti meno al computo della somma da versare annualmente in base all'ammontare dei redditi di lavoro, sostituendo a questo parametro, sia pure provvisoriamente, una percentuale dell'ottanta per cento sul ricavo dall'imposta sopra gli idrocarburi. Percentuale che, secondo il disegno di legge dell'on. Scalia, sarebbe portato addirittura sino all'intero ammontare del gettito della imposta di fabbricazione riscossa nella Regione Siciliana. Percentuale, inoltre, che sarebbe destinata, oltre i limiti statutari, in base ad un piano economico, alla dotazione di enti economici, pubblici, regionali, per finanziamenti di attività produttive e la esecuzione dei lavori pubblici. Si è ritornati, in sostanza, ai contrasti fra le due tesi sostenute dinanzi la Commissione preparatoria dello Statuto, con l'aggravante, però, di sostituire con legge costituzionale l'art. 38 (19).

Ormai si potrebbe coi mezzi dell'Assemblea nei limiti della Costituzione, intervenire sulle più urgenti questioni, emanando appropriate norme di attuazione, che servano al contempo a lenire i danni notevoli, sofferti dalla Regione per l'inosservanza degli elementi fondamentali, a suo tempo posti con l'autonomia, dalla Consulta regionale.

28) *Le finanze regionali*

Al patrimonio regionale, inteso in largo senso, si unisce la materia finanziaria.

Rinviamo al riguardo al precedente n. 25, ove abbiamo indicato (in base all'art. 35 della Commissione preparatoria, modificato dalla Consulta e poi compreso nell'art. 36 dello Statuto) i redditi patrimoniali e i tributi spettanti alla Regione, escluse le imposte di produzione e le entrate dei tabacchi e del lotto. Adesso completiamo l'espo-

(¹⁰⁷) > Cfr. MONTALBANO: *La seconda Regione*, in: *Giornale di Sicilia*, 26 febbraio 1969, n. 56, pag. 2. Anche durante la Tavola rotonda, tenuta il 29 aprile 1969 presso la Camera di commercio di Palermo, per iniziativa del « Centro Studi Azione cooperativa » sulla determinazione e sull'impiego del contributo di solidarietà nazionale, previsto a favore della Regione Siciliana dall'art. 38 dello Statuto regionale, furono in largo contrasto i giudizi circa la modificazione dell'art. 38. Vedi *Cronache parlamentari siciliane*, 1969, n. 4, p. 3-28. Notevole il contributo di chiarezza, dato dall'interpretazione dell'art. 38 da G. JAmicEm: *Funzione e prospettive dell'art. 38 dello Statuto siciliano*, in: *Cronache pari. sic.*, 1969, p. 599. Egli considera la rivalutazione delle forze di lavoro l'obiettivo essenziale dell'art. 38 essendo il piano economico e i lavori pubblici, intesi in largo senso, il mezzo di livellare, il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione alla media nazionale.

sizione della materia finanziaria, sottolineando la specialità delle seguenti ulteriori norme:

1) L'art. 17, proposto dalla Commissione preparatoria, poi integralmente approvato, senza discussioni, dalla Consulta regionale è divenuto l'art. 19 dello Statuto: « L'Assemblea regionale, non più tardi del mese di gennaio, approva il bilancio della Regione, per il prossimo nuovo esercizio, predisposto dalla Giunta regionale.

« L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

« All'approvazione della stessa Assemblea è pure sottoposto il rendiconto generale della Regione ».

2) L'art. 37, presentato dalla Commissione preparatoria entro questi termini: « Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato, tuttavia, ove le esigenze economiche della Regione lo richiedano, l'applicabilità dei dazi nel territorio della Regione può essere sospesa con legge dell'Assemblea regionale ».

La prima parte dell'articolo fu approvata senz'altro dalla Consulta regionale; ma la seconda parte (dal « tuttavia » in poi) fu per intero respinta e sostituita, dietro contrasti su nuovi emendamenti, con questi due commi: « Le tariffe doganali, per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonchè il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione ».

Così formulato, l'art. 37 originario divenne, di seguito all'intervento della Consulta regionale, l'art. 39 dello Statuto ⁽¹⁰⁸⁾. Esso diede la spinta ad altri emendamenti aggiuntivi.

3) Uno è riportato nell'art. 38 del progetto del Movimento per l'autonomia : « Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti, impianti e uffici, la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti, impianti ed uffici della Regione, sarà determinata dalla Commissione mista, di cui all'art. 33, tenendo conto dell'accertamen-

¹⁰⁸⁾ Criticato (sulla linea delle osservazioni esposte dall'on. Einaudi alla Consulta nazionale) dal GIOVENCO: *Il coordinamento*, cit., p. 74. Giovenco rileva pure il contrasto dell'art. 39 con l'art. 120 della Costituzione.

to fiscale presso la sede centrale, ed i tributi relativi saranno riscossi dagli organi della Regione ».

Dalla Consulta si fece rilevare che l'articolo era contenuto, con qualche diversità formale, nell'art. 15 del D.L.L. 7 settembre 1945, n. 545, sull'ordinamento amm. della Val d'Aosta. Messo ai voti, fu approvato e divenne l'art. 37 dello Statuto : « Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in esso hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

« L'imposta relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima ».

4) Altro emendamento, tolto pure dal progetto del « Movimento per l'autonomia » e che dopo contrasti e chiarimenti fu approvato dalla Consulta regionale, divenendo l'art. 40 dello Statuto, fu il seguente : « Le disposizioni generali sul controllo valutario emanato dal-

lo Stato hanno vigore anche nella Regione. E' però istituita presso il Banco di Sicilia, finchè permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione, allo scopo di destinare ai bisogni della Isola le valute intere, provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dal ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani » (109).

29) *La giustizia amministrativa*

Uno speciale capitolo del progetto della Commissione preparatoria era dedicato agli organi giurisdizionali, introducendo una giurisdizione costituzionale a mezzo dell'Alta Corte, e richiedendo l'istituzione, in Palermo, di organi giurisdizionali aventi allora la sede soltanto in Roma.

Dell'Alta Corte diremo in seguito al n. 31. Adesso diciamo dei nuovi organi delle giurisdizioni centrali, richiesti per la Sicilia. L'articolo 23 del progetto citato si riferiva ai vari tipi di giurisdizioni

⁰⁹⁹) Questo articolo ricevette le più pesanti critiche dall'on. Einaudi dinanzi la Consulta nazionale. Non ha avuto sino ad oggi attuazione. Da recente, e come si è detto, è stato ritenuto in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, dal GIOVENCO: *Il coordinamento*, cit., p. 75.

zione, civile, penale, amministrativa, contabile, ed alla loro competenza sugli affari concernenti la Regione.

Nella discussione davanti la Consulta regionale tali organi assunsero la veste di Sezioni speciali degli organi centrali, con la competenza a giudicare su materie, per la natura del soggetto e dell'interesse oggetto della medesima, collegati direttamente alla Regione.

Tuttavia, l'articolo non ha avuto, sino ad oggi, applicazione, nè rispetto al Tribunale superiore delle acque pubbliche, nè rispetto alla Corte di Cassazione, malgrado i ripetuti voti dell'Assemblea regionale. E' stato, invece, attuato per la materia degli usi civici, trasferendola, col D. 2 marzo 1948, n. 141, dalla Corte di appello di Roma alla prima Sezione della Corte di appello di Palermo. E' stato pure applicato, per la giurisdizione amministrativa, con la creazione del Consiglio di giustizia amministrativa e con le due Sezioni della Corte dei conti, una di controllo ed una giurisdizionale ⁽¹¹⁰⁾ Ma il Consiglio di giustizia amministrativa non corrisponde al Consiglio di Stato, nè per la composizione, nè per la competenza; non può dirsi, pertanto, una vera e propria Sezione del Consiglio di Stato ⁽¹¹¹⁾ La Corte dei conti, che, durante l'Alto Commissariato era stata una delegazione dello stesso organo centrale (art.5 com. 2, D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416) venne accresciuta di due Sezioni a mezzo del D.L. 6 maggio 1948, n. 655, con le competenze di cui alle leggi sulle funzioni della Corte medesima, salve le modificazioni nello stesso decreto riportate. Fra le altre, sono di particolare attenzione il visto e la registrazione, con riserva (art. 6), degli atti e decreti del Governo e degli assessori regionali, dalla dottrina criticati ⁽¹¹²⁾ La Corte Costituzionale ha dichiarato ⁽¹¹³⁾ la relativa illegittimità costituzionale compresa nel comma secondo dell'art. 2 D.L. del 1948, n. 655. Dice, invero, la stessa Corte: « L'istituto della registrazione con riserva non può assolutamente inserirsi nel quadro dei controlli sugli atti della Regione, stante la posizione preminente dello Stato di fronte alle Regioni e il par-

(¹¹⁰) LANDI : *Profili e problemi della g. amm. in Sicilia*, Milano 1951; BODDA: *I controlli amm. e giurisdizionali sugli atti della Regione*, in: *Atti del secondo Convegno di studi regionali*, Roma 1958, p. 26.

E' interessante in questa materia citare il D.M. 20 febbraio 1972, che ripartisce fra le Regioni a statuto ordinario un fondo comune, ai sensi dell'art. 8 della legge 1970, n. 281.

(111) SALEMI: *Dieci anni di esperienza di decentramento della giustizia amm. in Sicilia*, in: *Nuova Rassegna*, 1957, n. 19.

(112) LA BARBERA: *L'autonomia regionale*, cit., p. 68; GUCCIONE: *L'istituto della registrazione con riserva e la sua inapplicabilità alle Regioni*, *Giurispr. Sic.*, 1967.

(¹¹³) Corte Cost. 13-19 dicembre 1966, n. 121.

titolare rilievo dei suoi poteri di controllo sugli organi e gli atti della Regione. La surrogabilità di siffatto controllo con quello politico dell'Assemblea regionale si risolverebbe nell'ammissione, altrettanto incompatibile col sistema, che la Regione si sottragga, a propria discrezione, al controllo dello Stato ed ai suoi effetti ».

30) *Il ricorso straordinario*

L'articolo 21 del progetto che discutevasi davanti la Commissione preparatoria, e che riferivasi alle funzioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, aggiungeva nell'ultimo comma : « I ricorsi amministrativi avanzati in linea straordinaria contro gli atti amministrativi regionali saranno decisi dal Presidente regionale ».

Si univano così gli istituti principali della giustizia amministrativa (i ricorsi), la tutela giurisdizionale e la tutela amministrativa.

Il comma ultimo dell'art. 21 passò quasi inosservato davanti la Consulta regionale, che soltanto vi aggiunse « sentite le Sezioni speciali del Consiglio di Stato ». Pubblicati lo Statuto e la nuova Costituzione, si venne a discutere ampiamente: 1) sulla legittimità costituzionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato ⁽¹¹⁴⁾, e, in particolare, di quello al Presidente della Regione Siciliana; 2) sulla posizione giuridica del Presidente della Regione in sede di decisione del ricorso straordinario, se cioè egli agisse come rappresentante della Regione ovvero quale organo decentrato del Governo dello Stato.

Sub 1) si negava ⁽¹¹⁵⁾ la costituzionalità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, perchè non si riscontrava nell'art. 87 della Costituzione, fra le altre funzioni del Presidente stesso, la decisione sul ricorso straordinario.

Ma infondatamente, perchè il detto articolo considera le funzioni costituzionali del Presidente, e perchè la funzione in parola è prevista, non da norme costituzionali, bensì da leggi ordinarie, e nessuna norma della Costituzione vieta l'istituzione di rimedi amministrativi, trattandosi di mezzi accordati a garanzia di situazioni giuridiche ⁽¹¹⁶⁾.

Si negava, altresì, la costituzionalità del ricorso straordinario al

⁽¹¹⁴⁾ BACHELET : *Ricorso straordinario al Capo dello Stato e garanzia giurisdizionale*, Riv. Trim. di dir. pubbl., 1959, p. 788 e seg.

⁽¹¹⁵⁾ Acaò: *Osservazioni sull'ammissibilità attuale del ricorso straordinario al Capo dello Stato*, in: *Rassegna mensile dell'Avvocatura dello Stato*, 1948.

⁽¹¹⁶⁾ LANDE *Trasposizione del ricorso straordinario alla sede giurisdizionale*. Comunicazione al IX Congresso di studi amm. a Varenna, 1963.

Presidente della Repubblica perchè — dicevasi ⁽¹¹⁷⁾ — « il relativo potere di decisione appartiene unicamente ed esclusivamente al Capo dello Stato, fuori e al di sopra di ogni gerarchia, avendo tale ricorso origine nella giustizia ritenuta e nel Capo dello Stato meglio informato ».

Ma, dal carattere originario, il ricorso straordinario si è molto allontanato, passando, attraverso lunga e costante evoluzione, da istanza alla grazia sovrana a rimedio giuridico di uso normale, più economico, circondato di larghe garanzie e deciso, sostanzialmente, dal Ministro, dietro intervento del Consiglio di Stato in adunanza generale e, talvolta del Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Regione non è collocato allo stesso livello del Capo dello Stato ⁽¹¹⁸⁾, che conserva, tuttavia, un potere semplicemente simbolico ⁽¹¹⁹⁾; al più potrebbe stare a livello del ministro, l'autorità cioè amministrativa che effettivamente decide sul ricorso, sebbene dietro parere del Consiglio di giustizia amministrativa a sezioni unite (art. 4 com. 4, D.L. 6 maggio 1948, n. 654) e che controfirma la decisione, assumendone pure la responsabilità ⁽¹²⁰⁾.

Vale in proposito rammentare che lo Statuto della Regione Siciliana, contenente all'articolo 23 ultimo comma, l'istituto del ricorso straordinario, è stato dapprima approvato dal Governo dello Stato, quando esso disponeva ancora del potere legislativo costituente (D. L. L. 16 marzo 1946, n. 98), e che di seguito, è stato costituzionalizzato, ai sensi dell'art. 116 della Costituzione, con la legge approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948.

Sub 2) cioè sulla qualità assunta dal Presidente della Regione nella decisione del ricorso straordinario e sulla natura dell'atto amministrativo regionale impugnabile, si sono avanzate due tesi, in alcuni lati opposte.

Una ⁽¹²¹⁾ considera il ricorso quale l'istituto medesimo regolato dalle leggi dello Stato, sostituendovi, nella decisione, il Presidente della Regione al Presidente della Repubblica, e, nel parere, il Consiglio

⁽¹¹⁷⁾ DE GENNARO: *Sui ricorsi amm. nella Reg. Sic.*, in: *Nuova Rassegna*, 1949, p. 925.

Contra: SANDULLI: *Man. Amm.*, p. 477.

⁽¹¹⁸⁾ Così la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 del 15 gennaio 1970. ⁽¹¹⁹⁾ M. S. GIANNINI: *La giustizia amm.*, p. 98, 100.

⁽¹²⁰⁾ Cons. di g. amm. 26 febbraio 1949, n. 32. Cons. di Stato, Sez. VI 15 giugno 1955, n. 461. Per questa Sezione gli atti relativi sono considerati come emanati dal ministro competente per materia, mentre l'intervento del Consiglio dei ministri sta ad attestare che l'obbligo di udire tale organo è stato soddisfatto, con ciò non determinando alcuno spostamento di iniziative, nè di responsabilità.

⁽¹²¹⁾ LANDE *Profili*, cit., p. 78, 83, 94.

di giustizia amministrativa a Sezioni Unite al Consiglio di Stato in adunanza generale. Sostituzione per la quale il Presidente della Regione agisce nella qualità di rappresentante della Regione, allorquando decide sui ricorsi straordinari contro atti amministrativi concernenti materia di amministrazione propria della Regione; e nella qualità di rappresentante del Governo dello Stato, quando decide i ricorsi straordinari contro atti amministrativi su materia di amministrazione impropria o decentrata della Regione (122).

Un'altra tesi ⁽¹²³⁾ ritiene che il ricorso straordinario sia un istituto nuovo dell'ordinamento regionale siciliano, ed ammesso soltanto contro gli atti amministrativi regionali, emanati cioè da organi regionali, nonché da autorità o enti con sede nella Regione, o dipendenti o controllati dall'Amministrazione regionale, nell'esercizio della potestà amministrativa propria della Regione sulle materie di cui agli articoli 14, 15, 17, 36 com. I dello Statuto. Il ricorso straordinario non sarebbe invece, ammesso contro atti concernenti l'amministrazione statale decentrata, perchè, dicesi, mancano della regionalità.

Contro questa seconda tesi può obiettarsi, anzitutto, che dai lavori preparatori risulta come la Commissione e la Consulta regionale tennero presente, nel formulare l'articolo sul ricorso straordinario, la posizione a questo assegnata dal diritto allora vigente (124).

Non si volle, pertanto, introdurre un tipo nuovo di ricorso straordinario, bensì si volle presupporre e richiamare quell'istituto che la legge sul Consiglio di Stato, delineava negli elementi essenziali e processuali e che lo rendeva più semplice ed economico del ricorso giurisdizionale allo stesso Consiglio. Il che è riprovato dalla aggiunta, fatta dalla Consulta regionale all'articolo in esame (« sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato ») in analogia ai ricorsi straordinari sottoposti al parere del Consiglio di Stato in adunanza generale (125).

Può, inoltre, obiettarsi, che non appare sostenibile la mancanza dell'elemento della regionalità nei ricorsi avverso atti amministrativi che toccano materie di amministrazioni decentrate della Regione.

^{<1>}) Sugli elementi subbiettivi ed obbiettivi dell'atto amministrativo regionale impugnabile con ricorso straordinario, vedi: SALEMI: *Dieci anni*, cit., in: *Nuova Rassegna*, 1957. n. 19. Idem: *La Giustizia anzanz.*, Padova 1959, quinta edizione, pag. 65 e seg.

^{"23)} TERESI: *Sulla natura del ricorso str. al Pres. della R. S.*, in: *Il diritto pubblico della Regione*, 1960, p. 335; IL BACHELET: op. Cit., in: *Riv. Trim. di dir. pubbl.* 1959, p. 792 e nota 11, ritiene il ricorso sia un istituto diverso, formalmente e materialmente.

⁽¹²⁴⁾ T.U. sul Cons. di Stato D. 26 giugno 1924, n. 1054, articolo 16 com. 1, n. 4; com. 2; Regolamento 21 aprile 1942, n. 444, art. 47, Il. 3; oggi in parte modificati col D.P. Rep. 24 novembre 1971, n. 1199 e con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sulla istituzione dei Tribunali amministrativi regionali.

⁽¹²⁵⁾ Pur limitandolo all'atto amministrativo regionale.

Imperocchè queste ultime materie, sebbene ricadenti in linea diretta, principale, fra quelle d'interesse generale dello Stato, sono state decentrate al Presidente ed agli Assessori regionali per via del rapporto di connessione e di aderenze agli interessi regionali (126).

Se questo rapporto mancasse, non avrebbe significato il decentramento a favore degli organi governativi della Regione.

E' appunto per via dell'intreccio fra le due specie di interessi, statali e regionali, che lo svolgimento della relativa attività amministrativa è lasciata ai detti organi secondo le direttive del Governo dello Stato, e che la qualità del Presidente della Regione si manifesta allora come di rappresentante del Governo dello Stato, di fronte al quale è responsabile.

31) *L'Alta Corte*

L'Alta Corte è l'istituto attraverso il quale si rende, in particolare modo, caratteristica l'autonomia della Regione Siciliana, non solo per la struttura e la competenza, ma anche, e soprattutto, per la funzione giurisdizionale, che è la garanzia prima dell'autonomia stessa.

Tanto è spontanea e indispensabile, dal punto di vista logico e giuridico, la sua esistenza, che dinanzi alla Commissione preparatoria ed alla Consulta regionale non vi fu alcun contrasto in merito ai relativi articoli del progetto di Statuto.

Si procedette in pieno accordo, sia nel delinearne la composizione con elementi, nominati in eguale misura dallo Stato e dalla Regione, sia nel conferirle i giudizi sulla costituzionalità delle leggi, dei regolamenti statali e sui reati speciali del Presidente e degli Assessori. Tutto ciò testimoniava del convincimento dei proponenti lo schema di Statuto, per i quali la mancanza di un siffatto organo a composizione mista sarebbe dannosa all'autonomia e impedirebbe la nomina da parte della Regione, delle persone ch'essa stessa ritenga più adatte a percepire e ad esprimere in seno alla Corte le esigenze e gl'interessi della Regione, attraverso l'interpretazione del diritto, che, nel campo costituzionale, è ai margini della politica (127).

Soltanto dinanzi la Consulta nazionale e per via degli interventi dell'on. Einaudi, l'Alta Corte fu contrastata nella sua istituzione. Im-

⁽¹²⁶⁾ SALEM: *Dieci anni*, cit., in: *Nuova Rassegna*, 1957, n. 19.

⁽¹⁷⁾ SALEMI: *L'Alta Corte e la pariteticità*, in: *Nuova Rassegna*, 1956, p. 923.

perocchè, secondo l'on. consultore, l'adozione degli articoli dal 23 al 30, relativi agli organi giurisdizionali, porterebbe allo spezzamento dell'Unità nazionale, in particolare l'Alta Corte, il cui giudizio sulla costituzionalità delle leggi ha carattere spiccatamente politico, essendone i membri scelti dalle Assemblee legislative dello Stato e della Regione, e giudicando secondo gl'interessi e i principi propri della parte politica dominante in ogni successivo momento nelle dette Assemblee. Giudizio di parte — egli aggiunge — che non potrebbe assicurare l'osservanza della legge e degli statuti fondamentali.

All'on.le Einaudi si contrappose l'on.le Guarino Amelia, in seno alla stessa Consulta nazionale, dicendo che la proposta, avanzata dalla Consulta regionale, era ben diversa da quella temuta dall'on. Einaudi, perchè partiva dal presupposto di un'Alta Corte costituita, come dice l'art. 24, di persone di speciali competenze in materia giuridica, cioè al di sopra di ogni competizione politica, all'altezza del mandato ricevuto, capaci di giudicare con serenità e obbiettività, indipendentemente dalle fluttuazioni dei partiti.

Anche il consultore nazionale Ricci fu contrario alla istituzione dell'Alta Corte; anzi egli estese il suo dissenso a tutta l'economia siciliana.

Ciononostante, la Consulta nazionale trasmise al Governo centrale il progetto di Statuto così come lo aveva ricevuto, modificandone soltanto il comma secondo dell'art. 42, sostituito col seguente: « Esso (lo Statuto) sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ». Formula poi compresa nell'articolo unico del D. L. 15 maggio 1946, n. 455 di approvazione dello Statuto.

Le Consulte, adunque, regionale e nazionale, concordarono sulla necessità e l'opportunità di istituire un'Alta Corte secondo lo schema proposto.

Non pari consenso manifestò poi la Assemblea Costituente, la quale, in occasione della discussione sull'art. 217, poi 137 della Costituzione, ebbe a ritenere incompatibile l'esistenza contemporanea delle due Corti, sostenendo l'unicità della giurisdizione costituzionale.

Allora fu presentato un emendamento a firma dell'on. Perassi ed altri, diretto a stabilire, con la prima costituzione della Corte Costituzionale, la cessazione dell'Alta Corte.

Senonchè gli stessi presentatori lo ritirarono, dichiarando che la XVI disposizione transitoria della Costituzione prevedeva già l'abroga-

zione implicita delle norme dello Statuto siciliano concernenti l'Alta Corte.

Abrogazione implicita, però, che fu in seguito contraddetta dalla presentazione alla Costituente di un progetto di legge del Governo centrale, che adottava, quale legge costituzionale, lo Statuto siciliano con le modificazioni risultanti da un allegato, che (fra l'altro, lasciava in vigore l'Alta Corte fino all'entrata in funzione della Corte Costituzionale) costituiva il testo coordinato dello Statuto.

Tale progetto e il relativo allegato, al pari dei successivi diversi emendamenti, furono avversati, lasciando, tuttavia, alcuni elementi essenziali in un altro emendamento, che divenne l'art. 1 com. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2: « Fel ma restando la procedura di revisione preveduta dalla Costituzione, le modifiche, ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione, saranno, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, approvate dal Parlamento nazionale con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia ».

In tal guisa il coordinamento, suggerito dalla Consulta nazionale e compreso (come già citato) nell'articolo unico, comma 2 del D.L. 15 maggio 1946, n. 455, di approvazione dello Statuto, non ebbe più luogo; si affermò, invece, la necessità di modificazioni dello Statuto, senza specificarle, rinviandole, anzi, ad una legge ordinaria, da emanarsi entro due anni.

La Regione Siciliana se ne ritenne insoddisfatta ed impugnò sollecitamente l'art. 1 com. 2 della legge costituzionale n. 2, per vari motivi, principalmente perchè la Costituente aveva esorbitato dalla sua funzione, disponendo le future modificazioni con legge ordinaria, udita l'Assemblea siciliana, e così derogando agli articoli 123, 116 e 138 della Costituzione.

L'Alta Corte, con sentenza 19 luglio 1948, n. 4, accolse in merito il ricorso, « perchè il secondo comma dell'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, in quanto prevede che le modificazioni allo Statuto della Regione Siciliana possano essere apportate entro due anni, senza l'osservanza del procedimento di revisione, previsto dall'art. 138 della Costituzione, è viziato di illegittimità costituzionale ».

Formata la Corte Costituzionale ricominciò, e con maggiore calore, la discussione circa la contemporanea esistenza delle due Corti, appog-

giata sull'ancora mancato coordinamento dello Statuto con la Costituzione.

Diverse le opinioni al riguardo, talune favorevoli, altre contrarie, mentre la Regione continuava a presentare i suoi ricorsi all'Alta Corte (13).

Numerosi i progetti di legge di iniziativa di deputati regionali, e gli ordini del giorno al Parlamento nazionale per la istituzione di una Sezione speciale della Corte Costituzionale, o per la integrazione della Corte stessa con giudici eletti dall'Assemblea regionale ⁽¹²⁹⁾, o per la modificazione delle funzioni delle due Corti.

Ma la Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio-9 marzo 1957, n. 38, così si espresse; « L'unità della giurisdizione costituzionale, risultante dal carattere unitario dello Stato, dalla rigidità della Costituzione, dall'art. 134 della Costituzione e dalle successive leggi costituzionali ed ordinarie richiamate dall'art. 137 della Costituzione, conferisce alla Corte Costituzionale pienezza ed esclusività di competenza per tutti i giudizi di legittimità costituzionale delle leggi statali o regionali e dei conflitti di attribuzione fra lo Stato e le Regioni o delle Regioni tra loro ».

« La competenza dell'Alta Corte della Regione Siciliana è stata travolta dalla Costituzione; essa era competenza provvisoria ai sensi della VII disposizione transitoria della Costituzione, destinata a scomparire con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale ».

« La costituzionalizzazione dello Statuto siciliano è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 della Costituzione (cioè al fine di garantire, "forme e condizioni particolari di autonomia", tra le quali non poteva rientrare una giurisdizione speciale di costituzionalità) e quindi ha attribuito carattere di legge costituzionale allo Stato stesso con le modifiche di quelle parti in cui contrastava con la sopravvenuta Costituzione ».

Anche a questa sentenza la Regione Siciliana non seppe acque-

⁽¹²¹⁾ Sino alla metà del 1956 l'Alta Corte continuò a funzionare regolarmente, ma dal giugno 1956 il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Commissario dello Stato indirizzarono alla Corte Costituzionale i ricorsi contro le leggi della Regione Siciliana. Sui contrasti di opinioni vedi: MORTATI: *L'Alta Corte per la Sicilia nella Repubblica italiana una e indivisibile*, in: *Atti secondo Convegno*, cit., p. 187 e seg.; CHIARELLI, CRISAFULLI, CROSA, GUARINO, PIERANDREI, TESAURO, VIRGA: *Corte Costituzionale ed Alta Corte per la Regione Siciliana*, in: *Rassegna di diritto pubblico*, 1956, fasc. 2; LA BARBERA: *Lineamenti*, cit., p. 448 e seg. con larga bibliografia.

⁽¹²⁹⁾ Progetti di legge ed ordini del giorno citati nella Relazione dell'Assemblea regionale dal presidente on. Lanza in: *Cronache parlamentari siciliane*, 1968, p. 227, LA BARBERA: *Lineamenti*, p. 454 e segg. con note.

tarsi e nei successivi ricorsi seguitò a sostenere la legittimità della Alta Corte.

Nel 1957 era stato convocato per il 4 aprile il Parlamento per la elezione dei membri mancanti nell'Alta Corte; ma il messaggio 3 aprile '57 del Capo dello Stato che segnalava la necessità di un coordinamento delle due Corti in sede di legislazione costituzionale, rese impossibile la elezione.

Della necessità del coordinamento si è, invero discusso in base, principalmente a due argomentazioni. La prima fondata sull'obbligo posto al Governo dello Stato (con l'art. 1 com. 2 del D. 15 maggio 1946, n. 455) di presentare all'Assemblea Costituente lo Statuto della R.S. per essere coordinato con la nuova Costituzione. Ma tanto il Governo, quanto le Camere non hanno provveduto a questi adempimenti.

La seconda è fondata sull'art. 136 com. 2 della Costituzione, per cui la sentenza della Corte Costituzionale va comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. Senonchè, le Camere neanche rispetto a queste formalità si sono pronunciate.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sollecitato dal Presidente della Regione e dall'Assemblea regionale, ha nominato (con D. 19 marzo 1966) una speciale Commissione paritetica, al fine di riesaminare le richieste della Regione e, ottenuto in risposta uno schema di norme sul coordinamento en, ha richiesto il parere della Corte Costituzionale. La quale si è pronunciata in senso negativo, perchè — ha detto — la unicità è conferita all'organo dalla uniformità di composizione.

Altra resistenza e particolare intervento del Presidente dell'Assemblea regionale (9, che rivolge un appello all'unione di tutti i partiti politici dell'Assemblea per la definitiva soluzione della pesante controversia. In questo appello, ultima fase attuale della questione, si sente l'eco sempre viva degli articoli 24-26, espressa dalla rappresentanza popolare dell'Isola attraverso l'opera della Consulta regionale in sostegno dell'autonomia siciliana.

Senonchè tale appello, pur toccante, e la relativa eco, sembrano oggi respinti in alto mare dalla sentenza della Corte Costituzionale (15 gennaio 1970, n. 6) ⁽¹³²⁾ con la quale la Corte, riprendendo il

^{m)} Vedi: *Cronache parlamentari siciliane*, 1968, p. 224, 1970 pag. 18.

^{o)} In: *Cronache*, cit.

⁽¹³²⁾ Vedi in: *Cronache parlamentari siciliane*, 1970, pag. 21 e seg. il testo della sentenza, la memoria difensiva della Regione e la critica degli orlai La Terza, Montalbano e Zuc-

principio della unità della giurisdizione costituzionale, che in uno Stato unitario non può tollerare deroghe di sorta, lo estende (come aveva già fatto) dai giudizi sulla legittimità costituzionale delle leggi statali, regionali e sui conflitti di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni. ai giudizi sui reati compiuti dal Presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiara la illegittimità costituzionale degli articoli 26 e 27 del D. L. 15 maggio 1946, n. 455. Questi giudizi erano stati lasciati formalmente impregiudicati dalla sentenza 9 marzo 1957, n. 38.

Peraltro, dice la Corte Costituzionale « è impossibile estendere ai membri del Governo regionale siciliano una così profonda deroga al diritto comune ». Infatti « è proprio in ragione delle caratteristiche dei soggetti agenti, titolari di supremi uffici politici dello Stato, oltre che della natura dei reati ministeriali e delle loro possibili conseguenze sul sistema, che si è voluto derogare alle norme comuni, sul duplice intento di assicurare la più ampia tutela dell'ordinamento repubblicano e di garantire al tempo stesso la posizione e l'azione del Governo, oggettivamente considerato, prima ancora che le persone, che di volta in volta lo compongono. Sotto questo profilo, l'istituto risultante degli articoli 96 e 134 della Costituzione presenta evidenti analogie con quello dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri della Camera, previsto dall'art. 58, secondo comma. Ma, come le Assemblee regionali non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee parlamentari, così nemmeno gli organi di Governo regionali sono assimilabili al Governo della Repubblica ».

32) *L'approvazione e le modificazioni dello Statuto*

L'articolo del progetto che diede luogo alle più vivaci discussioni innanzi alla Commissione preparatoria ed alla Consulta regionale, fu l'articolo 39, concernente la procedura per l'applicazione e le eventuali modificazioni del progetto stesso.

Imperocchè esso costituiva la chiave più adatta per aprire alla sincerità gli animi dei Commissari dapprima e dei Consultori poi, apparsi, durante le sedute, guardinghi, circondati di riserve o addirittura contrari alle norme fondamentali dell'autonomia. Costoro (le sini-

cari. Inoltre, nelle stesse *Cronache* del 1970., pag. 127 seg. vedi gli articoli di Ausiello-Orlando, Corallo, Bozzi e Frosini.

stre, gli azionisti ed un liberale) nel volere l'approvazione del progetto di Statuto e la sua entrata in vigore dopo l'intervento dell'Assemblea Costituente dello Stato (nella revisione e nella eventuale approvazione) miravano ad allontanare la realizzazione dell'autonomia della Regione Siciliana, rafforzati dal fatto della mancanza di affidamento circa la data di convocazione della Costituente stessa. Sostenevano, altresì, che i problemi « sfiorati » dalla Consulta erano da discutersi innanzi al popolo siciliano nelle, allora prossime, elezioni amministrative e per la Costituente, dato che il problema dell'autonomia siciliana non era della sola Sicilia. Dimenticavano, però, che i componenti della Consulta regionale erano stati nominati dietro la designazione dei partiti politici, con ampio mandato circa l'autonomia e che, pertanto, rappresentavano la volontà della Sicilia.

I rappresentanti degli altri partiti (democrazia cristiana, gli ex indipendentisti e le destre), invero, si opponevano, richiedendo l'approvazione immediata a mezzo di un decreto legislativo e l'intervento posteriore della Costituente per le eventuali modificazioni. E ciò, sia per rispondere alla richiesta del Governo centrale, che voleva conoscere esattamente la volontà dell'Isola, sia per evitare rischiose perdite di tempo, sia ancora per dare la pronta sensazione che il separatismo non occorreva al fine dell'autogoverno nel quadro della unità italiana (133).

Comunque, l'articolo 39 fu approvato e divenne l'art. 42 del progetto della Consulta, corrispondente a quello presentato dalla Commissione preparatoria così formulato: « Il presente Statuto sarà approvato con decreto legislativo ed entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Sarà, in seguito, sottoposto all'Assemblea Costituente dello Stato. Potrà essere modificato su proposta dell'Assemblea regionale e delle Assemblee legislative dello Stato, con le forme stabilite per la modificazione della Costituzione dello Stato ».

Tale articolo fu soppresso dal Governo dello Stato, che accettò, invece, il seguente emendamento proposto dalla Giunta speciale delle Commissioni riunite affari politici, giustizia, finanze e tesoro della Consulta nazionale : « Esso (lo Statuto) sarà sottoposto all'Assemblea Costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione dello Stato ».

zi") Le fasi diverse del dibattito e i singoli interventi dei Consultori risultano ampiamente dal verbale dell'ultima seduta della Consulta, e, in sintesi, dal volume di Salemi: *Lo Statuto della Regione Siciliana e i lavori preparatori*, Padova 1961, pag. 85-88.

Cosicchè dell'art. 42 della Consulta regionale non rimase alcuna parte nello Statuto: Non il primo comma, che fu, separatamente, oggetto di un parere favorevole della Consulta nazionale. Non il secondo comma, che fu sostituito col citato emendamento della Consulta nazionale, poi (come si è già detto) inserito nell'articolo unico del D.L. 15 maggio 1946, n. 455, di approvazione dello Statuto, aprendo così una nuova fase storica, quella del coordinamento dello Statuto con la Costituzione. Non il terzo comma che tolse all'Autonomia siciliana una norma precisa di garanzia per la eventuale modificazione dello Statuto.

Così passò il progetto della Consulta regionale siciliana alla firma sovrana.

Ma il coordinamento e le « norme di attuazione » non hanno ultimato il loro corso; aspettano ancora, dopo più di un ventennio,... gli uomini di buona volontà.

L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ALTO COMMISSARIATO

NOTA ILLUSTRATIVA DEI DOCUMENTI
RELATIVI AI PRESUPPOSTI, AI PRECEDENTI, ALLA GENESI
E ALLA NATURA DELL'ALTO COMMISSARIATO E DELLA CONSULTA
DI SICILIA (1860-1946)

ADELAIDE BAVIERA ALBANESE

SOMMARIO: I) *I precedenti storico-giuridici*: I) Prima dell'unificazione del Regno; 2) L'unificazione; 3) La legge 24 giugno 1860 n. 4133; 4) Il Consiglio straordinario di Stato istituito con decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860; 5) I progetti Minghetti del marzo 1861; 6) Il commissario civile in Sicilia del 1896; 7) I RR.DD. 22 luglio 1920 n. 1233 e 14 agosto 1920 n. 1236; 8) 1920-1943; II) *L'iter del primo provvedimento istitutivo dell'Alto Commissariato*: 1) Premesse; 2) R.D. 27-1-1944 n. 21 istitutivo dell'A.C. in Sardegna; 3) Schemi vari per la istituzione dell'A.C. in Sicilia, III) *R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91*: 1) Alto Commissariato: natura, composizione, funzioni; 2) La Giunta consultiva, IV) *L'iter delle modifiche al R.D.L. 18 marzo 1941*: 1) D.L.L. 10 agosto 1944 n. 204; 2) Progetti per la istituzione della Consulta e per la riforma dell'Alto Commissariato; V) *Il D.L.L. 28 dicembre 1944 n. 416*: 1) Alto Commissariato; 2) Consulta.

I - I PRECEDENTI STORICO-GIURIDICI:

1) *Prima dell'unificazione del Regno*

Il problema di puntualizzare il momento nel quale l'istanza autonomistica della Sicilia comincia a delinarsi in quei termini moderni che sono tuttora attuali, non è di facile soluzione. Esso infatti è problema di notevole complessità e squisitamente storico: esula quindi dalla presente ricerca che vuole essere limitata alla individuazione dei precedenti giuridici dell'Alto Commissariato e della Consulta e alla genesi dei decreti 18-3-1944 n. 91 e 28-12-1944, n. 416.

E' senz'altro pacifico che il concetto di autonomia è strettamente collegato con quello di unità e da esso condizionato; restano perciò esclusi dal campo dell'indagine prefissata (anche se ne costituiscono i necessari presupposti) quei periodi in cui il *Regnum Siciliae* costituiva una realtà storico-giuridica con peculiari forme istituzionali e costituzione propria.

Fin troppo noto è il fatto che la storia di Sicilia sotto il profilo

istituzionale può essere articolata secondo una ben precisa periodizzazione.

Si ebbe infatti dapprima uno Stato politicamente e giuridicamente indipendente, governato da una monarchia propria, per l'epoca che va dal sec. XII all'anno 1412.

Segui poi il periodo in cui, pur mantenendo il proprio carattere di entità statale a sè stante sia sotto l'aspetto territoriale sia dal punto di vista istituzionale, l'Isola divenne un viceregno e fu legata ad altri Stati governati dalla stessa Corona con quella che, secondo la costruzione dei teorici del diritto costituzionale, potrebbe essere definita come una « unione reale », sebbene non sia facile inquadrare in un concetto elaborato dalla dogmatica moderna una realtà storica del passato che nei confronti del tipo astratto non può non rappresentare una fattispecie anomala.

Le strutture interne del Regno rimasero però, durante il viceregno, quasi assolutamente immutate e la loro conservazione costituì uno dei motivi dominanti di quella che è stata definita la cristallizzazione della realtà politico-sociale siciliana.

Tale situazione giuridica perdurò anche quando, passata la Corona di Sicilia assieme a quella del regno di Napoli alla dinastia dei Borbone — i quali posero in questa ultima città la loro sede — cominciò a delinearsi, sotto la spinta dei teorici e degli esponenti governativi dell'assolutismo illuminato, quella larvata tendenza alla fusione dei due Stati in uno solo, che pose le premesse del sempre crescente irrigidimento della Sicilia volta alla salvaguardia della propria indipendenza e al mantenimento delle proprie strutture. E' in questo periodo tuttavia che il Parlamento di Sicilia, l'organo che — qualunque sia la valutazione che di esso si voglia dare sul piano storico-politico — aveva assolto ed assolveva la funzione di rappresentare la « nazione siciliana », espresse dal proprio seno nel 1812 la nuova Carta Costituzionale non *octroyée*, con la quale si poneva in essere, pur con tutti i ben noti limiti, un ordinamento moderno ispirato ai più recenti principi dello Stato di diritto, costituzionale, rappresentativo ed articolato secondo una strutturazione amministrativa organica e progredita. Alla base della riforma era però sempre la coscienza della esistenza della « nazione siciliana » ed il senso della continuità dello Stato.

La caduta del sistema instaurato nella parte continentale del Regno durante il periodo dell'esilio del Re e la conseguente restau-

razione dei Borbone sul trono di Napoli, segnano il momento in cui lo *status* giuridico e politico della Sicilia subisce per la prima volta — imposta dall'alto — una vera profonda trasformazione sul piano istituzionale : la legge 8 dicembre 1816 n. 565 infatti, agli artt. 1 e 2, stabilisce la creazione di un nuovo Stato, il Regno delle Due Sicilie, che assorbì in sè i due precedenti organismi statuali fino ad allora sempre tra loro distinti sul piano giuridico.

Il processo attraverso il quale la nuova realtà venne attuata non ha formato oggetto di studi particolari a carattere giuridico : a nostro avviso esso potrebbe essere definito *unio exstinctiva per confusionem* dei due Stati, anche se taluni aspetti — e soprattutto l'intendimento politico che ne era alla radice — potrebbero condurre ad interpretarlo piuttosto come *unio per incorporationem* del Regno di Sicilia in quello napoletano. E' certo comunque che il nuovo organismo statale ebbe natura unitaria; ma non meno certo è che esso — pur indubbiamente modellato sul sistema francese — ebbe un ordinamento giuridico amministrativo che in un certo senso potrebbe essere considerato ispirato a criteri di decentramento a base territoriale, dato che per i domini al di là del Faro si prevedero sin dall'origine istituti speciali dotati di poteri delegati, che importavano una notevole autonomia, la quale in alcuni momenti (e specie dopo le crisi del 1820 e del 1848-49) assunse colorazione politica.

Ciò è sufficientemente provato, tra l'altro, (oltre che dalla lettera delle leggi) dalla esistenza dei seguenti organi, con competenza limitata appunto alla Sicilia : il Luogotenente generale, il suo Consiglio e la sua Segreteria articolata in dipartimenti che corrispondevano ai Ministeri esistenti al centro; la Consulta dei reali domini al di là del Faro dapprima con sede in Napoli e che poi divenne Consulta di Sicilia con sede a Palermo; la Corte dei Conti autonoma ed infine il Ministero degli affari di Sicilia presso Sua Maestà in Napoli, cui affluiva tutta la materia trattata dalla Luogotenenza generale nel suo complesso. Anche l'ordine giudiziario era distinto da quello dei domini al di qua del Faro e il ciclo della giurisdizione si esauriva nell'Isola.

Mancavano naturalmente le istituzioni rappresentative, sia a livello locale sia a livello nazionale, ma questa era la caratteristica di tutto il sistema borbonico ed una delle cause più profonde della sua impopolarità.

La lotta quindi condotta dai siciliani contro il governo borbo-

nico fu principalmente lotta per l'indipendenza o, se si vuole, lotta per il ritorno allo *status quo ante* e cioè per ridare all'Isola la sua qualità di regno costituzionale indipendente ed il suo plurisecolare organismo rappresentativo, nelle forme votate nel 1812; ma fu anche sicuramente ispirata a principi di libertà e tesa ad un rinnovamento socio-economico, pur essendo innegabile che il contrasto rimase nella sostanza soprattutto di carattere giuridico e politico.

La maturazione del processo attraverso cui si giunse nell'Isola ad accettare dapprima le teoriche del federalismo e poi addirittura quelle unitarie fu lenta, non univoca e non è stata ancora esaurientemente chiarita dai numerosi studi sull'argomento.

2) *L'unificazione*

Sembra però ampiamente dimostrabile che solo a partire dal 1860 si può cominciare a parlare di istanza autonomistica in senso proprio e che a questo si arriva quando viene accettato il principio della unificazione in uno Stato costituzionale ed ispirato al principio rappresentativo. L'unità era stata infatti considerata quasi come mezzo al fine e la sua accettazione da parte siciliana rappresentava l'espressione dell'avvenuto consapevole sacrificio del concetto di indipendenza a quello di libertà, sotto la spinta di una visione nuova della realtà del problema politico e di istanze economico sociali di più ampio respiro, fino ad allora non sentite o non operanti.

La confluenza sostanziale in questa direzione delle tendenze più diverse, dalle conservatrici-moderate alle democratiche, che partivano da presupposti addirittura contrastanti e miravano a soddisfare interessi spesso antitetici è estremamente significativa per dare la misura della attualità della formula autonomistica ed insieme della validità della formula unitaria.

Era però pacifico nella coscienza politica isolana che « i siciliani non *volevano* perdere — come scriveva il Ferrara (per citare solo una fra le innumerevoli fonti coeve) nelle famose brevi note al Cavour dell'8 luglio 1860 — ciò che possedevano e che non fosse necessario di sacrificare al principio della nazionalità comune »; « le idee di rigido accentramento non *erano*, infatti, indigene all'Italia », continuava il Ferrara, il quale sottolineava ancora che la Sicilia sotto il governo borbonico « non mancava che di politica libertà » e che

essa, salvo un breve periodo (il che non è poi neppure del tutto esatto) non aveva « mai conosciuto la fusione ».

La fervida discussione che si aprì allora nell'Isola intorno alle modalità della annessione ed alla strutturazione del nuovo Stato, ha formato oggetto di più o meno recenti trattazioni — alcune delle quali di buon livello scientifico — cui ovviamente si rimanda (1).

3) *La legge 24 giugno 1860 n. 4133*

Ma il problema autonomistico siciliano non è che un aspetto di quello relativo all'assetto da dare al nuovo Stato unitario, problema agitato, dopo gli avvenimenti del 1860, in tutta la penisola. E ciò anche se nell'isola l'istanza autonomistica era forse più pressante che altrove e certamente aveva caratteristiche proprie perchè si innestava nella tradizione storica del diritto pubblico siciliano e trovava una propria ragione d'essere più profonda nelle particolari condizioni del paese. Considerazioni in parte analoghe possono essere fatte però anche per le correnti autonomistiche toscane e per quelle napoletane che di recente hanno formato oggetto di studi molto accurati.

La questione della sistemazione del nuovo Stato — del resto già da molto tempo affrontata in sede teorica dai maggiori esponenti del risorgimento — venne infatti discussa a diversi livelli, da quello filosofico-dottrinario a quello propriamente politico, anche nelle regioni centro-settentrionali e nello stesso Piemonte; ad essa, come è noto, erano state proposte soluzioni che andavano dal federalismo al più rigido accentramento di ispirazione francese (2).

E' notissima l'impostazione data dal Cavour alla questione, dopo

(1) V. per tutti S. M. GARZE: *L'Italia antimoderata*, (Bologna 1968), p. 185 ss. e l'ampia accurata bibliografia; v. pure R. COMPOSTO: *Carteggi del Risorgimento* in « *Archivio Storico Siciliano* » s. III, XII (1962); m.: *La coscienza politica siciliana dalla costituzione del 1812 all'unificazione* in « *Annuario dell'Istituto Magistrale Pascasino di Marsala* » (1961-62).

(2) L'argomento, del resto, è stato trattato ampiamente in opere di diverso valore da parte di storici accurati. Si vedano per tutti: E. CALIFANO: *Il regionalismo in Italia* (bibliografia) in « *Libri e riviste* » (1953), E. PASSERTI: *I problemi dell'unificazione italiana* in « *Quaderni di cultura e di storia sociale* » n. 5 (1953). C. PAVONE: *Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli* (1859-1866) (Milano 1964); G. ASTUTI: *L'unificazione amministrativa del Regno d'Italia* (Napoli 1966). E. RAGIONIERI: *Politica ed amministrazione nella storia d'Italia unita* (Bari 1967) ed infine la sintesi ricca di informazioni bibliografiche in G. CANDELORO: *Storia dell'Italia moderna, V, La costruzione dello Stato unitario 1860-1871* (Milano 1968).

l'annessione della Toscana, impostazione che evidentemente era frutto sia della formazione culturale dello statista piemontese (la quale lo portava alla valorizzazione del principio del *self government*) sia di spinte contingenti di ordine politico: nel discorso della Corona del 2 aprile 1860 veniva sottolineata la necessità di trovare una formula che conciliasse unità politica e libertà amministrativa; l'invito veniva raccolto dal Parlamento nell'indirizzo di risposta del 14 aprile successivo, nel quale si poneva come programma « l'unità che stringe ma che non aggioga » e quindi il rispetto delle tradizioni peculiari delle nuove provincie. Seguì il 16 maggio 1860 la presentazione del famoso progetto, divenuto poi la legge 24 maggio 1860 n. 4133. Tale legge istituiva una Sezione straordinaria e temporanea presso il Consiglio di Stato, la quale doveva avere la funzione di avanzare proposte in tema di nuova organizzazione dello Stato. Dalla relazione del Farini, Ministro dell'Interno, e dalla discussione seguita alla Camera e al Senato, emerse in tutta la sua importanza l'esigenza del « discantamento amministrativo » su base regionale, che era nella linea politica del Cavour. E' infatti pacificamente riconosciuto che la nota indirizzata dal Farini alla Commissione predetta (il 13-8-1860) era in tutto conforme alle direttive del Presidente del Consiglio, sempre coerente nella sua idea (3).

Le prime proposte della Commissione furono presentate il 31 agosto 1860, quando già si era imposto alla preoccupata attenzione di Torino il problema delle provincie meridionali, che inevitabilmente avrebbe portato ad una nuova visione delle concezioni autonomistiche e alla chiarificazione di molti punti di vista: la secca risposta inviata indirettamente dal Cavour al memoriale del Ferrarone è una incontrovertibile riprova (4).

4) // *Consiglio Straordinario di Stato istituito con decreto prodittoriale 19 ottobre 1860*

Intanto in Sicilia, come si è già detto, le discussioni sulla materia avevano preso uno sviluppo notevolissimo, in relazione anche con le vicende politiche della Dittatura e della Pro-dittatura e con

(3) V. **doc. n. 3**, p. 226.

(4) *La liberazione del Mezzogiorno e la formazione del Regno d'Italia* (Carteggi Cavour) I (Bologna 1949), p. 305.

la polemica per le modalità dell'annessione, assumendo caratteri di vera drammaticità e dando luogo ad approfondimenti teorici di tutto rispetto. Con il decreto pro-dittatoriale del 19 ottobre 1860 n. 275 (5) era stato istituito un Consiglio straordinario di Stato « per studiare ed esporre al Governo gli ordini e gli stabilimenti adatti a conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana ». Il rapporto presentato dal Consiglio straordinario il 18 novembre successivo (6) raccolse in parte le istanze fatte presenti dal Cavour e dal Farini alla Commissione insediata a Torino ed utilizzò e fece proprie alcune delle soluzioni da tale Commissione già proposte; in esso rapporto però veniva svolta una propria e più ampia tematica autonomistica, basata sulle tradizioni storiche rispettate perfino dai Borbone dopo il 1816. Si compiva inoltre una accurata disamina dei diversi problemi da risolvere : necessità di considerare la Sicilia come una « regione » (termine che aveva allora il sapore della novità) nella quale si dovesse attuare un ampio decentramento di poteri ad un Luogotenente che riunisse in sé le qualità di delegato del potere esecutivo dello Stato e di capo del potere esecutivo della regione; nel nuovo organismo avrebbe dovuto introdursi un « sistema di rappresentanza e di responsabilità » analogo a quello dello Stato e degli enti locali: era infatti previsto un corpo di deputati eletti a suffragio diretto (uno per ogni cinquantamila elettori) i quali avessero potestà legislativa primaria in alcune materie tassativamente elencate, così come tassativamente elencate erano le materie di competenza del Parlamento nazionale. L'attenzione del rapporto si polarizzava sui lavori pubblici, sull'intero complesso della pubblica istruzione, sulla necessità di riforme della legge comunale e provinciale (la legge sarda del 1859, già estesa alla Sicilia), sul contenzioso amministrativo. Di particolare rilievo era l'esame dei problemi della finanza e cioè la questione dei monopoli, il sistema doganale e daziario, la materia dei tributi diretti, quella della spesa pubblica ed infine l'argomento del debito pubblico. Per quel che riguarda la materia giudiziaria veniva ribadito il principio della necessità che tutto l'intero ciclo di giurisdizione si potesse compiere nell'isola stessa e si postulava quindi il mantenimento della Cassazione, mentre si rinunciava a chiedere la conferma del secolare privilegio — che era stato però abolito dopo il 1816 — di concedere

(5) V. doc. n. 4, pag. 233.

(6) V. doc. n. 5, pag. 236.

gli uffici a soli elementi siciliani e si ammetteva il principio della promiscuità.

Uno speciale interesse si manifestava nei confronti della regolamentazione della proprietà del sottosuolo, per la quale veniva auspicato il mantenimento del diritto fino ad allora in vigore.

L'ultimo punto del rapporto riguardava infine le relazioni tra Stato e Chiesa che si volevano conservare nel solco della tradizione siciliana, legata al privilegio dell'Apostolica Legazia.

Le proposte di massima, formulate in venti articoli, erano consequenziali alle premesse teoriche contenute nella relazione.

Ora a noi pare che proprio nel rapporto del Consiglio di Stato, frutto di una elaborazione compiuta da esponenti di tendenze diverse e talvolta opposte, possa vedersi consacrata quella identificazione della coscienza politica siciliana con la coscienza nazionale italiana che è da considerare alla base del processo unitario (7).

Il punto di dissenso con le soluzioni che si erano andate maturando nel seno della commissione torinese era focalizzato sul carattere politico dell'istituto: il Cavour, che pur vedeva nel decentramento amministrativo « un provvedimento insostituibile e il più favorevole alla libertà », trovava infatti molte delle proposte avanzate dal Consiglio di Stato siciliano « giuste ed inionizzanti... con quello che (egli stesso) ...aveva promesso » ma dichiarava che non avrebbe mai potuto consentire che la Sicilia avesse un proprio « Consiglio deliberante elettivo ». E ciò anche se precedentemente aveva assicurato che « nessuna di quelle franchigie antiche che i siciliani hanno goduto » avrebbe potuto essere menomata (8).

5) 1 progetti Minghetti del marzo 1861

La posizione del Governo venne ribadita sia nella nota che il nuovo Ministro dell'Interno, il Minghetti, inviò alla Commissione

(7) R. COMPOSTO: *La coscienza politica siciliana dalla Costituzione del 1812 alla unificazione* in « *Annali dell'Istituto Magistrale Pascasino* », (Marsala 1962).

(8) Lettera del conte Amari a Michele Amari in R. COMPOSTO: *Carteggi cit.*, p. 76, ss. e 79 ss. dell'estratto. Il progetto siciliano invece venne giudicato favorevolmente da G. Montanelli il quale lo considerava « documento importante a cui pochi badarono, e che accoglie quanto di più sensato sul sistema delle regioni finora fu scritto » > *Dello ordinamento nazionale* (Firenze 1862), cap. 12, pp. 55-59; *Giornale La Nuova Europa del 22 giugno 1861* (Biblioteca Nazionale Centrale Firenze, Miscellanee 218-13). Lo stesso Montanelli puntualizzava la differenza tra la regione proposta dal Consiglio Siciliano e quella prevista dai progetti governativi dicendo che la prima era una istituzione rappresentativa e la seconda un strumento di Governo. V. pure R. COMPOSTO: *La coscienza cit.*

di Legislazione il 28 novembre 1860, sia, ed ancora di più, dai progetti finalmente presentati alle Camere il 13 marzo del 1861. La relazione del proponente infatti sottolineava quanto segue: « le provincie italiane furono finora aggregate in riparti più vasti che ebbero centro in alcune città cospicue per popolazione, per ricchezza, per arti, per tradizioni e per splendore. Il moto nazionale di indipendenza e di unificazione ha per sempre annullata la personalità politica degli Stati e noi dobbiamo fare tale opera che nulla possa mettere a repentaglio quell'unità ».

Per ciò era necessario senza dubbio, unificare « tutto ciò che è sostanziale, la politica, le armi, le finanze, la legislazione » mentre la parte amministrativa e « tutto l'accessorio » avrebbero potuto durare « con quella varietà che si attempera all'indole diversa dei popoli e alle loro presenti usanze ». « La regione... potrà tornare accetta sì a coloro che veggano in essa una naturale varietà destinata a conservarsi ed a cooperare con bella armonia all'unità nazionale, sì a coloro che vagheggiano come fine anche l'unificazione amministrativa, ma non possono chiudere gli occhi sulle difficoltà che questa unificazione sarebbe destinata ad incontrare ».

La Regione, nei progetti Minghetti, veniva considerata soprattutto come ente governativo, anche se la si prevedeva dotata di personalità giuridica al pari delle Provincie e dei Comuni; a capo di essa avrebbe dovuto essere il Governatore, delegato del Ministro dell'Interno, la cui funzione sarebbe stata quella di esercitare molti uffici che non avrebbero potuto essere « abbandonati » al Prefetto; l'istituto sarebbe stato « una rota novella nell'organizzazione amministrativa... la ruota necessaria ad impedire la centralità ».

Il nuovo ente veniva configurato come un consorzio obbligatorio di provincie per « le spese relative agli istituti di istruzione superiore, agli archivi storici, alle accademie di belle arti, nonchè ai lavori pubblici per fiumi, torrenti, ponti, argini e strade ».

Era prevista una Commissione, eletta dai Consigli provinciali nel proprio seno, la quale avrebbe dovuto riunirsi una volta all'anno e a cui sarebbero stati attribuiti poteri deliberanti e poteri regolamentari. Il Governatore, sulla natura del cui ufficio si è detto precedentemente, avrebbe dovuto essere assistito da due assessori eletti dalla Commissione.

La diversità che, nei due progetti, la configurazione giuridica dell'istituto regionale presentava, è del tutto evidente.

Ma neanche il programma minimo delle proposte Minghetti, con le quali la Regione appariva quasi esclusivamente come strumento di limitatissimo decentramento amministrativo e con caratteri che la rendevano solo in parte assimilabile ad un ente autarchico, venne accolto (9).

Per tutto il corso del 1861 il problema del nuovo assetto dello Stato, in generale, e quelli del decentramento e dell'autonomia, in particolare, si erano intrecciati (e ne erano stati condizionati) con le questioni relative alle Luogotenenze di Napoli e di Sicilia; i decreti dell'ottobre che prevedevano l'abolizione della Luogotenenza napoletana, la riforma dell'istituto dei Prefetti, la riforma del Ministero dell'Interno, segnano di fatto, come nota il Pavone, la fine dei programmi regionalistici; fine che venne poi ufficialmente consacrata dal ritiro delle proposte di legge operato dal successore del Minghetti il 3 gennaio 1862; a tale fallimento non fu certo estranea la svolta politica avvenuta dopo la morte del Cavour, il quale, invero, non sembra fosse mai venuto meno alla sua fiducia nel sistema del decentramento, come riconosceva, fra gli altri, uno dei più autorevoli autonomisti siciliani, il Perez m.

6) *Il Commissario Civile in Sicilia nel 1896*

L'istanza autonomistica (anche in termini di solo decentramento) venne come si è detto successivamente ignorata dalla politica governativa e rimase fuori dalle iniziative parlamentari. Continuò però a vivere, con maggiore o minore intensità a seconda dei periodi, sul piano delle ideologie politiche e nei programmi dei partiti, per lo più

(9) Vedi la documentazione relativa alle discussioni delle commissioni delle Camere in C. PAVONE: *Op. cit.*, pag. 291 segg.

(10) Il Perez scriveva: « Ci mancava (con la grande anima del Cavour) il sussidio di quella profonda scienza che vuoi e di che ha tanto bisogno l'Italia, all'interno ordinamento del nuovo Stato; di quella scienza che era in lui si libera da grette e pedantesche vedute, e di cui si splendido pegno ci dava nell'ispirare i larghi concetti che il suo collega degli Interni, il FariM, esponeva al Consiglio di Stato. Economista, in tutta l'ampiezza della parola, infaticabile oppositore d'ogni socialismo, aperto o larvato, conoscitore fin troppo dell'intimo nesso, quasi causa ed effetto, che unisce le stupide teoriche della centralità a quelle del comunismo, chi può dubitare che gli ordini interni ond'ei sarebbesi fatto propugnatore nel Parlamento quelli non sarebbero stati della unità politica fondata sulla solida base, e sola legittima, della libertà regionale, della unità italianamente compresa, non misera, dispotica, e disordinatrice parodia di esempi stranieri. Ma era scritto ne' fati che nel più solenne momento delle urgenze d'Italia la gran mente sparisse. Non sparirà il suo pensiero », F. PEREZ: *Orazione in morte di C. Cavour*, (Palermo luglio 1861), pp. 24-25, in R. COMPOSTO: *La coscienza politica* cit., p. 76.

in funzione di opposizione; in Sicilia, essa si configurò anche « come forma di lotta allo Stato accentratore ed al piemontesismo ».

La convergenza delle più diverse tendenze, dalle moderate alle socialiste — che in Sicilia si era avuta, come si è visto, già nel 1860 — si verificò in quasi tutta la penisola; le correnti cattoliche si inserirono anch'esse in questa linea.

Sul piano della attività parlamentare e governativa il problema venne nuovamente proposto all'attenzione del paese proprio in seguito ad una spinta che ancora una volta era partita dalla Sicilia e più precisamente era stata determinata dalle condizioni verificatesi nell'isola dopo gli avvenimenti del 1893 e le conseguenti gravissime repressioni.

Il governo del Rudinì (ed è significativo il fatto che il proponente, Presidente del consiglio e Ministro per l'Interno, fosse un siciliano ritenuto tipico esponente della classe agraria isolana) emanò il famoso decreto legge 5 aprile 1896 n. 94 che prevedeva la temporanea istituzione di una amministrazione commissariale, che avrebbe dovuto attuare un ampio esperimento di governo decentrato in Sicilia (").

Il Regio Commissario, dipendente dal Ministro dell'Interno, doveva esercitare funzioni politiche ed amministrative di competenza dei Ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, dell'Agricoltura, Industria e Commercio, in materia di pubblica sicurezza, di amministrazioni locali, di opere pubbliche provinciali e comunali, di tasse locali, di istruzione primaria, di miniere e cave, di foreste, di pesi e misure. Gravissima limitazione all'attività del Commissario Civile (che fu il prefetto Codronchi) era l'impossibilità di impegnare in qualsiasi modo il bilancio dello Stato.

Di particolare rilievo era la disposizione secondo la quale i Prefetti delle provincie potevano corrispondere con il governo centrale — per gli affari di competenza del Commissario — solo attraverso il di lui tramite.

Da quanto si è finora esposto e dall'esame analitico dei diversi articoli del D.L. 5 aprile 1896 n. 94 e della legge del 30 luglio 1896, n. 345 (¹²), nella quale fu convertito con qualche modificazione, si rileva che il Commissario Civile altro non voleva essere (ed altro infatti non fu) se non un organo governativo transitorio, con poteri delegati, istituito per fare fronte ad una situazione particolare.

(¹²) S. M. GARRI: *Il Commissariato Civile del 1896 in Sicilia*, (Palermo-Firenze 1958),
ID. : *Da Crispi a Rudinì* (Palermo 1973).

⁰²)V. docc. n. 10 e n.11, pag. 282 e 284.

Ciò malgrado, la discussione che si ebbe in Parlamento in occasione della conversione in legge, fu quanto mai interessante e riportò in evidenza tutti i motivi già altra volta esaminati nei lontani tempi delle annessioni, intorno alla necessità e ai limiti del decentramento amministrativo e intorno alle esigenze di riforma delle strutture dello Stato, esigenze che si dimostravano ancora vitalissime.

Il sostenitore più acceso dell'istanza autonomistica fu il deputato Colajanni che discusse le sue tesi in aperto contrasto con Giustino Fortunato. Ancora più significativo è il contenuto del *memorandum* (compilato da Francesco Napoli) che la federazione socialista di Palermo indirizzò al Codronchi: in esso viene espressamente richiesta l'autonomia regionale e l'istanza è avanzata in funzione delle rivendicazioni dei contadini e dei lavoratori (13).

Ma il provvedimento concretò soltanto un esperimento limitato nel tempo, i cui risultati furono, come è noto, modestissimi; e l'istituto commissariale durò solo fino al 1897, come era stato previsto.

La dialettica dei partiti si avvale però ancora e ancora dei temi del decentramento e del regionalismo fino alla prima guerra mondiale e dopo.

7) I RR.DD. 22 luglio 1920 n. 1233 e 14 agosto 1920 n. 1236

Una occasione che avrebbe potuto fare riaprire il dibattito in sede governativa — ma non risulta che ciò sia avvenuto — fu quella della emanazione dei provvedimenti legislativi riguardanti l'amministrazione delle provincie acquisite dopo il conflitto 1915-1918, e cioè il D.L. 4 luglio 1919 n. 1081, il R.D. 24 luglio 1919 n. 1251 e i RR.DD. 22 luglio 1920 n. 1233 e 14 agosto 1920 n. 1234 (14).

In virtù di tali testi, l'amministrazione civile di esse provincie veniva affidata a due Commissari generali civili, i quali, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dovevano provvedere al buon andamento di tutti i servizi civili e al mantenimento dell'ordine pubblico. I Commissari avevano anche un limitata attività di carattere legislativo e regolamentare per quel che riguardava l'esten-

(13) Vedi in M. GANCI: *Il Commissariato cit. il memorandum dei Socialisti di Palermo*, la relazione della Commissione parlamentare, i discorsi di Giustino Fortunato e di Napoleone Colajanni.

(14) V. docc. n. 12 e n. 13, pag. 288 e 292.

sione di leggi e di regolamenti e per quanto concerneva la sistemazione politica, amministrativa ed economica dei territori. Era inoltre prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un ufficio centrale che avesse le funzioni di « agevolare » i rapporti dei commissari con i singoli ministeri e di curare il coordinamento dell'opera di carattere legislativo e regolamentare. Presso detto ufficio centrale veniva istituita una commissione consultiva cui dovevano essere sottoposti prima della promulgazione i provvedimenti di massima riguardanti le dette provincie.

Si trattava di organi che avevano lo scopo precipuo di attuare senza scosse l'inserimento delle nuove provincie nella struttura unitaria dello Stato italiano e quindi di risolvere i problemi connessi con tale inserimento : la struttura stessa dello Stato, ormai consolidata da settanta anni, non venne messa in discussione, come era accaduto invece al momento dell'unificazione. Per sua natura l'istituto commissariale aveva carattere transitorio. Un paragone tra i Commissariati generali civili del 1919-20 e le Luogotenenze del 1860-61 — con le quali essi avevano tuttavia alcuni punti di contatto — non appare molto utile, anche perchè l'acquisizione dei nuovi territori era avvenuta in modo ben diverso dalle annessioni del periodo risorgimentale.

D'altra parte non è neppure possibile considerare tali organi come precedenti degli Alti Commissariati siciliano e sardo dell'immediato dopoguerra, perchè la Sicilia e la Sardegna erano sin dall'origine inserite nello Stato unitario e non vi erano quindi questioni connesse con l'estensione della legislazione o questioni di lingua.

8) 1920 - 1943

Più vicino alla problematica autonomistica, o quanto meno ispirato a criteri di decentramento, appare invece il progetto di regionalizzazione delle opere pubbliche in Sicilia, elaborato dal La Loggia nel 1920: in esso riecheggiano vecchi motivi ed antiche aspirazioni

già espresse dal Consiglio di Stato straordinario nel novembre del 1860.

Nel periodo fascista ⁽¹⁵⁾ l'istanza regionalistica siciliana conti-

^{a1)} S. M. GANCI: *L'Italia antimoderata* cit. p. 259 e segg. Non può farsi però rientrare nel quadro che ci interessa il R.D. 23 marzo 1945 n. 149 che prevedeva per la Sicilia e la Sardegna ritenuta la necessità di coordinare i servizi civili— in relazione allo stato di guerra ed alle esigenze di carattere militare l'istituzione di funzionari dell'Interno con la qualifica di commissari straordinari per gli affari civili e con il compito di curare nelle due isole i collegamenti dei comandi militari con le autorità civili. V. doc. n. 14, pag. 294.

nuò a vivere, e anzi si esasperò: riapparve infatti allora addirittura una rinnovata tendenza separatistica in funzione di lotta al regime. Le circostanze della guerra consentirono a questa tendenza di riprendere corpo : in quei momenti drammatici di sbandamento generale essa riuscì a prevenire le altre diverse correnti politiche (").

II - L'ITER DEL PROVVEDIMENTO ISTITUTIVO DELL'ALTO COMMISSARIATO (1943-1944)

1) *Premesse*

Il memoriale del 23 luglio 1943 presentato dal Finocchiaro Aprile agli Alleati ed il proclama del 28 successivo riproponevano, almeno nella forma, motivi quarantotteschi perchè richiedevano un governo provvisorio, la formale dichiarazione di decadenza della monarchia sabauda, la creazione di una repubblica indipendente siciliana, nel quadro utopistico di una federazione di Stati italiani (n).

Il discorso di Badoglio del 18 agosto e quello di V.E. Orlando del giorno successivo rappresentano già una chiara presa di posizione contro il programma separatista ("). E in polemica con i separatisti si aprì da allora un nuovo dibattito fra i diversi partiti — ricostituiti o di nuova formazione — i quali si riunirono nel Fronte Unico Siciliano e nel Comitato di Liberazione Nazionale. Il programma elaborato dai comunisti nello stesso luglio, la lucida diagnosi pubblicata dal La Loggia nell'ottobre, le dichiarazioni ed il memoriale del Fronte Unico Siciliano ⁽¹⁹⁾, la posizione delle correnti democristiane, le conclusioni dei congressi dei partiti, ⁽²⁰⁾ appaiono tante espressioni di una istanza comune diretta al mantenimento dell'unità ed al conseguimento di un assetto autonomistico, inteso per altro in modo non univoco ed ispirato a fini diversi ed in parte fra loro contrastanti.

¹⁹⁾ S. M. GANCI: *L'Italia antimoderata cit.*, loc. cit.; p. 270 e segg.; pag. 286 e segg.; pag. 303 e segg.

⁽¹⁷⁾ S. DI MATTEO: *Anni roventi* (Palermo 1967) p. 103 ss.; M. GANCI: *L'Italia antimoderata cit.*, pag. 269 segg.

(II) S. DI MATTEO: *Anni roventi*, cit. p. 119 ss.

⁽¹⁹⁾ *ibidem* p. 184.

^{<20)} In. *ibidem* p. 195 ss., v. G. GIARRIZZO: *I precedenti dell'autonomia...* nella parte prima del presente volume p. 5 ss.

Nell'imminenza del passaggio dei poteri al Governo italiano il problema si andò facendo sempre più pressante anche sul piano delle realizzazioni concrete. Una acuta disamina della situazione ed alcune interessanti proposte per la soluzione di massima da dare all'attuazione del trapasso dei poteri vennero ad esempio formulate dal prof. Baviera in una nota che dovette essere scritta ed inoltrata a Salerno tra il novembre e il dicembre del 1943 ⁽²¹⁾. Il 16 dicembre 1943 il Comitato di Liberazione inviava un ordine del giorno dichiaratamente unitario in cui però l'istanza autonomistica era sufficientemente delineata (22).

Finalmente il 28 dicembre il Fronte Unico Siciliano inviava al Governo Badoglio un progetto di decreto accompagnato da un *memorandum* illustrativo; il testo di tale progetto non è noto : sembra però possibile ricostruirne le linee generali con una notevole approssimazione sia in base al *memorandum* stesso sia in base ad una proposta di decreto che risulta presentata dal Baviera al Governo il successivo

⁽²¹⁾ Minuta dattiloscritta firmata dal prof. Baviera, conservata tra le sue carte personali: « Il separatismo è un sentimento diffuso che si alimenta quasi esclusivamente col doloroso confronto del trattamento avuto dalla Sicilia col Nord.

Il libro di Nitti di 40 anni fa (Nord e Sud nel bilancio dello Stato) va riletto oggi e meditato. E' un movimento voluto da parecchi ambiziosi e da chi aspirerebbe (nel verificarsi) di pescarvi dentro per interessi personali.

Molti non distinguono separatismo da autonomia economica e finanziaria amministrativa, giusta e onesta a essere domandata, nel quadro dell'unità costituzionale italiana.

Molti credono che la repubblica sia l'unico modo per ottenerla, e che costituisca il castigo dei gravi errori del capo dello Stato, che ha condotto l'Italia alla situazione miserrima odierna, e lo si punirebbe abbattendo la monarchia.

Tutto ciò costituisce un errore.

Il problema va posto diversamente.

Oggi, come oggi, bisogna rinviare ogni discussione e lavorare tutti per procurare il rinascere dell'Italia, per far tornare la vita civile, economica, amministrativa distrutta e devastata.

Il problema è troppo complesso per poterlo risolvere oggi, prima dell'assestamento dato dalla pace. Ma è solo questo il modo di porlo.

E poi bisogna guardare non al domani immediato, ma all'avvenire dell'Italia.

La repubblica siciliana è un assurdo, perchè non potrebbe reggersi da sola, ma con il permanente aiuto dell'Inghilterra e dell'America.

Sarebbe un gravissimo errore pigliar possesso della Sicilia in nome dello Stato italiano, senza una forza militare *arcisufficiente*, comandata da generali abili e di polso.

Occorre dichiarare subito, nel programma di presa di possesso, che l'ordinamento della Sicilia sarà regionale, con larga autonomia economica e finanziaria.

La *regione* costituirà per gli uomini che fecero l'unità d'Italia — Cavour, Minghetti, e poi Jacini — la base di progetti di legge che per ragioni contingenti non si discussero nel Parlamento.

Tale dichiarazione non dovrà costituire una promessa. Alla promessa non si può più prestare fede, e non è più il momento di promettere!

Il non fare questa dichiarazione iniziale formale, e il non dire in grandissime linee la struttura della nuova autonomia regionale, darebbe anima e vita al separatismo. Sarebbe una reticenza, anzi una riserva mentale, e costituirebbe un grande, colossale errore, forse irreparabile ».

^(*)S. Di MATTEO: *op. cit.*, p. 187 nota n. 12, 0. GIARRIZZO : *I precedenti*, cit. p. 5 ss.

26 febbraio 1944 ⁽²³⁾. Si prevedeva in essa l'istituzione di un Alto Commissariato, inteso come organo collegiale composto da quattro membri oltre il presidente. L'ufficio doveva avere carattere temporaneo ed essere posto alla dipendenza del Capo del Governo ⁽²⁴⁾; le funzioni dell'Alto Commissariato dovevano essere le seguenti: dirigere e coordinare — assicurandone l'unità di indirizzo — l'azione delle autorità civili, compresi i Prefetti; esercitare nell'Isola tutte le attribuzioni. del Governo Centrale, ferma restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri. Al Presidente, secondo il progetto, competevano la facoltà di convocare il Comitato e quella di intervenire *ad referendum* nel Consiglio dei Ministri per le questioni riguardanti la Sicilia; a lui inoltre spettava il compito di corrispondere direttamente con i Ministri e con le altre autorità centrali. Particolarmente ampi ed evidentemente ispirati a quanto disposto per il Commissario Civile del 1896 dovevano essere i poteri del nuovo organo in materia di lavori pubblici. Le attribuzioni di ciascuno dei componenti — e quin

Presidenza del Consiglio dei Ministri datato P. M. 151 22 dicembre 1943 n. 4365 ⁽²⁵⁾ il problema del trapasso dei poteri e delle sue modalità era contemporaneamente agitato a Salerno: si era infatti stabilito che all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre sarebbe stata posta una deliberazione di massima riguardante la nomina di Alti Commissari a Napoli, in Sicilia ed in Sardegna. Siffatti organi avrebbero dovuto « preminentemente svolgere attività politica attuando, in funzione di essa, un opportuno decentramento amministra-

⁽²³⁾ ARCHIVIO CENTRALE rn.uo STATO (D'ora in poi A.C.S.) *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Salerno*, fasc. 24; v. doc. n. pag. 330.

⁽²⁴⁾ Con R.D.L. 16-5-1944 n. 136 *si* sostituì il titolo fascista di Capo del Governo con quello di Presidente del Consiglio.

⁽²⁵⁾ A.C.S.: fasc. cit.; v. doc. n. 25, pag. 316.

tivo ». I compiti precipui degli Alti Commissari sarebbero stati quello di provvedere al collegamento con le Autorità Alleate per una efficace tutela degli interessi locali e quello di assumere, entro certi limiti, i poteri dell'amministrazione centrale per assicurare gli approvvigionamenti e per iniziare le opere di ricostruzione. Si specificava che nelle isole gli Alti Commissari avrebbero dovuto avere una posizione di supremazia nei confronti dei Prefetti.

Risulta chiaro dal testo dell'appunto che l'istituzione avrebbe dovuto avere carattere di esperimento e quindi avrebbe dovuto essere temporanea; si prevedeva però che in base alle esigenze che gli stessi Alti Commissari avrebbero prospettato, le loro funzioni avrebbero potuto essere precisate con norme successive. Tuttavia nel testo in esame appare in tutta la sua forza la perplessità del Governo per un possibile affermarsi delle tendenze disgregatrici della unità politica ed amministrativa dello Stato.

Sulla base di questo programma ed in coerenza con le affermazioni in esso contenute venne emanato il R.D.L. 27 gennaio 1944 n. 21 relativo alla Sardegna (").

3) *Schemi vari per la istituzione dell'A.C. in Sicilia*

Ma per la Sicilia la soluzione non si ebbe così presto.

In un successivo appunto del 14 febbraio 1944 il Sottosegretario di Stato all'Interno con funzioni di ministro, Vita Reale, faceva al Capo del governo il punto della situazione, presentando uno schema di decreto-legge per la nomina in Sicilia di un Alto Commissario con caratteristiche analoghe a quello già insediato in Sardegna ⁽²⁷⁾.

Mettendo in rilievo la necessità di riorganizzazione, la gravità del problema alimentare e di quello della sicurezza pubblica nonché la delicatezza della situazione politica siciliana, il Reale però postulava la necessità della creazione di una Giunta Consultiva con il compito di assistere l'Alto Commissario : tale organo avrebbe da una parte appagato le « oneste aspirazioni autonomistiche » e dall'altro consolidato la posizione dell'Alto Commissario stesso togliendogli ogni apparenza reazionaria e vincolando alla sua azione di governo uomini rappresentativi dell'Isola.

(26) V. doc. n. 27, pag. 320. (28)
V. doc. n. 28, pag. 323.

Sembra senz'altro possibile ipotizzare che la proposta Reale abbia tenuto conto delle aspirazioni, già chiaramente delineatesi, delle correnti antiseparatistiche siciliane dirette unanimemente al conseguimento di un assetto autonomistico; inoltre la creazione di un organo collegiale consultivo al fianco dell'Alto Commissario appare una evidente concessione alla istanza, del pari chiaramente espressa, di non concentrare tutti i poteri commissariali nelle mani di una sola persona; non veniva invece prevista la istituzione di un ufficio centrale presso il Governo.

La questione, come si rileva dal carteggio, dovette venire ampiamente discussa dal Consiglio dei Ministri, ma evidentemente non si addivenne allora ad un accordo; gli argomenti che destarono i maggiori contrasti furono i seguenti : inopportunità della creazione di una giunta di governo, soluzione che si riteneva pericolosa perchè avrebbe potuto dare animo al movimento separatista; esigenza di un approfondito controllo dell'attività dell'Alto Commissario da parte del governo e creazione di strumenti adeguati; opportunità o meno della nomina di un ministro per la Sicilia. Il Consiglio dei Ministri, a conclusione della disamina del problema e visto il mancato raggiungimento di una soluzione, stabilì allora di inviare in Sicilia un delegato governativo con lo scopo di compiere una inchiesta esauriente e completa sulla situazione e di proporre, poi, i provvedimenti ritenuti più opportuni : la missione venne affidata allo stesso Reale ⁽²⁸⁾ .

Allo stato della documentazione non è facile ricostruire una per una le ulteriori tappe della formulazione del nuovo testo legislativo: è però certo che furono richiesti i pareri dei diversi dicasteri, alcuni dei quali avanzarono proposte e suggerimenti di notevole interesse. Si giunse così alla stesura di un progetto definitivo — che porta la data dell'1 marzo 1944 e che venne presentato al Consiglio dei Ministri il giorno successivo — progetto che appare chiaramente il risultato di una elaborazione piuttosto complessa sia sul piano politico sia sul piano giuridico ⁽²⁹⁾ . In esso veniva stabilito di istituire un organo individuale assistito da una Giunta Consultiva « composta di sei membri scelti tra le più eminenti personalità dell'isola che ne conoscessero gli interessi, i bisogni ed i problemi ».

Lo schema predetto, ulteriormente rielaborato nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri, venne finalmente approvato. Il punto

⁽²⁸⁾ Di MATTEO: *Anni roventi*, p. 220.

⁽²⁹⁾ V. doc. n. 37, pag. 313.

più discusso fu quello relativo alla composizione della Giunta Consultiva ed il testo dell'art. 7 (che la prevedeva) venne modificato; alcune variazioni vennero pure apportate agli artt. 6 e 10 che si riferivano al reclutamento del personale dell'Alto Commissariato. Successivamente però, sulla base di alcune osservazioni del capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che aveva rilevato nel testo approvato incongruenze e contraddizioni, vennero apportate altre lievi variazioni. Infine l'Alto Commissario per la Sicilia richiese che i componenti della Giunta Consultiva venissero portati da sei a nove, in modo che se ne avesse uno per ogni provincia dell'isola; egli inoltre postulava l'abolizione della modifica apportata in Consiglio all'art. 10 relativo al personale. Le richieste dell'Alto Commissario vennero accolte (n).

Il faticoso *iter* di un provvedimento, che per la sua stessa veste formale avrebbe dovuto avere carattere di urgenza, l'ampiezza delle discussioni e la difformità delle opinioni che sono documentate dalle fonti, stanno a dimostrare come ancora una volta la questione dell'autonomia siciliana era sentita come problema centrale della politica italiana e problema di difficilissima soluzione.

III - IL R.D.L. 18 MARZO 1944 N. 91 ⁽³⁾

1) *Alto Commissariato: natura, composizione, funzioni*

Secondo il testo legislativo finalmente varato, l'istituto dell'Alto Commissario venne previsto come organo individuale, straordinario e con durata limitata ad un anno dopo la fine del conflitto; esso era posto alle dipendenze del Capo del governo ed aveva sede in Palermo (art. 1).

L'Alto Commissario (la qualifica di civile si legge solo nel titolo e non anche nel testo del provvedimento) aveva i seguenti compiti istituzionali di carattere politico ed amministrativo : doveva svolgere la

(¹) V. doc. n. 43, pag. 361.

^o) V. doc. n. 44, pag. 362.

funzione, genericamente indicata, di soprintendere nel territorio dell'isola a tutte le amministrazioni civili dello Stato, agli enti locali, agli enti ed istituti di diritto pubblico ed agli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato; doveva coordinare ed assicurare l'unità di indirizzo nell'azione dei Prefetti e delle altre autorità civili dell'isola. Doveva inoltre esercitare — ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri — tutte le attribuzioni dei dicasteri centrali, escluse quelle dell'amministrazione della giustizia e delle amministrazioni militari. Erano del pari esclusi la facoltà di applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato e tutto quanto si riferiva alla gestione di bilancio, così come non rientrava nella sua sfera di azione (perchè riservata alle rispettive amministrazioni) la competenza a provvedere in materia di personale statale e di personale dipendente dagli enti di diritto pubblico (art. 2).

L'art. 3 si occupava in particolare dei lavori pubblici e dei servizi pubblici, materie le quali, come è noto, avevano sempre avuto, ed in quel momento avevano in misura maggiore, un particolare rilievo per le necessità di ricostruzione imposte dalla guerra; il predetto articolo stabiliva che rientrava nella competenza dell'Alto Commissario:

a) « lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle opere pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173, e il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R.D.L., qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni »;

b) « il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di Enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in Corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un consiglio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto

di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato ».

Per il disposto dell'art. 4 i provvedimenti dell'Alto Commissario dovevano essere considerati come definitivi ⁽³²⁾, il che evidentemente va messo in relazione con quanto stabilito dalla lettera c dell'art. 2 perchè attribuiva all'organo periferico il potere di decisione sui procedimenti di tutela amministrativa proprio dei Ministri.

La nomina dell'Alto Commissario doveva essere fatta per decreto reale, su proposta del Capo del governo e d'intesa con il Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri (art. 5); per quel che riguardava l'organizzazione dell'ufficio disponeva l'art. 6, prevedendo l'istituzione di un Segretario Generale — scelto tra i Prefetti — anche egli nominato dal Capo del governo. Per l'art. 10 l'organico dell'Alto Commissariato avrebbe dovuto essere composto da personale statale comandato e da elementi assunti direttamente.

L'art. 7 prevedeva, senza specificarne le funzioni, l'istituzione della ricordata Giunta Consultiva composta da nove membri che doveva assistere l'Alto Commissario, il quale la presiedeva.

L'art. 8 disciplinava l'intervento dell'Alto Commissario nelle sedute del Consiglio dei Ministri, limitatamente agli affari riguardanti l'Isola e senza voto deliberativo: egli avrebbe dovuto sottoporre allo esame del predetto Consiglio le sue proposte e i voti formulati dalla Giunta Consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo nei riguardi della Sicilia.

L'esposizione che precede conferma quanto si è sopra accennato circa la natura delle funzioni dell'Alto Commissario, funzioni che erano senza alcun dubbio di carattere politico, di alta amministrazione e di amministrazione in senso stretto (").

2) *La Giunta Consultiva*

Nella sua stesura definitiva l'art. 7 del R. D. L. 18 marzo 1944 n. 91 stabiliva che, come si è visto, l'Alto Commissario era assistito

⁽³²⁾ Agli effetti dell'art. 34 T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 della legge sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

⁽¹³⁾ Il solo giornale dell'epoca « *La Sicilia liberata* aveva infatti puntualizzato nel suo editoriale dell'8 marzo 1914 che l'istituzione dell'Alto Commissariato doveva essere riguardata come « un passo innanzi verso quella autonomia regionale... base comune di tutti i partiti politici ».

da una Giunta Consultiva composta da nove membri nominati con decreto del Capo del governo, sentito il Consiglio dei Ministri; le adunanze di tale Giunta erano presiedute dall'Alto Commissario e di esse dovevano redigersi verbali. L'art. 8 soggiungeva che l'Alto Commissario doveva intervenire al Consiglio dei Ministri — in seno al quale non aveva voto deliberativo — limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, per sottoporre all'esame dello stesso le sue proposte ed i voti formulati dalla Giunta in materia di provvedimenti da adottare nell'isola.

Appare evidente il carattere di compromesso che gli artt. 7 ed 8 presentano : era infatti prevalso il punto di vista della istituzione dell'Alto Commissario come organo individuale, ma si era voluto non disattendere del tutto l'istanza diretta ad, ottenere l'istituzione di un organo collegiale. Il testo legislativo che riguarda tale organo appare però assai generico ed impreciso: esso non reca infatti alcuna indicazione circa le qualità e gli eventuali titoli che avrebbero dovuto essere posseduti dai componenti la Giunta Consultiva, non determina i criteri di scelta da parte del governo ed infine lascia volutamente nel vago le competenze e le attribuzioni dell'organo collegiale e i suoi rapporti con l'Alto Commissario (34).

In data 12 aprile vennero finalmente nominati i componenti della Giunta Consultiva; essi furono: Salvatore Aldisio, democristiano, (Caltanissetta); Andrea Guarnieri, liberale (Palermo); Bernardo Mattarella, democristiano (Trapani); Salvatore Monteforte del partito di azione (Siracusa); Giuseppe Montalbano, comunista (Agrigento); Vincenzo Saitta, demoesociale (Catania); Francesco Taormina, socialista (Palermo); Salvatore Altomare, liberale (Messina) (").

Come si vede il criterio della rappresentanza provinciale era stato rispettato solo in parte (mancavano infatti i rappresentanti di Ragusa e di Enna) ma la scelta era stata orientata in modo da dare alla Giunta una ben definita impronta di organo politico e in parte tecnico.

⁽³⁴⁾ Ciò malgrado < *Sicilia Liberata* » del 21 aprile 1944 scriveva che « la formazione di questo corpo consultivo, che è composto soprattutto da privati cittadini, era espressione del piano del governo di rendere largamente popolare la partecipazione alla amministrazione dell'isola ». Nessuno dei giornali faceva cenno della qualità di rappresentanti provinciali dei componenti della giunta: secondo i socialisti essa avrebbe dovuto essere < organo di segnalazione e approfondimento dei problemi della regione »; secondo i comunisti « una emanazione rappresentativa dei comitati di liberazione dell'isola ». Sembra che l'Alto Commissario sia stato ostile alla convocazione della giunta, perchè i suoi componenti erano stati nominati senza il suo preventivo benestare.

⁽³⁵⁾ Le qualifiche e le provincie di appartenenza risultano da un appunto contenuto nel citato fase. n. 24 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dalla lettera degli artt. 7 ed 8 appare comunque sufficientemente chiaro che Giunta Consultiva ed Alto Commissario avrebbero dovuto essere organi « inscindibilmente connessi » in quanto la prima avrebbe dovuto essere investita di un dovere-potere di « assistenza integrativa permanente » del secondo.

IV - L'ITER DELLE MODIFICHE AL R.D.L. 18 MARZO 1944

1) D.L.L. 10 agosto 1944 n. 204

L'indeterminatezza del testo legislativo, e insieme ragioni di carattere contingente resero assai difficile l'avvio della attività del nuovo organismo, tanto è vero che la Giunta si riunì per la prima volta solo il 5 giugno 1944 e cioè due mesi dopo la sua costituzione e che essa operò assai scarsamente (36).

(36) Alla prima riunione erano presenti i consultori La Loggia, Taormina, Montalbano, Monteforte e Guarnieri. La seduta si aprì con il saluto dell'Alto Commissario on. Musotto: si conosce solo attraverso i giornali di partito il contenuto dei discorsi di Taormina e di Montalbano (La « *Voce Socialista* » del 24-6-1944 e « *La Voce Comunista* » del 24-6-1944). Gli argomenti trattati furono l'ammasso del grano, l'aumento del prezzo del grano e il controllo sui produttori.

La « *Voce Comunista* » scriveva:

Il giorno 15 giugno si è riunita, dopo due mesi dalla sua costituzione la Giunta Regionale Consultiva dell'Alto Commissario per la Sicilia sotto la presidenza dell'Alto Commissario un. Francesco Musotto.

Erano presenti i seguenti consultori: on. prof. Enrico La Loggia, prof. Giuseppe Montalbano, prof. Andrea Guarnieri, avv. Francesco Taormina e avv. Salvatore Monteforte.

Dopo il saluto rivolto da S.E. Musotto a tutti i consultori presenti, prese la parola l'on. La Loggia, seguito dagli altri consultori.

Il compagno Montalbano, dopo aver ricordato Santi Milisenna caduto a Regalbuto vittima del movimento separatista, e dopo aver fatto alcune critiche sul funzionamento della Giunta, fece la seguente dichiarazione:

Venendo, ora, all'ordine del giorno, debbo preliminarmente dichiarare che ben poco è stato fatto nei giorni scorsi dalle Autorità per assicurare il successo della raccolta del grano. Riunioni si sono tenute un po' da per tutto, ma nessuna opera veramente fattiva e concreta è stata svolta per la raccolta del frumento nei « granai del Popolo », che sono stati quasi considerati come delle pure e semplici espressioni verbali. Questa inerzia deve ora cessare; i « granai del Popolo » debbono essere a qualunque costo salvati, perché dev'essere garantito il pane per i nostri combattenti e per tutto il popolo lavoratore.

Due fatti hanno finora contribuito da un lato a rendere i produttori ostili alla consegna del grano agli ammassi popolari, e dall'altro a favorire il mercato nero. I due fatti sono: a) il basso prezzo di L. 900 e L. 14)00 fissato rispettivamente per il grano tenero e per il grano duro; b) la insufficiente razione di grammi 150 di pane per la popolazione.

Con provvedimento veramente salutare e tempestivo la Commissione Alleata di Con-

E' da sottolineare che la riunione del 5 giugno fu indetta dopo che in un congresso dei capi delle amministrazioni locali, tenutosi a Palermo nel maggio, era stata posta in discussione la struttura stessa della Giunta, di cui si lamentava la inattività, ed era stato formulato un voto diretto ad ottenere « la costituzione di una nuova consulta, in conformità alla volontà della popolazione siciliana » i cui componenti fossero realmente i rappresentanti delle varie provincie (37).

Ma il Comitato di Liberazione Nazionale ritenne che tale voto, espresso da un certo numero di sindaci e di presidenti di amministrazioni provinciali, cui non si riconosceva un vero potere di rappresentanza del popolo siciliano, era stato manifestazione di evidente ten-

trollo ha ieri annunciato che la razione giornaliera di pane per l'Italia liberata sarà portata dal 1° luglio a 300 grammi.

Bisogna ora che la Commissione Alleata di Controllo si renda al più presto conto che — specie in Sicilia dove il costo di produzione del grano è assai più elevato di quello dell'Italia continentale — urge elevare il prezzo del grano almeno sotto forma di premi da corrispondere ai produttori.

Chiedo, quindi, che sia fatto un voto in tal senso alla Commissione Alleata.

Ritengo, infine, che siano sottoposti a severo controllo immediato i grossi produttori di grano e, nei limiti del possibile, anche gli altri produttori

La « *Voce Socialista* » scriveva:

Il giorno 15 giugno si è riunita dopo ben due mesi dalla sua costituzione la Giunta regionale consultiva per la Sicilia sotto la presidenza dell'Alto Commissario on. Francesco Musotto. Erano presenti i seguenti consultori: on. prof. avv. Enrico La Loggia, avv. Francesco Taormina, prof. Giuseppe Montalbano, avv. Salvatore Monteforte e prof. Andrea Guarneri.

Il compagno Taormina ha fatto la seguente dichiarazione:

Il saluto che noi rivolgiamo all'Alto Commissario è soprattutto augurio che l'opera della consulta, consesso a carattere eccezionale, come eccezionale è l'organo con il quale è chiamata a collaborare, possa essere produttiva di bene.

Senz'altro precisiamo che molto dipenderà dal modo con cui l'organismo consulta sarà inteso. Riunita episodicamente, e secondo criteri personalisticamente valutati, la consulta perderebbe quel carattere di organo di segnalazione ed approfondimento dei problemi della regione onde è giustificata la sua ragione d'essere.

Fare funzionare la consulta come mezzo per dividere o eliminare responsabilità è proponimento che non può essere consentito.

Esso proponimento sarebbe rivelatore della persistenza del deprecato indirizzo che (annunziatosi con la mancata immediata comunicazione della formazione della consulta) ha avuto particolare rimarco nel < pronunciamento di alcune assemblee formate da uomini le cui cariche hanno costituito e costituiscono investiture.

Indirizzo negatore della importanza dei partiti e quindi dell'orientamento politico del popolo.

Nessuno vorrà negare che, in attesa della consultazione elettorale, trascurare le pretese personali valorizzando i partiti e cercando, ben si intende, di approssimarsi alla consistenza di essi, è la maniera di realizzare il più possibile la democrazia.

I lavoratori, oggi, al centro come nelle periferie regionali, intendono essere efficacemente presenti per affrontare e risolvere i problemi che si impongono, decisi a salvaguardare il principio dell'unità degli italiani con la difesa dalla mentalità separatistica che, in sostanza, viene deprecata dai lavoratori come un aspetto di quell'egoismo e miopia sociale con cui contrasta la loro concezione della vita.

⁰⁷⁾ Si vedano gli atti di tale convegno, doc. n. 47, pp. 371 sgg.

denza separatista. Esso rivolse pertanto un appello al Governo perchè volesse invitare l'Alto Commissario a richiedere la collaborazione della Giunta Consultiva — quale essa era — come « elemento funzionale, necessario alla legittimità » del proprio potere.

Il 17 giugno l'Alto Commissario, dal canto suo, nel comunicare alla Presidenza del Consiglio l'insediamento della Giunta, aveva fatto presente che sarebbe stato necessario dettare delle norme precise per il funzionamento di tale organo, stabilendo quali fossero gli affari nei quali sarebbe stato obbligatorio richiederne il parere ⁽³⁸⁾. Ma a questa nota veniva risposto con una lettera del 5 luglio a firma del sottosegretario di Stato Fenoaltea: in essa veniva messo in rilievo che la Giunta Consultiva non poteva equipararsi ad altri organi simili, essendo il suo carattere squisitamente politico; e veniva espressa la opinione che non sarebbe stato affatto opportuno regolarne con un provvedimento legislativo i compiti e le attribuzioni, perchè non appariva possibile stabilire in astratto e aprioristicamente quale, tra i vari problemi politici, avrebbe potuto, in un dato momento, rivestire importanza tale da richiedere che le deliberazioni dell'Alto Commissario fossero precedute dal parere dell'organo consultivo. Fenoaltea concordava con Musotto nel ritenere che il parere dell'organo consultivo non fosse in alcun caso vincolante, specificando che, secondo l'art. 7 — la cui elaborazione a suo tempo aveva dato luogo ad ampie discussioni e che quindi non era opportuno modificare — la richiesta del parere stesso era sempre facoltativa; ed aggiungeva che ulteriori norme che indicassero tassativamente i casi di obbligatorietà avrebbero potuto ridurre la libertà e la prontezza delle determinazioni dell'Alto Commissario (39).

Intanto il 7 luglio l'on. Musotto telegrafava al governo di non essere in grado di riunire la Giunta perchè — mancando i rappresen-

⁽³⁸⁾ Lettera dell'Alto Commissario Musotto n. 4870 Gab. 17 giugno 1944 alla Presidenza del Consiglio.

Comunica alla presidenza del Consiglio dei Ministri di avere insediato la Giunta Consultiva ed aggiunge:

Ma sorge adesso la necessità che siano dettate le norme per il funzionamento del predetto Consesso, le cui attribuzioni sono puramente consultive.

Ritengo, infatti, che tali norme siano indispensabili sia per evitare possibili manchevolezze sia per precisare compiti ed attribuzioni.

E in conformità a quanto è dalle leggi stabilito per i corpi consultivi sarebbe necessario precisare quali siano gli affari nei quali sia necessario richiedere il parere della Giunta Consultiva e quali siano i casi nei quali la richiesta del parere sia semplicemente facoltativa (A.C.S.: *Presidenza Consiglio dei Ministri - Atti sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri*, fase. 8-2 n. 10478 sott. 6).

(³⁹) V. docc. n. 48 e n. 49, pag. 417 e 418.

tanti di Catania, Messina, ^{Caltanissetta} e Trapani, alcuni dei quali chiamati ad altri incarichi, essa sarebbe risultata composta soltanto da cinque membri; l'Alto ^{Commissario} richiedeva quindi la sostituzione dei predetti consultori e contemporaneamente domandava se avrebbe o meno potuto ^{convocare} il collegio in questa composizione ridotta.

Il 27 luglio il Musotto veniva sostituito nell'incarico di Alto Commissario da Salvatore ^{Aldisio}; il 4 agosto 1944 veniva presentata al Consiglio dei Ministri una proposta di legge diretta a modificare il disposto dell'art. 7 del P.D.L. n. 91 portando a sei il numero dei componenti della Giunta. La relazione diceva che l'esperienza aveva dimostrato che il ^{numero} di nove consultori era eccessivo sia agli effetti dello spedito funzionamento dell'organo, sia soprattutto agli effetti della ^{convocazione}, date le difficoltà di comunicazione esistenti allora in Sicilia. Come è noto la proposta fu accolta e venne emanato il decreto ^{legislativo} luogotenenziale del 10 agosto 1944 n. 204 che disponeva in ^{conformità}, riducendo a sei il numero dei consultori. La nomina dei nuovi componenti la Giunta — che evidentemente si voleva ^{rinnovare in toto} — si presentava però particolarmente laboriosa; i ^{nominativi} erano stati, a quanto pare, concordati in un primo tempo tra Aldisio ed il Comitato di Liberazione Nazionale; ma da una lettera di Bonomi, Presidente del Consiglio, all'Alto Commissario, in data 6 settembre, si apprende che la lista (che peraltro non si conosce) non era stata approvata in Consiglio dei Ministri.

2) *Progetti per la istituzione della Consulta e per la riforma dell'Alto Commissariato*

Nella lettera sopracitata, ^{evidentemente} scritta in seguito alla seduta del Consiglio dei Ministri del 31 agosto ed ispirata alle conclusioni cui in tale Consiglio si era giunti nei confronti dell'Isola, l'on. Bonomi, dopo aver fatto delle considerazioni di carattere politico sulla situazione siciliana, proponeva una trasformazione radicale e cioè la istituzione di ^{1.1/1} grosso consiglio regionale composto da 40 o 50 membri; tale ^{organismo}, secondo lui paragonabile agli antichi consigli provinciali, avrebbe potuto avviare alla « formazione di organismi regionali sui quali fondare la tanto auspicata autonomia » Il Presidente del Consiglio suggeriva che in que-

sto nuovo organo si introducessero i presidenti dei maggiori istituti finanziari, industriali e commerciali; i nove presidenti delle amministrazioni provinciali; i rettori delle università siciliane e tutti gli ex deputati prima delle elezioni fasciste del 1929. Una simile composizione avrebbe evitato ogni lotta personale ed avrebbe permesso di attuare una autorevole rappresentanza delle attività economiche, finanziarie, culturali e politiche dell'Isola. Bonomi formulava ad Aldisio una proposta generica invitandolo a studiare in profondità il problema. Il 21 settembre 1944 Aldisio rispondeva insistendo in primo luogo nel richiedere la nomina dei sei componenti la Giunta Consultiva ai quali aveva assoluta necessità, a suo dire, di delegare parte delle proprie attribuzioni: egli in sostanza auspicava quindi praticamente la composizione di un organo collegiale che lo affiancasse nella amministrazione attiva. In merito alla proposta istituzione di un consiglio regionale egli riteneva che simile provvedimento avrebbe potuto essere politicamente utile, purchè questa ulteriore ruota non fosse destinata ad eliminare il concorso reale e continuo di una giunta ristretta ai cui singoli membri venissero affidati compiti da lui delegati. Aldisio, che in proposito appare estremamente cauto e perplesso, suggeriva quindi una modifica del testo legislativo che comprendesse sia la sua proposta sia quella relativa all'istituzione di un Consiglio regionale di natura tecnico-politica. Sottolineava comunque la necessità che si provvedesse con urgenza alla nomina dei sei componenti la Giunta Consultiva, mettendo in evidenza il fatto che anche gli Alleati avevano insistentemente chiesto informazioni sul mancato funzionamento di quell'organo (40).

Veniva in questa corrispondenza impostato per la prima volta in via ufficiosa (ed almeno apparentemente per iniziativa di Bonomi) il problema della creazione di un organo consultivo molto ampio che avesse dei caratteri di rappresentatività — sia pure non elettiva — che avrebbero dato contenuto alla autonomia. Come è noto il problema venne portato in Consiglio dei Ministri nell'ottobre successivo; e risulta che in quella sede fu approvato uno schema di provvedimenti (41) per la Sicilia che prevedeva la istituzione di una Consulta presieduta dall'Alto Commissario e composta da ventiquattro membri, rappresentanti delle organizzazioni politiche ed economiche o esperti. Alla Consulta erano attribuiti i seguenti compiti: esaminare i problemi della Isola ed avanzare proposte sul suo ordinamento regionale; assistere

(⁰) V. docc. n. 53 e n. 54, pag. 425 e pag. 426. (e)
v. doc. n. 55, pag. 427.

l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e pronunziarsi sui provvedimenti sottoposti al suo esame. In una seconda parte il progetto dettava norme sullo sviluppo industriale della Sicilia, prevedendo l'istituzione di un fondo (in parte versato dallo Stato) per concorso ad opere di propulsione economica e la creazione di una sezione di credito industriale presso il Banco di Sicilia. La legge proposta contemplava inoltre norme relative a miglioramenti per l'agricoltura e per il latifondo; veniva a tal proposito esclusa la possibilità di attuare subito una riforma radicale (cosa che avrebbe richiesto una lunga preparazione per il compimento degli studi ai quali si stava attendendo) ma erano invece previsti alcuni provvedimenti per rimuovere i maggiori inconvenienti. Essi erano : istituzione, in correlazione alla Consulta regionale, di un comitato per la bonifica e la colonizzazione composto dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore agrario compartimentale, da un rappresentante dei proprietari e da uno dei lavoratori agricoli, il cui compito avrebbe dovuto essere quello di coordinare l'azione degli organi statali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento, delle cooperative di lavoro e di produzione agraria ai fini dello sviluppo dell'agricoltura. Venivano inoltre dettate norme per una nuova regolamentazione dell'ente per la colonizzazione del latifondo ed era prevista la formazione di programmi complessivi di opere pubbliche (rimboschimento, sistemazioni idrauliche, strade, edilizia ecc.).

Sebbene si conservi agli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri un originale di decreto già perfetto ⁽⁴²⁾, sottoscritto dal Luogotenente e dal Presidente del Consiglio, tuttavia è noto che il provvedimento non venne allora promulgato. Sembra anzi che nella stessa seduta del 27 ottobre Io studio della materia, su cui non si era raggiunto un accordo, venisse rinviato ad una commissione composta da Ruini, Togliatti, Siglienti, Soleri, Gullo, Cerabona e Gronchi. Questa commissione elaborò un nuovo schema che riguardava congiuntamente la riforma degli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna e la istituzione delle Consulte, accogliendo le linee già tracciate nel decreto discusso e approvato in ottobre. Il Consiglio dei Ministri trattò la questione ancora in alcune sedute del novembre e del dicembre, esaminando proposte di legge ed emendamenti vari che costituirono poi la base dei due decreti legislativi luogotenenziali n. 416 e n. 417 approvati finalmente nella seduta del 20 dicembre.

⁽⁴²⁾> V. doc. n. 60, pag. 456.

1) *L'Alto Commissariato.*

Il nuovo testo legislativo prevedeva in primo luogo una sostanziale riforma dell'istituto altocommissariale nel suo complesso. All'Alto Commissario venne infatti commessa anche la soprintendenza dell'amministrazione militare ed attribuita — oltre a quella di coordinamento — anche una funzione di direzione dell'attività dei Prefetti e delle altre autorità civili. Dalla sua competenza vennero escluse le attribuzioni relative alla istruzione superiore, alla disciplina del credito ed alla tutela del risparmio. Il disposto dell'art. 8 del R.D.L. 18 maggio 1944, n. 91 venne modificato in senso che appare piuttosto restrittivo, in quanto fu stabilito che la partecipazione al Consiglio dei Ministri sarebbe potuta avvenire solo su convocazione del Presidente del Consiglio, mentre non venne ripetuta la norma che consentiva all'Alto Commissario di sottoporre proposte sue e voti formulati dalla Giunta circa i provvedimenti da adottarsi nell'Isola: il che sembrerebbe escludere il potere di iniziativa che era da ritenersi implicito nella lettera del ricordato art. 8 (43).

Assai meglio vennero precisati invece i compiti dell'Alto Commissario in materia di lavori pubblici e di agricoltura: in questi due settori infatti per disposto dell'art. 2 si ribadiva la completa devoluzione all'organo regionale di tutte le attribuzioni spettanti ai relativi Ministri, compresa una eccezionale facoltà di approvazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei piani e dei progetti; nonchè il potere di assumere impegni di spesa e di disporre i relativi pagamenti. L'Alto Commissario poteva estendere le attribuzioni spettanti al Provveditore alle opere pubbliche e disporre l'esecuzione di opere di pubblico interesse con facoltà di sostituirsi alle amministrazioni e agli enti pubblici locali. Con D.L.L. 18 gennaio 1945 n. 16 venivano istituiti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche in Sicilia e in Sardegna.

All'Alto Commissario veniva infine attribuito un importante potere regolamentare che consisteva nella facoltà di emanare, sentita la

(43) L'art. 21 dello Statuto dispone al 3° comma che il Presidente della Regione partecipa con il rango di ministro al consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la regione. Per il rango dell'Alto Commissario v. il D.L. 11-12-1944 n. 445.

Consulta regionale, in relazione alla particolare situazione della Sicilia, norme per l'attuazione delle disposizioni in materia di agricoltura, foreste, industria, commercio, lavoro, comunicazioni ed approvvigionamenti.

Di particolare rilievo il disposto dell'art. 5 che stabiliva, a partire dall'esercizio 1945-46, l'istituzione negli stati di previsione dei Ministeri competenti, di una speciale rubrica per le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissario e che disponeva la creazione presso questo organo di un ufficio del Ministero del tesoro con le funzioni delle ragionerie centrali dei Ministeri e di una delegazione della Corte dei conti. Tale delegazione venne infatti istituita con D.L.L. 14 giugno 1945 n. 414.

Il nuovo testo legislativo prevedeva pure numerosi provvedimenti per lo sviluppo agricolo e industriale dell'isola, secondo le linee già tracciate nell'ottobre : si stabiliva infatti nel capo secondo la costituzione di un comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione, che — sotto la presidenza dell'Alto Commissario — doveva coordinare l'attività di tutti gli organi e gli enti interessati, dei consorzi di bonifica e delle cooperative, al fine precipuo di preparare e predisporre la trasformazione radicale del latifondo e della agricoltura siciliana. Il capo terzo nel quadro di una serie di provvedimenti per lo sviluppo industriale, che non è qui il caso di elencare dettagliatamente, stabiliva l'istituzione di una sezione di credito industriale presso il Banco di Sicilia e quella di un comitato tecnico-amministrativo per il credito medesimo : la composizione e le attribuzioni di tale comitato avrebbero dovuto essere stabilite con decreto altocommissariale, sentito il Consiglio di amministrazione del predetto Banco; il decreto avrebbe dovuto però essere approvato dai ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro.

Gli Uffici dipendenti dall'Alto Commissariato vennero, come si rileva con sufficiente chiarezza dalla documentazione più avanti pubblicata, ripartiti in diversi servizi e vennero dettate norme per la organizzazione del personale ⁽⁴⁴⁾. Non altrettanto facile è invece ricostruire l'attività dell'Alto Commissariato sul piano concreto sia sotto il profilo politico sia dal punto di vista amministrativo, data la scarsità delle fonti. Salvatore Aldisio (che presentò le dimissioni il 12 marzo 1946) venne sostituito nella carica di Alto Commissario da Iginio Coffari nomina-

() V. dott. n. 75 e n. 76, pag. 494 e pag. 505.

to il 19 aprile 1946 ⁽⁴⁵⁾ ; il Coffari lasciò l'ufficio il primo di agosto 1946 e gli successe Giovanni Selvaggi nominato il 14 ottobre successivo, dopo una vacanza di alcuni mesi. Con D. L. L. 18 ottobre 1946 n. 251 si istituì la carica di Vice Alto Commissario a cui fu chiamato Paolo D'Antoni, che era stato prefetto di Palermo (46).

) *La Consulta*

L'art. 3 del decreto 28 dicembre 1944 n. 416 stabiliva quanto segue : « E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti. I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo compartimento delle ferrovie dello Stato, un delegato della sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari o rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Il successivo art. 4 disponeva che « la Consulta regionale doveva esaminare i problemi dell'isola, formulare proposte per l'ordinamento regionale, ed assistere l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni pronunciandosi sui provvedimenti ... sottoposti al suo esame ». Veniva inoltre stabilito che l'Alto Commissario dovesse obbligatoriamente sentire il parere della Consulta nei seguenti casi: a) per emanare norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, la industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti (art. 2 lett. b); b) per nominare i due agricoltori ed i due lavoratori agricoli componenti il Comitato regionale per la bonifica e la

(¹¹) s. Di MATTEO: *Anni roventi* cit., p. 457 e p. 471.

(⁴) V. docc. n. 88 e n. 90, pp. 547-549.

colonizzazione (art. 7); c) per promuovere il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo (art. 13).

Fu questo l'atto di nascita della Consulta la cui funzione essenziale, come si rileva dal resoconto della seduta del Consiglio dei Ministri del 20-12-1944, avrebbe dovuto essere quella di esprimere i bisogni e le aspirazioni dell'Isola e di elaborare i progetti per la realizzazione dell'autonomia. Il governo dichiarava infatti che con la creazione del nuovo organo e con l'emanazione delle nuove disposizioni che riconoscevano le peculiari esigenze della Sicilia, si era voluto attuare un « grande esperimento di autonomia », aggiungendo che « in regime democratico le riforme, specialmente le radicali e le essenziali, devono essere chieste o consentite dal popolo stesso, il quale dovrà, così come è previsto per la Sicilia e per la Sardegna, far conoscere attraverso i voti della Consulta i modi e i limiti della autonomia e del governo locale ».

In tal modo trasformato, l'organo consultivo dell'Alto Commissariato (la cui composizione venne ulteriormente modificata con il D.L.L. 1-2-1945 n. 50 che stabiliva di portarne a trentasei i componenti), avrebbe dovuto rappresentare — come scriveva un giornale dell'epoca — in attesa che si verificasse la possibilità di elezioni, quasi « un succedaneo del Parlamento e soprattutto un primo tentativo di avviamento a nuove e non ancora ben precisate forme di governo regionale ». La Consulta, che secondo una parte dei commentatori dell'epoca avrebbe dovuto assolvere esclusivamente una funzione politica mentre secondo altri avrebbe dovuto essere una semplice commissione di tecnici, contava in realtà tra i suoi componenti tredici rappresentanti dei sei partiti al governo; la maggioranza era quindi formata da tecnici. Ma, come osservava un giornale coevo, in molti casi anche i tecnici chiamati a ricoprire l'incarico erano essi stessi esponenti di correnti politiche ⁽⁴⁷⁾.

Non è questa la sede di esaminare largamente le polemiche che si agitarono allora intorno alla natura, alle funzioni ed al valore politico della Consulta; di esse si possono avere notizie particolareggiate attraverso le « Introduzioni » che precedono, attraverso i resoconti e le decisioni della Consulta stessa, e attraverso la stampa del periodo. Sarà comunque interessante sottolineare che la Consulta, con una manifestazione di quella autonomia normativa tipica del-

(47) V. rassegna della stampa in Di MATTEO: *op. cit.*, p. 361 segg. nota 2.

le Camere parlamentari, elaborò con sollecitudine il proprio regolamento interno ⁽⁸⁾ che dettava disposizioni riguardanti la costituzione dell'ufficio di presidenza e della segreteria, la elezione dei vice-presidenti, dei segretari e dei vice-segretari, nonché la costituzione di commissioni per lo studio dei vari problemi e per la eventuale formulazione di proposte e di progetti di legge.

Il regolamento inoltre si occupava della convocazione dell'organo in sessioni ordinarie e straordinarie; regolava — modellandosi sui vecchi regolamenti parlamentari — le modalità delle sedute stesse e i criteri per la loro validità nonché i sistemi di votazione.

Di particolare importanza è l'art. XXI che, precisando il contenuto generico del decreto n. 416, stabiliva le attribuzioni dell'organo, nei seguenti termini: « La Consulta esprime il suo parere e formula i suoi voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e su quant'altro portato a sua conoscenza. Essa potrà inoltrare, per tutto ciò che riguarda o ha riflessi sulla vita, sui bisogni o sugli interessi dell'isola o della sua popolazione... ⁽⁹⁾, proporre emendamenti a leggi emanate dal Governo centrale; formulare schemi e proposte concrete di legge da sottoporsi all'approvazione del Consiglio dei Ministri; richiedere norme, provvedimenti legislativi e provvidenze particolarmente adatte alle esigenze della Sicilia ».

Da quanto finora è stato esposto sembra potersi rilevare che, malgrado quello che fu definito il « vizio di origine dell'investitura dall'alto », malgrado i limiti posti dallo stato delle cose e dalla stessa legislazione, la Consulta ebbe la coscienza della propria natura di organo sostanzialmente rappresentativo.

La sua istituzione, che precedette e forse in certo senso ispirò quella della Consulta nazionale, attuata più tardi solo quando le condizioni dell'Italia lo consentirono, costituisce senza dubbio uno dei primi tentativi di ritorno al sistema democratico rappresentativo, anche se non elettivo, posto in essere dopo la parentesi fascista e la guerra. Il nuovo organo, inteso quale assemblea costituente, quale « emanazione rappresentativa dei comitati di liberazione nell'isola », ma soprattutto quale « sede naturale del primo esperimento della autonomia », pur con tutti i suoi limiti, si riallaccia senza dubbio idealmente — con quella continuità tipica delle istituzioni siciliane attraverso i secoli — al ricordato Consiglio straordinario di Stato isti-

(⁸) V. 2° vol., pag. 187.

(⁹) Lacuna nel testo, che presenta delle cancellature,

tuito nell'ottobre 1860, Consiglio che fu definito l'ultimo tentativo concreto da parte dello Stato unitario di riconoscere l'esigenza autonomistica della Sicilia, « tenendo conto del punto di vista dei Siciliani »⁽⁵⁰⁾. Con essa si continuò e si avviò a conclusione, sul piano dell'ordinamento dello Stato, un discorso iniziato al momento stesso della unificazione.

Si confida che la documentazione qui raccolta, pur con tutte le sue lacune, dia la possibilità di formulare un giudizio sereno sul modo con il quale la Consulta di Sicilia assolse i suoi compiti istituzionali nell'arco della sua breve esistenza.

DOCUMENTI RELATIVI AI PRESUPPOSTI,
AI PRECEDENTI, ALLA GENESI E ALLA NATURA
DELL'ALTO COMMISSARIATO
E DELLA CONSULTA DI SICILIA
(1860-1946)

A V V E R T E N Z A

I documenti sono stati riprodotti con assoluta fedeltà al testo-manoscritto, dattiloscritto o a stampa-utilizzato.

La punteggiatura e l'uso delle maiuscole degli originali sono stati rispettati, là dove il conservarli è stato possibile senza alterare il significato del testo medesimo.

Sono stati corretti, senza farne menzione in nota, solo gli evidenti errori materiali.

In calce ad ogni documento è stata apposta l'indicazione della fonte.

I PRECEDENTI STORICO-GIURIDICI

1) Presentazione alla Camera dei Deputati del progetto di legge riguardante la istituzione di una Sezione temporanea presso il Consiglio di Stato per lo studio e la compilazione di progetti di legge; 2) L. 24 giugno 1860 n. 4133 sulla istituzione della predetta Commissione; 3) • Nota del Ministro Farini alla Commissione presso il Consiglio di Stato in data 13 agosto 1860, 4) Decreto prodittoriale 19 ottobre 1860 istitutivo di un Consiglio straordinario di Stato in Sicilia; 5) Rapporto del Consiglio di Stato straordinario di Sicilia in data 18 novembre 1860; 6) Discorso del Ministro Minghetti per la presentazione alle Camere dei progetti di legge sulla ripartizione del Regno in data 13 marzo 1861; 7) Progetto Minghetti sulla ripartizione del Regno; 8) Relazione Minghetti sul progetto relativo alla amministrazione regionale, 9) Progetto di legge sulla amministrazione regionale; 10) R.D.L. 5 aprile 1896 n. 94 sulla istituzione di un Commissario civile in Sicilia; 11) L. 30 luglio 1896 n. 345 che convalida il precedente D.L.; 12) R.D. 22 luglio 1920 n. 1233 che reca disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina; 13) R.D. 14 agosto 1920 n. 1234 concernente il funzionamento dell'ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito con il precedente decreto; 14) **R.D.** 23 marzo 1943 n. 149 sulla istituzione di Commissari Civili in Sicilia e in Sardegna.

- 1) *Torino 16 maggio 1860 - Presentazione alla Camera dei Deputati di un progetto di legge per l'istituzione di una sezione temporanea presso il Consiglio di Stato.*

Signori!

Unita la Lombardia al regno, il Governo, volendo dare ordine uniforme, come prima potesse, all'amministrazione, pubblicò alcune leggi e Codici nuovi, ed altri preparò. Ma ampliato maggiormente lo Stato per la unione dell'Emilia e della Toscana, il Ministero, che più non aveva potestà legislativa, rafforzò in quelle provincie gli ordini esistenti. Ond'è che oggi, quantunque in Lombardia e nell'Emilia il Codice penale e non poche leggi sieno uniformi a quelle delle antiche provincie, vi sono tuttavia e Codici e leggi differenti, e la Toscana ha particolare reggimento. La qual cosa non potendo a lungo durare senza danno e pubblica scontentezza, vuolsi colla maggiore sollecitudine possibile divisare un ordinamento bene accomodato di nuovo Stato. Sono perciò necessari molti pronti e diligenti lavori a preparare i disegni sui quali il Parlamento dovrà discutere e deliberare.

Vuolsi preparare un ordinamento amministrativo pel quale si accordino le ragioni dell'unità e della forte autorità politica dello Stato colla libertà dei comuni, delle provincie e dei consorzi; libertà che deve prendere il posto delle vecchie autonomie politiche, spente per sempre, e ben usare in vantaggio dello Stato tutti i benefizi dell'istruzione patria e del costume antico, tutte le virtù e le doti del genio nazionale, e tutti gli aiuti della civiltà moderna.

Anche la legislazione delle imposte addimanda pronto studio ed efficace

correzione, cosicchè i carichi sieno uguagliati e meglio distribuiti, e la finanza venga in buon assetto.

Affinchè le proposte da introdursi in Parlamento sieno informate allo stesso spirito, divisate con chiaro concetto e bene ordinate nella sostanza e nella forma, è parso conveniente il dare l'incarico di studiarle e prepararle, sopra gli schemi che il Ministero darà, a riguardevoli persone delle varie provincie del regno, riunite in una sezione temporanea del Consiglio di Stato.

Il Ministero di grazia e giustizia potrà anch'esso fornire a questa sezione molta materia di lavoro. Perchè, lasciando stare i Codici, i quali, essendo ormai compiuti, attendono soltanto lo studio e il voto del Parlamento, sono a prepararsi le leggi sul notariato, sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, sulla tariffa degli atti giudiziari e sulla circoscrizione giudiziaria resa indispensabile, al pari della amministrativa, per le mutazioni accadute nei limiti e nelle condizioni dello Stato.

Con queste brevi avvertenze è raccomandata all'approvazione della Camera la seguente proposta di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

E' istituita nel Consiglio di Stato una sezione temporanea per lo studio e la formazione di progetti di legge.

Essa si compone di un presidente di sezione, di nove consiglieri e di un segretario di sezione coll'occorrente personale di segreteria.

Art. 2

I detti presidente e consiglieri non hanno stipendio. Essi hanno un assegnamento a titolo d'indennità; ma, cessando dall'ufficio, non hanno diritto nè a pensione, nè a trattamento di aspettativa.

Il segretario di sezione col personale di segreteria, possono essere in tutto pareggiati agli altri impiegati del Consiglio di Stato in egual grado.

Art. 3

La nomina a membro di detta sezione non fa cessare la qualità di deputato, nè i membri di essa sono computati nel numero degli impiegati contemplato nell'art. 100 della legge del 20 novembre 1859, n. 3778.

Art. 4

Per decreto reale saranno determinati i modi e le forme da osservarsi nella sezione temporanea nell'esercizio delle sue funzioni e le indennità da assegnarsi al presidente ed ai consiglieri.

Art. 5

Per la spesa necessaria delle indennità, degli stipendi del segretario e del personale di segreteria, è autorizzata la maggiore spesa di L. 60,000 in aumento alla categoria 3 del bilancio passivo del Ministero dell'interno del corrente esercizio per le antiche provincie dello Stato.

E' pure autorizzata la maggiore spesa di lire 3,000 in aumento della categoria 4 dello stesso bilancio, per maggiori spese d'ufficio e di stampa.

Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - VII legislatura - II - pag. 66 segg. - Progetto presentato dal Ministro dell'interno Farini.

2) *L. 24 giugno 1860 n. 4133 - Istituzione presso Consiglio di Stato di una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione di progetti di legge.*

Art. 1

E' istituita presso il Consiglio di Stato una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di legge, dei quali verrà dal Ministero incaricata.

Ella potrà dividersi in più Sotto-Commissioni, secondo le materie.

Art. 2

E' autorizzata l'iscrizione, nel bilancio del Ministero dell'interno per l'anno 1860, della somma di lire 65,000, destinata a sopperire alle spese occorrenti per la detta Commissione.

Questa somma sarà stanziata fra le spese straordinarie del bilancio in apposita categoria colla denominazione di Spese di Commissioni per istudi legislativi.

Raccolta degli atti di Governo di S. M. il Re di Sardegna.

3) *Torino 13 agosto 1860 - « Nota » del ministro dell'interno Farini alla Commissione presso il Consiglio di Stato.*

I. - « Fondata nello Statuto la unità politica, militare e finanziaria, e la uniformità delle leggi civili e penali, la progressiva libertà amministrativa rinnoverà nei popoli italiani quella splendida e vigorosa vita che, in altre forme di civiltà e di assetto europeo, era il portato delle autonomie dei municipi, alle quali oggi ripugna la costituzione degli Stati forti e il genio della nazione ».

Con queste parole il ministero accennò nel discorso della Corona, il disegno dell'ordinamento dell'italiana monarchia. Per vero, o signori, se il nuovo ordine dato per legge, al cominciar dell'anno, all'amministrazione, poteva essere accomodato alle condizioni del regno allargato sulla sola Lombardia, appare ora manifesto il bisogno d'un assetto, e di maggior larghezza di massime e di ordini. Se la Lombardia sola fosse stata aggiunta alle antiche provincie, poteva con qualche ragione dubitarsi, che il mantenervi un centro amministrativo, e lo stabilirvi una larga costituzione delle provincie, potesse dare origine a gare pericolose, o come direbbesi, ad una dualità di pretese e di influssi politici, tanto se il Regno dovesse, come nei consigli dell'Europa si teneva possibile, entrare in lega federativa con gli altri Stati italiani, quanto se dovesse rimanere solo rappresentante e propugnatore dell'idea e del diritto nazionale; e perciò poteva credersi necessario, che lo Stato ingrandito, per fortuna di guerra, rimanesse unito e compatto, come prima nei dodici anni di onorata prova.

Non poteva forse allora prudentemente farsi altro disegno che quello di maggior libertà nell'amministrazione municipale.

Ma dopo le annessioni dell'Emilia e della Toscana, succedute sì per virtù dei principi in nome dei quali fu combattuta la guerra, ma non per immediato risultamento della guerra stessa, deliberate non nei consigli europei, ma dalla coscienza e dalla volontà dei popoli; ciò che prima avrebbe per avventura potuto far nascere una dannosa dualità, doveva essere stimato acconcio a creare un'armonia di libere forze; ciò che prima poteva essere una necessità, un accidente, o, come s'usa dire, una transizione, diventava un normale disegno della vita civile italiana. E per fermo oggi sono riuniti sotto un solo e stesso governo i più antichi ed illustri centri della civiltà nostra; e si può dire, che il nuovo Stato, se non materialmente, almeno moralmente, costituisca l'Italia, la quale vi è rappresentata colla varietà delle sue attitudini e delle sue tradizioni, di guisa che gli ordini, i quali vogliono

ora divisare, devono essere quelli che si converrebbero all'intera nazione, se fosse riunita in un solo Stato.

Vuolsi adunque considerare, da un lato, quali siano le vere condizioni della società civile italiana, e dall'altro lato quale sia il fine a cui si intende, per fare giusto concetto del problema che a noi tocca risolvere. Esso consiste, per mio avviso, nel coordinare la forte unità dello Stato coll'alacre sviluppo della vita locale, colla soda libertà delle provincie, dei comuni e consorzi, e colla progressiva emancipazione dell'insegnamento, della beneficenza e degli istituti municipali e provinciali dai vincoli della burocrazia centrale.

Per fare una legge che miri a questo fine, è necessario innanzi tutto lo stabilire le massime fondamentali sulle quali deve farsi il disegno della circoscrizione politica dello Stato. Volendo divisare questa circoscrizione, dobbiamo noi disconoscere ogni altra unità morale fuorchè quella costituita dalla provincia, così come provvede la legge in vigore? O invece non dovremo conoscere che le provincie italiane si aggruppano naturalmente e storicamente fra di loro in altri centri più vasti, che hanno avuto e hanno tuttavia ragione di esistere nell'organismo della vita italiana? Questi centri possiedono antichissime tradizioni fondate in varie condizioni naturali e civili: la politica italiana disgregata fra i comuni e le repubbliche nel medio evo ha trovato in essi una prima forma e disciplina di Stato, la più stretta colleganza politica e sociale ha portato particolari risultamenti di civiltà, che ad ognuno di essi sono cari e preziosi. Al disopra della provincia, al disotto del concetto politico dello Stato, io penso che si debba tener conto di questi centri, i quali rappresentano quelle antiche autonomie italiane, che fecero sì nobile omaggio di sé all'unità della nazione. La circoscrizione politica che dobbiamo stabilire non vuoi essere nè il frutto d'un concetto astratto, nè un'opera arbitraria; ma deve rappresentare quelle suddivisioni effettive che esistono nelle condizioni naturali e storiche: que' centri di forze morali, le quali se fossero oppresse per pedanteria di sistema potrebbero riscuotere e risollevarsi in modo pericoloso ma che, legittimamente soddisfatte, possono mirabilmente concorrere alla forza e allo splendore della Nazione. Se vogliamo compiere una efficace opera di discentramento, e dare alla nostra patria gli istituti che più le si convengono, bisogna, a parer mio, rispettare le membrature naturali dell'Italia. Se noi volessimo creare l'artificiale dipartimento francese riusciremmo a spegnere le vive forze locali, spostandone e distruggendone i centri naturali, e turbando l'antico organismo, pel quale esse si mantengono e si manifestano.

Io penso quindi, che noi faremo opera savia e previdente non usando violenza per conseguir ciò che, seppur ad altri possa parere perfetto, non

può essere che il frutto del tempo. Così adoperando, la pubblica opinione dalla quale sola un libero Stato dee pigliare i consigli di buon governo, potrà manifestare le vere inclinazioni universali, e favoreggiare senza rammarichi e senza gelosie il sistema della unità. Altrimenti potrebbe accadere che, per impaziente sollecitudine e per iscrupolo di sistema si abusasse del concetto unitario, il quale per se stesso tira a centralità in ogni ordine dello Stato. Oggi forse non se ne vedrebbero tutti i pericoli ed i danni, perchè oggi impera sulla coscienza pubblica l'idea e la forza del moto unificativo, e la preoccupazione della politica nazionale leva i pensieri da ogni cura ed interesse di minore momento; ma, o m'inganno, o sarebbe poi a temersi una riscossa perturbatrice dello Stato e poco propizia a quella forte unità politica, che tutti vogliamo fermamente stabilire.

Però, tenute per buone queste avvertenze, noi non dobbiamo dimenticare, che le così dette autonomie non vanno rispettate più di quello che abbia voluto rispettarle il sentimento nazionale degli Italiani, quando con meravigliosa concordia pronunciò, che solamente in uno Stato unico l'Italia poteva trovare la forza, la prosperità e la durevole pace. Egli è mestieri adunque il differenziare sostanzialmente il concetto dei vari centri morali che possono essere base ad una nazionale circoscrizione dello Stato, dalla memoria di quegli antichi Stati che tenevano l'Italia frastagliata e soggetta ad un forzato e quasi inestricabile sistema di servitù. Sarebbe opera contraria alla coscienza nazionale di fare una rappresentanza amministrativa degli Stati irrevocabilmente condannati dalla volontà della nazione; tanto più che quelli nemmeno disegnavano sempre le naturali regioni della geografia e della vita storica dell'Italia; ma i più erano il portato di trattati di potenze straniere, e della lunga ed infelice conquista che pesò sopra il diritto nazionale. E' pertanto mio divisamento, che la nuova circoscrizione rispetti, e reintegri ove occorra, i centri naturali della vita italiana, ma non seguiti necessariamente, nè mantenga le vecchie divisioni politiche.

Stabiliti i limiti delle regioni dovranno essere determinate le attribuzioni.

Dirò, per le generali, non essere mio avviso, che alle accennate grandi circoscrizioni territoriali si convenga il dare una rappresentanza elettiva, come quella che ben si addice alle provincie ed ai comuni. Gli interessi di più provincie non si possono accomunare e fondere ad arbitrio di legge; essi si formano col tempo, col tempo si mutano; e si formano e si mutano tenendo dietro bensì ai mutamenti che avvengono nella economia sociale e civile, ma pur sempre mantenendo una grande attinenza colle particolari condizioni e costumanze locali.

Nelle grandi circoscrizioni sono facili e naturali i consorzi di più pro-

vincie o comunità per determinati interessi; non è naturale, non è facile, non è giusta la comunanza amministrativa.

Altra e più grave ragione non permette, a parer mio, di dare una rappresentanza elettiva alle grandi circoscrizioni. Un consiglio numeroso deliberante con larga autorità sugli interessi di regioni ampie, in città che furono capitali di Stati, renderebbe immagine di Parlamento; e le possibili leghe di più consigli, le tentazioni usurpatrici, che son naturali a tutte le numerose adunanze rappresentative, potrebbero offendere l'autorità dello Stato, e menomare la libertà di quei solenni deliberati, che si appartengono, per legge e per ragione di Stato, al solo parlamento della nazione. Nel parlamento nazionale gl'interessi, le sollecitudini, le gare e, come diciamo, i •pregiudizi locali, rimpiccioliscono e si sentono vergognosi di se medesimi. Invece in quelli, che si potrebbero chiamare parlamenti amministrativi delle grandi circoscrizioni, quegli interessi, quei pregiudizi sarebbero alteri, ostinati e procaccianti; e potrebbero nei gravi momenti, recare offesa all'autorità suprema, ed alla forza dello Stato.

Considerate poi .sott'altro aspetto codeste rappresentanze delle grandi circoscrizioni, esse andrebbero direttamente contro al fine che vogliamo proporci, cioè al discentramento amministrativo che è utile e grato a tutta la comunanza civile. Gli impedimenti alla libera e provvida amministrazione derivanti dall'accentramento governativo sarebbero rinnovati in tanto numero di centri, quante sarebbero le grandi circoscrizioni territoriali, e perciò sarebbero più dannosi.

La libertà dell'amministrazione deve essere esercitata nella provincia, senza offesa e danno di quella del comune, il quale come ha suoi peculiari interessi, così dee avere vita e rappresentanza propria. Le •province sono quasi tutte circoscritte in Italia; poche mutazioni occorreranno. La provincia italiana non deve essere una finzione amministrativa; essa esiste nelle tradizioni ed è costituita ab antiquo. Essa s'è formata intorno al comune del medio evo, erede del municipio romano, intorno alla città, che fu il gran fattore della civiltà italiana e della quale la provincia nostra porta il nome.

Perchè la libertà possa veramente dirsi posta in sodo, è d'uopo che si fondi nelle istituzioni e nei diritti locali. Quando la libertà è dappertutto, essa non può distruggersi. Lasciando la provincia arbitra degli interessi propri, dentro i limiti delle leggi d'ordine generale; diminuendo per quanto sia possibile l'intromissione del governo negli interessi locali, noi abitueremo la nazione a non attendere tutto dal governo, ed i cittadini a confidare nella propria operosità e nelle proprie forze; noi diminuiremo la ricerca degli impieghi governativi e la nomade burocrazia, renderemo spedita e facile l'amministrazione, ed otterremo che il governo, cessando dall'assumersi un carico

superiore alle forze umane, non sia altrimenti fatto segno a pretensioni indiscrete, le quali turbano, col lievito de' malcontenti locali, l'azione della opinione pubblica e dei grandi giudizi politici.

Alla provincia deve adunque affidarsi la cura de' suoi interessi, delle sue strade, de' suoi corsi d'acqua, dell'igiene, della sua istruzione, de' suoi istituti di beneficenza.

Voglionsi pure conservare entro la provincia i circondari amministrativi, migliorandone, dove occorra, la circoscrizione. Non •penso che al circondario debba darsi una rappresentazione elettiva; ma credo che il rappresentante del governo debba avervi sufficiente autorità per espedire quelle pratiche che non hanno giusta dipendenza dall'amministrazione provinciale. Per tal modo la trattazione dei negozi comunali procederà più speditamente, e si eviterebbe l'ingombro delle pratiche negli uffizi delle provincie, ed il circondario gioverà a mantenere la disciplina gerarchica e l'armonia del comune colla provincia.

Il comune è la prima base dei liberi ordini. In esso si manifesta più vivamente il nativo genio delle popolazioni; esso provvede e soddisfa ai più sostanziali interessi; educa all'esercizio di tutti i diritti: perciò fu tanta parte della nostra civiltà, conservando le nazionali tradizioni, e resistendo alle male signorie nostrane e straniere, che travagliarono sì gran parte d'Italia. Al comune ed alla sua rappresentanza si dovranno dare larghe attribuzioni sugli interessi che gli sono propri: l'ingerimento governativo necessario a tenere in sodo le leggi d'ordine e d'utilità pubblica, non dee menomarne ed offenderne la libertà.

Nel concetto che ho accennato si incardina ogni altro •particolare ordinamento.

- Seguendo i principi accennati, sottopongo all'esame della commissione per sommi capi il modo onde io penso si possa recarli ad effetto e la distribuzione degli attributi, le reciproche attinenze, e quelle dello Stato. E perchè intendo di lasciare ampia libertà di discutere e proporre, ferme le massime sostanziali, tutto ciò che riguarda l'applicazione, così darò forma di quesito ad alcune idee sulle quali desidero un autorevole consiglio.

Il regno si divide in regioni, provincie, circondari, mandamenti e comuni.

Il comune sarà mantenuto sostanzialmente qual è di presente. Vedrà la commissione quali riforme convenga introdurre nella legge 23 ottobre 1850; esaminerà se convenga stabilire una prima categoria d'eleggibili composta dei maggiori censiti del comune, dentro la quale debba farsi la metà delle elezioni.

I provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica urbana e rurale spettare dovrebbero al comune, ma l'esperienza ci ha ammaestrati della poca efficacia che in molti luoghi ha la •pubblica sicurezza affidata al comune;

non potrebbe incaricarsene il governo, mediante una quota da pagarsi dal comune sul suo bilancio?

Più comuni potranno formare consorzi fra di loro per oggetti di scambievole interesse. La parte deliberativa starà ai commissari nominati dai comuni consociati: la parte esecutiva al capo del circondario.

V'hanno piccoli comuni, sì scarsi di popolazione, o di capitali tassabili, o dell'una o degli altri che male possono bastare a sè medesimi; senza recare offesa ai sentimenti delle popolazioni che sogliono essere affezionatissime al proprio comune, in certe date condizioni, e secondo le più facili costumanze locali, converrà offrir modo a che, in tal parte, i piccoli comuni possano fondersi nei loro contermini maggiori, in tal'altra vi si aggregino per appodiazione, nella quale l'amministrazione di più comuni è una sola, il riparto delle tasse è diverso.

Il mandamento, che è una circoscrizione giudiziaria, ha rapporto colla circoscrizione politica, perchè secondo la legge attuale vi risiede un delegato di pubblica sicurezza. O si vogliono introdurre riforme, come io credo necessario su questo capo della polizia mandamentale, o si vogliono mantenere le vigenti disposizioni, si dovrà per questo rispetto, prendere accordo col ministro di Grazia e Giustizia.

Il circondario è una circoscrizione politica. L'attuale legge sull'ordinamento dei tribunali ne fa anche una circoscrizione giudiziaria; il ministro di Grazia e Giustizia darà cognizione dei suoi intendimenti. Nel circondario havvi un viceintendente, che rappresenta il potere esecutivo. Occorre però determinare in modo più preciso, di quel che faccia la legge attuale, le sue facoltà, attribuendogliene talune che ora si appartengono al capo della provincia.

La provincia è una circoscrizione politica ed amministrativa che comprende più circondari. Siccome la provincia è in generale un fatto, come notai di sopra, il quale ha antiche e naturali ragioni di essere, non se ne determina la popolazione.

Le minori provincie potranno provvedere ai più gravi bisogni consociandosi ne' consorzi. Le tradizioni e le condizioni economiche e territoriali addimandano che taluna provincia sia reintegrata. L'unione dei territori dell'Italia superiore e media permette di aggregare in qualche luogo ad una provincia porzioni di territorio che **le** appartengono per naturale giacitura, e che erano staccate pei confini degli Stati distrutti. Il mutamento nello stato economico, nelle vie di comunicazione, consiglia qualche modificazione, nel circoscrivere le provincie, alla circonferenza. Taluna provincia, che aveva ragione di essere solo nelle distrutte divisioni statuali, dovrà dividersi tra i suoi naturali centri; ma a ciò deve provvedersi con molta moderazione,

perchè è prudenza di governo il rispettare gli interessi e gli affetti •popolari, quando evidente utilità d'ordine pubblico non consigli altrimenti.

La provincia è retta da un intendente, che riunisce in sè le attribuzioni date dalla legge attuale al governatore ed al vice-governatore, salve le modificazioni, e quelle nuove e più larghe attribuzioni che sono addimandate dalle massime fondamentali dell'ordinamento generale.

La provincia ha inoltre una amministrazione sua propria, come ente separato dallo Stato. L'amministrazione si distingue in due corpi, uno deliberante, che è il consiglio, l'altro esecutivo, che è la deputazione provinciale. Nell'elezione e nella composizione di questi due corpi giudicherà la commissione se non convenga introdurre alcune modificazioni.

Le attribuzioni 'da darsi alla provincia sarebbero principalmente le seguenti:

- 1) tutte le strade che non sono nè comunali, nè consortili.
Convieni lasciare allo Stato alcune grandi arterie del regno?;
- 2) tutti i fiumi e canali come sopra. Convieni egli lasciare a carico dello Stato qualche gran fiume?;
- 3) l'istruzione secondaria e tecnica;
- 4) la beneficenza, in quanto non è comunale, o d'istituzione privata;
- 5) la pubblica igiene, gli archivi, che non sono di spettanza comunale;
- 6) la cura e sorveglianza dei boschi, delle miniere, delle terme, sotto le regole generali stabilite dalle leggi relative.

Restituita così la provincia a vita propria, e cessandovi da tanta parte di autorità lo Stato; non avrà essa più tutela dei comuni, accordatale dalla legge presente, salve alcune poche eccezioni, che la commissione potrà determinare.

La tutela del comune spetta al vice-intendente, salvo appello all'intendente al quale spetta quella della provincia, salvo ne' casi più gravi l'appello al governatore. L'appello al ministero deve essere consentito solo in pochi e ben determinati casi.

La tutela deve essere limitata ad impedire che il comune e la provincia oltrepassino le loro attribuzioni, a vegliare acciocchè le adempiano, ed a porre certi limiti alla facoltà di mettere tasse.

Più provincie insieme riunite formano una regione, la cui circoscrizione deve rispondere ai naturali e tradizionali scompartimenti italiani, p. e.: Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana, Liguria, Sardegna.

Ogni regione è sede di un governatore, che rappresenta il potere esecutivo con late attribuzioni. Fanno capo ad esso politicamente gli intendenti delle provincie. Egli pronuncia in via d'appello nelle materie che la legge determina. Nomina i sindaci, o gonfalonieri sopra una terna proposta dai

consigli comunali, meno quelli dei capoluoghi di regione e di provincia i quali saranno nominati dal re. Presso di lui vi sarà un ufficio d'ispezione sulla disciplina degli impiegati e dei pubblici funzionari. Nomina gl'impiegati d'ordine inferiore: propone gl'impiegati d'ogni grado, e li può sospenJere per un tempo determinato.

Governa supremamente la polizia in tutta la regione. La commissione giudicherà se convenga lo adunare presso il governatore una poco numerosa congregazione di delegati delle provincie (2).

Le provincie comprese in una medesima regione possono eventualmente formare dei consorzi per affari determinati. In tal caso la deliberazione spetterebbe a questi commissari.

La commissione esaminerà anche se convenga per alcuni affari generali, preventivamente e precisamente determinati, p. e.: strade, acque, istruzione, beneficenza, belle arti, fors'anche carceri di pena, ecc., stabilire fra le provincie della stessa regione consorzio permanente.

Da C. PAVONE, *Amministrazione centrale e periferica da Rattazzi a Ricasoli* (Milano 1964) pp. 279 segg.

4) *Decreto prodittoriale 19 ottobre 1860 n. 275 - Istituzione di un Consiglio straordinario di Stato per studiare ed esporre al Governo gli ordini e gli stabilimenti adatti a conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana.*

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE
RE D'ITALIA

IL PRODITTATORE

In virtù dei pieni poteri a lui conferiti:

Considerando che la Sicilia sta per pronunziare il voto col quale comincerà a far parte integrale del gran regno costituzionale d'Italia sotto lo scettro del Re Vittorio Emanuele e suoi discendenti;

Considerando che una fra le grandi missioni a cui il Parlamento della

Nazione Italiana verrà sollecitamente chiamato, quella sarà di provvedere al migliore assetto delle varie provincie, di cui essa componesi;

Considerando che può essere sommamente utile lo apparecchiare sin d'ora il maggior numero possibile di elementi alle deliberazioni costitutive del Parlamento;

Considerando che a così utile intento possono efficacemente contribuire i lumi di uomini prescelti fra i più capaci del paese, ed al paese più noti per il loro affetto verso la patria comune (e verso il loro luogo natale);

Considerando che la Sicilia è una fra le parti d'Italia in cui le condizioni topografiche e storiche presentano taluni caratteri distinti, meritevoli di studio particolare;

Di proprio moto,

Udito il Consiglio dei Segretari di Stato;

DECRETA E PROMULGA:

Art. 1

E' istituito uno straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perchè rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana.

Art. 2

Questo Consiglio straordinario è composto dei seguenti individui:

Presidente: Can. Gregorio Ugdulena;

Vice-Presidenti: sig. Mariano Stabile e sig. Professore Enrico Amari;

Segretari: sig. Avvocato Andrea Guarneri, sig. Isidoro La Lumia;

Consiglieri: Professore Michele Amari, sig. Giacinto Agnello, Maggior Generale Giacinto Carini, Professore Oreste Cannizzaro, Avvocato Giovanni Costantini, Presidente Pietro Cali, Direttore generale Gaetano Daita, signor Francesco Di Giovanni, Cav. Giovanni D'Ondes, Barone Vito D'Ondes, Direttore generale Francesco Ferrara, Giudice Ercole Fileti, Sac. Giuseppe Fiorenza, Ispettor Generale Gaetano La Loggia, Marchese Lungarini, Dr. Paolo Morello, Professore Federico Napoli, Barone Giuseppe Natoli, Barone Casimiro Pisani, Segretario di Stato Domenico Perani, Segretario di Stato Domenico Piraino, Consigliere Francesco Paolo Perez, Avvocato Matteo Raeli, Marchese Roccaforte, Dr. Giovanni Raffaele, Avvocato Filippo Santocanale,

Conte Nicola Sommatino, Segretario di Stato Barone Pietro Scrofani. Marchese Vincenzo Torrearsa, Barone Nicolò Turrisi, Duca Giulio Verdura, Cav. Salvatore Vigo.

Art. 3

Il Consiglio Straordinario di Stato si riunirà di fatto, senza apposita convocazione del suo Presidente, nel giorno immediatamente successivo a quello della proclamazione del plebiscito, nel locale della Biblioteca del Collegio Massimo in Palermo ad ore 10 antimeridiane.

Art. 4

Le sue sedute non saranno pubbliche, e avranno carattere semplicemente consultivo.

Esso s'intenderà legalmente riunito e le sue deliberazioni saranno valide, quando vi concorrano i due terzi de' suoi componenti.

Il Presidente, i Vice-Presidenti, e i Segretari vi avranno voto da Consiglieri.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5

Il Consiglio straordinario si scioglierà non più tardi di 10 giorni dopo quello in cui si sia per la prima volta riunito.

Art. 6

Il Segretario di Stato dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordina che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 19 ottobre 1860.

IL PRODITTATORE
MORDINI

Luogo del Sigillo

IL SEGRETARIO DI STATO DELL'INTERNO
E. PARIS'

IL SEGRETARIO DI STATO DELLA GIUSTIZIA
SCROFANI

5) *Palermo 18 novembre 1860 - Rapporto del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con Decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860.*

I

Mossa l'Italia dal sentimento della propria dignità e verace interesse e dalla esperienza dolorosa di tredici secoli a rivendicare la nazionalità e libertà sua, concorre ormai tutta con accordo degno di quel popolo intelligente e civile ch'ella fu sempre, nel pensiero di accomunare la maggior somma possibile di forze morali e materiali, lasciando la maggior somma possibile di libertà a' cittadini, a' municipi ed alle associazioni più larghe, create dalla geografia e dalla storia: centri di vita e d'incivilimento, da non potersi distruggere senza scemare lustro e possanza alla nazione. In altri termini si vuole l'unità dello Stato, con larghe franchigie nell'amministrazione locale e nella vita civile. Nè cotesta opinione nasce adesso, nella subita fortuna succeduta alla calamità, nè tal concordia si fa palese da ieri, come altre virtù negateci dallo straniero, le quali risplendono adesso nel nostro suolo con maraviglia e plauso del mondo civile. Fin da quando la nostra generazione cominciò a sperare il riscatto, incontrò la quistione dell'unità o federazione: quistione più spaventevole all'aspetto che realmente pericolosa; poichè le due opinioni contrarie si trovavano d'accordo nei punti estremi; nè si vedevano ostacoli insuperabili a segnare il confine nel terreno di mezzo.

I federalisti non hanno contesa in fondo l'unità del potere politico, dell'esercito e navilio da guerra, nè del Governo negli interessi maggiori e comuni della nazione. Similmente gli unitari non sognaron mai di trapianzare in Italia un accentramento incompatibile col genio e le tradizioni della nostra schiatta, quanto con gli ordini di verace libertà. Se abbiam disputato tra noi, lo è stato sulle questioni subalterne, e molto più sulle parole. Or che gl'Italiani escono dall'accademia per assidersi nel foro; or che la comune patria naturale divien patria legale non per forza di conquista di una provincia sull'altra, ma per impeto di tutte, spontaneo e pressochè simultaneo sotto gli auspici di una monarchia costituzionale, or è mestieri di studiare praticamente, senza preoccupazioni, nè riguardo ad interessi minori ed effimeri l'ordinamento proprio che a noi convenga per questo fatto d'unione, il quale non ha riscontro nella storia degli altri popoli, ed è accompagnato da condizioni interiori ed esterne, che non si scorgono fuori d'Italia.

Poscia che il Plebiscito Siciliano del 4 novembre 1860 confermava solennemente l'unione bandita colle armi alla mano in aprile e maggio di que-

st'anno, faceva mestieri di ricercare i modi di mandarla ad effetto, modi in parte comuni alle altre provincie italiane che fecero un tempo stati separati, e in parte peculiari all'Isola per ragioni della geografia e della storia. Il Consiglio straordinario di Stato deputato a questo solo effetto dal Governo dittatoriale, si è fatto a studiare la materia nel miglior modo che per lui si poteva, e di certo con serena coscienza e schietto intento di procacciare il bene della gran patria comune e quello della Sicilia, che non può andare scompagnato dal primo.

Cominciando dalla base del novello ordinamento richiesto dalla costituzione nuova dell'Italia, il Consiglio lietamente si accorge che il Governo del Re gli abbia di già spianata la via col concetto dei governi regionali, esposto dal ministro Farini alla Commissione appositamente istituita presso il Consiglio di Stato di Torino. Ancorchè non si conoscano testualmente i lavori della Commissione e che non sembrino per anco ultimati, se ne ritrae pur tanto da comprendere le idee prevalse in quel savio Consesso, le quali in generale corrono parallele alle opinioni di questo Consiglio straordinario. Da ciò l'avvantaggio di abbreviare il ragionamento su que' punti che non cadono ormai in dubbio, perchè il sentimento dell'universale li consente, al par che il Governo del Re, la Commissione e il Consiglio straordinario. Usando la parola felicemente adoperata dal Ministro Farini, noi chiameremo regioni le grandi divisioni territoriali d'Italia.

Il quale principio ove s'adatti alla Sicilia, si vede che a lei convenga per filo e per segno, come alla Toscana, alla Lombardia e via discorrendo; tanto che la si potrebbe prendere per misura nella istituzione delle altre regioni, nè troverebbe preciso riscontro se non che nella Sardegna, supposto che questa avesse due milioni di abitatori, e la storia di Venezia o della Toscana. Isola posta ad una estremità del territorio nazionale, a due giorni di vapore dai porti più prossimi dell'Italia meridionale, popolata da poco men che due milioni e mezzo d'abitatori, parlante dialetto proprio, avvezza da mille anni a governo distinto e locale, fosse o no dipendente da altra dominazione; l'indole, gli usi, i costumi, la natura e i prodotti del suolo, l'importanza di tre città che noverano 200.000, 100.000 e 80.000 anime, al par che la storia politica dei tempi che furono, al par che le tradizioni di una legislazione propria esordita allo scorcio dell'XI secolo e durata, con le modifiche del 1816, infino ad oggi, al par che la rappresentanza parlamentare nata con la monarchia Siciliana e non cessata innanzi il 4 novembre 1860; tutte queste condizioni, diciam noi, producono e giustificano l'antica ed universale brama de' Siciliani alla quale si può soddisfare nell'ordinamento regionale.

Scarso frutto questo porterebbe e proprio di governo stretto e dispotico, anzichè di libero reggimento, quando la regione servisse di mera divisione

amministrativa e centro di pubblici affari, ancorchè comodo a' popoli e richiesto dalle consuetudini e interessi loro. La maggiore utilità della istituzione è che le popolazioni associate in virtù di essa, reggano da sè i propri negozi loro, quelli cioè che non interessino direttamente la grande associazione dello Stato, nè le minori che si addimandano provincie e comuni. Convenevole sia dunque, o piuttosto necessario, l'adattare alla regione, entro giusti limiti, il sistema di rappresentanza e responsabilità che regge lo Stato, al par che le provincie e i comuni. Da ciò anche la necessità di assegnare al Governo regionale tali attribuzioni che non gli manchi l'autorità di provvedere a' peculiari bisogni della regione, ma non si abbia diritti nè obbligazioni estranee a quelli. Al qual proposito è da considerare che nel disegno immaginato dal Consiglio straordinario e non difforme da quello che delineò la Commissione di Torino, non si abbassano punto le provincie per dar luogo alla regione; nè alcuna provincia perde la libertà assegnatale dalla legge comunale d'ottobre 1859, e che anzi, per la istituzione dell'autorità regionale, ciascuna provincia guadagna l'utile di una permanente associazione con le altre affini, per soddisfare a tanti bisogni ai quali non basterebbe da sè sola. Non si può credere offeso poi l'interesse legittimo delle provincie, se la importanza de' negozi regionali dipende da deputati eletti dalle popolazioni delle provincie stesse, da funzionari che hanno a render conto a quei deputati.

Da un'altra mano se le attribuzioni regionali son tolte non nelle provincie, ma al potere centrale dello Stato, non è da temere che questo ne venga indebolito e scemato di quella virtù che costituisce l'unità e possanza delle nazioni: virtù necessarie a noi più che a tanti altri popoli, per mantenerci padroni di noi stessi, su questa ricca e ridente parte d'Europa, che è proprio il cuore del mondo commerciale da troppo potenti nemici e troppo potenti amici, agognata fin qui da tutti. Uomo non vive, sano di mente, dalle Alpi al Lilibeo, che sconosca tal verità; e la storia e la geografia la ricordano tanto particolarmente agl'Italiani di Sicilia, quanto lo fanno a' Subalpini. Il Consiglio straordinario non l'ha dimenticata nello assegnare i limiti del potere regionale.

Quelle attribuzioni che a sentimento nostro dar si dovrebbero alle autorità regionali, in vece del potere centrale che le esercita in Francia o ne' reami modellati a foggia francese, come furono gli Stati dell'Italia scomparsi adesso nell'unità nazionale, quelle attribuzioni, diciam noi, lungi dal rinvigorire i poteri dello Stato, sia il legislativo, sia l'esecutivo, li impacciano entrambi senza alcuno vantaggio della nazione o de' cittadini; tirano addosso all'uno e all'altro biasimo e nimistà, che non si possono evitare da chi maneggi da lungi i minuti negozi. La questione è trita; nè occorre di accumulare argomenti contro la pletora amministrativa. **Par bene**

talvolta di notare che il Parlamento guadagnerebbe nella semplificazione, non men che i Ministri. Gli interessi locali, tanto più numerosi in un paese nel quale cattivi governi pensarono soltanto a mantener sè stessi contro la volontà de' popoli, gli interessi locali distoglierebbero il novello Parlamento Italiano dalla sua più alta missione. E ciò non solo perchè si consumerebbe il tempo in disputazioni intricate e sovente cavillose, ma anche perchè un elemento nocivo prevarrebbe nelle elezioni alle Camere. Gli interessi locali consigliano non di rado agli elettori scelta ben diversa da quella che lor dettano gli interessi nazionali: tal candidato trionfa per contemplazioni locali, che nè l'ingegno, nè la virtù, nè l'opinioni politiche avrebbero mai condotto a tanto officio; il Parlamento si empie di avvocati de' comuni e delle provincie, anzichè rappresentanti genuini della volontà del popolo. Non è poi •chi non sappia come le influenze ministeriali nella Camera si esercitano metà sullo egoismo degli uomini, e metà sullo egoismo dei luoghi. Le dispute infine sugli interessi locali portano a discordie ed antagonismi nel grembo del Parlamento e fuori, dando ausiliari alle fazioni, e fan talvolta vincere partiti che la verace preponderanza delle opinioni politiche avrebbe messi da canto.

Per iscendere ai particolari delle proposizioni è da notare alla rappresentanza regionale tanta autorità, che risponda alla gravità degli affari a lei commessi, come si vedrà per l'innanzi. Il numero di tre deputati per ciascuna •provincia, e la elezione per mezzo de' Consigli provinciali, mal potrebbero costituire un corpo chiamato a votare tasse, designare le opere pubbliche e soddisfare agli'interessi di due milioni di uomini: tanto più che la troppa disuguaglianza di popolazione nelle provincie, le farebbe partecipare senza giusta proporzione nelle deliberazioni sui negozi comuni. Pertanto si è creduto preferibile il partito di usare almeno la stessa circoscrizione elettorale stabilita pei deputati al Parlamento, alla ragion di uno per ogni cinquanta migliaia di abitatori, talchè i rappresentanti regionali della Sicilia sommerebbero a quarantaquattro; il qual numero, con la reputazione e la guarentigia che dà l'elezione diretta, sarebbe per costituire un corpo abbastanza autorevole e nulla pericoloso all'ordine generale dello Stato. I modi e i tempi delle elezioni regionali son materia di regolamento, onde al Consiglio non è parso di proporli. Intorno al potere esecutivo della Regione, si è seguita la norma che regola attualmente quello delle Provincie e dei Comuni: che si affidi cioè al Delegato del potere esecutivo dello Stato. Le ragioni son ovvie, e la proposta conforme della Commissione rende tanto meno necessario di particolareggiarle.

Le considerazioni generali che portano il Consiglio a designare la competenza del Governo regionale sono state accennate di sopra. Pur non sem-

bra superfluo di aggiungere, sopra alcuni capi, le condizioni particolari della Sicilia. Tale in primo luogo il reggimento dei Lavori pubblici. Questi nella più parte de' paesi inciviliti si distinguono in comunali, provinciali e nazionali, secondo che la immediata utilità di quelli si estenda a maggiori complessi di popolazione; e in tutto, o in parte, vi si provvede distintamente col danaro de' Comuni, delle Provincie o dello Stato. Ma come le condizioni topografiche ed economiche non si adattano sempre alle divisioni legali del territorio, e come la diversa natura de' lavori rende più o meno estesa la immediata utilità di essi, e per esempio, un porto giova ad altro tratto del territorio che una strada carreggiabile dello stesso Comune o Provincia, così avviene spesso che ne' lavori pubblici si debbono usare circoscrizioni eccezionali, anche temporanee. Le leggi di vari Stati su la materia, e segnatamente l'ultima del reame Sardo, hanno permesso in conseguenza le associazioni di Comuni o Provincie interessate. Lasciando da parte quelle della prima classe che non fanno al caso nostro, l'associazione di parecchie Provincie in Sicilia torna in gran parte al centro regionale de' Lavori pubblici; perchè le più importanti linee delle strade dell'Isola appartengono ad un sistema solo, completo in sé medesimo, e separato da quelli delle regioni continentali. Dicendo di strade o altre opere pubbliche in Sicilia, s'intende quasi sempre di ciò che è da fare, non di ciò che è fatto; sendo l'isola in questo la più povera, la più negletta di tutte le provincie Italiane: a tal Governo la fortuna commettea, per un secolo e più, i vitali interessi, ed a tali mani affidava i danari di questo paese! Son da fare in Sicilia del tutto le vie ferrate, in gran parte le carreggiabili e i ponti, e con ciò novelli porti, per esempio in Catania, Licata e Girgenti, ed arginar fiumane, bonificare terreni paludosi, congegnare un sistema di serbatoi d'acqua tanto desiderati dall'industria agraria: le quali opere richieggono somme immense di denaro. Il Consiglio, considerato che così fatti capitali per colpa del Governo borbonico non furono mai impiegati, quand'anche il paese li contribuiva, e che perciò sono veramente un debito dello Stato verso la regione, si farà ad implorare un largo compenso quando tratterà del debito pubblico. Intanto crede necessario di attribuire alla Regione Siciliana il reggimento delle opere pubbliche dell'Isola che per natura loro non sieno nè nazionali, nè comunali, nè provinciali; nel che segue il principio saviamente posto dalla detta Commissione. L'autorità regionale, come più direttamente interessata, o per dir meglio stretta dall'urgentissimo bisogno, vi provvederebbe con maggiore zelo che ogni altra, e contribuirebbe più volentieri il denaro che sarà sempre necessario, anche posto il caso della liberalissima concessione sul debito pubblico alla quale or ora si è accennato.

Per le medesime ragioni opina il Consiglio che si dia all'autorità regio-

nale pieno potere sulle cose dell'istruzione pubblica, salvo il diritto supremo dello Stato e quelli delle Provincie, de' Comuni e dei privati, come proponeva la Commissione di Torino. Se non che questa, limitando le attribuzioni della regione agl'Istituti d'Istruzione pubblica superiore. « Università ed Accademie di Belle Arti 2» par abbia considerata come dipendenza esclusiva delle Provincie e de' Comuni la istruzione secondaria e privata. Così fatto divieto imposto alla Regione, non sembra opportuno perchè potrebbe accadere che ad alcune provincie mancassero i mezzi di provvedere da sè sole a grandi istituti d'insegnamento secondario, classico e tecnico ed anco primario; ed in tali casi è utile e giusto che possa sottentrare alla spesa una speciale associazione di provincie e fin anco la regione intera. Il Consiglio poi non ha creduto di aggiungere l'avvertenza della Commissione, per la quale fossero « riservate allo Stato le norme superiori direttive e tutte le discipline per gli esami e le collazioni dei gradi ». Ancorchè si possa ammettere il principio, il Consiglio teme, che usato un po' largamente, questo possa togliere all'insegnamento pubblico la libertà e la stessa diversità, che danno campo a' progredimenti dell'umano intelletto. Di più considera che negli antichi Stati Italiani, oggidì regioni del reame, son di tali centri di civiltà e di lumi da bastar senza tutela al governo de' propri studi. E però non ha estesa altrimenti la proposta, nella certezza che il Parlamento nazionale provvederà a questo nel modo più conforme alle tendenze del secolo e della nazione.

In fatto d'amministrazione comunale e provinciale, è riconosciuto in oggi da tutti l'assioma che il potere centrale s'ingerisca il men che possa e soltanto nei rarissimi casi in cui tornasse pericolo e detrimento allo Stato dagli atti di quelle amministrazioni. La Sicilia, negli antichi ordinamenti, aveva comuni presso che indipendenti; e tali serbò la costituzione del 1812; poi la legge borbonica del 1816, applicata alla Sicilia il 1817, costrinse questa come le altre parti dell'amministrazione pubblica, nella forma dell'accentramento francese. Ma in quel medesimo sistema vizioso, il centro dell'amministrazione rimase del tutto in Sicilia; la potestà regia fu in gran parte delegata al Luogotenente Generale; e il contenzioso dell'amministrazione civile, come si chiamò, compresa la decisione definitiva sui conti, fu commesso a Magistrati residenti nell'Isola; salvo alcuni casi di cui conosce la Sezione Siciliana della Consulta di Stato, sedente una volta in Napoli, ed alfine in Palermo.

Per decreto dittatoriale del 26 agosto ultimo è stata applicata alla Sicilia, con alcune modificazioni, la legge sarda del 23 ottobre 1859, la quale rende a' Comuni ed alle Provincie libertà assai maggiore, e pur non quanta sarebbe da desiderarsi.

Il Consiglio straordinario di Stato crede particolarmente necessarie alcune

riforme nella elezione de' Sindaci, nella quale converrebbe lasciare maggiore larghezza alla municipalità. Gli è avviso inoltre che la garanzia accordata dagli articoli 8 e 105 della citata legge a' funzionari comunali, circondariali e provinciali, renda lunga e difficoltosa la repressione degli abusi che quelli commettessero a danno di cittadini o corpi morali. E gli sembra che le sessioni ordinarie de' Consigli comunali, limitate a due volte l'anno dall'art. 74 della legge, non bastino a trattare gli affari di competenza del Consiglio che continuamente si presentano; onde si potrebbe con maggiore utilità convocarli ordinariamente ogni mese, come avveniva pe' Decurionati sotto l'impero della legge del 1816. Ciò sulla legge comunale e provinciale riguardata in sè stessa. Intorno alla esecuzione di quella in Sicilia, occorrono eccezioni per le condizioni dell'isola: la sua lontananza dalla sede del governo, la minore agevolezza di comunicazioni a riscontro di qualunque punto della penisola, le consuetudini non interrotte in fino ad oggi alle quali di sopra si accennò, e il bisogno di speditezza, evidentissimo ne' negozi amministrativi. Pertanto il Consiglio crede espediente che il delegato del potere esecutivo nella regione si abbia la potestà riserbata al Re o al Ministro nelle elezioni ed altre faccende comunali e provinciali; e gli appelli del contenzioso amministrativo si facciano e si compiano in Sicilia, al par che quelli della giustizia ordinaria. L'ordine generale dello Stata non sarebbe turbato punto da cote-ste franchigie, necessarie in un'isola la quale le ha godute dacchè ha ricordi di ordini municipali, e fin anco sotto la legislazione che la unì politicamente a Napoli negli ultimi quarantacinque anni. Ad appagare il legittimo desiderio de' Siciliani intorno la giurisdizione amministrativa, si potrebbero trovare diversi modi: per esempio che la Gran Corte de' Conti residente in Palermo fosse mantenuta nello esercizio di tal suprema giurisdizione; ovvero che si delegasse ad apposito Magistrato in Sicilia la relativa giurisdizione del Consiglio di Stato sedente nella capitale politica del reame; aggiungendovi l'attribuzione consultiva pe' casi di approvazione o annullamento delle deliberazioni de' Consigli comunali e provinciali. Lo stesso Magistrato potrebbe pronunziare ne' conflitti di giurisdizione, compresi quelli della potestà laicale con la ecclesiastica.

II

Volgendo la sua attenzione alla materia delle Finanze, il Consiglio ha dovuto riflettere che in essa la Sicilia presenta molto più d'ogni altra parte d'Italia, talune peculiarità troppo spiccate, perchè non ne sorgano ostacoli all'intento di parificare ed unificare; essendochè, da un lato, è difficile

adottare in Sicilia talune imposizioni che trovansi stabilite nelle altre regioni, ed all'incontro vi si potrebbero utilmente adottare talune altre, che altrove non si conoscono, o difficilmente potrebbero introdursi.

Fra le imposte difficili a trapiantarsi in Sicilia, primeggiano le privative regie sulla produzione e vendita del sale, del tabacco, e della polvere da sparo, che pur formano uno dei notabili cespiti di finanza in tutti gli altri paesi italiani. La Sicilia non vi è mai stata soggetta; e sebbene coll'andar del tempo, non fosse impossibile abituarvela, pure il Consiglio ha creduto, che principalmente per il sale ed il tabacco, si farebbe opera di alta utilità comune, se non s'introducesse in Sicilia il monopolio di questi due articoli, non potendoci lusingare che riesca così sopportabile, come, soprattutto ne' giudizi presso le alte Corti, l'introduzione della carta bollata è riuscita.

La libertà del commercio del sale è principalmente sembrata degna delle più vive raccomandazioni. Il sale non è in Sicilia un semplice articolo di consumo domestico; ma per la libertà di cui ha goduto finora, divenne gradatamente il soggetto di una industria di suprema importanza, una proprietà considerevole, sul reddito della quale sussistono interi paesi, un capo essenzialissimo di traffico esterno, una sorgente perciò di prosperità che tende a moltiplicarsi, non solo in sè stessa, ma, quel ch'è più, nella benefica influenza che esercita su varie diramazioni della pubblica economia.

E' alle saline marittime sulla costa occidentale dell'isola, che si devono le rapide fortune createsi in pochi anni su quelle contrade, e l'esempio delle quali non può mancare di propagarsi successivamente nel litorale del mezzodi, ovunque la temperatura, l'esposizione e la giacitura della sponda li consentano, e i capitali sopravvengano a dedicarvi le spese di apparecchio che occorreranno. E' alla possibilità di caricare a prezzo mite grandi quantità di sal marino, che la Sicilia va debitrice d'una grande parte delle importanti relazioni che essa ha acquistate e può mantenere coi porti del Baltico, le cui navi trovano nel sale la più proficua zavorra, che possano aver di mestieri come carico di ritorno. Da alcuni anni inoltre la Sicilia ha cominciato a sperimentare i progressi di cui questo ramo di commercio è capace nell'avvenire, giacche, oltre al marino, l'esportazione del sal gemma, di cui esistono copiosi depositi nel territorio dell'Isola, si è venuta svolgendo al punto di alimentare in gran parte l'esteso consumo, che fanno di questa preziosa derrata l'agricoltura e la pastorizia de' paesi di tutto il Levante. L'economia agraria della Sicilia non è, nel momento attuale, così sviluppata e bene intesa da sapere rivolgere a suo proprio beneficio un mezzo tanto efficace, di migliorare rapidamente la coltura e la produzione delle sue terre; ma nell'epoca fortunata in cui il nostro paese comincerà a provare i benefici delle libere istituzioni italiane, non è punto da dubitarsi che la

libertà di produrre e consumare ambe le specie di sale non debba potentemente contribuire a metterci in grado di accrescere e fecondare la capacità produttiva del nostro suolo, mercè l'uso del sale a cui tanto avidamente e copiosamente ricorrono gli stranieri in vantaggio della loro industria agraria. Il Consiglio dunque ha considerato, che nell'interesse del comune tesoro italiano, non converrebbe immolare ad un calcolo puramente finanziario una sorgente così feconda di grandi risultati economici, e gioverebbe assai meglio lasciare alla Sicilia il suo libero commercio del sale all'interno ed all'estero, che l'arrestarne bruscamente i progressi per la sola veduta di parificare il sistema delle imposizioni, veduta che nulla sembra avere di assoluto e proficuo, quando trattasi di provincie le cui circostanze topografiche sieno state distinte dalla mano medesima della natura.

Per motivi non esattamente uguali ma di non minore importanza, un'analoga libertà sembrerebbe doversi invocare riguardo al tabacco. La coltivazione del tabacco indigeno entra per una parte non indifferente ne' calcoli della nostra economia agraria in parecchie contrade dell'Isola; e se essa non offre forse al coltivatore que' prezzi remuneratori che talvolta può offrire lo Stato, quando è unico produttore di questa pianta, riesce nondimeno di gran lunga più vantaggiosa, perchè di gran lunga più diffusa, più libera, e meglio adatta alle convenienze del coltivatore. Quanto a' tabacchi esteri l'esperienza in Sicilia ha largamente provato un fatto, che in progresso di tempo, contribuirà senza dubbio a discreditarlo, anco come mezzo finanziario, il sistema di monopolio governativo; giacchè vi si è chiaramente veduto che un moderato dazio alla importazione, sopra una derrata di un consumo cotanto esteso e crescente, è il miglior modo di conciliare l'interesse del Tesoro pubblico con quello dei produttori agricoli, e con quello della società consumatrice. Quindi è da sperare che la sapienza e la solerzia del Parlamento Italiano non tarderà ad eliminare dalla penisola italiana una forma d'imposizione così poco giustificabile avanti a' sani principi di pubblica economia; ma intanto il Consiglio amerebbe di vedere riconosciuto come ragionevole in sè, ed utile a tutto il reame italiano, il tollerare che la Sicilia rimanga immune dal monopolio del tabacco, ed il suo esempio serva d'impulso all'abolizione in tutta Italia.

Prescindendo dal caso speciale delle regie private, la difficoltà di applicare immediatamente in Sicilia il sistema daziario dell'alta Italia si manifesta da molti altri lati. Non citeremo l'imposta delle patenti, la personale, la mobiliare. Alla loro natura di tasse dirette che le farebbe certamente apparire odiose quanto forse in sè stesse non sono, si deve aggiungere la ristrettezza de' redditi di cui le classi medie ed infime dispongono in Sicilia, e la relativa scarsezza di capitale nella numerosa classe che vive di arti,

mestieri, professioni. Vi è differenza profonda tra l'agiatezza diffusa nelle popolazioni settentrionali, e gli sforzi che la vita costa in Sicilia; tra la normalità e costanza di lavoro colà, e l'attività svariata a cui la maggioranza de' lavoranti e de' proletari è costretta di darsi fra noi; tra la sicurezza de' redditi da quella parte, e la perenne incertezza in cui qua si vive. In tali circostanze economiche, non è concepibile che il fisco possa dirigersi al contribuente per domandargli direttamente una somma fissa annuale, senza che questi se ne esageri la gravezza e le attribuisca un carattere di oppressione spietata. E in generale, una finanza che volesse molto contare sulle contribuzioni personali dirette, se si eccettua la parte che gravita sulla proprietà, si presenterebbe come una di quelle gravi perturbazioni di interessi, che facilmente colpiscono e scuotono l'immaginazione dei popoli; e però dovrebbe lottare con quella classe di ostacoli, che solo il tempo e la cresciuta agiatezza comune possono sperare di vincere. Ma il Consiglio ha dovuto inoltre riflettere, che la pronta applicazione trovasi, sebbene in grado minore, anco potentemente contraria in Sicilia riguardo ad un cespite, sul quale tutto ci persuade che l'unificazione vada operata quanto più sollecitamente si possa, cioè riguardo alle Dogane.

Infatti, la nostra specialità economica e topografica esige che il nostro sistema doganale si fondi sopra principi, ed abbia tendenze, non affatto, o non sempre, conformi ai principi ed alle tendenze che possono predominare nell'alta Italia.

Noi manchiamo di manifatture proprie e non abbiamo interesse a crearne al di là di quelle che la natura medesima delle cose spontaneamente facesse sorgere, come tacita e forzosa conseguenza dello svolgimento dell'agricoltura, alla quale fummo eminentemente predestinati.

Posta la Sicilia sotto una media temperatura, il suo grande interesse ed il gran voto che in ogni tempo han formato le più cospicue sue intelligenze, è quello di liberarla da qualunque ostacolo che si frapponga a porla in intimo contatto con i paesi da lungo tempo inciviliti, e già provetti nelle industrie urbane, o ricchi di produzioni dei climi freddi, o dei climi decisamente tropicali. La libertà della navigazione e del traffico è la condizione vitale della nostra esistenza, ed è difficile rinvenire un punto sul quale la dominazione borbonica sia tanto riuscita pernicioso in Sicilia quanto lo fu negli anni in cui volle inaugurarvi un sistema di dogane protettrici, delle quali, malgrado le recenti e ripetute riforme, la Sicilia sente ancora gli ultimi effetti. Tra poco la tariffa sarda, ispirata a più sani principi, avrà la sua piena applicazione in Sicilia, e vi riuscirà altamente proficua; ma nondimeno resteranno sempre dei punti speciali, su cui la Sicilia sarebbe interessata a godere eccezioni, che non riuscissero di nocimento reale al

rimanente della penisola. Per vederne il bisogno, basta riflettere che il governo borbonico non potè mai decidersi a cancellare talune differenze di dazio all'esportazione, fra le due dogane del preteso suo regno e che dovette vietare il libero cabotaggio dei generi esteri fra il continente napoletano e la Sicilia, nel momento appunto in cui si faceva ogni sforzo amministrativo e politico per fondere insieme gl'interessi e la vita dei due paesi. Ma quand'anche le differenze di tariffa si potessero poco a poco venir distruggendo, il Consiglio ha considerato che un'altra ne resterebbe e massima, nella relativa importanza da attribuire alle Dogane come cespiti finanziari. L'Italia ha molto minore interesse a stimolare in Sicilia il consumo delle merci straniere, che a stimolarne il traffico; quindi dovrebbe altamente favorirvi, diffondervi, e, fin dove si possa, generalizzarvi il sistema delle scale franche, per modo che le merci entrassero con piena libertà nei porti dell'isola, e con pienissima libertà potessero uscirne di nuovo. A ciò tutto spinge: l'estensione delle coste marittime, l'eccellenza dei porti e delle rade, son tanti modi con cui la natura ha accennato la nostra isola al commercio del mondo; e la posizione insulare non solo, ma remota ed ultima in Europa, fa sentire vivissimo il bisogno di espansione e contatto. Ciò sarebbe già molto in circostanze ordinarie; ma il Consiglio ha pur pensato alle speranze di un avvenire; che non è forse così lontano, come finora potè sembrare. Se il taglio infatti dell'istmo di Suez sarà effettuato, è sicuramente sulla Sicilia che il regno italiano dovrà contare per impossessarsi di quel commercio, che è destinato a ripopolare di navi il Mediterraneo. Allora, ciò che oggi può consigliarsi come conveniente, diverrebbe una necessità; ed interessa altamente a tutta Italia che la sua Sicilia possa apparecchiarsi sin d'ora a divenire un emporio universale del commercio orientale in Europa, come ai tempi normanni lo era, affinché non vi giunga assai tardi per permettere che qualunque nazione più previdente ed attiva abbia potuto già soppiantarla, e rapire alla nostra patria questa grande speranza di risorgimento. L'avvenire, insomma, e il presente concorrono insieme per farci convinti che il regime doganale della Sicilia abbisogna di essere regolato con principi ed intenti, i quali non sempre converrà che fossero perfettamente conformi a quelli che avran ragione di prevaler per il rimanente della penisola; cosicchè, malgrado tutta l'uniformità o l'unicità di amministrazione, a cui naturalmente le dogane si prestano, l'Italia dovrà ben ponderarne gli effetti, prima di decidersi a cancellare bruscamente le differenze attuali, o non crearne delle altre.

Ragioni analoghe a quelle che consigliano di procedere cautamente nell'applicare le imposizioni dell'alta Italia fra noi, fan sorgere la riflessione che non pochi capi imponibili si hanno allo stesso tempo in Sicilia, i quali

non esistono altrove, e che verrebbero trascurati con danno comune, se il principio di rigorosa parificazione impedisse di profittarne.

La Sicilia offre in generale nelle sue speciali produzioni, delle derrate agricole, e nelle minerali, tanti mezzi che eguali prodotti in altri luoghi non posson fornire. Il nostro problema non consiste tanto nel trovare dei capi imponibili, quanto nell'imporre tasse abbastanza lievi e facili a riscuotersi, perchè la :produzione non soffra e il tesoro pubblico se ne avvantaggi; e l'esperienza fattane col dazio sull'estrazione dei zolfi, il quale, senza nuocere punto a questo importantissimo ramo della nostra ricchezza, ha dato un reddito non dispregevole alla finanza, par fatta per raccomandare efficacemente all'attenzione degli statisti l'elargazione del sistema medesimo di moderate tasse sulle speciali produzioni dell'isola, sia sotto forma di dazio doganale, sia sotto una delle tante forme di cui le tasse dirette son capaci di venir mascherate. Si aggiunge per altro, che la Sicilia potrà forse esibire altre sorgenti di reddito pubblico, che altre provincie non hanno. Una è la massa dei crediti che oggi dovrebbero liquidarsi tra il suo tesoro e quello di Napoli, liquidazione alla quale il Governo borbonico s'oppose quando la sua volontà faceva legge. Un'altra si potrà forse trovare in quella parte del patrimonio di manimorte, della quale lo Stato, senza offendere la giustizia ed il diritto, potesse legittimamente farsi padrone. Il Consiglio non è affatto disposto a disconoscere nè la parte che il clero siciliano ha sempre avuto nell'opera del nostro risorgimento, ne la gratitudine che l'Italia tutta gli deve; ma è possibile che, dopo aver ben provveduto alla dignità ed indipendenza del clero, ed ai bisogni del culto, il pubblico tesoro, procedendo sempre nel modo che le regole di diritto richiedono, arrivi a trovare nei beni delle manimorte un residuo di qualche importanza, che si possa legittimamente applicare ai bisogni della civile società; residuo che non potrebbesi nè trascurare per amore dell'unicità di sistema, nè accomunarsi col tesoro generale della Penisola Italiana.

Dopo le anomalie in fatto di pubbliche entrate, la specialità delle pubbliche spese è venuta ad attirare l'attenzione del Consiglio Straordinario. Si è già accennato di sopra, e qui non sarà soverchio il ripeterlo; quando la Regione Siciliana avrà messo in perfetta comunanza Italiana il mantenimento dell'armata, la diplomazia, il debito pubblico, la lista civile, le comunicazioni generali, e le opere pubbliche di carattere nazionale, rimangono molti altri capi di spesa, sui quali l'unificazione e la parificazione assoluta ed immediata riescono quasi impossibili; tante e così profonde sono le differenze di bisogni di origine storica, di condizioni legali, di forma amministrativa. La Sicilia si troverebbe assai male rappresentata in

mezzo alla civiltà Italiana, se nei rami in cui il dominio borbonico l'ha lasciata tanto indietro, come sano la pubblica istruzione, ed i lavori di pubblica utilità, non potesse determinarsi a sacrifici straordinari e solleciti, e non potesse largamente eccedere quella quota che un Parlamento generale sappia loro assegnare stendendo il suo sguardo sui bisogni medi di tutto il regno, e non potendo arrestarsi avanti a considerazioni di interesse puramente locale. E in generale la Sicilia sarebbe condannata a perpetuare le sue tristi condizioni economiche, se il suo Governo regionale non avesse tutta la latitudine necessaria per ordinare il sistema del servizio, delle gerarchie pegl'impieghi, delle retribuzioni, in modo da rispondere acconciamente alla specialità degli ordini e delle istituzioni che la specialità dell'entrate e spese richiede.

Tale è la condizione di cose sotto cui il problema della finanza si è presentato al Consiglio. Esso tuttavia non vi ha saputo scorgere il menomo ostacolo alla grand'opera dell'Unità Italiana, ed ha anzi considerato che la posizione non è unica nè nuova nella storia, e che quante volte si presentò, pronti rimedi furon trovati, che riuscirono mirabilmente a salvare insieme l'interesse locale, e l'unità e la potenza nazionale.

Il modo più ovvio in cui a ciò si pervenga è quello di segnare una linea di distinzione tra quella parte della finanza che interessi e giovi di unificare, e quella che possa, senza danno della nazione, affidarsi al governo locale. E due sistemi qui al Consiglio si presentavano.

L'uno era quello di imporre alla Regione in massa una quota di contribuzioni, che potevasi stabilire sul doppio elemento della popolazione e de' complessivi bisogni dello Stato, lasciando al Governo regionale la cura e l'obbligo di ripartire il carico, nei modi e con le regole che meglio rispondessero ai bisogni ed alle possibilità della popolazione locale.

Qualunque si fossero i vantaggi di un tal sistema, il Consiglio ha considerato che àvvene un altro il quale può, contenendo gli eguali vantaggi, restare inattaccabile affatto da qualche politica difficoltà, che contro di quello sarebbe forse possibile il sollevare. Ed esso consiste, come ognun sa, nel separare, non le somme da contribuirsi al tesoro nazionale, ma i cespiti su cui debbono attingersi. In tal modo, vi son de' capi imponibili che vengono dichiarati nazionali, e che perciò vengono fissati dal Parlamento, da esso regolati, dal potere esecutivo della nazione amministrati, riscossi direttamente dagli agenti suoi, su i quali il Governo regionale altra giurisdizione non avrebbe da esercitare fuorchè quella di cui la legge del Parlamento, o gli ordini del Gabinetto di S. M. abbian voluto incaricarlo. Il rimanente de' capi imponibili apparterrà alla Regione, e servirà

di fondo al tesoro regionale, senza obbligo nè pericolo di parificarsi e confondersi col tesoro nazionale. E' a questo secondo sistema che il Consiglio ha creduto di doversi attenere. Ed una volta fissatavi la sua attenzione, i soli punti su cui toccava ed agevolmente poteva pronunziarsi, erano: la scelta de' capi imponibili, il modo di provvedere alla deficienza o all'eccesso, e a qualche speciale considerazione che la Sicilia, nello stato in cui travasi, potea meritare dal tesoro comune.

Intorno alla scelta, il Consiglio si è convinto che conveniva letteralmente lasciarla alla sapienza del Parlamento. D'altronde ha considerato, che una volta adottato il principio, la forza medesima delle cose sarebbe servita di guida. Vi hanno infatti alcuni cespiti finanziari, che di lor natura richiedono unica forma ed unica amministrazione: tali sono le Dogane, che la richiedono anche quando, come pare che sia il caso d'Italia, è necessario adottare e combinare alcune varianti di tariffa ne' vari punti del territorio nazionale. Avvi inoltre una seconda categoria di capi imponibili, i quali, sebbene non necessariamente esigono unica amministrazione, pure vi si possono senza gravi inconvenienti ridurre, quante volte il bisogno lo voglia. Da ambe le classi, il Parlamento potrà liberamente fissare que' cespiti che debbano attribuirsi al tesoro dello Stato, e direttamente amministrarsi dal supremo potere esecutivo, per venire applicato il prodotto alle comuni spese di armata, di diplomazia, debito pubblico, opere pubbliche nazionali, lista civile ecc.

La percezione su tali capi imponibili potrà riuscire inferiore o superiore al bisogno. Il Consiglio ha creduto, che in ambi i casi la via più spedita, la meno soggetta a discussioni e difficoltà, la men gravosa per le regioni, è quella di una somma in denaro, che il Parlamento definirebbe in massa, e ripartirebbe sulle regioni, per formarvi un articolo di reddito nel caso dell'eccedenza, o un articolo di nuova passività nel caso opposto.

In fine il Consiglio non ha potuto astenersi dal considerare, che la Sicilia, entrando a far vita intima con tutta l'Italia, vi arreca una quota di debito pubblico molto inferiore a quella che le altre regioni vi portano. E riflettendo che la causa di una tal differenza stà nella trascuranza di cui la rese vittima il governo borbonico, non ha creduto di elevare una esagerata pretesa, chiedendo che l'Italia, con una speciale emissione di rendita in favore della Regione Siciliana, eguagli quanto si possa le condizioni di tutto il Reame, e corregga così l'ingiustizia commessa dal governo borbonico, contro un paese che può, senza orgoglio soverchio, attribuirsi il merito di non avere indietreggiato avanti a qualsivoglia sacrificio, per assicurare alla gran causa del risorgimento Italiano il suo completo trionfo.

III

Sulla ragion civile il Consiglio straordinario ha riflettuto, che l'amministrazione della giustizia è appunto uno di quei rami della pubblica gestione, ne' quali l'unità del regno può facilmente contemperarsi con una sufficiente esistenza propria delle regioni, senza che la potenza politica, militare e diplomatica del Regno ne soffra o ne tragga debolezza.

Che i giudizi iniziino e chiudano il loro corso completo nella cerchia regionale, che tutti i gradi di giurisdizione si compiano in uno degli stati, oggi amalgamati in un regno unito d'Italia, ciò non isfibra la forza, nè inceppa la influenza che questa nazione novellamente surta nel grembo del Mediterraneo acquisterà al certo tra le grandi Potenze Europee; anzi egli è consono a' principi della scienza, ed a' vecchi dettami della pratica, che la giustizia sia pronta, e quasi diremo assisa su i luoghi che governa.

Solo la falsa speranza di rendere agevole l'opera di morale fusione tra le varie regioni d'Italia, la mercè d'un sistema di centralizzazione dell'alta giustizia, potrebbe far sorgere l'idea di assidere i magistrati supremi fuori dell'ambito regionale, e costituirne uno di quei corpi che hanno sede nelle grandi capitali, ed accerchiano la maestà del trono.

Ma sarebbe questa una falsa lusinga, e lunga esperienza ha dimostrato che la difficoltà di attingere alla suprema giustizia, il contatto forzato tra popoli, e l'artificiale supremazia di una città sopra le altre illustri per memorie storiche, e per recente governar di popoli, lungi dall'annodare novelli rapporti, rallentano i vincoli preesistenti e non possono considerarsi al certo come motori di nazionalità.

E ciò è da dirsi specialmente della Sicilia che isola, e al di là del lembo estremo del continente Italiano, sarà sempre l'organo il più distante da questo corpo, che per la sua natural membranatura si proietta per una sì estesa latitudine; e da questa doppia topografica posizione ne scaturirebbe il danno, che nell'ipotesi di una giustizia suprema trasferita nel continente, l'abitante del centro dell'isola sarebbe obbligato ad un triplice viaggio, l'uno dall'interno alla costa, il secondo dalla costa al continente, e l'ultimo dal punto di approdo al centro dell'alto governo, aggravando in tal modo una spesa impossibile a soddisfarsi fuorchè dalle agiate fortune, e rendendo l'alta giustizia un beneficio esclusivo de' ricchi.

Nè si alleggi che all'unità futura di legislazione, alla quale l'Italia agogna, è necessario il completamento dell'uniformità della giurisprudenza, la quale potrebbe solo ottenersi la mercè di un magistrato supremo, giacché le discettazioni delle varie scuole, e le divergenze della dottrina legale sì ricca di risorse, ma sì nota per contrarietà di principi, rendono impossibile

ben anco una leggiera approssimativa uniformità di giurisprudenza sino nei superiori magistrati, e la Cassazione francese suprema moderatrice de' tribunali tutti dell'impero dimostra, con la strana condizione de' suoi arresti, e col continuo mutar delle sue dottrine, come la sperata uniformità di giurisprudenza sia vana utopia.

Il Consiglio ha riputato perciò essere non solo desiderabile, ma necessario per l'isola che tutti i gradi della gerarchia giudiziaria abbiano sede in Sicilia, affinché gli affari di 'or competenza avessero in essa il loro totale e completo svolgimento, soddisfacendo in tal modo un de' precipui bisogni dell'Isola, giammai negletto dai suoi successivi governi, e financo dalla dominazione borbonica, che ebbe sempre cura di conservare in Sicilia una suprema Corte di Giustizia, ed una Gran Corte de' Conti.

Fu inoltre in seno al Consiglio proposto di esprimersi il voto che i magistrati e le autorità civili ed ecclesiastiche sieno individui siciliani, ma il Consiglio quantunque abbia riconosciuto che vi possano essere de' motivi non dispregevoli per volere di tutto o in parte l'adempimento d'un tal desiderio, pure credette doverlo lasciare alla prudenza ed all'alta saviezza del Governo di S. M., anzichè farne oggetto di espressa rappresentanza.

La ricchezza minerale della Sicilia costituisce una delle precipue sorgenti della privata fortuna. Le vecchie leggi che appo noi hanno regolata siffatta materia, non che la novella del 17 ottobre 1826, hanno sempre consacrato il principio che desse sono di ragion privata, e che il proprietario della superficie è domino altresì delle viscere della terra. Si è perciò che la ragion demaniale, che appo qualche Regione d'Italia governa la proprietà delle miniere, e delle saline non potrebbe venire sostituita in Sicilia ai principii di privata proprietà che vi regolano siffatta materia, senza implicare una flagrante ingiustizia, ed una aperta espropriazione di tutta la ricchezza minerale, e principalmente de' tesori di zolfo che costituiscono presso di noi la doviziosa risorsa 'di moltissime famiglie.

E finalmente i codici vigenti in Sicilia ed in Napoli e precisamente i cennati, sono un progresso ed una riforma della grande opera Napoleonica, e certo nello studio di legislazione comparata tra questi codici e quelli in vigore nelle altre Regioni d'Italia, che deve preparare l'opera di grande codificazione italiana, sarebbe atto di civile sapienza il porre speciale studio ed attenzione ai cennati Codici di Sicilia e di Napoli.

Il Consiglio inoltre opina, che se sarebbe desiderabile presso tutte le nazioni cattoliche, che il sacerdozio e l'impero fossero ristretti ne' loro vicendevoli confini e che le ragioni dello Stato venissero affatto distinte da quelle della Chiesa, in modo che lo spirituale fosse dal temporale diviso, non potrà al certo negarsi che è di sommo momento il conservare **quelle**

libertà di diritti ecclesiastici, che rimontano a tempi antichissimi, e che costituiscono le discipline ecclesiastiche particolari alle varie parti del cattolicesimo. Si è per questo che il Diritto Ecclesiastico Siculo merita una speciale attenzione. Desso nella sua sostanza si allontana molto dal diritto comune, è ricco di molte libertà e di larghe prerogative della Corona, riguarda un regio Patronato più vasto, e più dovizioso di qualunque altro che si hanno le diverse Regioni d'Italia, e si distingue per uno speciale privilegio man ad altri concesso che alla Sicilia, detto la Legazia Apostolica o Regia Monarchia, in virtù del quale i Sovrani dell'Isola sono Legati a latere nati della Santa Sede.

Nel suo spirito poi questo Diritto ecclesiastico speciale dell'Isola è stato il precipuo motore dell'indipendenza che il Clero di Sicilia ha sempre spiegata contro le pretese usurpatrici della curia di Roma; desso ha conservato vivo quello spirito di attaccamento che la Chiesa di Sicilia ha sempre nutrito verso il potere civile; e finalmente ha cooperato a conservare quell'associazione tra la libertà politica e la religione cattolica, che in Sicilia ha dati tanti titoli di benemerenzza cittadina al nostro Clero. Tesoro de' nostri padri, essi l'hanno rivendicato dagli attentati di Celestino III, Innocenzo III, Clemente IV, Gregorio XI, e Clemente XI, e l'hanno a noi tramandato intatto, anzi concordato colla bolla di Benedetto XIII, ove è sancito il principio della nullità di tutti gli atti, che nell'avvenire ne usurpassero o attenuassero i poteri. A noi non è dato l'alienarlo, che patrimonio egli è comune alle generazioni future dell'Isola, ed inoltre se nello stato attuale del Diritto comune sarebbe assai desiderabile che il Diritto ' Ecclesiastico Siculo, siccome quello che conserva maggiori libertà al potere temporale, e meglio che qualunque altro limita la potestà spirituale, si estendesse a tutta la Nazione Italiana, sarebbe al certo cosa poco sapiente il non serbarsi illeso in Sicilia con quella cura e quell'affetto col quale a costo di grandi sacrificii, lo conservarono i nostri padri.

Profondamente ed unanimemente convinto il Consiglio che qualunque riforma alle leggi esistenti in Sicilia, qualunque lavoro di organizzazione del Regno Unito d'Italia, non sarà che opera del Parlamento nazionale, desso non ha creduto dover procedere con un metodo di minuta e rigorosa analisi, ma ha piuttosto riputato suo debito l'accennare per sommi capi, ed ed il ritrarre a grandi linee l'ordinamento futuro, ed il luogo che la Sicilia per la sua posizione geografica, le sue memorie storiche, l'indole de' suoi abitanti, e le sue speciali attitudini occupar dovrebbe in seno della famiglia italiana.

Il suo mandato era grave non solo, ma arduo, ma superiore al certo ai limiti di tempo assegnatigli. Fidente nel patriottismo delle sue intenzioni,

nella sincerità de' suoi sforzi, nell'abnegazione di qualunque spirito di sistematica esclusione, il Consiglio straordinario si augura di essere riuscito all'abbozzo di un lavoro coscienzioso ed ispirato tanto dalla conoscenza dell'Isola, e de' suoi bisogni, che dall'amore verso la patria comune Italiana.

Il Consiglio non presume però che possa dirsi completo ed esente di mende, e si terrà soddisfatto, se potrà servire di base ad un lavoro di ordinamento della Regione Siciliana.

Desso però è sicuro di non aver nulla sacrificato nè all'eccessive tendenze di un sistema di fusione, nè all'esagerate pretese della locale autonomia. Ispirandosi co' principii di simil natura, il Consiglio ha cercato di associare la libertà della Regione, e la forza dello Stato, applicando questo metodo di conciliazione specialmente alla Sicilia, e desso non ha che appena iniziato un lavoro che verrà senza dubbio continuato in seno al Parlamento Italiano, col concorso degli uomini che la Sicilia presceglierà a rappresentarla.

Tutto ciò premesso, il Consiglio straordinario in adempimento del mandato ricevuto propone:

Art. 1

Che restino in pieno vigore le leggi e l'organizzazione attualmente vigenti in Sicilia, finchè il Parlamento Italiano non riputerà opportuno il modificarli.

Art. 2

Che nell'Ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali ch'è necessario abbiano esistenza lor propria, — conforme il principio riconosciuto dal Governo di Sua Maestà nel sistema regionale proposto dal ministro Farinacci.

Art. 3

Che la Sicilia come ogni altra di tali Regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un Consiglio deliberante elettivo, — ed un Luogotenente nominato dal Re, — conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato.

Art. 4

Che il Consiglio regionale della Sicilia sia composto di membri nominati per elezione diretta, sulla base almeno di uno ogni cinquanta mila abitanti.

Art. 5

Che il Luogotenente abbia la doppia funzione di Delegato del Potere esecutivo dello Stato, e di Capo del Potere Esecutivo della Regione, — come è anca proposto nel progetto della Commissione presso il Consiglio di Stato.

Art. 6

Che il Luogotenente di Sicilia, qual Delegato del Potere Esecutivo Centrale sia investito di tutte le facoltà di competenza del cennato Potere, comprese quelle attribuitegli dalla legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, ed eccettuate le seguenti materie:

- a) Tutti gli affari riguardanti l'interpretazione ed osservanza dei trattati di pace o di commercio.
- b) L'esercizio del diritto di grazia.
- c) La nomina degli Arcivescovati e Vescovati, le commendatizie alla Santa Sede per Vescovati *in partibus Infideliunt*, e le rinuncie dei Vescovi.
- d) L'approvazione delle liquidazioni, de' crediti contro l'Erario Nazionale, e l'approvazione, ove sia per legge richiesta, delle decisioni che dirimano le controversie tra l'Erario Nazionale e il Regionale.
- e) La naturalizzazione degli esteri.
- f) La nomina all'alte cariche, che non sieno di competenza regionale.
- g) Il rilascio e la bonifica dei dazi e di multe di considerevole valore dovuti allo Erario Nazionale.

Art. 7

Che sieno di piena competenza della Regione:

- a) Tutti i pubblici lavori non comunali, nè provinciali, nè per legge dichiarati nazionali.
- b) La Pubblica Istruzione e gli Stabilimenti che vi appartengono, salvo sempre allo Stato il diritto di fondare Istituti esemplari, — e salvo il

rispetto alle libertà che in materia d'Istruzione Pubblica la legge deve riconoscere ne' privati, nei Comuni, e nelle Provincie.

c) Gli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza ed Utilità, i quali non sieno nè comunali nè provinciali.

ci) Le Istituzioni di credito, la cui sfera di azione si limiti alla Regione.

Art. 8

Che il Consiglio regionale determini il numero, le norme e potestà di elezione, le attribuzioni e gli averi degl'impiegati e funzionari addetti alle cose di competenza della Regione.

Art. 9

Che le sessioni del Consiglio sieno pubbliche, e le sue deliberazioni abbiano forza di legge nella Regione dopo la sanzione del Luogotenente, il quale sarà tenuto di pubblicarla entro i quindici giorni dal dì della deliberazione.

Che quante volte il Luogotenente si abbia ragionevole motivo di negare la sanzione, debba nello stesso periodo di quindici giorni rimandare al Consiglio regionale la sua deliberazione, ed invitarlo a deliberare di nuovo, tenendo presente le di lui osservazioni. Se il Luogotenente dopo tal seconda prova, creda di non dovere rendere esecutiva la deliberazione del Consiglio, la divergenza sia sottomessa all'esame e al giudizio supremo del Parlamento Nazionale.

Art. 10

Che il Luogotenente, come Capo del Potere Esecutivo Regionale renda conto al Consiglio della sua amministrazione — e che il Consiglio in questo, come in qualunque altro caso, possa liberamente rassegnare al Parlamento le sue querele o censure sugli atti del Luogotenente.

Art. 11

Che il Consiglio Regionale non possa essere sciolto se non per Decreto del Re, emesso a proposta del Luogotenente, e dopo udito il Consiglio di

Stato, il quale decreto debba ordinare ad un tempo la convocazione del novello Consiglio.

Art. 12

Che il Parlamento prenda in considerazione il bisogno di una pronta riforma alla legge del 23 ottobre 1859, applicata alla Sicilia per Decreto del 26 agosto 1860, — e che provvegga principalmente al fine di restituire a' Comuni la libera scelta de' Sindaci, — rendere più effettiva la responsabilità de' funzionari comunali e provinciali, difficoltà dalle restrizioni che risultano dagli articoli 8 e 105 della detta Legge, — e dare ai Consigli Comunali la libertà di adunarsi tante volte, quante occorra per il buon andamento dell'Amministrazione locale.

Art. 13

Che il Parlamento calcolato il bisogno del Tesoro comune italiano, e le provinciali specialità economiche e finanziarie delle varie località, scelga sulla Sicilia e sulle altre Regioni quei cespiti imponibili che possono abbisognare per coprire il bilancio passivo della Nazione, e ne faccia dirigere ed amministrare la percezione agli agenti e coi metodi che creda di decretare.

Che qualora vi fosse eccedenza o difetto relativamente al bisogno nel prodotto di tali cespiti, la ripartizione dell'eccesso o il supplimento del difetto si faccia per mezzo di quote in denaro assegnate alle varie Regioni proporzionatamente al numero de' loro abitanti.

Che nel rimanente pei bisogni locali, come per il pagamento delle quote suppletorie il Consiglio regionale sia libero di formare, dirigere ed amministrare tutti i rami attivi e passivi della Finanza regionale.

Art. 14

Che nel caso in cui il Parlamento decretar voglia l'unificazione de' Debiti Pubblici delle varie Regioni, per costituire unico Debito Pubblico del Regno d'Italia si ponga mente alla tenuità del debito della Sicilia, tanto consolidato che non consolidato, o da iscriversi in virtù di recenti decreti emanati durante la Dittatura; ed il Parlamento Nazionale considerando che questa tenuità è cagionata soltanto dalla mancanza di opere pubbliche nell'Isola, voglia ordinare l'iscrizione sul Gran Libro del Debito

Pubblico Italiano di una rendita in favore della Regione Siciliana, onde apprestarle un fondo speciale e straordinario per la creazione di un sistema esteso di lavori pubblici nell'Isola, al fine di livellarne le condizioni economiche a quelle delle altre Regioni d'Italia.

Art. 15

Che qualora fosse legalmente decisa l'alienazione de' Beni Ecclesiastici, non esclusi quelli di regio patronato, il ritratto sia destinato a speciale beneficio della Sicilia.

Art. 16

Che tutti i vari gradi della gerarchia giudiziaria, e del contenzioso amministrativo, ed i magistrati di qualunque natura, inclusi anco quelli riguardanti i conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari, abbiano sede in Sicilia; e che quindi gli affari tanto giudiziari, che del contenzioso amministrativo abbiano in Sicilia il loro intero e totale compimento.

Art. 17

Che il diritto di privata proprietà sulle miniere e sulle saline, consacrato dalle patrie leggi, e riconosciuto da quella del 17 ottobre 1826 non venghi in nulla immutato.

Art. 18

Che si ponga particolare studio ed attenzione ai Codici vigenti in Sicilia, nell'opera di riforma, e di novella codificazione italiana.

Art. 19

Che rimanga intatto ed in tutto il suo pieno vigore il Diritto e la Disciplina Ecclesiastica Sicula, le quali si attingono dalle seguenti sorgenti.

- a) Dalle leggi de' Re di Sicilia sulle cose sacre.
- b) Da' privilegi dell'Apostolica Legazia e Regia Monarchia con-

cessi alla Sovranità di Sicilia da Urbano II e suoi successori e concordati secondo la Bolla Benedettina, ritenendosi come casse e nulle tutte le modificazioni posteriori.

c) Da' Decreti delle Regie Visite.

d) Da' Concordati, eccetto quella parte che restringesse gli antichi Privilegi, ed i diritti della Regalia.

e) Dalle costituzioni sinodali de' Vescovi di Sicilia approvati dal Re.

f) Dalle peculiari consuetudini che sono vigenti in Sicilia.

Art. 20

Che W Regio *Exequatur* si conservi in Sicilia a tutela de' cennati privilegi e regalie.

Così deliberato all'unanimità nell'ultima seduta del 18 novembre 1860 dai Signori:

Can. Gregorio Ugdulena - Presidente - Sig. Mariano Stabile - Vice-Presidente - Avv. Andrea Guarneri - Segretario.

Consiglieri: Prof. Michele Amari, Sig. Giacinto Agnello, Prof. Stanislao Cannizzaro, Avv. Giovanni Costantini, Pres. Pietro Cali, Sig. Francesco Di Giovanni, Cav. Giovanni D'Ondes, Dirett. Francesco Ferrara, Giud. Ercole Fileti, Sig. Giuseppe Fiorenza, Isp. Gen. Gaetano La Loggia, Marc. Lungarini, Segr. di Stato Domenico Peranni, Segr. di Stato Domenico Piraino, Cons. Francesco Paolo Perez, Marc. Roccaforte, Avv. Filippo Santocanale, Segr. di Stato Pietro Scrofani, Bar. Nicolò Turrisi, Cav. Salvatore Vigo.

Giornale Ufficiale del Governo della Provincia di Palermo » 1860 - VII _ novembre, p. 27 ss.

6) *Torino 13 marzo 1861 - Discorso del ministro dell'interno Minghetti per la presentazione alle Camere dei progetti di legge sulla ripartizione del Regno.*

Signori!

Ho l'onore di presentare alla Camera quattro disegni di legge: il primo sulla ripartizione del regno e sulle autorità governative; il secondo sull'am-

ministrazione comunale e provinciale; il terzo sui consorzi; il quarto sull'amministrazione regionale.

Ognuno di questi disegni di legge è accompagnato da una relazione, che ne adduce i motivi. Nondimeno io chieggo alla Camera il permesso di spiegare verbalmente il concetto unico che informa tutte queste leggi e il nesso che tutte le collega.

La formazione dell'unità d'Italia con tanto mirabile rapidità è un fatto così grandioso che non ha riscontro nella storia. Ma la varietà notevolissima e secolare delle leggi, delle tradizioni, delle abitudini che vi regnarono sino ad ora, rende arduo il trapasso alla sua unificazione legislativa e civile. E ciò tanto maggiormente che non si opera mediante la conquista, non coll'arbitrio o colla dittatura, ma colla discussione e colla libertà. La quale dando ad ogni opinione una voce, ad ogni interesse una rappresentanza, moltiplica a primo aspetto gli ostacoli e le difficoltà. E nondimeno cotale libertà è pur quella che crea la nostra forza; imperocchè l'Italia intera riceverà volentosa e reverente il giudizio che i suoi rappresentanti avranno pronunziato, e l'autorità del parlamento, che delibera dopo ampia discussione, imporrà il silenzio a tutte le differenze ed ai dissensi.

Il problema che abbiamo a sciogliere fu indicato molto chiaramente nel discorso della Corona. Trattasi di accordare alle varie parti del regno le massime franchigie amministrative possibili, perchè rimanga integra, anzi si consolidi l'unità nazionale, che fra tanti pericoli e con tante fatiche abbiamo acquistata. Ora, queste franchigie, o, in altri termini, il discesiamento amministrativo può operarsi in due modi, dando cioè ai comuni e alle provincie maggiori attribuzioni e maggior libertà di azione di quello che ebbero sinora, ovvero delegando alle autorità governative locali molte facoltà che sogliono serbarsi dal governo centrale. I disegni di legge che ho l'onore di proporvi hanno l'uno e l'altro di questi intendimenti.

Il comune è la prima, fondamentale e più intima associazione delle famiglie. La legge 23 ottobre 1859, la quale è già promulgata nella massima parte del regno, è certamente una delle più liberali d'Europa; nondimeno noi abbiamo creduto che si potesse in molte parti migliorare.

Nella legge che vi è data ad esaminare voi troverete primieramente allargata la base della elezione. Noi proponiamo che il diritto elettorale sia concesso a tutti coloro i quali pagano una tassa diretta per qualsivoglia titolo. Ora, se voi considerate per una parte le condizioni dell'agricoltura italiana, dove il colono partecipa in qualche guisa alla proprietà; se considerate, per altra parte, che un sistema di tasse ben ordinato dovrà colpire tutti i rami della pubblica ricchezza, non solo terriera, ma eziandio mobile,

o provenga essa dai capitali, o dall'industria, o dalle professioni, voi vi

farete capaci che il diritto di elezione è effettivamente dato alla massima parte dei cittadini, a tutti coloro che, per una o per altra cagione, hanno interesse all'amministrazione comunale.

Le attribuzioni del comune furono ampliate da quello che erano nella legge che ho teste citata; il magistrato esecutivo ed il suo capo furono dati alla elezione dei consigli, finalmente fu resa più facile la riunione loro, più efficace la loro libertà.

La provincia ha in Italia antiche origini ed ha per avventura una personalità più spiccata che in alcun'altra parte di Europa. Essa risale in molte parti della penisola a quell'epoca nella quale ferveva la lotta tra l'elemento democratico della città e l'elemento feudale della campagna. Quando la città, trionfando, smantellò i castelli dei baroni, e questi costrinse a venire ad abitare entro le sue mura, quando accolse sotto la sua protezione i borghi minori, la città si formò intorno un contado, o un territorio col quale strinse vincoli intimi d'interesse e di affetto. A quell'epoca risalgono i grandi miglioramenti agrarii e i grandi lavori idraulici, i quali, specialmente nella Lombardia, formano uno dei più splendidi argomenti di gloria per le sue città.

Che se in alcune altre parti della penisola la provincia ebbe origine diversa, non fu però meno spontanea e meno distinta; e noi troviamo sino dal secolo XIV i nomi e le circoscrizioni quasi identiche delle provincie napoletane.

Pertanto il concetto, dal quale si partono le leggi che ho l'onore di proporvi, si è questo; che la provincia non sia un'associazione fittizia, ma sia in generale, e salvo poche eccezioni, un'associazione naturale, fondata sopra interessi comuni, sopra tradizioni e sentimenti che non si possono offendere senza pericolo. Laonde io respingo la massima della formazione di provincie artificiali più o meno grandi e create secondo le convenienze politiche e i calcoli della opportunità.

Ciò posto, io credo che la provincia debba esercitare un ufficio molto importante nell'ordinamento amministrativo d'Italia; la libertà provinciale è, a mio avviso, insieme colla libertà comunale, la vera salvaguardia del regime costituzionale. Imperocchè, se in alcune parti d'Europa gli ordini costituzionali non fecero buona prova, egli è da attribuirsi principalmente a ciò che il comune e la provincia non vi erano bene ordinati nè abbastanza liberi; per la qual cosa, trovandosi l'individuo isolato di fronte alla onnipotenza dello Stato, si corre non solo alla democrazia, ma alla dittatura e al dispotismo.

La costituzione normale della provincia è l'idea capitale del progetto che ho l'onore di sottoporvi. Voi scorgerete pertanto le attribuzioni della

provincia aumentate grandemente da quello che sono nelle leggi presenti. La maggior parte delle strade, la difesa dei fiumi minori e dei torrenti, l'istruzione secondaria, la sanità e le terme, le discipline per la conservazione dei boschi e per gli usi agrarii; quella parte di beneficenza che non è comunale nè di amministrazione privata, gli ospizi per gli esposti e pei maniaci, la conservazione dei monumenti viene ad essa assegnata. Le è attribuito insomma quanto era possibile di dare a quella aggregazione.

Oltre a ciò la provincia avrà una amministrazione sua propria e totalmente indipendente, cosicchè al prefetto, che oggi è il presidente nato della deputazione provinciale, verrebbe tolta ogni ingerenza nella trattazione degli affari.

Solo rimarrebbe ad esso la superiore vigilanza, la quale non credo che mai in alcuno Stato bene ordinato debba venir meno. E questa vigilanza versa intorno a due punti: il primo è che le leggi sieno osservate e nella sostanza e nella forma, e che comuni e provincie siano mantenuti nel limite delle loro competenze; l'altro punto riguarda quegli atti dei comuni e delle provincie che vincolino l'avvenire. E in questo caso ancora la vigilanza deve essere governativa, imperocchè chi rappresenta veramente la società tutta intera e le generazioni future, chi ha diritto d'impedire che le parti non ledano gl'interessi del tutto, si è lo Stato. Spetta dunque al governo l'approvazione di questi atti; negli altri il comune e la provincia rimangono pienamente liberi di loro amministrazione.

Tale è il concetto dell'organizzazione comunale e provinciale. Ma, procedendo più oltre nell'esame del discentramento amministrativo, io chiedeva a me stesso se non fosse possibile di dare ancora altre facoltà all'iniziativa e all'azione dei privati e delle associazioni; e spontaneo mi veniva il concetto dei consorzi, i quali esistono in Italia ab antiquo, talvolta con regole fisse, più spesso con norme consuetudinarie; ma pure esistono e provegono a molti interessi rilevanti, specialmente in materia di acque e strade. Ora io pensava: non potrebbero i consorzi ravvivarsi, retti da nuove leggi e ben accomodate, svolgersi ed estendersi ancora a maggiori uffici? Perchè, per esempio, certi istituti ai quali un comune o una provincia non basterebbero da sè soli, non potrebbero essere affidati a consorzi o facoltativi od obbligatori?

E procedendo ancora in siffatto ordine d'idee, ed esaminando tutto ciò che, senza detrimento dell'unità politica dello Stato, si possa accordare di libertà amministrativa, perchè, io diceva, l'istruzione superiore, perchè le strade, che sono ora nazionali, non potrebbero anch'esse affidarsi ad un consorzio permanente di provincie aventi interessi comuni?

Di qui, o signori, nasceva l'idea di regione, la quale, secondo il mio

concetto, è un consorzio permanente di provincie, il quale provvede alla istruzione superiore, alle accademie di belle arti, agli archivi storici, e provvede inoltre a quei lavori pubblici che non sono essenzialmente retti dallo Stato, nè sono proprii dei consorzi facoltativi, o delle singole provincie.

Prima di giudicare di questa istituzione, io vi prego, onorevoli signori, a volerla esaminare nella sua essenza, ne' suoi effetti, ne' suoi rapporti con le altre istituzioni dello Stato; vi prego a voler dare ad essa il suo giusto valore, nè più, nè meno di ciò che le compete. Io sono certo allora che troverà presso di voi, se non immediata approvazione, certo benigno accoglimento. Quanto a me, io sono convinto che il discentramento amministrativo, nel senso liberale di accordare le massime franchigie ai comuni, alle provincie ed alle associazioni loro, sia di tal forma portato al più alto suo grado; e in pari tempo che non sia punto messa a repentaglio quella unità politica che tutti propugniamo, e vogliamo ad ogni costo conservare e difendere.

La seconda parte del discentramento ha luogo, come io diceva, per delegazione dell'autorità governativa. Il prefetto è il rappresentante del governo nelle provincie. Pertanto, secondo il pensiero che io esposi da prima, propongo di dargli estese facoltà, per le quali la maggior parte degli affari abbiano da lui esito prossimo e spedito. Molti atti la cui definizione finora spetta al ministero, molti che richiedono perfino decreti reali, voi li troverete semplificati nello schema di leggi che vi presento, per modo che essi, come hanno cominciamento, così possano aver termine nel breve giro della provincia stessa.

Ma, avendo io ammesso sulla norma delle leggi toscane il principio equo e liberale dei ricorsi, sorge spontanea una domanda: a chi si appella in caso di ricorso? Nè ciò solo; ma vi sono alcune materie le quali interessano più provincie e dove il prefetto non sarebbe giudice competente; a chi la direzione di queste materie? Finalmente io credo che, se la parte regolamentare per l'applicazione delle leggi può togliersi senza pericolo al governo centrale, non può lasciarsi in balia di ogni singola provincia, senza creare troppa disformità, e, direi, quasi una molteplicità di giurisprudenze amministrative: come conciliare pertanto queste difficoltà? a chi attribuire l'approvazione dei regolamenti?

Ora, poichè abbiamo costituito un consorzio di provincie, e ne abbiamo formato una regione, perchè non potrebbe in quella risiedere un'autorità governativa, alla quale i ricorsi fossero portati contro il prefetto, che decidesse delle questioni che hanno attinenza con più provincie, che approvasse i regolamenti di esse, che avendo, direi così, il pensiero del ministro, esercitasse in quelle provincie collegate una comune vigilanza? Il governa-

tore sarebbe, secondo questo concetto, il rappresentante dell'autorità centrale nella regione, in lui si compirebbe il massimo decentramento amministrativo per via di delegazione.

Se non che, o signori, male si apporrebbe chi credesse che il governatore, colle attribuzioni che ho indicate, detraesse alcuna cosa alla dignità e agli uffici del prefetto. Parmi di aver già dichiarato che al prefetto sono date assai più facoltà di quelle che abbiano oggi gl'intendenti generali e i governatori, anzi tutte quelle che sono compatibili colla sua posizione. Similmente male si apporrebbe chi credesse che la regione detraesse alla provincia, e che le città minori, che ne sono il capoluogo, potessero ragionevolmente muovere querela di dover rivolgersi ad un'altra città che non sia capitale. Imperocchè non sarebbe già questo un togliere a loro nè la libertà di azione, nè la facoltà di por fine a quanti affari si possano entro la cerchia del comune e della provincia; sarebbe solo un risparmiare loro i più lunghi e difficili rapporti col governo centrale, trasportandone l'azione in luogo più prossimo, e mettendola quasi alla portata di ciascheduno.

Ma poniamo che in un ordinamento stabile e definitivo d'Italia, compite tutte le vie di comunicazione, unificate le leggi e le abitudini, possa togliersi questa istituzione intermedia fra il governo centrale ed il provinciale. Io credo nondimeno che, considerata come espediente temporaneo, considerata come mezzo di transizione e di trapasso all'unità amministrativa, dalla condizione di paesi che furono soggetti finora a legislazioni, ad ordini ed abitudini diverse, tale istituzione non solo può essere di grande utilità, ma può divenire, in alcuni casi, una vera necessità. O si consideri adunque come uno stato di cose transitorio, o come una prova che la renda duratura, io spero che la Camera vorrà accogliere questa proposta con benevolenza.

Giunto a questo punto, io credo che, per farsi un concetto del lavoro che sono venuto delineando, il modo più semplice sia quello di prendere il bilancio dello Stato, ed esaminando le categorie che sono attribuite ai vari ministeri, scernere quello che abbiamo loro tolto, quel che abbiamo loro lasciato. Al ministero dell'interno abbiamo tolta la maggior parte delle sue categorie, tutto ciò che riguarda sanità, teatri, esposti, manicomi, opere pie, boschi, agricoltura. Al ministero dell'istruzione pubblica abbiamo tolta l'istruzione inferiore data ai comuni, l'istruzione secondaria data alle provincie, l'istruzione superiore data alle regioni. Al ministero dei lavori pubblici abbiamo tolta tutta la materia delle acque e delle strade.

Che rimane al ministero dell'interno? Rimane la categoria degli uffici governativi sì del centro che delle provincie, rimangono la sicurezza pubblica e gli agenti di quella, e le carceri giudiziarie. Io ho pensato lungamente,

o signori, se anche questi due servizi avessero potuto discentrarsi, ma sono convinto che, nello stato attuale dell'Italia e nelle condizioni dell'opinione pubblica, essi debbano rimanere una prerogativa del governo centrale.

Che cosa rimane all'istruzione? Rimane la vigilanza e l'indirizzo per l'andamento migliore degli studi.

Che cosa rimane ai lavori pubblici? Rimangono le ferrovie, le poste, i telegrafi, la cura dei porti e delle spiagge; cose tutte le quali interessano l'intera nazione.

I bilanci degli altri ministeri rimangono tutti a carico dello Stato. Gli ordini giudiziarii non possono non essere unificati. Le leggi, o signori, tendono ad assimilarsi in tutta Europa, ed in Italia sono sostanzialmente più unificate che non paia, perchè quasi tutte le legislazioni vigenti prendono inizio dal codice Napoleone, il quale è un'emanazione esso medesimo dell'antica legislazione romana. Io concedo che dalle leggi vigenti in Italia sorgerà un codice nuovo che sarà diverso da quelle e ne riunirà il meglio; ma, qual che esso si sia, sarà uno per tutta la penisola.

Similmente io non potrei ammettere che si turbasse l'unità nel sistema delle finanze. Consento di buon grado che, attesi gli ordini diversi che sono in pratica nelle varie parti del regno, sia necessario il ricorrere ad espedienti, a metodi transitori, onde facilitare il trapasso dagli antichi sistemi al nuovo; consento si debba avere riguardo agli interessi creati ed alle antiche abitudini; ma sostengo parimenti che si debba pervenire, nel più breve termine possibile, all'unità nel sistema delle imposte. Imperocchè io credo che il modo d'imposizione abbia un immenso influsso, non solo sullo svolgimento della ricchezza, ma eziandio, in genere, su tutte le condizioni sociali; ed anzi oserei dire che, se alcuno mi presentasse un bilancio senza dirmi di qual nazione esso fosse, saprei, dalle qualità delle tasse che vi sono stabilite, argomentare quali sono le istituzioni politiche, quali sono le leggi civili che reggono quel paese.

Non parlerò dell'indirizzo politico, nè degli affari esteri, nè della guerra, nè della marina; in tali cose una direzione unica è assolutamente e rigorosamente necessaria, qualunque discentramento sarebbe funesto, qualunque concessione fatta alla vita locale potrebbe mettere a repentaglio l'unità della nazione.

Dopo avere, o signori, esposto l'ordine col quale le mie idee si sono venute svolgendo, mi rimane a trattare, se non abuso della vostra pazienza del metodo che ho seguito nella proposta delle leggi. Prima però chiederei un momento di riposo.

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Ora dirò, o signori, del metodo col quale queste leggi le une alle altre si susseguono.

Ma prima di tutto parvemi che alcune notizie di fatto potessero essere utili all'esame e alla discussione di queste leggi, e quindi procurai che fossero compilate due tavole. L'una è la statistica della popolazione colla ripartizione territoriale presente del regno; l'altra è un prospetto comparativo di tutte le leggi ora vigenti, o che recentemente vigevano, e che riguardano il ministero che io ho l'onore di reggere. Queste due tavole saranno rimesse a voi, signori, come notizia di fatto, sulla quale potrete fondare il vostro esame.

Ciò premesso, la prima legge che ho l'onore di proporvi è quella sul riparto territoriale e sulle autorità governative. Il regno italico e quello di Napoli ebbero due leggi distinte in questa materia, mentre nelle altre parti d'Italia, il reparto territoriale e la gerarchia delle autorità governative sono determinati nella legge provinciale e comunale.

Io ho creduto di seguire il primo esempio e di fare di quelle materie una legge speciale.

Troverete qui adunque le attribuzioni dei governatori e quelle dei prefetti chiaramente divise. E qui mi è d'uopo annunciarvi che fra le varie riforme che avrò l'onore di proporre al parlamento essendo quella dell'abolizione del contenzioso amministrativo, poteva parere, a prima giunta, logico togliere il Consiglio di prefettura. Ma considerando all'utilità che può derivare in certi casi dalle decisioni collegiali, considerando che i consiglieri di prefettura possono utilmente giovare il prefetto nelle molte sue attribuzioni, ed insieme essere i capi dei vari servigi pubblici, mi risolsi a mantenere nella proposta i Consigli di prefettura.

Bensì avrei voluta l'abolizione del circondario, siccome circoscrizione la quale, se nella parte rappresentativa è dimostrata essere d'impaccio o almeno superflua, non lo è meno nella parte governativa. Ma mi sovvenne che in alcune parti del regno i distretti che compongono una provincia non sono ancora collegati fra loro da vie ferrate, e talvolta neppure da comode strade comuni, e mi sovvenne ancora che certe popolazioni hanno grandemente in pregio di avere un rappresentante del governo in alcuni centri secondari di popolazione, e per ciò mi risolsi a mantenere il viceprefetto; ma tolsi da esso le attribuzioni che gli danno autorità propria amministrativa; e seguii invece l'indole delle leggi napoletane, le quali danno al sotto-prefetto solo un'autorità delegata dal prefetto, per vigilare ed accelerare l'esecuzione de' suoi ordini.

Quanto agli uffici, stimai dover introdurre quella partizione, che era già in uso nella Lombardia e che mi sembra logica ed atta al buon servizio

pubblico, voglio dire la partizione degl'impiegati di concetto da quelli d'ordine.

Con che non è esclusa la carriera superiore, come nelle leggi sarde è stabilito, la quale richiede più ampie cognizioni, ed è, per così dire, il vivaio degli alti funzionari governativi.

La seconda legge è quella dell'ordinamento comunale e provinciale. Io non m'intratterò su di essa avendo già dato alcuni cenni delle idee principali che la informano; inoltre ne parla lungamente la relazione che l'accompagna; accennerò solo che essa è del tutto indipendente dalla costituzione delle regioni.

La terza legge è quella sui consorzi. Questa legge è nuova, e non ha il suo riscontro in nessun'altra legislazione d'Europa. Come già accennai, esistono i consorzi e trovano regole a loro stabilite in varie leggi speciali, ma una legge la quale riunisse insieme queste regole, determinasse le norme per costituirli, i casi nei quali fossero o no facoltativi, i loro diritti e i loro obblighi, il modo di loro amministrazione, e ciò facesse, in forma così liberale da favorire lo svolgimento e la moltiplicazione, questa legge non esisteva ancora, signori, ed io mi compiaccio di presentarne una alle vostre discussioni.

La quarta legge è quella dell'amministrazione regionale. Dissi che, a mio avviso, la regione è un consorzio obbligatorio di provincie. Ora se il consorzio è un ente morale, anche la regione dovrà essere un ente morale; se il consorzio ha una rappresentanza, anche la regione dovrà avere una rappresentanza delegata dai suoi mandanti, cioè dalle provincie che la compongono. Se non che nell'amministrazione regionale stimai bene di adottare il principio che ora prevale nell'organizzazione provinciale, tanto nelle antiche leggi napoletane e sarde, quanto nelle leggi francesi, il principio cioè di dare la potestà esecutiva ai rappresentanti del governo; laonde se le deliberazioni relative ai lavori e agli istituti regionali appartengono alla commissione, il mettere in atto siffatte deliberazioni appartiene al governatore.

Così stimai d'ovviare a tutte le apprensioni che la formazione di commissioni regionali potesse mai in nessuna guisa suscitare negli animi; quelle dico di rinnovare piccoli Stati e piccoli parlamenti. Imperocchè quando le materie di loro competenza sono precisamente definite e limitate; quando la rappresentanza che ne delibera non è una rappresentanza diretta, ma di secondo grado e delegata; quando l'esecuzione delle deliberazioni è data al potere governativo; quando sono ancora aggiunte altre cautele che troverete nella legge medesima, io non ho alcun dubbio che i pericoli che da alcuni si temono possano mai verificarsi.

Finalmente, ammettendo il consorzio delle provincie in regioni, non intendo d'escludere il concorso governativo ad alcune opere le quali naturalmente ad esso apparterrebbero. Vi sono delle provincie le quali o per malignità dei governi passati, o per infelicità di fortuna, o per difetto di naturale ricchezza si trovano in una condizione troppo manifesta di inferiorità verso le altre. Ora io credo che non sarebbe equo il lasciare intieramente a loro carico certi lavori ed istituti prima che lo Stato le abbia, direi quasi, collocate in un grado simigliante a quello delle altre regioni sorelle.

Io credo che in generale lo Stato debba lasciare il più che sia possibile alla iniziativa dei privati, dei comuni, delle provincie e delle associazioni; credo che il proprio e perenne suo ufficio sia il mantenimento della giustizia e la tutela dei diritti; ma credo ancora che in certi tempi ed in certe opere esso abbia un dovere d'integrazione; che a lui spetti di compiere, di supplire a quelle parti nelle quali i comuni, le provincie e le regioni per se sole non bastassero.

Questa è la quarta delle leggi che io vi annunziava. Anch'essa, come vedete, fa parte di un tutto, ed io la raccomando vivamente alla vostra disamina: pure non può dirsi così necessaria e collegata alle altre, che dal non ammetterla pericolasse il generale sistema.

Quanto al modo di compilare le leggi predette, io ebbi sempre nell'animo due pensieri: l'uno fu quello di fare leggi che fossero nella forma più generale, e più breve possibile; l'altro di scegliere il meglio di tutte le legislazioni esistenti presentemente in Italia e anche fuori.

La prima legge, come vedrete, è di pochi articoli; non può esser tale quella dei comuni e delle provincie, tanto più in un governo costituzionale, dove all'arbitrio non si deve lasciare cosa alcuna, ma si debbono determinare i limiti delle rispettive facultà. Però, fatta questa avvertenza, la legge comunale e provinciale è di gran lunga inferiore, per numero di articoli, a quella che oggi vige nella maggior parte del regno. La terza e la quarta sono pur esse, come vedrete, leggi brevi di mole, e, se io non m'inganno, chiare abbastanza per poter essere discusse con facilità.

Quanto ai punti speciali, nei quali io diceva di aver seguito piuttosto l'una legge che l'altra, sarebbe troppo lungo il discorrerne, e ne vedrete alcun cenno nelle relazioni. Certo ciò che si riferisce a guarentigie liberali non poteva togliersi d'altronde fuorchè dalla legge sarda, perchè qui soltanto era la libertà; ma in quanto a tutte le altre parti sì dell'ordinamento regionale che dell'ordinamento comunale e provinciale io mi studiai, lo ripeto, di raccogliere dalle varie legislazioni vigenti in Italia il meglio che mi poteva tornare dinanzi alla mente.

A compiere questo disegno, altre quattro leggi mi rimangono da pre-

sentarvi: l'una sulle opere pie, la quale già ebbi l'onore di proporre al Senato; la seconda quella sulla sicurezza pubblica, parendomi urgente e necessario coordinare questo ramo importantissimo del servizio pubblico coi principii che hanno prevalso nelle altre leggi, delle quali finora vi ho tenuto parola. La terza sul contenzioso amministrativo; imperocchè, trattandosi di abolire una istituzione, la quale è vigente in molte parti della penisola, occorre in pari tempo dare la regola pei giudizi di quelle materie, e stabilire i modi del trapasso. Finalmente la legge sulle pensioni e sul passaggio degli impiegati da governativi a provinciali o regionali. Egli è naturale che dando ampie attribuzioni alle provincie od alle regioni, e togliendole allo Stato, una parte di quegli impiegati che finora erano governativi debbano passare al servizio di questi corpi morali; nè la loro sorte può essere abbandonata, ma deve al contrario con gran cura regolarsi secondo le norme della giustizia e della equità.

Io non dirò che con queste leggi sia compiuto tutto l'ordinamento amministrativo: altre leggi speciali occorreranno su varie materie; ma esse non sono urgenti, nè rigorosamente richieste dall'unità del sistema. Bensì rimarrà da stabilire quella dell'amministrazione centrale e quella del Consiglio di Stato; ma egli è evidente che queste dipenderanno dal risultato delle deliberazioni che il parlamento avrà preso sulle proposte leggi, imperocchè non sono la base, ma il fastigio dell'edifizio.

Quando io proposi, o signori, alla commissione presso il Consiglio di Stato le principali idee che son venute svolgendo, ed invocai sopra di esse la pubblica discussione, io mi sentii accusato d'aver in alcuni punti mostrata una cotale esitazione. La grandezza dell'opera, la pochezza delle mie forze, la brevità del tempo concesso ne erano naturali cagioni. Laonde, lungi di accogliere quest'Accusa come un biasimo, io la riguardai come un argomento d'onore, e mi parve che bene acconcie tornassero quelle parole del poeta:

*Ma chi pensasse al ponderoso tema E
all'omero mortal che se ne carta, Nol
biasmerebbe se sott'esso trema.*

Noi, o signori, siamo tutti concordi sopra due punti, se mi è lecito dir così, negativi. Non vogliamo la centralità francese. Per quanto siano grandi i pregi della centralità per quanto utili risultamenti abbia dato nella Francia ed altrove, per quanto vi sia oggi in Europa incontrastabilmente una tendenza verso di essa, nondimeno tali sono gl'inconvenienti che generalmente seco adduce, e che recherebbe più specialmente in Italia, che io

credo sia opinione comune in questa Camera e fuori che noi dobbiamo evitare accuratamente questo sistema. Dall'altra parte non vogliamo neppure un'indipendenza amministrativa come quella degli Stati Uniti dell'America, o come quella della Svizzera; anche in ciò credo che nessuno oserebbe di discentrare l'amministrazione a tal grado che può mettere a repentaglio l'unità politica e civile. Ma fra questi due punti estremi l'intervallo è grandissimo; e possono esservi molti e vari sistemi, dei quali taluni pendano più verso questa che verso quella parte. Ora chi sa dirmi quale è il punto nel quale precisamente deve fermarsi e costituirsi il sistema necessario alle condizioni presenti e future dell'Italia?

Questo, o signori, uscirà dai vostri studi, uscirà dalle discussioni del parlamento: lo affermarlo a priori sarebbe sembrato a me grande presunzione e temerità. E questo sentimento non fu solo mio proprio, ma eziandio dei miei colleghi, e non solo esercitò un influsso rispetto alle decisioni del ministero, ma deve esercitarlo eziandio sulla Camera.

Il ministero, al quale io svolsi lungamente prima che a voi le mie idee, fu unanime nell'accettarle; ma nello stesso tempo riconobbe che non si doveva, nella massima parte dei casi, farne quella che chiamasi una question ministeriale; imperocchè le questioni ministeriali allora soltanto sono legittime, quando si tratta dell'indirizzo politico dello Stato, o quando il convincimento sopra un dato tema non solo è formulato e preciso, ma immutabile.

Questi sentimenti avranno influsso anche sulla Camera, inquantocchè renderanno la discussione delle presenti leggi al tutto calma, pacata e fratellevole.

Io ho ferma fiducia che, se ciascuno di voi viene a questa discussione disposto a transazioni e concessioni reciproche, breve sarà il tempo che la Camera porrà ad intendersi e deliberare. Il che tornerà di sommo vantaggio, perchè veramente urge di dare alle varie parti d'Italia un assetto unico e comune, avvalorato dall'autorità del parlamento.

Se io avessi temuto che queste proposte potessero essere fornite di passioni politiche, o suscitare comechessia gare municipali, io avrei preferito, o signori, di lacerarle, o disperdere il frutto de' miei studi. Ma questo dubbio non poteva allignare nel mio cuore, anzi io sono certo che la discussione vostra sarà degna del primo parlamento italiano.

I nostri nemici, dopo la pace di Villafranca, vollero far credere che l'Italia non avrebbe saputo mantenere l'ordine interno, ma che necessariamente sarebbe stata travolta nell'anarchia. I popoli dell'Italia centrale mostrarono che, in mezzo alle rivoluzioni, sapevano mantener saldo ed intemerato l'ordine pubblico da qualunque violenza e verso qualunque seduzione.

I nostri nemici sostennero che la Toscana, Napoli e Sicilia non avrebbero mai voluto riunirsi ai popoli che abitano la valle del Po; ma la Toscana e Napoli e la Sicilia risposero con voti unanimi di voler fare l'Italia una sotto la monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele.

Ora l'ultima accusa dei nostri nemici ci sta ancora sul capo; essi dicono che più facile è il distruggere che l'edificare; che l'opera più ardua consiste nell'organizzazione di questo regno, e che nell'attuarela rinasceranno le dissensioni, i contrasti che per tanti secoli funestarono l'Italia; che ivi sarà disperso quello che con tanta fatica abbiamo acquistato.

Ora, o signori, voi proverete all'Europa che anche questa volta essi s'ingannano. Come il popolo italiano ha saputo mostrare un mirabile senso politico in ogni circostanza, così voi mostrerete che si rinnova nel parlamento il senno che fece gloriosi i nostri padri, quando furono legislatori del mondo.

Da C. PAVONE, *Amministrazione centrale cit.*, pp. 368 segg.

7) *Torino 13 marzo 1861 - Progetto di legge sulla ripartizione del Regno presentato dal Minghetti alle Camere.*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

CAPO I — *Disposizioni generali*

Art. 1

Il regno *si* riparte in regioni, provincie, circondarii e comuni.

Art. 2

In ogni regione vi è un governatore ed un Consiglio di governo. In ogni provincia vi è un prefetto ed un Consiglio di prefettura. In ogni circondario vi è un vice-prefetto.

Art. 3

Le autorità governative si valgono anche della circoscrizione giudiziaria per uffici da loro dipendenti nei casi prescritti da leggi speciali.

CAPO II - *Del Governatore*

Art. 4

Il governatore ha sotto la sua diretta dipendenza i servizi politici, di sicurezza pubblica e di amministrazione che sono di competenza del Ministero dell'interno, e vi provvede in conformità delle leggi e delle istruzioni del ministro.

Art. 5

Egli compie inoltre quegli atti che sono di competenza degli altri ministeri, che gli sono attribuiti da leggi o regolamenti speciali, o che gli sono delegati dai ministri coi quali corrisponde.

Art. 6

Il governatore vigila, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, sull'andamento di tutti i servizi dipendenti dall'amministrazione dello Stato e sulla disciplina del personale addetto a tali servizi. Non ha però ingerenza nei servizi giudiziari e militari.

Art. 7

A questo fine i capi dei diversi servizi pubblici esistenti nella regione sono tenuti di ragguagliarlo di tutti i fatti la cui gravità o natura può interessare l'ordine pubblico.

Similmente sono tenuti a comunicargli i cambiamenti nel personale dei loro uffici per le osservazioni che credesse conveniente di sottomettere ai competenti ministri, salva però la limitazione contenuta nell'articolo precedente.

Art. 8

Il governatore è in diritto di fare e di prescrivere in ogni tempo le indagini o inchieste che allo stesso fine riconosca necessarie.

Gli ufficiali del governo sono nell'obbligo di aderire alle sue richieste.

Art. 9

Esso può dare, nei casi d'urgenza e sotto la sua responsabilità, ordini obbligatori per tutte le amministrazioni.

In questi casi deve immediatamente informare il Governo del Re del suo operato.

Art. 10

Il governatore protegge tutti gli ufficiali del Governo nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Art. 11

Il governatore, in conformità delle leggi e dei regolamenti generali e sotto la dipendenza del ministro competente, nomina, sospende e revoca, secondo i ruoli e nei limiti determinati dal bilancio:

- gl'impiegati di segreteria e gl'impiegati di ordine negli uffizi di governo e di prefettura;
- gl'impiegati di grado inferiore in tutti gli altri rami dipendenti dal Ministero dell'interno.

Art. 12

Il governatore, udito il Consiglio di governo, decide definitivamente dei ricorsi dei comuni e delle provincie a norma della legge comunale e provinciale.

Art. 13

Approva i regolamenti attribuiti dalla legge ai comuni ed alle provincie. Autorizza lo stabilimento di fiere e mercati.

Approva i cambiamenti nella classificazione delle strade provinciali, e l'introduzione di pedaggi per le medesime.

Art. 14

Approva i regolamenti delle opere pie e la formazione in corpi morali di nuovi istituti di carità e beneficenza con una speciale amministrazione.

Art. 15

Conferisce i posti di fondazione, le doti e i sussidi riservati al Governo del Re negli Istituti d'istruzione, di beneficenza e di culto.

Art. 16

Elegge i direttori degli istituti e i componenti le Commissioni sanitarie che siano di nomina governativa.

Art. 17

Esercita sui consorzi facoltativi ed obbligatori le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge consorziale.

Art. 18

Convoca la Commissione regionale, predispone le materie da trattarsi nelle sue adunanze, provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni, nomina gli impiegati ed esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge regionale.

0177ISSIS

Giornale Ufficiale di Sicilia 28 marzo 1861 o, 69.

8) *Torino 13 marzo 1861 - Relazione Minghetti sul progetto riguardante l'amministrazione regionale.*

Signori,

nella relazione che accompagna il progetto di legge sulla ripartizione del regno furono toccati i motivi per i quali si credette conveniente di ser-

bare fra la provincia e lo Stato una ripartizione più vasta col nome di regione, la quale fosse sede di un governatore che, come delegato del ministro dell'interno, provvedesse sul luogo a molti affari senza che essi fossero recati alla capitale, e conciliasse la varietà regolamentare delle varie parti d'Italia all'unità legislativa di tutta la nazione.

Nella relazione che accompagna il progetto di legge comunale e provinciale si mostrò come ai comuni sia data una grande libertà di azione, e come la medesima libertà sia data alla provincia resa autonoma e competente intorno a molti pubblici servizi che presentemente appartengono allo Stato.

Se taluno confronti i bilanci quali erano nei vari Stati d'Italia prima del 1859, o il bilancio del regno pel 1860 col bilancio quale verrebbe formato se il Parlamento approva il nuovo ordinamento, vedrà come per la legge comunale e provinciale le categorie che si trovano inscritte presso il ministero dell'interno per beneficenza, esposti, manicomi, sanità, boschi, teatri, cessino al tutto, e addivengano di spettanza comunale e provinciale, e similmente l'insegnamento secondario e tecnico, e una notevole parte dei lavori d'acque e strade.

Al ministero dell'interno rimarrebbero nel bilancio le sole categorie del Consiglio di Stato, dei governatorati e prefetture, della pubblica sicurezza e delle carceri. Sebbene sia disputabile se anche la pubblica sicurezza e le carceri di pena, che a questo ramo si collegano, potessero essere amministrate localmente, nè mancherebbero all'uopo esempi in Europa e fuori, pure, considerando alle condizioni passate d'Italia e allo stato della pubblica opinione, parve necessario il serbar questa parte importantissima all'autorità centrale. Ma anche senza di ciò un grandissimo passo si è fatto nel discentramento degli affari, e si è lasciato ai vari paesi il governo di loro medesimi, per quanto era possibile, in relazione alle forze del comune e della provincia.

Col progetto di legge sui consorzi si è fatto un passo ulteriore promuovendo la consociazione dei comuni e delle provincie a certi peculiari oggetti sotto regole determinate.

Resta a farne un ultimo, che si presenta spontaneo ove si proceda col criterio di discentrare l'amministrazione in tutto ciò che non è essenziale all'unità politica, militare, legislativa e finanziaria del regno.

Tali sono gli istituti di istruzione superiore, le accademie di belle arti, gli archivi storici; tale è la cura delle strade e la difesa dei fiumi che traversano più provincie. Ma codeste attribuzioni non si possono dare alle singole provincie, perchè non avrebbero tanta forza di sopperirvi, nè il potrebbero senza conflitti, atteso le relazioni che intercedono fra loro nelle

materie suddette. Spontaneo concetto si offriva adunque di assegnare questi uffici a un consorzio di provincie che fosse obbligatorio e permanente.

La importanza di questo consorzio renderà necessario il dare alcune regole più speciali intorno ad esso di quelle che in generalità stabilisce la proposta di legge sopra i consorzi.

Se ogni consorzio è un ente morale, non può non esserlo la regione.

Se ogni consorzio ha una rappresentanza, anche la regione deve averla. Quindi, dopo aver accennato i fini della regione come ente morale nell'articolo 1, si passa nei seguenti a definire le qualità della sua rappresentanza, e l'ordine e il modo del suo procedere.

La tabella che si annuncia nell'articolo non poteva essere redatta che in seguito al reparto territoriale del quale parla l'articolo 29 del primo schema di legge; ma giova indicare che, proporzionando il numero dei commissari al numero delle provincie consociate, io intendo nondimeno che la intera Commissione non oltrepassi mai il numero di venti.

L'articolo 9 determina precisamente le materie nelle quali la Commissione regionale ha voce deliberativa, e l'articolo 10 le attribuisce la facoltà di fare regolamenti intorno a tali materie, come le colture irrigue, le bonificazioni dei terreni, la caccia e la pesca, le quali cose con tanta varietà si esercitano in Italia che mal saprebbero sottoporre ad uniformità di pratiche e di metodi. Ma perchè almeno possano esercitare influsso anche oltre i termini di una singola provincia, meglio si addicono al consorzio che insieme parecchie ne riunisce.

L'articolo 12 stabilisce un punto capitale, quale è quello che la potestà esecutiva delle deliberazioni regionali risieda nel governatore. Mentre noi sosteniamo con grande fermezza l'indipendenza dell'amministrazione nella provincia, qui invece ci sembrano appropriate le ragioni che adducono i sostenitori del sistema francese, pel quale la potestà governativa assume in sè, così nello Stato come nel dipartimento, di porre in atto le decisioni dei Consigli. Nondimeno si sono dati al governatore due assessori, i quali lo coadiuvano e completano per questa parte il suo Consiglio di governo.

Secondo questo sistema, gli impiegati degli uffici delle regioni sono naturalmente nominati dal governatore, mentre quelli che sono addetti agli istituti ed alle opere regionali sono nominati dalla Commissione.

Fedeli alla massima che lo Stato ha la tutela di ogni corpo morale per ciò che riguarda la legalità degli atti nella sostanza e nella forma, le sue attinenze cogli altri corpi, e per ciò che riguarda l'interesse delle generazioni avvenire, abbiamo con questa massima determinato nell'articolo 15, le materie soggette ad approvazione.

Quanto all'articolo 16, che per ventura oltrepassa i termini ora indicati,

vedrà il Parlamento se l'importanza di certi lavori, specialmente idraulici, lo giustifichi bastevolmente.

L'articolo 17 è l'applicazione del principio da noi ovunque introdotto sui ricorsi.

L'articolo 18 ed ultimo provvede a ciò che i servizi pubblici, dei quali è parola in questo progetto, non possano per alcuna ragione essere impediti o interrotti.

Abbiamo veduto dal principio di questa relazione quali attribuzioni rimangano al ministero dell'interno. Vediamo ora, dopo che l'amministrazione regionale sia costituita, quali rimarrebbero al ministero dell'istruzione pubblica e a quello dei lavori pubblici.

Al primo le norme direttive, l'approvazione degli istituti organici, le discipline generali per gli esami e la collazione dei gradi, la ispezione delle scuole d'ogni genere. Esso diviene piuttosto un magistrato di suprema vigilanza, che un ufficio amministrativo.

Al secondo, le materie d'interesse veramente nazionale: le strade ferrate, le poste, i telegrafi, le spiagge ed i grandi porti.

La regione ordinata come ente morale su queste basi mi sembra non poter mettere a repentaglio in alcuna guisa l'unità e le forze della nazione, dappoichè i limiti di essa sono circoscritti, le materie che le competono bene determinate, la elezione delle rappresentanze stabilita in secondo grado, la potestà esecutiva affidata al governatore la suprema autorità tutrice conservata al Governo centrale. Io credo adunque che i pericoli che taluni per avventura ne paventano siano con tali cautele al tutto rimossi.

Neppure è da temersi che ciò accresca il novero degli impiegati e moltiplichi le spese; imperocchè non si vedrebbe ragione per la quale gli istituti d'istruzione e le opere pubbliche dovessero avere maggiori impiegati e spendere di più solo perchè, invece di essere governativi, divengono regionali. E quanto all'ufficio stesso della regione, se può dirsi di nuova pianta, esso torna però a proporzionata diminuzione del novero degl'impiegati che nel presente sistema sono necessari presso i ministeri centrali.

Prima di terminare questa relazione, debbo tornare brevemente sopra un punto che è accennato nell'articolo 1, cioè che, assegnando al consorzio permanente delle provincie in regione gli istituti di istruzione superiore, le strade e i lavori idraulici, non si chiude però al Parlamento la via di decretare opere di tal genere che fossero reputate proprie dell'intera nazione o di concorrervi in parte con sussidi. Come vi sono alcune provincie nelle quali la ricchezza è grandemente inferiore ai bisogni e alle difficoltà da vincersi, e in questi casi la regione e lo Stato può sovvenirle, così vi hanno regioni le quali per naturale positura, per malignità di pas-

sati Governi, o per vicissitudini di avversa fortuna si trovano sprovvedute ancora di quegli istituti, di quelle vie di comunicazione, di quei lavori idraulici che altrove sono da gran tempo ordinati e compiuti. Ragione vuole pertanto che la nazione venga in soccorso di esse, e ciò non sarà solo atto di fratellevole benevolenza, ma dovere di equità. Che se ufficio precipuo e perenne dello Stato si è quello di mantenere la giustizia e tutelare i diritti, un altro ancora gliene compete, cioè di integrare quelle minori associazioni che sarebbero per sè difettive, sia rimuovendo gli ostacoli, sia agevolando l'esercizio delle loro attività. E se l'ultimo termine al quale dobbiamo ognora accostarci è quello che lascia alla attività privata e alla spontanea associazione la massima libertà, uopo è ancora considerare che il governarsi da se stessi, il bastare a se medesimi, il confidare nelle proprie forze, il sindacar le proprie azioni sono pregi serbati alle associazioni più incivilite.

Laonde l'ingerenza dello Stato non si può togliere ad un tratto, ma deve progressivamente restringersi mano a mano che ne scema il bisogno e l'opportunità. In tal guisa, tenendo sempre di mira l'ultimo fine, si tengono a calcolo eziandio quelle difficoltà pratiche che non si possono equamente disconoscere, e si concilia ad un tempo la ragione storica colla idea normale dello Stato e delle sue attribuzioni.

Giornale Ufficiale di Sicilia 2 aprile 1861 n. 72.

9) *Torino 13 marzo 1861 - Progetto di legge sulla amministrazione regionale.*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Art. 1

Tutte le provincie che compongono una regione costituiscono fra loro un consorzio obbligatorio per le spese relative:

- 1) Agli istituti d'istruzione superiore, agli archivi storici, alle accademie di belle arti;
- 2) Ai lavori pubblici per fiumi, torrenti, ponti, argini e strade.

Quando tali spese non sono poste dalla legge a carico dei comuni, delle provincie, dei consorzi o dello Stato.

Art. 2

Ogni regione ha una Commissione eletta dai Consigli provinciali nel loro seno, a maggioranza assoluta di voti.

Ogni Consiglio elegge il numero di commissari che sarà determinato dalla tabella annessa al decreto di ripartizione territoriale del regno.

Questi commissari durano in ufficio tre anni, purchè conservino la qualità di consiglieri, e sono sempre rieleggibili.

Art. 3

La Commissione si raduna ogni anno, dentro il mese di agosto, nel capoluogo della regione, per ordine del governatore, dato con avviso scritto a domicilio.

Potrà essere convocata anche straordinariamente per ordine del ministro dell'interno.

Art. 4

Il governatore apre e chiude la sessione, interviene alle sedute, ha diritto di fare le osservazioni che crede opportune, senza per altro aver voto deliberativo, ed ha facoltà di sospendere e prorogare l'adunanza, riferendone immediatamente al ministro dell'interno.

Può delegare un consigliere di governo a fare le sue veci.

Art. 5

La durata ordinaria della sessione è di venti giorni. Il governatore potrà prolungarla di dieci giorni, ma non oltre, senza l'assenso del ministro dell'interno.

Art.

La Commissione nella prima adunanza è presieduta dal commissario seniore; il più giovane ha l'ufficio di segretario. In tale adunanza elegge nel

suo seno un presidente, un vice-presidente, un segretario ed un vice-segretario.

Per gli studi preparatori si divide in due sezioni: l'una della istruzione pubblica, l'altra dei lavori pubblici.

Art. 7

Per la validità delle deliberazioni è richiesto l'intervento di due terzi dei commissari nella prima convocazione, e della metà nella seconda.

Occorrendo una terza convocazione, si nota nel processo verbale il parere degli intervenuti, e si trasmette al governatore per gli effetti contemplati nell'articolo 18.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, si rimettono all'adunanza successiva.

Verificandosi anche in questa la parità, e non potendosi deliberare, l'atto si trasmette al governatore per l'effetto voluto dallo stesso articolo 18.

Per la presentazione delle proposte, la revisione dei costi e la regolarità delle discussioni, si osservano le norme prescritte nella legge comunale e provinciale.

Art. 8

Le deliberazioni definitive della Commissione sono pubblicate colle stampe e distribuite alle province interessate.

Art. 9

Spetta alla Commissione deliberare, in conformità delle leggi relative:

- 1) Sulle istituzioni ed opere poste a carico della regione;
- 2) Sulla nomina, sulle discipline e sulla revoca degli impiegati addetti agl'istituti ed ai lavori regionali
- 3) Sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo della regione;
- 4) Sulla quota delle spese da porre a carico di ciascuna provincia in ragione delle imposte dirette dalla medesima pagate allo Stato. In via eccezionale e suppletiva, la Commissione potrà, per stabilire questa quota, aver riguardo ai prodotti del dazio di consumo, alla popolazione ed alle circostanze locali.

Art. 10

La Commissione ha facoltà di far regolamenti per il prosciugamento e la bonificazione dei terreni, per le colture irrigue, e per gli esercizi della caccia e della pesca, osservando però le prescrizioni delle leggi dello Stato.

Art. 11

Essa inoltre esercita tutte quelle altre attribuzioni che le sono deferite da leggi speciali, e risponde alle interpellazioni e consulte che le vengano fatte dal governatore per ordine del ministro competente.

Art. 12

Il governatore, quale incaricato dell'amministrazione della regione:

- 1) Fa gli atti conservativi dei diritti della regione e la rappresenta in giudizio;
- 2) Dà esecuzione alle deliberazioni della Commissione;
- 3) Nomina, sospende e revoca gli impiegati dell'ufficio amministrativo della regione;
- 4) Può sospendere gli impiegati nominati dalla Commissione, rendendone conto alla medesima nella sua prima convocazione;
- 5) Dispone del fondo stanziato in bilancio per le spese impreviste;
- 6) In caso d'urgenza fa gli atti riservati alla Commissione, riferendone però a questa nella sua prima adunanza.

Art. 13

La Commissione nomina ogni anno nel proprio seno due assessori, i quali risiedono presso il governatore.

Essi lo assistono nel predisporre le materie da trattarsi nelle adunanze della Commissione e nel curare l'effetto delle deliberazioni prese dalla medesima.

Sarà stanziata a favore degli assessori una somma annua a titolo di indennità.

Art. 14

Gli atti della Commissione sono trasmessi dal governatore al ministro dell'interno, dentro otto giorni dalla loro data. Le deliberazioni diventano

esecutorie se il ministro non le annulla nel termine di un mese per difetto di forma o per contravvenzione alle leggi.

Art. 15

Sono però soggette all'approvazione del Re, previo il voto del Consiglio di Stato, le deliberazioni della Commissione concernenti:

- 1) Gli statuti organici degli istituti regionali ed i regolamenti indicati nell'articolo 10;
- 2) Le spese con cui si vincoli il bilancio per più di cinque esercizi;
- 3) La creazione di debiti;
- 4) L'alienazione di capitali;
- 5) Le opere che interessino più regioni o la difesa del territorio e dei confini dello Stato.

Art. 16

Il ministro dei lavori pubblici può avocare a sé l'esame tecnico dei lavori da eseguirsi dalla regione, e determinare le norme da osservarsi in tale esecuzione, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 17

Le contestazioni alle quali dessero luogo le deliberazioni della Commissione, la distribuzione delle quote fra le provincie, e la gestione amministrativa, saranno decise dal ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Nessun ricorso potrà avere effetto sospensivo.

Art. 18

In difetto di regolari deliberazioni, il governatore, udito il Consiglio di Governo, introduce nel bilancio regionale gli assegnamenti necessari per le spese ordinarie e provvede ad ogni altra parte del servizio.

10) *Roma 5 aprile 1896 - R.D.L. 5 aprile 1896 n. 94 - Istituzione di un R. Commissario Civile per la Sicilia.*

UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, e dei ministri delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Agricoltura, Industria e Commercio;
Udito il Consiglio dei Ministri;

.ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Per la durata di un anno è istituito un Regio Commissario Civile per esercitare sotto la dipendenza del Ministro dell'Interno, nelle provincie di Caltanissetta, Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani, le funzioni politiche e amministrative determinate nel presente Decreto.

Il Regio Commissario avrà sede in Palermo e potrà anche reggere quella Prefettura.

Art. 2

Il Regio Commissario è investito dei poteri politici e amministrativi, che spettano ai Ministri dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, per quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle Provincie e dei Comuni, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, alla istruzione primaria, alle miniere e cave, alle foreste, ai pesi e alle misure, purchè i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello Stato.

I provvedimenti del Regio Commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti derivanti dall'articolo 28 della Legge sul Consiglio di Stato.

Il Regio Commissario avrà facoltà di ordinare la sospensione di tutti i funzionari dipendenti dai ministeri suddetti, dandone notizia, entro otto giorni, ai ministri competenti i quali potranno revocare il provvedimento.

In quanto alla sospensione dei prefetti rimangono ferme le norme presentemente in vigore.

Art. 3

I prefetti delle suindicate provincie corrisponderanno col Regio Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo centrale. Il Regio Commissario, dopo averne, ove occorra, completata l'istruzione, trasmetterà gli atti relativi al Ministero competente col proprio avviso.

Art. 4

E' data facoltà al Regio Commissario di ordinare ispezioni in tutti gli uffici amministrativi e politici delle dette Provincie.

Egli provvederà ad una revisione straordinaria dei bilanci provinciali e comunali, affinchè le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle Provincie e dei Comuni. Dovrà inoltre, a fine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali e i ruoli delle imposte comunali.

La revisione dei bilanci, delle tariffe e dei regolamenti suddetti e la compilazione dei ruoli potranno essere affidate a Commissioni speciali, scelte nei modi che il Regio Commissario stimerà più opportuni, secondo le varie esigenze locali. Le decisioni di tali Commissioni saranno definitive.

Art. 5

Nella revisione ordinata dall'articolo precedente sarà provveduto, perchè la tassa sulle bestie da tiro e soma non sia imposta se non insieme con quella sul bestiame ovino e vaccino.

Nell'applicazione della tassa sul bestiame, il Regio Commissario provvederà perchè in ragione delle speciali condizioni economiche siano fissate delle quote minime esenti da tassa.

Art. 6

Il Regio Commissario, con gli stessi poteri ed all'intento preveduto nell'articolo 4, procederà alla revisione dei bilanci delle Opere pie e delle Camere di Commercio e alla compilazione dei ruoli delle tasse relative.

Art. 7

Entro sei mesi dalla promulgazione del presente decreto il Regio Commissario trasmetterà al Governo un progetto di unificazione dei debiti comunali e provinciali a fine di prolungarne l'ammortamento e di diminuire la misura degl'interessi.

Art. 8

La diminuzione di spese derivante dai provvedimenti indicati nei precedenti articoli sarà destinata ad una corrispondente diminuzione delle tasse locali di ciascuna Provincia o Comune.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua promulgazione e da quel giorno il Regio Commissario darà corso agli atti preparatori per la sua attuazione.

Tuttavia i provvedimenti finali e definitivi a cui tendono gli articoli 4, 5, 6, non avranno esecuzione se non dopo che il presente decreto, presentato al Parlamento, sarà convertito in legge.

Roma, addì 5 aprile 1896.

UMBERTO
RUDINI' - BRANCA - PEDRAILLNI -
GIANTURCO GUICCIARDINI

Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1896 n. 94.

11) Legge 30 luglio 1896 n. 345 che convalida 17 regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, per la istituzione di un Commissario civile per la Sicilia.

UMBERTO I
PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Per la durata di un anno, dalla promulgazione della presente legge, un Regio Commissario civile eserciterà, sotto la dipendenza del ministro dell'Interno, nelle provincie siciliane, le funzioni determinate negli articoli seguenti.

Il Regio Commissario avrà sede in Palermo.

Art. 2

Il Regio Commissario è investito dei poteri politici ed amministrativi che spettano ai ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, e dell'agricoltura, industria e commercio, per quanto si riferisce alla pubblica sicurezza, all'amministrazione delle provincie e dei comuni, alle opere pie, alle opere pubbliche provinciali e comunali, alle tasse locali, all'istruzione primaria, alle miniere e cave, al lavoro delle donne e dei fanciulli, alle foreste, ai pesi e alle misure, purchè i relativi provvedimenti non impegnino in qualsiasi modo il bilancio dello Stato. I provvedimenti del regio commissario saranno considerati come definitivi per gli effetti derivanti dall'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato.

Il Regio Commissario avrà le facoltà spettanti ai ministri suddetti circa la sospensione di tutti i funzionari da essi dipendenti. Le decisioni che egli sarà per emanare in proposito dovranno essere motivate.

Il Regio Commissario dovrà dar notizia di dette sospensioni entro otto giorni ai ministri competenti, i quali potranno revocare il provvedimento. In quanto alla sospensione dei prefetti, rimangono ferme le norme presentemente in vigore.

Art. 3

I prefetti delle suindicate provincie corrisponderanno col Regio Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo centrale. Il Regio Commissario, dopo averne, ove occorra, completata l'istruzione, trasmetterà gli atti relativi al Ministero competente col proprio avviso.

Art. 4

E' data facoltà al Regio Commissario di ordinare ispezioni in tutti gli uffici amministrativi e politici di dette provincie.

Art. 5

Il Regio Commissario provvederà ad una revisione straordinaria, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci provinciali e comunali, affinché le spese tutte, comprese le obbligatorie, siano proporzionate alle forze contributive delle provincie e dei comuni.

Dovrà, inoltre, affine di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere, e occorrendo modificare i regolamenti provinciali relativi ai tributi stessi, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, i ruoli delle tasse comunali, e le linee daziarie ai fini del dazio di consumo nei comuni chiusi.

Nelle revisioni di cui al precedente articolo, il Regio Commissario avrà facoltà di derogare alle disposizioni vigenti riguardanti le spese obbligatorie delle provincie, dei comuni, ed a quelle riguardanti i tributi locali.

Art. 6

Le diminuzioni di spese, derivanti dai provvedimenti indicati nel precedente articolo, saranno destinate ad una corrispondente diminuzione delle tasse locali in ciascun comune.

Art. 7

Le modificazioni ai bilanci di cui agli articoli 5 e 6, quelle alle tariffe daziarie ed ai regolamenti sulle tasse comunali dovranno preventivamente essere comunicate ai consigli comunali, i quali nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o controproposte. Il Regio Commissario deciderà con ordinanze motivate.

Art. 8

Nella revisione ordinata dall'art. 5 sarà provveduto perchè la tassa sulle bestie da tiro e da soma non sia imposta se non insieme con quella sul bestiame ovino e vaccino, e dopo che sono già state applicate le sovrimposte comunali sulla fondiaria con una aliquota non minore del venticinque per cento della imposta erariale principale.

Nell'applicazione della tassa di fuocatico e delle tasse sul bestiame e sulle bestie da tiro, da sella e da soma, il Regio Commissario provvederà perchè in ragione delle speciali condizioni economiche siano fissate delle quote minime esenti da tasse, provvedendo in modo da impedire la crea-

zione di quote minime artificiali con la suddivisione ingiustificata di famiglie o ditte.

Art. 9

I bilanci comunali e provinciali, le tariffe daziarie ed i regolamenti sulle tasse comunali riveduti dal Regio Commissario rimarranno per regola invariati fino a tutto il 1899.

Qualunque modificazione occorresse introdurvi per circostanze straordinarie sopravvenute dovrà essere approvata dal ministro dell'interno mediante regio decreto, previo parere favorevole del Consiglio di Stato.

Art. 10

Il regio commissario con gli stessi poteri stabiliti all'art. 5 procederà alla revisione, e, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle opere pie allo scopo di ridurre al minimo possibile le spese d'amministrazione, e di assicurare che i proventi sieno erogati agli scopi voluti dalla legge e dalle tavole di fondazione.

Con gli stessi poteri ed all'intento preveduto nell'articolo 5 procederà alla revisione, ed, occorrendo, alla modificazione dei bilanci delle camere di commercio ed alla compilazione dei ruoli e delle tasse relative.

Le modifiche ai bilanci delle opere pie e delle camere di commercio dovranno preventivamente essere comunicate alle amministrazioni che li avranno compilati, le quali nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione potranno fare le loro osservazioni o controproposte. Il Regio Commissario deciderà con ordinanze motivate.

Sarà pure applicato ai bilanci delle opere pie e delle camere di commercio il disposto dell'articolo 9.

Art. 11

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Regio Commissario trasmetterà al Governo un progetto di unificazione dei debiti provinciali e comunali affine di prolungarne l'ammortamento e di diminuire la misura degli interessi.

La eventuale diminuzione di spesa derivante dall'attuazione del detto progetto sarà destinata alla corrispondente diminuzione della sovrimposta in ciascuna provincia e delle tasse in ciascun comune.

Art. 12

E' convertito in legge il regio decreto 5 aprile 1896, n. 94, relativo alla istituzione di un commissario civile per la Sicilia e cessa di aver vigore con la promulgazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 30 luglio 1896.

UMBERTO
RUDINI' - GIANTURCO - BRANCA -
GUICCIARDINI - PRINETTI

Luogo del Sigillo

V. Il Guardasigilli: G. COSTA

Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1896 n. 184.

- 12) *R.D.L. 22 luglio 1920 n. 1233, che reca disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.*

VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 4 luglio 1919, n. 1081, e 24 luglio 1919, n. 1251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

L'Amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, è temporaneamente affidata a due commissari generali civili, uno con

sede a Trieste e l'altro a Trento, ai quali spetteranno la vigilanza e l'alta direzione di tutti i servizi civili, governativi e locali.

Art. 2

I commissari generali civili esercitano i poteri di Governo nella amministrazione dei territori posti oltre l'antico confine del Regno, alla diretta dipendenza del presidente del Consiglio dei Ministri. Possono corrispondere direttamente, quando credano opportuno, con i singoli ministri e con tutte le altre autorità del Regno.

Essi hanno tutte le facoltà e i poteri già conferiti ai governatori con l'ordinanza 19 novembre 1918 del capo di stato maggiore del R. esercito, nonchè quelli che, per la legislazione del cessato regime, in quanto tuttora in vigore, spettavano ai luogotenenti; provvedono al buon andamento di tutti i servizi civili e al mantenimento dell'ordine pubblico.

Spettano ad essi le assegnazioni ai diversi uffici di tutti i funzionari impiegati ed agenti governativi nel territorio della rispettiva giurisdizione, nonchè la nomina di quelli temporanei.

I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio dei Ministri per gli affari riguardanti le provincie da essi amministrate e, quanto al rango di precedenza, sono considerati iscritti tra il n. 9 e il n. 10 della categoria IV del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Art. 3

Le spese relative ai servizi civili, alle quali non debbono provvedere gli Enti locali, graveranno sul capitolo 61-quinquies del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1920-921 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi, dai quali il presidente del Consiglio, con suoi decreti, farà i prelevamenti necessari.

La erogazione delle somme viene fatta sulla base degli stati di previsione della spesa, compilati per ogni esercizio dai commissari generali civili ed approvati con decreto del presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro.

Le spese, per le quali sarà istituita apposita contabilità speciale a norma di legge saranno ordinate dai commissari generali civili o dai funzionari da essi espressamente delegati nelle forme che essi stabiliranno.

Gli storni da capitolo a capitolo del bilancio ed i prelevamenti dal fondo di riserva e da quello delle spese impreviste sono deliberati dai

commissari generali civili, i quali devono darne subito comunicazione al presidente del Consiglio per la necessaria ratifica.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i commissari generali civili devono presentare al presidente del Consiglio i rendiconti consuntivi della gestione, i quali saranno allegati al rendiconto consuntivo del Ministero della guerra.

Per il controllo della gestione sono istituiti, con sede a Trieste e a Trento, due uffici staccati della Corte dei conti, secondo le norme e le modalità che saranno determinate con decreto Reale.

Art. 4

Il presidente del Consiglio dei ministri, con suoi decreti, determinerà le indennità di carica e di rappresentanza spettanti ai commissari generali civili.

Art. 5

Presso la presidenza del Consiglio dei ministri è istituito uno speciale ufficio col compito:

- 1) di agevolare i rapporti dei commissari generali civili con i singoli Ministeri;
- 2) di curare il coordinamento dell'opera di carattere legislativo o regolamentare di detti commissari, nelle due regioni Giulia. e Trentina, sia per quanto riguarda l'estensione alle nuove Province, da farsi con l'autorizzazione del presidente del Consiglio, mediante decreti degli stessi commissari, di leggi e regolamenti vigenti nel Regno, sia per quanto concerne la sistemazione politica, amministrativa ed economica delle nuove Province da parte dei commissari medesimi, in relazione particolarmente al passaggio dallo stato di armistizio a quello di annessione;
- 3) di predisporre, sentiti i commissari generali civili o sopra proposta dei medesimi, e con la cooperazione dei Ministeri competenti per ragioni di materia, qualora non sia stata a questi direttamente devoluta la relativa trattazione, i provvedimenti che vengono conservati al Governo centrale, e cioè:
 - a) quelli ad esso attribuiti da espresse disposizioni di leggi vigenti nelle nuove Province, in quanto non saranno delegati dal presidente del Consiglio agli stessi commissari;

b) quelli che implicano impegni finanziari eccedenti la disponibilità dello stato di previsione della spesa;

4) di predisporre, dopo l'annessione, sentiti i commissari generali civili o sopra proposta dei medesimi, il graduale passaggio dei servizi civili nelle nuove Provincie ai singoli Ministeri, secondo la rispettiva competenza.

Art. 6

Per le spese inerenti all'istituzione di detto Ufficio valgono, in massima, in quanto siano applicabili, le disposizioni dell'articolo 3 del presente decreto secondo le norme e le modalità che saranno determinate con successivo decreto del presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro.

Axt. 7

Sono abrogati i Regi decreti 4 luglio 1919, n. 1081, e 24 luglio 1919, n. 1251, nonchè ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE
GIOLITTI - MEDA

Luogo del Sigillo

V. Il Guardasigilli: FERA

Registrato alla Corte dei conti con riserva addì 13 settembre 1920.

- 13) *R.D. 14 agosto 1920 n. 1234, concernente il funzionamento dell'ufficio speciale istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. I

L'Ufficio speciale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'art. 5 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, reca il titolo: « Ufficio centrale per le nuove Province del Regno ».

Il capo dell'Ufficio centrale, nominato con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, esercita, alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio e secondo le direttive di questa, le funzioni indicate nell'articolo 5 citato.

Il presidente, o in sua vece il sottosegretario di Stato alla Presidenza, esercitano, a mezzo del capo dell'Ufficio centrale, ogni altro potere spettante al Governo centrale nell'amministrazione dei territori oltre l'antico confine del Regno.

Art. 2

Al capo dell'Ufficio centrale spettano le prerogative di cui al primo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349.

Art. 3

Presso l'Ufficio centrale è costituita una Commissione consultiva.

Alla stessa possono essere sottoposti i provvedimenti di massima relativi alle nuove Province.

La Commissione consultiva potrà emettere voti e presentare proposte per quanto si riferisca alle nuove Provincie.

Art. 4

Il presidente del Consiglio dei ministri nomina i membri della Commissione consultiva.

Egli è coadiuvato e sostituito nella presidenza della Commissione dal sottosegretario di Stato presso la presidenza del Consiglio o dal capo dell'Ufficio centrale.

Art. 5

La Commissione consultiva è convocata in adunanza plenaria, in riunioni di sezioni per la regione Adriatica e per la regione Tridentina, oppure in Comitati speciali per ragione di materia.

Le convocazioni plenarie si tengono a Roma, quelle delle sezioni a Trento e a Trieste, sotto la presidenza dei commissari generali civili.

I Ministeri possono delegare propri rappresentanti alle adunanze nelle quali si tratti di affari di loro competenza.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE
GIOLITTI - MEDA

Luogo del Sigillo

V. Il Guardasigilli: FERA

Registrato alla Corte dei conti con riserva addì 13 settembre 1920

14) *Regio Decreto 23 marzo 1943, n. 149 - Istituzione di Commissari Civili in Sicilia e in Sardegna.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DELL'ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità di coordinare i servizi civili nelle provincie siciliane e sarde in relazione allo stato di guerra e alle esigenze di carattere militare nelle provincie stesse;

Veduto l'art. 2 n. 2 della legge 21 maggio 1940 - XVIII n. 415;

Sulla organizzazione della nazione in guerra;

Sulla proposta del duce del Fascismo Capo del Governo;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. I

Alle dipendenze del Comando Militare della Sicilia è istituito un Commissario straordinario per gli affari civili, che è nominato tra i funzionari dell'amministrazione dell'interno di grado non inferiore al 4°.

Analogamente è provveduto presso il Comando Militare della Sardegna.

Art. 2

I Commissari straordinari per gli affari civili curano il collegamento dei comandi militari nelle due isole con le autorità civili per il coordinamento dei servizi civili in relazione allo stato e alle esigenze militari.

Art. 3

Con decreto del Ministro per l'interno sarà provveduto alla nomina dei due commissari straordinari.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua data

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia

inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 marzo 1943 - XXI.

Vittorio Emanuele - Mussolini.

Visto il Guardasigilli De Marsico.

Registrato alla Corte dei Conti addì 2 aprile 1943 - XXI - Atti del
Governo registro 456, foglio 8 - Mancini.

Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1943, n. 78.

IL RITORNO ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA

15) Ordine ufficiale del Governo Militare Alleato in data 10 gennaio 1944 sulla libertà di riunione, 16) Ordinanza del Governo Alleato in data 22 gennaio 1944 sulla libertà di riunione; 17) R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 30 sul ritorno alla amministrazione italiana di alcuni territori fino ad allora sottoposti al Governo Militare Alleato; 18) R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 32 recante provvedimenti vari per i territori suddetti; 19) Proclama del gen. Wilson in data 11 febbraio 1944, 20) Proclama del gen. Alexander in data 11 febbraio 1944; 21) Ordinanza del maresciallo Badoglio dell'U febbraio 1944; 22) Proclama del maresciallo Badoglio nella stessa data.

15) *10 gennaio 1944 - Ordine ufficiale n. 17 del Governo Militare Alleato sul ripristino delle libertà politiche in Sicilia.*

Io, Charles Poletti, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo degli Affari Civili della Sicilia, in virtù dei poteri conferitimi

ORDINO

Art. 1

Il popolo italiano in Sicilia è d'ora in avanti autorizzato a partecipare ad attività politiche, che non siano fasciste, purchè esse non conducano a disordini ed a manifestazioni di piazza, che turbino l'ordine pubblico.

Sono, pertanto, consentite le assemblee pacifiche, le riunioni dei comitati politici, la pubblicazione e la distribuzione di opuscoli a carattere politico ed ogni altra attività della stessa natura.

Art. 2

In particolare si diffidano gli ex detenuti politici a non partecipare ad attività politiche, che possano o tendano a dar luogo a turbamenti e disordini dell'ordine pubblico.

CHARLES POLETTI

Tenente Colonnello

*Ufficiale Capo degli Affari Civili
della Sicilia*

Sicilia Liberata 11 gennaio 1944.

16) *22 gennaio 1944 - Ordinanza del Governo Alleato sulla libertà di riunione.*

Considerato che nel giorno 11 gennaio 1944 il Governo Militare Alleato ha pubblicato l'Ordine Ufficiale n. 17 relativo alla libertà di riunione da parte di partiti politici, io, Robert N. Gorman, Ufficiale Superiore Addetto agli

Affari Civili della Provincia di Palermo, a chiarificazione delle disposizioni di detto Ordine, e per preservare l'ordine pubblico, ordino con questo quanto segue:

- 1) I promotori di riunioni devono ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 della vigente Legge di Pubblica Sicurezza, e cioè: devono dare avviso all'Autorità di Pubblica Sicurezza tre giorni prima, per iscritto;
- 2) Sono proibite tutte le parate, dimostrazioni e manifestazioni di piazza senza permesso speciale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
- 3) Tutti gli opuscoli a carattere politico dovranno mostrare sul frontespizio o il nome dell'autore o i nomi degli individui appartenenti al comitato che pubblicano tali opuscoli, e il nome dello stampatore;
- 4) Prima della pubblicazione degli opuscoli in parola, una copia dovrà essere depositata presso le Autorità di Pubblica Sicurezza;
- 5) E' vietato affiggere in luoghi pubblici od aperti al pubblico manifesti o scritti di natura politica senza l'approvazione delle Autorità di pubblica Sicurezza;
- 6) Nessuna persona patrocinerà la violenza contro le Autorità Militari e Civili;
- 7) I contravventori alle disposizioni di quest'ordinanza verranno puniti ai sensi della legge.

ROBERT N. GORMAN
Maggiore Ufficiale Superiore
Addetto agli Affari Civili (n

Sicilia Liberata 23 gennaio 1944.

17) *R.D.L. 11 febbraio 1944, n. 30 - Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;
Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R.D.L. 10 novembre 1943, n. 5-B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa con i Ministri per la marina e per l'Aeronautica e con i Sottosegretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le ferrovie, la motorizzazione civile ed i trasporti in concessione e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

A decorrere dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei seguenti territori, sin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata:

- 1) territori a sud dei limiti settentrionali delle provincie di Salerno, Potenza e Bari;
- 2) Isola di Sicilia ed isole adiacenti, escluse le isole di Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

Art. 2

Il presente decreto, che ha effetto dalla data indicata nell'art. 1, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno (serie speciale).

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge (1).

Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - 16 febbraio 1944 n. 7.

(1) Il giornale a *Sicilia Liberata* » del 12 febbraio 1944 scriveva il seguente editoriale:

LA GIURISDIZIONE SUL TERRITORIO DELL'ITALIA MERIDIONALE
TRASFERITA AL GOVERNO BADOGLIO

Le Autorità alleate hanno trasferito al Governo Badoglio la giurisdizione su tutto il territorio dell'Italia meridionale, delimitato a nord dalla linea Salerno-Potenza-Bari.

L'annuncio di questo importante provvedimento è stato dato dal Vice Presidente della

I 8) *R.D.L. 11 febbraio 1944, n. 32 - Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al Governo Militare Alleato.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5-B;

Visti gli accordi intervenuti col Governo Militare Alleato in relazione al ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti allo stesso;

Visto il R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 30;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Sottosegretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Commissione di controllo interalleata, Generale Mc Ferlan, a nome del Presidente Generale Wilson.

Il territorio, che viene in tal modo riaffidato al Governo Badoglio, comprende le provincie di Salerno, Potenza e Bari, unitamente alla Sicilia, alla Sardegna e alle altre provincie delle Puglie.

Circa dieci milioni di italiani passeranno così alle dirette dipendenze di un Governo nazionale italiano. I funzionari della Commissione di controllo alleata assisteranno le autorità italiane con consigli e gli aiuti necessari.

Il principale compito di tali funzionari sarà quello di appianare 'une le difficoltà che potessero sorgere relativamente alla osservanza delle condizioni d'armistizio; di aiutare gli italiani a cooperare con gli alleati per quanto riguarda lo sforzo bellico, in maniera da facilitare l'opera del Comandante delle forze alleate, Generale Alexander.

I funzionari dell'AMGOT, che hanno sinora amministrato i territori adesso passati sotto l'amministrazione del Governo Badoglio, verranno richiamati.

Il trasferimento di queste vaste zone alla amministrazione italiana, venne proposto, come si ricorderà, nella riunione tenuta il 15 dicembre scorso dalla Commissione consultiva alleata. La proposta venne approvata alle seguenti condizioni:

1) Che gli uffici amministrativi, sia centrali che locali, venissero affidati a funzionari di provata buona fede e di sentimenti favorevoli agli alleati;

2) Che il trasferimento dei poteri non avrebbe avuto carattere impegnativo verso la presente amministrazione dopo l'occupazione di Roma.

Il Generale Mc Ferlan, dopo avere dato l'annuncio di quanto disposto dal Generale Wilson, ha dichiarato: « Queste sono le prime misure adottate per restituire al Governo italiano il proprio territorio. Dipenderà dal successo di tali provvedimenti, la concessione di altre misure ».

Art. 1

Le remunerazioni di prestatori d'opera privati, i prezzi stabiliti come massimi per ogni sorta di beni e le tariffe stabilite come massimo per i servizi nei territori restituiti all'amministrazione italiana rimangono immutati nella misura in vigore all'1 febbraio 1944 alle ore zero.

Restano del pari immutate le norme in vigore circa i quantitativi massimi di prodotti vincolati che è consentito detenere.

Art. 9

Ai fini della condotta della guerra è data facoltà al Capo del Governo di imporre, nei detti territori, di intesa con i Ministri competenti e caso per caso, particolari direttive o limitazioni all'esercizio di qualsivoglia attività produttiva o commerciale, fissando anche la zona in cui l'attività stessa debba essere esplicata.

E' data parimenti facoltà al Ministro per le finanze:

a) di sottoporre a sequestro o ad altra forma di amministrazione controllata, sotto la sua vigilanza, beni ed aziende in cui risultino direttamente o indirettamente interessati fascisti o persone fisiche o giuridiche di nazionalità nemica;

b) di mantenere bloccati i valori e depositi in banca già sottoposti a tale misura, determinando le relative modalità, e disponendo altresì che gli Istituti di credito presso cui esistono tali valori o depositi segnalino ogni quindici giorni al Ministero delle Finanze le operazioni effettuate.

Art. 3

Il presente decreto, che ha effetto dalle ore zero del giorno 11 febbraio 1944, entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

19) *11 febbraio 1944 - Proclama del generale Wilson.*

1) In qualità di Comandante in Capo delle Forze Alleate desidero fare il seguente annuncio:

2) L'1 febbraio 1944, quella parte della penisola italiana che è situata a sud dei confini settentrionali delle Province di Salerno, Potenza e Bari, insieme con le isole della Sicilia e Sardegna sarà rimessa sotto la giurisdizione del Governo Italiano. Senza pregiudizio dei diritti che competono alle Nazioni Unite in virtù dell'Armistizio e che sono esercitati per conto delle stesse dal Comandante in Capo delle Forze Alleate e dai suoi rappresentanti, ivi compresa la Commissione Alleata di Controllo, d'ora in poi tutti i poteri di Governo spetteranno al Governo Italiano. Ove il Governo Militare Alleato abbia operato nei limiti del territorio che viene riportato sotto il Governo Italiano, resta inteso che tale attività dovrà aver termine.

3) Quando le Forze Alleate occuparono per la prima volta il territorio dell'Italia metropolitana, le operazioni militari e l'interesse stesso della popolazione resero necessario un Governo Militare. E' stata una necessità militare il ristabilimento ed il mantenimento dell'ordine tra la popolazione civile nelle retrovie, in modo che le truppe Alleate potessero continuare a combattere nelle condizioni più favorevoli. E' stata, d'altra parte, una necessità umana che uomini, donne e bambini dei territori occupati fossero alleviati il più possibile dalle condizioni disagiate in cui si trovavano in seguito alle operazioni militari. Pertanto si venne alla costituzione del Governo Militare Alleato sulla base del diritto internazionale condotto con giustizia ed umanità.

4) L'eliminazione del fascismo ed il ristabilirsi della libertà di parola e di stampa per gli italiani furono stabiliti nei piani originali come obiettivo fondamentale del Governo Militare Alleato.

Questi scopi provenivano dalla ferma credenza che la guerra degli Alleati in Italia era diretta contro i fascisti ed i loro padroni nazisti, e che al popolo italiano bisognava dare al più presto, dopo la sua liberazione, l'occasione di usufruire delle libere istituzioni che sono parte integrante della democrazia politica. Nell'esecuzione, l'A.M.G. intraprese l'effettuazione di questi scopi al massimo possibile per quanto permesso dalle necessità militari.

5) Dovunque il successo delle Armate Alleate lo ha reso possibile, la grande maggioranza degli italiani ha ripudiato il fascismo in tutte le sue forme e manifestazioni.

L'armistizio del 3 settembre 1943 non è stato solamente l'ammissione della

sconfitta militare, ma anche la condanna ufficiale del gruppo politico che aveva messo l'Italia in mani germaniche.

La dichiarazione di guerra italiana contro la Germania, fatta il 13 ottobre, ha segnato la rottura definitiva del popolo italiana col fascismo dominato dai tedeschi.

6) Il primo novembre i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito e dell'Unione Sovietica, hanno espresso le linee fondamentali della loro politica verso l'Italia nella dichiarazione di Mosca dei rispettivi Segretari agli Esteri. La dichiarazione ha ribadito il principio fondamentale che « il fascismo e tutte le sue dannose influenze ed emanazioni debbono essere completamente distrutti », aggiungendo che « agli italiani dovrà darsi ogni occasione possibile per la costituzione di istituzioni governative o di altra specie basate sui principi democratici ».

7) Questa dichiarazione venne riflessa nella formazione della Commissione Alleata di Controllo, che assume i poteri e compiti relativi il primo novembre. Il suo principale compito era di stabilire i provvedimenti di controllo, secondo la lettera dell'Armistizio, per trasformare l'Italia in un efficace strumento di guerra contro la Germania. Ma la Commissione venne altresì incaricata di disporre il graduale passaggio del territorio all'Amministrazione Italiana. Il Governo Italiano venne invitato a rafforzare la sua struttura amministrativa in previsione di questo passaggio.

8) Il 15 dicembre il Consiglio Consultivo per l'Italia, composto di rappresentanti del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America, dell'Unione Sovietica e del Comitato Francese di Liberazione Nazionale, dette il parere che il territorio italiano su descritto venisse trasferito all'Amministrazione italiana, passibile però di essere guidata e di ricevere istruzioni dalla Commissione Alleata di Controllo per l'Italia.

Il passaggio venne raccomandato con l'intesa che venisse sottoposto a due condizioni: che l'Amministrazione sia centrale che locale, venisse effettuata da funzionari di provata buona fede e di dimostrata simpatia per la causa Alleata, e che il passaggio non comprenda nessun impegno verso l'attuale Amministrazione dopo la conquista di Roma.

9) Queste condizioni sono coerenti con i principi più generali già dichiarati dai Governi Alleati. Gli italiani di tendenze sincere e democratiche devono porre le basi per il futuro del loro paese. Essi dovranno realizzare questo futuro in maniera democratica, secondo la volontà del popolo italiano, quando potrà essere adeguatamente espressa.

10) La Commissione Alleata di Controllo curerà l'effettuazione di quanto sopra. Secondo le condizioni dell'Armistizio, essa fungerà da anello di congiun-

zione, comunicando i desiderata delle Nazioni Unite al Governo italiano, ed assicurando l'uso efficace delle risorse italiane nella guerra comune. Contemporaneamente curerà che venga data occasione al popolo italiano di sviluppare le sue attività politiche in un clima di lealtà e libertà.

11) Per le ragioni indicate al principio di questo proclama, sarà necessario che il Governo Militare Alleato continui a funzionare nella zona di operazioni. Ma è altresì previsto che, man mano che i nostri eserciti avanzeranno e verranno ristabilite le condizioni normali di vita nei territori ulteriormente occupati, saranno effettuati altri trasferimenti. La situazione che ora si va creando, permetterà che questi futuri trasferimenti di potere vengano fatti ad un'Italia rafforzata ed ingrandita.

Facciamo affidamento sul popolo italiano perchè traduca questa possibilità in ferma realtà e perchè collabori per la comune vittoria.

Sicilia Liberata 15 febbraio 1914.

°0) 11 febbraio 1944 - Proclama del generale Alexander.

Visto che ho riassunto tutti i poteri statali e giurisdizionali nel territorio dell'Italia e della Sicilia occupata dalle mie truppe e sugli abitanti del suddetto territorio, ed ho stabilito un Governo Militare allo scopo di esercitare questi poteri nel suddetto territorio sotto la mia direzione, e;

Visto che, nell'esercizio di tali poteri, Proclami ed Ordinanze, sono stati emessi di tratto in tratto da me e per la mia autorità, nel territorio suddetto, e;

Visto che un Armistizio col Governo Italiano è stato concluso ed una Commissione Alleata di Controllo nominata, e;

Visto che il Governo Italiano ha dichiarato la guerra alla Germania ed è diventato cobelligerante delle Nazioni Unite, e;

Visto che le Nazioni Unite, sulla richiesta del Governo Italiano, hanno approvato la restituzione di tanto del territorio occupato alle Autorità competenti del Governo Italiano, quanto sia compatibile con le esigenze militari;

Ora, quindi, il Sir HAROLD R L G ALEXANDER G CB, C S I, D S O, M C Generale Governatore Militare di tutto il territorio occupato, in virtù dell'autorità della quale sono investito dal Generale Capo Comandante Sir Henry Maitland Wilson G B F, K C B, D S O, proclamo quanto segue:

Il Governo Militare Alleato, stabilito da me e tutti i proclami e le ordinanze

inora emesse da me, e per la mia autorità, in quella parte dell'Italia continentale LI sud dei confini settentrionali delle Province di Salerno, Potenza e Bari, nella Sicilia ed isole dipendenti (salvo Pantelleria, Lampedusa e Linosa), sono terminate a cominciare dalle ore 0001 dell'« undicesimo » giorno di febbraio 1944. Indi poi il Governo Italiano amministrerà il suddetto territorio, fermi restanti, i poteri, diritti ed immunità delle Nazioni Unite, del Capo Comandante delle Forze Alleate e della Commissione Alleata di Controllo.

11 febbraio 1944.

Sicilia Liberata 15 febbraio 1944.

21) 11 febbraio 1944 - Ordinanza del maresciallo Badoglio.

Ritenuto che le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano di restituzione, secondo le modalità e le condizioni necessarie per la efficace prosecuzione della guerra, di determinati territori finora occupati dalle Forze Alleate; il Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, ordina:

1) Dato che il Governatore Militare Alleato ha posto fine al governo militare dei territori restituiti all'Amministrazione italiana, tutti i poteri statali e giurisdizionali nei territori restituiti e sopra gli abitanti di essi, nonché la suprema responsabilità amministrativa vengono riassunti dal Governo Italiano, salvo i diritti riservati alle Nazioni Unite;

2) Tutti i Bandi e le Ordinanze finora emanati dal Governatore Militare Alleato, o in nome dello stesso, dai suoi delegati nei territori suddetti e che il Governatore Militare ha abrogato in occasione di tale restituzione, sono riconosciuti dal Governo Italiano, per il tempo in cui hanno avuto esecuzione, come validamente emanati ed aventi gli stessi effetti giuridici come se emanati dal Governo Italiano e come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani;

3) Tutte le sentenze emanate dai Tribunali Militari Alleati saranno riconosciute dal Governo Italiano valide, legali ed aventi gli stessi effetti come se emanate dai Tribunali Italiani e come tali saranno considerate da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata di Controllo e con il consenso di questa;

4) Con regi decreti legge, in corso di pubblicazione, vengono sanzionate le antescritte disposizioni.

Salerno, 11 febbraio 1944.

Sicilia Liberata 15 febbraio 1944.

92) *11 febbraio 1944 - Proclama del maresciallo Badoglio.*

« ITALIANI n

Le Nazioni Unite, aderendo alla richiesta del R. Governo, hanno disposto che la maggior parte del nostro territorio sinora occupato dalle Forze Alleate ci sia restituita.

Restano naturalmente in vigore soltanto quelle clausole e condizioni che sono necessarie per la condotta della guerra.

Ringrazio gli Alleati, a nome di Sua Maestà il Re e di tutto il Popolo Italiano, per questo nobile gesto, che è anche una prova di fiducia.

A nessuno sfuggirà l'importanza dell'avvenimento. E' questa la prima tappa verso la rinnovata unità della Patria, che deve essere il nostro scopo e la nostra suprema aspirazione, la prima tappa dopo la cieca corsa verso l'abisso, alla quale il Popolo Italiano è stato per venti anni costretto da un Regime da cui vogliamo completamente redimerci, in nome della libertà che ci è cara, ma non della licenza, in cui nessun popolo può cadere senza pericolo estremo.

ITALIANI,

Le Forze Alleate combattono vittoriosamente con noi il comune nemico tedesco, quello stesso nemico che abbiamo combattuto insieme sul Carso, sull'Isonzo, sul Piave. Dall'esito di questa lotta dipende l'avvenire d'Italia, in ogni settore della vita nazionale, dai più umili ai più alti vi debbono contribuire con tutti i loro mezzi e con tutte le loro forze, senza riserve, senza esitazioni, senza discussioni.

I nostri fratelli ci attendono in Roma eterna, in tutte le città e in tutti i villaggi ancora premuti dalla baionetta nazista.

La guerra può essere vinta soltanto con la più leale, con la più franca, con la più intima collaborazione coi liberi e grandi popoli alleati. Chiunque compia atti che ostacolino le Forze Armate nostre ed Alleate o ne intralcino lo sfarzo bellico o comunque giovino al nemico, compirà opera anti-italiana e sarà senz'altro giudicato ed esemplarmente punito.

E' questo, dopo molte dolorose e tormentose giornate, il primo giorno fausto, perchè, se lo sapremo e vorremo, sarà il primo della rinascita nazionale, rinascita che può venire solo dallo sforzo risoluto e concorde di tutti.

Siate, Italiani, all'altezza dell'avvenimento, in nome di questa nostra Patria risorgente dall'abisso, insanguinata e dolente ».

Sicilia Liberata 15 febbraio 1944.

PREMESSE E ITER DEL R.D.L. 18 MARZO 1944 N. 91

23) Dichiarazioni di ex parlamentari siciliani al Governo Badoglio in data 24 ottobre 1944; 24) Memoriale illustrativo delle dichiarazioni predette; 25) Appunto del Capo di Gabinetto al Capo del Governo sulla istituzione di Alti Commissariati per la Sicilia, la Sardegna e la città di Napoli, in data 22 dicembre 1943, 26) Memorandum del Fronte Unico Siciliano al Governo in data 28 dicembre 1943; 27) R.D.L. 27 gennaio 1944 n. 21 suola istituzione di un Alto Commissario in Sardegna; 28) Nota del sottosegretario V. Reale sulla istituzione di un Alto Commissariato in Sicilia, dei 14 febbraio 1944; 29) Schema di R.D.L. sulla istituzione dell'Alto Commissariato in Sicilia, in data 14 febbraio 1944; 30) Modifiche al precedente schema, 31) Appunto sulla questione ddla Sicilia in data 18 febbraio 1944; 32) Altro schema di decreto in data 26 febbraio 1944; 33) Appendice al precedente; 34) Schema di decreto sulla istituzione dell'Alto Commissariato in Sicilia e di un Ufficio Centrale per la Sicilia e la Sardegna; 35) Altro schema di decreto sui medesimi argomenti; 36) Appunto del Capo di Gabinetto alla Presidenza del Consiglio in data 29 febbraio 1944; 37) Testo definitivo dello schema di decreto sull'Alto Commissariato per la Sicilia; 38) Osservazioni sul predetto schema in data 1 marzo 1944; 39) Altro schema di decreto; 40) Altro schema con osservazioni del dott. Philipson; 41) Appunto del Capo di Gabinetto alla Presidenza in data 3 marzo 1944; 42) Telespresso del Ministero degli Esteri sullo schema del decreto predetto, in data 10 marzo 1944; 43) Altro appunto del dott.. Philipson in data 15 marzo 1944; 44) R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91; 45) Nomina dell'on. Musotto ad Alto Commissario per la Sicilia; 46) Messaggio dell'Alto Commissario Musotto al popolo di Sicilia.

23) *Palermo 24 ottobre 1943 - Dichiarazione di ex parlamentari siciliani al governo Badoglio.*

« I sottoscritti, ex rappresentanti politici della Nazione ed esponenti di tendenze e di movimenti, certi d'interpretare i sentimenti e le aspirazioni del Popolo Siciliano, sentono il dovere, in questo grave momento della vita nazionale, di riaffermare, in riferimento ed in contrasto con altre manifestazioni, che la Sicilia vuole, nel sicuro auspicio della più rapida e totale liberazione della Patria, che sia mantenuta intatta l'Unità d'Italia, presidio della sua indipendenza, nella piena fiducia che, in quella forma di governo che il Popolo Italiano sarà per scegliere, i diritti e gli interessi dell'Isola saranno, per il suo libero immancabile avvenire, pienamente riconosciuti e tutelati.

Palermo, 24 ottobre 1943.

F.to: Giovanni Baviera, ex Deputato, Rettore dell'Università di Palermo; Enrico La Loggia, ex Deputato Riformista; avv. Giuseppe Scialabba, ex Deputato del Partito di Azione; avv. Bernardo Mattarella del Partito Democratico Cristiano; avv. Antonino Lo Presti, ex Deputato Radicale... ». (Seguono le firme di Aldisio, Restivo, Giuseppe La Loggia, Iodice, Montalbano, Ramirez, Mineo, Canziani ed altri molti).

S. Di Marco, *Anni roventi*, cit., p. 184.

24) *Palermo 24 ottobre 1943 - Memoriale illustrativo delle dichiarazioni predette.*

« Il Fronte Unico Siciliano per la ricostruzione unitaria dell'Italia libera, in continuazione ideale col pensiero e l'anima dei grandi italiani, da Dante a Mazzini, a Garibaldi, e rievocando la sacra memoria dei martiri del Risorgimento, riafferma la decisa volontà del Popolo di Sicilia che l'Italia si ricostruisca integra e libera, escluso non solo ogni smembramento, ma ogni forma strutturale che comunque possa concorrere a sminuire la forza coesiva della Nazione e il sentimento e la pratica di una costituzione unitaria.

« Le **correnti separatiste, leggermente suscitate in un primo sviamento**

di spiriti, trovarono facile eco in masse di cittadini per spiegabile reazione contro un regime che non aveva avuto origine nell'Isola e a cui questa era rimasta nel suo intimo ostilmente estranea. Vi accedettero ambienti reazionari che in uno stato di minore forza politica videro facilità di resistenza ad un temuto ascendere delle classi proletarie ed una più agevole rinascita di consorterie localistiche e personali. Il convincimento di una insensibilità dei regimi passati ai bisogni fondamentali della Sicilia favorì la corrente separatista per una inadeguata visione delle complesse cause della inferiorità economica isolana e delle possibilità riparatrici di uno Stato Unitario che in una maggiore perequazione regionale economica veda il più valido presidio della indipendenza e della forza della Nazione.

« Il Fronte Unico Siciliano Unitario, in questa storica ora del risorgere della grande Patria Italiana, sente imperioso il dovere, di fronte al proletariato dell'Isola, che non trova nei settori produttivi sufficiente margine per la sua potenzialità di lavoro (onde rivela di fronte a ciò impotente qualsiasi elevamento salariale), di rivendicare quanto è necessario per comprimere e ridurre l'alta quota demografica inconsapevolmente ed immeritabilmente passiva.

« La percentuale della popolazione attiva in Sicilia è più bassa che nel complesso dell'Italia: media nell'Italia settentrionale il 47,2%, media in Sicilia il 33,9%, Ancor più sensibile è tale inferiorità nei riguardi particolari degli individui addetti ad una attività industriale: media nell'Italia settentrionale 12,4%, media in Sicilia il 3%; e, nei capoluoghi, medie: in Milano il 24,1%, in Torino il 26,5%, e soltanto il 6,7% in Palermo, il 5,1% in Catania, il 3,9% in Messina. E pertanto il numero assoluto dei detti individui risulta in Milano di 267.969, in Torino di 168.819, mentre di 27.902 in Palermo, di 12.444 in Catania, di 7.588 in Messina. Se si consideri normale la media dell'Italia settentrionale (pur notevolmente più bassa che in altri Stati), la Sicilia presenta un anormale sovraccarico di popolazione passiva del 13,3%, ossia — anche tenendo conto di qualche possibile fattore riduttivo — di più centinaia di migliaia di individui. Altro indice nel senso analogo si ha nel fatto che le società azionarie in tutto il Regno hanno un capitale nominale di circa 50 miliardi, mentre quelle con sede in Sicilia accusano un capitale di poco più di mezzo miliardo, e precisamente dell'1,12% dell'intero, laddove in ragione demografica la percentuale quivi dovrebbe essere circa otto volte di più.

« Tutto ciò, se in parte dipende da particolari condizioni geoeconomiche, non può mettersi in concorrente rapporto, oltre che ad una minore disponibilità di capitali, ad un retaggio di incompiutezza, di ignavia di

governi ed in ultimo di quello ventennale fascista che avrebbe avuto, più facilmente, col suo regime dispotico, la forza politica necessaria per una azione di regionale perequazione e che strombazzava una decisa volontà di potenziamento economico dell'Isola.

« E' vero che in Sicilia ricorre, a motivo di un insufficiente sviluppo di utilizzazioni idroelettriche, un maggior costo dell'energia, la quale per circa due terzi proviene da centrali termiche; ma da un canto questo fattore è compensato da altri favorevoli costi minori, compresi quelli della mano d'opera e dei diritti dominicali, e potrebbe essere combattuto con un particolare regime tributario e di tariffe ferroviarie e con facilitazioni espropriative, dall'altro canto nuove utilizzazioni idroelettriche erano in corso di attuazione nell'Isola ed altre sono possibili con contributi stabiliti per i serbatoi dalla legge 12 maggio 1938, n. 770. Solo che le costruzioni in corso vengano, sotto vigile attività pubblicistica, sospinte e allettate, con prospettiva di premi di celerità, e che le pratiche per le sovvenzioni ai serbatoi si svolgano rapidamente, un piano quinquennale potrebbe benissimo raggiungere la meta di una produzione di 400 milioni di Kwh., di fronte agli attuali 70 milioni, oltre agli 11,7 milioni di Kwh. forniti in atto da centrali termiche.

« E, fronteggiando il problema del costo dell'energia, non risultano ostacoli naturali che impediscano lo sviluppo delle industrie in Sicilia ed in particolar modo delle tessili (i cui prodotti l'Isola importa per circa 140 milioni di lire all'anno), per le alimentari e per le chimiche. Il quale sviluppo dovrebbe essere aiutato con agevolanze analoghe a quelle succennate per gli impianti idroelettrici, e potrebbe essere più facilmente conseguibile se da limiti a dividendi fossero sciolte le società industriali che, in conformità ad un piano legislativo regionale, accedessero a trapianti in questo indicati.

« Un minor divario di popolazione attiva presenta il settore agricolo, in cui l'azione dello Stato dovrebbe informarsi ad un più vasto programma di bonifica e di viabilità e ad una politica contadina che ancor più stimoli il processo formativo delle piccole proprietà coltivatrici.

« Vano è rimasto il reclamistico assalto al latifondo con la imposta costruzione di appariscenti case coloniche in località scelte a fine coreografico senza aver provveduto congruamente alla bonifica antimalarica. Spingere un trapianto intempestivo di contadini in zone malsane è crearli inumanamente sterili vittime di condizioni avverse non direttamente investite, e non già, come si è preteso, renderli pionieri di una specifica opera risanatrice ad essi medesimi affidata. La bonifica, se integrale, se collega le sistemazioni del monte, della valle e del piano e le consolida con la messa a coltura, risa-

nando l'ambiente dal flagello malarico, costituisce, oltre che una via di assorbimento di unità lavorative, altresì una difesa sanitaria degli agricoltori ed anche in senso eugenico.

« La formulazione di piccole proprietà coltivatrici risponde al concetto che il frazionamento fondiario ed aziendale, come pone in evidenza la tavola del Bang, porta un ampio impiego relativo di mano d'opera. Esso va favorito non solo con maggiori facilitazioni di credito e con agevolazioni fiscali, ma anche con la enfiteusi obbligatoria di terreni latifondistici in zone anulari prossime ai centri abitati. Nelle isole la superficie complessiva degli orti familiari in rapporto alla totale è assai meno efficiente che nell'Italia settentrionale con significativa concomitanza della percentuale della popolazione sparsa che è del 9,7% nelle Isole, mentre nell'Italia del Nord è del 31%. È vero che queste zone anulari sono già in buona parte abbastanza divise, ma ciò non è avvenuto dappertutto, ed ancora qua e là si notano latifondi prossimi agli abitati, con zone destinabili, con maggior spirito sociale, alla piccola proprietà rurale.

« Questa piccola proprietà, come fu detto da un'augusta cattedra, porta con sé lo sviluppo dei valori personali e costituisce l'ambiente economico più propizio per i riacquistati diritti di libertà del popolo e per resistere ad infatuazioni demagogiche. Organi regionali tecnici, economici e sindacali di propulsione e di controllo dovrebbero invigilare sulla esecuzione dei piani sindacati e promuovere e assistere l'attività dei singoli ».

S. DI MATTEO, *Anni roventi*, cit., p. 184.

25) *P.M. 151 Salerno 22 dicembre 1943 - Appunto del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio al Capo del Governo sulla istituzione di Alti Commissariati per la Sicilia, la Sardegna e la città di Napoli.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GABINETTO

N. 4365

P. M. 151, li 22 dicembre 1943

OGGETTO: *Istituzione di Alti Commissariati per la città e la provincia di Napoli, per la Sicilia e la Sardegna.*

A P P U N T O
PER S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

S. E. il Capo del Governo ha stabilito che sia posta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre una deliberazione di massima circa la nomina di Alti Commissari a Napoli, in Sicilia e in Sardegna.

E' certo che siffatti organi dovranno preminentemente svolgere attività politica, attuando, in funzione di essa, un opportuno decentramento amministrativo.

Ai fini di far sentire alle popolazioni la concreta ed immediata solidarietà della Nazione, agli Alti Commissari spetterà di:

- provvedere al collegamento con le Autorità Alleate per una efficace tutela degli interessi locali;
- assumere, entro certi limiti, i poteri dell'Amministrazione centrale per assicurare gli approvvigionamenti necessari e per iniziare le opere di ricostruzione.

Però, mentre l'Alto Commissario di Napoli svolgerà le sue funzioni nell'ambito di una sola provincia, l'attività degli altri si estenderà invece su varie circoscrizioni provinciali.

Da ciò una sostanziale differenza, di cui non potrà non tenersi conto nel predisporre i provvedimenti istitutivi, i quali dovranno necessariamente conferire agli Alti Commissari delle Isole una posizione di supremazia nei confronti dei nove Prefetti della Sicilia e dei tre Prefetti della Sardegna.

Comunque, i fini che il Governo si propone di conseguire resteranno prevalentemente affidati alla sagacia politica delle personalità che saranno chiamate a disimpegnare gli alti incarichi di cui trattasi, cosicchè l'ampiezza dei poteri da conferire agli Alti Commissari delle Isole potrebbe essere meglio precisata con norme integrative a immediata successione di tempo; dopo ciò un congruo periodo di esperimento dell'attività commissariale e in base alle esigenze che dagli stessi Alti Commissari saranno prospettate.

I provvedimenti di cui trattasi, essendo in contrasto, col nostro ordinamento amministrativo che ebbe per principale scopo la eliminazione di regionalismi, non possono non rivestire carattere di *temporaneità*, in stretta relazione alle contingenze del momento ed alle attuali difficoltà, specie in materia di comunicazioni.

Il Governo, pur assegnando larghi poteri agli Alti Commissari, dovrà seguire con vigile attenzione la vita dell'Istituto stesso al fine di evitare che questa istituzione a carattere regionale possa favorire tendenze disgregatrici della unità politica ed amministrativa dello Stato.

Per l'istituendo Alto Commissariato in Napoli è già stato predisposto l'unito schema di decreto, trattandosi d'istituto che, per le ragioni anzidette, può avere fin da ora compiti nettamente assegnati.

IL CAPO DI GABINETTO

(firma illeggibile)

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi A.C.S.) - Presidenza Consiglio dei Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24 - Oggetto: Schema D.L. 18 marzo 1944, n. 91.

26) *Palermo 28 dicembre 1943 - Memorandum del Fronte Unico Siciliano al governo Badoglio.*

Il movimento separatista in Sicilia si fortifica sempre più, avvalendosi gli uomini politici, impegnati nel detto senso, delle cariche e degli uffici conseguiti per via dei primi esibizionismi e delle relazioni personali con alcune autorità militari, flanelle fruendo dei mezzi di libera circolazione che le cariche rendono facili. Tal movimento ha spostato il fronte di atteggiamento dopo che è sorta la convinzione che la separazione della Sicilia non sia ben vista dalle Potenze vincitrici. Adesso infatti si parla invece più frequentemente di un movimento antimonarchico che sembra meglio visto da certe autorità. La tattica odierna è quella di prender tempo, facendo opera ritardataria del trapasso della gestione, con che il lavoro organizzativo si completerebbe. All'uopo si assicura alle Autorità italiane che il movimento separatista sia svanito, mentre invece esso è più che mai vivo e tenace, se pure in qualche modo mascherato. Questo lavoro di assonnamento del Governo Badoglio sembra oltremodo pericoloso, ed ispira fiducia ai separatisti il ritardo già verificatosi nel provvedere al trapasso della gestione. Quando questo fosse per avvenire fra qualche mese, per esempio dopo la liberazione della Capitale, sarebbe tentato con maggiore efficacia e probabilità di successo un colpo di forza per la proclamazione della Sicilia repubblica indipendente, proclamazione che sarebbe fatta dai Sindaci, dai Presidi delle Provincie e dai Prefetti, previamente ed occultamente impegnatisi. Si fa assegnazione sulla debolezza del Governo Badoglio nel primo momento del trapasso, quando ancora non sarebbe possibile un'azione repressiva energica.

« L'azione di forza non potrebbe essere prevenuta con un'azione di forza

in senso contrario, perchè prima del trapasso le Autorità militari alleate non la consentirebbero. Allora, per superare il punto morto, e per spezzare il circolo vizioso, si pensa che il provvedimento di trapasso per via della nomina di una Commissione Civile dovrebbe essere in qualche modo attenuato mantenendo fra i commissari, ma con funzione prevalentemente figurativa di presidenza, la persona designata dagli americani, cioè l'on. Musotto, attuale Prefetto di Palermo. Questi, per il carattere ondeggiante, non sarebbe ben visto dagli unitari, i quali, però, ne accetterebbero la nomina nel caso che la Commissione per altro fosse costituita da membri di sicura fede unitaria che varrebbero a tener fermo il Musotto.

« I commissari sarebbero chiamati, secondo la proposta degli unitari, consacrata nell'annesso progetto dell'emittendo decreto, a funzioni attive in sostituzione dei Ministri competenti per i singoli rami, mentre al Presidente si attribuirebbero soltanto le funzioni di convocazione e di presidenza della Commissione, quando delibere collegiali fossero necessarie, nonchè per prendere atto dei provvedimenti dei singoli commissari.

« il progetto di decreto prende lo spunto dal decreto legge del 30 luglio 1896 n. 345 sulla istituzione di un Commissario civile in Sicilia, ma se ne differenzia sul punto della pluralità dei commissari e delle responsabilità individualmente attribuite.

« I Partiti unitari tutti quanti hanno anche concordato i nomi dei commissari eligendi, che sono tutti di sicura fede unitaria. Vi è fra gli altri un comunista, il prof. Montalbano, titolare di Procedura Penale in questa Regia Università, il quale è uomo ragionevole, e vigorosamente unitario. Questa inclusione, che potrebbe sembrare ostica, tuttavia dal lato politico generale risponde al concetto di tener conto, secondo le tendenze internazionali, delle forze di tutti i partiti antifascisti. E dal punto di vista locale convoglierebbe forze estremiste nel caso di dover fronteggiare sul terreno dell'azione il movimento separatista repubblicano. Per gli altri nominativi, vi ha taluno che potrebbe avere tendenze ideologiche astratte nel senso repubblicano, ma anche questi condivide l'idea che il problema istituzionale sia da considerarsi in... ».

27) *R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 21 - Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto

il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5-B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità a causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri per la marina e per l'aeronautica e coi Sottosegretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra e per i lavori pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

E' istituito alle dirette dipendenze del Capo del Governo, e con carattere temporaneo, un Alto Commissariato per la Sardegna.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) sovrintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè gli enti locali, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'Isola, e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti.

Art. 3

L'Alto Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici nei confronti del Provveditorato delle opere pubbliche con sede in Cagliari, istituito con il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione di opere pubbliche in Sardegna, è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al detto Provveditorato e di disporre, a cura dello stesso e con le norme prescritte dal predetto Regio decreto, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate ed alla attuazione dei piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso a lui demandate, in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 4

Spetta all'Alto Commissario promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi, e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le controversie che vengano promosse saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale presieduto dal Primo Presidente della Corte di appello di Cagliari o da un magistrato di grado non inferiore al IV da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di novanta giorni dalla domanda di arbitrato.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario è coadiuvato da un Segretario generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di intesa col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dai R. D. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro per le finanze.

Art. 8

Il Ministro per le finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGGIO - DE COURTEN - SAN-DALLI - REALE - DE SANTIS - JUNG -ORLANDO - DE CARO

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1-B)

Il Guardasigilli: BADOGLIO

Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - 29 gennaio 1944 n. 4.

28) Salerno 14 febbraio 1944 - Nota del Sottosegretario di Stato agli Interni V. Reale, al Capo del Governo sulla istituzione dell'Alto Commissariato in Sicilia.

Salerno, li 14 febbraio 1944

A S. E. IL CAPO DEL GOVERNO Eccellenza,

la restituzione della Sicilia all'amministrazione italiana pone il Governo di fronte a gravi provvedimenti amministrativi e di politica interna, che richiedono adeguati ed urgenti provvedimenti.

Occorre, infatti, riorganizzare i vari servizi amministrativi ed i trasporti, ed affrontare con la necessaria energia il problema alimentare, che anche dalle informazioni dell'arma dei CC.RR. risulta assai grave.

D'altra parte occorre fronteggiare la situazione interna, che è divenuta estremamente delicata, per le mene dei numerosissimi partiti, alimentate dalle tendenze separatiste e dal vertiginoso aumento del costo dei generi di prima necessità. Le informazioni dell'arma, infatti, rivelano un pericoloso ritorno della mafia, attraverso aggressioni a mano armata, rapine e saccheggi che si verificano finanche in pieno giorno e nei centri urbani, assumendo talvolta aspetti di vere e proprie associazioni a delinquere, mentre nei centri urbani si rinnovano con preoccupante frequenza manifestazioni popolari di carattere sedizioso.

Come è noto, anche in vista di ciò, è stato predisposto l'unito schema di R. decreto-legge per la nomina di un Alto Commissario che, assumendo la direzione e sovrintendenza di tutte le amministrazioni statali, civili e militari e degli enti pubblici, possa svolgere nell'isola una tempestiva ed efficace azione di governo.

L'istituto è stato modellato su quello, del tutto analogo, creato per la Sardegna con R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21. Ma vi si è aggiunta la creazione di una Giunta Consultiva, con compito di assistere l'Alto Commissario, organo che, mentre varrà ad appagare le oneste aspirazioni ad una autonomia economica ed amministrativa, porterà a consolidare la posizione dell'Alto Commissario togliendogli ogni apparenza reazionaria e vincolando alla sua azione di governo uomini rappresentativi dell'isola.

La nomina dell'Alto Commissario non potrebbe però di per sè sola soddisfare le altre esigenze innanzi accennate. Occorre, infatti, dargli anche

mezzi adeguati ad assicurare, all'occorrenza, l'ordine pubblico, poichè le locali forze di polizia non sono sufficienti a fronteggiare lo eventuale dilagare delle aggressioni e dei movimenti sediziosi. Ed i mezzi necessari a tal fine non possono ritrarsi se non dalle Forze Armate.

Tutto ciò considerato rivolgo viva preghiera alla E. V.:

a) di consentire alla iscrizione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri dello schema di R. decreto-legge per la nomina di un Alto Commissario per la Sicilia, allegato alla presente;

b) di voler disporre il trasferimento in Sicilia di almeno una delle Divisioni che •presentemente si trovano dislocate in Sardegna; onde non manchi il sicuro presidio delle nostre Forze Armate all'opera di governo dell'Alto Commissario.

IL SOTTOSEGRETARIO
DISTATO

f.to: REALE (1)

A.C.S. - Pres. Com. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

29) 14 febbraio 1944 - Schema di R.D.L. sulla istituzione di' un Alto Commissariato per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1943, n. 5-B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di intesa coi Ministri della Marina e della Aeronautica, e coi Sotto- segretari di Stato per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze, per la Guerra e pei Lavori Pubblici;

⁰) Ad margine inferiore si legge la seguente annotazione autografa: « Sta bene.
P.B. » (Pietro Badoglio).

Art. 1

E' istituito alle dirette dipendenze del Capo del Governo, e con carattere temporaneo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) sovrintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonchè gli enti locali, gli enti ed istituti di diritto pubblico, ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili e militari dell'Isola, e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo centrale, riferendone poi ai Ministeri competenti.

Art. 3

L'Alto Commissario esercita tutte le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici nei confronti del Provveditorato delle opere pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al detto Provveditorato e di disporre, a cura dello stesso e con le norme prescritte dal predetto Regio decreto, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate ed alla attuazione dei piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso a lui demandate, in deroga a tutte le vigenti disposizioni.

Art. 4

Spetta all'Alto Commissario promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali, in materia di pubblici servizi, e

disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le controversie che vengano promosse saranno deferite alla cognizione di un Collegio Arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un Magistrato di grado non inferiore al IV da lui delegato e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di 90 giorni dalla domanda di arbitrato.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario è coadiuvato da un Segretario generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di intesa col Ministero dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ed assistito da una Giunta Consultiva, la cui costituzione ed i cui compiti e poteri verranno determinati con successivo R. decreto-legge.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. D. 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato e avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro per le finanze.

Art. 8

Il Ministro per le finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Esso sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 14 febbraio 1944.

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

30) *Schema di R.D.L. analogo al precedente salvo l'art. 2.*

(Omissis)

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) sovrintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le amministrazioni statali, civili e militari ⁽¹⁾, nonché gli enti locali e gli istituti di diritto pubblico ed in genere tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre autorità civili e militari ⁽²⁾ dell'isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni del Governo Centrale, riferendo poi ai Ministri competenti ⁽³⁾ e può essere chiamato ad intervenire alle riunioni del Consiglio dei Ministri ogni qual volta il Capo del Governo ritenga opportuno di avere speciali delucidazioni sulla situazione ed i bisogni dell'isola ⁽⁴⁾.

(Omissis)

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

¹⁾ E' cancellato. con tratto di penna, a e militari a. ⁽²⁾ E' cancellato, con tratto di penna, a e militari a,

³⁾ E' cancellato, con tratto di penna, a riferendo poi ai Ministri competenti a,

⁴⁾ Le parole da a e può a ad a dell'isola a sono state aggiunte, con chiamata, a mano al margine inferiore dell'ultima pagina.

31) *Salerno 18 febbraio 1944 - Appunto sulla questione della Sicilia.*

Salerno, li 18 febbraio 1944

QUESTIONE DELLA SICILIA

Dalla discussione di ieri sono emersi alcuni dati sui quali si è avuto una maggioranza di pareri concordi - li enumero:

- 1) La Sicilia per le sue condizioni speciali politiche ed economiche e di pubblica sicurezza ha bisogno urgente di un continuo, amorevole ed energico intervento del Governo per una opera di pacificazione e di ricostruzione.
- 2) Il Governo non può da Salerno dirigere a mezzo dei Prefetti locali quest'opera che esige la continua presenza in posto.
- 3) Si ravvisa la necessità di affidare ad una persona l'incarico di rappresentare il Governo in Sicilia, conferendogli la direzione di tutta l'amministrazione dell'isola.

Ciò ammesso si sono manifestati nella discussione alcuni pareri discordi sia in riguardo al titolo da dare alla persona; sia nel modo di assicurare una specie di consultazione e controllo nella sua azione; sia, infine, nella scelta della persona.

Una proposta concreta di nomina di un Alto Commissario con una Giunta di Governo da formarsi con cittadini italiani ha sollevato le seguenti obiezioni:

- 1) Si verrebbe a marcare con questa soluzione un governo quasi indipendente nell'Isola, dando così animo al movimento separatista.
- 2) Il Governo Centrale, pur sorvegliando l'azione dell'Alto Commissario, non potrebbe con continuità e sicurezza collaborare in questa opera.

Venne allora proposta la nomina di un Ministro per la Sicilia, che faccia parte integrante del Governo, e che riferisca in Consiglio dei Ministri il programma della sua azione, in modo che il Governo possa discutere i provvedimenti proposti, e, se del caso, modificarli prima della esecuzione.

La proposta ebbe favorevole accoglimento come sostanza: alcuni Ministri però sono contrari alla nomina della persona scelta come Ministro della Sicilia, opinando che sarebbe più opportuno scegliere il titolo di Alto Commissario, con facoltà di intervenire in Consiglio dei Ministri, ove sarebbe possibile la discussione di tutti i provvedimenti prima della loro adozione.

Si discute infine sulla scelta della persona - e la discussione fra Musotto e Gazzera non dà luogo ad una conclusione.

Giunti a questo punto la seduta è stata tolta.

A mio parere sembra che sia necessario anzitutto decidere su una questione vitale che sembra raccogliere il consenso unanime:

— il Governo, per quanto riconosca la necessità di affidare ad una persona il complesso dell'amministrazione dell'isola, non intende nè estraniarsi da questa Amministrazione, nè affidare ad una consulta, i poteri che sarebbero specifici del Consiglio dei Ministri, nè limitarsi ad un controllo di opera compiuta.

— Il Governo intende per mezzo del Consiglio dei Ministri collaborare nell'azione della persona scelta, discutere ed approvare o modificare i provvedimenti prima della loro applicazione.

Ciò ammesso, il titolo da dare alla persona scelta, pur essendo molto importante, non è questione vitale e si può addivenire ad una soluzione. Rimane la questione della scelta della persona.

Premetto che il Generale Mac Parlani da me categoricamente interpellato per iscritto mi ha così risposto:

1) che i Governi Alleati preferirebbero la nomina di un civile anzichè quella di un militare.

2) che circa la scelta della persona essi sono perfettamente indifferenti, lasciando intera responsabilità e libertà al Governo Italiano.

Si può quindi riprendere la discussione sulla persona da scegliere, invitando i Ministri a fare proposte concrete - sulle quali si possa addivenire ad una soluzione.

Un'altra soluzione ancora si può prospettare.

La nomina di una persona di fiducia, che quale delegato dal Governo, si rechi in Sicilia, faccia una inchiesta esauriente e completa della situazione e poi riferisca in Consiglio dei Ministri circa la migliore soluzione da prendere.

La questione è così grave che ogni precauzione non può apparire superflua (1).

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

(1) Su carta intestata al Capo del Governo reca all'inizio l'annotazione nis. « Riservata ».

32) 26 febbraio 1944 _ Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI Dio E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939 n. 129;

Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943 n. 2-b;

Visto il R.D.L. 10 novembre 1943 n. 5-b;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e di intesa con i Ministri della Marina, dell'Aeronautica, dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra e dei Lavori Pubblici;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

E' istituito un Alto Commissariato per la Sicilia formato da un Comitato composto di n. 4 (1) componenti oltre il Presidente alla dipendenza del Capo del Governo e con carattere temporaneo.

Art. 2

L'Alto Commissariato per la Sicilia:

a) sovrintende e dirige, nel Territorio dell'Isola, tutte le amministrazioni civili degli Enti locali, degli Istituti di diritto pubblico ed in genere di tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) esercita nel detto territorio tutte le attribuzioni del Governo Centrale, ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri (2),

(1) Il 4 è corretto, a mano, in 6.

(2) La lettera c) risulta, mediante correzioni e cancellature manoscritte, del seguente tenore:
«- Ferme restando l'Autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esercita nel detto territorio tutte le attribuzioni del Governo Centrale esclusi gli affari della Giustizia»

Art. 3

Il Presidente del Comitato interviene nel Consiglio dei Ministri ad referendum per gli affari riguardanti la Sicilia e corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorità del Regno.

Art. 4

Rientrano nei poteri dell'Alto Commissariato della Sicilia:

a) disporre con le norme prescritte dal R.D.L. 7 luglio 1925 n. 1173 qualsiasi opera pubblica, in aggiunta o sostituzione dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni ed istituzioni locali, anche relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e all'attuazione di piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le deliberazioni del Provveditorato delle Opere Pubbliche sono sottoposte all'approvazione dell'Alto Commissariato;

b) promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di Enti locali, in materia di pubblici servizi, e disporre, ove occorre, la revisione e la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione le eventuali controversie saranno deferite ad un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un Magistrato di grado non inferiore al 4° da lui delegato e composto di due membri nominati rispettivamente dalle parti. Gli arbitri dovranno decidere nel termine di giorni 90 dalla costituzione del Collegio arbitrale secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

La decisione del Collegio arbitrale è inappellabile.

Art. 6

L'Alto Commissariato per la Sicilia ha alle sue dipendenze un Segretario Generale, scelto fra i Prefetti del Regno e nominato su sua proposta con Decreto Reale.

I componenti del Comitato ed il suo Presidente saranno nominati con Decreto Reale su proposta del Capo del Governo sentito il Consiglio dei Ministri.

Con il decreto di nomina saranno fissate per ciascun componente le relative attribuzioni.

Il Presidente convoca il Comitato che decide a maggioranza.

Art. 7

L'Alto Commissariato provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. D. 4 febbraio 1937 n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo su proposta dell'Alto Commissariato e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio Centrale per la Sicilia col compito: di agevolare i rapporti dell'Alto Commissariato per la Sicilia con i singoli Ministri.

Art. 9

Il Capo dell'Ufficio Centrale è nominato con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, ed esercita alla diretta dipendenza e sotto le direttive della Presidenza del Consiglio le funzioni indicate dall'articolo precedente.

Art. 10

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 11

Il presente Decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo a chiunque spetti di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato (1).

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

m Nel margine superiore della prima pagina si legge la nota manoscritta: < Presentato dal prof. Baviera il 26-2-1944 ».

33) *S.d. - Osservazioni allegate al testo precedente.*

Art. I - Precisare la durata dell'Istituto per sottolineare maggiormente fino da ora la reale temporaneità del provvedimento.

Art. 2 - Anzichè « Governo Centrale » dire: Amministrazioni Centrali per evitare l'equivoco di un « Governo dell'Isola » in concorrenza con quello Centrale. Accogliendo questa dizione, si potrebbe eliminare il richiamo alla esclusione degli affari delle Finanze perchè la imposizione tributaria non è esercizio di un potere amministrativo sebbene conseguenza di una legge.

Gli ultimi due rigi della lettera c) sostituiti con la seguente dizione: « escluso quanto attiene all'amministrazione della Giustizia, nonchè quanto interessa le amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica ».

Art. 8 - Si sostituisce la seguente dizione: « L'Alto Commissario, su convocazione del Capo del Governo, interviene al Consiglio dei Ministri soltanto per gli affari riguardanti la Sicilia ed ha voto deliberativo. Corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza » (I).

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

34) *S.d. - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario (1) della Sicilia e di un ufficio centrale per la Sicilia e 'la Sardegna.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B;

⁰⁾ Nel margine superiore della pagina si legge, scritto a matita, < un anno dopo la conclusione della pace ». A fianco degli artt. 1, 2, 8 si legge, scritto a matita, « sì ». Alla fine della pagina, scritto a matita, si legge ^R 28-2-44 Convegno con il prof. Baviera » - sigla illeggibile (forse Reale).

¹⁾ Corretto a penna in « *Commissariato* »

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri della Marina e della Aeronautica, dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze, della Guerra e dei Lavori Pubblici (2);

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. I

E' istituito un Alto Commissario ⁽³⁾ per la Sicilia alle dirette dipendenze del Governo e con carattere temporaneo.

Art. 2

L'Alto Commissario per la Sicilia: ⁽⁴⁾

a) sovrintende e dirige, nel territorio dell'isola, tutte le amministrazioni civili ⁽⁵⁾, degli enti locali, degli enti ed istituzioni ⁽⁶⁾ di diritto pubblico ed in genere di ⁽⁷⁾ tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e l'opera di tutte le amministrazioni pubbliche, assicurandone l'unità di indirizzo;

c) esercita nei detto territorio tutte le attribuzioni del Governo Centrale, ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri;

d) interviene, su convocazione del Capo del Governo, al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo per gli affari riguardanti la Sicilia;

e) corrisponde direttamente, quando creda opportuno, con i singoli ministri e con tutte le altre autorità del Regno (a).

(2) L'ordine è stato variato, mediante correzione a penna nel modo seguente: 1 dall'Interno, 2 della Grazia e Giustizia, 3 delle Finanze. 4 della Guerra, 5 della Marina, 6 della Aeronautica, 7 dei Lavori Pubblici.

(3) Corretto a penna in «Commissariato».

(4) Sono state cancellate con tratto a penna le parole « per la Sicilia ».

(5) Sono state aggiunte a penna le parole « dello Stato, nonché ».

(6) Corretto in « istituti ».

⁹⁾ Cancellato a penna il « di ».

(¹⁾ La lettera c) risulta, mediante correzioni e cancellature manoscritte, del seguente tenore: « corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte de altre autorità del Regno, per gli affari di sua competenza ».

Art. 3

Particolarmente rientrano nei poteri istituzionali dell'Alto Commissario per la Sicilia (e):

a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con R.D.L. 7 luglio 1925 n. 1173, ed il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme prescritte dal predetto R.D.L., qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche amministrazioni e istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e all'attuazione di piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario per la Sicilia, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le ⁽¹⁰⁾ controversie che vengano promosse ⁽¹¹⁾ saranno deferite alla cognizione di un collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un Magistrato di grado non inferiore al IV, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4 ⁽¹²⁾

L'Alto Commissario è nominato con R. D. su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri ⁽¹³⁾.

Art. 5 ⁽¹⁴⁾

L'Alto Commissario per la Sicilia ha alle sue dipendenze un Segretario Generale, che, udito l'Alto Commissario, sarà scelto tra i Prefetti del Regno

⁽⁹⁾ Sono state cancellate con tratto a penna le parole « per la Sicilia ». ⁽¹⁰⁾
E' stata aggiunta a penna la parola . relative

⁽¹¹⁾ Sono state cancellate con tratto a penna le parole « che vengano promosse ». ⁽¹²⁾
Il 4 è stato corretto in «6 ».

⁽¹³⁾ Sono state aggiunte le parole « ed ha sede a Palermo ».

⁽¹⁴⁾ Il 5 è stato corretto in 7 ».

e nominato con R. D. su proposta del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6 ⁽¹³⁾

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. D. 4 febbraio 1937 n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario, e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 7 ⁽¹⁶⁾

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio Centrale per la Sicilia e la Sardegna col compito:

- a) di agevolare i rapporti dei due Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna con i singoli Ministeri;
- b) di curare il coordinamento dell'opera di carattere legislativo e regolamentare dei detti Alti Commissari relativamente alla predisposizione di progetti di legge riguardanti particolari interessi delle due isole e che dovranno dai Ministri competenti per materia essere sottoposti al Consiglio dei Ministri.

Art. 8 ⁽¹⁷⁾

Il Capo dell'Ufficio Centrale è nominato con D. R., su proposta del Capo del Governo, ed esercita alla diretta dipendenza e sotto le direttive della Presidenza del Consiglio le funzioni indicate dall'articolo precedente.

Art. 9 ^(te)

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

(15) Il 6 è stato corretto in « 8 » ,

(86) Il 7 è stato corretto in « 9

L'8 è stato corretto in « 10 » ,

(18) Il 9 è stato corretto in « 13 » ,

Art. 10 (")

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale.

Esso sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge (").

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato (21).

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

35 *S.d. - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario civile (!) per la Sicilia e di un ufficio centrale per la Sicilia e la Sardegna.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. Decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissario per la Sardegna;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di

(") Il 10 è stato corretto in « 14 ».

(20) Il primo comma risulta, mediante correzioni e cancellature manoscritte, del seguente tenore: « Il presente decreto che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale - sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge ».

(") Nel margine superiore della prima pagina si legge, scritto a matita « Da S. E. Casati ». (!) Corretto in « Commissariato civile ».

Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, della Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno, dalla conclusione della pace, è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia, con sede a Palermo, composto di un Comitato di sei membri e dell'alto Commissario che lo presiede.

Art. 2

L'Alto Commissario:

- a) sovrintende e dirige, nel territorio dell'Isola, tutte le Amministrazioni Civili dello Stato, nonchè gli Enti locali, gli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;
- b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;
- c) ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esercita nel detto territorio tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'Amministrazione della Giustizia ed alle Amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 3

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissariato:

- a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R.D.L. 7 luglio 1925, n. 1173, ed il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. Decreto-legge, qualsiasi opera pub-

blica, anche *in* aggiunta o in sostituzione dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a questa inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso deman-
date all'Alto Commissario per la Sicilia, in deroga a tutte le vigenti
disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da
parte di Enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e,
quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla
cognizione di un collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduta dal
Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un Magistrato di grado
'non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nomi-
nati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine
di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissariato ⁽²⁾ sono considerati come defi-
nitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1024 delle leggi
sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario, su convocazione del Capo del Governo, interviene
al Consiglio dei Ministri soltanto per gli affari riguardanti la Sicilia ed ha
voto deliberativo. Corrisponde direttamente con i singoli Ministeri e con
tutte le autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 6

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle
leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissariato
anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

⁽²⁾ In una seconda copia, conservata nel medesimo fascicolo, è corretto in « Commissario ».

Art. 7

L'Alto Commissario ed i componenti del Comitato sono nominati con Decreto Reale, su proposta del Governo, e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Col decreto di nomina saranno fissate per ciascun componente le relative attribuzioni.

L'Alto Commissario convoca il Comitato, che decide a maggioranza (a).

Art. 8

L'Alto Commissariato ⁽⁴⁾ è assistito da un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno, su designazione dell'Alto Commissario, e nominato, su proposta del Capo del Governo e d'intesa col Ministro dell'Interno, con Decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 9

L'Alto Commissariato ⁽⁵⁾ provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. Decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 10

All'Alto Commissario ed ai suoi componenti del Comitato spetta una indennità di carica, ove non siano già provvisti di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico. In ogni caso spetta loro una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità sarà determinata con Decreto del Capo del Governo.

(3) In una seconda copia, conservata nel medesimo fascicolo, si legge l'annotazione a matita: « deve essere consultivo ».

(4) In una seconda copia, conservata nel medesimo fascicolo, è corretto in « Commissario

(5) In una seconda copia, conservata nel medesimo fascicolo, è corretto in « Commissario ».

Art. 11

E' istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri un Ufficio Centrale per la Sicilia e la Sardegna col compito di agevolare i rapporti degli Alti Commissariati per le due Isole con i singoli Ministeri.

Al funzionamento dell'Ufficio si provvede con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, il cui numero sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta degli Alti Commissari delle due Isole, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 12

Il Capo dell'Ufficio Centrale è nominato con Decreto del Capo del Governo, ed esercita, alla diretta dipendenza e sotto le direttive della Presidenza del Consiglio, le funzioni indicate nell'articolo che precede.

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente Decreto.

Art. 14

Il presente Decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente Decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

⁽⁶⁾ In una seconda copia, conservata nel medesimo fascicolo, prima dell'art. 11 si legge la seguente annotazione manoscritta: « Onesti articoli si riferiscono a compiti generali che si riferiscono a tutto il territorio nazionale ».

36) *Salerno 29 febbraio 1944 - Appunto n. 1489 del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio per il Capo del Governo sull'Alto Commissariato Civile per la Sicilia.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

Prot. N. 1489/Pres. Cons.

Salerno, lì 29 febbraio 1944

OGGETTO: *Alto Commissariato civile per la Sicilia.*

APPUNTO

PER S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

Con riferimento ai precedenti appunti sull'argomento, e premesso che, attraverso la rielaborazione dello schema predisposto da questi Uffici, ad opera del Ministero della Grazia e Giustizia e di personalità politiche siciliane, il provvedimento per la istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia è venuto a concretarsi in termini, che assicurano all'Isola una vera e propria autonomia politica ed amministrativa, questi Uffici osservano quanto segue:

Nell'art. 11 dello schema viene prevista la istituzione di un Ufficio Centrale presso la Presidenza del Consiglio per gli affari della Sicilia e della Sardegna. Ed all'art. 12 si dice come si provvede alla nomina del Capo di detto Ufficio.

E' da ritenersi che ciò sia stato suggerito dal ricordo dell'analogo Istituto previsto nel R. decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1233, relativo ai Commissariati civili creati per l'amministrazione civile della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina.

Senonchè in quel caso ricorrevano ragioni contingenti, che non ricorrono per la Sicilia e per la Sardegna, in quanto trattavasi di territori che passavano soltanto allora sotto l'amministrazione italiana, e per i quali quindi occorreva svolgere una particolare opera di coordinamento, sia per la estensione alle nuove provincie delle leggi e dei regolamenti vigenti nel Regno, sia per la sistemazione politica, amministrativa ed economica delle stesse, in relazione specialmente al passaggio dalla situazione di armistizio a quella di annessione.

Scartata questa particolare e contingente ragione, che non potrebbe valere per l'amministrazione delle due Isole, la istituzione di detto Ufficio Centrale, (soprattutto dopo la eliminazione del comma *b*) dell'art. 7 dello schema predisposto dal Ministero di Grazia e Giustizia) oltre ad accentuare l'apparenza di una separazione di quei territori dal resto dell'Italia, si risolverebbe in una duplicazione di uffici ed in un aggravio finanziario che apparirebbero del tutto ingiustificati.

Essendo infatti i due Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna posti alla dipendenza del Capo del Governo, esiste già l'organo — e cioè la Presidenza del Consiglio — che a mezzo dei propri Uffici può provvedere ai necessari collegamenti. E poichè a detto organo dovrebbe sempre far capo l'Ufficio Centrale, la creazione di questo porterebbe in definitiva a ritardare, piuttosto che facilitare i collegamenti fra gli Alti Commissariati ed il Governo Centrale.

Si sarebbe pertanto di avviso che gli artt. 11 e 12 dello schema debbano sopprimersi, eliminando correlativamente dal testo del provvedimento il cenno dell'Ufficio Centrale e dal preambolo dello stesso il richiamo del R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 21.

Quanto sopra si sottopone per le superiori determinazioni di S. E. il Capo del Governo.

IL CAPO DI GABINETTO
(*sigla illeggibile*)

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

37) *S.d. - Schema R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia - Testo definitivo.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato. Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. I

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace, è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

Art. 2 L'Alto Commissario:

a) Sovraintende e coordina, nel territorio dell'Isola, tutte le amministrazioni civili dello Stato, nonchè gli Enti locali, gli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esercita nel detto territorio tutte le attribuzioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive Amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la

esecuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. Decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, ed il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a questi inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario per la Sicilia, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un Magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1024 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno su sua designazione, e nominato con decreto del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario è nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri scelti tra le più eminenti personalità dell'Isola che ne conoscano gli interessi, i bisogni ed i problemi.

I componenti della Giunta sono nominati con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario ⁽¹⁾, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario. Di esse saranno redatti verbali, in cui verranno riferiti gli argomenti trattati, le proposte avanzate, ed i voti espressi da ciascuno dei suoi componenti.

Art. 8

Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene, senza voto deliberativo, al Consiglio dei Ministri, per sottoporre all'esame dello stesso i voti formulati dalla Giunta Consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo Centrale a favore dell'Isola.

Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministeri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. Decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

⁽¹⁾ Sono cancellate, con tratto di penna, le parole « su proposta dell'Alto Commissario ».

Art. 11

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico e, in ogni caso, una indennità di rappresentanza.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verranno stabilite le indennità spettanti ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato (2).

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

(²) Nel margine superiore della prima pagina si legge, scritto a matita « Testo Definitivo I-1-44 ».

38) 1 marzo 1944 - Osservazioni sullo schema di R.D.L. relativo alla istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia e di un Ufficio Centrale per la Sicilia e la Sardegna (1).

I - Sull'Alto Commissariato

La forma collegiale, l'istituzione cioè di un Alto Commissariato di 7 membri, anzichè di un solo Alto Commissario, imprime un carattere di vero e proprio governo autonomo, con struttura (art. I e 7) e poteri (art. 2, 3 e 4) simili a quelli del Consiglio dei Ministri.

Sembrerebbe quindi sanzionato dal Governo Nazionale, quanto con la nomina dell'Alto Commissario si voleva evitare: oltre che la sostanza, la sola apparenza di una autonomia dell'isola.

E le singole disposizioni dello schema di R.D.L. confermano la suesposta impressione.

Infatti:

1) Nell'art. 2 a comma *a) e b)* si adopera la parola *dirige*, mentre la direzione di tutte le amministrazioni civili dello Stato e dell'azione dei Prefetti non può e non deve essere che di competenza del Governo Nazionale.

L'azione di un Alto Commissario di una Regione non autonoma del Regno, deve limitarsi a *sovrintendere e coordinare*, non estendersi alla direzione.

Il concetto di piena autonomia è ribadito ancora meglio dal comma *c)* dello stesso articolo: esso *esclude* l'ingerenza dei singoli Ministri (eccettuati quelli militari e della Giustizia), ai quali rimane soltanto la possibilità di legiferare, ogni altra facoltà esclusa.

2) Così per l'art. 6 le Amministrazioni Centrali potranno corrispondere coi Prefetti solo attraverso l'Alto Commissariato.

Ciò porta, fra l'altro, a queste conseguenze: se un Ministero ha creduto di dover adottare d'urgenza provvedimenti relativi a tutto il Regno (e quindi anche alla Sicilia), rientranti nelle sue competenze e non in quelle del Consiglio dei Ministri, l'Alto Commissariato può non approvarle e impedirne, o non effettuarne, l'applicazione in Sicilia.

3) Inoltre si verrà, inevitabilmente a costituire, (articolo 9), una nuova macchina burocratica, anche la più necessaria e perfetta —, o, se non altro, ritarderà, là dove occorre invece soltanto l'opera incitatrice e appassionata

⁰³ Da Ministro Agricoltura e Foreste, Lucifero.

di un uomo, il quale superando le enormi difficoltà del momento, utilizzi meglio, coordinando e spronando, la macchina burocratica già esistente.

II - Sull'Ufficio Centrale

Per le ragioni or ora dette, di evitare, fin che è possibile, nuovi uffici burocratici, che ritardano quel che va invece accelerato e costituiscono una nuova spesa, ritengo superflua la creazione di uno speciale *Ufficio Centrale* per la Sicilia e la Sardegna (artt. 11 e 12), giacche il Gabinetto della Presidenza così come oggi esiste, potrà per la sua parte « *agevolare* (questa parola non mi pare eccessivamente felice) i rapporti degli Alti Commissariati per le due Isole con i singoli Ministeri », mentre per il resto è già, dall'art. 5, seconda parte, data facoltà all'Alto Commissario di corrispondere « direttamente con i singoli Ministeri e con tutte le Autorità del Regno ».

CONCLUSIONE

1) Si ritiene sufficiente la creazione di un Alto Commissario, con le facoltà di Ministro senza portafoglio, che soprintenda e coordini l'opera di ricostruzione e rinascita dell'Isola, in forma antiburocratica, antimacchinosa, celere e appassionata; la cui azione sia sotto il consiglio e il controllo del solo Consiglio dei Ministri;

2) Si ritiene superflua la creazione dell'Ufficio Centrale per la Sicilia e la Sardegna.

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

39) *S.d. - Schema di R.D.L. - Istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI Dio E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace, è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) Sovrintende e coordina, nel territorio dell'Isola, tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè gli Enti locali, gli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

e) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esercita nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della Sicilia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive Amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la ese-

cuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con R. decreto - legge 7 luglio 1925, n. 1173, ed il disporre, a cura dello stesso Provveditorato con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a questi inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario per la Sicilia, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

5) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente della Corte di Appello o da un Magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1024 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno, su sua designazione, e nominato con decreto del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario è nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri scelti tra le più eminenti personalità dell'Isola che ne conoscano gli interessi, i bisogni ed i problemi.

I componenti della Giunta sono nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario. Di esse saranno redatti verbali, i cui verranno riferiti gli argomenti trattati, le proposte avanzate, ed i voti espressi da ciascuno dei suoi componenti.

Art. 8

Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene al Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per sottoporre all'esame dello stesso i voti formulati dalla Giunta Consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo Centrale a favore dell'Isola.

Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministeri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo Centrale.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 11

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti

od Istituti di diritto pubblico e, in ogni caso, una indennità di rappresentanza.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verranno stabilite le indennità spettanti ai componenti della Giunta Consultiva.

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - 24.

40) *S.d. - Schema di R.D.L. - Istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1933 ⁽¹⁾, n. 129; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1934, n. 2/B;

⁽¹⁾ Il 1933 è corretto in 1939.

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli Affari Esteri e Ministro ad interim dell'Africa Italiana, di intesa coi Ministri dell'Interno, della Grazia e Giustizia, delle Finanze e Ministro ad interim degli Scambi e Valute, della Guerra, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Educazione Nazionale e Ministro ad interim della Cultura Popolare, dei Lavori Pubblici, dell'Agricoltura e Foreste, dell'Industria, Commercio e Lavoro e delle Comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace, è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un Alto Commissario per la Sicilia.

L'Alto Commissario ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) Sovrintende e coordina ⁽²⁾ nel territorio dell'Isola ^{o)}, tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonché gli Enti locali, gli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) Coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esercita ⁽⁴⁾ nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica ^{o)}.

(2) Sono state cancellate con tratto a penna le parole « e coordina ».

(3) Dopo la parola Isola è stata aggiunta a penna una « a ».

(4) La parola « esercita » è stata cancellata, con tratto di penna, e sostituita con la parola « esplica ».

(5) Dopo la parola Aeronautica è stato aggiunto, a penna: « all'applicazione delle leggi fiscali, degli ordinamenti contabili dello Stato e per tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio ».

Resta in ogni caso riservata alle rispettive Amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

a) lo estendere ⁽⁶⁾ entro i limiti di spesa che saranno fissati per la esecuzione di opere pubbliche in Sicilia ⁽⁷⁾, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle Opere Pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, ed il ^{o)} disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto R. decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario per la Sicilia ⁽⁹⁾, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il ⁽¹⁰⁾ promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Collegio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di Appello o da un Magistrato di grado non inferiore al IV, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1024 delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

(.) Sono state cancellate con tratto a penna le parole « lo estendere ».

^m Dopo la parola Sicilia è stata aggiunta, a penna, la parola « estendere ⁽⁸⁾

Sono state cancellate le parole , ' ed il r e sostituite, a penna, con « e ⁽⁹⁾

Sono state cancellate con tratto a penna le parole « per la Sicilia ⁽¹⁰⁾ E' stato cancellato, con tratto a penna, l'articolo « il

Art. 5 (11)

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario Generale, scelto tra i Prefetti del Regno, su sua designazione ⁽¹²⁾, e nominato con decreto del Capo del Governo, di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6 (")

L'Alto Commissario è nominato con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e di intesa col Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, scelti tra le più eminenti personalità dell'Isola che ne conoscano gli interessi, i bisogni ed i problemi.

I componenti della Giunta sono nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario. Di esse sono redatti verbali, in cui verranno riferiti gli argomenti trattati, le proposte avanzate, ed i voti espressi da ciascuno dei suoi componenti (m).

Art. 8

Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene al Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per sottoporre all'esame dello stesso (") i voti formulati dalla Giunta consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo Centrale a favore ⁽¹⁶⁾dell'Isola.

cm Il 5 è stato corretto a penna in 6.

(12) Sono state cancellate con tratto a penna le parole « su sua designazione » " Il 6 è stato corretto a penna in 5.

(14) L'art. 7 risulta, mediante correzioni e cancellature, manoscritte, del seguente tenore: « L'Alto Commissario è assistito da una Giunta Consultiva composta di sei membri, nominati con decreto da Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri. Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali'.

(15) Sono state aggiunte, a penna, le parole « le sue proposte ed ».

" Sono state cancellate, con tratto a penna, le parole « Centrale a favore » ed in sostituzione è stata aggiunta la parola « nei riguardi ».

Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministeri e con tutte le autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

I Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza del Governo ⁽¹⁷⁾ Centrale.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato dipendente dalle amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze (18).

Art. 11

All'Alto Commissario spetta una indennità di carica ⁽¹⁹⁾, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico ⁽²⁰⁾ e, in ogni caso, una indennità di rappresentanza.

La misura di dette indennità sarà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verranno stabilite le indennità spettanti ai componenti della Giunta Consultiva.

(17) Sono state cancellate le parole « del Governo » ed in sostituzione sono state aggiunte le parole « delle amministrazioni ».

(18) L'art. 10 risulta, mediante correzioni e cancellature manoscritte del seguente tenore: « L'Alto Commissario provvede al funzionamento del proprio ufficio con personale comandato dipendente dalle amministrazioni dello Stato nel numero determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze ».

(19) Sono state cancellate, con tratto a penna, le parole « spetta una indennità di carica ».

(20) Sono state aggiunte a penna le parole « spetta una indennità di carica ».

Art. 13

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — sarà presentata alle Assemblee Legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato 0).

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - 24.

41) *Salerno 3 marzo 1944 - Appunto del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio al Capo del Governo.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

Salerno, li 3 marzo 1944

A P P U N T O

PER S. E. IL CAPO DEL GOVERNO

Dalle correzioni apportate allo schema definitivo del R. decreto-legge per la istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia, risulta che, tra l'altro, sono state portate le seguenti modifiche:

1) All'art. 1 sono state eliminate, dopo le parole « alle dipendenze del a, le parole « Capo del a, per modo che la frase è venuta a mutarsi

(¹) Nel margine superiore della prima pagina si legge, scritto a penna: a N.B. Testo definitivo quale è risultato dalla discussione del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 1944 - Correzioni apportate da S. E. Philipson ». Sigla illeggibile.

come segue: « alle dipendenze del Governo », là dove nel testo si diceva: « alle dipendenze del Capo del Governo ».

2) La lettera *c)* dell'art. 2 è stata modificata come segue: « Ferme restando l'autorità e la competenza *dei Ministri* e del Consiglio dei Ministri, esercita nel detto territorio tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e della Aeronautica, ecc. ».

Le parole sottolineate sono quelle aggiunte in esito alla discussione del Consiglio dei Ministri.

In ordine a tali modifiche, questi Uffici ritengono doveroso sottoporre quanto segue:

1) La espressione « alle dipendenze » inserita nell'art. 1 sta a denotare un rapporto di subordinazione gerarchica, che per gli organi di amministrazione attiva, quale è e deve essere l'Alto Commissariato per la Sicilia, vale a fissare a chi spetti la responsabilità costituzionale degli atti da esso compiuti. Ciò in riferimento al noto principio, sancito dallo Statuto, che la responsabilità degli atti di governo spetta ai Ministri, ragione per cui l'art. 67 dello Statuto, dopo avere detto che « I Ministri sono responsabili », aggiunge: « Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di *un Ministro* ».

Consegue da ciò che si renda necessario individualizzare a chi spetti la direzione e perciò la responsabilità costituzionale degli atti dell'Alto Commissariato, ciò che non risulterebbe ove la espressione venisse modificata nel modo risultante dalla correzione apportata allo schema.

Pertanto:

a) o si elimina del tutto la espressione, ciò che dal punto di vista costituzionale non parrebbe corretto, in quanto porterebbe a non precisare a chi spetti la responsabilità costituzionale degli atti dell'Alto Commissariato;

b) o si completa la espressione, precisando alle dipendenze di quale dei Ministri sia messo l'Alto Commissariato.

2) Le rettifiche apportate alla lettera *c)* dell'art. 2, rendono contraddittoria la disposizione ivi contenuta.

E' invero noto che il parlare di attribuzioni delle Amministrazioni centrali equivale a parlare di attribuzioni dei Ministri, in quanto sono appunto questi gli organi esterni di amministrazione attiva in cui si riassumono i poteri delle amministrazioni stesse. Vi è quindi contraddizione nel dire che l'Alto Commissario esplica tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, quando, nel tempo stesso, si precisa che restano ferme l'auto-

rità e la *competenza* dei Ministri, non potendosi dare e togliere insieme lo stesso potere.

Pertanto si ritiene che:

a) o debba togliersi dal primo rigo della lettera c) l'aggiunta « dei Ministri »;

b) o debba mutarsi la formulazione della lettera c), adottando la formula inserita nel R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 21 per la istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna, dicendo cioè: « Ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri; esplica nel detto territorio, in caso di necessità, tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto attiene ecc., riferendone poi ai Ministeri competenti ».

Si suggerirebbe poi di togliere, in ogni caso, in fine della lettera c) la aggiunta « e alla gestione del bilancio » in quanto che la formazione del bilancio è già di per sè materia sottratta alla competenza amministrativa.

IL CAPO DI GABINETTO

(Firma illeggibile)

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

42) Salerno 10 marzo 1944 - Telespresso n. 1143 del Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo schema di decreto legge predetto.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

Salerno, li 10 marzo 1944

Ocorro: *Istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia.*

RIFERIMENTO: *Nota di codesta Presidenza n. 1481 del 28 febbraio.*

Questo R. Ministero ha il pregio di far presente quanto segue, relativamente allo schema di Decreto-legge unito alla nota suindicata:

1) Per considerazioni di ordine tecnico-legislativo, sarebbe preferibile che il decreto che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, un Ufficio centrale per la Sicilia e la Sardegna, fosse distinto da quello che istituisce un Alto Commissariato per la Sicilia.

2) Art. 5 - Non si vede perchè l'intervento, su convocazione, dall'Alto Commissariato della Sicilia (e ciò vale anche per la Sardegna) alle riunioni del Consiglio dei Ministri per affari riguardanti la Sicilia (o la Sardegna) debba intendersi come partecipazione con voto deliberativo. Si considera che, a prescindere dalle evidenti ripercussioni di natura politica interna che tale ammissione avrebbe in un campo che non rientra nella competenza di questo Dicastero, la costituzione organica del Consiglio dei Ministri non consente la partecipazione di un membro estraneo alle sue riunioni e all'atto complesso che è la deliberazione del Consiglio stesso. Si ritiene quindi che a « voto deliberativo » debba sostituirsi « voto consultivo ».

3) Art. 6 - Dato che nell'ordinamento giuridico-amministrativo italiano l'espressione « Governo centrale » ha un'accezione non definita, sostituirlo con « Governo ».

4) Art. 8 - Dire « l'Alto Commissario è assistito » anzichè « Alto Commissariato è assistito ».

IL SEGRETARIO GENERALE

(Firma illeggibile)

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

43) *Salerno 15 marzo 1944 - Appunto del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio D. Philipson per il Capo del Governo sull'Alto Commissario per la Sicilia.*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

Salerno, 15 marzo 1944

A P P U N T O

PER S. E. IL CAPO DEL GOVERNO (1)

L'Alto Commissario della Sicilia, preso in esame il testo definitivo del provvedimento per l'Alto Commissariato per la Sicilia, approvato dal Con-

⁰⁾ Annotazione manoscritta: « 16-3-1944 - 11 Consiglio dei Ministri ne ha preso atto ». Sigla di Bonomi.

siglio dei Ministri, ha chiesto che i membri della Giunta Consultiva, di cui all'art. 7 del testo suddetto, vengano portati da sei. a nove, in modo che se ne abbia uno per ogni Provincia dell'Isola.

Ha richiesto, inoltre, che l'art. 10 venga completato, inserendovi la facoltà di provvedere al funzionamento degli uffici anche con personale avventizio, assunto in base al R. Decreto 4 febbraio 1937, n. 100, oltre che con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni statali.

Questi Uffici ritengono fondate le richieste dell'Alto Commissario.

In conseguenza delle stesse al testo definitivo verrebbero a portarsi le seguenti modificazioni:

1) Nell'art. 7 il numero dei membri della Giunta Consultiva verrebbe portato *a nove*.

2) L'art. 10 verrebbe modificato come segue, in conformità di quanto era detto *nel primitivo schema* predisposto da questi Uffici:

« L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri Uffici con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. Decreto 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario e sentito il Ministro delle Finanze ».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

(Firma illeggibile)

A.C.S. - Pres. Cons. Ministri - Gabinetto Salerno - n. 24.

44) *R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 - Istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. Decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per gli affari esteri e Ministro ad interim per l'Africa Italiana, d'intesa coi Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia, per le Finanze e Ministro ad interim per gli Scambi e Valute, per la Guerra, per la Marina, per l'Aeronautica, per l'Educazione nazionale e Ministro ad interim per la Cultura Popolare, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura e Foreste, per l'Industria, Commercio e Lavoro e per le comunicazioni;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Art. 1

Per la durata della presente guerra e fino ad un anno dalla conclusione della pace è istituito, alle dipendenze del Capo del Governo, un alto Commissariato per la Sicilia.

L'Alto Commissariato ha sede a Palermo.

Art. 2

L'Alto Commissario:

a) sovrintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni civili dello Stato, nonchè agli Enti locali, agli Enti ed Istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferme restando l'autorità e la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali, escluso quanto attiene all'Amministrazione della giustizia ed alle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica, alla applicazione delle fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato e tutto quanto si riferisce alla gestione di bilancio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive Amministrazioni, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti del personale dello Stato e degli Enti di diritto pubblico.

Art. 3

Rientra nella competenza dell'Alto Commissario:

a) lo estendere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per la ese-

cuzione di opere pubbliche in Sicilia, le attribuzioni spettanti al Provveditorato delle opere pubbliche con sede a Palermo, istituito con il R. Decreto - legge 7 luglio 1925, n. 1173, e il disporre, a cura dello stesso Provveditorato e con le norme previste dal predetto Regio Decreto-legge, qualsiasi opera pubblica, anche in aggiunta o in sostituzione dell'attività delle pubbliche Amministrazioni e Istituzioni locali, o relativa alla sistemazione edilizia e industriale di zone sinistrate e alla attuazione di piani regolatori parziali a queste inerenti.

Le approvazioni delle opere e dei piani restano in ogni caso demandate all'Alto Commissario, in deroga a tutte le vigenti disposizioni;

b) il promuovere la stipulazione di convenzioni e di concessioni da parte di Enti locali in materia di pubblici servizi e disporre la revisione e, quando del caso, la rescissione di quelle in corso.

Nel caso di rescissione, le relative controversie saranno deferite alla cognizione di un Consiglio arbitrale con sede in Palermo, presieduto dal Primo Presidente di quella Corte di appello o da un magistrato di grado non inferiore al quarto, da lui delegato, e composto di due membri nominati dalle parti. Gli arbitri dovranno emettere la loro decisione nel termine di giorni novanta dalla domanda di arbitrato.

Art. 4

I provvedimenti dell'Alto Commissario sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato, modificato con legge 8 febbraio 1926, n. 88.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e d'intesa col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6

L'Alto Commissario ha alla sua dipendenza un Segretario generale, scelto tra i Prefetti del Regno e nominato con decreto del Capo del Governo, d'intesa col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 7

L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di nove membri, nominati con decreto del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali.

Art. 8

Limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia, l'Alto Commissario interviene al Consiglio dei Ministri, senza voto deliberativo, per sottoporre all'esame dello stesso le sue proposte e i voti formulati dalla Giunta consultiva circa i provvedimenti da adottarsi dal Governo nei riguardi dell'Isola.

Egli corrisponde direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza.

Art. 9

i Prefetti esercitano le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore, corrispondendo con l'Alto Commissario anche per gli affari riservati alla competenza delle Amministrazioni centrali.

Art. 10

L'Alto Commissario provvede al funzionamento del proprio ufficio con personale comandato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. Decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100, e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Capo del Governo, su proposta dell'Alto Commissario sentito il Ministro per le finanze.

Art. 11

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti od Istituti di diritto pubblico, spetta

una indennità di carica ed, in ogni caso, una indennità di rappresentanza. La misura di dette indennità sarà determinata con decreto del Capo del Governo.

Art. 12

Con decreto del Capo del Governo verrà stabilita l'indennità spettante ai componenti della Giunta consultiva.

Art. 13

Il Ministro per le finanze è autorizzato a proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 18 marzo 1944.

Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - 29 marzo 1944 n. 16.

45) *30 marzo 1944 - Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia.*

Con decreto in data 30 marzo u. s. S. M. il Re ha, su proposta del Capo del Governo, nominato Alto Commissario per la Sicilia l'On. Avvocato Francesco Musotto.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia 12 aprile 1944 n. 18.

46) 1 aprile 1944 - *Il messaggio dell'Alto Commissario Musotto al popolo di Sicilia.*

Popolo di Sicilia,

assumo oggi la carica di Alto Commissario per la Sicilia.

Ho piena consapevolezza dell'arduo compito. Mi sorregge la passione ardente per la mia terra e la fede nei principi di Libertà e di Giustizia che rendono possibile ogni opera di bene, anche nei periodi più tristi e più bui della vita di un popolo.

Faccio appello a tutti i Siciliani di collaborare all'ardua opera di ricostruzione. Unirsi per riuscire. Non basta l'opera di uno solo.

V'invito alla concordia. Non è l'ora dei contrasti politici: sarebbero in anticipo e ritarderebbero quella rinascita verso cui tutti graviamo.

I problemi sono immani; chi turbasse l'ansia che è in noi di risolverli, assumerebbe gravi responsabilità.

Vi convinco alla disciplina: senza di questa un popolo non può rifarsi e senza il rispetto assoluto alle leggi non vi è disciplina.

Premono i problemi di ordine economico e sociale, ma urge anche il problema morale.

Bisogna rinnovare le coscienze e ridare il senso dell'onestà.

Lotteremo ad oltranza contro ogni manifestazione affaristica, contro ogni speculazione, contro ogni forma di corruzione: triste retaggio del fascismo.

Il popolo sano e volenteroso sarà chiamato a collaborare a quest'opera di rinascita: è l'ora della democrazia.

Vada il nostro pensiero di amore e di solidarietà ai fratelli di quella parte d'Italia che ancora il tedesco calpesta ed insanguina.

Insieme con le grandi Potenze Alleate, alle quali va la nostra gratitudine, crediamo ed aneliamo a quella Vittoria che darà pace e libertà a tutti i popoli oggi martoriati dalla guerra.

E la Sicilia già libera, ritroverà presto i presupposti fondamentali necessari per lo sviluppo e l'affermazione della sua vita economica e sociale.

Il popolo siciliano, memore degli ideali onde si animarono le lotte e i martiri dell'Unità della Patria, oggi non si smentirà.

Come nel 1860, l'Italia riprenderà la sua marcia dalla Sicilia; dalla

Sicilia, sempre negletta e sacrificata, ma ora fervente di speranze e di propositi per la sua rinascita.

Viva l'Italia! Viva la

Sicilia!

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA
FRANCESCO MUSOTTO

Sicilia Liberata 1 aprile 1944 a. II n. 92.

DAL R. D. L. 18 MARZO 1944 AL D. L. L. 10 AGOSTO 1944, N. 204

47) Assemblea delle rappresentanze comunali e provinciali della Sicilia in data 10 maggio - 4 giugno 1941; 48) Lettera dell'on. Musotto al Presidente del Consiglio sulla Giunta Consultiva, in data 17 giugno 1944; 49) Risposta del sott. Fenoaltea alla lettera precedente da Salerno il 15 luglio 1944; 50) Telegramma dell'on. Musotto alla Presidenza del Consiglio sull'insediamento della Giunta in data 7 luglio 1944; 51) Relazione sulla proposta di modifiche all'art. 7 del R.D.L. n. 91 in data 4 agosto 1944; 52) D.L.L. 10 agosto 1944 n. 204.

47) *Palermo, 10 maggio - 4 giugno 1944 - Assemblea delle Rappresentanze Comunali e Provinciali della Sicilia.*

PRIMA ADUNANZA

L'anno millenovecentoquarantaquattro, il dieci maggio, nel Palazzo di città di Palermo.

Presiede il *Cav. Lucio Tasca*, Sindaco di Palermo.

Sono presenti:

Comm. Cascio Rocca Giuseppe: Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Palermo.

On. Guarino Amelia: Sindaco di Canicattì.

Avv. Nicolò Maggio: Assessore di Palermo.

Avv. Roberto Giuffrida: Presidente della Amministrazione Provinciale di Catania.

Avv. Guido Napoli: Vice Sindaco di Palermo.

Avv. Ludovico Canino: Presidente della Amministrazione Provinciale di Trapani.

Sig. Giuseppe Tanteri: Presidente della Deputazione Provinciale di Enna.

Avv. Rocco Gallo: Assessore di Palermo.

Duca Fabrizio Alliata di Pietratagliata: Assessore di Palermo.

Farmacista *Francesco Cicero*: Presidente della Deputazione Provinciale di Siracusa.

Signor *Giovanni Lupis*: Presidente della Deputazione Provinciale di Ragusa.

Ing. Giosuè Fiorentino: Sindaco di Palma Montechiaro.

Dott. Paolo Sortino: Sindaco di Ragusa.

Avv. Carlo Ardizzone: Sindaco di Catania.

Conte Orazio Gaetani di Bastiglia: Assessore di Palermo.

Dott. Giuseppe Paladino: Assessore di Palermo.

Prof. Dott. Federico Lazzaro: Assessore di Palermo.

Ing. Santini: Per il Commissario Prefettizio di Siracusa.

Funziona da Segretario l'Avv. Rocco Gullo.

Il Cav. *Lucio Tasca*, Sindaco di Palermo, nell'aprire la seduta dice:

Signori,

vorrei che ognuno di noi sentisse l'importanza della riunione odierna, pur limitata alla rappresentanza di pochi Comuni dell'Isola.

Da secoli non avvengono riunioni tra i primati dei Capoluoghi dell'Isola, e vorrei che questo primo passo costituisse la base di ulteriori Assemblies, nelle quali discutere i problemi siciliani con quell'amore e quella competenza che sole possono garantire una felice soluzione.

Avv. Maggio: Propone che all'inizio dei lavori sia votato il seguente Ordine del giorno:

« I Presidenti delle Deputazioni Provinciali e i Sindaci della Sicilia, « all'inizio dei loro lavori, elevano il pensiero ai trenta milioni di propri « connazionali che gemono sotto la tirannide nazi-fascista e fanno voti ai

Governi Alleati perchè, più che al riconoscimento di una cobelligeranza, si pervenga al più presto a quell'effettiva alleanza che rispecchi più compiutamente la volontà del popolo italiano, proteso verso gli ideali più sacri « della libertà e della giustizia ».

L'Assemblea in piedi approva l'Ordine del giorno proposto.

Cav. Tasca: Io ritengo che voi tutti, come me, sentiate il disagio che il nostro mandato non deriva dalla volontà popolare. Il nostro prestigio ne è menomato e ben altra forza a noi verrebbe dal suffragio popolare.

La ragione principale, per cui io ho creduto di profittare della vostra presenza a Palermo per unirvi deriva dal desiderio che si chieda al Governo che le Amministrazioni Comunali e Provinciali siano rafforzate dai suffragi, in modo che così rappresentino la vera espressione del Paese e diano alla loro voce la giusta autorità e il loro saldo prestigio.

La Giunta Comunale di Palermo ha poi presentato un voto all'Alto Commissario raccomandandogli che si faccia portavoce presso il Governo perchè le elezioni amministrative avvengano al più presto; e già da tempo ho provveduto ad istituire un servizio per la riorganizzazione delle liste elettorali lavoro non indifferente e complicato dal fatto che manca quasi totalmente la carta.

Comunque il primo voto che dovrebbe uscire da questa riunione è quello di legittimare la nostra rappresentanza, sicchè io vi pregherei di sentire l'Ordine del giorno che l'Amministrazione di Palermo ha deliberato, in modo da poterlo discutere (legge).

Guarino Amelia: Effettivamente noi sentiamo la menomazione della nostra autorità per il fatto che non proveniamo dalle elezioni popolari: ma bisogna anche rilevare che, in genere, gli Alleati, nel nominare i vari rappresentanti, hanno avuto la mano felice perchè, attraverso i loro organi, hanno interpretato la volontà dei singoli scegliendo dai vari partiti gli uomini che meglio rispondevano al sentimento prevalente in una data località.

Noi desideriamo che questa designazione abbia il crisma della volontà popolare. Quelli che si oppongono sono quelli che non sentono dietro di loro il consenso del popolo.

Sul fatto specifico delle liste elettorali vorrei richiamare la vostra attenzione sulle difficoltà cui andiamo incontro.

Se Palermo ha potuto ottenere la carta sufficiente, perchè più vicina ai poteri centrali, non tutti i Comuni si trovano in queste condizioni. Comunque, la formazione delle liste richiede un tempo molto lungo e perciò io vorrei proporre di sostituire ad esse la carta d'identità. Basterebbe apporre alla carta d'identità uno speciale bollo per impedire che chi ha votato possa nuovamente votare altrove. Nè vale obiettare che potrebbero crearsi carte d'identità false perchè ciò è meno facile che falsificare i certificati elettorali.

Avv. Napoli: Io ritengo che tutti i Comuni debbano rivendicare la loro autonomia. Sotto qualunque forma di governo, le Amministrazioni locali non debbono essere completamente legate alla volontà governativa.

Noi siamo sicuri di rappresentare la volontà dei cittadini e vogliamo che si facciano le elezioni. Tutti i Comuni dovranno affrettare la formazione delle liste e vegliare a che il trapasso dei poteri avvenga secondo la volontà popolare e non secondo quella dei governi.

Sig. Tanteri: Noi dobbiamo partire da un fatto imprescindibile, dal fatto cioè che l'Italia si trova in guerra. Come nel periodo del 1915-1918 anche oggi è impossibile riunire i comizi elettorali. Domandare questo a un governo è essere fuori della realtà. A me pare che qualunque voto in questo senso è in contrasto con la realtà del momento.

Avv. Ardizzone: Io dissento dall'opinione espressa dal collega Tanteri, perchè mi pare che volendo ripristinare in pieno i servizi dei Comuni, dobbiamo anche occuparci delle liste elettorali.

Quanto alla proposta di Guarino Amelia osservo che ci sono dei casi per cui non è sufficiente la tessera: per esempio, quello degli individui depennati per qualsiasi motivo, dalle liste elettorali.

Quanto agli scopi di questa riunione, io penso che sarebbe bene stabilire che essa si ripeta periodicamente affinché tutti i Sindaci e Presidenti delle Amministrazioni Provinciali possano scambiare le loro idee.

Cav. Tasca: Prima di passare all'ordine del giorno, vorrei rilevare che anch'io ho dei dubbi nei riguardi delle tessere d'identità, nel senso che non tutti i cittadini ne sono forniti, in quanto è ammesso dimostrare la propria identità a mezzo di altri documenti, come, per esempio, i permessi d'arme.

Per rimediare, occorrerebbe fare obbligo a tutti i cittadini di munirsi della carta d'identità e allora si potrebbe raggiungere lo scopo, come è avvenuto in alcuni Comuni.

L'Avv. Napoli ha parlato di autarchia comunale ed io ritengo che nelle prossime riunioni dovremmo occuparci in maniera specifica di questo problema dovendosi in questo campo cancellare l'opera nefasta del regime.

Vorrei poi osservare qualche cosa sulla circostanza che l'Italia è in guerra.

L'Italia è in guerra, e purtroppo si tratta di una guerra assai lunga e difficile. Il contributo che gli italiani possono dare agli Alleati è quello della tranquillità alle spalle dell'esercito combattente. Però dobbiamo ricordare che anche in America si fanno le elezioni politiche, in quanto da esse alcun perturbamento può venire all'ordine pubblico.

Le riunioni periodiche cui ha accennato l'Avv. Ardizzone mi sembrano indispensabili: esse sono nel voto di tutti e quasi vorrei dire che per la Sicilia comincia oggi una novella storia.

Avv. Gallo: Non siamo in una riunione di stile fascista e quindi un ordine del giorno deve essere discusso.

Noi non abbiamo parlato di elezioni politiche ma di elezioni amministrative e cioè di una forma di consultazione che è molto diversa dalla consultazione generale e ci riferiamo ad una determinata regione, che per fortuna, da parecchi mesi si trova in una situazione privilegiata rispetto alle altre, per cui si può dire che la vita politica ha quivi raggiunto il grado di normalità necessario per arrivare alla consultazione popolare.

La realtà è questa, che mentre due, tre mesi fa questo problema non era di attualità in quanto nessuno aveva contestato la legittimità della nomina fatta dagli Alleati, ora questa legittimità è stata messa in dubbio.

Noi crediamo di rappresentare la volontà popolare, ma diciamo che, se si vuole addivenire a una diversa formazione, ciò non può avvenire attraverso una designazione dall'alto, ma attraverso le elezioni.

Difficoltà ce ne sono; ma non sono insormontabili.

In alcuni Comuni di Provincia le Autorità Alleate, dati i contrasti che si verificavano, ritennero di procedere alle elezioni per la nomina del Sindaco col sistema delle carte di identità. Questo sistema può dar luogo a qualche alterazione del pensiero popolare, ma si tratta di una piccola percentuale che si riscontrava anche prima, attraverso i certificati elettorali falsi. Noi desideriamo che si facciano le elezioni perchè è giusto che il popolo manifesti la sua volontà.

L'America è un paese in guerra, eppure quest'anno vi si faranno le elezioni presidenziali.

Io penso che in momenti eccezionali bisogna anche ricorrere a sistemi eccezionali : quindi le elezioni dovrebbero farsi Comune per Comune, col sistema delle liste elettorali dove è possibile, e dove non è possibile, con altro sistema. L'importante è che le elezioni si facciano e che il popolo possa liberamente far sentire la sua voce.

Dopo aver sentito il contenuto dell'ordine del giorno, ritengo opportuno che esso sia limitato in quella parte in cui si polemizza coi partiti. L'importante è esprimere chiaramente le nostre idee.

Cav. Tasca: Vorrei leggere l'O. d. G. della Giunta di Palermo per vedere se esso risponde nella forma all'idea dell'Avv. Gullo. (Legge).

Avv. La Grutta: Per evitare che l'Ordine del Giorno possa straripare in una polemica, direi di votare quello dell'Amministrazione di Palermo, che mi sembra il più rispondente al pensiero di tutti.

Dott. Sortino: Per me non ho nulla in contrario.

A, v. *Gullo:* Io penso che, se per politica s'intende opinione pubblica, in fondo gli uomini scelti dagli Alleati rispondono all'idea antifascista e democratica. Quindi non vorrei che si esagerasse ritenendo che gli uomini attuali non rappresentino nessuno. Essi rappresentano la volontà popolare nell'unico modo possibile al momento in cui furono nominati. Se si deve arrivare ad un'altra designazione, questa deve provenire dalla volontà popolare.

Viene quindi votato all'unanimità il seguente Ordine del Giorno:

« Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 24 maggio ult. sc. con la quale venne stabilito il sistema democratico nelle Amministrazioni Comunali e Provinciali dell'Italia liberata e stabilito che i componenti di tali

Amministrazioni verranno designati attraverso elezioni popolari da aver luogo al più presto, appena la situazione generale sarà normalizzata.

« Considerato che, a dieci mesi dalla definitiva liberazione della Sicilia, l'avvenuta normalizzazione della vita politica che ne è stata la conseguenza, permette di procedere almeno alle elezioni amministrative, per dare ai Comuni quella rappresentanza che, interpretando la volontà popolare, è stata provvisoriamente data dal Governo Alleato, affidando cariche a uomini che rappresentavano le diverse correnti politiche del Paese.

« Considerando che le restaurate istituzioni democratiche impongono, nell'attuale momento, di demandare alla volontà popolare la designazione dei propri rappresentanti.

FANNO VOTI

all'Alto Commissario della Sicilia d'intervenire presso il Consiglio dei Ministri perchè sia disposto che in Sicilia sia interpellata la volontà popolare e siano indette, senza indugio, le elezioni amministrative in base alla legge del 1915».

Cav. Tasca: Passiamo ora al secondo argomento, cioè quello della Consulta Regionale.

Dott. Sortino: (Legge un altro Ordine del Giorno).

Avv. Napoli: Io direi: « Si invita il nuovo Governo a voler procedere alla riforma di questa Consulta, tenuto conto, ecc. ».

Guarino Amelia: Vorrei dare comunicazione all'Assemblea dell'O. d. G. approvato il 3 maggio da tutti i Prefetti dell'Isola (lo legge).

Dott. Sortino: Il concetto è sempre lo stesso, ma noi non siamo i Prefetti e quindi possiamo fare qualche cosa di più vivace.

Atto. Napoli: La vivacità del nostro O. d. G. consiste in questo: la Consulta non risponde alla volontà del Paese. Questa affermazione è l'unica che abbia importanza. Possiamo concludere con un invito al nuovo Governo perchè riformi la Consulta, ma non è necessario dir ciò con troppe parole.

Cav. Tasca: Vorrei rilevare che qualche consultore ha manifestato pub-

blicamente il proprio assoluto convincimento che qualsiasi tentativo di decentramento amministrativo sia destinato a fallire. E' assurdo che su tali individui sia caduta la scelta del Governo nella formazione della Consulta: essi non potrebbero che portare al fallimento tutto l'istituto dell'Alto Commissariato.

Abbiamo in proposito l'esperienza della Luogotenenza affidata da Cavour ad unitari quali il La Farina.

La Consulta deve rispecchiare la volontà del Paese ed essere soprattutto interessata al suo immane sviluppo economico e politico.

Avv. Napoli: (legge gli emendamenti apportati all'ordine del giorno).

Avv. Maggio: Che c'entrano le Autorità Alleate?

Avv. Napoli: Anche la Consulta deve promanare dalle elezioni.

Io credo che essa si deve formare anche con la collaborazione degli Alleati che ci garantiscano che le correnti politiche saranno rispettate. Altrimenti noi avremo una Consulta di funzionari del Governo, ligi all'Autorità governativa e non qualche cosa che rispecchia la volontà del Paese.

Ecco perchè propongo la dizione: invita il nostro Governo e le Autorità Alleate, ecc.

Non c'è dubbio che il Governo si consulterà con le Autorità Alleate, ma è il principio che mi suggerisce di far questo.

Avv. Gullo: Credo di interpretare il pensiero dell'Avv. Maggio: nella sostanza io sono d'accordo con il collega Napoli ma proporrei di sopprimere la parola « Alleate » perchè tale parola mi sembra fuori posto tanto per noi che per la storia. Del resto gli Alleati hanno assolto il loro compito egregiamente ma, lasciate che lo dica, sono stranieri e trovo poco opportuno parlare di consultazione con le Autorità anche se di fatto questo avrà luogo.

L'O. d. G. presentato dal Sindaco di Ragusa mi sembra eccessivo per il fatto che autonomia non è separatismo, anzi una sana autonomia può rafforzare i vincoli nazionali. Vorrei pregare l'Avv. Napoli di prendere lo spunto dall'O. d. G. proposto dal Sindaco di Ragusa ed esprimere anche il concetto della difesa dell'Istituto dell'Alto Commissario.

Cav. Tasca: Sull'argomento desidero farvi una comunicazione che è in rapporto con l'aperta dichiarazione fatta ieri dall'Alto Commissario in favore dell'indipendenza amministrativa.

Ieri sera il Ministro Tarchiani parlando di decentramento e della tendenza in questo senso verificatasi attualmente in Inghilterra (tale fenomeno in Inghilterra è stato anche favorito dal Governo Centrale), ebbe a dichiarare che noi eravamo in pieno errore ritenendo che l'attuale Governo possa ostacolare la tendenza regionalistica. Ciò mi ha gradevolmente sorpreso perchè, da recenti dichiarazioni di autorevoli uomini politici del Governo, risultava la loro palese ostilità contro l'autonomia delle regioni.

Avv. Napoli: (dopo aver letto l'O. d. G.). Io credo che ora possiamo approvare all'unanimità.

Sig. Tanteri: Io mi astengo perchè ignaro della situazione.

Avv. Napoli: Io credo che qualunque possa essere la nostra opinione sullo sviluppo che l'autonomia potrà avere al vaglio delle correnti contrastanti, tutti possiamo intanto concordare sulla opportunità che sia concessa alle regioni la potestà di amministrarsi da sè.

Se tutti siamo d'accordo che l'autonomia amministrativa è il mezzo migliore per garantire l'unità nazionale, se tutti siamo d'accordo che l'unità nazionale può trovare il migliore ausilio nell'autonomia amministrativa, io credo che non ci sarà nessuno che vorrà astenersi dal votare.

Sig. Tanteri: La Consulta dovrebbe essere emanazione popolare e sulla questione della Consulta non c'è nessuna discussione; la discussione si è invece impostata sul modo di costituzione che a me pare non offra alcuna garanzia.

Avv. Napoli: Il problema può sorgere allorchè l'opera dell'Alto Commissario, anzichè avere il suffragio della Consulta potrà essere da questa ostacolata. Comunque dobbiamo renderci conto dell'opportunità che il Governo sia messo in condizione di rimediare.

Cav. Tasca: Vorrei rileggere il voto che noi stiamo per fare. Quello che noi chiediamo in sostanza è la costituzione di una nuova Consulta, in conformità della volontà popolare.

Sig. Tanteri: Occorre aggiungere che in essa dovranno essere rappresentate tutte le Provincie.

Con questa modifica viene approvato alla unanimità il seguente Ordine del Giorno:

« Constatato che la nomina della Consulta fatta da un Governo dimissionario, alla vigilia della formazione del nuovo, e che avrebbe dovuto costituire la rappresentanza della popolazione siciliana, non risponde alla volontà e alla designazione della popolazione stessa, essendo stata costituita con l'idea preconcepita di eliminare i rappresentanti delle correnti che ritengono che il benessere nazionale non possa essere raggiunto che attraverso l'autonomia amministrativa ed economica delle regioni.

« Che tale erronea individuazione di rappresentanti è stata fatta senza la preventiva consultazione dell'Alto Commissario, esautorando così lo istituto che il popolo di Sicilia intende risolutamente difendere come una sua conquista amministrativa di carattere popolare nell'ambito nazionale e senza la consultazione altresì dei rappresentanti delle Amministrazioni Provinciali e Comunali dell'Isola.

« Che è pertanto necessario procedere alla revisione delle nomine fatte, in modo da costituire una Consulta che rispecchi e che possa veramente essere espressione della popolazione del Paese che è chiamata a rappresentare.

« Fanno voti: Perchè si proceda alla costituzione di una nuova Consulta in conformità alla volontà della popolazione siciliana, nella quale siano rappresentate le varie provincie siciliane. »

On. Guarino Amelia: Relativamente a quanto il Governo di Salerno ha deliberato sulla questione alimentare debbo rilevare che a Salerno non si è tenuto conto di quello che si stava elaborando. Proporrei quindi di votare questo O. d. G., (legge).

Cav. Tasca: Il progetto è basato sull'ammasso in forza. Ieri sera il Ministro Tarchiani mi manifestava il suo scetticismo nei riguardi degli ammassi.

Io dissento dall'O. d. G. dell'on. Guarino Amelia, tanto più che ho la sensazione che la deliberazione del Governo di Salerno, sia diversa da quella proposta dall'Alto Commissario all'Alimentazione, in quanto si parla di un granaio del popolo, di una quota parte, ecc.

Tutto dipende dal giusto prezzo e se l'anno scorso invece di stabilire il prezzo di L. 500 a Q.le, lo avessero fissato a L. 700 o a 800, forse l'ammasso sarebbe riuscito.

Quanto alla razione alimentare, c'è stata una dichiarazione degli Alleati la quale ci avverte che per la prossima campagna essi non possono fornirci del grano. Se questo è vero dovremmo accontentarci di quella razione che potranno dare le nostre riserve.

In Sicilia abbiamo 3.300.000 carte annonarie su circa 3.800.000 abitanti. Ora che la popolazione agraria dell'Isola sia di 400.000 e 500.000 persone in tutto non è possibile: qui c'è del falso, e se le carte annonarie invece di essere 3 milioni e 300.000, con una percentuale elevatissima di carte false, fossero limitate al loro giusto numero, si potrebbero avere, con le nostre riserve, i 300 grammi di pane e i 100 gr. di pasta sufficienti ad una normale alimentazione.

Io non credo, però, che l'affermazione degli americani possa tradursi in atto, in quanto conoscendo le loro abitudini, non credo possibile che in 12 mesi dell'anno nessun apporto di grano debba venire dall'America in Sicilia. Far viaggiare delle navi a vuoto mi sembra cosa assurda. Se qualche apporto di grano dovesse venire, allora la razione del pane si potrebbe ancora aumentare.

Si dice che noi andiamo incontro ad una rivoluzione.

Noi siamo stati in condizioni di non dare pane alla popolazione per 48 ore, e siamo venuti al Comune col pensiero di renderci vittime, della situazione creatasi. Non è accaduto niente per il senso di disciplina e anche per il mercato nero che ci ha salvati dal disastro. Un voto di questo genere a me pare che debba rimanere privo di possibilità. Tanto più che esso precorre quelle notizie che ancora attendiamo.

Io sarei di opinione di attendere notizie più precise su quello che il Governo intende fare.

Nei riguardi della situazione alimentare io impedirei che vincoli di qualsiasi sorta siano messi fra le Provincie e fra i Comuni.

Questi vincoli sono stati sempre in contrasto alle costituzioni siciliane. Oggi ci troviamo nella condizione che il Prefetto di Trapani si è rimangiato il provvedimento emesso contro lo smercio del tonno e quello di Messina lo ha già emesso per l'olio e per la carne.

Tutto questo deve per sempre finire; e mi sembra opportuno che un voto in questo senso emani anche da questa riunione.

Avv. Napoli: Mi permetto d'insistere sulla questione dell'aumento delle razioni, ritenendo opportuno che si insista ancora presso gli Alleati.

On. Guarino Amelia: L'O. d. G. ha un lato politico ed uno pratico: il lato politico consiste nel chiedere che le questioni di carattere siciliano e relative ai bisogni siciliani siano risolte dai siciliani e non dal Governo. Qui si parla di tre cose: sistema degli ammassi, razioni e prezzo del grano.

Soprassediamo per quanto riguarda gli ammassi, ma le due altre que-

stioni meritano una pronta risoluzione. Se il prezzo del grano non copre almeno le spese di produzione, non c'è nessuna forza al mondo che possa indurre il produttore a consegnare il grano. Noi sappiamo che il costo di produzione del grano arriva oggi a 1.800 lire a quintale e su questa cifra si dovrebbe dare una quota di utili. Questo in quanto riguarda il prezzo. Vi è poi la questione della razione. Il Sindaco di Palermo ha proposto un voto per quanto riguarda l'eventuale deficienza del grano: io dissento perchè, se questo può essere vero in senso assoluto, non lo è più quando pensiamo alla possibilità di un aumento di sostanze alimentari merce la miscela con l'orzo. Questa miscela può darci quel tanto che ci manca a raggiungere la razione di 300 gr. di pane. Chi vive in mezzo al popolo lo sa: quando il pane che si dà è inferiore al fabbisogno alimentare, il popolo non si rassegna. Bisogna quindi garantire che la razione sia quella che è indispensabile per l'alimentazione.

Cav. Tasca: Noi potremmo proporre che si proceda anche alla requisizione di parte dei cereali minori e dei legumi.

Viene quindi approvato all'unanimità il seguente Ordine del Giorno formulato dall'avv. Guarino Amelia, tenuto conto della discussione:

« Intese le notizie sui progetti sottoposti all'esame del Governo in ordine al razionamento alimentare e al prezzo del grano.

« Constatato che la risoluzione che si vorrebbe dare, anche per la Sicilia, al grave problema agricolo - alimentare sarebbe in contrasto con le condizioni reali dell'agricoltura e dei bisogni dell'alimentazione delle popolazioni siciliane.

« Ritenuto che il prezzo del grano deve essere tale da coprire le spese di produzione, per favorire lo apporto dei prodotti ai magazzini di raccolta e la coltura granaria degli anni futuri; e che la differenza tra il remunerativo prezzo del grano e il prezzo del pane, da stabilirsi in misura sopportabile dalla classe dei consumatori, gravi su tutti con opportuno senso di giustizia distributiva.

« Considerando che le tradizioni alimentari isolate hanno particolari esigenze che gravitano sui farinacei e che, pertanto, la razione stessa sarebbe insufficiente se inferiore ad un minimo di 300 gr. di pane e 100 gr. di pasta, unico modo di sopprimere il mercato nero e di salvaguardare la salute pubblica.

« Ritenuto che deve evitarsi la persistenza nel sistema di risolvere i problemi in maniera rigidamente uniforme, senza tener conto delle peculiari situazioni agricole, sociali, economiche delle singole regioni e delle

peculiari specifiche esigenze tradizionali di esse.

« Chiedono: Che la soluzione del problema agricolo - alimentare della Sicilia sia rimessa agli organi regionali amministrativi e tecnici di essa.

Cav. Tasca: Prima di lasciarci, ringrazio tutti di avere partecipato autorevolmente a questa riunione che segna l'inizio di un'era completamente nuova per la Sicilia. La nostra voce è la voce del popolo siciliano e in un paese restituito a vita democratica i Governi dovranno tenerla in giusto conto.

Vi invito a mandare un saluto alle Autorità Alleate e all'Alto Commissario della Sicilia e autorizzarmi a convocare altre riunioni fra i rappresentanti dei Comuni siciliani.

Esprimo il mio compiacimento per la elevatezza e serenità della discussione che ci ha dimostrato quanto utile possa essere la riunione anche di pochi elementi solleciti del bene del loro Paese.

Avv. Giuffrida: Credo d'interpretare il pensiero di tutti i presenti, ringraziando il Sindaco di Palermo per la felice iniziativa della convocazione di questa Assemblea che ha sicuramente una importanza storica e mi auguro che gli ulteriori lavori dell'Assemblea stessa, sotto la direzione del Sindaco predetto, possano realizzare tutti gli scopi per i quali tutti i presenti sentono di offrire la loro collaborazione politica e spirituale.

Letto e approvato.

IL SEGRETARIO
Rocco GuLLo

IL PRESIDENTE
Lucio TASCA

SECONDA ADUNANZA

L'anno millenovecentoquarantaquattro, il giorno quattro giugno, si sono riuniti in Palermo, nella Sala delle Lapidi del Palazzo Comunale, i rappresentanti dei Comuni e delle Provincie della Sicilia.

Presenti:

Cav. Lucio Tasca: Sindaco di Palermo, in rappresentanza anche dei Sindaci di Castell'Umberto, Librizzi, Enna, Noto; Troina e Salemi.

Nobile Vito: Commissario Prefettizio di S. Cristina Gela.
Pedduni Nunzio: in rappresentanza del Sindaco di Aci Bonaccorsì.
Gianfortone Giuseppe: in rappresentanza del Sindaco di Cerda. *Bonfiglio avv. Mario*: Sindaco di Agrigento, in rappresentanza anche del Sindaco di Cattolica Eraclea.
Guarino Amelia Rodolfo: Sindaco di Joppolo Giancaxio.
De Bono Vincenzo: Sindaco di Bivona.
Vetrano Giuseppe: Sindaco di Menfi.
Norrito Giosuè: in rappresentanza del Sindaco di S. Giuseppe Jato. *La Duca dott. Antonino*: Sindaco di Valledolmo.
Giuffrida avv. Roberto: Presidente Deputazione Provinciale di Catania.
D'Agostino avv. Domenico: Sindaco di Sciacca.
Vinci Giuseppe: Deputato Provinciale di Messina.
Ardizzone avv. Carlo: Sindaco di Catania, in rappresentanza anche dei Sindaci di Mineo, Jonia, S. Maria di Licodia, Aci S. Antonio, Pedara e Trecastagni.
Avv. Martinez: Commissario Prefettizio di Partinico.
Salamone Gioacchino: Sindaco di Mistretta, in rappresentanza anche del Sindaco di Castel di Lucio.
Caltabiano ing. Giuseppe: Assessore di Acireale, in rappresentanza del Sindaco.
Bonafede Domenico: Sindaco di Casteibuono.
Villarà avv. Carmelo: in rappresentanza dei Sindaci di Palagonia, Castel di Judica, Paternò, Licodia Eubea, Raddusa, Mascacchia, Belpasso; Mascacchia e S. Agata Li Battiati.
Lo Dico Giuseppe: Sindaco di Marianopoli.
Salomone dott. Giuseppe: Sindaco di Nicosia.
Vitale Raffaele: Sindaco di Bompietro.
Eutrupia avv. Santo: Sindaco di Castoreale.
Quartana dott. Vito: Sindaco di Burgio.
Meli dott. Diego: Sindaco di Delia.
Nuvolari G.: Sindaco di Isnello.
Pollaci Renzo: Vice Sindaco di Uditore (Palermo).
Cinquemani avv. Nicolò: Sindaco di Cianciana.
Giglio Euclide: Sindaco di Alessandria della Rocca.
Tinebra Baldassare: Sindaco di Racalmuto.
Cimino Antonino: Sindaco di Cammarata.
Russo Sebastiano: Sindaco di Giardinello.
Giambalvo Calogero: Sindaco di S. Margherita Belice.

Bongiovanni Domenico: Sindaco di Santo Stefano di Quisquina.
Scarlata Giuseppe: Sindaco di Lercara Friddi.
Tamburello Gaspare: Sindaco di Poggioreale.
Scarpulla A.: Sindaco di Cefalà Diana.
Rondello Francesco: Commissario Prefettizio di Altavilla Milicia.
Tusa G. Battista: Vice Sindaco di Villagrazia (Palermo).
Siragusa Giuseppe: Sindaco di Mezzoiuso.
Caico Giorgio: Sindaco di Mazzarino.
Puccio Francesco: Vice Sindaco di Mezzomorreale (Palermo).
Insinna Alfonso: Sindaco di Porto Empedocle.
Liardi Luigi: Sindaco di Gela.
Sinesio Giuseppe: Vice Sindaco di Porto Empedocle.
Jacona Lucio: Sindaco di Niscemi.
Sestai Concetto: in rappresentanza del Sindaco di Ciminna.
Tornabene Giuseppe: Pro Sindaco di Gangi.
Gagliardo G.: Sindaco di Settecannoli (Palermo).
Mazzanino dott. Luigi: Sindaco di S. Biagio Platani.
Conti Pietro: Vice Sindaco di Brancaccio (Palermo).
Guarino Amella on. Giovanni: Sindaco di Canicattì, in rappresentanza anche dei Sindaci di Naro, Campobello di Licata, S. Angelo di Muxaro, Cattolica Eraclea e Raffadali.
Foti Giovanni: Sindaco di Vittoria, anche in rappresentanza dei Sindaci di Comiso, Acate e S. Croce Camerino.
Galbo avv. Antonino: Sindaco di Modica.
Figura avv. Vincenzo: Sindaco di Ispica.
Finocchiaro avv. Nicola: Sindaco di Pozzallo.
Corso Paolo: Sindaco di Camporeale.
Licciardi: Sindaco di Ustica.
Vivona dott. Antonino: Sindaco di Calatafimi.
Trapani avv. Leopoldo: Vice Sindaco di Resuttana (Palermo).
Ilardi dott. Salvatore: Assessore di Porto Empedocle.
Avv. Scialabba: Sindaco di Termini Imerese.
Conti col. Vincenzo: Sindaco di Vicari.
Marotta avv. Enzo: Sindaco di Calascibetta.
Orlando ing. Pietra: Assessore di Porto Empedocle.
Lupis Giovanni: Presidente Deputazione Provinciale di Ragusa.
Sanfilippo avv. Domenico: Sindaco di Adrano.
Alliata Fabrizio duca di Pietratagliata: Assessore di Palermo.
Melfi Salvatore: Sindaco di Chiamonte.

De Simone Antonio: Sindaco di Alcamo.
Inglese Guglielmo: Sindaco di Contessa Entellina.
Vullo Nino: Commissario Prefettizio di Ficarazzi.
Fici Giuseppe: Sindaco di Chiusa Sclafani.
Bentley Armando: Sindaco di Godrano.
Silvestri Giovanni: Vice Sindaco di Pallavicino (Palermo).
Mangano avv. Gaetano: Deputato Provinciale di Agrigento.
Cav. Vizzini: in rappresentanza del Sindaco di Villalba.
Genco Russo Giuseppe: in rappresentanza del Sindaco di Mussomeli.
Giudice dott. Giuseppe: Commissario Prefettizio di Montedoro. *Sorce ing. Alfonso*: Commissario Prefettizio di Acquaviva Platani. *Ricevuto prof. Gustavo*: Vice Sindaco di Trapani.
Gullo avv. Rocco: Assessore di Palermo.
Gaetani Orazio conte di Bastiglia: Assessore di Palermo.
Paladino dott. Giuseppe: Assessore di Palermo.
Calascibetta Filiberto: Sindaco di Petralia Sottana, anche in rappresentanza del Sindaco di Petralia Soprana.
Cascio Rocca prof. Giuseppe: Presidente Deputazione Provinciale di Palermo.
Lazzaro prof. Federico: Assessore di Palermo.
Varvaro avv. Emanuele: Assessore di Palermo.
Maggio avo. Nicolò: Assessore di Palermo.
Napoli avv. Guido: Vice Sindaco di Palermo.
Saggio avv. Ernesto: in rappresentanza del Sindaco di Cerami.
Di Dio C.: in rappresentanza del Sindaco di Monreale.
Cascio Rocca prof. Giuseppe: in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Siracusa.

SEDUTA ANTIMERIDIANA (Ore 10)

(Al tavolo della Presidenza sono il Sindaco di Palermo, il Sindaco di Catania, il Sindaco di Canicattì, il Presidente della Deputazione Provinciale di Palermo, il Presidente della Deputazione Provinciale di Catania).

PRESIDENZA del SINDACO DI PALERMO

Segretario: l'Avv. Rocco Gullo.

Presidente: Crederei di tradire il vostro pensiero se, prima di ogni saluto di rito, io non vi invitassi a rivolgere la mente lungi da noi, là dove si combatte ferocemente l'eterna lotta tra il male e il bene. Dalle spiagge di Anzio all'Adriatico i nostri amici inglesi ed americani coadiuvati da reparti italiani e da gruppi di audaci patrioti, sono impegnati nella lotta durissima e la posta è questa volta di eccezionale valore.

Roma, questo eterno faro di civiltà, è in pericolo mentre la sua liberazione è imminente. Il Gen. Alexander, lo stesso uomo che sbarcava in Sicilia, questo cavaliere di libertà, ha emanato un proclama al popolo di Roma annunciando la sua prossima liberazione e in questo momento noi che dell'anima siciliana siamo gli interpreti più fedeli, facciamo i voti più fervidi perchè l'alma città invasa in questo momento dalle feroci forze del male, possa essere restituita al mondo e conservata alle future generazioni in tutto il suo splendore di civiltà. Facciamo voti perchè questo centro della cristiana civiltà possa ancora avvolgere di luce l'anima nostra. (Applausi).

Io vi propongo questo ordine del giorno:

« I Rappresentanti della Sicilia convenuti il 4 giugno 1944 nella Sala delle Lapidi di Palermo per l'esame di problemi di comune interesse, elevano il pensiero alla sacra maestà di Roma eterna, madre comune, e nei formulare gli auguri più fervidi per la liberazione e l'incolumità di essa, con profondo senso di commozione e gratitudine, plaudono agli Eserciti Alleati, cavalieri di giustizia e di libertà ed a tutte le nostre Truppe italiane e ai Patrioti che con essi collaborano nella grande impresa ».

(L'ordine del giorno è approvato ad acclamazione).

E ora, dopo che ho assolto questo compito di civiltà, consentitemi che io rivolga un saluto a tutti i rappresentanti delle amministrazioni provinciali e comunali della Sicilia in marcia verso il suo destino. La voce che si leverà oggi da questa assemblea nella risoluzione di problemi comuni è voce schiettamente siciliana, che, al di sopra di ogni pretesa di improvvisati e vani Partiti, rappresenta la vera anima del Paese. (Applausi).

L'assemblea di oggi è l'indice della nuova coscienza siciliana, essa dimostra quanto i siciliani apprezzino quella libertà che è stata loro restituita e per la quale serberanno eterna gratitudine agli Eserciti Alleati. Così come i biondi cavalieri di Normandia liberavano l'isola dalle catene della tirannia musulmana, forse senza

saperlo le truppe anglo-americane hanno rimesso il nostro Paese sul suo storico cammino nel quale esso procederà verso quelle mete che sono state segnate dai nostri Grandi. (Vivissimi applausi).

Dichiaro dunque aperta l'assemblea e prego l'on. Guarino Amelia di svolgere la sua relazione su

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

On. Guarino Amelia: Due sono i problemi che attualmente più assillano la popolazione siciliana: quello dell'alimentazione nel suo doppio aspetto del prezzo del grano e della razione, e quello della Pubblica Sicurezza. Del primo problema si è già occupato il primo congresso dei Sindaci del 10 maggio scorso; ma forse non sarebbe superfluo che anche questa seconda Assemblea molto più numerosa, dicesse la sua parola autorevolissima oggi che si conoscono i provvedimenti del Governo, allora in corso di preparazione.

Io ora adempio all'incarico datomi dall'illustrissimo signor Sindaco di Palermo di riferire sul primo tema posto all'ordine del giorno di questa assemblea: la Pubblica Sicurezza.

Per poter meglio esaminare il problema nelle sue cause e nei mezzi per risolverlo, mi sembra utile ricordare le principali e più caratteristiche manifestazioni della delinquenza in questo periodo, diciamo così, postbellico, dalla emergenza ad oggi.

Non voglio parlare dei saccheggi: fu quella una ventata di follia delittuosa, forse comune a tutti i Paesi invasi nel momento della invasione, quando la forza del potere costituito venne meno, e negli individui affioravano gli istinti atavici della predoneria. Fu una ventata di follia delittuosa a cui parteciparono persone fino ad allora rispettose della proprietà altrui e delle leggi, e a cui parteciparono purtroppo molti agenti della forza pubblica di ogni grado. E questo è il lato più grave perchè il pubblico sa chi furono costoro e costoro sanno che il pubblico li conosce: quale prestigio possono avere ancora costoro, e come si può sperare che essi perseguano con inflessibile energia chi si rende oggi responsabile di atti di rapina analoghi a quelli da loro commessi? E' per ciò che da ogni parte si è chiesto e si chiede — e in tal senso fecero voti tutti i Prefetti della Sicilia in novembre, nella riunione di Catania presieduta dal Col. Poletti — si è chiesto e si chiede, ripeto, che siano trasferiti altrove tutti gli agenti della Forza Pubblica, di basso e di alto grado, che si trovavano all'epoca della invasione nei paesi — per fortuna non troppi — dove avvennero i saccheggi delle case private.

Un tale trasferimento, necessario anche per mantenere immacolato il prestigio dei Corpi di polizia, è stato sempre promesso; ma l'esecuzione è stata tarda, sporadica, per cui i servizi di Polizia in molti paesi restano ancora affidati ad elementi assolutamente inidonei.

Io mi rendo conto delle difficoltà di ordine pratico che impediscono oggi il trasferimento da un paese all'altro di numerosi agenti, di cui la massima parte con mogli e figli, in questi tempi di difficoltà di alloggi e di mezzi di trasporto per persone e masserizie. Ma è necessario fare qualunque sforzo perchè il provvedimento abbia esecuzione e sollecitamente.

Non è il caso, ripeto, di occuparsi della sopraccennata manifestazione della delinquenza, il saccheggio, perchè essa ebbe un carattere contingente, per il momento, transitorio della invasione. Occupiamoci invece delle altre manifestazioni delittuose a carattere persistente: le rapirle individuali nelle ore serali per le vie delle città, dirette a derubare il cittadino, preferibilmente degli indumenti oltre che del denaro, favorite dall'oscuramento:

— i sequestri di persone nelle campagne: ben dieci sequestri nel giro di pochi mesi, per i quali le famiglie, dopo vari giorni di angosciose ansie, hanno dovuto pagare centinaia di migliaia di lire;

— gli abigeati di interi armenti di buoi, di pecore e di maiali

— le rapine a domicilio, entro l'abitato, nelle vie principali, nelle ore diurne e crepuscolari, con violenza alle persone di famiglia e ad ogni altra persona sopravvenuta;

— gli assalti in forza di fattorie, compiuti da bande di decine di persone, armate di bombe a mano e fucili mitragliatori (l'ultimo è appena di quattro giorni addietro, in territorio di S. Caterina Villerosa contro la fattoria Turolisi del B.ne Barile).

E la preoccupante elencazione può continuare.

Quale la caratteristica di questo tremendo rifiorire della delinquenza siciliana? La principale caratteristica è che i delitti sono compiuti da bande numerose, armate di armi di guerra e tali bande operano in zone determinate senza una organizzazione a carattere regionale, interprovinciale, come nella delinquenza che imperava nei tristi anni della mafia. Gli abigeati, tipica espressione di tale organizzazione, hanno oggi assunto una nuova fisionomia: essi si sono riferiti esclusivamente su animali da macellazione (niente muli e cavalli) e questi sono andati ad alimentare il mercato nero della carne nei luoghi di consumo delle grandi città; il trasporto degli animali rubati, da un punto all'altro della Sicilia, che rimanevano sequestrati sino alla restituzione previo pagamento di adeguate somme, come avveniva un tempo, finora non si è di regola verificato.

Intanto questo terrificante succedersi di sequestri di persone, di assalti

di fattorie, di rapine e di violenze, tiene tutti in allarme e in molti paesi la vita cittadina si spegne nelle prime ore della sera, e si esita anche di giorno ad aprire la porta a chi bussa e si rinuncia a vivere nelle casine di campagna e si teme di andare a sorvegliare o a dirigere i lavori campestri, poichè a nulla vale l'essere circondato da più persone di fronte a bande numerose armate di armi da guerra, che operano con grande audacia.

Rimedi. Anzitutto il primo rilievo è che l'onesto cittadino è disarmato. Al tempo della invasione fu ordinata la consegna delle armi e queste non sono state ancora interamente restituite: moltissime, e le migliori, fucili e pistole di grande valore, non si trovano più.

Come se si fosse in tempi normali, grandi difficoltà si frappongono dalle Autorità di Polizia al permesso di portare le armi, che viene limitato illogicamente ad alcune categorie di persone; e quando, dopo lungo andirivieni, si ha il permesso, esso è circondato da limitazioni e pastoie senza fine. Non si vuoi capire che il delinquente non richiede il permesso di porto di armi e disdegna l'umile fucile a due canne o il revolverino a sei colpi (Vivi, prolungati applausi).

E' su questo punto della qualità delle armi che bisogna più di ogni altro preoccuparsi. Bisogna rastrellare le armi da guerra: bombe a mano, mitragliatrici, fucili mitragliatori ecc. (Applausi).

In molti punti dell'Isola, dove c'erano depositi di armi dell'Esercito, questi all'epoca dell'invasione vennero abbandonati, nè gli Alleati curarono di impossessarsene. Se ne impossessarono invece i cittadini. In certi paesi c'è già il mercato nero di queste armi: le bombe a mano si vendono a 40 lire l'una in certi posti, a 15 lire in altri posti. (ilarità).

E' a questo mercato che attingono non solo le bande dei rapinatori, ma gli organizzatori delle future rivolte di ordine politico. Un rigoroso disarmo con severe ed immediate sanzioni agli evasori, si impone con la massima urgenza, purchè non si ritorni al solito errore di imporre la consegna dei fucili e pistole comuni disarmando ancora una volta il contadino, l'agricoltore onesto. Se a ciò non si provvede subito, sentiremo fra breve frequenti episodi di assalti in forza alle aie di frumento.

E vengo al personale di polizia. Troppi carabinieri, troppi agenti ci sono, richiamati in servizio dopo molti anni che si erano congedati e si erano immessi nella vita comune, contraendo rapporti di affari e contatti non sempre puri. E sono stati richiamati a prestare servizio se non nel proprio Comune, nei Comuni vicini. E hanno con sè moglie, figli, cognati, ecc. Che utile rendimento possono dare costoro? E che disciplina si può pretendere da costoro? Si impone, assolutamente si impone, l'epurazione di tutti cotesti richiamati, nella massima parte, se non nella totalità, carichi di famiglia.

Ne è difficile il reclutamento di nuovi elementi giovani, purchè si faccia subito senza troppe lungaggini burocratiche attraverso lunghi mesi; e i nuovi elementi si mandino a prestare servizio in posti lontani dai Comuni dove hanno svolto la loro vita borghese e dove hanno parenti ed amici, e questa distanza sia effettiva, topografica e non formale, come quando si manda per esempio a Caltanissetta il carabiniere della vicina Pietraperzia, sol perchè amministrativamente Pietraperzia appartiene alla provincia di Enna. Ma soprattutto si paghino bene. Non possono gli agenti della forza pubblica e gli ufficiali e i funzionari che li comandano essere trattati alla stessa stregua di ogni altro personale burocratico. Per essi non ci sono orari e non ci sono feste; non c'è tranquillità di focolare domestico, nè cura della propria salute. Essi sono i soldati della Legge; per la sua difesa contro i violenti e contro i fraudatori essi debbono affrontare pericoli, vincere repugnanze, soffocare sentimenti.

Lo Stato deve adeguatamente compensare tanti sacrifici: lo stipendio del personale di P.S. deve essere molto al di sopra della misura comune se si vuole che a tale carriera accorran*o* i migliori e non il rifiuto della società. (Applausi). Io non voglio qui affrontare più vasti problemi sull'ordinamento della P. S. Me ne sono occupato di proposito in seno alla Commissione parlamentare dell'Interno per il bilancio del Ministero degli Interni del 1921-22 e in un mio opuscolo pubblicato nel 1925. Oggi c'è per noi un problema contingente urgentissimo: stroncare la ripresa della delinquenza che sta paralizzando tutta la nostra attività agricola. E' necessario quindi per ora servirci della Polizia così come è oggi ordinata, migliorandone gli elementi e ricavandone il massimo rendimento.

Urge per ora: liberare il personale dai richiamati, specialmente da quelli con famiglia a carico; assegnare il personale in luoghi lontani dai paesi di origine; allontanare il personale dai luoghi dove si trovava nel periodo dell'emergenza; elevare di molto il trattamento economico; compiere un sollecito reclutamento di nuovi elementi di ottimi requisiti fisici e morali. E urge altresì: ordinare un rigoroso rastrellamento di armi da guerra e largheggiare nella concessione del porto d'armi ai cittadini onesti. (Vivi, prolungati applausi).

Presidente: apre la discussione sulla relazione Guarino Amelia.

Sindaco di Nicosia: parla sui mezzi celeri di cui hanno bisogno gli agenti di P. S. e cita il fatto di una rapina avvenuta in un ospedale in cui una banda armata ha agito indisturbata mentre a pochi chilometri gli agenti non potevano intervenire per mancanza di mezzi di trasporto.

Commissario Prefettizio di Partinipo: Si associa per quanto riguarda i mezzi ma vorrebbe aggiungere a proposito del trasferimento dai centri dell'emergenza anche le Guardie di Finanza.

Rappresentante deputazione provinciale di Messina: Si intrattiene sulla percentuale della delinquenza che in provincia di Messina minaccia sempre di subire aumenti e mette il fatto in relazione anche alle deficienze delle comunicazioni ferroviarie. La statistica dimostra — egli dice — che la delinquenza decresce quando vengono incrementate le comunicazioni ferroviarie.

Rappresentante del Sindaco di Acireale: Parla delle umane necessità degli agenti i quali spesso sono costretti a non poter compiere per intero il loro dovere. « Il popolo siciliano è forse il più astuto, il più acuto, il più dissimulatore di tutto il bacino del Mediterraneo quindi capisce bene la situazione di ognuno, sente i bisogni familiari degli agenti pagati con 700 lire di stipendio. E' necessario che i poteri pubblici richiedano che questo personale di P.S. diventi personale di caserma e venga alimentato col rancio completando così uno stipendio che oggi non è più uno stipendio. Non ho il permesso di entrare nella questione dell'alimentazione ma se il Presidente di questa assemblea me lo volesse consentire riterrei opportuno occuparmene ampiamente.

Presidente: Si attenga, per favore, all'ordine del giorno.

Avv. Nicolò Maggio: A me pare che il grande problema che è stato oggi affrontato in parte, meriti una ulteriore indagine. E non è l'indagine cui accennò molto sobriamente l'on.le Guarino Amella. Il problema della delinquenza riguarda anche la nostra attività ed è un problema di coraggio. Bisogna, dinanzi al risorgere di questo fenomeno triste e preoccupante che i buoni cittadini si ritrovino in un muro e in una difesa comune. Occorre che il cittadino reagisca con tutte le sue forze e questa iniziativa è l'unica che possa disarmare il delinquente. Da ciò il provvedimento che balza naturale: noi domandiamo altri provvedimenti legislativi, noi domandiamo che il cittadino che reagisce al delinquente non subisca l'arresto preventivo (vivi applausi), noi domandiamo che il cittadino che si organizza in una forma di solidarietà e di tutela per il patrimonio comune che possa essere oltraggiato, trovi una grande garanzia nella legge e questo cittadino abbia la certezza che il diritto della difesa sia portato al più alto livello. Questo è il vostro e il nostro dovere. Problema alto e forte: dinanzi al ripetersi di un fenomeno delinquenziale così grave tutti i buoni cittadini di Sicilia sap-

piano organizzarsi in una forma di solidarietà indefettibile. Perchè il terreno è stato fertile non solo per le conseguenze tragiche della guerra ma fertile per i venti anni di schiavismo fascista. Noi abbiamo ereditato anche questo dallo infausto regime. Non c'è altro rimedio se non quello di trovare in noi stessi la possibilità di una difesa perchè il delinquente sappia che l'aria per lui è diventata irrespirabile e l'aria potrà diventare irrespirabile se noi avremo potenziato questo diritto di reazione del cittadino (fragorosi applausi).

Sindaco di Valledolmo: Con vera soddisfazione ho potuto assistere come medico alla discussione veramente diagnostica fatta da tutti gli oratori, ma come medico devo dire questo: che c'è un sintomo che bisogna immediatamente curare se si vuole che l'ammalato non peggiori. Il provvedimento contingente per potere offrire ai cittadini una difesa comune è che essi siano posti in condizione di avere un porto d'armi. Ci sono troppe lungaggini, troppe prevenzioni. Facciamo voti perchè tutti possano avere tale permesso in un momento in cui specialmente c'è da proteggere la produzione granaria e il bestiame nelle campagne. Si deve ritornare cioè a quello che facevano nei primi tempi le Autorità Alleate. Si conceda al Sindaco e al Maresciallo dei Carabinieri l'autorità di rilasciare dei permessi magari per l'immediato periodo di raccolta. Il Sindaco e il Maresciallo conoscono i cittadini e possono dare con coscienza le autorizzazioni. (Applausi).

Presidente: Nessuno chiede più di parlare. L'On. Guarino Amelia replicherà ai vari oratori che si sono occupati del problema della Pubblica Sicurezza.

On. Guarino Amelia: Rispondo agli oratori che si sono occupati della mia relazione. Il Sindaco di Nicosia ha parlato della mancanza di mezzi di trasporto che ha reso spesso impossibile alla Forza Pubblica di accorrere, mentre i delinquenti sono forniti di motociclette, camions ecc. Questa osservazione me ne richiama un'altra: non solo bisogna fornire gli agenti in genere di mezzi di trasporto adeguati ma anche di armi adeguate perchè, come ho detto precedentemente, i delinquenti sono armati di bombe a mano e i nostri carabinieri non hanno che il moschetto di antica costruzione. Vicino Delia, qualche mese fa, c'è stato un grosso conflitto durato parecchie ore: sono accorse con grande celerità dai paesi vicini le Forze dell'ordine ma i delinquenti asserragliati in una casa colonica hanno resistito assai bene per molte ore. Per fortuna i ribelli furono accerchiati e la banda catturata per l'audacia e il sacrificio dei nostri agenti. Abbiamo comunque esempi che

incoraggiano: ultimamente verso Sambuca altro grosso conflitto col coraggioso intervento della Forza Pubblica. Ma questo non basta: come voto bisogna aggiungere che gli agenti non solo siano forniti di mezzi celeri ma anche di armi adeguate. Purtroppo la situazione è grave: ci sono paesi dove le armi da guerra sono di possesso comune. Io ho accennato al mercato nero delle bombe a mano: posso dire di più: che a me è stato offerto un fucile mitragliatore con abbondante dotazione di cartucce: io naturalmente ho rifiutato l'offerta ma questo non diminuisce la gravità del fenomeno. E' grave questo, Signori!

Il Commissario Prefettizio di Partinico ha detto che bisognerebbe pensare anche al trasferimento delle Guardie di Finanza. Io in verità avevo parlato di agenti di polizia in generale, ma non avevo comunque pensato alle Guardie di Finanza. Ognuno giudica attraverso le sue esperienze: io posso affermare che in Canicattì le Guardie di Finanza sono state i soli agenti di cui abbia potuto fidarmi in tutti i momenti. Ma se altrove questo non è avvenuto e ci sono posti dove abbiano dato cattiva prova, va da sé che il provvedimento che si invoca deve riguardare tutti.

Il rappresentante della Deputazione Provinciale di Messina ha parlato delle ferrovie: non credo che il problema sia consequenziale. Le ferrovie portano sì e no un miglioramento, ma c'è una forma di delinquenza che si serve di mezzi di locomozione più celeri, di autocarri per esempio. In altri tempi non era facile una cosa del genere. Quindi le comunicazioni ferroviarie non avrebbero, secondo me, una grande importanza nei rapporti col problema della delinquenza. Il rappresentante di Acireale ha accennato a un caso doloroso: alla certa debolezza degli agenti. Purtroppo è vero quello che mi son sentito dire e cioè che i prezzi dei generi « trallazzati » aumentano a seconda del numero dei posti di blocco che bisogna attraversare, perchè gli agenti sono uomini, hanno famiglia, hanno fame. Il rimedio non è quindi solo quello di dare aumenti di stipendio. Ritorno a quel che ho detto: via gli agenti che hanno famiglia, questa è una delle gravi eredità lasciateci dalla politica fascista che voleva favorire la natalità e quindi tolse alle forze di polizia il prestigio. Si è largheggiato, in questi ultimi tempi in miglioramenti, ma non è sufficiente: togliendo agli agenti le famiglie sarà più facile una più larga alimentazione in modo che essi non abbiano più nessun bisogno e nessuna ansia. Io a Canicattì ho migliorato le condizioni alimentari dei carabinieri e posso dire che i carabinieri si trovano in migliori condizioni dei cittadini. Approvo poi pienamente quanto ha detto l'avvocato Maggio. Senza dubbio, caro Maggio, bisogna che pensi anche il cittadino a difendersi, non bisogna prestare facile acquiescenza alle lettere minatorie o alle minacce. Bisogna aver questo coraggio. Io l'ho avuto, io

ho contato persino il denaro a chi mi aveva mandato la lettera minatoria, ma non gliel'ho dato, anzi io stesso l'ho arrestato. Comunque resta stabilito che è necessario che il cittadino abbia i mezzi e le garanzie per difendersi e difendere il suo patrimonio. In molti comuni i proprietari hanno provveduto ed hanno istituito delle guardie campestri private e questo bisognerebbe favorirlo ovunque. Quello che ha detto il Sindaco di Valledolmo è giustissimo: facilità di dare il porto d'arme. Portare l'arma è un diritto, if non portarla è una eccezione riservata al delinquente. Ci può essere una questione fiscale, una tassa, ma quando un cittadino presenta il suo certificato penale, se è incensurato, deve poterlo avere subito. E credo che questo possa essere compreso nell'ordine del giorno. (vivi applausi).

Presidente: Prego l'on. Guarino Amelia, tenendo conto delle osservazioni fatte e da lui accettate, di procedere alla compilazione di un voto che nella seduta pomeridiana approveremo insieme agli altri.

Invito, intanto, l'avv. Guido Napoli a svolgere la sua relazione sul

CONFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI DELLA FACOLTA' DI SCIOGLIERE ANTICIPATAMENTE I CONTRATTI STIPULATI DALLE AMMINISTRAZIONI FASCISTE

Avv. Guido Napoli: Abituati a guardare le cose nella loro cruda realtà, dobbiamo riconoscere che venti anni di fascismo non hanno distrutto soltanto delle cose corporee, ma hanno distrutto altresì un bene inestimabile della civilizzazione dei popoli, il senso cioè dell'onestà e della moralità di una parte tutt'altro che trascurabile dei componenti la collettività nazionale: ne possiamo ancora pensare che gli effetti deleteri siano venuti a cessare con la eliminazione della dominazione corrotta.

Venti anni di fascismo, venti anni di corruzione inquinano purtroppo un paese, e lasciano solchi e tracce tutt'altro che rapidamente eliminabili. L'immediato arricchimento di ogni singolo componente della banda di avventurieri cui la violenza e la menzogna resero facile l'assalto ai più grandi forzieri della Nazione — Stato ed Enti locali —, accompagnato dalla più ostentata, dalla più sfrontata alterigia dei depredatori, che, privi essi stessi di senso morale ed inorgogliti della cambiata condizione della loro vita che ad essi che venivano dal nulla permetteva di condurre vita da signori, sperperando con le varie contesse del Viminale, permanenti mezzane di ogni più losco affare, diede la prima scossa ai sentimenti dei meno resistenti. Il sistema della corruzione doveva purtroppo allargare via via la sua cerchia,

l'onestà sempre maggiormente doveva cedere al farabuttismo imperante, ostentante considerazione e rispetto per ogni profittatore, disprezzo per gli onesti per cui l'aria si fa ogni giorno sempre meno respirabile e che ogni giorno dippiù si sentono cacciati nell'ombra.

In questa atmosfera la onestà e la moralità non divennero che un ricordo del passato, considerato spesso con derisione, come sentimentalità da deboli, dai parvenus del potere tanto più avidi di guadagno quanto più erano stati miseri ed abietti nei primi tempi della loro vita.

Ora è in questa atmosfera, sempre più pesante, man mano che gli anni passavano e che diminuiva negli onesti la speranza della fine della dittatura e del ritorno delle democrazie al governo della Nazione, che così gli interessi dello Stato come quelli degli Enti locali sono stati amministrati da gente che si sentiva discriminata dall'esempio di coloro che stavano in alto. Le conseguenze deleterie imponenti nell'amministrazione dello Stato, nella gestione delle Banche e delle grandi Società, hanno lasciato la loro orma presso gli Enti locali, i quali hanno concluso contratti rovinosi che hanno talvolta fatto perdere i beni stessi già di loro proprietà, e nella maggior parte dei casi, li hanno depredati delle loro disponibilità finanziarie; e per quanto attiene ai contratti a lunga scadenza i favoriti di un tempo continuano purtroppo tuttavia a godere i vantaggi male acquistati, gli Enti locali essendo, per le leggi in vigore, obbligati a rispettare tali contratti come onesti o comunque rispondenti a quell'equilibrio fra prestazione e controprestazione che in un onesto contratto non deve mai mancare; e per quanto riguarda gli affitti, a mantenere i favoriti di allora, ed ai prezzi allora da essi concordati con le Amministrazioni fasciste, stante le leggi di blocco sulle locazioni.

Ma non si devono definire soltanto i contratti che hanno fatto perdere ai Comuni la proprietà dei beni ma anche quelli che sono veri e propri atti di spoliazione.

Varvaro: Abbiamo palazzi affittati per una lira l'anno!

Guido Napoli: Si tratta di opera di rivendicazione e di giustizia perchè non si può ancora assistere al perpetuarsi della spoliazione fatta a svantaggio dei Comuni ed a favore di enti del vecchio regime o di cricche da esso a suo tempo aiutate (vivi applausi).

Presidente: Apro la discussione sulla relazione Napoli.

Rappresentante di Acireale: Io vorrei conoscere dall'avv. Napoli se per

amministrazione fascista egli intende quelle che hanno governato nell'ultimo ventennio.

Guido Napoli: Sì, comunque il problema è legato al riscontrare o meno gli elementi della frode.

Rappresentante di Acireale: Noi ad Acireale abbiamo questa situazione: avevamo il Teatro Bellini, uno dei più bei teatri di prosa della Sicilia. Venne ceduto al Dopolavoro per niente, poi subaffittato da questi per lire mille a una impresa cinematografica. In seguito, siccome c'era un fascista rappresentante di popolit, eternit, linoleum ecc., fu facile dimostrare che il teatro era incendiabilissimo: si ordinò quindi lo svellimento del palcoscenico e il teatro diventò un cinematografo. Adesso l'appaltatore fa l'offerta reale di L. 1000 e afferma che il teatro spetta a lui che ne detiene il possesso di fatto e il Municipio si trova in causa per sistemare la cosa.

Guido Napoli: Questa legge che noi invochiamo annullerebbe subito il contratto e il Comune verrebbe in possesso del Teatro. Comunque ritengo che si debba tener conto anche della differenza del valore della moneta dal tempo dei contratti ad *oggi*. Sarebbe quindi opportuno...

l'arvaro: Questo è pericoloso. Si darebbe modo a inframmettenze dannose.

Presidente Deputazione Prov. di Catania: Dal punto di vista politico e morale ci troviamo tutti d'accordo. Penso però che è bene che sia approfondito l'esame dal punto di vista giuridico perchè la richiesta di un annullamento potrebbe farci incontrare delle difficoltà. E di ciò se ne è accorto anche il relatore il quale è sceso a una subordinata, quella di demandare l'esame di alcuni casi a un organo giudiziale. Io penso che più praticamente si possa far questo: invece dell'annullamento sic et simpliciter si deve affermare il principio della facoltà di revisione da parte degli enti pubblici: un principio di revisione il quale sarebbe collegato anche a una norma di diritto comune, quella sulle contrattazioni private.

Questa osservazione mi viene suggerita dal fatto che noi non dobbiamo riferirci solo alle vendite e alle locazioni ma anche ai servizi pubblici. (applausi).

Guido Napoli: Io vorrei che l'azione di rescissione si applicasse a tutti i contratti dal '22 in poi in quanto tutti i contratti fascisti sono presunti

in frode. Restano quelli fatti dall'inizio della guerra per la svalutazione della moneta: per questi riterrei opportuno un apposito organo giudiziale.

Nino Varvaro: Chiederei un'aggiunta al voto. Vi sono due casi che bisogna prevedere: certi Comuni, e mi riferisco a quello di Palermo, hanno dovuto fare un tipo di contratto di donazione sia verso enti fascisti che altri di natura diversa. Credo che questa legge di annullamento dovrebbe riferirsi anche a queste donazioni. Noi abbiamo avuto un proclama del Generale Alexander — credo il n. 7 — che disponeva che tutti i beni del cessato regime o delle organizzazioni dipendenti si intendevano acquisiti al Governo Militare Alleato. Successivamente con altra disposizione è detto che il Governo Militare Alleato dava questi beni a vantaggio delle popolazioni dei paesi occupati. Di fatto avvenne questo: che di questi beni si è impadronito prima il Governo Alleato, successivamente esso li aveva ceduti ai Prefetti e questi beni naturalmente sono diventati governativi e si è finito col disporne in vari modi ed in modi che possono anche ferire gli interessi dei Comuni. Per Palermo per esempio, alcuni dei nostri edifici migliori sono stati ceduti alle amministrazioni fasciste, al dopolavoro, alla GIL ecc. Successivamente attraverso quanto ho detto sono passati al Governo Italiano che non li ha restituiti ai Comuni. E noi dobbiamo ancora fare... voti, come Giunta, perchè ci vengano riassegnati i... nostri beni! Io credo che ci vorrebbe una legge che sancisse il ritorno immediato di questi beni ai legittimi proprietari.

Noi abbiamo poi contratti stipulati così: si riunisce il Podestà di Palermo, e il rappresentante del partito fascista. Il Podestà di Palermo non ha un centesimo ma deve regalare un palazzo al partito fascista. Fa allora intervenire la Cassa di Risparmio, accende un mutuo del quale pagherà gli interessi e la sorte entro venti anni, dopodichè il palazzo che ha comprato a credito viene regalato alla Federazione fascista e tutto è salvo! Ancora oggi noi paghiamo interessi e sorte per fare i generosi senza un centesimo! Ancora, altre cessioni sono state fatte non precisamente al p. n. f. ma come se fosse, perchè sono altre persone, altri enti che hanno avuto dal fascismo questo genere di beneficio; ma siccome essi non sono il p. n. f. e non sono nemmeno organizzazioni aderenti al p. n. f. non ci fu alcun provvedimento del Governo Militare Alleato e quindi nessuna restituzione. Questo tipo di cessione è la più gravosa e se non fu fatta al fascismo fu fatta certamente per l'esistenza del fascismo. Perchè era sufficiente che qualche ente o organizzazione si desse in braccio al regime perchè questi ritenesse di doverlo ricompensare a spese degli enti comunali. A Palermo questi regali ammontano a 40 milioni! Ora io credo che bisognerebbe aggiun-

Bere al voto questo: che si restituiscano ai Comuni quei beni che furono donati senza una ragione plausibile durante il periodo fascista. (vivissimi applausi).

Sindaco di Isnello: Il Comune di Isnello ha quattro feudi dati a prezzi irrisori: 180 ettari per ottomila lire per esempio: 52 ettari per 2400 ecc. per un totale che si aggira sulle 37-38 mila lire. Al Comune queste 38.000 lire non bastano per pagare le tasse. Io ho invitato tutti e quattro i gabelotti per un accordo amichevole: si sono rifiutati tutti e quattro sostenendo di avere un contratto e pretendendone il rispetto. A tal proposito volevo fare un esposto all'Alto Commissario ed al Prefetto. Comunque io sarei del parere di troncane immediatamente senza revisione di sorta tutti i contratti fatti dalle amministrazioni fasciste.

Sindaco di Catania: A Catania si è dato un grande palazzo al Fascio per una lira all'anno. Io questo palazzo l'ho ripreso subito perchè vi si era installato il Governo Alleato ma ho egualmente citato il liquidatore per pagarmi tutti questi venti anni a un canone equo.

Presidente: Data la delicatezza dell'argomento e le osservazioni fatte, prego l'avv. Napoli di riunirsi col Presidente della Delegazione Provinciale di Catania e col rappresentante di Acireale e l'avv. Varvaro per presentare un ordine del giorno. Prego intanto l'avv. Ardizzone, Sindaco di Catania, di riferire sul problema degli

SCAMBI E TRASPORTI IN SICILIA

Avv. Ardizzone: 1.a Sicilia, unità regionale creata da natura e consolidata da secoli di storia, ha avuto caratteri prevalentemente agricoli nelle zone interne e caratteri prevalentemente commerciali - industriali negli aggregati urbani maggiori, soprattutto della costa.

Negli emporii della costa, fra cui i principali Palermo, Catania e Messina, affluivano i prodotti del suolo e delle miniere con attivissime correnti di traffico per il consumo e per la esportazione, si sviluppavano correnti di scambio per i manufatti da servire alle popolazioni dell'interno ed i trasporti marittimi, specie per l'esportazione, assumevano grande e notevole importanza. L'intenso movimento d'anteguerra era affidato ai trasporti marittimi ed alle reti ferroviarie a scartamento normale e ridotto, integrate e talvolta superate in attività dai trasporti a trazione meccanica per via ordi-

naria. La forzata mancanza dei trasporti marittimi dovuta alle attuali contingenze di guerra, i gravissimi danni subiti dalla rete ferroviaria e le limitazioni nella disponibilità e nell'uso degli autoveicoli sono gli ostacoli più importanti alla normalizzazione dell'attività commerciale; e l'elevato costo dei trasporti meccanici, laddove non sopperisce la ferrovia, incide fortemente sul prezzo del prodotto con danno dei consumatori e dei produttori. Alle difficoltà dei trasporti si sono aggiunte le limitazioni all'intercambio tra provincia e provincia, tra regione e regione, che ebbero nel periodo fascista delle cosiddette sanzioni, limitazioni con le quali vengono innalzate fittizie barriere che danno certamente origine a gravi inconvenienti in pregiudizio di produttore e consumatore ed elevano il costo dei prodotti a tutto vantaggio di speculatori temerari, i quali facevano e fanno pagar cara ogni riuscita evasione dalle maglie dei divieti.

Purtroppo taluni ritengono che possa tuttora essere continuata con profitto questa politica di frazionamento in tanti staterelli chiusi quali sono le provincie o le regioni; essi non si accorgono che, attraverso le paratie dei compartimenti stagni, filtra di soppiatto l'acqua che alimenta i rivoli impuri della corruzione e del contrabbando; essi non si accorgono che qualsiasi ostacolo frapposto al normale scambio dei prodotti nuoce in definitiva non solo alle provincie di consumo ma anche alle provincie di produzione.

Le leggi ferree dell'economia possono subire momentaneamente compressioni, ma prendono sempre il sopravvento; occorre quindi procedere all'immediato ripristino della libertà dei traffici e favorire l'afflusso delle merci sui mercati di consumo, ottenendo così la graduale ripresa di tutte le attività agricole, commerciali ed industriali, ed un notevole ribasso nel costo dei prodotti e nel costo della vita.

Tutto l'anzidetto riguarda gli scambi tra le Provincie e tra le Regioni; ma necessita soffermare la nostra attenzione sull'esportazione ed importazione dalla e per la Sicilia, esportazioni ed importazioni che ammontavano a diversi miliardi e che sono venute meno intisichendo inevitabilmente la nostra economia. Nell'attuale stato di guerra noi assistiamo impotenti a questo fenomeno: mentre gli agrumi, fonte di lavoro e di benessere per vaste classi di produttori, lavoratori ed operai, sono marciti sotto gli alberi e parecchi altri prodotti del suolo non hanno più il loro sbocco nell'esportazione, contemporaneamente è venuto meno il regolare e normale rifornimento di materiale e di prodotti che sono assolutamente necessari alla ripresa economica dell'Isola ed alle esigenze dei suoi abitanti.

Occorre predisporre sin da ora, e nei limiti del possibile attuare fin d'ora, traffici e comunicazioni per gli scambi dei prodotti; se le difficoltà

sono oggi insormontabili per quanto riguarda i trasporti ferroviari, se la nostra marina mercantile è quasi del tutto distrutta ed i nostri Cantieri sono costretti a restare inattivi per mancanza di materiali, il trasporto con autoveicoli industriali ed il piccolo e medio cabotaggio possono alleviare l'asprezza e la tristezza della presente situazione.

Per quanto riguarda i rifornimenti di prodotti finiti e di materiali necessari alla nostra ripresa economica alle nostre esigenze, noi confermiamo la nostra illimitata fiducia nell'opera fattiva e tenace dei nostri grandi Alleati. (vivi prolungati applausi).

Presidente: Vorrei, prima dell'inizio della discussione, ricordare che in una delle prime sedute della Giunta di Palermo, nell'ottobre scorso si fece un voto perchè ritornando a una vecchia massima della costituzione siciliana del 1812 si ritornasse all'abolizione delle barriere fra provincia e provincia. Ricordo che il col. Poletti apprezzò il nostro voto ed ebbe a dare disposizioni, ma l'abitudine era talmente inveterata che questo voto restò lettera morta e Sindaci e Prefetti chiusero le strade del libero commercio dell'Isola. Oggi mi consta che l'Alto Commissario, sollecitato da noi su questo argomento, ha diramato una circolare ai Prefetti perchè ogni impedimento al libero commercio in tutta l'isola sia evitato. Quindi credo che si possa votare in pieno l'ordine del giorno Ardizzone.

Sindaco di Castoreale: Io credo che sia necessario trattare il problema dei trasporti anche sotto un punto di vista più lato: i Comuni si trovano nelle condizioni di non poter provvedere all'approvvigionamento perchè difettano di automezzi. Non parliamo della rete ferroviaria perchè essa malgrado l'incremento dato ai lavori dal Governo Alleato, malgrado l'interessamento delle nostre Autorità, ancora purtroppo è molto limitata. Ma si è verificato un fatto: proprio l'altro ieri recatomi all'Istituto Trasporti di Messina per fare il contratto degli automezzi per il mio Comune che comprende un vasto territorio, mi si rispose che potevo disporre di un solo camion, il che significa niente perchè 15 giorni su 30 per lo meno l'automezzo resta inerte per difetti. Ed allora ho fatto presente questo fatto a un ingegnere venuto da Messina il quale mi rispose: « si viene qui e si cerca un altro automezzo ». Bella la teoria, ma in pratica non ci siamo, perchè io debbo partire da Castoreale a 55 chilometri da Messina e venire a Messina senza mezzo di locomozione perchè si priva persino il Sindaco del permesso di circolazione della propria vettura. Si viene a Messina, si cerca l'automezzo che non c'è: la popolazione intanto tumultua e mette l'amministrazione comunale in grave disagio. Ecco perchè bisognerebbe fare voti all'Alto Com-

missario e al Governo Alleato perchè si decentri il servizio dei mezzi di trasporto e in modo semplice perchè basterebbe, io credo, creare un ufficio di controllo regionale con degli ispettori, dare ai Comuni gli autocarri che ognuno deve avere, con spese di manutenzione e riparazioni a carico dei Comuni, insomma dare ai Comuni direttamente i mezzi per potere rispondere di fronte alle popolazioni ed assumere le proprie responsabilità. (applausi).

Sindaco di Isnello: Prima che chiedesse la parola il Sindaco di Castroreale volevo dire proprio questo. L'I.N.T. creato da Ciano ai danni delle Ferrovie dello Stato deve essere subito eliminato. E' tale carrozzone a vantaggio di molti ed a svantaggio dei Comuni...

Maggio N.: E' un carrozzone...

Rappresentante di Acireale: Ma un carrozzone potente...

Sindaco di Isnello: Io pago 8000 lire. Non si permette all'autocarro del Comune di trasportare passeggeri in un momento così critico, senza corriere e in zone lontane 115 chilometri da Palermo. Difatti ieri ho dovuto recarmi sino a Termini e poi col treno raggiungere Palermo. L'I.N.T. non vuole pensare alla manutenzione: l'ultima circolare avverte che mancano i pezzi di ricambio. Quindi il Comune si trova in questa condizione: deve pensare alla manutenzione, all'autista, deve pagare l'affitto e non può usufruire degli incassi perchè questi sono dell'I.N.T. Ora è possibile che un Istituto del genere debba ancora vivere? Il camion è del Comune o dell'I.N.T.? Io proporrei che l'I.N.T. venisse abolito. Sentite questa: io ho dovuto prendere 45 quintali di zolfo. Per avere la benzina che mi spettava mi sono recato prima alla Camera di Commercio, poi all'Ufficio Alimentazione, poi da S. E. Cammarata, poi dopo aver sentito tante parole e non aver avuto una goccia di benzina, mi sono rivolto a S. E. l'Alto Commissario che telefonò al generale Catalano. Dopo aver perduto tre giorni, finalmente il generale Catalano mi fa un buono per 140 litri di benzina. Ritorno alla Camera di Commercio per il visto ed eccomi a San Lorenzo per ritirare la benzina che mi spettava di diritto, ma al momento di ritirarla ne ho ottenuto altri 150 litri di contrabbando! Naturalmente io ho preso anche questa benzina per dire oggi che cosa succede negli uffici. Pagandola a 18 lire il litro si può avere tutta la benzina che si vuole senza perdere tempo. Ecco che cosa volevo dire.

Rappresentante di Acireale: Noi avevamo 4 camions ereditati dal botino di guerra, quindi appartenenti all'Esercito Italiano: tutti in condizioni da non poter circolare. Abbiamo speso 154.000 lire e li abbiamo utilizzati per l'approvvigionamento delle città: così siamo riusciti a coprire le spese e servire 13 Comuni. Ad un dato momento arriva l'I.N.T. Il nostro Prefetto ci aveva ordinato di consegnare un autocarro ai Carabinieri. L'I.N.T. mi contesta la legittimità di questa consegna. L'I.N.T., istituto privato — udite — discute un ordine del giorno del Prefetto su materiale di proprietà del Governo!

Mi restano tre camions. Vado all'I.N.T.: pretendono tutti gli autocarri; a questa richiesta si aggiunge quella del Consorzio Agrario. Riesco a difendere i camions per 15 giorni: all'ultimo devo cedere. Me ne lasciano uno a condizioni umilianti. Un giorno scendo da Acireale a Catania: mi si ferma a un chilometro dall'abitato: un privato insieme a un carabiniere mi fanno scendere... Presento i miei titoli: niente, devo cedere il camion sulla strada come un malfattore. E così è finito l'ultimo camion. Io sono venuto a Palermo, signor Presidente, perchè lei mi restituisca il camion. (viva ilarità; il Presidente fa cenni come per dire: « e io che c'entro? »).

Rappresentante Deputazione Provinciale di Messina: Per discutere delle malefatte dell'I.N.T. non sarebbe sufficiente un'intera giornata. **Io** vi dico che a Messina esso è nelle mani di quegli elementi, affaristi e grossisti, che hanno affamato la popolazione per tanti anni. (Applausi).

Messina non è un centro di produzione, deve vivere con l'apporto delle isolette vicine. Messina paga 36 lire a chilometro per il trasporto dal posto di produzione alla città e questo incide naturalmente sul costo della merce. Questo problema va esaminato. Vi è oltre all'I.N.T. il problema delle comunicazioni dei viaggiatori: noi osserviamo che Messina non ha comunicazioni dirette con la Sicilia che attraverso una sola corriera che parte da Palermo, ferma a Messina e poi va a Catania. A me è accaduto l'altra volta di poter ritornare a Messina solo per la cortesia di S. E. Musotto. Si è accennato al problema ferroviario: dobbiamo certo fare dei voti perchè si faccia qualche cosa, ma bisogna tener conto di fare un voto particolare per Messina, la quale è quella che risente maggiormente di questa situazione. Messina vive in un piccolo triangolo della Sicilia: noi non possiamo accedere neanche alla nostra provincia, non possiamo andare a Milazzo, nè nei paesi montani. C'è di più: non possiamo far conto delle isole Eolie che furono tanto utili all'economia peloritana. I prodotti delle isole Eolie potrebbero in questo momento giovare: sono ricche le Eolie e potrebbero dare alla costruzione edilizia la pomice. Vorrei pertanto che si facesse que-

sto voto. Perchè oltretutto anche quelle popolazioni isolate hanno il diritto di essere riunite al consorzio umano. (Vivi applausi).

In quanto alla revoca di ogni ostacolo per la libertà fra provincia e provincia, S. E. Musotto il mese scorso mi aveva dato delle assicurazioni. Non so perchè sino a questo momento non si è fatto nulla e perchè non si riallaccia la Sicilia all'Italia. Io, profondamente italiano, non vedo la ragione per la quale la Sicilia non debba avere la libertà di accedere in Calabria.

Non so se voi conoscete le restrizioni che ci sono fra Sicilia e Calabria, non so se voi sapete che, per andare in Calabria, non occorre soltanto il permesso ma anche il bagno.

In cambio di olio noi esportavamo in Calabria i nostri prodotti: questo dava incremento e vita ai nostri commerci. La vita economica di Messina si svolgeva nelle provincie calabresi. La Calabria ha forti quantità di legname, che possono oggi giovare per la nostra ricostruzione industriale, perchè è proprio il legname quello che a noi manca. Ebbene, domando a voi: sapete come Palermo ha avuto l'olio calabrese? Col tralazzo legalizzato: perchè nello Stretto di Messina si trasporta olio col contrabbando e poi la merce tralazzata viene accompagnata dagli agenti di P. S.

Ora, invece di organizzare il contrabbando su basi legali, si potrebbe riaffermare che, la penisola essendo una, la Sicilia ha il sacrosanto diritto di avviare i suoi commerci con le Calabrie. E' quello che io chiedo in nome di Messina e, credo, della Sicilia tutta.

Avv. Nino Varvaro: Dopo l'I.N.T. c'è un'altra cosa. Io vorrei rendere omaggio alla relazione dell'avv. Ardizzone. Egli ha esaminato in poche parole un problema tanto delicato con la difficoltà maggiore di aver detto tutto in poche parole: il che è molto difficile.

Io chiedo che sia favorito con ogni mezzo il traffico marittimo di medio e piccolo cabotaggio e farei quindi una aggiunta al voto per la costituzione di un consorzio siciliano tra armatori siciliani.

Pino Napoli: C'è già...

Avv. Nino Varvaro: Sì, lo so. C'è, ma questo Consorzio, sorto per la intelligente iniziativa di alcuni, è stato subito accoppiato da un altro Consorzio sorto a Napoli: il Cogena. Si capisce che si tratta di cosa che nelle intenzioni è bellissima, ma in pratica è un vero e proprio disastro. Il problema resta quindi grave per noi che manchiamo da costa a costa della

Sicilia di mezzi di trasporto e che hanno provocato questo... piccolo fenomeno: che qui si compravano le arance a 10 - 12 lire il chilo e in provincia di Catania si svendevano per pochi centesimi. Noi dovremmo approfittare di questo momento per ricostruire la vita siciliana in funzione della vita nazionale.

Chi è questo Cogena? Chi lo amministra? Noi sappiamo che tutti questi enti hanno qualcuno dietro che conosce ormai bene e da tempo i sistemi del mercato nero: e noi sappiamo che, dovendo domandare permessi e contropermessi, si finisce col non avere una piccola nave se non pagando una tangente a qualcuno del Cogena. Quindi io credo che la questione sia vitale. Potrebbe non esserlo se noi avessimo a disposizione degli automezzi, invece è vitale perchè questo del mare è uno dei sistemi di circolazione del nostro sangue economico. Perchè molti dei prodotti li abbiamo ma non possiamo averli per mancanza dei mezzi di trasporto. Propongo che sia aggiunta al n. 1 lettera D) dell'ordine del giorno Ardizzone una clausola che chiede la costituzione di un Consorzio fra armatori siciliani. (Vivi applausi).

Presidente: Anche per questo argomento io prego il relatore di riunirsi col Presidente della Deputazione Provinciale di Messina e con l'avv. Varvaro per aggiornare il voto che sarà letto, per l'approvazione, insieme agli altri, nel pomeriggio.

Avv. Nicolò Maggio: Prima che si chiuda questa seduta, voglio ricordare che forse mai come in questo momento la forma soffoca la sostanza, perchè i Sindaci rappresentano sul serio l'anima siciliana. Io voglio ricordare a questa assemblea che, proprio venti anni addietro come in questi giorni, l'esponente più grande della nostra stirpe, trovava sopraffazione e morte (Tutta l'Assemblea si alza in piedi). Giacomo Matteotti non è soltanto l'esponente di un Partito, ma è oggi ancora un simbolo invendicato della libertà e del sacrificio. Si volle in Lui sacrificare e abbattere la rinascita di ogni sacro ideale, si volle in Lui uccidere l'uomo che parlava per tutti i 40 milioni di italiani, si volle in Lui martoriare la carne, ma lo spirito è rimasto invitto per venti anni ed oggi risorge più bello e splendente di prima e ce lo ricordano le ultime parole del Martire: « Voi uccidete me, ma l'Ideale che è in me non io ucciderete mai. » (Vivissimi, prolungati applausi).

Rappresentante Deputazione Provinciale di Messina: Nel ricordare un grande Martire quale è Giacomo Matteotti, io ritengo doveroso elevare un pensiero a un popolano palermitano, Antonio Riina, al quale io credo che

404

Ministero, dall'unità d'Italia al fascismo, che non si sia occupato e preoccupato di questo problema e non abbia presentato uno o più progetti di legge.

E sarei veramente immodesto se credessi di dire una parola nuova e più immodesto ancora se mi permettessi di presentare un progetto o una proposta che non fosse generica. Cосicchè io mi limiterò ad alcune idee il Comune di Palermo debba intitolare una via o una piazza. (Vivi applausi).

Presidente: Nessuna parola è più ammessa dopo quella dei due oratori che mi hanno preceduto. Ci rivedremo nel pomeriggio, alle ore 16,

SEDUTA POMERIDIANA (Ore 16) Presidenza del Sindaco di

Palermo.

Presidente: Gli Eserciti Alleati sono nei sobborghi di Roma; siamo alla vigilia della liberazione della Città Eterna. Io vi dico in verità: ho atteso con una certa emozione perchè avrei voluto avere la possibilità che tutti i Sindaci della Sicilia potessero intervenire a una manifestazione di gioia, ma intanto la liberazione di Roma non è ancora ufficiale. Comunque, tutti coloro che domani saranno ancora a Palermo sono da me invitati a trovarsi qui, in Municipio, per la manifestazione popolare che sicuramente faremo. (Vivi applausi). Intanto dò la parola all'avv. Rocco Gullo che parlerà su

AUTARCHIA COMUNALE

Avv. Rocco Gullo: Io vorrei fare una proposta che riguarda una osservazione che credo abbiano fatto tutti, e cioè che in queste discussioni vi è una lacuna in questo senso: che il relatore dei vari argomenti ha dovuto trattare da solo la questione senza l'apporto di tutti gli altri argomenti e dei fatti, che però vengono a conoscenza del relatore quando egli ha finito di parlare. Io credo che sarebbe utile per l'avvenire creare un ufficio di raccolta notizie, un ufficio studi, in modo che i vari relatori abbiano già in precedenza il materiale che potrà essere fornito da coloro che credono di poter dire qualcosa sull'argomento. Per quello che riguarda l'argomento che io dovrei trattare, ed uso proprio il condizionale a ragion veduta, debbo dire che è un argomento che non potrebbe essere trattato in uno scorcio di seduta perchè di esso si sono nel passato occupati Governi, Parlamenti, trattatisti e, se si volesse fare una indagine storica sui precedenti e si volesse, per esempio, ricercare negli atti parlamentari tutto quanto è stato detto a proposito delle leggi e progetti di legge sull'autarchia comunale, noi potremmo formare non solo una biblioteca, ma facendo la statistica delle sedute parlamentari, troveremmo che non c'è mai stato un

generali e ad alcune proposte di carattere generico. E adotterò il tono che è stato tenuto in questa riunione e che a me pare il più adatto perchè ciò di cui mi compiaccio è che si sia allontanato da questa riunione il tono accademico e demagogico. Le idee generali che vi sottopongo sono, in poche parole, queste: ridare ai Comuni la necessaria autonomia, far sì che il controllo che deve esercitarsi sia un controllo di legittimità ma che non diventi, attraverso esagerazioni o deformazioni, una ingerenza e peggio ancora una sostituzione.

Il Comune non è un ente creato dalla legge, è un ente regolato dalla legge. Mentre vi sono enti, come la provincia ed il circondario, che sono stati creati dalla legge, il Comune viceversa esiste ed è solo « regolato » dalla legge.

Come ho già detto, non voglio rifare una indagine storica perchè, ripeto, non vi è Ministero che non si sia preoccupato di fare qualcosa in questo campo. Potrei ricordare la legge del '59 e quella del '65, i progetti Rattazzi, Cavour, la legge del 18 agosto 1870, il progetto Crispi, quello di Rudini, quello di Pelloux, ecc. Ma questo avrebbe importanza se io volessi trascinarvi sul terreno accademico o dottrinario, ma io voglio restare sul terreno pratico.

In sostanza però è certo che alla concezione liberale e democratica dello Stato (io dò a queste parole il significato che devono avere e non quello che hanno assunto come denominazione di alcuni Partiti, del resto rispettabilissimi) corrisponde una concezione tirannica fascista) dello Stato, ogni restrizione alla autonomia dei Comuni. Nella relazione al Re della legge del 23 novembre 1850 (agli albori della libertà), si leggono queste parole: La più larga libertà può essere rilasciata ai Comuni senza temere che ne scapiti l'autorità politica o la sicurezza dello Stato, che anzi ne saranno rassodate ». E tutte le varie leggi si ispirarono a questa concezione. Lasciando da parte l'indagine storica, mi permetto di fermare la vostra attenzione sulle ultime tre leggi, quella prefascista, quella fascista e quella postfascista. La legge prefascista è la legge del 1915 che tutti conoscono anche perchè essa rappresenta lo stato civile della nostra nascita politico-amministrativa, nascita per alcuni, rinascita per altri come per l'onorevole Guarino Amelia che, dopo un periodo di assenza forzata, rivive

oggi la sua seconda giovinezza politica. Non era l'ideale, ma era senza dubbio una legge migliore di quella che venne dopo. Venne il fascismo del primo tempo, che ebbe la maschera e il volto: la maschera che cercava di attirare tutti e il volto che voleva far credere di aver fatto una rivoluzione (la rivoluzione di fatto non ci fu, ma praticamente venne nel 1925). E si limitò a una prima legge che nella lettera non era pessima, ma che rappresentava la maschera. Ma quando si tolse la maschera, fu proprio il grande Martire della Libertà, oggi così nobilmente rievocato dall'avv. Maggio, in quella pubblicazione che tutti ricordiamo: « Un anno di dominazione fascista », quella pubblicazione che fu la principale causale a delinquere degli assassini perchè era una tremenda requisitoria, fu proprio Giacomo Matteotti che scrisse, fra l'altro, sotto il titolo: « La mutilazione delle autonomie locali », queste parole: « Nelle nuove provincie l'amministrazione regionale decentrata aveva dato un rendimento notevolissimo per semplicità e rapidità. Le isole e il meridionale avevano chiesto la loro autonomia specialmente in materia di lavori pubblici. Il governo fascista intende distruggere ogni autonomia locale e accentrare tutto nelle autorità governative, siano esse in Roma o siano esse il Prefetto, il Viceprefetto... Frattanto con una serie di fatti e norme minori e nonostante VS ottobre 1923 il Capo del Governo avesse dichiarato di « non pensare a mettere sotto tutela i Comuni o di toglier loro la necessaria autonomia amministrativa », è stato fatto scempio di ogni autonomia locale».

E quando si tolse la maschera, il fascismo sopprime le autonomie locali e persino l'istituzione del Sindacato ecc. e seguirono le nomine per decreto reale o del Ministro dell'Interno dei Presidi, dei Vice Presidi, dei Rettori...

Il fascismo è morto, ma il suo cadavere non trova nessuno che abbia il coraggio di seppellirlo ed ora è un cadavere che ammorba l'aria e la vita... E' il fascismo cui si deve la responsabilità del nuovo sistema di controllo sugli enti locali, controllo non solo di legittimità che tutti possiamo e dobbiamo accettare, ma anche di merito. E questo sistema purtroppo non è stato spazzato! Perchè alla legge fascista del '34 fa ora seguito un'altra legge e precisamente quella del 4 aprile 1944 n. 111. Io non intendo assolutamente fare una critica alle disposizioni governative, o meglio, intendo fare quella critica onesta che è poi collaborazione. Perché l'opposizione quando non c'è bisogna crearla. Del resto, io credo che nessun uomo di buona fede possa parlare male del Governo o di determinati provvedimenti governativi: in fondo, a parlar male di questo o quel Governo nelle circostanze eccezionali in cui viviamo, faremmo lo stesso che il più ignorante degli amministrati fa nei nostri riguardi quando si lamenta che noi non abbiamo aumentato la razione del pane o della pasta. Non è facile fare

dei progetti anche perchè, per quello che riguarda il Comune, bisogna tener conto delle altre istituzioni: evidentemente una legge comunale e provinciale non può tener solo conto del Comune. Se si andasse, come si va sicuramente, incontro — ed è S. E. Di Rodinò che, nel Congresso democristiano di Napoli ha parlato favorevolmente alla creazione dell'ente — alla creazione di questo ente, ciò eserciterebbe una grande influenza sull'autonomia dei Comuni e delle Provincie. Quindi, è soltanto da un punto di vista generico che noi possiamo parlarne. Ma, poichè, ripeto, è nostro diritto criticare onestamente le disposizioni che attualmente ci regolano, mi permetto una breve disamina della legge del 1944 che è chiaro essere una legge transitoria possibile. Vediamo. Prima del fascismo, Sindaci, Amministrazioni comunali e provinciali venivano eletti dal popolo: con la legge fascista si arrivò alla designazione per decreto reale o ministeriale e si arrivò persino alla revoca. Prima del fascismo, il Sindaco poteva essere sospeso dal Prefetto per gravi motivi, e contro il provvedimento veniva ammesso il ricorso gerarchico: giurisdizionale o straordinario. Con la legge fascista non si prevede la sospensione, ma la revoca che poteva essere fatta da un Prefetto; ma vi era la possibilità del ricorso giurisdizionale. Oggi, postfascismo, essi possono essere revocati dal Prefetto per inadempienza ai doveri di ufficio o per motivi di ordine pubblico! La legge fascista richiedeva che vi fossero dei gravi motivi, ora basta il motivo anche non grave. Contro il provvedimento di revoca non è ammesso gravame in sede giurisdizionale. Quindi due innovazioni più fasciste della legge fascista!

Ma vi è qualcosa di più grave: vi ho parlato del controllo di merito, che è qualcosa di diverso dal controllo di legittimità, perchè finisce col diventare ingerenza e può trasformarsi in sostituzione dell'organo amministrativo.

Ebbene, all'art. 8 la nuova legge dice qualcosa che val la pena di leggere: « Le deliberazioni del Sindaco, della Giunta Municipale, del Presidente e della Deputazione Provinciale sono soggette ai controlli di legittimità e di merito attribuiti agli organi governativi dalle vigenti disposizioni di legge ». Cioè della legge fascista? Non solo, ma si parla non solo delle deliberazioni della Giunta Comunale e della Deputazione Provinciale, ma anche di quelle del Sindaco e del Presidente della Deputazione Provinciale. E allora, di che cosa si tratta? Quali sono le deliberazioni del Sindaco e del Presidente della Deputazione Provinciale? Sono deliberazioni di mera esecuzione: ciò vuol dire che il sindacato di merito, che si può accettare solo in determinati casi, si estende non soltanto alle deliberazioni vere e proprie, ma anche a quelle che si riferiscono alla esecuzione di deliberazioni già approvate. Per esempio, il trasferimento di un impiegato da un

ufficio all'altro rientra a parer mio nelle deliberazioni del Sindaco che devono esser sottoposte al controllo di legittimità e di merito. Tutto questo è qualcosa di così grave e allarmante per cui credo che si dovrebbe richiamare l'attenzione del legislatore sulle conseguenze che possono non esser gravi in una provincia che ha un Prefetto che ha origini democratiche e che resti nella democrazia, ma che sarebbero gravi in quelle provincie dove i Prefetti vengono dal fascismo e restano fascisti almeno nella mentalità. E io potrei darvi degli esempi: la Giunta Municipale di Palermo doveva rimuovere senz'altro da uno degli incarichi che i gerarchi fascisti anche altolocati non disdegnavano, il signor Cucco, commissario per la Sicilia del nuovo governo repubblicano fascista e lo aveva fatto con poche ma sentite parole sottolineando lo sdegno che la condotta dell'uomo ispirava. Bene: ci pervenne una nota — si dice per errore — scritta forse da un funzionario e non a conoscenza del Prefetto — con la quale si sosteneva che la deliberazione era nulla perchè doveva esser presa con voto segreto, e che lo stile doveva essere conciso! (ilarità).

Altro esempio: l'ufficio legale del Comune di Palermo doveva assumere un modesto agente legale esterno. Questo posto di straordinario avventizio, era stato occupato da un vecchio funzionario che, per ragioni di età e di malattie, da alcuni mesi era stato sostituito di fatto dal figlio. Si era pensato di regolarizzare la situazione assumendo, sempre come straordinario avventizio, al posto del padre il figlio che tra l'altro non era iscritto al partito fascista. Bene, questo provvedimento di ordinaria amministrazione preso dall'amministrazione di un comune di 400 mila abitanti venne respinto dalla Prefettura perchè... era ancora in vigore la prefettizia 8-10-41 — dico 41! — e cioè la disposizione per cui il Comune che doveva assumere un qualsiasi impiegato senza concorso doveva scrivere alla Federazione provinciale fascista, informarsi se il candidato era iscritto al partito, ecc. La lettera in verità aggiungeva un « tenendo conto delle nuove circostanze ». Ma io non so al posto della Federazione fascista a chi avrei dovuto domandare (viva ilarità). E molti altri casi si potrebbero citare anche per altri casi che riguardano non assunzione di personale ma problemi gravi di ordine locale.

E' chiaro che questa legge del '44 è una legge che non si ispira alla concezione democratica dello Stato ed è chiaro che tutto deve essere rifatto. E quando si deve rifare una casa distrutta non si comincia dalle vette ma dalle fondamenta.

All'epoca in cui vi era ancora la guerra, anzi non c'era ancora la guerra, un amico mi disse una frase volgare ma incisiva. Allora il nostro spirito era combattuto fra l'ansia di veder travolto il fascismo e il timore per le sorti della Patria: « siamo ridotti al punto — mi diceva quest'amico — di desiderare

di bruciare il materasso per distruggere la cimice ». L'ho incontrato poi e gli dissi: « La cimice è distrutta ma è andato in fuoco non solo il materasso ma anche il palazzo »! Occorre rifare dunque le fondamenta e ricominciare la costruzione con le forze e le energie degli enti locali.

Io vorrei finire con le stesse parole con cui ho iniziato e precisamente con le parole della relazione al Re del '59 sulle autonomie locali che rassodano l'unità nazionale. Noi dobbiamo ridare libertà ai nostri Comuni, alle nostre Provincie se si vuole rinsaldare l'unità nazionale. Ecco perchè io, convinto di non aver neanche sfiorato l'argomento, ma di aver fatto solo da battistrada per le altre idee che potranno essere sviluppate ora o più tardi o in altre occasioni, penso che l'unico modo di risolvere momentaneamente la situazione è quello di ritornare alle leggi democratiche e far rivivere in Italia quella vigorosa coscienza della vita locale, senza la quale non saranno mai fecondi i risultati dell'unità nazionale. (vivi, prolungati applausi).

Presidente: Apro la discussione sulla relazione Gullo.

On. Guatino Amelia: L'assemblea deve essere grata all'avv. Rocco Gullo di questa brillantissima esposizione. Lui, modesto, ha detto di fare semplici accenni, invece ha messo il dito sulla piaga e la sua relazione è stata un diletto. Io vorrei però dire una cosa di più; l'avv. Gullo dice: ritorniamo alle leggi democratiche e cioè alla legge del '15. Io vorrei richiamare l'attenzione dell'assemblea sul fatto che dopo la legge del '15 il movimento per le autonomie locali fu intensissimo perchè si voleva togliere i Comuni dalle ingerenze eccessive del Governo. Voi ricorderete quanti inceppi conteneva la stessa legge del '15 per le amministrazioni comunali. Con la legge del '15 anche se ¹¹¹³ Comune voleva nominare un usciere doveva dar conto e ragione al benedetto Prefetto, alla Giunta Provinciale Amministrativa, e così via per gli stipendi...

Rino Napoli: Anche per dare un nome a una piazza ci vuole il benessere dei Prefetto.

On. Guarino Amelia: Sicuro, anche per dare il nome a una piazza! Di più: si doveva chiedere l'approvazione di una spesa per la costruzione di un ponte, quando l'approvazione arrivava i prezzi erano mutati e il ponte non si poteva più costruire. Contro queste remore si è tanto gridato, ma, si è detto, i Comuni possono abusare della libertà. Io ricordo un sindaco della mia provincia che aveva avuto approvata una spesa per un bevaio: prima deliberazione di 3000 lire, dopo tre mesi altra deliberazione di 4000 per un bevaio, dopo 4 mesi altra spesa di 5000 lire: era sempre lo stesso bevaio! (ilarità)

Ora mi sapete dire in che cosa giovò il controllo del prefetto? In niente. Aggiungete poi quello che succede e che succederà anche in tempi normali: quel sindaco è nelle grazie del Prefetto e la deliberazione corre liscia, se no, niente. Finiamola dunque con tutti questi rigori, diamo ascolto a tutto quello che fu detto allora attorno alla legge del '15: lasciate che ognuno assuma le sue responsabilità. Che vengano degli ispettori a vedere e se c'è del marcio che si punisca, ma non ispettori, come quelli fascisti, che non avevano occhi per vedere! Quindi io vorrei che l'ordine del giorno non si limitasse a invocare il ritorno alla legge del '15 ma si tenesse conto di eliminare gli altri inceppi che hanno sempre ostacolato ed ostacolerebbero ancora la vita comunale. (applausi).

Avv. Rocco Gullo: Io sono perfettamente d'accordo con l'on. Guarino Amelia ed ero d'accordo prima ancora che egli parlasse perchè avevo detto che la legge del '15 non era l'ideale tanto è vero che ricordavo le parole del '23 di Matteotti in cui si accennava al concetto che le isole ed il mezzogiorno avevano chiesto le loro autonomie specialmente in materia di lavori pubblici.

Non vi è dubbio quindi che dopo la guerra si dovrà ancora studiare e migliorare questa materia. Quindi io non desideravo puramente il ritorno al '15, ma il ritorno, come ho detto nelle mie ultime parole, alle leggi democratiche, rettifico alla concezione democratica. Perchè la legge del '15 deve considerarsi superata e si deve quindi ritornare alla concezione democratica che coincide con la più larga autonomia locale. E' questo il nostro voto: ma in attesa sarebbe sempre un vantaggio rispetto alla legislazione fascista il ritorno alla legge del '15. (applausi).

Presidente: Siccome nessuno chiede di parlare prego il relatore di leggere gli ordini del giorno concordati per chiedere l'approvazione dell'Assemblea.

IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA PUBBLICA

L'Assemblea dei Sindaci e rappresentanti delle Amministrazioni provinciali della Sicilia, intesa la relazione dell'on. Guarino Amelia, Sindaco di Canicattì, sulla Pubblica Sicurezza e le osservazioni dei vari oratori.

FA VOTI:

1) liberare il personale di polizia (carabinieri, agenti, guardie di finanza ecc.) dai richiamati, specialmente da quelli con famiglia a carico;

- 2) evitare che il personale di polizia eserciti la sua funzione in luoghi vicini ai paesi di origine o di residenza dei parenti e affini;
- 3) allontanare il personale dai comuni dove si trovava nel periodo fascista e di emergenza;
- 4) elevare, adeguatamente alla difficile e delicata funzione, la retribuzione del personale di polizia e garantirgli una sufficiente alimentazione;
- 5) compiere un sollecito reclutamento di nuovi elementi con ottimi requisiti fisici e morali;
- 7) favorire l'organizzazione e il funzionamento dei corpi di assistenza privata previsti dalle leggi vigenti e come tali riconosciuti dallo Stato e garantire da processi, molestie e grattacapi il cittadino che reagisca alle aggressioni dei delinquenti;
- 8) intensificare l'opera preventiva delle commissioni del confino di Polizia secondo la legislazione prefascista;
- 9) rendere possibile l'immediato rilascio del permesso di porto d'armi ai cittadini incensurati, a mezzo delle autorità locali di ogni singolo Comune e sotto la loro responsabilità;
- 10) ordinare un rigoroso rastrellamento di armi di guerra con gravi sanzioni agli evasori;
- 11) adeguare il prezzo del grano e la razione del pane e della pasta alle necessità agrarie e alle tradizioni e bisogni alimentari delle popolazioni siciliane, unico mezzo di eliminare il mercato nero che è una delle principali cause del rifiorire della delinquenza.

**CONFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI DELLA FACOLTA'
DI SCIOGLIERE ANTICIPATAMENTE I CONTRATTI
STIPULATI DALLE AMMINISTRAZIONI FASCISTE**

L'Assemblea dei Sindaci e Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Sicilia, sentita la relazione dell'avv. Guido Napoli, Vice Sindaco di Palei_mo;

ritenuta la necessità di reintegrare gli Enti locali di quei beni di cui durante il malgoverno fascista sono stati spogliati mercè la stipula di contratti fraudolenti o di favore;

ritenuta la necessità di ristabilire la moralità e l'equilibrio tra prestazione e controprestazione in quei rapporti contrattuali conclusi dalle Amministrazioni fasciste che per la loro natura continuativa e per effetto delle leggi di blocco dei prezzi continuano anche in atto la spoliazione di detti Enti;

FA VOTI ALL'ALTO COMMISSARIO

Nonchè provochi la promulgazione di una legge:

a) che dichiari la nullità a semplice richiesta delle Amministrazioni degli Enti locali di tutte quelle donazioni, anche se dissimulate come contratti onerosi con l'aggiunta di risibili controprestazioni, che sono state operate dalle Amministrazioni susseguitesi dall'avvento della dominazione fascista e sino alla data alla quale ciascun Comune è ritornato alle libertà democratiche;

b) che dichiari la nullità dei contratti onerosi conclusi dalle Amministrazioni fasciste che gli Enti locali ritenessero di loro interesse annullare, rimettendo ciascuna parte nella situazione precedente;

c) che restituisca in termine gli Enti locali per l'esercizio delle opportune azioni di annullamento e rescissione rispetto a tutti i contratti conclusi dall'avvento della dominazione fascista, istituendo uno speciale organo per la risoluzione delle controversie relative;

d) che conferisca agli Enti locali la potestà di risolvere i contratti continuativi da essi ritenuti onerosi e che svincoli gli Enti stessi da ogni restrizione imposta dalle leggi di blocco.

SCAMBI E TRASPORTI

L'Assemblea dei Sindaci e dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Sicilia, sentita la relazione dell'avv. Ardizzone, Sindaco di Catania, sul problema degli scambi e dei trasporti, nonchè le osservazioni fatte da vari oratori;

FA VOTI:

1) per i trasporti:

a) che sia dato il massimo impulso ai lavori di ricostruzione della rete ferroviaria e nel frattempo sia provveduto con trasporti automobilistici al necessario allacciamento fra i centri più importanti;

b) che l'Azienda della Strada e le Province accelerino i lavori di ricostruzione e di manutenzione della rete stradale;

c) che, compatibilmente con le esigenze di guerra, sia aumentata la disponibilità dei carburanti, pneumatici e pezzi di ricambio per gli autoveicoli industriali;

d) che siano favoriti con ogni mezzo i trasporti marittimi di piccolo e medio cabotaggio; che sia reso libero ed intensificato il traffico attraverso lo Stretto e quello con le Isole Eolie; che sia potenziata l'attività del Consorzio

fra gli armatori siciliani e sia restituito ad essi il naviglio requisito.

2) per gli scambi:

Che sia revocata la facoltà di emanare divieti alla libertà di commercio fra Provincia e Provincia e tra Regione e Regione, divieti che costituiscono solamente fonte di corruzione e di speculazione contrabbandiera in danno dei produttori e dei consumatori.

E fa pure voti ai Governi Alleati affinché nei limiti imposti dall'attuale stato di guerra sia accordato un graduale rifornimento di materiali e di prodotti assolutamente indispensabili alla nostra ripresa economica.

AUTARCHIA COMUNALE

L'Assemblea dei Sindaci e dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali della Sicilia, rilevati gli inconvenienti che possono derivare dalla applicazione del R. D. Legge 4 aprile 1944 n. 111 e considerato che la più larga libertà può essere lasciata ai Comuni e alle Provincie senza temere che ne scapiti l'unità politica e la sicurezza dello Stato, che anzi ne saranno assodate;

FA VOTI:

che si ritorni alla concezione democratica della autonomia dei Comuni e delle Provincie e che in attesa di una nuova forma meglio rispondente ai nuovi tempi, si rimetta senz'altro in vigore, con gli opportuni emendamenti, la legge Comunale e Provinciale del 1915. (tutti gli ordini del giorno vengono approvati a unanimità).

Sindaco di Nicosia: Sulla questione del grano vorrei dire una parola a parte dell'ordine del giorno dell'on. Guarino Amelia.

Presidente: Ricordo che di questo problema ci siamo occupati ed ampiamente, concludendo con un ordine del giorno efficacissimo nella prima di queste nostre assemblee. L'ordine del giorno fu trasmesso alle autorità ed è stato tenuto in gran conto in quanto se è vero che è stato stabilito un prezzo generale di lire mille (a quanto pare gli agricoltori pugliesi avevano chiesto lire novecento al quintale) è altrettanto vero che la questione non è definita per la Sicilia essendo allo studio un premio di conferimento. E utile pertanto attendere.

Sindaco di Nicosia: Allora non ho più ragione di chiedere la parola.

Rappresentante Deputazione Prov. di Messina: L'argomento per il quale mi permetto di attirare la vostra attenzione è di interesse locale ma è una questione regionale e nazionale e nello stesso tempo altamente morale. Mi permetto ricordare a molti dei presenti le giornate fatali del dicembre 1908: in quella fatal mattina il più grande uragano che la natura ricordi si scatenò su Messina. Vetusti edifici, tesori d'arte, ricchezze immense furono travolte in mezzo alle macerie. Allora venne, per queste distruzioni, per le vittime umane, la parola confortatrice della nobilissima Palermo, l'aiuto della generosa Catania. Io che ho lasciato in mezzo alle macerie tutta intera la mia famiglia e gli affetti più cari, ricordo che la prima parola di conforto mi venne proprio da un palermitano, Biagio La Manna. Per quelle vittime, per quelle distruzioni io mi permetto presentarvi questo ordine del giorno:

« L'assemblea dei Sindaci e dei Presidenti delle Deputazioni Provinciali della Sicilia, sentita la relazione dell'avv. Giuseppe Vinci, Deputato Provinciale di Messina;

considerata la speciale situazione determinatasi per la città di Messina in dipendenza dei danni arrecati dalla guerra, per cui essa già così duramente colpita dal terremoto del 1908, si trova nuovamente, dopo qualche decennio di fronte al problema pressochè integrale della ricostruzione edilizia ed economica;

considerato che oltre alle case della popolazione è rimasta interamente scardinata e distrutta tutta l'attrezzatura portuale, industriale e commerciale della città e della riviera, teatro delle più dure battaglie durante la ritirata:

considerato che il problema della rinascita di Messina va esaminato e risolto alla stregua della sua posizione geografica che merita di essere giustamente valutata e valorizzata in rapporto alla funzione e alla tradizione millenaria del suo porto come base di traffici, legati ad un adeguato attrezzamento e potenziamento industriale;

considerato che il problema della città è quello della liberazione dal suo attuale isolamento, riacciandola alla rete ferroviaria del resto dell'Isola e della provincia stessa e ristabilendo al più presto le normali comunicazioni col continente, e ciò non soltanto nell'interesse di Messina, ma della intera Sicilia;

considerato altresì che per quanto concerne il problema della definitiva rinascita della gloriosa città si rende indispensabile la promulgazione di provvedimenti legislativi speciali che richiamino e aggiornino quelli già emanati dopo il terremoto, integrandoli con le necessità create dalla guerra, in modo che alla iniziativa individuale concorra l'intervento dello Stato;

FA VOTI,

al Governo Nazionale perchè per la Città di Messina in relazione alla eccezionalità dei danni patiti nell'attuale guerra vengano emanati speciali provvedimenti che tengano anche conto della mancata attuazione delle leggi speciali emanate dopo il terremoto, e cioè di tutte le provvidenze necessarie per la pronta ricostruzione della città nel settore urbanistico, commerciale e industriale e agricolo merce l'impianto di manifatture e stabilimenti industriali che dipendano da attività statali ».

Io sono sicuro che l'ordine del giorno sarà da voi senz'altro approvato. Sarà ancora un segno di solidarietà di noi siciliani. Parta da qui anche oggi il grido: « Messina deve risorgere », deve ritornare bella come prima. (applausi).

Avv. Guido Napoli: Tutti siamo d'accordo con quelli che sono i legittimi desideri di Messina. Devo però dire che il problema della ricostruzione interessa tutte le altre città. C'è però il blocco. Ritengo che nell'approvare il voto si debba pensare a mettere all'ordine del giorno di una prossima seduta il problema della ricostruzione.

Presidente: La Presidenza fa proprio l'ordine del giorno dell'avv. Vinci e lo mette ai voti per acclamazione. (Vivi, prolungati applausi. Grida di « Viva Messina »).

Rappresentante Deputazione Prov. di Messina: In nome di Messina ringrazio.

Presidente: Venendo incontro a un desiderio che è di tutti, nella prossima riunione metteremo all'ordine del giorno, relatore Giuffrida, il problema della ricostruzione sia edilizia che industriale.

Petrucci (Assessore all'Annona di Palermo): Vorrei parlare della questione del vino.

Presidente: Sarà più efficace una trattazione ampia mettendo il problema — che ha la sua importanza — all'ordine del giorno della prossima seduta.

Petrucci: Va bene, allora alla prossima.

Avv. Nino Varvaro: Propongo che si pensi a mettere all'ordine del giorno della prossima assemblea anche il problema della scuola.

Presidente: Va bene. La nuova seduta sarà fissata e comunicata almeno 20 giorni prima. Ritengo che essa dovrà tenersi ancora a Palermo salvo poi a stabilire il luogo della prossima. Il programma sarà distribuito in tempo e comunicati saranno anche i nomi dei relatori e prego tutti, come è stato giustamente richiesto ed osservato, di comunicare agli stessi relatori, idee e consigli. Prima di chiudere questa assemblea voglio dare lettura di una lettera che S. E. Musotto dopo la nostra prima assemblea ebbe ad inviarmi: « Ho ricevuto la copia degli ordini del giorno deliberati il giorno 10 dai Presidenti delle Deputazioni Provinciali e dai Sindaci dell'isola in occasione della loro prima riunione a Palermo. La ringrazio cordialmente per il gradito saluto rivoltomi dall'Assemblea per gentile tramite di V. S., saluto che ricambio beneaugurando, pregandola di volersi rendere interprete dei miei sentimenti di gratitudine. »

Alla conclusione dei lavori consentitemi che io trasmetta a S. E. Musotto questi altri risultati confermandogli la fiducia di tutto il paese e assicurandolo che noi vogliamo che questa conquista dell'Alto Commissariato non ci venga in alcun modo strappata poichè essa rappresenta il primo passo verso la ricostruzione dell'Isola. Dopodichè io vi ringrazio tutti per la disciplina, l'austerità e soprattutto per l'elevatezza della discussione su tutti gli argomenti con lo augurio che la voce che — ripeto quanto ebbi a dire stamattina — è la più pura espressione dell'anima siciliana non rimanga inascoltata laddove si ha il dovere in regime democratico di sentire la voce di quattro milioni di individui. (vivi prolungati applausi, grida di Viva S. E. Musotto).

Letto ed approvato.

IL SEGRETARIO
Rocco GULLO

IL PRESIDENTE
Lucio TASCA

Bollettino dell'Assemblea delle rappresentanze Comunali e Provinciali della Sicilia - Fasc. 1-2 (10 maggio - 4 giugno 1944).

48) *Palermo 17 giugno 1944 - Lettera dell'Alto Commissario Musotto n. 4870 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'inserimento della Giunta.*

Omissis

Ma sorge adesso la necessità che siano dettate le norme per il funzionamento del predetto Consesso, le cui attribuzioni sono puramente consultive.

Ritengo, infatti, che tali norme siano indispensabili sia per evitare possibili manchevolezze sia per precisare compiti ed attribuzioni.

E in conformità a quanto è dalle leggi stabilito per i corpi consultivi sarebbe necessario precisare quali siano gli affari nei quali sia necessario richiedere il parere della Giunta Consultiva e quali siano i casi nei quali la richiesta del parere sia semplicemente facoltativa.

Omissis

A.C.S. - Pres. Cons. Min. - Atti sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri - 1944 - fasc. 8/2 n. 10478 - sot t. 6.

49) *Salerno, 5 luglio 1944 - Risposta del sottosegretario Fenoaltea all'Alto Commissario per la Sicilia alla nota precedente.*

7619/U. L.

4870 Gab. Salerno, 5 luglio 1944

ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
P A L E R M O

OGGETTO: *Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.*

Con la nota richiamata a margine, codesto Alto Commissariato prospetta la opportunità di emanare un provvedimento che disciplini il funzionamento della Giunta Consultiva istituita con l'art. 7 del decreto legge 18 marzo 1944, n. 91, e precisi, soprattutto, gli affari pei quali il parere della Giunta debba ritenersi obbligatorio ed i casi nei quali la richiesta del parere sia da ritenersi soltanto facoltativa.

Questa Presidenza, nel rilevare che la Giunta Consultiva istituita presso codesto Alto Commissariato non può equipararsi agli altri organi consultivi, dato il suo carattere squisitamente politico, è di avviso che non sarebbe opportuno regolare con un provvedimento di carattere normativo i compiti e le attribuzioni di essa. E' ciò soprattutto perchè non è dato stabilire in astratto e aprioristicamente, tra i vari problemi politici, quello che in un dato momento possa rivestire importanza tale da richiedere che le deliberazioni al riguardo dell'Alto Commissario debbano essere precedute dal parere, che non è in nessun caso vincolante, dell'organo consultivo.

Poichè in base alla norma vigente, la richiesta del preventivo parere della Giunta è in ogni caso facoltativa, si ritiene che l'art. 7 del decreto legge 18 marzo 1944, n. 91, la cui elaborazione a suo tempo diede luogo ad ampie discussioni, non debba essere ristretto da norme ulteriori, le quali a loro volta ridurrebbero la libertà e la prontezza delle determinazioni dell'Alto Commissario.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
F./O: FENOALTEA

A.C.S. - Pres. Com. - 1944 - 8/2 n. 10478 - sott.

50) *Salerno, 7 luglio 1944 - Telegramma on. Musotto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'insediamento della Giunta.*

STATO SALERNO PALERMO P 113 52 7 13 CT 3987
10993/10478.5 8/2

N 3987 GAB GIUNTA CONSULTIVA QUESTO ALTO COMMIS-
SARIATO EST RIDOTTA AT CINQUE MEMBRI MANCANDO RAP-
PRESENTANTI PROVINCE CATANIA MESSINA CALTANISSETTA
ET TRAPANI PUNTO NEL PREGARE COTESTA PRESIDENZA DI
PROVVEDERE AT SOLLECITA SOSTITUZIONE MEMBRI MANCANTI
DESIDERO CONOSCERE SE POSSO RIUNIRE GIUNTA STESSA CON
MEMBRI ATTUALI PUNTO - ALTO COMMISSARIO MUSOTTO (1)

A.C.S. - Pres. Cons. - 1944 - 1. 8%2 n. 10478 - sott. 6:

<1' Dal timbro postale si ri4eva che il telegramma è stato ricevuto il 7 luglio 194-4.

51) *Salerno, 4 agosto 1944 - Relazione per il Consiglio dei Ministri alla modifica dell'art. 7 del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91.*

R. D. 18 marzo 1944, n. 91 nell'istituire l'Alto Commissario civile per la Sicilia prevedeva all'art. 7 la costituzione di una Giunta Consultiva composta di nove membri.

L'esperienza ha dimostrato che il numero dei membri della predetta

Giunta è eccessivo, sia agli effetti di un più spedito funzionamento di essa, sia agli effetti della sua convocazione, tenute particolarmente presenti, a quest'ultimo riguardo, le difficoltà di comunicazione nel momento attuale. Ad ovviare a tali inconvenienti, si provvede con lo schema di decreto legislativo in esame che, a modifica dell'art. 7 del citato decreto legge 18 marzo 1944, n. 91, riduce da nove a sei i componenti della detta Giunta Consultiva.

A.C.S. - ;Pres. Cons. .114m. - 1944 - fasc. 8/2 n. 10478 - sott. 6-1.

52) *D.L.L. 10 agosto 1944 n. 204 - Modificazione all'art. 7 del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato per la Sicilia.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, che istituisce l'Alto Commissariato civile per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione di Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo della Corte dei Conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei Membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è sostituito dal seguente:

« L'Alto Commissario è assistito da una Giunta consultiva composta di sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Ministri.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario e di esse sono redatti verbali ».

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1944.

Gazzetta Ufficiale - Serie speciale - 19 settembre 1944, n. 57.

DAL D. L. L. 10 AGOSTO 1944, N. 204 AI DD. LL. LL. 28 DICEMBRE
1944, N. 416 E 1° FEBBRAIO 1945, N. 50

53) Lettera dell'on. Bonomi all'on. Aldisio con notizie e proposte concernenti la Giunta Consultiva, in data 6 settembre 1944; 54) Risposta dell'on. Aldisio del 21 settembre 1944; 55) Provvedimenti per la Sicilia approvati dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 1944; 56) Nota dell'ufficio legislativo sui provvedimenti per la Sicilia; 57) Altra redazione dei provvedimenti per la Sicilia; 58) Appunto sui predetti provvedimenti; 59) Schema di D.L.L. riguardante Alto Commissariato e Consulta; 60) Schema di D.L.L. concernente gli Alti Commissariati e le Consulte della Sicilia e della Sardegna, 61) D.L. 11 dicembre 1944 sulla determinazione dell'ordine delle precedenze degli Alti Commissari; 62) Estratto dal resoconto del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1944; 63) Messaggio radiofonico natalizio dell'on. Aldisio; 64) D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416; 65) D.L.L. 18 gennaio 1945, n. 16 istitutivo dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche, 66) D.L.L. 1 febbraio 1945, n. 50 con modifiche alla composizione della Consulta; 67) Appunto relativo alla proposta Aldisio per la istituzione di una Giunta Esecutiva del 2 febbraio 1945; 68) Comunicazione dello on. Aldisio all'on. prof. Baviera della nomina a Consultore, in data 5 febbraio 1945; 69) Fonogramma dell'on. Aldisio sull'avvenuto insediamento della Consulta, in data 25 febbraio 1945; 70) Risposta ministeriale al fonogramma predetto, 71) Elenco dei componenti la Consulta Siciliana; 72) Decreto di nomina dei Consultori in data 14 marzo 1945.

53) *Roma, 6 settembre 1944 - Lettera personale di Bonomi ad Aldisio con notizie sulla nomina dei componenti la Giunta Consultiva e proposte di riforma.*

Roma, 6 settembre 1944 A

S. E. L'AVV. SALVATORE ALDISIO

ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

PALERMO

Caro Aldisio,

ho cercato di varare nel Consiglio di venerdì la lista dei sei consultori. Non è passata. Ho capito che ciascun partito ha beghe interne da comporre e che la elaborazione della lista sarà faticosa.

Ho l'impressione che una lista di sei da approvarsi in Consiglio dei Ministri, porterà in Consiglio i dissidi *personali* della Sicilia.

Io ti propongo una soluzione radicale.

Perchè, nel necessario ritocco della legge sull'Alto Commissario, non si potrebbe arrivare ad una consulta di 40 o magari 30 membri? Un grosso consiglio regionale (a somiglianza degli antichi consigli provinciali) potrebbe avviare alla formazione di organismi regionali sui quali fondare la tanto auspicata autonomia. Io non voglio ora improvvisare una riforma che va attentamente esaminata. Ma se, ad esempio, si introducessero nella Consulta i presidenti dei maggiori istituti finanziari, industriali e commerciali, i nove sindaci dei capoluoghi di provincia, i rettori delle università siciliane e tutti gli ex-deputati eletti prima delle elezioni fasciste del 1929 si eviterebbe ogni lotta personale e si avrebbe una rappresentanza autorevole delle attività economiche, finanziarie, culturali o politiche dell'Isola.

Certo occorrerebbe precisare bene i compiti della Consulta perchè non soffocasse, con una eccessiva ingerenza, l'opera dell'Alto Commissario che, in quest'ora grave, deve essere rapida e pronta.

Vedì di studiare il problema e di espormi il tuo pensiero.

Cordialmente.

54) *Palermo, 21 settembre 1944 - Lettera di risposta di Aldisio a Bonomi.*

Palermo, 21 settembre 1944 A

S. E. IVANOE BONOMI

PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI

R O M A

Caro Bonomi,

ho molto riflettuto su quanto mi hai scritto relativamente alla Giunta Consultiva.

Ti rilevo anzitutto che lo sviluppo degli affari, dipendenti da tutti quanti i Ministeri, specie con il particolare fardello che quotidianamente mi grava per materie attinenti all'ordine pubblico, alimentazione, ammassi, ecc. ecc., esige in modo assoluto e indifferibile che io venga posto in grado di avvalermi della collaborazione effettiva giornaliera dei consultori, ai quali possa anche delegare parte delle mie attribuzioni. Senza questa facoltà risulta ormai troppo arduo assolvere l'oneroso compito che mi è stato affidato.

Un Consiglio Regionale a più largo numero che possa deliberare sulle materie (proposte e voti) di cui parla l'art. 8 del decreto, può anche reputarsi, sotto qualche riflesso, politicamente utile, purchè in ogni caso questa ulteriore ruota non elimini il concorso reale e continuo di una ristretta giunta, ai cui membri siano affidati, secondo le esigenze crescenti degli affari, singoli compiti amministrativi.

Io, perciò, venendo incontro a quanto mi scrivi, Ti proporrei un decreto con cui, ridotti a 6 o al massimo a 12 i membri della Giunta Consultiva, come già si era stabilito, si aggiungerebbero i seguenti commi all'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1944:

« E' data facoltà all'Alto Commissario di delegare a tutti o a parte dei consultori particolari attribuzioni di sua competenza. »

« L'Alto Commissario è altresì assistito per le materie indicate dall'art. 8 « da un Consiglio Regionale costituito, oltre che dai membri della Giunta Consultiva, dai presidenti delle Deputazioni Provinciali e dai Sindaci dei « capoluoghi di provincia, dai presidenti delle Camere di Commercio della « Sicilia, dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, designati dalla « Confederazione Generale Italiana del Lavoro, dai direttori degli Istituti « di Credito con sede a Palermo, dagli ex-deputati eletti prima del 1924, nonchè dai Rettori delle Università della Sicilia. »

Nell'art. 8 si sostituirebbero alle parole « *dalla Giunta Consultiva* » le parole « *dal Consiglio Regionale* ».

Il decreto di nomina dei sei o dei dodici membri della Giunta Consultiva potrebbe essere fatto subito, anche se si dovesse ritardare di qualche giorno — per la necessità di verificare i requisiti personali — la nomina dei membri del Consiglio Regionale. I sei nominativi già concordati col Comitato di Liberazione dovrebbero restare fermi, e se mai se ne dovessero aggiungere altri, sarebbe da preferirsene 6 con residenza a Palermo, per potere a questi fare le deleghe di cui all'art. 7.

Debbo farTi notare che la nomina della Giunta riveste carattere di urgenza. Anche gli Alleati mi hanno fatto chiedere perchè la Giunta non funziona.

Ti prego di telegrafarmi le Tue decisioni.

Io preferirei, come sempre Ti ho detto, la Giunta di 6 membri; ma se la si vuole di dodici, richiedi ai vari Ministri dei vari partiti i nomi degli altri sei consultori oltre quelli già fatti e si faccia il decreto.

Ripeto è necessario ed urgente che la Giunta sia nominata subito.

Cordialmente.

S. Auptsto

- Pres. Cons. Min. - .1944 - fasc. 8/2 n. 10478 - sott. 6-2.

55) *s.d. (ma ottobre 1944) - Provvedimenti per la Sicilia già approvati dal Consiglio dei Ministri.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265;

Visto il Decreto dei Capo del Governo 8 maggio 1940 col quale è stato approvato lo Statuto del Banco di Sicilia;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro del Tesoro, di concerto coi Ministri

di Grazia e Giustizia, delle Finanze, dell'Agricoltura e delle Foreste, delle Comunicazioni, dell'Industria, del Commercio e del Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

CAPO I

La Consulta

Art. I

E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle Organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra i competenti ed esperti. I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Fanno inoltre parte della Consulta il Provveditore per le opere pubbliche, l'Ispettore agrario compartimentale, il Direttore compartimentale delle Ferrovie, un delegato della Sanità pubblica, il Presidente per l'Ente di colonizzazione per il latifondo siciliano, il Direttore generale del Banco di Sicilia. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per dati argomenti, altri esperti, nonchè funzionari e rappresentanti di enti locali.

Art. 2

La Consulta esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che sono sottoposti al suo esame.

CAPO II

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 3

Il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, presso il Banco di Sicilia, viene elevato a centocinquanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello

Stato, e col prelievo, per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

Art. 4

E' istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di Credito Industriale allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra, o che si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

Art. 5

La Sezione istituita dall'articolo precedente è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni che viene prelevato dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia.

Art. 6

Per i fini indicati nell'art. 4, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società, enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di apertura di credito in conto corrente con scadenza sino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto, e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private; sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione o alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per la creazione e l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo per quelle che possono dare impiego a un rilevante numero di lavoratori, e per quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliana;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità (acquedotti, comunicazioni, trasporti, ecc.).

Art. 7

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è istituito, sotto la presidenza del Direttore generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto emesso dal Ministro del Tesoro, di concerto con quello dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, su proposta del Consiglio di amministrazione del Banco.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del Tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni, riferendone al Ministro del Tesoro.

Art. 8

Per le operazioni della Sezione di credito industriale può, su richiesta del Banco di Sicilia, essere concessa la garanzia sussidiaria dello Stato, fino ad un ammontare complessivo di lire trecento milioni.

Tale garanzia è però limitata a una quota eguale al sessanta per cento per quanto riguarda l'importo per sorte di ogni singola operazione. Pertanto, le operazioni che il Banco di Sicilia potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni.

L'eccedenza del rischio è a carico del Banco di Sicilia.

Art. 9

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi pignoramenti, opposizioni o altro impedimento qualsiasi.

Art. 10

Il credito derivante dal finanziamento, consentito dalla Sezione, è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni, ipoteche

preesistenti all'annotazione, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta della Sezione e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei Registri Immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei Registri Immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile. Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 11

Il privilegio di cui all'art. 10 si intende costituito anche a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 12

Alle operazioni della Sezione, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può non di meno essere concesso, su domanda del Banco, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro del Tesoro riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

Art. 13

Il Ministro del Tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concessi dalla Sezione con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione stessa ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti e di regolamenti, a impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

La Sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro del Tesoro a emettere buoni fruttiferi con scadenza sino ad un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinate nel decreto di autorizzazione.

Le obbligazioni ed i buoni fruttiferi, emessi dalla Sezione, oltre che dal

fonda di riserva di cui all'art. 5, sono garantiti sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia e dallo Stato.

Art. 14

Gli utili netti della Sezione, determinati osservandosi le disposizioni del secondo comma dell'art. 53 dello Statuto del Banco di Sicilia, sono devoluti:

- a) per metà al fondo di riserva della Sezione;
- b) per due decenni per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;
- c) per tre decenni all'azienda bancaria.

Art. 15

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo di reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 16

Rimangono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia fino ad un quarto i finanziamenti di due miliardi di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione.

Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

CAPO III

Provvedimenti per l'agricoltura

Art. 17

E' istituito un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario per la Sicilia, e composto dal Provveditore alle opere pubbliche, dall'Ispettore agrario compartimentale, dal Direttore generale del Banco di Sicilia, da un rappresentante dei proprietari e di uno dei lavoratori agricoli.

Il Comitato coordina l'azione degli Organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, e delle Cooperative di lavoro e di produzione agraria, di cui promuove ed aiuta lo sviluppo ai fini della bonifica e della colonizzazione.

Art. 18

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto luogotenenziale su proposta del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro, saranno modificati la struttura ed il funzionamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 19

Il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana predispone la formazione dei programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento.

Art. 20

Il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha il compito per il periodo di emergenza:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei Consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelli fra i lavori indicati all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengono più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni colturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque e alla loro utilizzazione ad uso potabile e irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati.

Art. 21

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 20, gli Ispettori agrari provinciali redigono i piani di utilizzazione e di miglio-

mento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati della rispettiva circoscrizione.

Il Prefetto della provincia approva i piani e ne rende obbligatoria l'attuazione.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'Ispettore agrario provinciale, il quale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli, è autorizzato a valersi anche dell'opera degli uffici locali dell'Ente di colonizzazione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 22

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui agli articoli precedenti potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi, a norma dell'art. 43 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 93

Le concessioni di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, sono subordinate all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 24

Anche ove non abbiano luogo concessioni dirette di terreni a cooperative ed altri enti di cui all'articolo precedente, i proprietari dei fondi per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento sono tenuti ad attuarli. In tali casi, qualora l'Ispettore agrario constati che i proprietari diano affidamento di eseguire tempestivamente i prescritti lavori e miglioramenti, ne fa segnalazione al Prefetto che, sentita la Commissione istituita ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, provvede alla esecuzione dei piani stessi, a spese del proprietario, per mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative delle quali potrà promuovere la costituzione.

Art. 25

Per la bonifica integrale e la colonizzazione in Sicilia è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del

presente decreto sul fondo autorizzato con l'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreto del Ministro del Tesoro, di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sarà stabilito il reparto di tale somma fra opere di bonifica integrale di competenza statale e di competenza privata, nonchè il reparto dei relativi limiti d'impegno e stanziamenti.

CAPO I V

Disposizione finale

Art. 26

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

1. BONOMJ

A.C.S. - Pres. Cons. Min. - 1944 Fasc. 8/2 n. 17697.

56) s.d. (ma ottobre 1944) - Nota dell'ufficio legislativo sui provvedimenti per la Sidlia.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di provvedimenti per la Sicilia.

Si dividono in tre parti. Nella prima è istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una consulta presieduta dall'Alto Commissario e composta di 24 membri, fra cui vi saranno rappresentanti delle organizzazioni politiche ed economiche ed esperti. La consulta esaminerà i problemi dell'Isola, e farà proposte sul suo ordinamento regionale. Assisterà l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, e si pronunzierà sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

In una seconda parte la legge si occupa dello sviluppo industriale della Sicilia:

a) viene stabilito un fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica. Il fondo, che funzionerà presso il Banco di Sicilia è portato a 150 milioni, di cui 100 sono dati dallo Stato. Con questo fondo si potranno compiere attività e ricerche sistematiche, come ad esempio quella dei terreni gassoso-solfiferi di Sicilia, che si estendono a 3000 Km²;

b) è istituita altresì presso il Banco di Sicilia una sezione di credito industriale per facilitare la ripresa delle attività preesistenti e lo sviluppo di nuove industrie. Lo Stato accorda alle operazioni della Sezione la sua garanzia per il 60% e destina a tale scopo trecento milioni; con che le operazioni complessive potranno salire a mezzo miliardo. Nel caso in cui non sia richiesta garanzia, lo Stato concede un contributo sugli interessi fino al tre per cento per tutto l'ammontare dei 500 milioni;

c) se si tiene conto che inoltre sui fondo generale di due miliardi, stabilito in una legge recente, per il riassetto e la ricostruzione delle industrie italiane potranno essere ammesse operazioni per la Sicilia sino ad un quarto della cifra complessiva, cioè sino ad un mezzo miliardo, si ha un insieme notevole di disponibilità per i finanziamenti industriali. Le iniziative regionali potranno valersi di oltre un miliardo per lo sviluppo delle industrie isolate.

La terza parte della legge contiene provvedimenti per l'agricoltura e per il latifondo. Non si è ritenuto possibile fare subito una riforma radicale, che richiede studi ai quali si sta attendendo; e vi darà il suo concorso la Consulta regionale. Si sono però presi fin da ora i provvedimenti necessari per rimuovere i maggiori inconvenienti. L'ente per il latifondo, nella sua incarnazione fascista, ha proceduto a lavori non coordinati con quelli della bonifica integrale; ed ha cercato l'effetto coreografico più che i risultati concreti. E' istituito, in correlazione alla Consulta regionale, un Comitato per la bonifica e colonizzazione, per conto dell'Alto Commissariato, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, di un rappresentante dei proprietari e di uno dei lavoratori agricoli, per coordinare l'esame degli organi statali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, promuovendone la costituzione ed aiutandone lo sviluppo ai fini della bonifica e della colonizzazione. Con apposito regolamento sarà modificata la struttura ed il funzionamento dell'Ente per la colonizzazione del latifondo. Il Comitato per la bonifica e la colonizzazione siciliana predisporrà sin da ora la formazione dei programmi complessivi delle opere pubbliche (rimboschimento, sistemazioni idrauliche, strade, edilizia, ecc. e delle conseguenti trasformazioni

della agricoltura, stabilendo il loro ordine generale di svolgimento.

Oltre a predisporre così la trasformazione radicale del latifondo, il Comitato:

a) promuoverà l'esecuzione immediata, ove occorra a cura dell'ente di colonizzazione, dei lavori più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni culturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione a scopo potabile o irriguo;

b) stabilirà le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati, anche in relazione alla recente legge generale emanata a tale riguardo. Il compito di predisporre i piani immediati di utilizzazione e di miglioramento e di vigilare nell'osservanza degli obblighi imposti, è demandato agli ispettori agrari compartimentali, che potranno valersi anche degli uffici locali dell'Ente di colonizzazione e dei consorzi di bonifica. Qualora i proprietari non diano affidamento di eseguire tempestivamente i piani prescritti, l'esecuzione potrà essere affidata all'ente di colonizzazione, che si varrà preferibilmente dell'opera di cooperative delle quali potrà promuovere la costituzione. Le concessioni di terre a società cooperative e ad altri enti ed organizzazioni sindacali, in base alla legge recente sono subordinate anch'esse allo obbligo di attuare i piani stabiliti. Per tutto l'insieme dei lavori pubblici e degli aiuti di lavori privati ai fini della trasformazione del latifondo, tenendo conto delle disponibilità anteriori di bilancio e di nuovi stanziamenti si ha la somma complessiva di un miliardo.

Come si vede, mezzi sufficienti sia per l'industria che per l'agricoltura, sono posti a disposizione dell'Isola che con le iniziative delle sue imprese e con l'organizzazione cooperativa dei suoi lavoratori, potrà in forme decentrate, quali il fondo di propulsione e la sezione speciale del Banco di Sicilia, il Comitato siciliano della bonifica e colonizzazione ecc. provvedere alla ripresa ed al progresso della propria economia.

57) s. d. (ma ottobre 1944) - Altro schema di decreto.

PROVVEDIMENTI SPECIALI PER LA SICILIA

CAP. i

La Consulta

Art. I

E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario, e composta di 24 membri, fra cui tre designati dalle Camere di commercio e tre dalle organizzazioni sindacali. I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Alto Commissario. Fanno inoltre parte della Consulta il Presidente delle opere pubbliche, l'Ispettore agrario compartimentale, il medico regionale, il Direttore per l'Ente della colonizzazione, il Direttore del Banco di Sicilia. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per dati argomenti esperti funzionari e rappresentanti di enti locali.

Art. 2

La Consulta discuterà e formulerà al Governo proposte per l'ordinamento regionale dell'isola, ed assisterà l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

C A P . I I

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 3

Il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. Decreto-Legge 23 luglio 1926, n. 1298, viene elevato a centocinquanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello Stato, e col prelievo, per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

Art. 4

E' istituita altresì presso il Banco di Sicilia una Sezione di Credito Industriale allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra o che si trovino in difficoltà per causa della guerra e di promuovere lo impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

Art. 5

La Sezione è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni che viene prelevato dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia.

Art. 6

Per i fini indicati nell'art., la Sezione è autorizzata a concedere, a ditte, società, enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di apertura di credito in conto corrente con scadenza sino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza fino a venti anni; a fare operazioni di riporto, e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori; ad assumere partecipazioni in enti, società consorzi finanziari, e consorzi di imprese pubbliche o private; sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione o alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese, o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzamento di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per la creazione e l'impianto di nuove industrie con speciale riguardo per quelle che possono dare impiego a un rilevante numero di lavoratori, e per quelle che hanno per oggetto la messa in valore, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti della industria estrattiva e della agricoltura siciliana;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità (acquedotti, comunicazioni, trasporti, ecc.).

Art. 7

Presso la Direzione Generale del Banco è istituito, sotto la presidenza del Direttore Generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito

industriale le cui attribuzioni sono stabilite con decreto emesso dal Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro su proposta del Consiglio di Amministrazione del Banco, che ne nomina i componenti.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del Tesoro che potrà sospendere le concessioni dei mutui, riferendo al Ministro del Tesoro per le sue decisioni.

Art. 8

La garanzia dello Stato può, su richiesta del Banco di Sicilia, essere concessa agli effetti fideiussori per le operazioni della Sezione fino ad un ammontare complessivo di trecento milioni.

Tale garanzia è però limitata a una quota eguale al sessanta per cento per quanto riguarda l'importo per sorte di ogni singola operazione.

La eccedenza del rischio è a carico del Banco, che dovrà quindi, per ogni singola operazione, sostenere l'onere delle perdite eccedenti la quota garantita dello Stato.

Art. 9

Il credito derivante dal finanziamento, consentito dalla Sezione è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia ma non prevale sui diritti di prelazione denominati da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti nell'operazione.

Art. 10

Il saggio di sconto al disotto del limite ufficiale per le cambiali munite della garanzia dello Stato, presentate al risconto presso l'Istituto di emissione, è fissato e può essere variato con decreti del Ministro del Tesoro.

Art. 11

L'ammontare delle anticipazioni su titoli di Stato da consentirsi dalla Banca d'Italia al Banco di Sicilia, al saggio di favore dell'uno per cento

al di sotto del saggio ufficiale, di cui al R.D.L. 6 maggio 1926, n. 812, indipendentemente da ogni altra disposizione, o convenzione, è aumentato di lire trecento milioni.

Art. 12

Alle operazioni della Sezione, per le quali non sia dal Banco richiesta la garanzia dello Stato, può non di meno essere concesso, su domanda del Banco, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi non oltre il tre per cento sempre •che il Ministro del Tesoro riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

Art. 13

Il Ministro del Tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione a emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti, di regolamenti, a impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

La Sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro del Tesoro a emettere buoni fruttiferi, nominativi e all'ordine con scadenza sino a un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinati nel decreto di autorizzazione.

Le obbligazioni ed i buoni fruttiferi, emessi dalla Sezione, oltre che dal fondo di riserva speciale di cui all'art. 3 sono garantiti sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco e dallo Stato.

Art. 14

Gli utili netti della Sezione, determinati osservandosi le disposizioni del comma 2 dell'art. 53 dello Statuto del Banco, sono devoluti:

- a) per metà al fondo di riserva della sezione;
- b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;
- c) per tre decimi alla azienda bancaria.

Art. 15

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

C A P . I I I

Provvedimenti per l'agricoltura e per il latifondo

Art. 16

In correlazione alla Consulta di cui all'art. I è istituito un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del Provveditore delle Opere Pubbliche, dell'Ispettore agrario compartimentale, del Presidente dell'Ente di colonizzazione del latifondo, di un rappresentante dei proprietari e di uno dei lavoratori agricoli.

Il Comitato coordina l'azione degli Organi Statali; dei consorzi di bonifica e di miglioramento; e delle cooperative di lavoro e di produzione agraria, di cui promuove ed aiuta lo sviluppo ai fini della bonifica e della colonizzazione.

Art. 17

Con apposito regolamento da approvarsi con decreto luogotenenziale, sarà modificata la struttura ed il funzionamento dell'ente di colonizzazione del latifondo.

Art. 18

Il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana predisporre la formazione dei programmi complessivi delle opere di cui all'articolo n. 2 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento.

Art. 19

Il Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha il compito, per il periodo di emergenza:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei Consorzi di bonifica e, ove occorra, dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelli fra i lavori indicati all'art. 2 del R. decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215 che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni colturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque e alla loro utilizzazione a scopo potabile e irriguo;

b) di proporre le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati.

Art. 20

In conformità alle proposte di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente, l'Alto Commissario, o per sua delega il Prefetto della Provincia stabilisce con proprio decreto le forme di utilizzazione e di miglioramento da attuare sui terreni non coltivati o insufficientemente coltivati di cui al Decreto Luogotenenziale.

Art. 21

il compito di predisporre i piani di utilizzazione e di miglioramento, e di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti è demandato agli Ispettori agrari provinciali, che sono autorizzati a valersi anche dell'opera degli uffici locali dell'Ente di colonizzazione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 22

I proprietari dei fondi per cui sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento di cui sopra sono tenuti ad applicarli. Qualora l'Ispettore agrario constati che i proprietari non diano affidamento di eseguire tempestivamente i prescritti lavori e miglioramenti, ne fa segnalazione al Prefetto che sentita la Commissione istituita ai sensi del decreto luogotenenziale ottobre 1944, provvederà alla esecuzione dei piani stessi, per mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative delle quali potrà promuovere la costituzione.

Art. 23

Le concessioni di terre a società cooperative ed altri enti ed organizza-

zioni sindacali, di cui al decreto luogotenenziale sono subordinate all'obbligo di attuare i piani come sopra stabilito.

Art. 24

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. I è aumentata di una quota corrispondente all'ammontare degli impegni finora assunti in conto della medesima.

Con decreto del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste sarà stabilito il riparto della somma di un miliardo così risultante fra opere di bonifica integrale di competenza statale e di competenza privata, nonchè il reparto dei relativi limiti d'impegno e stanziamenti.

A.C.S. - Pres. Com. *Min.* - 1944 - fasce. 8/2 n. 17697.

58) *s. d. (ma ottobre - novembre 1944) - Appunto per S. E. il Ministro dell'Industria sui provvedimenti per la Sicilia.*

In merito allo schema di decreto concernente provvedimenti per la Sicilia, si fa osservare quanto segue:

Art. 1 - Fra i membri di diritto della Consulta non figurano nè il direttore dell'ufficio regionale del lavoro della Sicilia, nè altri organi locali del Ministero dell'Industria. La partecipazione di tali organi sembra più che opportuna, necessaria, perchè la Consulta è chiamata a svolgere il suo compito anche sui problemi di competenza di questo Ministero, che sono essenziali per la ricostruzione economica della Sicilia e per un regolato ordinamento regionale dei rapporti di lavoro. Vero è che l'art. 1 rende possibile la partecipazione ai lavori della consulta anche di funzionari; ma questa partecipazione riguarda singoli argomenti, e non consente una visione di insieme di tutti i problemi economici, e della loro incidenza su ogni altro problema trattato dalla Consulta.

L'articolo poi non chiarisce quali siano le organizzazioni sindacali i cui rappresentanti devono far parte della consulta, se cioè deve trattarsi di organizzazioni nazionali, regionali o locali e quali categorie devono comprendere.

Art. 2 - Sembra opportuno indicare un gruppo di provvedimenti di maggiore importanza, riguardo ai quali l'Alto Commissario sia tenuto a richiedere il parere della Consulta, se non anche a seguirlo.

Art. 3 - Non è detto se il fondo di lire 150 milioni è assegnato al patrimonio della Sezione industriale oppure viene gestito dal Banco di Sicilia.

Art. 7 - Premessa l'opportunità che venga precisata l'autonomia patrimoniale e giuridica della Sezione, nei riguardi del Banco di Sicilia, col quale potrà avere in comune il consiglio di amministrazione, è bene prescrivere che la Sezione avrà un proprio comitato tecnico-amministrativo.

Nel secondo comma, invece di « per sorte » dire « del capitale ».

Art. 12 - Sembra necessario stabilire il massimo ammontare delle operazioni che la sezione può compiere.

Art. 13 - La emissione delle obbligazioni di cui al primo comma è prevista anche a fronte di prestiti a breve termine, ovvero solo per quelli decennali o ventennali?

Nell'ultimo comma deve essere richiamato l'art. 5, non l'art. 3.

Art. 14 - In questa sede o in altra disposizione è bene precisare se ed in quali modi possa essere utilizzato il fondo di riserva.

Art. 18 - La disposizione è troppo vaga. E' necessario precisare criteri di massima.

Art. 20- Nel primo comma si parla di periodo di emergenza. La formula è imprecisa e va chiarita.

Si fa presente che la direzione generale dell'Industria prospetta l'opportunità di discutere verbalmente con l'amministrazione del tesoro le osservazioni concernenti il capo 2°, per i necessari chiarimenti e per concretare le eventuali modifiche.

A.C.S. - Pres. Cons. Min. - 1914 - fasc. 8/2 n. 17697.

59) s. d. (ma novembre 1944) - Schema di Decreto Legislativo Luogotenenziale concernente gli Alti Commissariati e le Consulte regionali (1).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R.D.L. 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265;

Visto il Decreto del Capo del Governo 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo Statuto del Banco di Sicilia;

Visto il D. L. Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro del Tesoro, di concerto coi Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze, dell'Agricoltura e delle Foreste, dei Lavori Pubblici, dei Trasporti e delle Comunicazioni;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

CAPO I

La Consulta Regionale

Art. 1

E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta Regionale, presieduta dall'Alto Commissario, e composta di 24 membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra i competenti ed esperti. I membri della consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il Provveditore alle OO. PP., l'Ispettore Agrario Compartimentale, il Capo compartimentale delle FF. SS., un delegato della Sanità Pubblica, il Presidente per l'Ente della Colonizzazione, il Direttore Generale del Banco

⁰⁾ Aggiunto a mano si legge < concernente gli Alti Commissariati e la Consulta regionale per la Sicilia e la Sardegna » • Sono state cancellate le parole « Provvedimenti regionali per la Sicilia

di Sicilia per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per dati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

Art. 2

La Consulta esaminerà i problemi dell'Isola, formulerà proposte per l'ordinamento regionale ed assisterà l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art.

L'art. 2 del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue: «

L'Alto Commissario:

a) sovrintende ⁽²⁾ nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari ⁽²⁾, nonché agli Enti ed Istituti di diritto pubblico, ed in genere a tutti gli Enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e ⁽²⁾ coordina l'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferme restando l'autorità ⁽²⁾ e la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto si attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio.

Resta in ogni caso riservato alle amministrazioni rispettive, ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti e lo stato economico e giuridico del personale dello Stato, e degli Enti di diritto pubblico. »

Art. 4

L'Alto Commissario, sentita la Consulta Regionale, ha facoltà di emanare norme, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, per l'attua-

^m Sottolineato nell'originale.

zione delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni, gli approvvigionamenti.

Art. 5

A decorrere dall'esercizio 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti apposita rubrica nella quale saranno raggruppate le spese di gestione dell'Alto Commissariato per la Sicilia, per l'esecuzione di opere Pubbliche, di miglioramento fondiario ed in genere per lo sviluppo economico dell'Isola.

Per il controllo delle spese anzidette saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio di ragioneria, con le funzioni delle ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei Conti.

Art. 6

Per quanto non innovato o modificato dal presente capo, restano ferme le disposizioni del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91.

CAPO II

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 7

Il fondo pera concorso e speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 23 luglio 1926, n. 1298, presso il Banco di Sicilia, viene elevato a centocinquanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello Stato e col prelievo, per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

Art. 8

E' istituita altresì presso il Banco di Sicilia una Sezione di Credito Industriale allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra o che si trovino in difficoltà per causa di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

Art. 9

La Sezione è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni che viene prelevato dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia.

Art. 10

Per i fini indicati nell'art. 3, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società, enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di aperture di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori, ad assumere partecipazioni in Enti, società, Consorzi finanziari o Consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione o alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione ed all'attrezzamento di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per la creazione e l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo per quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori e per quelle che hanno per oggetto la messa in valore, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliana;

c) alla costituzione ed all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 11

Presso la Direzione Generale del Banco è istituito, sotto la presidenza del Direttore generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il Credito Industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri del Tesoro e dell'Industria, Commercio e Lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del Tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni per riferirne al Ministro del Tesoro.

Art. 12

Per le operazioni della Sezione può, su richiesta del Banco di Sicilia, essere concessa la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di trecento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota eguale al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione. Pertanto, le operazioni che il Banco di Sicilia potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di lire cinquecento milioni. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 13

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 14

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da un privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni, ipoteche preesistenti alla annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice Civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 15

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 16

Alle operazioni della Sezione, per le quali non sia dal Banco richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda del Banco, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro del Tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

Art. 17

Il Ministro del Tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel Decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito Fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli Enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti, di regolamenti, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

La Sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro del Tesoro ad emettere buoni fruttiferi con scadenza sino ad un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinati nel decreto di autorizzazione.

Le obbligazioni ed i buoni fruttiferi, emessi dalla Sezione, oltre che dal fondo di riserva speciale di cui all'art. 9, sono garantiti sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco e dallo Stato.

Art. 18

Gli utili netti della Sezione, determinati osservandosi le disposizioni del comma 2 dell'art. 53 dello Statuto del Banco sono devoluti:

- a) per metà al fondo di riserva della Sezione;
- b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;
- c) per tre decimi all'Azienda Bancaria.

Art. 19

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 20

Rimangono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi di cui al Decreto legislativo Luogotenenziale 1 novembre 1944, n. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 21

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta Regionale, le opere per la ricostruzione di nuovi stabilimenti industriali e per ampliamenti e spostamenti di quelli esistenti nonché quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni, locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 22

Per lo stesso periodo di tempo, i trasferimenti inerenti alla esecuzione di opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 23

Fino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Arti 24

Potrà essere concesso dall'Alto Commissario per la Sardegna il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 25

E' concessa l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per la durata di dieci anni, dall'inizio del funzionamento, agli stabilimenti industriali impiantati dopo la pubblicazione del presente decreto.

Art. 26

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffe per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengano comunque utilizzate per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali.

CAP. III

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo

Art. 27

E' istituito, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un Comitato Regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del Provveditore alle Opere Pubbliche, dell'Ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli Organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle Cooperative di lavoro e di produzione agraria con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

Art. 28

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del decreto citato.

Art. 29

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale è latifondo, ha il compito per il periodo di emergenza:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei Consorzi di bonifica e dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fr. le opere indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215 che si ritengano più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni colturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione ad uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 30

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo 29 gli Ispettori agrari provinciali redigono i piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti e insufficientemente coltivati.

Il Prefetto della Provincia approva i piani e ne rende obbligatoria la attuazione.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'Ispettore agrario provinciale il quale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli, è autorizzato a valersi anche dell'opera dell'Ente di colonizzazione e dei Consorzi di bonifica.

Art. 31

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 32

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti

i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti ovvero l'Ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il Prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, alla esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Art. 33

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui agli articoli precedenti potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a termini del decreto legislativo 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 34

Con apposito provvedimento, su proposta dell'Alto Commissario, saranno modificati la struttura ed il funzionamento dell'ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 35

Per la bonifica e la colonizzazione in Sicilia è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la disponibilità esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste, sarà stabilito il riparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il riparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti.

CAP. IV

Disposizione finale

Art. 36

Con decreti del Ministro del Tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore

il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo ecc...

- Pres. Cons. Min. - 1944 - fasc. 8/2 n. 17697.

60) *s. d. (ma novembre 1944) - Schema di Decreto Legislativo Luogotenenziale concernente gli Alti Commissariati e le Consulte Regionali per la Sicilia e per la Sardegna.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato;

Visto il R.D.L. 27 gennaio 1944, n. 21, relativo alla istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il R.D.L. 16 marzo 1944, n. 90, che modifica il precedente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro del Tesoro, di concerto con i Ministri per la Grazia e la Giustizia, per le Finanze, per l'Agricoltura e le Foreste, per i Lavori Pubblici, per i Trasporti e per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

CAPO I

Alti Commissariati per la Sicilia e la Sardegna

Art. 1

L'art. I del R.D.L. 16 marzo 1944, n. 90 e l'art. 2 del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, sono modificati come segue:

« L'Alto Commissario:

a) sovrintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni sta-

tali, civili e militari, nonché agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei Prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando ⁽¹⁾ la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, escluso quanto si attiene all'amministrazione della Giustizia ed alle amministrazioni della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, all'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione del bilancio

Resta in ogni caso riservata alle amministrazioni rispettive ai sensi degli ordinamenti in vigore, la competenza a provvedere per le nomine, i licenziamenti, le promozioni ed i trasferimenti e lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti l'Isola. »

Art. 2

Rientra nella specifica competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste nei confronti dei Provveditori alle Opere Pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari e degli Ispettori agrari compartimentali della Sicilia e della Sardegna.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia e in Sardegna di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sulla esecuzione delle Opere pubbliche, impegnare e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti è in facoltà dell'Alto Commissario di estendere le attribuzioni spettanti al Provveditore alle Opere Pubbliche e di disporre, a cura dello stesso, l'esecuzione di qualsiasi opera di pubblico interesse — ivi comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra — anche in aggiunta o in sostituzione delle attività delle pubbliche amministrazioni ed istituzioni locali;

⁽¹⁾ Cancellato: l'autorità ..

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta Regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari dell'Isola, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni, gli approvvigionamenti.

Art. 3

A decorrere dall'esercizio 1945-46 saranno istituite negli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti due apposite rubriche nelle quali saranno raggruppate le spese in gestione rispettivamente dell'Alto Commissariato per la Sicilia e dell'Alto Commissariato per la Sardegna, per l'esecuzione di opere pubbliche, di miglioramento fondiario ed in genere per lo sviluppo economico di dette Isole.

Per il controllo delle spese anzidette saranno istituiti, presso i predetti Alti Commissariati, un ufficio di ragioneria, con le funzioni delle Ragionerie Centrali, ed una delegazione della Corte dei Conti.

Art. 4

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni dei RR.DD.LL. 27 gennaio 1944, n. 21, 16 marzo 1944, n. 90, e 18 marzo 1944, n. 91.

C A P . I I

Consulte Regionali

Art. 5

Sono istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna due Consulte Regionali presiedute dagli Alti Commissari, e composte di 24 membri per la Sicilia e 12 per la Sardegna, scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra i competenti ed esperti. I membri della consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Alle riunioni della Consulta intervengono, dando il proprio voto per gli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza, il Provveditore alle

00. PP., l'Ispettore Agrario Compartimentale, il Capo Compartimento delle FF. SS., un delegato della Sanità Pubblica e, per la Sicilia, il Direttore Generale del Banco di Sicilia, e, per la Sardegna, il Direttore Generale del Banco di Sardegna.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per dati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

Art. 6

Le Consulte esaminano i problemi dell'Isola, formulano proposte per l'ordinamento regionale ed assistono l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni, pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al loro esame.

A.C.S. - Pres. Cons. Min. - 1944 - fasc. 8/2 n. 17697.

61) *D.L.L. 11 dicembre 1944, n. 445 - Determinazione del posto nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, riguardanti l'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sardegna;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione dell'Alto Commissariato per la Sicilia;

Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni, sull'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Articolo Unico

L'Alto Commissario per la Sicilia e l'Alto Commissario per la Sardegna, nelle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, prendono posto nella categoria III, classe 5^a bis.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI
v. Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1945.

Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 1945, n. 17.

62) *Roma, 20 dicembre 1944 - Resoconto del Consiglio dei Ministri.*

Il Consiglio dei Ministri intende, con l'ampliamento dei poteri dei Commissari per la Sicilia e la Sardegna, e soprattutto con la creazione delle Consulte, che dovranno assistere gli Alti Commissari ed esprimere i bisogni e le aspirazioni del Paese, iniziare un grande esperimento di autonomia. In regime democratico, le riforme, specialmente se radicali ed essenziali, debbono essere chieste e consentite dal popolo stesso; il quale dovrà, così come è previsto per la Sicilia e la Sardegna, far conoscere, attraverso i voti della Consulta, i modi e i limiti dell'autonomia e del Governo locale.

DI MATTEO, *Op. cit.*, p. 329.

63) *Palermo, 25 dicembre 1944 - Messaggio natalizio alla radio dell'Alto Commissario Aldisio.*

Oggi una nuova possibilità si apre ai siciliani. E' di ieri il nuovo decreto che dà all'Alto Commissariato per la Sicilia ed alla nuova Consulta più ampi poteri; è di ieri una precisa ed inequivocabile dichiarazione del Governo, che si pone sul terreno di un grande esperimento di autonomia. Vogliamo svuotare di valore questo atto per puro spirito aprioristico o di tesi? Certo, per noi è un atto storico, è un'arma che abbiamo in mano che non molleremo più...

Il Governo si è posto sulla buona via, venendo incontro alle giuste aspirazioni dell'Isola. Sta a noi utilizzare i provvedimenti, sta a noi metterci ora al lavoro e dimostrare finalmente che il popolo siciliano è pronto all'azione, è pronto alla ripresa, è capace di risolvere le sue fortune con intelligenza e con fede. Qualcuno ha detto e dice: ciò si deve almeno in parte alla pressione esercitata dal movimento separatista; io lo nego. Certe riforme, quando sono mature, s'impongono da sè. La storia è là che parla.

⁽¹⁾ Di MATTEO, *op. cit.*, p. 329.

64) *D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416 - Provvedimenti regionali per la Sicilia.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo alla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, convertito nella legge 30 giugno 1927, n. 1265, relativo agli ordinamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

Visto il decreto presidenziale 8 maggio 1940, col quale è stato approvato lo statuto del Banco di Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, ed il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

GAP. I

Alto Commissariato e Consulta Regionale

Art. I

L'art. 2 del R. decreto regge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« L'Alto Commissario per la Sicilia:

a) sovrintende nel territorio dell'Isola a tutte le Amministrazioni statali, civili e militari, nonché agli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere a tutti gli enti sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

b) dirige e coordina l'azione dei prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola e ne assicura l'unità di indirizzo;

c) ferma restando la competenza del Consiglio dei Ministri, esplica' nel detto territorio tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali escluso quanto attiene all'amministrazione della giustizia e dell'istruzione superiore, ed alle amministrazioni militari, alla applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato ed a tutto quanto si riferisce alla gestione' del bilancio, alla vigilanza e alla disciplina del credito e alla tutela del risparmio.

Resta in ogni caso riservata alle rispettive amministrazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti, la competenza circa le nomine, i licenziamenti, le promozioni, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico;

d) interviene senza voto deliberativo al Consiglio dei Ministri, su convocazione del Presidente del Consiglio, limitatamente agli affari riguardanti la Sicilia ».

Art. 2

Rientrano nella competenza dell'Alto Commissario:

a) l'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i lavori

pubblici e per l'agricoltura e le foreste nei confronti del provveditore alle opere pubbliche con sede in Palermo e dell'ispettore agrario compartimentale della Sicilia.

Entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica, e per le opere di miglioramento fondiario, spetta all'Alto Commissario, sentiti gli organi tecnici locali, approvare, anche in deroga a tutte le vigenti disposizioni, i piani ed i progetti e, osservando nel resto le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sulla esecuzione delle opere pubbliche, assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti.

Sempre entro i limiti di spesa fissati dai Ministeri competenti, l'Alto Commissario ha la facoltà di estendere le attribuzioni spettanti al provveditore alle opere pubbliche, e di disporre l'esecuzione, a cura dello stesso provveditore, di qualsiasi opera di pubblico interesse, comprese quelle per la riparazione dei danni di guerra, sostituendosi, se del caso, alle amministrazioni e agli enti pubblici locali;

b) la facoltà di emanare, sentita la Consulta regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Art. 3

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, è modificato come segue:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di ventiquattro membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del Compartimento delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il direttore generale del Banco di Sicilia, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta,

per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni ».

Art. 4

La Consulta regionale esamina i problemi dell'Isola, formula proposte per l'ordinamento regionale ed assiste l'Alto Commissario nell'esercizio delle sue funzioni pronunciandosi sui provvedimenti che saranno sottoposti al suo esame.

Art. 5

A decorrere dall'esercizio finanziario 1945-46 sarà istituita negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale, nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nelle materie di competenza dell'Alto Commissariato per la Sicilia.

Per i prescritti controlli saranno istituiti, presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, un ufficio del Ministero del tesoro, con le funzioni delle Ragionerie centrali, ed una delegazione della Corte dei conti.

Art. 6

Per quanto non innovato o modificato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91.

CAP.

Provvedimenti per lo sviluppo agricolo

Art. 7

E' istituito presso l'Alto Commissariato per la Sicilia un Comitato regionale per la bonifica e la colonizzazione in Sicilia, presieduto dall'Alto Commissario, e composto del provveditore alle opere pubbliche, dell'ispettore agrario compartimentale, del rappresentante dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di due agricoltori e di due lavoratori agricoli nominati dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale.

Il Comitato coordina l'azione degli organi statali, dell'Ente di colonizzazione, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delle coo-

perative di lavoro e di produzione agraria, con lo scopo di promuovere ed aiutare lo sviluppo delle opere di bonifica e di colonizzazione.

Art. 8

Il Comitato regionale predispone i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e delle conseguenti trasformazioni dell'agricoltura, stabilendo il loro ordine graduale di svolgimento. Determina inoltre criteri di massima per le opere previste dagli articoli 38 e 43 del citato decreto.

Art. 9

Il Comitato regionale, oltre a predisporre la trasformazione radicale del latifondo, ha, per il periodo di emergenza, i compiti:

a) di promuovere l'esecuzione, preferibilmente a mezzo dei consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, di quelle fra le opere indicate nell'art. 2 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che si ritengono più urgenti ai fini della lotta antimalarica e della più rapida attuazione delle trasformazioni colturali, con particolare riguardo alla disciplina delle acque ed alla loro utilizzazione per uso potabile ed irriguo;

b) di stabilire i criteri e le forme di utilizzazione agraria e di miglioramento immediato da adottare per i terreni non coltivati o insufficientemente coltivati;

c) di favorire la costituzione di associazioni e di cooperative agricole, con speciale riguardo a quelle di lavoratori della terra per la conduzione diretta di aziende agrarie.

Art. 10

Sulla base delle determinazioni di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente, gli ispettori agrari provinciali prescrivono la compilazione dei piani di utilizzazione e di miglioramento da attuare nei terreni incolti o insufficientemente coltivati e, qualora gli interessati non li presentino nei termini stabiliti, li redigono direttamente.

I piani, approvati, modificati o redatti dagli ispettori, sono resi esecutivi dai prefetti.

Il compito di vigilare sull'osservanza degli obblighi imposti spetta all'ispettore agrario provinciale.

L'ispettore agrario provinciale, per l'espletamento delle attribuzioni demandategli dal presente articolo, può anche valersi dell'opera dell'Ente di colonizzazione e dei consorzi di bonifica.

Art. 11

La concessione di terre non coltivate o insufficientemente coltivate a cooperative ed altri enti, a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, è subordinata all'obbligo di attuare i piani approvati.

Art. 12

Anche nel caso in cui non abbiano luogo le concessioni previste dall'articolo precedente, i proprietari dei fondi, per i quali sono stati prescritti i piani di coltivazione e di miglioramento, sono tenuti ad attuarli.

Qualora i proprietari non assumano impegno di dare esecuzione ai piani loro imposti, ovvero l'ispettore agrario constati che i lavori ed i miglioramenti non sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti, il prefetto, sentita la Commissione istituita dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, può provvedere, a spese dei proprietari, all'esecuzione dei piani stessi, a mezzo dell'Ente di colonizzazione. L'Ente si avvarrà preferibilmente dell'opera di cooperative, delle quali potrà promuovere la costituzione.

Per l'esecuzione dei miglioramenti di cui al presente articolo potranno essere accordati sussidi o mutui col concorso statale nel pagamento degli interessi a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 13

L'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, promuoverà il riordinamento dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Art. 14

Per l'esecuzione in Sicilia delle opere, pubbliche o private, di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario a norma del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di un miliardo, ivi compresa la

disponibilità^a esistente alla data del presente decreto sul fondo autorizzato dall'art. 2 della legge 2 gennaio 1940, n. 1.

Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sarà stabilito il riparto di tale somma fra opere di competenza statale e opere di competenza privata, nonchè il riparto, in non più di sei esercizi, dei relativi limiti di impegno e stanziamenti. Sul fondo predetto sono assegnati venti milioni di lire per l'incremento della facoltà di agraria dell'Università di Palermo.

CAP. III

Provvedimenti per lo sviluppo industriale

Art. 15

Il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, presso il Banco di Sicilia, viene elevato a centocinquanta milioni col conferimento a titolo definitivo di cento milioni da parte dello Stato e col prelievo, per la differenza, dalle riserve patrimoniali del Banco di Sicilia.

Art. 16

E' istituita presso il Banco di Sicilia una Sezione di =dito industriale, allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa delle attività industriali cessate o interrotte per fatti di guerra o che si trovino in difficoltà per cause di guerra, e di promuovere l'impianto e lo sviluppo di nuove industrie.

La Sezione è dotata di un fondo speciale di riserva di cinquanta milioni. che viene prelevato dalla massa di rispetto del Banco di Sicilia.

Art. 17

Per i fini indicati nell'art. 16, la Sezione è autorizzata a concedere a ditte, società ed enti, che offrano adeguate garanzie, crediti in forma di apertura di credito in conto corrente con scadenza fino a cinque anni, di prestiti cambiari, di mutui con scadenza sino a venti anni; a fare operazioni di riporto e di anticipazione contro pegno di merci, di titoli e di valori;

ad assumere partecipazioni in enti, società, consorzi finanziari o consorzi di imprese pubbliche o private, sempre che tali operazioni siano destinate a provvedere:

a) alla ricostruzione e alla riparazione di opifici industriali e dei relativi impianti tecnici, distrutti o danneggiati per fatti di guerra, al riassetto tecnico e finanziario delle imprese o, eventualmente, alla loro trasformazione;

b) alla costruzione e all'attrezzatura di nuovi stabilimenti, sia per ampliamento delle imprese esistenti, sia per l'impianto di nuove industrie, con speciale riguardo a quelle che possono dare impiego ad un rilevante numero di lavoratori, ed a quelle che hanno per oggetto la valorizzazione, mediante la trasformazione industriale, dei prodotti dell'industria estrattiva e dell'agricoltura siciliana;

c) alla costituzione e all'esercizio di imprese a carattere industriale per servizi di pubblica utilità.

Art. 18

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è istituito, sotto la presidenza del direttore generale, un Comitato tecnico-amministrativo per il credito industriale, la cui composizione e le cui attribuzioni saranno stabilite con decreto dell'Alto Commissario, sentito il Consiglio d'amministrazione, da approvarsi dai Ministri per il tesoro e per la industria, commercio e lavoro.

La vigilanza sulle deliberazioni del Comitato è esercitata da un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei mutui garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni, riferendone al Ministro per il tesoro.

Art. 19

Per i prestiti concessi dalla Sezione di credito industriale, può, su richiesta del Banco di Sicilia, essere accordata la garanzia sussidiaria dello Stato fino ad un ammontare complessivo di seicento milioni.

Tale garanzia è limitata ad una quota eguale al sessanta per cento dell'importo di ogni singola operazione.

Pertanto, le operazioni che il Banco di Sicilia potrà compiere ai fini del presente articolo potranno raggiungere la somma di un miliardo di lire. L'eccedenza del rischio è a carico del Banco.

Art. 20

Sui prestiti concessi a norma del presente decreto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni, nè altre misure che comunque ne compromettano la disponibilità.

Art. 21

Il credito derivante dai finanziamenti predetti è assistito da privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute all'impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare, ed è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, eccettuato il privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni e ipoteche preesistenti all'annotazione.

Il privilegio di cui sopra sarà annotato, su richiesta dell'istituto od ente finanziatore e senza spese, salvi gli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile. Di esso sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunci legali della provincia.

Art. 22

Il privilegio di cui all'articolo precedente si intende costituito a favore dello Stato per ogni eventuale azione di rivalsa contro l'impresa finanziata, in dipendenza della garanzia sussidiaria da esso prestata.

Art. 23

Alle operazioni della Sezione di credito industriale, per le quali non sia dal Banco di Sicilia richiesta la garanzia dello Stato, può essere concesso, su domanda dello stesso istituto, il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi in misura non superiore al tre per cento, sempre che il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario, riconosca che vi siano fondati motivi per tale concessione.

I mutui concessi a norma del presente articolo sono computati nel miliardo previsto nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 24

Il Ministro per il tesoro, nei limiti dell'importo delle operazioni concesse dalla Sezione di credito industriale con la garanzia dello Stato, può autorizzare la Sezione medesima ad emettere, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel decreto di autorizzazione, obbligazioni fruttifere, parificate per tutti gli effetti alle cartelle emesse dalla Sezione di credito fondiario del Banco e rimborsabili in un periodo di tempo non superiore ai venti anni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito o le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di statuti o di regolamenti, salva l'autorizzazione delle autorità tutorie o di vigilanza, ad impiegare le loro disponibilità in operazioni di acquisto o di anticipazione su tali obbligazioni.

Le obbligazioni emesse dalla Sezione, oltre che dal fondo di riserva speciale di cui al secondo comma dell'art. 16, sono garantite sussidiariamente dalla massa di rispetto del Banco e, nei limiti di cui all'art. 19, dallo Stato.

La sezione può inoltre essere autorizzata dal Ministro per il tesoro ad emettere buoni fruttiferi nominativi con scadenza sino ad un anno, nei limiti e con le condizioni che saranno determinate nel decreto di autorizzazione.

Art. 25

Gli utili netti della Sezione di credito industriale, determinati osservando le disposizioni del secondo comma dell'art. 53 dello statuto del Banco sono ripartiti:

- a) per metà al fondo di riserva della Sezione;
- b) per due decimi per istituire premi annuali da assegnare, secondo norme da stabilire, alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;
- c) per tre decimi al Banco di Sicilia.

Art. 26

Gli utili della Sezione non vanno computati nel calcolo del reddito tassabile del Banco di Sicilia.

Art. 27

Sono riservati alle imprese industriali aventi sede in Sicilia, fino ad un quarto, i finanziamenti di due miliardi previsti dal decreto legislativo LUO-

gotenza¹e 1 novembre 1944 n. 367. Tali finanziamenti verranno concessi e saranno regolati con le norme stabilite nel detto decreto.

Art. 28

Sino al 31 dicembre 1950 potranno essere dichiarate di pubblica utilità, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2539, dall'Alto Commissario, sentita la Consulta regionale, le opere per la costruzione o la ricostruzione di stabilimenti industriali e per l'ampliamento o lo spostamento di quelli esistenti, nonché quelle per l'esecuzione di raccordi ferroviari o stradali, per captazione e convogliamento di acque necessarie all'esercizio di stabilimenti industriali, per la costruzione di case operaie, mense, bagni e locali di riunione destinati ai dipendenti di stabilimenti industriali.

Art. 29

Sino al 31 dicembre 1950 i trasferimenti inerenti all'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo saranno soggetti al pagamento della sola tassa fissa di registro.

Art. 30

Sino al 31 dicembre 1950 è concessa l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali per le macchine e per gli altri materiali occorrenti per l'impianto dei nuovi stabilimenti industriali e per l'ampliamento di quelli esistenti.

Art. 31

L'Alto Commissario per la Sicilia può concedere il regime di deposito franco agli stabilimenti industriali che si prestino a sicura sorveglianza dall'esterno.

Art. 32

I Ministri competenti stabiliranno agevolazioni di tariffa per trasporti ferroviari e marittimi delle merci che vengano comunque utilizzate per lo impianto di nuovi stabilimenti industriali.

C A P . I V

Disposizioni finali

Art. 33

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 34

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1944.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SOLERI - TUPINI - PE-
SENTI - GULLO - RUINI - CERABONA
- CEVOLOTTO - GRONCHI

V. Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1945.

Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1945, n. 6.

65) *D.L.L. 18 gennaio 1945, n. 16 - Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 1-51;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

Art. I

Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile istituiti secondo l'ordinamento ora vigente sono conferite le attribuzioni e facoltà indicate nel presente decreto.

Gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile assumono la denominazione di « Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Art. 2

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 3

Il provveditore regionale presenta al Ministro per i lavori pubblici entro il mese di settembre di ciascun anno il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario, e, nei limiti della approvazione ministeriale e delle relative assegnazioni di fondi, procede all'esecuzione dei lavori.

Restano invariate le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, nonchè in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione dei porti, di conduzione della energia elettrica e di occupazione di spiagge marittime.

Il provvedimento regionale si pronunzia tuttavia sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Art. 4

Il provveditore regionale, sotto la sua personale responsabilità, con proprio decreto approva in linea tecnica i progetti per lavori, forniture e prestazioni sino all'importo di L. 10.000.000 nonchè, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7, i progetti di importo non superiore a L. 20.000.000, comprese le somme a disposizione, se intenda provvedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia, e non superiore a lire 30.000.000 se intenda provvedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata. Con lo stesso decreto impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono visti dal funzionario di ragioneria addetto al Provveditorato, semprechè egli nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario, se il provveditore regionale giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al funzionario di ragioneria, che deve eseguirlo. Tale ordine scritto è comunicato alla Corte dei conti con l'atto o titolo cui si riferisce.

L'ordine non può essere dato nè deve essere eseguito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

Art. 5

Il provveditore regionale ha facoltà di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, non superi L. 300.000 concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Se ciò che si abbandona o si paga non supera lire 500.000 la stessa facoltà compete al provveditore regionale se alla transazione abbia dato parere favorevole il Comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 6

Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato.

Art. 7

Per l'esame in linea tecnica ed economica dei progetti dei lavori e degli schemi di contratti per prestazioni e forniture, il provveditore regionale convoca di volta in volta un Comitato costituito di un avvocato dello Stato, di due ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato, del dirigente la ragioneria dell'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il Provveditorato o di altro funzionario designato dal Ministero del tesoro, e del medico provinciale della provincia stessa o dell'ispettore agrario regionale, in relazione agli affari da esaminare.

Il Comitato così costituito ha tutte le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

Art. 8

Nel disimpegno della sua attività il provveditore regionale per le opere pubbliche assume la rappresentanza giuridica del Ministro dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

Art. 9

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato regionale sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai provveditori regionali, con ordini tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i provveditori regionali possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori regionali trasmettono rendiconto alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. I rendiconti devono essere firmati anche dal titolare della Ragioneria del provveditorato, il quale risponde della loro regolarità.

I Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ciascuno nella propria

competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati regionali per le opere pubbliche.

Art. 10

Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 11

Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la gestione amministrativa e contabile resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I provveditori regionali assumeranno invece interamente la gestione delle opere e forniture da appaltare in base alle direttive di massima e nei limiti di finanziamento che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 12

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 primo, secondo e terzo capoverso, 5, 6, 7, 8, 9 primo capoverso e successivi, 11 e 14 si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di bonifica. Nei riguardi di queste, peraltro, restano attribuite al Ministro e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le attribuzioni dagli articoli stessi demandate al Ministro e al Ministero dei lavori pubblici.

I progetti delle opere pubbliche di bonifica da eseguire in gestione diretta o in concessione sono approvati in linea tecnica dal provveditore, sentito il Comitato di cui all'art. 7 per quelli di importo superiore a lire 5.000.000.

Per le opere in gestione diretta entro i limiti di importo fissati al primo comma dell'art. 4, il provveditore con suo decreto impegna la spesa relativa, e autorizza l'esecuzione dei lavori.

Per le opere in concessione spetta al provveditore di avviare le relative istruttorie, restando in ogni caso riservato all'Amministrazione centrale di promuovere i provvedimenti di concessione.

Art. 13

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14

Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà fissata la data di cessazione della loro applicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
BONOMI - RUINI - SOLERTI
GULLO

V. Il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1945.

Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1945, n. 18.

66) *D.D.L. 1 febbraio 1945, n. 50 - Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1914, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni e per l'industria, il commercio e il lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

Art. I

L'art. 7 del R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, modificato dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, è sostituito dal seguente:

« E' istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta regionale, presieduta dall'Alto Commissario e composta di trentasei membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali e culturali e fra competenti ed esperti.

I membri della Consulta sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario. Alle riunioni della Consulta intervengono il provveditore alle Opere pubbliche, l'ispettore agrario compartimentale, il capo del compartimento delle Ferrovie dello Stato, un delegato della Sanità pubblica nominato dal Ministro per l'interno su proposta dell'Alto Commissario, il direttore generale dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, il direttore generale del Banco di Sicilia, il direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e il direttore generale della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, per dare il proprio voto sugli affari che rientrano nella loro rispettiva competenza.

Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Consulta, per determinati argomenti, altri esperti, funzionari e rappresentanti di pubbliche amministrazioni.

L'Alto Commissario può affidare la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza a singoli componenti della Consulta ».

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - SOLERI - TUPINI - PE-
SENTI - GULLO - RUINI - CERA-
BONA - CEVELOTTO GRONCHI

Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1945, n. 31.

67) *Roma, 2 febbraio 1945 - Appunto relativo alla proposta dello on. Aldisio concernente una Giunta esecutiva.*

Appunti Ministero Interno - Gabinetto del Ministro 2 febbraio 1945.

1) S. E. Aldisio interpellato telefonicamente ha manifestato l'avviso che il decreto istitutivo della Consulta regionale siciliana dovrebbe prevedere la nomina di una Giunta esecutiva composta di sei membri tratti dalla Consulta e aventi il compito di coadiuvare l'Alto Commissario nei vari rami dei pubblici servizi riferendo all'Alto Commissario stesso.

2) L'Alto Commissario può affidare la trattazione di determinati affari rientranti nella sua competenza a singoli componenti della Consulta.

A.C.S. - *Pres. Cons. Min.* - 1945 - fasc. 8/2 n. 10478 - sott. 6-4.

68) *Palermo, 5 febbraio 1945 - Lettera dell'Alto Commissario al prof. Giovanni Baviera con la quale si comunica la nomina a membro della Consulta regionale.*

I/S.C.

Palermo, 5 febbraio 1945

ALL'ONOREVOLE GR. UFF. PROF. GIOVANNI BAVIERA
P A L E R M O

Ho il piacere di comunicarLe che S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, con suo decreto, Lo ha chiamato a far parte della Consulta Regionale di Sicilia.

Nell'esprimerLe il mio più vivo compiacimento, formulo l'augurio che il nuovo organismo, colle sue alte discussioni e proposte, possa preparare alla comune Patria ed all'Isola nostra un ordinamento che ne appaghi le aspirazioni ed i bisogni.

Al piacere di poterLa presto personalmente salutare, mi creda

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA
S. ALDISIO

Carte personali dell'on. G. Baviera.

69) *Palermo, 25 febbraio 1945 - Fonogramma n. 0188 dell'Alto Commissario Aldisio al Ministro dell'Interno sull'insediamento della Consulta.*

« Lettura messaggio Presidente Consiglio accolta vivi applausi. Mio discorso ottenne universale palese successo. Sulla Piazza Pretoria folto gruppo cittadini applaudito inneggiando autonomia regionale. Nessun incidente ».

A.C.S. - Pres. Cons. Min. - 1945 - fasc. 8/2 - sott. 6-2.

70) s. d. (ma 26 febbraio 1945) - Risposta al fonogramma n. 0188 dell'Alto Commissario (minuta).

At fonogramma n. 0188 Gab. Insediamento Consulta Siciliana rende solenne testimonianza volontà Governo secondare aspirazioni Isola alla autonomia. Vedo in questo primo passo verso realizzazione nuovo assetto politico a base democratica promessa stabilimento condizioni spirituali et materiali per faticosa ma certa rinascita. A te che a questo intento nobilissimo hai tenacemente dedicato et dedichi tutte le forze della tua intelligenza e del tuo cuore mio vivissimo et grato compiacimento (1).

Il testo che precede è in parte cancellato e sostituito con quello che segue: « Compiacciami vivamente per fervido consenso che ha accompagnato insediamento Consulta Siciliana. A te che hai dedicato e dedichi tutte le forze della intelligenza e della volontà alla rinascita della Sicilia in unione indissolubile col destino della comune Patria italiana nel mio caloroso ringraziamento » BONOMI.

A.C.S. - Pres. Cons. Min. - 1945 - fasc. 8/2 n. 19478 - sott. 6-1.

71) s. d. - Elenco dei componenti la Consulta Siciliana.

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) Avv. Nicola Adragna (1) | - Partito Liberale |
| 2) Avv. Domenico Albergo | - Partito Socialista |
| 3) Avv. Giuseppe Alessi | - Esperto in materia sindacale |
| 4) Fabrizio Alliata di Pietratagliata | - Rappresentante agricoltori |
| 5) Camillo Ausiello Orlando | - Partito Democratico del Lavoro |
| 6) On. Prof. Giovanni Baviera | Rettore Università di Palermo |
| 7) Giovanni Buonasera | Rappresentante Coltivatori Diretti |
| 8) Avv. Giovanni Cartia | Partito Socialista |
| 9) Dr. Prof. Giuseppe Cascio Rocca | - Rappresentante Combattenti |
| 10) Ing. Gino Colaianni | - Rappresentante Tecnici Industriali |
| 11) Dott. Pasquale Cortese | - Partito Democratico Cristiano |

w Appunto a matita che sembra autografo di Bonomi.
(1) Corretto in Avv. Emanuele Giaracà.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 12) Prof. Eugenio Di Carlo | - <i>Presidente della Soc. di Storia Patria</i> |
| 13) Dott. Giovan Battista Fanales | - <i>Partito Comunista</i> |
| 14) On. Giuseppe Faranda | - <i>Rappresentante Agricoltori</i> |
| 15) Prof. Liborio Giuffrè | - <i>Presidente Rotary Club - Palermo</i> |
| 16) Avv. Roberto Giuffrida | - <i>Partito Democratico del Lavoro</i> |
| 17) On. Avv. Giov. Guarino Amelia | <i>Esperto in diritto amministrativo</i> |
| 18) On. Prof. Enrico La Loggia | - <i>Esperto in materia zolfifera</i> |
| 19) Dott. Girolamo Li Causi | - <i>Partito Comunista</i> |
| 20) Dott. Giovanni Lo Monte | - <i>Partito Liberale</i> |
| 21) Prof. Dante Maiorana | <i>Partito Liberale</i> |
| 22) Pietro Mancuso fu Vincenzo | - <i>Rappresent. Organizzazione Sindacale</i> |
| 23) Notaio Francesco Manzo | - <i>Partito d'Azione</i> |
| 24) Geometra Alberto Marino | - <i>Tecnico della Cooperazione</i> |
| 25) Ing. Alfredo Mauceri | <i>Rappresentante dei Combattenti</i> |
| 26) Avv. Virgilio Nasi | <i>Partito Democratico del Lavoro</i> |
| 27) Comm. Dr. Carlo Orlando | - <i>Presid. Unione Camera Commercio</i> |
| 28) Comm. Carmelo Patanè | - <i>Rappresentante Categoria Industriali</i> |
| 29) Avv. Vincenzo Purpura | - <i>Partito d'Azione</i> |
| 30) Avv. Antonio Ramirez | <i>Partito d'Azione</i> |
| 31) Avv. Giuseppe Romano Battaglia | <i>Rappresentante Ordine Avvocati</i> |
| 32) Avv. Attilio Salvatore | <i>Partito Democratico Cristiano</i> |
| 33) Matteo Scuderi | - <i>Armatore</i> |
| 34) Avv. Cesare Sessa | - <i>Partito Comunista</i> |
| 35) Avv. Francesco Taormina | - <i>Partito Socialista</i> |
| 36) Avv. Gaetano Vigo | <i>Partito Democratico Cristiano</i> |

A.C.S. - *Pres. Cons. Min.* - 1945 - fasc. 8/2 n. 10478 - sott. 6-2.

72) *Roma, 14 marzo 1945 - Decreto di nomina dei componenti la Consulta Siciliana.*

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale I febbraio 1944, n. 50;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dell'Alto Commissario per la Sicilia;

D E C R E T A

Sono nominati membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, i signori:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1) Avv. Domenico Albergo | 19) Dott. Girolamo Li Causi |
| 2) Avv. Giuseppe Alessi | 20) Dott. Giovanni Lo Monte |
| 3) Fabrizio Alliata di Pietratagliata | 21) Prof. Dante Maiorana |
| 4) Avv. Camillo Ausiello Orlando | 22) Pietro Mancuso fu Vincenzo |
| 5) On. Prof. Giovanni Baviera | 23) Not. Francesco Manzo |
| 6) Giovanni Buonasera | 24) Geom. Francesco Marino |
| 7) Avv. Giovanni Cartia | 25) Ing. Alfredo Mauceri |
| 8) Dr. Prof. Giovanni Cascio Rocca | 26) Avv. Virgilio Nasi |
| 9) Ing. Gino Colaianni | 27) Comm. Dott. Carlo Orlando |
| 10) Dott. Pasquale Cortese | 28) Comm. Carmelo Patanè |
| 11) Prof. Eugenio Di Carlo | 29) Avv. Vincenzo Purpura |
| 12) Dott. G. Battista Fanales | 30) Avv. Antonio Ramirez |
| 13) On. Giuseppe Faranda | 31) Avv. Giuseppe Romano Battaglia |
| 14) Avv. Emanuele Giaracà | 32) Avv. Attilio Salvatore |
| 15) Prof. Liborio Giuffrè | 33) Matteo Scuderi |
| 16) Avv. Roberto Giuffrida | 34) Avv. Cesare Sessa |
| 17) On. Avv. Giov. Guarino Amelia | 35) Avv. Francesco Taormina |
| 18) On. Prof. Enrico La Loggia | 5'6) Avv. Gaetano Vigo |

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 14 marzo 1945.

I. BoNoMi

Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1945.

Reg. n. 3 Presidenza - Fogl. n. 333.

Inviato dal sovrintendente dell'Archivio Centrale dello Stato con lettera del 12-9-1967; non risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALTO COMMISSARIATO E CONSULTA

73) Nota della Presidenza del Consiglio sull'ufficio di collegamento dell'A.C. con le amministrazioni centrali, del 31 marzo 1945; 74) Appunto del dott. G. Consiglio per la sua missione in Sicilia del 4 aprile 1945; 75) Relazione sul progetto di ordinamento organico provvisorio dell'Alto Commissariato in data 15 aprile 1945; 76) Ordinamento organico provvisorio: prospetto n. 1, 77) Nota dell'ufficio di collegamento sull'ordinamento organico in data 16 aprile 1945; 78) Appunti sui criteri adottati nella redazione del regolamento organico; 79) Circolare dell'Alto Commissario sulla applicazione del R.D.L. n. 91 e n. 416 in data 20 aprile 1945; 80) Circolare della Presidenza del Consiglio sull'ufficio di collegamento in data 28 aprile 1945; 81) Ordine di servizio dell'Alto Commissario sulla attribuzione degli uffici del 7 maggio 1945; 82) D.L.L. 14 giugno 1945 n. 414 istitutivo delle delegazioni della Corte dei conti in Sicilia e in Sardegna; 83) D.L.L. 14 giugno 1945 n. 428 con norme amministrative per gli Alti Commissariati; 84) Circolare dell'Alto Commissario sull'ordinamento dei servizi in data 20 luglio 1945; 85) Appunto del dr. Consiglio sull'ordinamento dell'Alto Commissariato; 86) Divisione dei posti in organico dell'11 marzo 1946, 87) D.L.L. M marzo 1916 n. 359 sul trattamento economico dei Consultori;

88) D.L.C.P.S. 18 ottobre 1946 n. 251 istitutivo della carica di Vice Alto Commissario;

89) D.C.P.S. 19 ottobre 1946 di nomina dell'on. Selvaggi ad Alto Commissario; 90) D.C.P.S. 30 ottobre 1946 di nomina del Vice Alto Commissario on. D'Antoni.

73) Roma, 31 marzo 1945 - Nota della Presidenza del Consiglio all'Alto Commissario avente per oggetto l'ufficio di collegamento con le Amministrazioni Centrali.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
GABINETTO

Prot. N. 30550/10478.35,2.2/8.2

Roma, 31 marzo 1945

Risposta al Foglio del 14 marzo 1945 N. 7825/Gab.

ALL'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
PALERMO

OGGETTO: *Ufficio di collegamento con l'Alto Commissariato per la Sicilia con le Amministrazioni centrali.*

In relazione alla lettera sopradistinta, si comunica che presso l'Ufficio di collegamento con codesto Alto Commissariato è in servizio dal 1° febbraio u. s. il seguente personale:

1) Il Comm. dott. Giuseppe Consiglio, Ispettore Superiore della Ragioneria Generale dello Stato - gruppo A grado 6°.

2) Il dott. Vito Bianco, estraneo alle Amministrazioni Statali.

Al Comm. Consiglio, dipendente dello Stato, è stato attribuito il premio di operosità di L. 2.295 lorde mensili; al dott. Bianco, estraneo alle Amministrazioni Statali, è stato attribuito il compenso di L. 6.000 lorde mensili.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
SPATARO

Carte personali dott. Consiglio.

74) *Roma, 4 aprile 1945 - Appunto del dott. G. Consiglio
relativo alla missione in Sicilia.*

Roma, 4 aprile 1945

A P P U N T O

PER S. E. 11, CAPO DI GABINETTO

OGGETTO: *Missione di servizio in Sicilia.*

Mi onoro riferire in ordine alla missione di servizio presso l'Alto Commissariato per la Sicilia, compiuta dal 21 ai 31 marzo u. s.: Com'è noto a V. E. mi sono recato in Sicilia a seguito della richiesta di S. E. l'Alto Commissario, il quale ha desiderato che, in concorso con gli altri suoi dirigenti in sottordine, mi occupassi delle predisposizioni necessarie a che col primo luglio p. v. l'Alto Commissariato si trovi in perfetta efficienza funzionale, ai fini di poter convenientemente assolvere le funzioni delegategli col D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416. V. E. sa ancora che, oltre al resto, tale provvedimento legislativo, il cui intento fondamentale è quello di attuare per la Sicilia un'Amministrazione decentrata in taluni importanti settori della pubblica attività, conferisce all'Alto Commissario per la Sicilia, a partire dal primo luglio 1945, il compito di esercitare le attribuzioni dei Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste; con la conseguente esigenza di gestire gli stanziamenti di bilancio attinenti ai servizi di competenza del Provveditorato alle OO. PP. in Palermo, alla bonifica, colonizzazione e miglioramenti fondiari per la Sicilia. In relazione a tali esigenze, presi gli ordini da S. E. l'Alto Commissario, il giorno stesso dell'arrivo — 21 marzo — mi sono messo in contatto con il Segretario Generale dell'Alto Commissariato, Prefetto Longo, col Capo Gabinetto, Vice Prefetto Turrisi e col Provveditore alle OO. PP. Di Palermo Ing. Russo, nonché col funzionario delegato del Tesoro per i e dell'Alto Commissariato Dr. Bruschi, Palermo, Ing. Russo, nonché col funzionante servizi dell'Alto Commissariato, Dr. Bruschi, residenti. Le principali questioni che separatamente prese in esame sono le seguenti:

1. - *Ordinamento organico dell'Alto Commissariato per la Sicilia.*

E' stato unanimemente rilevato che, allo scopo di potere l'Alto Commissariato funzionare con la dovuta regolarità, sia in confronto alle attribu-

zioni che comportano soltanto esercizio di facoltà potestative e di azione amministrativa, nel quadro delle funzioni delegate da parte di tutte, o quasi, le amministrazioni centrali (salve le funzioni espressamente riservate a queste ultime coll'art. 1 del richiamato D.L.L.), sia nei confronti delle attribuzioni già spettanti ai Ministri per i Lavori Pubblici e Agricoltura e Foreste, comportanti la gestione degli stanziamenti di bilancio, occorre procedere di urgenza alla formazione e all'approvazione di un ordinamento organico provvisorio dei servizi dell'Alto Commissariato che delineasse, nell'ambito dell'Alto Commissariato medesimo, i compiti, le attribuzioni e la responsabilità dei singoli preposti all'assolvimento delle funzioni amministrative.

Non già che in atto manchi un principio di attribuzione di compiti e di responsabilità, ma l'ordinamento attuale, pur essendo di carattere provvisorio, è ancora quello che discende dalla applicazione del R. D. istituzionale 18 marzo 1944, n. 91, il quale contemplava compiti e funzioni dell'Alto Commissariato di gran lunga meno estesi e determinati di quelli che conseguono all'applicazione delle norme contenute nel D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.

A tale riguardo, mi permetto prospettare alcune personali deduzioni fatte dal sottoscritto, nel breve periodo di permanenza in Palermo che, già esposte a S. E. l'Alto Commissario, sono state da questo pienamente convalidate e assegnate al sottoscritto come traccia dello studio conclusivo del predetto ordinamento organico provvisorio.

Tali deduzioni sono:

a) che già in atto trovasi comandato presso l'Alto Commissariato di Palermo un congruo numero di personale dei vari gradi e specialità, che si tratta di integrare ed inquadrare con elementi tratti dalle Amministrazioni Centrali;

b) che occorre assolutamente evitare l'inflazione burocratica, perchè questa nonchè giovare all'adempimento delle funzioni demandate all'Alto Commissariato, potrebbe, specialmente in principio, recare intralcio e confusione;

c) che, mano a mano che l'Alto Commissariato procederà all'assestamento dei suoi servizi, è opportuno che esso attenui la sua fisionomia di organo politico-amministrativo, per affermarsi quale organismo burocratico - amministrativo, inteso ad attuare sul concreto piano funzionale, l'esperimento di decentramento amministrativo da cui trae la sua ragione di essere;

d) che almeno i capi dei singoli rami dei servizi dipendenti dall'Alto Commissariato devono essere funzionari scelti, di conveniente esperienza amministrativa, di elevato senso di responsabilità, con una mentalità ordinata

da preposti all'amministrazione centrale, non importa se nativi o no della Sicilia.

Sorge da ciò la conseguenza che l'ordinamento organico provvisorio, almeno in un primo tempo, deve essere ristretto ai nuclei fondamentali di funzionari occorrenti e che le superiori autorità dello Stato devono, ove occorra, poter resistere alle richieste di comando o di trasferimento dei funzionari di qualunque provenienza, grado o specialità presso l'Alto Commissariato, provvedendo ai trasferimenti stessi mano a mano che ne venga avanzata richiesta da S. E. l'Alto Commissario.

2. - *Questione dei limiti relativi di competenza delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per la Sicilia e del Provveditorato alle OO. PP. di Palermo.*

In una riunione convocata da S. E. Aldisio nella sede dell'Alto Commissariato medesimo, con l'intervento del Provveditore alle OO. PP. in Palermo e dei suoi immediati collaboratori; del Segretario Generale dell'Alto Commissariato; del Referendario della Corte dei conti addetto alla delegazione della Corte dei conti presso l'Alto Commissariato; del funzionario delegato del Tesoro dell'Alto Commissariato per la Sicilia e del sottoscritto, è stato preso in esame il problema della delimitazione della sfera di attribuzioni relative all'Alto Commissariato, quale organo centrale sostitutivo del Ministero dei LL. PP., in tutto ciò che concerne l'esecuzione dei piani di opere pubbliche per la Sicilia e la ricostruzione dei danni di guerra.

Tale esame si manifestava tanto più necessario ed indilazionabile in quanto le disposizioni contenute nel D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, demandavano espressamente all'Alto Commissario per la Sicilia, l'approvazione dei piani di lavori pubblici e dei progetti relativi, l'assunzione degli impegni di spese e la disposizione dei pagamenti, laddove analoghe facoltà sono conferite, per effetto dei decreti istitutivi dei Provveditorati alle OO. PP., anche al Provveditorato alle OO. PP. di Palermo. Si trattava, quindi di fare un'attenta esegesi delle nonne di legge per stabilire, in pratica, quel completo coordinamento di funzioni senza del quale gli uffici dispositivi ed esecutivi non possono convenientemente assolvere le attribuzioni di relativa competenza.

Dopo un ampio ed approfondito esame dell'argomento, i convenuti hanno concordemente rilevato la necessità che al più presto vengano emanate, in sede regolamentare o normativa, disposizioni per l'attuazione del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, che contiene provvedimenti regionali per la Sicilia e del D.L.L. 18 gennaio 1945, n. 16 che istituisce i Provveditorati

Regionali alle OO. PP., per modo che alla data del 1° luglio 1945, così l'Alto Commissariato come il Provveditorato alle OO. PP. siano perfettamente orientati sulle funzioni di rispettiva competenza.

Per altro, il problema giuridico-amministrativo, oggetto già di uno studio « ad hoc » fatto dal sottoscritto, prima che si recasse in Palermo, e che è servito di base per l'esame dell'argomento, compiuto nell'accennata riunione, è in possesso del Capo Ufficio Studi e Legislazione di questa Presidenza, il quale conosce perfettamente gli estremi del problema. Si tratta, quindi, di promuovere rapidamente dagli organi centrali competenti (la Ragioneria Generale dello Stato) le opportune disposizioni perchè tale questione pregiudiziale sia convenientemente risolta.

3. - *Lavori della Consulta.*

Trovandomi in Palermo durante i giorni in cui la Consulta, convocata in apposita sessione, si è dedicata all'esame del problema degli ammassi granari per la prossima campagna agraria, ho potuto presenziare — da ascoltatore, naturalmente — ad alcune sedute ed ho seguito attentamente il relativo dibattito. Ne ho riportato la migliore delle impressioni specialmente a riguardo del senso di responsabilità dei Consulitori e delle dense, colte e fervide discussioni dedicate all'importante argomento, discussioni che sono sboccate nella votazione, pressochè unanime, di un ordine del giorno confermando il criterio dell'ammasso totale della produzione, salvo le ritenute di legge, e salvo la richiesta di alcuni emendamenti alla legislazione vigente, atti a perfezionarne la disciplina.

Per vero, il problema dei criteri da adottare per la più conveniente disciplina degli ammassi granari in Sicilia — opportunamente impostato da S. E. l'Alto Commissario — non si presentava di facile soluzione. Ragioni molteplici, connesse coi più svariati fattori di ordine politico, economico, sociale, etc., avrebbero fatto da pietra di paragone della vitalità e della idoneità dell'Istituto in parola a svolgere un lavoro fecondo. Non è naturalmente mancata, da parte dei consulitori, la espressione libera e cosciente di punti di vista che in determinati istanti potevano sembrare ispirati a premesse diametralmente opposte; pure la Consulta, nella quale sono emersi autentici valori e competenze di primo ordine, sapientemente guidata dalla mano ferma, e nello stesso tempo agile, dell'Alto Commissariato, che nella seduta conclusiva ha ottenuto anche un brillante successo oratorio, ha saputo ispirarsi ad un chiaro senso di responsabilità e di coerenza colle sue funzioni istituzionali, adottando quella fra le soluzioni affacciate che meglio

rispondeva alle esigenze della Nazione italiana nell'attuale momento e temperando il rigore del principio dell'ammasso totale con la ragionata richiesta di migliorare le trattentive, a scopo alimentare, dei lavoratori dell'agricoltura e dei piccoli coltivatori diretti, e con la richiesta altresì di concedere premi di produzione gradualmente decrescenti a questi ultimi, onde rendere meno angustiata la loro condizione di produttori di un unico genere tutto quanto soggetto all'obbligo dell'ammasso a prezzo non remunerativo, anzi, inferiore al reale costo di produzione.

E giacche è occorso di accennare alla Consulta, il sottoscritto reputa doveroso come cittadino italiano, amante della Patria, da lunghi anni svolgente la propria attività professionale nell'ambito dell'Amministrazione Centrale dello Stato, e come siciliano, che conosce d'intuito l'indole dei suoi conterranei, di prospettare che la popolazione siciliana è, malgrado talune contrarie apparenze, assai sensibile alla valorizzazione che dalle superiori autorità dello Stato potrà essere fatta o non fatta dei voti della Consulta; della Consulta considerata, dalle sane correnti della vita politica siciliana, che sono preponderanti, quale organo embrionale della legittima, responsabile ed organica rappresentanza degli interessi regionali, nel quadro della unità degli interessi nazionali. Epperò, a svuotare di contenuto ed a togliere armi alla propaganda della marginale corrente indipendentista, nessun migliore rimedio che quello di mostrare, con la convalida legislativa, che il parere ed i voti della Consulta Siciliana trovano piena comprensione, e, quando possibile, attuazione presso le Supreme Autorità Centrali.

4. - *Attuale funzionamento dell'Alto Commissariato per la Sicilia.*

Concluderò, Eccellenza, questa rapida sintesi col sottoporle alcune impressioni che hanno filtrato nel mio spirito nella decade trascorsa a Palermo a proposito del funzionamento dell'Alto Commissariato della Sicilia, nell'attuale fase di organizzazione degli uffici.

L'impressione fondamentale, che il sottoscritto ha riportato a questo proposito, è, dunque, questa: che l'Alto Commissariato, nella attuale fase di organizzazione, appare quale una crisalide che non è ancora diventata *farfalla*, o, per essere più esatti, *è una crisalide che trovasi sul punto di diventare farfalla.*

Vastità di compiti istituzionalmente attribuiti a tale Istituto; necessità di fare ricorso a mezzi ed uomini di circostanza per fronteggiare una situazione per molti versi difficoltosa; ambiente difficile e indole della popolazione incline a vedere nel rappresentante dell'Autorità Centrale l'Essere

dotato della onnipotenza necessaria per risolvere qualsiasi problema; pressione crescente delle vicissitudini connesse con le vicende belliche in cui si dibatte la popolazione siciliana; fattori molteplici di cui taluni di carattere transeunte che non giova passare tutti quanti in rassegna, fanno sì che durante questo relativamente breve trascorso periodo di funzionamento, l'Alto Commissariato, nei suoi servizi elementari, non abbia potuto ancora conseguire il necessario ed auspicato grado di assestamento e di ordinato funzionamento, come è nel costume e nella tradizione degli alti organismi che assolvono funzioni da amministrazione centrale.

La materia prima, gli uomini, non mancano; nè manca la buona volontà dei singoli preposti ai rami di servizio; ma vi è un problema incombente di ordinamento e di ripartizione di incarichi e di responsabilità, ormai avviato a soluzione, che pure va affrontato e risolto con mano ferma e nello stesso tempo con la necessaria graduazione e tempestività.

E' dovere di coscienza del sottoscritto di affermare che se l'Alto Commissariato, malgrado tutto, riesce a fronteggiare le esigenze più impellenti, ciò è dovuto all'assolutamente eccezionale spirito di abnegazione e di responsabilità con cui l'Alto Commissario in carica, S. E. Aldisio, fronteggia la situazione; abnegazione e responsabilità disposte ad una sorprendente capacità di assimilazione e di comprensione dei più astrusi problemi amministrativi ed una rettitudine di pensiero e di azione non comuni. Ma, poichè la normalità della vita non può ergersi sugli eroismi, fossero pure di eroi nati, è giocoforza affermare che è venuto il momento nel quale occorre passare ad una organica disciplina di funzionamento dell'Alto Commissariato con l'accentuazione della sua caratteristica burocratica-amministrativa, di organismo decentrato dell'amministrazione centrale, coordinata alla sua funzione squisitamente politica.

Per il conseguimento di tale intento basteranno pochi mesi. Occorre, però, che l'Alto Commissario sia sorretto dalla concorde azione dei Prefetti sedenti in Sicilia e sostenuto, quanto e più di prima dalla cordiale comprensione delle Amministrazioni Centrali, presso cui stanno, in definitiva, la forza ed i mezzi per il più prospero affermarsi o per il fallimento, o il semifallimento, dell'accennato esperimento di autonomia regionale, su cui sono fissi gli occhi della Sicilia e non soltanto della Sicilia.

IL CAPO DIVISIONE
CAPO DELL'UFFICIO DI COLLEGAMENTO
CON L'ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
DR. GIUSEPPE CONSIGLIO

Carte personali dott. Consiglio.

75) *Palermo, 15 aprile 1945 - Relazione a corredo del progetto di ordinamento organico provvisorio dell'Alto Commissariato per la Sicilia in applicazione del R. D. 18 marzo 1944, n. 91 e del D.D.L. 28 dicembre 1944, n. 416.*

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

GABINETTO

Palermo, li 15 aprile 1945

1) Come è noto l'Alto Commissariato per la Sicilia è stato istituito con R. D. 18 marzo 1944, n. 91 e legislativamente rielaborato con D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.

L'art. I del provvedimento istituzionale lo pone alle dipendenze del Capo del Governo, l'art. 2 delineava la sfera di competenza dell'Ente in parola attribuendogli la soprintendenza nel territorio dell'Isola di tutte le amministrazioni civili dello Stato, nonchè degli enti locali, degli enti ed istituti di diritto pubblico e di tutti gli enti sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato, la coordinazione dell'azione dei Prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola, agli effetti di assicurare l'unità di indirizzo, l'esercizio, nel detto territorio, di tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali, esclusi gli affari attinenti l'amministrazione della giustizia e le amministrazioni della guerra, la marina e l'aeronautica, l'applicazione delle leggi fiscali, gli ordinamenti contabili dello Stato e la gestione del bilancio. L'art. 3 richiamava espressamente la competenza dell'Alto Commissariato in materia di opere pubbliche in aggiunta o in sostituzione dell'attività della Pubblica Amministrazione o di istituzioni locali per la sistemazione edilizia ed industriale delle zone sinistrate e l'attuazione di piani regolatori parziali, ecc.

Coi successivi articoli, dal 4 al 14, dell'accennato R. D. 18 marzo 1944, n. 91, venivano stabilite le altre norme di funzionamento dell'Alto Commissariato intese a dare carattere definitivo, agli effetti dell'art. 34 del Testo Unico 26 giugno 1924, n. 1054, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, ai provvedimenti emessi dall'Alto Commissariato (art. 4); ad autorizzarlo a corrispondere direttamente con i singoli Ministri e con tutte le Autorità del Regno per gli affari di sua competenza (art. 8); a corrispondere coi Prefetti della Sicilia, che avrebbero continuato ad esercitare le attribuzioni loro spettanti in conformità delle leggi e regolamenti in vigore, anche per gli affari riservati alla competenza delle amministrazioni centrali (art. 9); a provvedere al funzionamento dell'Alto Commissariato col personale comandato dipendente dalla Amministrazione dello Stato e con personale diret-

tamente assunto in base alle norme e colle modalità stabilite dal R.D.L. 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Altre disposizioni provvedevano alla nomina, alla dipendenza dell'Alto Commissario, di un Segretario Generale scelto tra i Prefetti del Regno (art. 6); alla istituzione di una Giunta Consultiva (art. 7); alla facoltà concessa al Ministro delle Finanze di proporre le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione delle disposizioni richieste (art. 13); ecc.

Come si evince da una sommaria esegesi, le norme in discorso conservano, fin dal momento nel quale l'Alto Commissariato per la Sicilia veniva istituito, il doppio profilo di norme intese a demandare all'Alto Commissario per la Sicilia:

- a) l'esercizio di attribuzioni politico-potestative connesse con la particolare situazione dell'Isola nell'attuale fase della vita nazionale;
- b) l'esercizio di funzioni amministrative istituzionalmente di competenza delle Amministrazioni Centrali dello Stato, per l'attuazione di un principio di decentramento territoriale delle funzioni medesime, escluse determinate branche della Pubblica Amministrazione espressamente riservate alle Amministrazioni Centrali, ed esclusa l'azione amministrativa che potesse avere riferimento agli ordinamenti contabili dello Stato ed alla gestione del bilancio (provvedimenti comportanti impegni di spesa e disposizioni inerenti ai pagamenti).

In forza a tali norme l'Alto Commissariato per la Sicilia ebbe ad iniziare nell'aprile del 1944 la sua attività funzionale avvalendosi precipuamente, attesa la prevalenza delle funzioni di carattere politico-potestativo, sulle altre di carattere amministrativo-economico, di personale tratto dalle Prefetture o di altri comandati un po' da questa, un po' da quella amministrazione. Più esattamente, l'Alto Commissariato in questa prima fase di funzionamento, si è soprattutto avvalso del personale già chiamato ad assolvere, nei singoli rami di attività statale, mansioni di dirigenza e di esecuzione alle dipendenze dell'AMGOT, prima che le Nazioni Alleate cedessero al Governo Italiano l'esercizio della sovranità sui territori liberati della Sicilia e dell'Italia meridionale in genere.

2) E' altresì noto che le disposizioni legislative sopra richiamate hanno avuto un'ampia rielaborazione, ampliamento e perfezionamento delle disposizioni di cui al D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.

Le norme in parola, infatti, nel confermare all'Alto Commissario per la Sicilia la soprintendenza, nel territorio dell'Isola, su tutte le amministrazioni statali, nonché agli enti ed istituti di diritto pubblico, ecc., specificando che tale azione di soprintendenza si estende anche alle amministrazioni militari, conferiscono all'Alto Commissario, nonché la facoltà di coordinare

l'azione dei Prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola, anche quella di dirigerla. Confermata, poi, la riserva delle Amministrazioni centrali circa le nomine, i licenziamenti, i trasferimenti ed ogni altro provvedimento concernente lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli enti di diritto pubblico; e circa gli affari riguardanti le altre materie già riservate alle Amministrazioni Centrali esse precisano che rimane riservata alla Amministrazione Centrale anche la competenza per ogni provvedimento relativo alla istruzione superiore, alla vigilanza ed alla disciplina del credito ed alla tutela del risparmio (art. 1).

D'altra parte, con forma inequivoca e di ampia portata le disposizioni del D.L.L. accennato devolvono all'Alto Commissariato (art. 2) lo esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministri per i Lavori Pubblici e per l'Agricoltura e Foreste nei confronti del Provveditorato alle Opere Pubbliche con sede in Paleinò e dell'Ispettorato Agrario Compartimentale della Sicilia; stabiliscono che, entro i limiti di spesa annualmente fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi genere, comprese le opere di bonifica e di miglioramento fondiario, l'Alto Commissario esercita in pieno sotto l'osservanza di determinate modalità, le attribuzioni degli accennati Ministri in quanto concerne la fondamentale azione amministrativa di assumere impegni di spese e disporre i relativi pagamenti; conferiscono, infine, all'Alto Commissario, sentita la Consulta Regionale, la facoltà di emanare norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

Poichè l'art. 5 del D.L.L. 28 dicembre 1944 dispone che, a decorrere dall'esercizio 1945-1946, sarà istituito negli stati di previsione delle spese dei Ministeri competenti una rubrica speciale nella quale saranno raggruppate le spese di gestione nella materia di competenza dell'Alto Commissario, non è chi non veda come la sfera di competenza attribuita, col recente provvedimento legislativo, all'Alto Commissariato per la Sicilia, sia stata, tanto dal lato politico-potestativo che nel campo più proprio dell'azione amministrativa, notevolmente ampliata, allargando e convalidando quel principio di organico decentramento delle funzioni statali di cui si è già precedentemente discusso. A questa deduzione inerente al contenuto intrinseco del provvedimento 28 dicembre 1944, si perviene, per altro, ove si consideri che esso, oltre alle accennate norme, contiene altre disposizioni intese a munire l'Alto Commissariato dei mezzi finanziari, degli organismi e dei presidi occorrenti per potersi validamente sostituire alle Amministrazioni Centrali nell'esercizio delle funzioni amministrativo-finanziarie, di determinati rami di attività statale (quelle inerenti ai Ministeri dei LL. PP. e dell'Agricoltura e Fore-

ste). Tali sono: la norma di cui all'art. 5 per effetto della quale viene disposto il controllo dell'attività amministrativa dell'Alto Commissariato alla maniera ministeriale (Ragioneria Regionale e Delegazione della Corte dei conti); le disposizioni dell'art. 7 che contempla la istituzione presso l'Alto Commissariato per la Sicilia di un Comitato Regionale per la bonifica e la colonizzazione siciliana, presieduto dall'Alto Commissario, con lo scopo di promuovere ed attuare lo sviluppo di opere di bonifica e colonizzazione, predisporre i programmi complessivi delle opere di cui all'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (bonifica integrale) e le conseguenti trasformazioni agricole; predisporre la trasformazione radicale del latifondo preferibilmente a mezzo di consorzi di bonifica e dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, ecc.; dell'art. 14 con cui si stanziava, per la istituzione in Sicilia delle opere pubbliche e private di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario, la spesa di lire 1 miliardo da impegnare in più di sei esercizi finanziari; dell'art. 15 e successivi con cui il fondo per concorso speciale nelle opere di propulsione economica interessanti la Sicilia, viene elevato a 150 milioni con il trasferimento a titolo definitivo di 100 milioni da parte dello Stato e si istituisce presso lo stesso Istituto una sessione di credito industriale allo scopo di facilitare nelle provincie siciliane la ripresa dell'attività industriale cessata od interrotta per atti di guerra e che si trovino in difficoltà per cause di guerra, ecc.

Degne di particolare menzione appaiono, poi, le disposizioni dell'art. 3, modificative delle norme di cui all'art. 7 del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91, con cui si dichiara istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia una Consulta Regionale presieduta dall'Alto Commissario e composta di 24 membri scelti fra i rappresentanti delle organizzazioni politiche, economiche, sindacali, ecc., Consulta che, col successivo D.L.L. 1° febbraio 1945, n. 50, è stata portata a 36 membri, e l'art. 28 del provvedimento legislativo 28 dicembre 1944, n. 416 che conferisce all'Alto Commissario, sentita la Consulta Regionale, la facoltà di dichiarare di pubblica utilità le opere per la ricostruzione degli stabilimenti industriali e stradali, per captazione convogliamento di acque, di case operaie, mense, bagni e locali destinati ai dipendenti stabilimenti industriali, ecc.

Riassunto, quindi, per effetto delle disposizioni contemplate dal D.L.L. 28 dicembre 1944, che segna una tappa fondamentale verso l'organico decentramento, a carattere regionale, di un vasto complesso di funzioni finora esercitate sulla base del principio di assoluto accentramento statale e di quelle non modificate dal provvedimento istituzionale 18 marzo 1944, n. 91, che rimangano in pieno vigore, quadruplica appare la funzione che l'Alto Commissariato per la Sicilia (come quello per la Sardegna) va ad assumere, sul

piano dell'ordinamento della pubblica amministrazione, a partire dal P' luglio 1945. Essa, infatti, si concreta:

a) nella soprintendenza, nel territorio dell'Isola, di tutte le amministrazioni statali, civili e militari e degli enti ed istituti di diritti dinanzi accennati (Province, Comuni, Enti autarchici a carattere istituzionale, istituti di diritto pubblico ed in genere tutti gli enti anche di fatto che applicano, comunque, una attività di carattere pubblico);

b) nella direzione e coordinamento dell'azione dei Prefetti e delle autorità civili dell'Isola;

c) nell'esercizio di tutte le attribuzioni spettanti ai Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura e Foreste, compresa quella della gestione dei fondi di bilancio appositamente stanziati per le opere pubbliche, la bonifica e la colonizzazione, ecc.;

d) nell'esercizio, altresì, delle attribuzioni spettanti a tutte le altre Amministrazioni Generali in quanto presentino proiezioni di facoltà potestative della struttura giuridica dello Stato, esclusa l'azione amministrativa da cui scaturiscono impegni di spesa, escluse, s'intende, le attribuzioni espressamente riservate alle Amministrazioni Centrali.

3) Correlativamente all'assunzione di questi compiti, appare ora opportuno passare alla delineazione della struttura funzionale dell'Alto Commissariato che discende con legittima conseguenza — da causa ad effetto — dalla impostazione e dalla soluzione giuridica data al problema del decentramento organico delle funzioni statali, in ciò che concerne la Sicilia (e la Sardegna), nell'attuale fase della vita nazionale.

Intanto è da osservare che l'Alto Commissario, in forza di quanto stabilito dagli artt. 6 ed 8 del R. D. 18 marzo 1944, e per effetto di quanto dispongono gli artt. 2, 3, 718 del D.L.L., seppure non assume espressamente la qualifica di Ministro del Governo per la Sicilia, e non copre esplicitamente il rango dei Ministri di Gabinetto, tuttavia ne assolve le funzioni: totalmente, per quanto riguarda la competenza dei dicasteri dell'ingerenza sociale (Lavori Pubblici ed Agricoltura e Foreste); parzialmente per quanto riguarda la quasi totalità delle altre branche della Pubblica Amministrazione, sempre nell'ambito territoriale della Sicilia.

Inoltre, è da considerare che l'Alto Commissario, per effetto della delegazione di poteri di cui all'art. 2, lettera b) del D.L.L. 28 dicembre 1944, ha la facoltà, come si disse, di emanare, sentita la Consulta Regionale, norme per l'attuazione, in relazione alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti (poteri normativi e di ordinanza).

Questa delegazione di poteri trascende, in un certo senso, le stesse facoltà dei Ministri, i quali esercitano bensì azione amministrativa, in senso lato, nell'ambito della materia di competenza, ma in materia regolamentare e di norme di attuazione delle leggi possono renderle operanti — salvo espressa delega legislativa — solo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Nei riguardi della Sicilia, invece, rispettata la legge, l'Alto Commissario riassume in materia regolamentare e dei poteri di ordinamento le funzioni costituzionali del Consiglio dei Ministri, col solo vincolo di sentire, sulle norme stesse, preventivamente, la Consulta Siciliana.

Deriva da ciò, e dalle altre non richiamate norme dei provvedimenti istituzionali — particolarmente significativa è quella di cui all'art. 4 del D.L.L. 18 marzo 1944, n. 91, la quale dispone che « i provvedimenti dell'Alto Commissariato sono considerati come definitivi agli effetti dell'art. 34 del T. U. 26 giugno 1924, n. 1054 della legge sul Consiglio di Stato, modificato con legge dell'8 febbraio 1925, n. 88 — che l'Alto Commissariato medesimo possiede, sia pure, « in nuce » nell'ambito di una più vasta architettura statale, un insieme di poteri e di funzioni che lo caratterizzano espressamente e che delineano la necessità di una formazione organica e complessa dei suoi uffici, aderente coi compiti e le attribuzioni legislativamente delegategli. Deriva, inoltre, la conseguenza, indipendentemente dalle altre esigenze e considerazioni di carattere organizzativo che potranno seguire, che presso l'Alto Commissariato per la Sicilia sia istituito un « Servizio Amministrativo Regionale » che, quale organo alle immediate dipendenze dell'Alto Commissario, abbia caratteristiche analoghe a quelle degli organi amministrativi ministeriali e soddisfi l'esigenza di attuare, sul piano giuridico ed amministrativo, l'esercizio delle facoltà dispositive dell'Alto Commissario, inquadrandole nell'ambito di applicazione delle Leggi e dei Regolamenti, e che provvede alla gestione degli stanziamenti di bilancio esattamente alla maniera ministeriale.

4) I dati e le considerazioni fin qui esposte forniscono la base per un'adeguata illustrazione *dell'ordinamento organico provvisorio*, predisposto in applicazione dei provvedimenti legislativi più volte enunciati e che vuol essere il binario entro il quale deve potersi ordinatamente svolgere l'attività funzionale dell'Alto Commissariato per la Sicilia a partire dal 1° luglio 1945, dalla data, cioè, in cui esso va ad assumere una funzione più nettamente caratteristica di organismo di amministrazione decentrata, cui sono affidati compiti complessi e determinati, comportanti precise responsabilità.

Prima, tuttavia, di passare alla illustrazione specifica dei singoli organi, uffici e servizi in esso considerati, gioverà, senza dubbio, accennare brevemente ad alcuni generali criteri informativi che è apparso necessario tenere presente ai fini di predisporre un razionale, pratico e redditizio assetto del

reparto di competenza degli uffici che concorrono a formare l'ordinamento organico dell'Alto Commissariato nel suo insieme.

Tali criteri sono stati tratti dall'esame delle esigenze specifiche di funzionamento dell'Alto Commissariato, nel paragone con quelle che sono le classiche forme in cui si esprime l'attività amministrativa e normativa degli Stati, sia per lo svolgimento dei compiti loro demandati in funzione di organi agenti nell'ambito territoriale metropolitano degli Stati medesimi, che quali organi che presiedono all'amministrazione di territori sottoposti ad una giurisdizione d'imperio (territori coloniali; sottoposti a mandato; ecc.). Si è ritenuto, cioè, inevitabile adottare un criterio intermedio e studiare un ordinamento organico dei servizi che riproducesse in parte le caratteristiche dell'uno ed in parte quelle dell'altro tipo di ordinamento.

In base a tale direttiva è stata considerata, oltre la necessità che l'Alto Commissario fosse coadiuvato da un « *Ufficio Gabinetto* » — in ciò che ha tratto alla direzione e coordinamento dell'azione dei Prefetti e delle altre autorità civili dell'Isola — e da una « *Segreteria Particolare* » con le funzioni proprie di questo Istituto, anche la opportunità che la competenza della Segreteria Generale si estenda a tutta la materia che si riferisce alla soprintendenza, nel territorio dell'Isola, di tutte le amministrazioni statali (escluse le militari) ed agli enti ed istituti, comunque denominati, sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato: Province, Comuni, enti istituzionali, ecc. E' apparso, inoltre, opportuno raggruppare alle dipendenze del Segretario Generale tutto quel gruppo di funzioni — e di uffici — attinenti all'esercizio delle attribuzioni spettanti a tutte le amministrazioni centrali, devolute, in forza delle richiamate disposizioni, all'Alto Commissario, che, però, non comportano, come quelle inerenti alla esecuzione dei programmi di opere pubbliche, bonifica e colonizzazione ed altre funzioni rientranti nell'ambito della competenza dei Ministri dei LL. PP. e dell'Agricoltura e Foreste, la questione degli impegni di bilancio, le quali ultime funzioni rappresentano un'attività amministrativa lata, complessa e particolarmente tecnica, mancante di ogni caratteristica di similarità con quelle precedentemente accennate. Le funzioni inerenti a questi ultimi rami di pubblica amministrazione vengono, viceversa, devolute all'istituendo « Servizio Amministrativo Regionale », il quale assume una specifica configurazione di organo alle immediate dipendenze dell'Alto Commissario, che provvede ad inquadrare nell'ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti l'attività dispositiva dell'Alto Commissario medesimo, in ciò che concerne le due accennate vitali branche di servizio, esattamente come avviene nelle Amministrazioni Centrali, in cui, in applicazione delle norme regolamentari sugli ordinamenti contabili, nessuna gerarchia intermedia interviene, nè può intervenire, a fare da diaframma fra

la funzione dispositiva del Ministro e quella esecutiva e responsabile del dirigente il ramo del servizio amministrativo.

Quali organi a parte, pur essi agenti alle immediate dipendenze dell'Alto Commissario si sono dovuti, poi, prevedere una « *Segreteria del Comitato Regionale per la bonifica e la colonizzazione* » ed, in applicazione alle norme di cui all'art. 3 del D.D.L. 28 dicembre 1944, una « *Segreteria della Consulta* ». Infine, una « Commissione Normativa » corrispondente a quello che nei Ministeri usa chiamarsi Ufficio Legislativo, Ufficio Leggi e Decreti, e simili, che esamina dal lato giuridico i provvedimenti amministrativi di particolare rilievo che impegnano la responsabilità politica e amministrativa dell'Alto Commissario; Commissione tuttavia, che non avrà un funzionamento permanente, ma bensì saltuario, in correlazione colle concrete esigenze che si potranno verificare nell'ambito di funzionamento dell'Alto Commissariato.

Infine, sono stati previsti un « Ufficio Militare » di collegamento colle amministrazioni militari di qualsiasi specie sedenti in Sicilia, agli effetti di cui alla lettera a), art. 1, del D.L.L. più volte richiamato, nonché un « *Ufficio di Consulenza Tecnica* » per le opere pubbliche e « ricostruzioni danni di guerra » ed un altro assimilare « *Ufficio di Consulenza Tecnica* per le opere di bonifica, colonizzazione e miglioramento fondiario ».

5) Passando, ora all'esame delle attribuzioni stabilite per i singoli uffici dianzi accennati, è appena necessario richiamare che esse discendano tutte quante dall'applicazione dei provvedimenti legislativi del marzo e dicembre 1944. Così, per quanto concerne la formazione organica degli uffici, gioverà accennare ad alcuni criteri che sono stati tenuti presenti nella predisposizione dell'ordinamento organico provvisorio dell'Alto Commissariato. Tali criteri sono:

a) che occorre assolutamente evitare l'inflazione burocratica, perchè questa nonchè giovare all'adempimento delle funzioni demandate all'Alto Commissariato, potrebbe, specialmente in principio, recare intralcio e confusione;

b) che mano a mano che l'Alto Commissariato procederà all'assetamento dei suoi servizi, è opportuno che esso attenui la sua fisionomia di organo politico-amministrativo, inteso ad attuare sul concreto piano funzionale, l'esperimento di decentramento amministrativo da cui trae la sua ragione di essere;

c) che la compiuta normalizzazione dei servizi non può essere che attuata gradualmente, mano a mano che i nuclei elementari proposti ai vari rami di attività, siano in grado di assorbire il vasto campo di funzioni decen-

trate dell'Amministrazione Centrale e di assicurare il rendimento degli elementi impiegativi preposti all'assolvimento di tali funzioni;

d) che almeno i capi dei singoli rami dei servizi dipendenti dall'Alto Commissario devono essere funzionari scelti, di conveniente esperienza amministrativa, di elevato senso di responsabilità, con una mentalità ordinata da preposti alla gestione degli interessi della Sicilia.

Sorge da ciò la conseguenza che l'ordinamento organico provvisorio debbesi intendere ristretto ai nuclei fondamentali di funzionari occorrenti e tuttavia prevedere la destinazione ai singoli uffici, reparti e servizi, della quantità necessaria di funzionari, nei vari gradi e specialità, compresi gli elementi in sottordine, che si presume si renderanno indispensabili quando l'Alto Commissariato avrà raggiunto la pienezza del suo funzionamento, il che, si prevede, potrà avvenire entro la seconda metà del corrente anno.

Discende da ciò, che, felina restando la formazione organica provvisoria quale espressione della necessità di adibire ai singoli rami di servizio nuclei elementari atti ad assolvere pienamente le funzioni demandate ai rami di servizio stessi, in un primo momento si cercherà di soddisfare le esigenze più indilazionabili del funzionamento di essi, mediante la opportuna distribuzione, nell'ambito dei vari uffici, dei funzionari ed impiegati (circa una quarantina), attualmente dislocati a Palermo, comandati a prestare servizio presso l'Alto Commissariato e di quelli che vi verranno destinati per il primo impianto degli uffici, e, successivamente, si cercherà, con opportuna graduazione, di integrare la formazione organica con altro nucleo di funzionari, possibilmente provenienti dalle amministrazioni centrali, che possono integrare il minimo delle esigenze di funzionamento degli uffici stessi.

E' di manifesta evidenza, tuttavia, che sarebbe illusorio il poter credere che, con i nuclei di funzionari dei vari gradi della gerarchia previsti dallo ordinamento organico che si propone, possano essere soddisfatte in pieno tutte le esigenze del decentramento organico quale discende da una esegesi delle leggi esaminate.

Basti a tal uopo considerare l'estensione delle attribuzioni dei singoli uffici come apparisce nei prospetti allegati e la limitatezza degli elementi impiegatizi che vi appaiono preposti.

Escludendo, infatti, dai riflessi delle esposte considerazioni, la formazione organica degli uffici I, II, III, IV e V della Segreteria Generale, i quali potranno, pure nella loro limitata composizione, assolvere convenientemente le funzioni istituzionalmente demandate — nel ramo di competenza — all'Alto Commissariato, si osserva, viceversa, per quello che concerne l'ufficio VI (affari relativi alla pubblica istruzione), l'ufficio VII (affari relativi alla industria, commercio e lavoro), l'ufficio VIII (affari relativi ai trasporti, poste e

telecomunicazioni), l'ufficio IX e l'ufficio X della Segreteria Generale, che i nuclei di funzionari preposti sono così limitati, che essi non potranno, in pratica, che assolvere solo parzialmente le funzioni di competenza e per il resto dovranno limitarsi a svolgere azione di coordinamento e collegamento colle amministrazioni centrali a cui rimarrà la trattazione del grosso delle questioni di competenza e tutta la parte legislativa e dispositiva.

Non altrettanto, però, deve potersi dire per quello che concerne la formazione organica del « Servizio Amministrativo Regionale ». Esso, nei suoi tre reparti, di cui il I destinato alla cura di tutti gli affari riguardanti le opere pubbliche e ricostruzione danni di guerra, il II ai provvedimenti attinenti alle opere di bonifica, colonizzazione e miglioramento fondiario ed il III destinato ad occuparsi della parte finanziaria e contabile che concerne le accennate materie (competenza mista), prevede una formazione organica limitata, ma che si ritiene strettamente sufficiente ad assicurare la pienezza e regolarità del servizio. A questa deduzione si perviene ove si consideri che le identiche materie, quali appariscono enucleate nell'ordinamento organico ministeriale dei due Ministeri dei Lavori Pubblici e dell'Industria e Foreste, contemplano attualmente per tutto il territorio del Regno, o meglio contemplavano nell'anno 1940, cinque divisioni per il servizio delle opere pubbliche, più un ufficio riparazione danni di guerra, e sei divisioni per il servizio della bonifica integrale, oltre ad una Segreteria Generale del Comitato Centrale per la bonifica.

Fatte le debite proporzioni, si ritiene che per le similari funzioni da svolgersi in Sicilia, possa essere, in questo primo tempo, sufficiente una formazione organica di uffici, proporzionata alla composizione di una « Divisione », su tre reparti, convenientemente dotati di personale, oltre alla Segreteria del Comitato Regionale per la bonifica, con un preciso ambito di competenza determinato.

Considerazioni analoghe valgono per quanto riguarda la Segreteria della « Consulta » e per la Segreteria del Comitato Regionale per la bonifica e la colonizzazione.

Quanto a questa ultima è da osservare che, in un primo tempo, almeno, non potrà non apparire conveniente di contenerne la composizione organica in un'entità modesta, ma sufficiente, pur tuttavia, ad assicurare l'adempimento delle importanti funzioni demandate al Comitato Regionale in parola, che si concretano nella predisposizione dei provvedimenti occorrenti per risolvere radicalmente l'annoso e complesso problema del latifondo siciliano. L'esperienza delle difficoltà da affrontare e da superare in questa vessata e pur ardua materia, dirà essa stessa se, e fino a che punto, potrà occorrere di modificare, integrare, allargare successivamente la composizione organica

del personale preposto a tale bisogno. Quanto alla « Consulta » è appena necessario dire che trattasi di un Istituto che rappresenta una profonda innovazione nell'ordinamento costituzionale dello Stato, cui vanno attribuite funzioni che potranno abbracciare una vastissima gamma di elaborazioni richiedenti, almeno nel Capo della Segreteria, attitudini particolari e vasta esperienza di questioni economico-amministrativo-finanziarie, che non potranno essere patrimonio se non di un funzionario che rivesta un grado relativamente elevato nella gerarchia amministrativa. D'altra parte, il rendimento di tale nuovo Istituto non può non essere dipendente anche dalla conveniente applicazione che alla Segreteria potranno dare altri elementi di concetto e di ordine in numero sufficiente, epperò essa Segreteria rispecchia tali esigenze con una formazione organica particolare che sembra superfluo illustrare ulteriormente.

Non si ritiene indispensabile di spendere molte parole per illustrare la formazione organica dell'Ufficio Militare di Collegamento, dell'Ufficio di consulenza tecnica per le opere pubbliche e dell'Ufficio di consulenza tecnica per le opere di bonifica ai quali uffici praticamente non sarebbe adibito altro che un solo elemento di concetto, per ciascuno, atto, però, ad illuminare — quanto richiesto — l'Alto Commissario sull'aspetto tecnico delle varie questioni che potranno presentarsi al suo esame.

Non appare, del pari, particolarmente necessario di intrattenersi singolarmente ad illustrare la composizione organica dei vari servizi ausiliari dell'Alto Commissariato, intesi ad assicurare il pieno e redditizio funzionamento degli uffici direttivi ed esecutivi. Tale formazione è dettagliatamente esposta nel prospetto n. 2 che comprende in tutto, tra persone di archivio, protocollo, spedizione e copia, personale subalterno, autisti, portieri e ciclisti, n. 40 unità, che, insieme alle 91 unità previste nell'ordinamento organico fondamentale, danno un totale di numero 131 unità, che si ritengono necessarie e sufficienti, nella fase di regime, ad assicurare il pieno funzionamento dei servizi dell'Alto Commissariato.

Esposto quanto sopra, si fa viva preghiera di voler esaminare gli elaborati in parola con il necessario grado di sollecitudine, affinché l'Alto Commissariato possa fin da adesso, ed in ogni caso non oltre il 31 giugno 1945, assumere tutte le opportune predisposizioni per l'andata in vigore dell'ordinamento medesimo con la data del 1° luglio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO
Aumsm

Carte personali del Consultore G. Guarino Amelia.

7 6) Palermo, 15 aprile 1945 - Ordinamento organico provvisorio in applicazione del R. D. 18 marzo 1944, n. 91 e del D.D.L. 28 dicembre 1944, n. 416.

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

PROSPETTO N. I

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
	<i>Gabinetto dell'Alto Commissario</i>	Corrispondenza in arrivo. Pratiche di carattere politico con le Autorità Centrali e cogli Organi Regionali Rapporti coi Prefetti e colle altre Autorità dell'Isola. Pratiche riservate in genere e provvedimenti attinenti all'ordine pubblico. Pratiche aventi riflessi politico-economico-sociali nella fase preparatoria. Servizio stampa. Ordinamento generale dei lavori della Consulta e contatti con i Consultori.
2	<i>Segreteria particolare dell'Alto Commissario</i>	Corrispondenza privata. Collaborazione all'opera personale dell'Alto Commissario. Accesso del pubblico. Udienze.
3	<i>Segreteria Generale che comprende:</i> Ufficio I Affari Generali, personale ed economato,	Affari relativi all'attività di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti aventi sede in Sicilia, che non rientrano nella specifica competenza dei singoli uffici. Ordine interno e disciplina di lavoro di tutti gli uffici dell'Alto Commissariato. Pratiche relative alle persone addette agli Enti non aventi carattere riservato.

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	A T T R I B U Z I O N I
		<p>Pratiche relative al comando ed alla destinazione del personale in servizio nell'Alto Commissariato — personale straordinario.</p> <p>Missioni, permessi, congedi, domande varie.</p> <p>Servizio economato personale subalterno.</p>
	<p>Ufficio II Soprintendenza Amministrazioni Statali ed Affari di Culto</p>	<p>Pratiche relative alla Soprintendenza delle Amministrazioni Statali, escluse le militari, sedenti in Sicilia.</p> <p>Pratiche relative ai Culti ed al fondo per il Culto, Congrua, benefici vacanti, exequatur, riconoscimento giuridico di enti religiosi, ecc.</p> <p>Rapporti e relazioni col Ministro dell'Interno e col Ministro delle Finanze, per quanto riguarda il culto ed il fondo per il culto.</p>
	<p>Ufficio III Soprintendenza Enti Autarchici territoriali (Province e Comuni)</p>	<p>Pratiche relative alle provincie ed ai Comuni.</p> <p>Pratiche integrazione bilanci provinciali e comunali.</p> <p>Questioni attinenti ai tributi locali ed ai servizi esattoriali, ecc.</p> <p>Enti comunali di assistenza.</p> <p>Pratiche inerenti agli uffici segreteria delle Provincie e dei Comuni.</p>
	<p>Ufficio IV Soprintendenza Enti Autarchici istituzionali</p>	<p>Attribuzioni analoghe a quelle considerate per l'Ufficio 3° nei riguardi degli Enti Autarchici istituzionali quali Opere Pie ed Enti pubblici di assistenza e beneficenza, esclusi gli Enti Comunali di assistenza, Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato.</p> <p>Contributi e sussidi ad Enti privati di assistenza e beneficenza.</p>

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
	Ufficio V Soprintendenza all'Alimentazione	Soprintende, ai sensi dell'art. 1 lettera a) del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, al funzionamento del Commissariato Regionale per l'alimentazione della Sicilia, di cui all'ordinamento disposto col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945. A questo Ufficio potranno essere collegate, per affinità di materia, le funzioni demandate all'Alto Commissariato per la Sicilia in materia di approvvigionamenti di materie prime e di manufatti industriali, già di competenza del Ministero Industria, Commercio e Lavoro, quali: carboni, ligniti, zolfo, carburanti liquidi, pomici, asfalti, concimi chimici ed anticrittogamici, ecc.
	Ufficio VI Affari relativi alla pubblica istruzione	Pratiche che si riferiscono alle scuole secondarie e primarie. Istituzione e funzionamento di scuole pubbliche, istituiti e scuole private pareggiate. Disciplina, locali scolastici, ecc.
	Ufficio VII Affari relativi alla industria, commercio e lavoro	Impianti industriali - autorizzazioni - funzionamento - aumento capitali sociali delle S.A. - legislazione del lavoro - vertenze sindacali - contratti - rapporti con le associazioni di categoria - questioni relative alla previdenza, assistenza ed infortuni sul lavoro. Rapporti con le Camere di Commercio ed Enti economici in genere. - Credito ed assicurazione. - Comitato Interministeriale dei prezzi.
	Ufficio VIII Affari relativi ai trasporti, poste e telecomunicazioni	Rapporti con il Compartimento FF.SS. e con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione. Idem con l'Ispettorato Compartimentale

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
		delle poste, telegrafi e telefoni. Corse, fermate, raccordi ferroviari. Servizi postali, telefonici, telegrafici e radiotelefonici.
	Ufficio IX Affari amministrativi attinenti alla P. S.	Rapporti con la Direzione Generale della P. S. e con l'Ufficio Interprovinciale delle squadriglie per la repressione dell'abigeato. - Idem con l'Arma dei CC. RR. Colonie di confine, provvedimenti di polizia, esclusa la parte attinente all'ordine pubblico.
	Ufficio X Affari di competenza degli altri Ministeri, esclusi quelli dei LL.PP. e dell'Agricoltura e Foreste non espressamente attribuiti agli altri Uffici	Affari di competenza del Ministero Finanze, Tesoro, Esteri, Terre Occupate, ecc. in quanto si tratta di materie non riservate alle Amministrazioni Centrali ai sensi dell'art. 1 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.
4	<i>Servizio Amministrativo Regionale con 2 prendente:</i> Reparto I Opere pubbliche e ricostruzione danni di guerra	Provvedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche e la ricostruzione industriale in genere. Rapporti col Provveditorato alle OO. PP. di Palermo - approvazione dei piani e dei progetti e degli atti contrattuali relativi agli appalti, superanti i limiti di competenza del Provveditorato alle OO. PP. - rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato - avvertenze e transazioni di competenza dell'Alto Commissariato, relative alle opere pubbliche - questioni afferenti al finanziamento - decreti di impegni di spese e provvedimenti relativi al pagamento. Ogni altra pratica già di competenza dell'Alto Commissariato.

segue prospetto n. I

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
	Reparto II Opere di bonifica, colonizzazione e miglioramento fondiario	Attribuzioni analoghe a quelle del Reparto 1° per riguardo all'attuazione dei programmi di opere di bonifica agraria, di colonizzazione e miglioramento fondiario. Rapporti con l'Ispettorato Agrario Compartimentale, con l'Ente di Colonizzazione Siciliana, i Consorzi di Bonifica e le cooperative di lavoro e produzione agraria. Opere di bonificamento in •concessione di privati - provvedimenti. Ogni altra pratica di competenza del Ministero Agricoltura e Foreste ora di competenza dell'Alto Commissariato.
	Reparto III Finanza e Contabilità	Pratiche del bilancio in genere. Assegnazione di fondi - registrazione impegni di bilancio - ordini di accreditamento a funzionari delegati. Liquidazione e pagamento opere in concessione - contributi. Rapporti con le Amministrazioni finanziarie e cogli Istituti di Credito. Situazione dei conti e degli stanziamenti di bilancio - gestione dei fondi per le spese di istituto - revisione dei rendiconti in contanti del Provveditorato alle OO. PP. - contabilità in materia - rendiconti giudiziali. Ispezioni amministrative. Rapporti con l'Ufficio del Tesoro.
5	<i>Segreteria del Comitato Regionale per la bonifica e colonizzazione</i>	Programmi dei lavori di bonifica e miglioramento fondiario - coordinamento dell'azione degli Organi Statali e Parastatali dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Opere di cui all'art. 2 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 - costituzione di Consorzi, associazioni e cooperative

segue prospetto n. 1

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
6	<i>Segreteria della Consulta Regionale</i>	<p>agrarie per ciò che attiene alla bonifica ed al miglioramento fondiario.</p> <p>Istruttoria delle opere in concessione a privati - domande di sussidi e di mutui col contributo agli interessi - statistica delle opere di bonifica e miglioramento fondiario e vigilanza sulla esecuzione dei programmi approvati.</p> <p>Adunanze del Comitato - convocazioni - verbalizzazioni - conservazione degli atti.</p> <p>Esame giuridico-amministrativo di tutte le questioni sottoposte all'esame della Consulta.</p> <p>Predisposizione dei testi di provvedimenti da porre in discussione - relazione con le autorità politiche ed amministrative circa i riflessi dei provvedimenti proposti e discussi dalla Consulta - ordine del giorno dei lavori - convocazione dei Consultori - adunanze - discussioni - deliberazioni - verbalizzazioni relative - conservazione degli atti.</p>
7	<i>Ufficio Militare Collegamento</i>	<p>Collegamento con le amministrazioni militari di qualsiasi specie (Esercito, R. Marina, Aeronautica, R. Guardia di Finanza, ecc.) sedenti in Sicilia per gli effetti di cui alla lettera a) art. 1 D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.</p>
8	<i>Ufficio Consulenza Tecnica per le opere pubbliche e la ricostruzione danni di guerra (aggregato al Servizio Amministrativo Regionale)</i>	<p>Consulenza tecnica permanente dell'Alto Commissario in tutto quanto concerne i piani ed i progetti di opere pubbliche e per la ricostruzione industriale.</p>

	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
9	<i>Ufficio Consulenza Tecnica per le opere di bonifica, colonizzazione e miglioramento fondiario</i> (aggregato al Comitato Regionale per la bonifica e colonizzazione)	Consulenza tecnica permanente dell'Alto Commissario per tutto quanto attiene alla bonifica, colonizzazione e miglioramento fondiario.
10	<i>Commissione Normativa.</i>	Esamina dal lato giuridico i provvedimenti amministrativi di particolare rilievo che impegnino la responsabilità politica e amministrativa dell'Alto Commissario (decreti di concessione, ordinanze, ecc.). (Prestazioni saltuarie).
	Delegazione della Corte dei Conti	Funzioni di Istituto alla dipendenza rispettivamente della Presidenza della Corte dei conti, del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, e del Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, come da ordinamento previsto dal R.D.L. 28 dicembre 1944, n. 416.
	Ufficio del Tesoro con le funzioni di Ragioneria Centrale	
	Delegato	

segue prospetto n.

L'ALTO COMMISSARIO
Ariusio

Carte personali Consultore G. Guarino Amelia.

77) Roma, 16 aprile 1945 - Nota dell'ufficio di collegamento relativa all'ordinamento organico provvisorio dell'Alto Commissariato.

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

UFFICIO DI COLLEGAMENTO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

OGGETTO: *Ordinamento organico provvisorio dell'Alto Commissariato per la Sicilia, in applicazione del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e 28 dicembre 1944, n. 416 (in duplice esemplare).*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

R O M A

Nel rimettere, per la debita approvazione, l'ordinamento organico in oggetto, per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la Sicilia a partire dal 1° luglio 1945 — corredato da appropriata relazione illustrativa — si fanno presenti le seguenti considerazioni:

1) Si rende indispensabile che detto ordinamento, che contiene le tabelle di attribuzioni dei singoli uffici e della formazione organica degli uffici medesimi, sia approvato al più presto possibile e comunque non oltre il 30 giugno 1945.

2) Occorre entro breve tempo potere destinare a Palermo un primo nucleo di funzionari di concetto e di ordine i quali prendano al più presto servizio presso l'Alto Commissariato, si orientino sulle funzioni che debbono assolvere ed apprestino quanto occorre per il regolare funzionamento dei servizi a partire dal 1° luglio 1945.

A questo riguardo, nel mentre si conferma quanto esposto con la lettera 30 marzo u. s. n. 659 di Gabinetto, si fa riserva di indicare successivamente la tabella graduale numerica relativa a tale nucleo di funzionari che occorre comandare a Palermo con carattere di urgenza.

3) In attesa che l'ordinamento organico accennato sia esaminato ed approvato, in via formale, dagli organi cui spetta, sarebbe opportuno che esso venisse reso provvisoriamente esecutivo, in modo che potesse servire allo scrivente come traccia per l'avviamento degli uffici e per la assunzione delle predisposizioni occorrenti a mandarlo in effetto.

E' appena necessario sottolineare l'importanza del documento allegato, agli effetti della concreta possibilità di dare un principio di attuazione alle provvidenze di carattere legislativo e finanziario emanate dal Governo Nazionale, in questa particolare delicata fase della vita politica e sociale della Sicilia.

In conseguenza, questo Alto Commissariato conta sull'autorevole intervento di codesta Presidenza per avvalorare, presso le Amministrazioni Centrali, lo sforzo di normalizzazione dei problemi siciliani, da parte di questo Alto Commissariato medesimo.

Si richiama, infine, l'attenzione di codesta Presidenza sulla circostanza che l'ordinamento organico di cui si tratta devesi considerare sostitutivo di quello presentato il 15 maggio 1944 (foglio n. 350) approvato dal Ministero del Tesoro con nota 21 febbraio 1945 n. 104411 - Ragioneria Generale dello Stato - Div. XIV.

L'ALTO COMMISSARIO PER LA SICILIA

ALOISIO Carte personali Consultore G. Guarino
Amelia.

78) *Aprile 1945 - Appunti sui criteri tenuti presenti per la formazione dell'ordinamento organico provvisorio.*

a) che già in atto trovasi comandato presso l'Alto Commissariato di Palermo un congruo numero di personale dei vari gradi e specialità, che si tratta di integrare gradualmente con elementi tratti dalle Amministrazioni Centrali;

b) che occorre assolutamente evitare l'inflazione burocratica, perchè questa, nonchè giovare all'adempimento delle funzioni demandate all'Alto Commissariato, potrebbe, specialmente in principio, recare intralcio e confusione;

c) che, mano a mano che l'Alto Commissariato procederà all'assestamento dei suoi servizi, è opportuno che esso attenui la sua fisionomia di organo politico-amministrativo, per affermarsi quale organismo burocratico-amministrativo, inteso ad attuare sul concreto piano funzionale, l'esperimento di decentramento amministrativo da cui trae la sua ragione di essere;

d) che la compiuta normalizzazione dei servizi non può essere che attuata gradualmente, mano a mano che i nuclei elementari preposti ai vari rami di attività, siano in grado di assorbire il vasto campo di funzioni decentrate dell'amministrazione centrale e di assicurare il rendimento degli elementi impiegatizi preposti all'assolvimento di tali funzioni;

e) che almeno i capi dei singoli rami dei servizi dipendenti dall'Alto Commissario devono essere funzionari scelti, di conveniente esperienza amministrativa, di elevato senso di responsabilità, con una mentalità ordinata da preposti all'amministrazione centrale, non importa se nativi o no della Sicilia.

Sorge da ciò la conseguenza che l'ordinamento organico provvisorio, almeno in un primo tempo, deve essere ristretto ai nuclei fondamentali di funzionari occorrenti e che le superiori autorità dello Stato devono, ove occorra, poter resistere alle richieste di comando o di trasferimento dei funzionari di qualunque provenienza, grado o specialità presso l'Alto Commissariato, provvedendo ai trasferimenti stessi mano a mano che ne venga avanzata richiesta da S. E. l'Alto Commissario.

Carte personali dott. Consiglio.

79) *Palermo, 20 aprile 1945 - Circolare n. 703 dell'Alto Commissariato per la Sicilia sulla applicazione del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.*

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

N. 703/Gab.

Palermo, li 20 aprile 1945

OGGETTO: *Applicazione del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.*

*Alle LL.EE. i Prefetti di tutte le Provincie Siciliane A
Sua Eccellenza il Comandante Militare della Sicilia Al*

*Provveditore alle Opere PubblicheAll'Ispettore Agrario
CompartimentaleAll'Ispettore Compartimentale delle
Dogane*

Al Capo Compartimentale delle FF.SS. PALERMO
Al Corpo Reale delle Miniere CALTANISSETTA
Al Corpo Reale delle Foreste PALERMO
Ai RR. Intendenti di Finanza dell'Isola
Ai RR. Provveditori agli Studi dell'Isola

Ai Direttori Provinciali delle Poste dell'Isola
All'Unione delle Camere di Commercio della Sicilia
Al Direttore Generale del Banco di Sicilia PALERMO

- Gabinetto
ROMA -
e per conoscenza: Ufficio di
della Sicili
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ROMA
Collegamento con l'Alto Commissariato la Sardegna
CAGLIARI
ROMA

1) Il D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, che modifica ed integra le attribuzioni conferite all'Alto Commissario per la Sicilia con il R. D. L. 18 marzo 1944, n. 91, oltre a disporre provvidenze di particolare importanza per l'Isola, attua un notevole decentramento in alcuni settori di attività della pubblica amministrazione, apportando nel tempo stesso in altri campi innovazioni di cospicuo rilievo.

Poichè una tale organizzazione regionale non ha precedenti nella vita amministrativa dello Stato Italiano, si manifesta l'opportunità di fissare taluni criteri di applicazione delle accennate disposizioni per rendere più agevole e concorde l'azione delle Autorità dell'Isola nel disimpegno delle rispettive funzioni.

2) Giusta gli artt. 1 e 2 del D.L.L. 28 dicembre 1944 la sfera di competenza dell'Alto Commissario per la Sicilia abbraccia quattro tipiche attribuzioni:

a) la sovrintendenza, nel territorio dell'Isola, di tutte le amministrazioni statali civili e militari, nonchè degli enti ed istituti di diritto pubblico ed in genere di tutti gli enti sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato;

b) la direzione e il coordinamento dell'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'Isola;

c) l'esercizio nel territorio dell'Isola di tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali dello Stato, salva la competenza del Consiglio dei Ministri ed escluso quanto viene infra specificato;

d) l'emanazione di norme, sentita la Consulta Regionale, per l'attuazione, in rapporto alle condizioni particolari della Sicilia, delle disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.

3) *Sovrintendenza alle amministrazioni statali e agli enti autarchici e di diritto pubblico.*

Il concetto di sovrintendenza implica che, ferme restando le competenze attualmente attribuite a ciascuno degli organismi accennati, e le specifiche modalità di riscontro e di controllo previste per la loro attività, l'Alto Commissario è chiamato a svolgere per il suo potere di supremazia (al quale corrisponde uno stato di subordinazione dei detti organismi), una funzione di sindacato sull'azione dei medesimi.

Ne consegue che, nell'esercizio di questa funzione, l'Alto Commissario ha facoltà di ordinare indagini, di chiedere chiarimenti ed informazioni, di disporre ispezioni ecc. Per altro debbono essere di regola le stesse amministrazioni statali dell'Isola a sottoporre all'Alto Commissario le questioni di maggiore rilievo e ad inoltrare al suo ufficio elementi e dati relativi al loro funzionamento, in modo che l'Alto Commissario possa più agevolmente adottare o promuovere i necessari provvedimenti sia sul piano dell'azione amministrativa sia su quello normativo.

4) *Direzione e coordinamento dell'azione dei Prefetti e delle altre Autorità civili dell'isola.*

Questo fondamentale compito ora demandato all'Alto Commissario rappresenta un ampliamento delle attribuzioni allo stesso conferite dalla precedente norma legislativa, la quale gli affidava soltanto il « coordinamento » dell'attività dei Prefetti e delle altre Autorità civili.

Non può sfuggire ad alcuno la differenza che corre tra l'azione di semplice « coordinamento », di cui era cenno nel R.D.L. 18 marzo 1944, e quella di « direzione » e « coordinazione », prescritta dalla nonna legislativa del D.L.L. 28 dicembre 1944. Si « coordinano » infatti le attività di altri organi, delle quali sono a questi lasciate la ideazione e l'attuazione. Ma si « dirige » una altrui attività, guidandola sia nell'ideazione, sia nella attuazione.

Discende da ciò la necessità che l'Alto Commissario sia costantemente e tempestivamente informato delle circostanze e delle situazioni tutte di carat-

tere politico, sociale, economico ed amministrativo, dalle quali possa comunque scaturire la opportunità di un suo intervento direttivo. Al quale fine le pubbliche Autorità dell'Isola debbono far capo all'Alto Commissariato come già statuiva l'art. 9 del R.D.L. 18 marzo 1941, disponendo che i Prefetti corrispondono con l'Alto Commissario « anche per gli affari riservati alla competenza delle amministrazioni centrali ».

5) *Esercizio delle attribuzioni già di competenza delle amministrazioni centrali.*

Le disposizioni contenute negli artt. 1 e 2 del provvedimento legislativo 28 dicembre 1944, fissano uno « spostamento » di attribuzioni dai singoli Ministeri all'Alto Commissariato, cui di tali attribuzioni vengono a spettare la titolarità e l'esercizio. Conseguentemente le amministrazioni pubbliche dell'Isola potranno continuare a rivolgersi ai Ministeri solo per le materie espressamente riservate dal provvedimento legislativo in oggetto alle amministrazioni centrali, e cioè per gli affari che interessano la gestione di bilancio dello Stato, per quelli che riguardano l'amministrazione della giustizia, l'istruzione superiore, le amministrazioni militari, l'applicazione delle leggi fiscali e degli ordinamenti contabili dello Stato, la vigilanza e la disciplina del credito e la tutela del risparmio, nonché per quanto concerne nomine, licenziamenti, promozioni, trasferimenti ed in genere lo stato economico e giuridico del personale dello Stato e degli altri Enti pubblici. Ma, a parte queste eccezioni tassativamente elencate, è chiaro che per tutte le altre materie — tuttora continuano ad essere nell'Italia continentale di competenza ministeriale — le amministrazioni pubbliche dell'Isola dovranno ormai rivolgersi all'Alto Commissariato.

Relativamente a tale « spostamento » di competenza va inoltre notato che la disposizione dell'art. 2 del D.L.L. 28 dicembre 1944, specificando l'attribuzione di alcuni particolari poteri all'Alto Commissario nel campo dell'amministrazione dei lavori pubblici e dell'agricoltura, opera, in ordine a questi settori, nei quali è maggiormente avvertita l'esigenza di un'amministrazione regionale, un più vasto decentramento. In virtù di detta norma, infatti, passa all'ambito di competenza dell'Alto Commissario anche lo esercizio di « tutte » le attribuzioni dei Ministeri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste nei confronti del Provveditore alle OO. PP. e dello Ispettore Agrario Compartimentale della Sicilia. L'Alto Commissario ha, pertanto, il potere, entro i limiti di spesa che saranno fissati per l'esecuzione in Sicilia di opere pubbliche di qualsiasi specie, ivi comprese quelle di bonifica e di miglioramento fondiario, di approvare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, i relativi piani e progetti, e di assumere, osservare nel resto le

norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sulla esecuzione delle OO. PP., impegni di spesa e di disporre i conseguenti pagamenti.

6) *Emanazione di norme per l'attuazione di disposizioni concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, le comunicazioni e gli approvvigionamenti.*

La portata di questa delega di poteri abbraccia un vastissimo campo di attività, ed appare particolarmente significativa nell'attuale momento.

Trattandosi dell'esercizio di una facoltà normativa, discrezionalmente affidata all'Alto Commissario, col solo vincolo di sentire sui provvedimenti emittendi la Consulta regionale, e naturalmente con l'obbligo implicito di rispettare le leggi vigenti che regolano la materia considerata, ogni campo di attività relativa alla vita economica della regione deve considerarsi rientrante nella competenza normativa dell'Alto Commissario, in quanto direttamente o indirettamente riallacciandosi ai problemi concernenti l'agricoltura, le foreste, l'industria, il commercio, il lavoro, ecc.

E' poi da osservare che, poiché si versa nella formazione di norme regolamentari e non nell'adozione di particolari provvedimenti amministrativi in applicazione di regolamenti esistenti, un'ampia libertà di propulsione è ammissibile da parte delle Autorità provinciali. La quale, anzi, sarà ben accetta e, accorrendo, sollecitata per venire incontro il più rapidamente ed efficacemente alle aspirazioni della popolazione nei vari campi fissati dalla legge.

E' infine evidente che l'applicazione delle disposizioni in parola deve essere vivificata dall'apporto volenteroso di tutti quanti siano preposti, con qualsiasi grado ai responsabilità, alle cure della cosa pubblica in Sicilia.

E' un momento in cui i problemi politico-amministrativi, economici e sociali di ogni genere, riguardanti gli aspetti più svariati della vita dell'Isola, si affacciano all'orizzonte, e talvolta con carattere di immediatezza che non ammette dilazione, dato l'attuale ordinamento unitario regionale dell'amministrazione.

Gradirò un cenno di assicurazione che la presente circolare sia stata portata a conoscenza di tutti gli Uffici, Enti ed organismi dipendenti.

L'ALTO COMMISSARIO
ALDISIO

Carte personali dott. Consiglio.

80) Roma, 28 aprile 1945 - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'ufficio di collegamento.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

GABINETTO

N. 33612-10478.35.8/2

Roma, 28 aprile 1945

A tutti i Ministri

Al Sottosegretariato per la Stampa, lo Spettacolo e il Turismo

All'Alto Commissariato per l'alimentazione

A tutte le Amministrazioni ed Enti dipendenti dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri

R O M A

e per conoscenza:

All'Alto Commissariato per la Sicilia

PALERMO

OGGETTO: *Alto Commissariato per la Sicilia - Ufficio Collegamento con le Amministrazioni Centrali.*

Con circolare di questa Presidenza n. 25321/10478.35.1/8.2 Gab. del 14 marzo u. s., nel delineare le principali attribuzioni dell'Alto Commissariato per la Sicilia, si comunicava la istituzione, presso questa Presidenza medesima, dell'Ufficio Collegamento tra l'Alto Commissariato in parola e le Amministrazioni Centrali.

Compito di detto Ufficio è di seguire la trattazione di tutti gli affari di carattere legislativo, finanziario, amministrativo ed economico che, comunque, interessino la competenza dell'Alto Commissariato anzidetto; e all'uopo il Capo di detto Ufficio è autorizzato a prendere, quando occorra, gli opportuni accordi coi servizi interessati, per la più rapida definizione dei vari provvedimenti o questioni.

Coll'occasione si avvertiva che, sempre allo scopo di facilitare i trasporti tra le Amministrazioni Centrali e l'Alto Commissariato per la Sicilia, la corrispondenza ufficiale, indirizzata a quest'ultimo, verrà avviata per il tramite di questa Presidenza - Ufficio Collegamento con l'Alto Commissariato per la Sicilia.

Tale circolare, mentre ha avuto piena o parziale applicazione da parte di talune amministrazioni, non risulta che sia stata tenuta nella debita considerazione da parte di altre.

Epperò, nel richiamare l'attenzione dei Capi delle Amministrazioni cui la presente è indirizzata, sulla necessità della sua stretta osservanza, si rac-

comanda altresì di assecondare le eventuali richieste del suindicato Ufficio di Collegamento, in particolare se espresse personalmente dal Capo dello stesso Ufficio.
Si precisa, infine, essere opportuno che la corrispondenza avviata all'Alto Commissariato per la Sicilia sia convogliata tutta quanta all'Ufficio di Collegamento, in doppia busta, per l'ulteriore inoltro per via aerea.
Si gradirà un cenno di assicurazione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
SPATARO

Carte personali dott. Consiglio.

81) *Palermo, 7 maggio 1945 - Ordine di servizio n. 3 dell'Alto Commissariato per la Sicilia relativo alla tabella di attribuzione degli uffici.*

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

ORDINE DI SERVIZIO N. 3

OGGErro: *Tabella di attribuzione degli uffici.*

In attesa che venga dalle competenti Autorità Centrali, approvato l'ordinamento organico dell'Alto Commissariato, in applicazione del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, e richiamato all'uopo quanto comunicato con il precedente ordine di servizio n. 1 circa il provvisorio inquadramento del personale, si dispone che, a partire dalla presente data, l'assegnazione e la trattazione delle pratiche di questo Alto Commissariato avvenga tenendo presente la tabella di attribuzioni di incombenze, portata in allegato al presente ordine.

Ciò in relazione alla necessità dell'avviamento del funzionamento degli uffici secondo l'organizzazione che essi andranno definitivamente ad assumere col 1° luglio c. a.

Si precisa che nella competenza dell'Ufficio 1° della Segreteria Generale, al quale sono devolute le trattazioni relative agli affari generali, al personale ed all'economato, rientrano, tra l'altro, le pratiche riguardanti le richieste di assistenza e di sussidi da parte di enti e di persone e quelle relative alla applicazione delle leggi sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni in quanto non abbiano carattere riservato.

Palermo, li 7 maggio 1945.

L'ALTO COMMISSARIO

ALnisio

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA
PROSPETTO N. 3

TABELLA GRADUALE NUMERICA DEL PERSONALE PREVISTO
PER I SERVIZI DELL'ALTO COMMISSARIATO

N.	SPECIFICAZIONE DEL GRUPPO E GRADO PERSONALE DI GRUPPO « A »	Quantità
	Prefetto di 1 ^a e di 2 ^a classe (grado 3° e 4°)	1
2	<i>Vice Prefetto Vicario e Ispettore Generale dell'Amministrazione Centrale di grado 5°</i>	1
3	<i>Vice Prefetti Ispettori - Grado 6°</i>	3
4	<i>Funzionari di gruppo A, grado 6° dell'Amministrazione</i>	
	Centrale	3
5	<i>Consiglieri di Prefettura di 1^a classe (Grado 7°)</i>	2
6	<i>Capi Sezione dell'Amministrazione Centrale e Consiglieri</i>	
	Grado 7° e 8°	11
7	<i>Consiglieri di Prefettura di 2^a classe</i>	2
8	<i>Primi Segretari e Segretari (Grado 9° e 10°)</i>	13
9	<i>Segretari e Vice Segretari (Grado 10° e 11°)</i>	10
10	<i>Questori di 1^a e di 2^a classe (Grado 5° e 6°)</i>	1
11	<i>Ufficiali Superiori - arma combattente (Grado 7° e 8°)</i>	1
12	<i>Ingegneri Capi di 2^a classe del Genio Civile (Grado 7°)</i>	1
13	<i>Ispettore Capo delle Foreste di 2° classe (Grado 7°)</i>	1
14	<i>Ispettore Principale delle FF. SS.</i>	1
15	<i>Ispettore Principale delle PP. e TT. (Grado 7°)</i>	1
16	<i>Commissari di P. S. (Grado 8°)</i>	1

17	Ispettori del Lavoro di 1 ^a classe (Grado 8°)	1
----	--	---

	<i>Totale .</i>	54
--	-----------------	----

PERSONALE DI GRUPPO « B »

18	Ispettori Superiori di Ragioneria e Ragionieri Capi	
----	---	--

	Grado 7° e 8°	2
--	---------------	---

19	<i>Primi Ragionieri e Ragionieri - Grado 9° e 10°</i>	8
----	---	---

20	<i>Primi Ispettori Scolastici - Grado 8°</i>	1
----	--	---

21	<i>Segretari Capi di Comuni di 1^a classe - Grado 8°</i>	2
----	--	---

22	Stenodattilografi - Grado 11°	3
----	-------------------------------	---

	<i>Totale . .</i>	16
--	-------------------	----

PERSONALE DI GRUPPO « C »

23	<i>Primi Archivisti - Grado 10^o</i>	2
24	<i>Archivisti - Grado 11^o</i>	6
25	<i>Applicati - Grado 12^o</i>	13
	Totale .	21
	<i>Personale di Gruppo « A »</i>	54
	<i>Personale di Gruppo « B »</i>	16
	<i>Personale di Gruppo « C »</i>	21
	Totale personale di ufficio .	91
	Personale d'ordine e subalterno per i servizi ausiliari	40
	Totale generale - Unità .	131

L'ALTO COMMISSARIO
Aimsio

Carte personali Consultore G. Guarino Amelia.

82) *D.L.L. 14 giugno 1945, n. 414 - Delegazioni della Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 789, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le delegazioni della Corte dei conti, previste dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, sono costituite di un consigliere e di magistrati, funzionari ed impiegati di ruolo nel numero che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte dei conti. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte.

Ai servizi delle delegazioni può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

E' consentito anche il comando presso le delegazioni della Corte dei conti di personale di gruppo B e C di altre Amministrazioni dello Stato, nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 2

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione delle delegazioni con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3

Sono presentati alle delegazioni per il controllo preventivo di legittimità tutti gli atti emessi dagli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna

o da funzionari delegati, per i quali, se emessi dall'Amministrazione centrale, è prescritto il controllo della Corte dei conti.

Art. 4

I titoli di pagamento sono visti dal magistrato direttore di ufficio che ne ordina la registrazione o, in caso di assenza, o di impedimento del magistrato, dal funzionario di gruppo A più elevato in grado. Gli atti di impegno e gli altri atti sono visti dal consigliere che ne ordina la registrazione o in caso di assenza o di impedimento del consigliere, dal magistrato più elevato in grado.

I rilievi ufficiosi sono firmati dal magistrato direttore di ufficio; il rifiuto di registrazione è deciso dal consigliere che ne dà comunicazione scritta all'Alto Commissario. Questi può chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della sezione di controllo della Corte. In tal caso, il consigliere invia l'atto ed i documenti allegati, con una sua relazione, al Presidente della Corte, che sottopone l'atto all'esame della sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la sezione.

Questa decide definitivamente.

La registrazione con riserva degli atti degli Alti Commissari può essere disposta soltanto dal Governo, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 5

I rendiconti delle aperture di credito a favore di funzionari delegati dell'Alto Commissario sono inviati alle delegazioni per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui è stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento. La dichiarazione di regolarità è emessa dal magistrato direttore di ufficio.

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 7

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA BONOMI -
SOLERI

V. Il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1945. Atti del
Governo, registro n. 5, foglio n. 73 - FRASCA.

Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1945, n. 91.83) *D.L.L. 14 giugno 1945, n. 428 - Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.*

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visti i Regi decreti legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, recanti provvedimenti regionali per la Sicilia e per la Sardegna;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1º febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE

Art. I

Le spese di gestione nelle materie di competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, da iscriversi in bilancio in speciali rubriche degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti ai sensi dell'art. 5 — primo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, concernono:

- a) le spese generali di funzionamento degli Alti Commissariati suddetti;
- b) le spese per l'esecuzione delle opere affidate alla gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna;
- c) le spese per l'esecuzione in Sicilia ed in Sardegna di opere pubbliche o private di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 7 e 14 dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, salva la competenza del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene alle assegnazioni a favore di istituti di istruzione superiore stabilite con l'art. 14 di ciascuno dei decreti legislativi medesimi;
- d) le spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi ad assicurare lo sviluppo industriale e minerario locale, di cui agli articoli 15 e 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, ed agli articoli 21 e 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
- e) le spese per il disimpegno delle altre attribuzioni demandate alla competenza degli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna, ai termini dell'art. 1 dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417.

Gli Alti Commissari curano la gestione delle spese suddette, dispongono l'assunzione dei relativi impegni e ne ordinano i pagamenti, a carico degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci dei vari Ministeri, osservando le

norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sulla esecuzione delle opere pubbliche e sulla bonifica.

Art. 2

Rientrano anche nella competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, per le spese di cui al precedente articolo:

- a) la presentazione alle Amministrazioni centrali delle proposte degli stanziamenti di bilancio annualmente occorrenti;
- b) l'approvazione dei piani annuali di riparazione delle somme autorizzate per opere pubbliche, tra i vari gruppi di opere, sentiti i competenti organi tecnici locali;
- c) salve le specifiche competenze delle Amministrazioni centrali il disporre accreditamenti a carico dei capitoli in gestione dell'Alto Commissariato, a favore di funzionari delegati, in conformità delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato;
- d) il controllo amministrativo sui rendiconti presentati dai funzionari delegati di cui al precedente comma.

Art. 3

Le ragionerie istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna ai sensi dell'art. 5 — secondo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, esercitano tutte le funzioni di controllo previste per le ragionerie centrali dalle vigenti disposizioni, nei riguardi delle spese di gestione nelle materie di competenza dei due Alti Commissariati.

Art. 4

Al termine dell'esercizio finanziario gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, a mezzo del capo della rispettiva ragioneria regionale, provvedono per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 77 — primo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e dell'art. 78 della stessa legge di contabilità generale dello Stato, relativi alla compilazione dei conti consuntivi del bilancio e del conto patrimoniale, per le materie attinenti alle rispettive gestioni.

Dopo l'accertamento della corrispondenza con le scritture della locale

delegazione della Corte dei conti, i capi delle ragionerie degli Alti Commissariati riuniscono ed inviano alle ragionerie centrali dei Ministeri competenti gli elementi necessari per la formazione del rendiconto generale consuntivo dello Stato. La comunicazione di tali dati alle Amministrazioni centrali dovrà essere effettuata almeno un mese prima del termine stabilito dalle disposizioni in vigore per la trasmissione da parte delle Amministrazioni medesime dei propri rendiconti alle ragionerie centrali.

Art. 5

Qualora i capi delle ragionerie degli Alti Commissariati non ritengano, per motivi di irregolarità, di apporre il proprio visto ad un atto di impegno

o ordinativo di spesa, ne riferiscono direttamente all'Alto Commissario, il quale, se ciò nonostante ritenga che si debba dar corso ai provvedimenti, dà ordine scritto al capo della ragioneria regionale che è tenuto ad eseguirlo.

Tale ordine deve essere firmato personalmente dall'Alto Commissario e comunicato dal capo della ragioneria alla delegazione della Corte dei conti insieme con l'atto a cui si riferisce.

L'ordine scritto non può essere dato nei casi previsti comma dell'art. 64 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6

I capi delle ragionerie degli Alti Commissariati sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e vengono tratti dai funzionari, di grado non inferiore al sesto, della carriera di concetto della ragioneria generale dello Stato servizi centrali. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sono sostituiti dal funzionario o dai funzionari designati su loro proposta con decreto del Ministero per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti

e da comunicarsi alla locale delegazione della Corte dei conti.

Art. 7

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

**BONOMI - SOLERI ARANGIO - RUIZ - RUINI - CERABONA - CEVOLOTTO . CULLO
- GRONCHI**

V. Il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945.

Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1945, n. 95.

84) *Palermo, 20 luglio 1945 - Circolare n. 4998 Gab. dell'Alto Commissario per la Sicilia sull'ordinamento dei servizi.*

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA

N. 4998/Gab.

Allegati: I

OGGETTO: *Ordinamento dei Servizi dell'Alto Commissariato per la Sicilia.*

Alle Prefetture della Sicilia

LORO SEDI

Al Comando della Brigata dei CC. RR.

Al Provveditorato alle O O . PP . per la Sicilia

All'Ispettorato Agrario Compartimentale

All'Ispettorato Compartimentale della Dogana

Alla Direzione Compartimentale delle FF. SS.

All'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile Al Commissariato Regionale dell'Alimentazione

Al Corpo Reale delle Foreste

All'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano

PALERMO

Al Corpo Reale delle Miniere

All'Ispettorato Regionale di P. S.

CALTANISSETTA

All'Ispettorato CompartirriElatale delle Imposte All'Ufficio Regionale di sanità Pubblica
Al Commissariato per gli tisi Civici

Alla Federazione dei Consorzi Agrari

Dirette

Lavoro

Alla Unione delle Camere di Commercio All'Ufficio Regionale del Lavoro All'Ufficio Regionale di
ASSISTENZA Sociale All'Ispettorato dell'Industria Commercio All'Ispettorato dell'Industria Commercio e

Comando della Legione dei RR.

CC.Comando della Legione dei RR.

PALERMO

CC.Comando della Legione della

Guardia Al Comando della

Lavoro

Legione della Guardia

CATANIA

e Telegrafi

Ai Questori dell'Isola;Alle Amministrazioni Provinciali dell'Isola Alle
Intendenze di Finanza;Alle Direzioni Provinciali del^{le} Poste Alle Capitanerie
Porto dell'isola Ai Comuni dell'Isola

LORO SEDI

di

e per conoscenza:Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri -Ufficio dicolliegamento con l'Alto CoMmissariato per la Sicilia Alla Corte dei Conti;A tutti i
Ministeri

ROMA
PALERMO
ROMA
CAGLIARI

Alla Procura Generale del Regno All'Avvocatura Generale dello Stato

All'Alto Commissariato per la Sardegna Al Comando Militare della SiciliaAl Comando

MarinaAl Comando Nucleo Aeronautico per la Sicilia Alla Direzione del Banco di Sicilia;Alla Direzione
della Cassa Risparmio E.

Facendo seguito alla circolare 20 aprile 1945, n. 703 Gab., che ad ogni buon fine si unisce in
copia, nel mentre si richiama l'attenzione delle Auto-

rità, cui la precedente è diretta, sulla necessità della sua stretta osservanza, si rimette, per opportuna conoscenza e norma, la tabella di attribuzioni

degli uffici di questo Alto Commissariato, in vigore dal 1° luglio c. a., in applicazione dell'ordinamento organico provvisorio approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con telegramma n. 16473-N.R. 38526 del 22 giugno 1945. Pregasi accusare ricevuta e dare assicurazione di presa visione

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILIA TABELLA DI
ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI

Ufficio o servizio	Attribuzioni
Gabinetto dell'Alto commissario	Corrispondenza in arrivo. Pratiche di carattere politico con le Autorità Centrali e cogli Organi regionali. Rapporti coi Prefetti e colle altre Autorità dell'Isola. Pratiche riservate in genere e provvedimenti attinenti all'ordine pubblico. Pratiche aventi riflessi politico-economico-sociali nella fase preparatoria. Servizio stampa. Ordinamento generale dei lavori della consulta e contatti con i Consultori. Corrispondenza riservata. Collaborazione all'opera personale dell'Alto commissario. Accesso del pubblico. Udienze.
Segreteria particolare dell'alto com,	
Ufficio. Aff, Gen. Personale	Affari relativi all'attività di tutte le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti aventi sede in Sicilia, che

d'ord. N.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
		<p>non rientrano nella specifica competenza dei singoli uffici.</p> <p>Ordine interno e disciplina di lavoro di tutti gli uffici dell'Alto Commissariato.</p> <p>Pratiche relative alle persone addette agli Enti non aventi carattere riservato.</p> <p>Pratiche relative al comando ed alla destinazione del personale in servizio nell'Alto Commissariato — personale straordinario.</p> <p>Missioni, permessi, congedi, domande varie.</p> <p>Servizio economato — personale subalterno.</p>
<p>Ufficio II</p> <p>Soprintendenza Amministrazioni Statali ed Affari di Culto</p>		<p>Pratiche relative alla Soprintendenza delle Amministrazioni Statali, escluse le militari, sedenti in Sicilia.</p> <p>Pratiche relative ai Culti ed al fondo per il Culto. Congruo, benefici vacanti, exequatur, riconoscimento giuridico di enti religiosi. ecc.</p> <p>Rapporti e relazioni col Ministero dell'Interno e col Ministero delle Finanze, per quanto riguarda il culto ed il fondo per il culto.</p>
<p>Ufficio III</p> <p>Soprintendenza Enti Autarchici territoriali (Province e Comuni)</p>		<p>Pratiche relative alle provincie ed ai Comuni.</p> <p>Pratiche integrazioni bilanci provinciali e comunali.</p> <p>Questioni attinenti ai tributi locali ed ai servizi esattoriali, ecc.</p> <p>Enti comunali di assistenza.</p> <p>Pratiche inerenti agli uffici segreteria delle Provincie e dei Comuni.</p>
<p>Ufficio IV</p> <p>Soprintendenza Enti Autarchici istituzionali</p>		<p>Attribuzioni analoghe a quelle considerate per l'Ufficio 3° nei riguardi degli Enti Autarchici istituzionali quali Opere Pie ed Enti pubblici di assi-</p>

ATTRIBUZIONI

N. d'ord	UFFICIO O SERVIZIO	Attribuzioni
		<p>stenza e beneficenza, esclusi gli Enti Comunali di assistenza, Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stata.</p> <p>Contributi e sussidi ad Enti privati di assistenza e beneficenza.</p>
	<p>Ufficio V Soprintendenza ali' Alimentazione</p>	<p>Soprintende, ai sensi dell'art. I lettera a) del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, al funzionamento del Commissariato Regionale per l'alimentazione della Sicilia, di cui all'ordinamento disposto col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945.</p> <p>A questo Ufficio potranno essere collegate, per affinità di materia, le funzioni demandate all'Alto Commissariato per la Sicilia in materia di approvvigionamenti di materie prime e di manufatti industriali, già di competenza del Ministero Industria, Commercio e Lavoro, quali: carboni, ligniti, zolfo, carburanti liquidi, pomici, asfalti, concimi chimici ed anticrittogamici, ecc.</p>
	<p>Ufficio VI Affari relativi alla pubblica istruzione</p>	<p>Pratiche che si riferiscono alle scuole secondarie e primarie. Istituzione e funzionamento di scuole pubbliche, istituti e scuole private pareggiate.</p> <p>Disciplina, locali scolastici, ecc.</p>
	<p>Ufficio VII Affari relativi alla industria, commercio e lavoro</p>	<p>Impianti industriali - autorizzazioni - funzionamento - aumento capitali sociali delle S.A. - legislazione del lavoro - vertenze sindacali - contratti collettivi - rapporti con le associazioni di categoria - questioni relative alla previdenza, assistenza ed infortuni sul lavoro.</p> <p>Rapporti con le Camere di Commercio ed Enti economici in genere. - Credi-</p>

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
	<p>Ufficio VIII Affari relativi ai trasporti, poste e telecomunicazioni</p> <p>Ufficio IX Affari amministrativi attinenti alla P. S.</p> <p>Ufficio X Affari di competenza degli altri Ministeri, esclusi quelli dei LL.PP. e dell'Agricoltura e Foreste non espressamente attribuiti agli altri Uffici</p> <p><i>Servizio Amministrativo istruttorio Regionale comprendente:</i></p> <p>Reparto I Opere pubbliche e ricostruzione danni di guerra</p>	<p>to ed assicurazione. - Comitato Interministeriale dei prezzi.</p> <p>Rapporti con il Compartimento FF.SS. e con l'Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione.</p> <p>Idem con l'Ispettorato Compartimentale delle poste, telegrafi e telefoni. Corse, fermate, raccordi ferroviari. Servizi postali, telefonici, telegrafici e radiotelefonici.</p> <p>Rapporti con la Direzione Generale della P. S. e con l'Ufficio Interprovinciale delle squadriglie per la repressione dell'ab'geato. - Idem con l'Arma dei CC. RR.</p> <p>Colonie di confine, provvedimenti di polizia, esclusa la parte attinente all'ordine pubblico.</p> <p>Affari di competenza del Ministero Finanze, Tesoro, Esteri, Terre Occupate, ecc. in quanto si tratta di materie non riservate alle Amministrazioni Centrali ai sensi dell'art. I del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.</p> <p>Provvedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche e la ricostruzione industriale in genere.</p> <p>Rapporti col Provveditorato alle OO. PP. di Palermo - approvazione dei piani e dei progetti e degli atti contrattuali relativi agli appalti, superanti i limiti di competenza del Provveditorato</p>

N. d'ord. d.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
6	<p><i>Segreteria del Comitato Regionale per la bonifica e colonizzazione</i></p> <p><i>Segreteria della Consulta Regionale</i></p>	<p>Ispezioni amministrative. Rapporti con l'Ufficio del Tesoro.</p> <p>Programmi dei lavori di bonifica e miglioramento fondiario - coordinamento dell'azione degli Organi Statali e Parastatali dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.</p> <p>Opere di cui all'art. 2 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 - costituzione di Consorzi, associazioni e cooperative agrarie per ciò che attiene alla bonifica ed al miglioramento fondiario.</p> <p>Istruttoria delle opere in concessione a privati - domande di sussidi e di mutui col contributo agli interessi - statistica delle opere di bonifica e miglioramento fondiario e vigilanza sulla esecuzione dei programmi approvati.</p> <p>Adunanze del Comitato - convocazioni - verbalizzazioni - conservazione degli atti.</p> <p>Esame giuridico-amministrativo di tutte le questioni sottoposte all'esame della Consulta.</p> <p>Predisposizione dei testi di provvedimenti da porre in discussione - relazione con le autorità politiche ed amministrative circa i riflessi dei provvedimenti proposti e discussi dalla Consulta - ordine del giorno dei lavori - convocazione dei Consulori - adunanze - discussioni - deliberazioni - verbalizzazioni relative - conservazione degli atti.</p> <p>Collegamento con le amministrazioni militari di qualsiasi specie (Esercito, R. Marina, Aeronautica, R. Guardia di Finanza, ecc.) sedenti in Sicilia per</p>
536	<i>Ufficio Militare Collegamento</i>	

N. d'ord.	UFFICIO O SERVIZIO	ATTRIBUZIONI
8	<i>Ufficio Consulenza Tecnica per le opere pubbliche e ricostruzioni danni di guerra</i> (aggregato al Servizio Amministrativo)	<p>gli effetti di cui alla lettera a) art. I D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416.</p> <p>Consulenza tecnica permanente dell'Alto Commissario per tutto quanto concerne i piani ed i progetti di opere pubbliche e per la ricostruzione industriale.</p>
9	<p><i>Ufficio Consulenza Tecnica per le opere di bonifica, colonizzazione e miglioramento fondiario</i> (aggregato al Comitato Regionale per la bonifica e colonizzazione)</p> <p>Delegazione della Corte dei Conti</p> <p>Ufficio del Tesoro con le funzioni di Ragioneria Centrale</p> <p>Delegato del Tesoro presso il Banco di Sicilia</p>	<p>Consulenza tecnica permanente dell'Alto Commissario per tutto quanto attiene alla bonifica, colonizzazione e miglioramento fondiario.</p> <p>Esamina dal lato giuridico i provvedimenti amministrativi di particolare rilievo che impegnino la responsabilità politica e amministrativa dell'Alto Commissario (decreti di concessione, ordinanze, ecc.).</p> <p>[(Prestazioni saltuarie)]</p> <p>Funzioni di Istituto alla dipendenza rispettivamente della Presidenza della Corte dei conti, del Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, e del Ministero del Tesoro, Direzione Generale del Tesoro, come da ordinamento previsto dal R.D.L. 28 dicembre 1944, n. 416.</p>

L'ALTO COMMISSARIO
Aldisio

A P P U N T O

PER S. E. L'ALTO COMMISSARIO

Come è noto a V. E. in data 8 dicembre c. m. è stata convocata la Commissione nominata con Decreto Alto Commissariale del 21 giugno 1945 per riprendere lo studio di un ordinamento dei servizi ed uffici dell'Alto Commissariato che rendesse più operante il funzionamento di questo, per la realizzazione dei bisogni e degli interessi dell'Isola, secondo il voto espresso dalla Consulta Regionale nella sessione del maggio 1945.

Per l'assenza, però, da Palermo, di due dei cinque membri (Ramirez e Sessa) e di un altro membro (Orlando), la Commissione non si è trovata in numero legale e quindi non ha potuto riprendere i lavori interrotti nel settembre scorso.

Mi permetto, pertanto, presentare all'E. V. gli elaborati che, nel frattempo, avevo predisposto per sottoporli all'esame dell'accennata Commissione, e di brevemente illustrarne i principi informativi. Le è noto, Eccellenza, che l'attuale ordinamento provvisorio dell'Alto Commissariato, studiato in stretta aderenza con le norme del decentramento amministrativo, contenute nel D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, considera la seguente formazione organica degli uffici: 1) Un gruppo di Uffici dipendente direttamente dall'Alto Commissario, oltre la Segreteria Particolare, e precisamente:

- a) un Ufficio « Gabinetto »
- b) un « Servizio Amministrativo Regionale »
- c) la « Segreteria della Consulta »
- d) la « Commissione Normativa »
- e) la « Segreteria del Comitato Regionale per la bonifica e la colonizzazione »
- f) Consulenti Tecnici dell'Agricoltura e dei LL. PP.**
- g) « Ufficio Militare di Collegamento ».

Sono raggruppati, invece, nella Segreteria Generale, alle dipendenze del Segretario Generale, n. 10 Uffici e precisamente: Ufficio 1° - Affari Generali, personale ed economato

2° - Soprintendenza Amministrazioni Statali ed Affari di Culto 3°
- Soprintendenza Enti Autarchici Territoriali

Ufficio 4° - Soprintendenza Enti Autarchici Istituzionali

- 5° - Soprintendenza Approvvigionamenti ed Alimentazione
- 6° - Affari relativi alla Pubblica Istruzione
- 7° - Affari relativi alla Industria, Commercio e Lavoro
- 8° - Affari relativi ai Trasporti, Poste e Telecomunicazioni
- 9° - Affari amministrativi attinenti alla Pubblica Sicurezza
- 10° - Affari di competenza degli altri Ministeri non espressamente attribuiti agli altri uffici.

Col nuovo ordinamento proposto, non verrebbero apportate innovazioni nella sfera di attribuzioni degli attuali uffici, ma si disporrebbe, per taluni di essi, un organico raggruppamento in Servizi, rimanendo sostanzialmente invariate e la denominazione e la dipendenza gerarchica e disciplinare.

Infatti, continuerebbero a dipendere direttamente da V. E. gli uffici che attualmente ne dipendono (Gabinetto, etc.), che rappresentano gli organi necessari per dare concreta e diretta espressione alle facoltà potestative attribuite dalla legge a V. E., ovvero estranee — come le Segreterie accennate — alla sfera di attività amministrativa vera e propria dell'Alto Commissariato.

Il Servizio Amministrativo Regionale, finora dipendente direttamente da V. E., che raggruppa le attività amministrative inerenti alla gestione delle opere pubbliche e degli affari della bonifica e colonizzazione, oltre alla gestione delle spese di funzionamento dell'Alto Commissariato verrebbe, pur esso, inquadrato nell'ambito della Segreteria Generale.

Inoltre, si disporrebbe il raggruppamento, per affinità di materia, degli attuali dieci Uffici della Segreteria Generale in quattro distinti Servizi, pur essi alle dipendenze del Segretario Generale.

Tali servizi sono:

1) « *Servizio Regionale Affari Generali, Ordinamento e personale* », che assorbirebbe le attuali mansioni degli Uffici 1° e 4° della Segreteria Generale, nonché la gestione delle spese di funzionamento dell'Alto Commissariato, attualmente attribuita al Reparto III del Servizio Amministrativo Regionale. Tale gestione, in uno alla gestione delle contabilità speciali, verrebbe devoluta all'Ufficio 3° del Servizio di nuova costituzione.

Inoltre, nell'ambito dell'Ufficio 1° di detto Servizio rientrerebbero i problemi inerenti allo studio dell'ordinamento regionale in funzione dei principi dell'autonomia che, nell'attuale fase di evoluzione della organizzazione statale, si dimostrano particolarmente importanti.

2) « *Servizio Regionale degli Affari interni, Assistenza e Pubblica istruzione* », che raggrupparebbe le funzioni degli attuali uffici 2°, 3°, 4°, 6° e 9°

della Segreteria Generale ed in più avrebbe un altro ufficio costituito ex novo (4°) per la trattazione degli affari inerenti alla Sanità, Igiene ed Assistenza post-bellica, pur essi nel momento attuale molto importanti.

3) L'attuale « *Servizio Amministrativo Regionale* » prenderebbe la denominazione di « *Servizio Regionale dei LL. PP., Agricoltura e Foreste e ricostruzione* », il quale, spogliato della gestione delle spese di funzionamento dell'Alto Commissariato, particolarmente assorbenti, ma d'importanza secondaria rispetto alla funzione fondamentale dello svolgimento dell'attività amministrativa già di competenza dei LL. PP. e dell'Agricoltura e Foreste, risulterebbe così più snello, agile ed efficiente e meglio atto all'esercizio delle funzioni espressamente delegate all'Alto Commissario dal citato D.L.L.

E' appena necessario accennare che questo Servizio, per avere la gestione dei fondi iscritti nell'apposita rubrica dei due Ministeri detti dianzi, continuerebbe ad essere uno dei Servizi fondamentali di questo Alto Commissariato.

Peraltro, in relazione all'esperienza svolta nello scorso semestre, le attribuzioni già di competenza del Ministero dei LL. PP. verrebbero smistate in due separati uffici, e parallelamente in due altri uffici quelli del Ministero dell'Agricoltura, mentre un 5° ufficio provvederebbe indistintamente alle mansioni prevalentemente contabili relative alla gestione degli stanziamenti di bilancio.

4) L'attuale Ufficio 7° della Segreteria Generale, che prevede già come titolare un funzionario di grado 6°, verrebbe a costituire il « *Servizio Regionale dell'Industria, Commercio e Lavoro e Previdenza Sociale* » e sarebbe smistato in quattro dipendenti uffici, di cui il 1°, 2° e 3° rispettivamente destinati alla trattazione degli affari relativi all'Industria, al Commercio ed al Lavoro e Previdenza Sociale, mentre un 4° Ufficio provvederebbe alle trattazioni inerenti agli approvvigionamenti industriali, esportazioni ed importazioni e permessi di transito, assorbendo, cioè, parte della competenza dell'attuale Ufficio 5° della Segreteria Generale, come nelle note direttive più volte date dall'E. V.

5) « *Servizio Regionale Trasporti, Telecomunicazioni, Poste ed Alimentazione* », quest'ultima aggregata ai trasporti per la connessione esistente tra i problemi dell'alimentazione e quelli dei trasporti che verrebbe smistato in cinque Uffici di cui il 1° tratterebbe gli affari inerenti ai trasporti terrestri su strada ordinaria, il 2° quelli relativi ai trasporti terrestri ferroviari, il 3° i trasporti aerei e marittimi, il 4° le telecomunicazioni e poste ed il 5° gli affari relativi alla sovrintendenza all'alimentazione.

Tale lo schema generale di ordinamento che risulta sinotticamente esposto nell'allegato prospetto.

Giova precisare che se un siffatto ordinamento per un verso realizza nel seno della Segreteria Generale un raggruppamento di funzioni che rende più organica e compiuta la distribuzione delle incombenze e delle correlative responsabilità, d'altra parte consegue l'intento di raggruppare, alle dirette dipendenze di un unico dirigente responsabile, ad immediato contatto con V. E., l'insieme delle funzioni dispositive ed amministrative attribuite dalla legge all'Alto Commissariato, allargando, infine, la base funzionale dei servizi stessi e disponendo una più simmetrica ripartizione di compiti nell'ambito dell'Alto Commissariato.

D'altra parte, un siffatto ordinamento, se anche preveda la costituzione di nuovi uffici, dipendenti per lo più dalla scissione di uffici attuali aventi, per la natura dell'Istituto, un'eccessiva sfera di attribuzioni, corrisponderebbe al criterio di enucleare singole cellule di funzionalità dei servizi dell'Alto Commissariato che possano formare la base per immettervi le più vaste attribuzioni che si prevede potranno essere delegate alla Regione in funzione dell'attuazione dell'autonomia regionale.

Nè il nuovo ordinamento comporterebbe aumento di funzionari rispetto all'attuale tabella graduale numerica dei 123 funzionari assegnati all'Alto Commissariato, dappoichè, nella maggior parte dei casi, gli attuali preposti ai singoli uffici continuerebbero ad essere adibiti, con identità di compiti, agli uffici raggruppati in servizi e quanto agli uffici di nuova formazione si tratterebbe di preporvi elementi in sottordine particolarmente qualificati ad assolvere funzioni di Capo Ufficio, accentuando il criterio della responsabilità e dell'interessamento al servizio degli elementi medesimi.

Come si è detto, la nota fondamentale del nuovo ordinamento è il raggruppamento in « Servizi » organici di attività affini attualmente ripartiti in uffici, ponendo tutti quanti i servizi alle dipendenze dirette del Segretario Generale. Deriva da ciò la conseguenza che viene a cadere la necessità di coprire il posto di Vice Segretario Generale previsto dall'ordinamento in vigore. Non è indicato il grado che potrebbero avere i singoli Capi Servizio, ma, attesa la complessità dei compiti attribuiti a ciascun servizio, che corrispondono per ciascuno alle funzioni delegate presso l'Amministrazione Centrale ad una o più Direzioni Generali, dovrebbesi ritenere che essi configurino ripartizioni organiche tali che i titolari dovrebbero poter essere di grado immediatamente inferiore a quello del Segretario Generale, dei quali diventerebbero gli immediati collaboratori, ossia il grado V. Ma poichè, come si disse, nell'attuale fase di organizzazione si vuole provvedere ad una migliore distribuzione d'incarichi e di responsabilità e non già a promuo-

vere provvedimenti per realizzare ampliamenti di organico e vantaggi di carriera, si potrà provvedere a coprire i posti di dirigenti dei Servizi e dell'Ufficio Gabinetto con i funzionari di grado V e VI, previsti dall'attuale ordinamento che sono sufficienti. Agli « Uffici », riproducenti, di massima, il rango delle Sezioni Ministeriali, verrebbero naturalmente preposti Capi Sezione, Consiglieri e, in taluni, anche primi Segretari, dei quali ultimi l'Alto Commissariato comincia ad avere una relativa larga disponibilità.

Nell'ambito dei singoli Uffici verrebbero, poi, inquadrati gli altri funzionari di ruolo e gli avventizi assunti o da assumere nei limiti dell'attuale ordinamento organico.

Una breve illustrazione a parte merita il problema della connessione tra gli uffici facenti parte organicamente dell'Alto Commissariato e gli enti, servizi, istituti ed uffici che disimpegnano attualmente, avulsi però dall'organizzazione dell'Alto Commissariato, mansioni di ampiezza e di attività regionale.

Negli allegati prospetti sono indicati la maggior parte di tali uffici e servizi che per ragioni di competenza di materia trovansi o si troveranno in diretta corrispondenza con i Servizi dell'Alto Commissariato. Taluni di essi, come il Provveditorato alle OO. PP., l'Ispettorato Agrario Compartimentale, l'Ente di Colonizzazione per il latifondo siciliano, l'Ente Acquedotti Siciliani, sono già organi decentrati dalla pubblica amministrazione, se pure agenti nell'orbita dell'attività demandata all'Alto Commissariato, che hanno una personalità giuridica che deriva loro dalla legge, quali organi veri e propri dell'attività tecnica amministrativa dello Stato o quali enti di diritto pubblico. Non è naturalmente prevista, nè si poteva prevedere, alcuna innovazione nel loro attuale rapporto di dipendenza dell'Alto Commissariato, nella loro organizzazione e nel loro funzionamento. Taluni altri, invece, come l'Ufficio Regionale del Lavoro, l'Ufficio Regionale di Sanità, etc., dovrebbero potere costituire, almeno dal punto di vista delle funzioni, veri e propri organi inquadrabili nell'ambito dei servizi ed uffici dell'Alto Commissariato; ma anche per questi non si considera, nel proposto ordinamento, alcuna innovazione, dappoichè una immissione delle funzioni medesime, come ripartizione organica dei servizi, nell'ambito dell'Alto Commissariato, verrebbe inevitabilmente a determinare una crisi di funzionamento che nel momento attuale è opportuno evitare.

Tuttavia, in funzione dell'attività che verrebbe svolta dagli uffici nucleari dell'Alto Commissariato previsti dal proposto ordinamento, potrà realizzarsi

un più stretto collegamento con gli uffici a carattere regionale e soprattutto una più accentuata azione di soprintendenza che valga a predisporre le basi su cui edificare, in un secondo momento, quando con la realizzazione del-l'auspicato integrale ordinamento regionale tutti gli uffici e servizi, che faranno capo alla Regione, saranno inevitabilmente riorganizzati.

In correlazione con la circostanza che il proposto nuovo ordinamento non prevede allargamento di organici o aumento di elementi impiegatizi, esso non comporta, naturalmente, maggiori oneri per l'erario, epperò è da pensare che gli organi dell'Amministrazione Centrale, da cui l'Alto Commissariato dipende, e cioè la Presidenza del Consiglio e, per la parte finanziaria, il Ministero del Tesoro, non avranno difficoltà a consentire la possibilità della sua andata in vigore in sostituzione di quello attuale, sempre che l'E. V. ne riconosca l'opportunità. Unica condizione sarebbe, però, di sottoporle, giusta il disposto dell'art. 4 del D.L.L. 28 dicembre 1944, n. 416, all'esame preventivo della Consulta Regionale. Comunque, l'andata in vigore del nuovo ordinamento segnerebbe una tappa importante e forse definitiva nel processo di perfezionamento degli istituti nell'autonomia regionale, in armonia ai voti emessi dalla Consulta nella già accennata sessione del maggio scorso.

Tutto quanto esposto, si lascia all'E. V. di prendere, nella materia, le determinazioni che crederà del caso.

Palermo, li 13 dicembre 1945.

Carte personali dott. Consiglio.

(DR. GIUSEPPE CONSIGLIO)

86) 11 marzo 1946 - *Divisione dei posti in organico nei vari gradi e gruppi.*

ALTO COMMISSARIATO PER LA SICILLK

GRUPPO « A » - (Laureati)

Grado 3° o 4° 5°

Posti N. 1

»

↑

	Grado 100		
	11°		
Grado 6°	12°		
	•	7	
°8°	•	9	
. 10 0 11°			N.41
	Subalterni		
	Ufficiali Superiori del R. E.	Posti in Totale	Posti N. 16 1
	P		
	osti in Totale		

Posti N. 7

•	»	6
•	»	» 12 » 11
•	»	» 10
<hr/>		N. 48

GRUPPO « B » - (Scuola Media Superiore diplomati)

Grado 7. o 8°	Posti N. 2
»	80
1	
9 o inf.	» 10
	<hr/>
	Posti in Totale

Segretari Comunali Posti N. 3

Stenodattilografi » » 3

GRUPPO « C » (Personale d'ordine Scuola media inferiore)

Totale posti in organico

 N. 125

Delle 121 unità (escluso 1 Ufficiale Superiore e 3 Segretari Comunali) 30, e cioè 27 per gruppo « A » e 3 del gruppo « B », dovranno essere funzionari di ruolo.

Le rimanenti 91 unità potranno essere coperte con personale non di ruolo.

Carte personali dott. Consiglio.

87) *D.L.L., 31 marzo 1946, n. 359 - Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale.*

U M B E R T O D I S A V O I A
PRINCIPE DI PIEMONTE - LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417, concernenti gli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 428, contenente norme amministrative per gli Alti Commissariati predetti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, sul trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati o di altri Collegi, comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; **ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE**

Art. I

Ai consultori delle Consulte regionali presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei all'Amministrazione dello Stato, sono corrisposte, a titolo d'indennità di soggiorno, nei casi in cui spetti, lire ottocento giornaliere, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio ed al gettone di presenza previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 2

Ai membri delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati tecnici istituiti presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia, estranei

all'Amministrazione dello Stato, è corrisposto il gettone di presenza previsto dalle disposizioni in vigore e, qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi fuori della ordinaria residenza, è attribuito il trattamento di missione spettante ai funzionari dello Stato di grado sesto.

Art. 3

Presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia possono essere comandati dipendenti di enti pubblici nel contingente che sarà determinato, per le singole categorie d'impiego, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta dell'Alto Commissario competente.

Il comando è disposto con decreto dell'Alto Commissario, di intesa con il capo dell'Ente interessato.

Ai fini della determinazione della posizione gerarchica e delle eventuali indennità spettanti, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, nè queste siano state determinate ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, si applica la disposizione contenuta in detto comma.

Il personale comandato ai sensi del primo comma del presente articolo conserva il trattamento, per competenze fondamentali, spettante organicamente presso l'Ente di appartenenza.

La spesa per il trattamento economico spettante al personale comandato è a carico degli Alti Commissariati.

Art. 4

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha effetto dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,

mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1946.

UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI -
CORBINO

V. Il Guardasigilli: ToGuArrt

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1946.

Gazzetta Ufficiale 29, maggio 1945, n. 124.

88) *Roma, 18 ottobre 1946 - Istituzione della carica di Vice Alto Commissario per la Sicilia.*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, concernente la istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, concernente i poteri e le attribuzioni dell'Alto Commissario per la Sicilia e della Consulta regionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA

Art. I

Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere nominato un Vice Alto Commissario per la Sicilia.

Il Vice Alto Commissario per la Sicilia sostituisce l'Alto Commissario in caso di assenza o di altro impedimento, ed adempie ai compiti che gli siano da questo delegati.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI - GULLO - SCOCCIMARRO - BERTONE - ROMITA - SEGNI - FERRARI - SCELBA - MORANDI - D'ARAGONA

V. Il Guardasigilli: GuLLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1946.

Gazzette Ufficiale 30 ottobre 1946, n. 247.

89) *D.C.P.S. 19 ottobre 1946 - Nomina dell'Alto Commissario per la Sicilia, on. Selvaggi.*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 6 agosto 1946, col quale sono state accet-

tate le dimissioni rassegnate dal dott. Iginò Coffari, dalla carica di Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

DECRETA

L'avv. Giovanni Selvaggi è nominato Alto Commissario per la Sicilia. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1946.

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1946.

Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1946, n. 257.

90) *D.C.P.S. 31 ottobre 1946 - Nomina del Vice Alto Commissario per la Sicilia.*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 251 relativo alla istituzione di un vice Alto Commissario per la Sicilia;

Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

DECRETA

Il prefetto avv. Paolo D'Antoni è nominato vice Alto Commissario per la Sicilia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addi 31 ottobre 1946.

DE NICOLA
DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addi 19 novembre 1946.

Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1946, n. 286.

SOMMARIO DEI DOCUMENTI DEL PRIMO VOLUME

I - I PRECEDENTI STORICO GIURIDICI

1. *Presentazione alla Camera dei Deputati del progetto di legge riguardante la istituzione di una sezione temporanea presso il Consiglio di Stato (Torino, 16 maggio 1860)* Pag. 223
2. *L. 24 giugno 1860 n. 4133 - Istituzione presso il Consiglio di Stato di una Commissione straordinaria e temporanea per lo studio e la formazione dei progetti di legge .* 225
3. *Torino 13 agosto 1860 - Nota del Ministero dell'Industria Farini alla Commissione presso il Consiglio di Stato .* 226
4. *Decreto prodittoriale 19 ottobre 1860 n. 275 - Istituzione di un Consiglio straordinario di: Stato per studiare ed esporre al Governo gli ordini e gli stabilimenti adatti a conciliare i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana* 233
5. *Palermo 18 novembre 1860 - Rapporto del Consiglio straordinario di Stato convocato in Sicilia con Decreto dittatoriale del 19 ottobre 1860* 236
6. *Torino 13 marzo 1861 - Discorso del ministro dell'interno Minghetti per la presentazione alle Camere dei progetti di legge sulla ripartizione del Regno .* 258
7. *Torino 13 marzo 1861 - Progetto di legge sulla ripartizione del Regno presentato dal Minghetti alle Camere .* 270
8. *Torino 13 marzo 1861 - Relazione Minghetti sul progetto riguardante l'amministrazione regionale .* 273
9. *Torino 13 marzo 1861 - Progetto di legge sull'amministrazione regionale* 277
10. *Roma 5 aprile 1896 - R.D.L. 5 aprile 1896, n. 94. Istituzione di un R. Commissario civile per la Sicilia* 282
11. *Legge 30 luglio 1896 n. 345 - Che convalida il R. Decreto 5 aprile 1896, n. 94, per la istituzione di un Commissario civile per la Sicilia .* 284

12. R.D.L. 22 luglio 1920 n. 1233, che reca disposizioni per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina	n 288
13. R.D. 14 agosto 1920 n. 1234, concernente il funzionamento dell'ufficio speciale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'amministrazione civile nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina	292
14. R.D. 23 marzo 1943 n. 149 - Istituzione di Commissari civili in Sicilia e in Sardegna	294
 II - RITORNO ALL'AMMINISTRAZIONE ITALIANA	 297
 <i>Alleato sul ripristino delle libertà politiche in Sicilia</i>	 299
16. Palermo 22 gennaio 1944 - Ordinanza del Governo Alleato sulla libertà di riunione	299
17. R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 30 - Provvedimenti circa il ritorno all'amministrazione italiana di alcuni territori finora sottoposti al Governo Militare Alleato	300
18. R.D.L. 11 febbraio 1944 n. 32 - Provvedimenti in materia economica e finanziaria in occasione del ritorno all'amministrazione italiana di territori già sottoposti al Governo Militare Alleato	302
19. 11 febbraio 1944 - Proclama del Generale Wilson.	304
20. 11 febbraio 1944 - Proclama del Generale Alexander	306
21. 11 febbraio 1944 - Ordinanza del Maresciallo Badoglio	307
22. 11 febbraio 1944 - Proclama del Maresciallo Badoglio	308
 III - PREMESSE ED ITER DEL R. D. L. 18 MARZO 1944 N. 91	 » 311
23. Palermo 24 ottobre 1943 - Dichiarazione di ex parlamentari siciliani al Governo Badoglio	313
24. Palermo 24 ottobre 1943 - Memorale illustrativo delle dichiarazioni predette	313
25. P. M. 151 Salerno 22 dicembre 1943. Appunto del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio al Capo del Governo sulla istituzione di Alti Commissariati per la Sicilia, la Sardegna e la Città di Napoli	316
26. Palermo 28 dicembre 1943 - Memorandum del Fronte Unico Siciliano al Governo Badoglio	318

27. R.D.L. 27 gennaio 1944 n. 21 - Istituzione dell'Alto Commissariato della Sardegna	320
28. Salerno 14 febbraio 1944 - Nota del Sottosegretario di Stato agli Interni V. Reale al Capo del Governo sulla istituzione dell'Alto Commissariato in Sicilia	323
29. 14 febbraio 1944 - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commis- sariato per la Sicilia	324
30. Schema di R.D.L., analogo al precedente, salvo l'art. 2 .	327
31. Salerno 18 febbraio 1944 - Appunto sulla questione della Sicilia .	328
32. 26 febbraio 1944 - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissariato in Sicilia	330
33. S. d. - Osservazione allegata al testo precedente	333
34. S. d. - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario per la Sicilia e la Sardegna	333
35. S. d. - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario civile per la Sicilia e di un Ufficio centrale per la Sicilia e la Sardegna .	337
36. Salerno 29 febbraio 1944 - Appunto n. 1489 del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio per il Capo del Governo sull'Alto Commissariato civile per la Sicilia	342
37. S. d. - Schema R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia. Testo definitivo	343
38. 1 marzo 1944 - Osservazioni sullo schema di R.D.L. relativo alla istitu- zione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia e di un Ufficio cen- trale per la Sicilia e la Sardegna .	348
39. S. d. - Schema di R.D.L. sulla istituzione di un Alto Commissario civile per la Sicilia	349
40. S. d. - Schema di R.D.L. Istituzione di un Alto Commissario civile per la Sicilia ...	353
41. Salerno 3 marzo 1944 - Appunto del Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio al Capo del Governo	358
42. Salerno 10 marzo 1944 - Telespresso n. 1143 del Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo schema di De- creto legge predetto	360
43. Salerno 15 marzo 1944 - Appunto del Sottosegretario di Stato alla Pre- sidenza del Consiglio D. Philipson per il Capo del Governo sull'Alto Commissario per la Sicilia	361
44. R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91 - Istituzione di un Alto Commissariato civile per la Sicilia	362

46. <i>1 aprile 1944 - Il messaggio dell'Alto Commissario Musotto al popolo di Sicilia</i>	» 367
IV - DAL R. D. L. 18 MARZO 1944 AL D. L. L. 10 AGOSTO 1944 N. 204	
47. <i>Palermo 10 maggio - 4 giugno 1944 - Assemblea delle rappresentanze comunali e provinciali della Sicilia .</i>	Pal 371
48. <i>Palermo 17 giugno 1944 - Lettera dell'Alto Commissario Musotto n. 4870 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'insediamento della Giunta</i>	Pal 417
49. <i>Salerno 5 luglio 1944 - Risposta del Sottosegretario Fenoaltea all'Alto Commissario per la Sicilia alla nota precedente .</i>	418
50. <i>Salerno 7 luglio 1944 - Telegramma dell'on. Musotto alla Presidenza del Consiglio dei ministri sull'insediamento della Giunta .</i>	Sal 419
51. <i>Salerno 4 agosto 1944 - Relazione per il Consiglio alla modifica dell'art. 17 del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91 .</i>	. . 419
52. <i>L. 10 agosto 1944 n. 204 - Modifica all'art. 7 del R.D.L. 18 marzo 1944 n. 91, relativo alla Giunta consultiva dell'Alto Commissariato della Sicilia</i>	D.L. 420
V. - DAL D.L.L. 10 AGOSTO 1944 N. 204 AI DD.LL.LL. 28 DICEMBRE 1944,	
<i>N. 416 E FEBBRAIO 1945 N. 50 .</i>	423
53. <i>Roma 6 settembre 1944 - Lettera personale di Bonomi ad Aldisio con notizie dei componenti la Giunta consultiva e proposte di riforma .</i>	Ro 425
54. <i>Palermo 21 settembre 1944 - Lettera di risposta di Aldisio a Bonomi</i>	Pal 426
55. <i>S. d. (ma ottobre 1944) - Provvedimenti per la Sicilia già approvati dal Consiglio dei Ministri .</i>	427
56. <i>S. d. (ma ottobre 1944) - Nota dell'Ufficio legislativo sui provvedimenti per la Sicilia</i>	435
57. <i>S. d. (ma ottobre 1944) - Altro schema di decreto .</i>	438
58. <i>S. d. (ma ottobre-novembre 1944) - Appunto per S. E. il Ministro dell'Industria sui provvedimenti per la Sicilia .</i>	. . 444
59. <i>S. d. (ma novembre 1944) - Schema di Decreto legislativo luogotenenziale concernente gli Alti Commissariati e le Consulte regionali .</i>	S. d. (ma 446
60. <i>S. d. (ma novembre 1944) - Schema di D.L.L. concernente gli Alti Commissariati e le Consulte regionali per la Sicilia e la Sardegna .</i>	456

61. D.L.L. 11 dicembre 1944 n. 445 - Determinazione del posto, nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni degli Alti Commissari per la Sicilia e la Sardegna	459
62. Roma 20 dicembre 1944 - Resoconto del Consiglio dei Ministri .	460
63. Palermo 25 dicembre 1944 - Messaggio natalizio alla radio dell'Alto Commissario Aldisio	561
64. D.L.L. 28 dicembre 1944 n. 416 - Provvedimenti regionali per la Sicilia	461
65. D.L.L. 18 gennaio 1945 n. 16 - Istituzione dei Provveditorati regionali alle Opere Pubbliche	472
66. D.L. 1 febbraio 1945 n. 50 - Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia .	477
67. Roma 2 febbraio 1945 - Appunto relativo alla proposta dell'on. Aldisio, concernente una Giunta esecutiva .	479
68. Palermo 5 febbraio 1945 - Lettera dell'Alto Commissario al prof. Giovanni Baviera con la quale si comunica la nomina a membro della Consulta regionale	480
69. Palermo 25 febbraio 1945 - Fonogramma n. 0188 dell'Alto Commissario Aldisio al Ministro dell'interno, sull'insediamento della Consulta .	480
70. S. d. (ma 26 febbraio 1944) - Risposta al fonogramma n. 0188 dell'Alto Commissario (minuta)	481
71. S. d. - Elenco dei componenti la Consulta siciliana .	481
72. Roma 14 marzo 1945 - Decreto di nomina dei componenti la Consulta siciliana	482
 VI - ALTO COMMISSARIATO E CONSULTA .	 485
73. Roma 31 marzo 1945 - Nota della Presidenza del Consiglio all'Alto Commissario, avente per oggetto l'Ufficio di collegamento con le amministrazioni centrali	487
74. Roma 4 aprile 1945 - Appunto del dott. G. Consiglio, relativo alla missione in Sicilia . . 488	
75. Palermo 15 aprile 1945 - Relazione a corredo del progetto di ordinamento organico provvisorio dell'Alto Commissariato per la Sicilia in applicazione del R.D. 18 marzo 1944 n. 91 e del D.L. 28 dicembre 1944, n. 416	494
76. Palermo 15 aprile 1945 - Ordinamento organico provvisorio in applicazione del R.D. 18 marzo 1944 n. 91 e del D.L. 28 dicembre 1944 n. 416	505

77.		R
	<i>oma 16 aprile 1945 - Nota dell'Ufficio di collegamento relativa all'ordinamento organico provvisorio dell'Alto commissariato .</i>	512
78.		A
	<i>prile 1945 - Appunti sui criteri tenuti presenti •per la formazione dell'ordinamento organico provvisorio</i>	513
79.		P
	<i>alermo 20 aprile 1945 - Circolare n. 703 dell'Alto Commissariato per la Sicilia sull'applicazione del R.D.L. 18 marzo 1944, n. 91 e del D.L. 28 dicembre 1944 n. 416</i>	514
80.	<i>Roma 28 aprile 1945 - Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'Ufficio di collegamento .</i>	.
	519	
81.		
	<i>Palermo 7 maggio 1945 - Ordine di servizio n. 3 dell'Alto Commissariato per la Sicilia, relativo alla tabella di attribuzione degli Uffici .</i>	520
82.		D
	<i>.L.L. 14 giugno 1945, n. 414 - Delegazioni della Corte dei Conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna .</i>	522
83.		
	<i>D.L.L. 14 giugno 1945 n. 428 - Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna .</i>	.
	525	
84.		P
	<i>alermo 20 luglo 1945 - Circolare n. 4998 Gab. dell'Alto Commissario per la Sicilia, sull'ordinamento dei servizi ..</i>	529
85.		
	<i>Palermo 13 dicembre 1945 - Appunto del dott. G. Consiglio sull'ordinamento dell'Alto Commissariato</i>	.
	538	
M. 11 marzo 1946 - Divisione dei posti in organico nei vari gradi e gruppi		543
87.		D
	<i>.L.L. 31 marzo 1946 n. 359 - Trattamento economico dei consultori e dei membri di Commissioni istituite presso gli Alti Commissariati della Sardegna e della Sicilia ed organizzazione del personale .</i>	545
88.		R
	<i>oma 18 ottobre 1946 - Istituzione della carica di vice Alto Commissario per la Sicilia</i>	547
89.		
	<i>19 ottobre 1946 - Nomina dell'Alto Commissario per la on. Selvaggi</i>	548
90.		D
	<i>.C.P.S. 31 ottobre 1946 - Nomina del vice Alto Commissario per la Sicilia</i>	u 549

*FINITO DI STAMPARE IN PALERMO NEL SETTEMBRE 1975 PER ORDINE E CONTO DELLA
REGIONE SICILIANA DALLE ARTI GRAFICHE S. PEZZINO & F.*

